XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	25
Commissioni riunite (I e XI)	»	27
Commissioni riunite (II e XII)	»	30
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	31
Giustizia (II)	»	64
Affari esteri e comunitari (III)	»	98
Difesa (IV)	»	122
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	138
Finanze (VI)	»	204
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	256
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	307
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	333
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	342

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . *Pag.* 365
Affari sociali (XII) . . . . . » 380
Agricoltura (XIII) . . . . . » 398
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 420
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 431
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 442
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . . » 443
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali . . . . . » 445

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 446

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Esame C. 5389, Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Esame Atto n. 491 (Parere alla Commissione XII) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 20

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Doris LO MORO.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del presidente.

Doris LO MORO, *presidente*, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge sotto la sua presidenza, anche a nome dei colleghi Duilio, Zaccaria e Lorenzin, rivolge un sentito ringraziamento all'onorevole Lussana, per l'equilibrio e la competenza dimostrati nell'esercizio del proprio ruolo. Formula altresì i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Iannaccone, divenuto vice presidente del Comitato.

Lino DUILIO rivolge un caloroso augurio all'onorevole Lo Moro, certo che condurrà la presidenza in linea di continuità con il passato.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Esame C. 5389, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del provvedimento all'esame, segnalandone l'estrema complessità, osserva come le disposizioni da esso recate, pur nella varietà dei settori materiali di incidenza, siano comunque avvinte da un nesso teleologico che consente di considerarle rispondenti al titolo del decreto-legge. L'estrema varietà delle

disposizioni da un punto di vista oggettivo fa sì che anche le norme, contenute in origine nel decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, e confluite, secondo una prassi assai discutibile, nel corpo del decreto durante l'esame al Senato, siano comunque riconducibili alle finalità del decreto stesso. Ciò non può invece dirsi per alcune norme introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che intervengono in materia di proroga del Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia (articolo 7, comma 26-*bis*), di gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I (articolo 23, comma 12-*sexies*), di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 (articolo 23, comma 12-*septies*) e di sospensione, nell'isola di Lampedusa, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi (articolo 23, comma 12-*octies*).

Dà quindi conto della presenza nel testo di innumerevoli problemi di coordinamento con la normativa vigente, dovuti sia alla mancata novellazione delle fonti preesistenti, che alla sovrapposizione con esse della nuova normativa; tali difetti di coordinamento investono anche codici e testi unici, a discapito, quindi, dell'onnicomprensività della disciplina da essi contenuta in relazione ai settori disciplinari che ne formano oggetto.

Dà quindi conto dell'estrema genericità di molte della disposizioni contenute nel provvedimento, la quale si traduce nella presenza di un numero elevato di norme prive di portata normativa in quanto meramente descrittive; nella presenza di rinvii generici alla normativa vigente; di clausole abrogative generiche; nell'assenza di clausole di coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto con l'ordinamento vigente e nell'introduzione di deroghe generiche e implicite, delle quali dà analiticamente conto.

Segnala poi la presenza di innumerevoli profili problematici in relazione ai rapporti tra le fonti del diritto, nonché al coordinamento interno ed alla formulazione del testo.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5389 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 25 articoli, ai quali si aggiungono gli ulteriori 14 articoli approvati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano un complesso di misure finalisticamente orientate a favorire la riduzione della spesa pubblica mediante:

a) la riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi, la riduzione delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione del patrimonio pubblico e delle società pubbliche (Titolo I);

b) la riduzione delle spese delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non territoriali, il riordino e la soppressione di enti, organismi, agenzie e società e la riduzione delle spese per il personale (Titolo II);

c) interventi per la riduzione della spesa sanitaria (Titolo III);

d) interventi per la razionalizzazione e la riduzione della spesa degli enti territoriali, quali il riordino delle province e delle loro funzioni, la razionalizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli enti locali (Titolo IV);

e) l'introduzione di misure volte ad imprimere un vincolo di destinazione dei

risparmi di spesa conseguiti mediante l'attuazione delle misure prima indicate (Titolo V);

f) la definizione di interventi finalizzati a rendere più efficiente, a valorizzare e a dismettere il patrimonio pubblico, a razionalizzarne l'amministrazione economico-finanziaria, nonché a rafforzare il patrimonio delle imprese del settore bancario (titolo V-*bis*, introdotto al Senato, nel quale sono confluiti i contenuti del decreto-legge n. 87 del 2012);

non appaiono invece riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale sono inseriti, il comma 26-*bis* dell'articolo 7 (rubricato "*Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri*") e contenuto nel Titolo II (*Riduzioni di spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali*), che dispone la proroga del Commis sario straordinario dell'Aero Club d'Italia al fine di adeguarne lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo, nonché i commi 12-*sexies*, 12-*septies* e 12-*octies* dell'articolo 23, rubricato "Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili" e collocato nell'ambito del Titolo V (*Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario*), i quali intervengono, nell'ordine, sulla gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I; sulla stabilità dell'equilibrio finanziario nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché in materia di sospensione, nell'isola di Lampedusa, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "*tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita*", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione; in altri casi, infine, si sovrappone alle previgenti normative, riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza però disporre l'abrogazione delle suddette discipline o, comunque, nell'assenza di un adeguato coordinamento. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, tra le quali si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

l'articolo 1, che, ai commi da 1 a 18, introduce un'articolata disciplina in materia di acquisto di beni e servizi da parte della pubbliche amministrazioni, la quale fa sistema con la disciplina contenuta all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, nonché con la normativa contenuta all'articolo 1, comma 455 della legge n. 296 del 2006 ai quali si sovrappone e di cui talvolta riproduce il contenuto (si vedano, a tale ultimo proposito, in particolare i commi 1 e 8 che in parte riproducono e in parte integrano in via non testuale le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999);

l'articolo 1, commi 19 e 20, che, laddove prevede che venga realizzato "*un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili*", reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta in precedenti atti normativi, tra i quali si segnala il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2001, dei quali riproduce parzialmente il contenuto;

l'articolo 2, che, nell'intervenire al fine di ridurre le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, reca una normativa che fa sistema con quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare, con quella contenuta agli articoli 6 ("*Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*"), 19 ("*Incarichi di funzioni dirigenziali*") e 33 ("Eccedenze di personale e mobilità collettiva") i quali formano in alcuni casi oggetto di modifiche non testuali (si vedano, al riguardo, i commi da 11 a 16, che integrano in via non testuale il succitato articolo 33 in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni) ed ai quali le disposizioni contenute all'articolo 2 si sovrappongono. I commi 1 e 6 dell'articolo 2 si sovrappongono altresì al disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 138 del 2011, che già era intervenuto in tema di riduzione di piante organiche delle pubbliche amministrazioni mediante una disciplina in parte analoga a quella contenuta nei commi in esame;

l'articolo 3 che, al comma 1, ai commi da 3 a 8 e al comma 10, reca una complessa disciplina in materia di contratti di locazione passiva stipulati dalle pubbliche amministrazioni, che non viene inserita in un appropriato contesto normativo e che si sovrappone a quella contenuta all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, e all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011;

l'articolo 4, che introduce una articolata normativa in materia di razionalizzazione e trasformazione delle società pubbliche, in molti casi (vedi, ad esempio, il comma 6) formulata in modo generico, senza inserirla in un idoneo contesto normativo ed in assenza di clausole di coordinamento (abrogazioni/novelle) con la normativa vigente;

l'articolo 5 che, ai commi da 1 a 9, interviene in materia di riscossione dei tributi, di spese delle pubbliche amministrazioni per autovetture, di regime del personale addetto alla guida delle medesime, di buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, in materia di ferie, riposi e permessi del personale e sulla disciplina degli incarichi di consulenza senza inserire le disposizioni in questione in un idoneo contesto normativo ed in assenza di clausole di coordinamento (abrogazioni/novelle) con la normativa vigente; mentre, al comma 14, modifica in via non testuale l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010;

l'articolo 6, commi 1 e 2, che modifica in via non testuale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 587, 588 e 589 della legge n. 296 del 2006 e che, al comma 3, laddove dispone che "*il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*" interviene in via non testuale sulla normativa che assegna poteri ispettivi ai dipartimenti suindicati, senza tuttavia indicarne gli estremi. I commi da 3 a 17 dell'articolo 6 in oggetto introducono inoltre una articolata disciplina in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, nonché di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, senza inserirla in alcun contesto normativo, né coordinarla con l'ordinamento vigente;

l'articolo 7 che, intervenendo in materia di riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri

(comma 1), di riduzione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato (comma 12) e di conseguente predisposizione degli interventi correttivi di finanza pubblica (commi 14 e 15) e in materia di informatizzazione di iscrizioni alle istituzioni scolastiche, di pagelle e registri (commi da 28 e 32), introduce disposizioni avulse da un idoneo contesto normativo, le quali, ai commi 14 e 15, fanno sistema con i contenuti della legge n. 196 del 2009, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

l'articolo 14, comma 13, che, in relazione al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, si sovrappone alla disciplina recata dall'articolo 19, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale dovrebbe essere coordinata;

l'articolo 15, comma 11, che prevede che la disciplina in materia di spesa farmaceutica introdotta dai commi precedenti sostituisca integralmente quella di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, senza procedere ad una modifica testuale di quest'ultimo;

l'articolo 23, comma 12-*octies*, introdotto al Senato, che differisce in maniera non testuale al 31 dicembre 2012 il termine del 30 giugno 2012 riguardante la sospensione, nell'isola di Lampedusa dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, peraltro utilizzando il verbo "*perdura*", in presenza di una cesura temporale tra la scadenza del termine (30 giugno) e la data di entrata in vigore della legge di conversione;

in aggiunta alle fattispecie analiticamente indicate, difetti di coordinamento con l'ordinamento in ragione della mancata novellazione della normativa preesistente, ovvero dell'introduzione di discipline "decontestualizzate", si rinvengono, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 1, comma 26-*ter*; all'articolo 3, comma 11-*bis*, all'articolo 5, commi da 11 a 11-*sexies*, all'articolo 6, comma 15-*bis*, 21-*bis* e 26-*bis*, all'articolo 7, commi 22 e 38;

si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; in proposito, si segnalano:

l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 7, comma 6, che intervengono sull'ambito applicativo del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, senza tuttavia novellarlo;

l'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, che, nel fissare tetti massimi ai trattamenti economici percepibili dai dipendenti di società non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni nonché ai compensi stabiliti dai consigli di amministrazione di tali società, reca una normativa che fa sistema con quella contenuta all'articolo 2389 del codice civile e con quella contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

l'articolo 3, comma 16, che estende in via non testuale l'ambito d'applicazione dell'articolo 17, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato;

l'articolo 4, comma 8, che interviene in materia di affidamenti diretti di contratti di servizi e forniture senza inserire la disciplina in questione in un adeguato contesto normativo, rappresentato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

l'articolo 4, comma 14, che interviene sulla disciplina delle clausole arbi-

trarie apposte nei contratti pubblici, senza inserire la suddetta normativa in alcun contesto normativo, rappresentato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

l'articolo 12, commi 74 e 75, che integra in via non testuale il disposto degli articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies* e 2545-*septiesdecies* del codice civile in materia di commissari liquidatori delle società cooperative sciolte o poste in liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 17 che interviene, tra l'altro, su funzioni e organi di governo delle province, senza tuttavia inserire la suddetta disciplina nell'ambito del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e in assenza di alcun coordinamento normativo;

l'articolo 18, che, nell'intervenire sulla disciplina delle città metropolitane, introduce un'articolata disciplina che fa sistema con quella contenuta nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito del quale dovrebbe essere opportunamente collocata; peraltro, il comma 1 si limita a disporre l'abrogazione dei soli articoli 22 e 23 del TUEL, senza introdurre gli opportuni coordinamenti con gli articoli da 24 a 26 e 82 del succitato testo unico;

il provvedimento, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; a titolo meramente esemplificativo, si citano al riguardo, le disposizioni contenute all'articolo 23-*ter*, che incide sulla normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993, che ha introdotto la prima disciplina in materia di cessioni di immobili pubblici statali, alla quale sono succedute la legge n. 127 del 1997, che è intervenuta sulla cessione del patrimonio immobiliare degli enti locali, il decreto-legge n. 351 del 2001, che ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, nonché il decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto legislativo n. 85 del 2010 (federalismo demaniale) e, da ultimo, il decreto-legge n. 98 del 2011. Disposizioni specifiche per gli immobili della Difesa sono inoltre contenute nel Codice dell'ordinamento militare;

il provvedimento si contraddistingue per la genericità delle disposizioni da esso recate, la quale si traduce nella presenza di un numero elevato di norme prive di portata normativa in quanto meramente descrittive; nella presenza di rinvii generici alla normativa vigente (risultando così difficilmente individuabile la disciplina oggetto del rinvio); di clausole abrogative generiche; nell'assenza di clausole di coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto con l'ordinamento vigente e nell'introduzione di deroghe generiche e implicite;

in relazione al primo aspetto, il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto:

a) di principio (si vedano, ad esempio, tra le tante, l'articolo 6, comma 5, che così dispone: *"Le disposizioni ai commi da 5 a 9, sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori."*;

b) prive di portata innovativa dell'ordinamento (si vedano, tra i tanti, l'articolo 4, comma 2, che prevede che all'affidamento di servizi si proceda: *"nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale"*; l'articolo 4, comma 6, che prevede che l'acquisizione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni avvenga: *"in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria."*; l'articolo 4, comma 8, che "prevede" il *"rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house"*; l'articolo 18, comma 7-bis, che prevede restino *"ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione"*; l'articolo 19, comma 1, lettera *a*): "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione (...)");

c) ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richiamata ricorrendo ad espressioni quali *"fermo restando"*, "salva" (si vedano, *ex plurimis*, l'articolo 10, comma 7, che mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010); inoltre, talune delle disposizioni ricognitive in questione "fanno salva" la normativa vigente senza identificarla, ma indicandola genericamente (vedi, per tutte, l'articolo 2, comma 9, che prevede restino *"ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni"* e l'articolo 3, comma 18, che fa "salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici"; l'articolo 6, comma 3, che prevede resti fermo *"quanto previsto da altre disposizioni legislative"*; l'articolo 7, comma 35 che fa salvi *"gli ordinari rimedi previsti dal codice civile"*; l'articolo 8, comma 3, che "*Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni*", dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ad enti e organismi); oppure mantengono "ferma" una disciplina senza precisare in quale fonte essa sia contenuta (si vedano, ad esempio, l'articolo 2, comma 6, che fa *"salve le procedure concorsuali e di mobilità* (...) e le procedure per il rinnovo degli incarichi" e l'articolo 2, comma 11, che mantiene: *"fermo* (...) per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo");

in relazione al secondo aspetto, si segnala che il decreto-legge si rapporta alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 3, che rinvia ad una non meglio precisata *"specifica normativa"*; l'articolo 1, comma 19, che rinvia alla "normativa vigente"; l'articolo 2, comma 4 che prevede che "Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore";

in relazione al terzo aspetto, il provvedimento reca talune clausole abrogative formulate in modo inappropriato o generico; a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 12, comma 48, e all'articolo 12, comma 70, si limita a disporre l'abrogazione delle *"eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione"* e all'articolo 13, comma 40 dispone che: *"Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli"*; in altri casi, invece, il decreto-legge dispone la soppressione di enti e società senza contestualmente abrogarne le leggi istitutive: ad esempio, all'articolo 12, comma 1, si limita a prevedere che *"l'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*; peraltro, il successivo comma 2, dopo aver trasferito ad altro ente "le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette", ribadisce che "Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA" senza però

abrogare l'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999, istitutivo dell'ente in questione; in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 12 in oggetto si registrano, in termini più generali, difetti di coordinamento con la normativa vigente ulteriori rispetto a quelli prima analiticamente indicati: infatti, l'articolo 12, laddove interviene a riordinare e ad accorpare enti ed organismi esistenti non provvede al necessario coordinamento con la normativa istitutiva degli enti medesimi: a titolo meramente esemplificativo, si segnalano il comma 17, che dispone l'abrogazione delle "*disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili*" con la riforma disposta dal medesimo articolo in merito alle funzioni e agli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ed il comma 34 che assegna all'Istituto Luce Cinecittà le funzioni della Cineteca nazionale (contestualmente soppressa), senza intervenire sull'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2001 che la istituisce e la disciplina;

in relazione all'ultimo aspetto prima menzionato, il decreto in esame reca numerose disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, ma più spesso facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero derogandovi implicitamente. Deroghe circoscritte e puntuali alla normativa vigente sono presenti in molte disposizioni, tra le quali si segnala, a titolo esemplificativo, l'articolo 15, comma 13, lettera *c*), che deroga ad una disposizione del Codice Civile. Deroghe formulate in termini generici si rinvengono, invece, ad esempio, all'articolo 1, comma 12, che consente il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni "*anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti*", all'articolo 3, comma, comma 3, che consente alle regioni e agli enti locali di recedere da contratti di locazione in essere "*anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto*"; all'articolo 17, comma 2, che prevede che, ai fini della soppressione e delle province, l'individuazione della popolazione residente sia effettuata, "*anche in deroga alla disciplina vigente* (...) in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; all'articolo 23-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, che dispone "*anche in deroga alle norme di contabilità di Stato*" e all'articolo 23-decies, comma 5, che indica le numerose disposizioni che non si applicano all'assunzione di partecipazioni azionarie nel Monte dei Paschi di Siena da parte del Ministero dell'economia e delle finanze conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Deroghe implicite alla normativa vigente sono invece presenti, a titolo esemplificativo, all'articolo 2, che, ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, deroga implicitamente all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, disponendo – rispettivamente – che: per le amministrazioni e gli enti pubblici "*il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario*" e che "Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze", laddove l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, demanda invece a regolamenti di delegificazione il compito, tra gli altri, di determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri e le relative piante organiche; al riguardo, si segnala, peraltro, che l'articolo 12, commi 10 e 54, del decreto in esame – con disposizioni che non risultano coordinate con le precedenti – con specifico riferimento al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero dello sviluppo, dispone che le rispettive dotazioni organiche siano adeguate con

l'ordinaria strumentazione, cioè con regolamenti *"da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988"*;

il decreto-legge introduce altresì modifiche – non sempre testuali – alle disposizioni, di recentissima approvazione, contenute nei decreti legge emanati nel corso del 2011 e del 2012 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale in atto (intervenendo, in particolare, su disposizioni contenute nei decreti-legge n. 98, n. 138, n. 201 e n. 216 del 2011, nei decreti-legge n. 1, n. 5; n. 16; n. 52 – che risulta in più punti oggetto di modifiche non testuali – del 2012); il provvedimento, all'articolo 23, comma 2, novella altresì la recentissima legge 6 luglio 2012, n. 96, recante Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici;

il provvedimento si connota per il ricorso ad una tecnica normativa – che si rinviene in tutti i più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1 comma 19; all'articolo 3 comma 1; all'articolo 6, comma 13; all'articolo 8, comma 1; all'articolo 11 comma 1, e all'articolo 15, commi 1e 13;

inoltre, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, il disegno di legge presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di numerose previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionante delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di numerose disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, ove il comma 1 definisce l'ambito di applicazione della norma, mentre i commi 5 e 7 prevedono delle eccezioni; all'articolo 3, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, ove i commi da 1 a 6 contengono la disciplina di carattere generale e i commi 7 e 8 dispongono eccezioni alla loro applicazione; all'articolo 4, ove il comma 1 indica la regola e il comma 3 prevede una serie di eccezioni, nonché ai commi 7 e 8 (regola) e 8-*bis* (eccezione); nonché all'articolo 12, comma 20, che interviene sul riordino degli organismi collegiali istituiti presso pubbliche amministrazioni;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il provvedimento in esame riproduce integralmente, agli articoli 23-*bis* e seguenti, i contenuti del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere;

inoltre, il provvedimento, in più punti (si vedano, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 5, commi da 2 a 4; l'articolo 14, commi 2 e 8) reca disposizioni che si intersecano con quelle di cui agli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, attualmente all'esame della Camera; all'articolo 4, comma 3-*quater*, fa sistema con l'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato ed, al successivo comma 3-*quinquies*, sembra presupporre l'attribuzione di alcune competenze all'Agenzia per l'Italia digitale, le quali, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del già menzionato decreto-legge n. 83 del 2012, sono state tuttavia conferite a Consip spa. Inoltre, all'articolo 3-*bis*, reca un'articolata disciplina in materia di interventi agevolativi in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, che sono oggetto del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato, con modificazioni dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, che risulta in più punti oggetto di modifiche non testuali; sul medesimo decreto-legge intervengono altresì in via testuale il comma 20 dell'articolo 7 e, in via non testuale, i commi 21 e 21-*bis*, del medesimo articolo; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

da ultimo, si segnala che l'articolo 3, comma 11, e l'articolo 7, commi 5 e 6, incidono in maniera testuale e non testuale sul codice dell'ordinamento militare, intervenendo, tra l'altro, sugli articoli 306 e 2190, i quali formano oggetto di modifica anche da parte di un secondo schema di decreto legislativo correttivo del codice in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 giugno 2012;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò in quanto – trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della riduzione di spesa, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, tra i tanti, l'articolo 6, comma 10, introduce una disciplina sperimentale per il triennio 2013-2015, "*nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato*"; l'articolo 6, comma 16, reca una disciplina sperimentale, valida per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, in relazione alle autorizzazioni di spesa pluriennale) – molteplici sono gli adempimenti, talora plurimi e/o complessi necessari ai fini della relativa attuazione (si vedano, per tutti, l'articolo 15, commi 2 e 13, lettera *c)*);

alcune disposizioni rinviano, ai fini della relativa attuazione, a successivi atti legislativi: ad esempio, l'articolo 17, comma 4, dispone che "*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane*", mentre l'articolo 21, comma 2, demanda alla legge di stabilità per il 2013 l'indicazione delle misure volte ad evitare l'aumento, dal 1º luglio 2013, delle aliquote IVA;

inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; in particolare, troveranno applicazione:

a) a decorrere dall'anno 2013: le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 26; 4, comma 10; 5, comma 2; 6, commi 7 e 20; 7, commi 1, 9, 11 e 12; 8, comma 3; 14, comma 15; 15, commi 3, 4, 7, 14, 20 e 23; 14, comma 5-*bis*; 16, commi 2, 6 e 7; 20, commi 1 e 4; 21, comma 1, lettera *b*), n. 3);

b) a decorrere dal 1º gennaio 2013: le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 11, lettera *c*); 4, commi 6 e 11; 5, commi 1 e 14; 6, comma 6; 7, comma 39; 12, comma 84; 15, comma 13, lettera *b*); 19, comma 1, lettera *a)* capoverso 31-*ter*, lettera *a*); 23, comma 7;

c) entro il 28 febbraio 2013: le disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 13, lettera *c*);

d) entro il 30 giugno 2013: le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 12; 4, comma 1, lettera *b*);

e) entro il 31 dicembre 2013: le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, lettera *a*); 18, comma 1; 19, comma 2, capoverso 5;

f) a decorrere dal 1º gennaio 2014: le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 8; 12, comma 24; 15, comma 13, lettera *f*); 19, comma 1, lettera *a)* capoverso 31-*ter*, lettera *b*);

g) a decorrere dal 1º gennaio 2015: l'articolo 3, comma 4;

h) a decorrere dall'anno 2016: le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 4 e 5;

in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

il disegno di legge (agli articoli 3, comma 18; 4, comma 13; 6, comma 1, che definisce, in via generale, cosa debba intendersi per "controllo" in relazione ad enti controllati da pubbliche amministrazioni; 7, comma 42-*ter*; 14, commi 16 e 22; 15, comma 25; 16, comma 11) contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, in relazione alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle ovvero modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (per le modifiche testuali, si vedano, l'articolo 3, comma 2, che novella il *Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005; l'articolo 6, comma 18, che incide sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, prorogando testualmente vari termini ivi previsti; l'articolo 7, comma 42, che modifica in via testuale l'articolo 5 del *Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997; per modifiche non testuali a fonti secondarie del diritto, si vedano, invece, l'articolo 6, comma 20, lettera *b*), che integra in maniera non testuale le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, in ordine alle attribuzioni del collegio dei revisori delle istituzioni scolastiche; l'articolo 7, comma 42-*bis*, che interviene con previsione legislativa in un ambito già regolato dal recente decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle

università per il 2012; l'articolo 14, commi da 17 a 20, che, in materia di mobilità del personale docente, interviene in un ambito già disciplinato dall'articolo 23 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009; infine, si veda l'articolo 23, comma 2, che amplia l'ambito temporale di efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 in materia di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, il compito di rideterminare la "Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare", attualmente fissata per legge, dall'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare; all'articolo 4, comma 3-*sexies*, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare i termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo; all'articolo 23-*undecies,* affida invece ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di procedere ad una "riduzione lineare delle dotazioni finanziarie" e alla "riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa", consentendo di intervenire con tale strumento su decisioni di spesa assunte con atti legislativi; nei suddetti casi, si attribuisce a decreti del Presidente del Consiglio la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando così a fonti atipiche del diritto il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

il decreto-legge prevede l'adozione di circa venti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a contenuto normativo: si vedano, ad esempio, l'articolo 2, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, il compito di ridurre il totale generale degli organici delle forze armate; l'articolo 2, comma 5, che affida ad uno più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 2, comma 11, lettera *d*), che affida l'avvio dei processi di mobilità guidata presso le pubbliche amministrazioni, a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'articolo 4, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle società pubbliche sottratte all'ambito di applicazione dell'articolo 4; l'articolo 5, comma 11, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, "*l'individuazione dei criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici*"; si vedano altresì, l'articolo 4, comma 3-*sexies*, l'articolo 6, comma 9, l'articolo 7, comma 4; l'articolo 14, comma 8; 16, comma 1; l'articolo 16, comma 8; l'articolo 17, commi 7 e 8; l'articolo 23, comma 8; l'articolo 23-*bis*, comma 4; l'articolo 23-ter, comma 1, lettera *g)*, capoversi 8-*ter* e 8-*quater*; articolo 23-*quater*, comma 9, sesto e ottavo periodo, e articolo 23-*undecies*, comma 1; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico,

la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

il provvedimento, in quindici casi (si tratta dell'articolo 1, commi 11 e 20; dell'articolo 12, commi 3, 9, 10, 30, 35, 42, 44, 50 e 77; dell'articolo 20, comma 3; dell'articolo 23-*quater*, commi 3 e 9; 23-*duodecies*, comma 1), demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare*";

il decreto-legge contiene quattro autorizzazioni alla delegificazione (si vedano, l'articolo 2, comma 3, quarto periodo, l'articolo 10, commi 2 e seguenti e l'articolo 11, commi 1 e 2), che si discostano in parte dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto: all'articolo 2, comma 3, quarto periodo, introdotto dal Senato, in materia di personale delle forze armate, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, senza indicare né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; all'articolo 10, comma 2, in ordine alla riorganizzazione dello Stato sul territorio, talune delle norme generali regolatrici della materia sembrano piuttosto coincidere con la finalità della delegificazione (a titolo esemplificativo, la lettera *a*) si riferisce al "contenimento della spesa pubblica"), mentre il comma 3 del medesimo articolo deroga implicitamente all'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, innalzando da trenta a quarantacinque giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; all'articolo 11, il comma 1 fa riferimento a "criteri" in luogo di "norme generali regolatrici della materia"; il comma 2, nel prevedere una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, richiama *per relationem* i criteri di cui al comma 1; in nessuna delle autorizzazioni alla delegificazione in oggetto vengono inoltre indicate le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Inoltre, il decreto, all'articolo 12, comma 19, modifica in maniera non testuale l'autorizzazione alla delegificazione contenuta all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), finalizzata all'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino di enti ed organismi pubblici statali, centralizzando il potere di proposta di tali regolamenti nel Presidente del Consiglio dei ministri e introducendo una fase endoprocedimentale di proposta da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012; in relazione a tutte le citate disposizioni, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla "*correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge*", nonché "ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi

al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina "le norme generali regolatrici della materia", né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione";

il decreto-legge, in taluni casi prevede altresì adempimenti indefiniti: si vedano, al riguardo, l'articolo 7, comma 27, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di un "*Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie*" senza precisare quale veste giuridica il piano in oggetto debba rivestire; l'articolo 13, comma 38, che prevede l'adozione di un regolamento "emanato ai sensi dell'articolo 17" della legge n. 400 del 1988, senza indicare il comma di riferimento e quindi la tipologia del provvedimento stesso; l'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera *g)*, capoverso 8-*quater*, che prevede l'adozione di un "*decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio*"; l'articolo 23-*duodecies*, che, al comma 2, dispone che "Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea", mentre, al comma 3 autorizza "emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità", senza specificare il soggetto competente ad emanare tali decreti e lasciando indeterminata la destinazione dei proventi dei titoli di Stato;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, in quanto, già nella versione originaria, era organizzato in 5 titoli, si componeva di 25 articoli, corrispondenti a 424 commi e conteneva tre allegati, per un totale di 86 pagine della *"Gazzetta Ufficiale"*. Il testo trasmesso dal Senato, si articola in 6 titoli e si compone di 39 articoli, corrispondenti a 559 commi. Molte delle disposizioni contengono novelle e sono caratterizzate da una struttura particolarmente complessa: a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 12, concernente la soppressione di enti e società, occupava, nel testo originario, 11 pagine e mezza della *"Gazzetta Ufficiale"* e si articolava in 88 commi (divenuti 73, a seguito di alcune soppressioni approvate al Senato);

il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione; tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 5, comma 11-*quinquies*, che dispone che "Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione", è attribuito un trattamento retributivo accessorio;

in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che numerose disposizioni contengono sigle che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità quindi rispetto a quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica testi normativi che, al paragrafo 14, lettera *b*), raccomanda di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo meramente esemplificativo, si segnala che: l'articolo 2, comma 4 utilizza l'acronimo "AFAM"; l'articolo 6, comma 14 si riferisce al "sistema informativo SICOGE"; l'articolo 7, comma 42-*bis* si riferisce ai consorzi interuniversitari "Cineca, Cilea eCaspur"; l'articolo 12 utilizza numerosi acronimi quali "INRAN" (comma 1), "CRA" (comma 2); "FEAGA" "FEASR" (comma 7); l'articolo 15, al

comma 3 utilizza l'acronimo "AIFA" e al comma 25-*bis* si riferisce all'AGENAS; l'articolo 23, comma 12-*terdecies*, si riferisce al progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla omonima società;

inoltre, il provvedimento, tra gli altri, all'articolo 1, commi 17 e 18, che si riferiscono all'"*e-procurement*", all'articolo 4, comma 3-*sexies*, che si riferisce all'*in house providing*, all'articolo 15, comma 6, lettera *c*), che si riferisce al *payment by results, risk sharing* e *cost sarin*, e all'articolo 15, comma 13, che contiene un riferimento al *global service* e *facility management*, ricorre all'uso di termini inglesi in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera *m*), recita: "*È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente*";

in relazione al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, prevede l'adozione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri al quale affida la riduzione degli organici e la ripartizione dei volumi organici delle forze armate; al successivo quarto periodo, introdotto dal Senato, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, il cui ambito di intervento sembra sovrapporsi a quello del primo; inoltre, all'articolo 23-*duodecies*, il comma 1, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire "le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge": si tratta tuttavia delle disposizioni di attuazione del titolo V-*bis*, che assorbe i contenuti del decreto-legge n. 83 del 2012;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 26-*bis*, all'articolo 23, commi 12-*sexies*, 12-*septies* e 12-*octies*, che recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

siano riformulate le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su disposizioni contenute in codici o testi unici, in termini di novella ai medesimi, anche al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare;

siano altresì riformulate le disposizioni indicate in premessa, contenute in buona parte dell'articolato, le quali incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime; siano altresì inserite in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si espungano dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

all'articolo 1, commi 11 e 20; all'articolo 12, commi 3, 9, 10, 30, 35, 42, 44, 50 e 77; all'articolo 20, comma 3; all'articolo 23-*quater*, commi 3 e 9 e all'articolo 23-*duodecies*, comma 1, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012,

n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, commi 3, 5 e 11, lettera *d)*; all'articolo 4, commi 3 e 3-*sexies*; all'articolo 5, comma 11; all'articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 4; all'articolo 14, comma 8; all'articolo 16, commi 1 e 8; all'articolo 17, commi 7 e 8; l'articolo 23, comma 8; all'articolo 23-*bis*, comma 4; l'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera *g)*, capoversi 8-*ter* e 8-*quater*; all'articolo 23-*quater*, comma 9, sesto e ottavo periodo, e all'articolo 23-*undecies,* comma 1 – che prevedono l'adozione di venti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, comma 3; all'articolo 4, comma 3-*sexies* e all'articolo 23-*undecies*, laddove prevedono che decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano modificare disposizioni di rango primario – sia verificata l'appropriatezza dell'impiego degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, quarto periodo, all'articolo 10, commi 2 e seguenti e all'articolo 11, commi 1 e 2, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

si sopprimano, nella parte in cui modificano in via testuale disposizioni contenute in fonti secondarie del diritto, le disposizioni contenute agli articoli 3, comma 2; 6, comma 18, e 7, comma 42, nonché, laddove incidono in via non testuale su fonti secondarie del diritto, si sopprimano le disposizioni contenute agli articoli 6, comma 20, lettera *b)*; 7, comma 42-*bis*, 14, commi da 17 a 20 e 23, comma 2 – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 12, comma 1, che dispone la soppressione dell'INRAN, senza disporre l'abrogazione della norma istitutiva del suddetto ente (e, segnatamente, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999), siano indicate le norme oggetto di abrogazione;

con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 23-*ter*, che intervengono su settori normativi già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, nella materia della gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti, anche al fine di consentire un'agevole individuazione del quadro normativo di riferimento;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono clausole abrogative formulate in termini generici, si provveda a specificare correttamente la normativa oggetto di abrogazione;

per quanto detto in premessa, sia verificato il coordinamento interno all'articolo 2, comma 3, primo e quarto periodo;

all'articolo 17, comma 4 – che rinvia ad un "atto legislativo di iniziativa governativa" da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto – sia precisato che non ci si intende implicitamente riferire all'adozione di un decreto-legge (dal momento che si prefigurerebbero – sin d'ora e in via legislativa – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà), bensì ad un disegno di legge del Governo; sia precisato altresì che il termine di 60 giorni si riferisce all'esercizio dell'iniziativa da parte del Governo e non anche alla conclusione dell'esame parlamentare ed alla definitiva approvazione, nel rispetto degli *interna corporis* parlamentari.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, commi 10-*bis* e 10-*ter*, si dovrebbe valutare l'opportunità della deroga implicita ivi contenuta all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali sulla produzione normativa;

all'articolo 17, che prevede il riordino delle province e delle loro funzioni attraverso una complessa procedura, riferendosi, tra l'altro, al comma 4, "*alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*", si dovrebbe valutare la congruità della disposizione in oggetto (e, in particolare, dell'uso dell'aggettivo "*eventuali*") con la citata disposizione costituzionale, che, stabilendo che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una regione "*sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione*", colloca l'iniziativa dei comuni quale punto di partenza obbligato della procedura di revisione delle province;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero specificare i soggetti competenti e la natura giuridica degli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 27; dall'articolo 13, comma 38; dall'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera *g)*, capoverso 8-quater e dall'articolo 23-duodecies, commi 2 e 3;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 12-*octies*, si dovrebbe sostituire il termine "perdura" con i seguenti: "è differito";

si dovrebbe altresì chiarire il significato tecnico giuridico dell'espressione contenuta all'articolo 5, comma 11-*quinquies*, riportata in premessa;

si dovrebbero, infine, sciogliere gli acronimi riportati in premessa, nonché sostituire i termini inglesi riportati in premessa con un sinonimo in uso nella lingua italiana.

Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare – anche durante l'*iter* di conversione – la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono

i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

abbia altresì cura il legislatore di verificare la portata precettiva delle norme che si introducono nei provvedimenti, specie ove questi, come nel caso all'esame, che si compone di ben 559 commi, risultano assi lunghi e complessi, evitando in particolare il ricorso a disposizioni che appaiono prive di portata innovativa dell'ordinamento, in quanto generiche, meramente descrittive, di principio, ovvero ricognitive della normativa vigente, poiché tutte le anzidette disposizioni, oltre ad accrescere le dimensioni dei testi, non sempre risultano effettivamente funzionali all'esegesi dei testi nelle quali sono inserite. ».

Doris LO MORO, *presidente*, nell'esprimere il proprio rammarico per l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione del Comitato per svolgere approfonditamente i propri lavori, dichiara di condividere pienamente la proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Esame Atto n. 491.
(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, non intende soffermarsi sulle complesse questioni di merito che il provvedimento pone in relazione alla natura giuridica – pubblicistica o privatistica della Croce rossa – così come in relazione alla relativa dimensione territoriale, nazionale e regionale. In relazione ai profili che più interessano le competenze del Comitato, segnala che il provvedimento reca taluni difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente: in particolare, all'articolo 5, interviene sul Corpo militare della Croce rossa, senza prevedere le opportune clausole di coordinamento con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e introducendo una disciplina sullo *status* giuridico del personale appartenente al Corpo militare volontario che risulta contraddittoria con quella contenuta nel codice in questione.

Dopo aver dato conto di ulteriori difetti di coordinamento del testo con la normativa vigente, nonché della presenza di richiami normativi e di clausole abrogative formulati in modo generico e impreciso, oltre che di disposizioni derogatorie dell'ordinamento, formulate anch'esse in modo generico, segnala la presenza nel testo del termine inglese: *advocacy*. Al riguardo, ricordato che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, al paragrafo 4, lettera *m*), recita: « *È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente* », osserva che il termine in questione non risulta tuttavia agevolmente sostituibile con un unico vocabolo in uso nella lingua italiana. Per tale ragione, non intende formulare una specifica osservazione al riguardo.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 491, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, in attuazione della de-

lega conferita ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012 e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, proveniente dalla XII Commissione, e che lo stesso Comitato si è già espresso su uno schema di decreto legislativo avente il medesimo oggetto (Atto n. 424) in data 13 dicembre 2011;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

lo schema di decreto, che si compone di 9 articoli, reca un contenuto omogeneo, essendo volto a dare attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla delega al Governo in materia di riforma organica nell'organizzazione della Croce rossa, nonché di ridefinizione del rapporto di vigilanza dei Ministeri del lavoro e della salute su tale ente; a tal fine esso prevede tre distinte fasi temporali per il riordino della Croce rossa italiana: una prima fase, fino al 31 dicembre 2013, durante la quale si perfeziona la fine del commissariamento e ha luogo l'elezione degli organi che predispongono lo statuto provvisorio dell'Associazione e dell'Ente (articolo 3); una seconda fase, a partire dal 1º gennaio 2014, in cui la Croce rossa viene separata nell'Associazione italiana della Croce rossa (associazione privata di interesse pubblico) e nell' »Ente strumentale alla Croce Rossa italiana » ente pubblico non economico, non più anche associativo, (articoli 1 e 2); una terza fase, a partire dal 1º gennaio 2016, in cui l'Ente Croce rossa è soppresso e posto in liquidazione e tutti i rapporti e le funzioni sono trasferite all'Associazione (articolo 8);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento, all'articolo 5, interviene sul Corpo militare della Croce rossa, senza prevedere le opportune clausole di coordinamento con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; ciò si riscontra, in particolare, in relazione al comma 4, che stabilisce che il personale appartenente al Corpo militare volontario « *non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare fatta eccezione per le disposizioni riguardanti la categoria del congedo* », ancorché l'attuale articolo 1653 del codice, contenuto nell'ambito del Titolo IV, che reca norme sul personale della Croce rossa ausiliario delle Forze armate, preveda che « *Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari* »; in relazione al comma 5, che, nel prevedere la gratuità del servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie fa salva « *in quanto compatibile* » l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del codice che disciplina il trattamento economico delle infermiere volontarie, nonché al comma 8 dell'articolo 6, che incide sulla disciplina del « richiamo in servizio » di cui all'articolo 1668 del codice;

lo schema di decreto, all'articolo 8, comma 3, laddove proroga ulteriormente fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, il mandato del commissario straordinario della Croce rossa, da un lato reca una modifica non testuale all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 102 del 2010, che prorogava sino al 31 dicembre 2011 la durata in carica del commissario straordinario (la quale era stata già prorogata fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, da ultimo dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011), e, dall'altro, contiene una deroga implicita a quanto stabilito dall'articolo 51 dello statuto della

Croce rossa italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, in base al quale il commissario straordinario « *può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari* »;

ulteriori difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano altresì in relazione al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, all'articolo 6, il comma 3, nel prevedere il ricorso alla mobilità per il personale in esubero, non richiama la disciplina dettata in materia dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001; mentre, il comma 5, primo periodo, in ordine alla disciplina applicabile al personale in mobilità, richiama soltanto l'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non anche le altre disposizioni in materia recate dal medesimo testo;

il provvedimento contiene alcune disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, in altri casi, invece, derogandovi in modo generico; in proposito, si segnalano l'articolo 1, comma 1, che deroga genericamente alle disposizioni della legge n. 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale, che si prevede siano applicate « per quanto non diversamente disposto dal presente decreto »; l'articolo 3, comma 2, che deroga nella sua integrità al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000; l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, che detta disposizioni in materia di dismissioni di immobili « in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici » e l'articolo 6, comma 6, che prevede la possibilità di inquadramento presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale dei medici della Croce rossa, e successivamente dell'Ente, « anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, contiene disposizioni meramente ricognitive dell'ordinamento vigente;

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi generici in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; rinvii normativi generici sono contenuti: all'articolo 1, comma 2, che prevede che l'azione della Croce rossa italiana debba conformarsi, oltre che alle Convenzioni di Ginevra e ai relativi protocolli aggiuntivi, « *ai principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa* » *nonché* « *alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo* » senza chiarire se ci si intenda riferire ai sette Principi Fondamentali adottati dalla Conferenza internazionale svoltasi a Vienna nell'ottobre 1965, ovvero ad altri principi; all'articolo 1, comma 4, lettere *c*), *l)* e *r)*, che prevedono, tra i compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione della Croce rossa italiana, rispettivamente, la promozione e la diffusione dell'educazione sanitaria, della cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona, nonché la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue ed organi « *nel rispetto della normativa vigente* »; richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa si rinvengono, altresì, all'articolo 1, comma 6; all'articolo 2, comma 1; all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 4, comma 7; all'articolo 6, comma 5 ed all'articolo 6, comma 6;

infine, lo schema di decreto, all'articolo 8, comma 1, contiene una formula abrogativa formulata in modo impreciso: la suddetta disposizione prevede infatti l'abrogazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, del « decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto salvo l'articolo 2 »: la locuzione

potrebbe trarre in inganno circa la sopravvivenza dell'articolo 2, che risulta già abrogato (e per questo viene sottratto ad un'ulteriore abrogazione) dall'articolo 2268, comma 1, n. 1031 del codice dell'ordinamento militare;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – per la cui emanazione prevede una procedura particolarmente complessa, che vede il coinvolgimento di più Ministri concertanti e di altri organi – la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della Croce rossa; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

sul piano dei rapporti tra le fonti subordinate:

ai fini della prima applicazione del decreto, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, autorizza il Commissario della Croce rossa a modificare con propria ordinanza lo statuto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 avente contenuto oggettivamente normativo, in tal modo attribuendo ad una autorità amministrativa la potestà di incidere su una fonte del diritto;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

sul piano del coordinamento interno del testo, il provvedimento, all'articolo 1, comma 4, reca un elenco puntuale dei compiti istituzionali e di interesse pubblico esercitati dalla Croce rossa e, al successivo comma 5, stabilisce che la stessa « *svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto* »;

sempre riguardo al coordinamento interno al testo, l'articolo 8, comma 4, dello schema di decreto, nel disporre che: « *Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo* » contiene una disposizione che appare una duplicazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo che già individua la disciplina applicabile nella fase transitoria, disponendone l'abrogazione dal 1º gennaio 2014;

infine, lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si proceda al coordinamento delle disposizioni contenute all'articolo 5, commi 4 e 5, rispettivamente, con gli articoli 1653 e 1758 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legisla-

tivo n. 66 del 2010, anche al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare;

all'articolo 6, comma 1 – che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della Croce rossa – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare la definizione della disciplina in oggetto ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, e, segnatamente, l'articolo 6, commi 3 e 5, primo periodo e l'articolo 8, comma 3, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, e segnatamente all'articolo 1, commi 2, 4, lettere *c*), *l), r),* e 6, all'articolo 2, commi 1 e 4, ultimo periodo, all'articolo 4, commi 2 e 7, all'articolo 6, commi 5 e 6, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

all'articolo 1, comma 5, laddove stabilisce che la Croce rossa « *svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto* », si dovrebbero individuare specificamente i compiti propri di tale ente, così definendo la cornice entro la quale deve inserirsi lo Statuto; si dovrebbe altresì coordinare la disposizione in oggetto con l'articolo 196 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che stabilisce i compiti della CRI in tempo di guerra, di grave crisi internazionale e di conflitto armato;

all'articolo 8, comma 1, si dovrebbe riformulare la clausola abrogativa ivi contenuta al fine di scongiurare i dubbi interpretativi indicati in premessa. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 25

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Mario Adinolfi, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1, e Marilena Parenti, proclamata nella V Circoscrizione Lombardia 3 25

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 5 luglio 2012, ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni l'onorevole Fabio Evangelisti in sostituzione dell'onorevole Pietro Tidei, cessato dal mandato parlamentare il 13 giugno 2012, e che, a seguito del passaggio dell'onorevole Giorgio Clelio Stracquadanio dal gruppo PdL al gruppo Misto, l'incarico di rappresentante del gruppo Popolo della Libertà in Giunta è stato conferito all'onorevole Ignazio Abrignani.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Mario Adinolfi, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1, e Marilena Parenti, proclamata nella V Circoscrizione Lombardia 3.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 25 luglio 2012 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni degli onorevoli Marilena Parenti, proclamata nella V Circoscrizione Lombardia 3 in subentro al dimissionario onorevole Antonello Soro, e Mario Adinolfi, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1 in subentro al dimissionario onorevole Pietro Tidei.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Parenti ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva le cariche di consigliere comunale di Brembio (Lodi) e di consigliere provinciale di Lodi, che, come è noto, non costituiscono causa di ineleggibilità.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Parenti.

Sempre ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Adinolfi ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica o ufficio.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Adinolfi.

Constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, fa presente che il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del rego-

lamento della Giunta medesima, di accertare l'eleggibilità degli onorevoli Parenti e Adinolfi.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per le Circoscrizioni Lombardia 3 e Lazio 1, svolte rispettivamente nelle sedute della Giunta dell'8 ottobre e del 3 dicembre 2008 e confermate dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Marilena Parenti e Mario Adinolfi.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente,* avverte peraltro che risultano pervenute alla Presidenza della Camera le dimissioni dal mandato parlamentare della deputata Marilena Parenti: ove la Camera, in una seduta che potrebbe essere fissata per la prossima settimana, accettasse le dimissioni, si renderebbe vacante un seggio attribuito alla lista n. 12 – Partito Democratico nella V Circoscrizione Lombardia 3. Al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante laddove le dimissioni fossero accolte, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), accerti fin d'ora preventivamente che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Ezio Zani.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche. C. 4901 Dal Lago, C. 5035 Bressa e C. 5170 Vassallo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5170)* 27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche. C. 4901 Dal Lago, C. 5035 Bressa e C. 5170 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5170).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente,* comunica che è stata assegnata alle Commissioni I e XI la proposta di legge n. 5170 Vassallo ed altri: « Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore per la I Commissione*, riferisce che la proposta di legge C. 5170 Vassallo, da ultimo abbinata, modifica innanzitutto l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 ampliando l'ambito di applicazione della disposizione. Più precisamente, il comma 1 dell'articolo in questione viene sostituito per prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge – sia definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo

di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti o con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Viene confermato come limite massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina in questione la proposta di legge stabilisce che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

La proposta in questione abroga poi il comma 2 dell'articolo 23-ter, il quale prevede che il personale interessato dal limite di trattamento economico il quale sia chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

La proposta Vassallo modifica inoltre il testo unico delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendo nell'articolo 53 un comma 5-*bis*, che reca una disciplina generale per i soggetti che ricevano a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto stesso, e siano chiamati a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o ad esercitare funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le citate autorità o pubbliche amministrazioni ovvero, qualora sia consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica.

La proposta stabilisce che tale personale sia collocato in aspettativa senza assegni e che sia collocato fuori ruolo soltanto nel caso in cui una specifica disposizione di legge qualifichi l'incarico come attinente agli interessi dell'amministrazione di appartenenza o stabilisca che, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato alla specifica categoria di pubblici dipendenti cui appartiene il dipendente chiamato a ricoprire uno degli incarichi sopra detti: in entrambi i casi, la proposta prevede che gli oneri del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza siano posti a carico dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

È previsto che il personale in questione possa essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere comunque autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.

La proposta stabilisce, poi, che il personale in questione, se collocato fuori ruolo o autorizzato a svolgere incarichi accessori, fermo restando il parametro massimo di riferimento economico fissato dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, non possa comunque ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità aggiuntiva, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

La proposta specifica infine che in nessun caso il personale in questione può

conseguire adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza fondati sul presupposto del trattamento economico percepito per altri incarichi, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti. Infine, eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.

La proposta conseguentemente abroga, all'articolo 68, comma 1, del testo unico il secondo periodo che prevede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Inoltre, viene modificato il primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'attuale primo comma del citato articolo prevede che « All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 » che riguardano il personale « comandato presso altra amministrazione », i cui oneri retributivi si prevede restino « a carico dell'amministrazione di appartenenza ». A tale disposizione viene aggiunto un periodo per specificare che, in ogni caso, gli oneri del comando presso altra amministrazione sono posti a carico dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Infine, è previsto che le regioni adeguino i propri ordinamenti alla disciplina della proposta in esame relativa al personale delle pubbliche amministrazioni.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore per la XI Commissione*, nell'associarsi alla relazione svolta dall'on. Mantini, chiede al Presidente quale sia l'organizzazione del prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

Gianclaudio BRESSA (PD), invita i presidenti a calendarizzare i progetti di legge in titolo in modo da concludere l'esame preliminare entro la seconda settimana di settembre.

Raffaele VOLPI (LNP) si associa a quanto evidenziato dal collega Bressa, auspicando che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sia possibile prevedere una regolare organizzazione dei lavori, che non sia inficiata da continui decreti-legge da esaminare e questioni di fiducia da mettere in votazione.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che anche il suo gruppo concorda sull'opportunità di accelerare quanto possibile l'esame dei progetti di legge in titolo, dando la giusta rilevanza alle tematiche dagli stessi poste.

Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda anch'egli, a nome del suo gruppo, sui tempi auspicati per il prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto di quanto testè evidenziato dai vari gruppi, facendo presente che l'organizzazione dei lavori potrà più puntualmente essere definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XI.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 30

Mercoledì 1º agosto 2012.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Atto n. 493.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 32

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 47

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 49

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 51

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato *(Rinvio del seguito dell'esame)* 35

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 (Relazioni alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 35

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi)* 36

ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi del relatore) 52

ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati) 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 38

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 56

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 43

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 45

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 61

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Emendamenti C. 1373-A Motta ed abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole)* 46

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 63

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2012.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 1)* sul provvedimento in titolo, che illustra.

Sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di assicurare, preliminarmente, la tutela della sicurezza umana nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Ricorda che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Ricorda, in particolare, che la Commissione europea ha ribadito, replicando alle informazioni ricevute, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo.

Rileva altresì che, in merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione europea ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/importazioni e al commercio intra UE in quanto tali.

Ricorda, quindi, che la Commissione europea ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento delle scorte potrebbero avere sugli operatori.

Evidenzia che disposizioni normative eccessivamente stringenti rischiano di danneggiare le imprese comunitarie nel mer-

cato nazionale rispetto ad operatori extra-UE, che sono meno vincolati a norme restrittive.

Sottolinea altresì l'opportunità di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana.

Fa quindi presente che nella condizione posta nella proposta di parere si evidenzia l'esigenza che, attraverso il provvedimento correttivo in esame, la normativa nazionale relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sia pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Commissione europea in sede di richiesta di informazioni all'Italia sull'attuazione della direttiva in questione.

Evidenzia come il settore degli articoli pirotecnici coinvolga persone di tutte le età e numerose aziende operanti in Italia. La normativa nazionale è particolarmente stringente per rispondere all'esigenza di assicurare la tutela della sicurezza umana.

Occorre, tuttavia, riuscire ad individuare un punto di equilibrio che consenta di conciliare le diverse esigenze del settore, anche tenuto conto degli eventi drammatici che si sono verificati in relazione all'utilizzo degli articoli in questione. Deve peraltro tenersi altresì conto dell'esigenza di non esporre in maniera eccessiva le imprese comunitarie operanti nel settore ad una situazione di « concorrenza favorita » per le imprese extra-UE in cui vigono regole meno rigide.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO concorda con la proposta di parere testè presentata dal relatore e con le considerazioni svolte. Esprime in particolare apprezzamento per il fatto che il parere evidenzia la necessità di conciliare le diverse esigenze che investono il settore in questione e assicura che il Governo ne terrà conto nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che in questi giorni vi sono stati contatti informali con il relatore ed il Governo sul provvedimento in titolo. Prende atto di quanto evidenziato nelle premesse della proposta di parere, con particolare riguardo all'esigenza di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi e costi inutili, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana.

È a suo avviso quanto mai opportuno definire un sistema che consenta di premiare chi rispetta le regole, senza peraltro creare eccessivi appesantimenti burocratici, sanzionando efficacemente coloro che intervengono illegalmente sul mercato.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Evidenzia quindi l'opportunità, al penultimo capoverso delle premesse della proposta di parere, di sostituire le parole: « eccessivamente stringenti » con le seguenti « immotivatamente restrittive ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nell'esprimere la condivisione del suo gruppo rispetto al lavoro svolto dal relatore, concorda con il rilievo testé svolto dal collega Calderisi.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, alla luce delle precisazioni svolte dai colleghi, formula una nuova versione della proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come testè riformulata.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.

La seduta comincia alle 11.45.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che, a seguito della richiesta della I Commissione, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sul disegno di legge C. 4534, approvato dal Senato, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame finora svolto in sede referente.

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore*, presenta alcune proposte emendative *(vedi allegato 3)* volte a rendere pienamente coerente il testo rispetto a quanto evidenziato nella relazione tecnica trasmessa dal Governo.

Illustra quindi il contenuto, evidenziando che il proprio emendamento 2.200 è volto, come richiesto nella relazione tecnica, a superare la discrasia, attualmente presente nel testo, tra il comma 6 e il comma 2 dell'articolo 2. Quest'ultimo prevede infatti che il presidente e i componenti della Commissione non possano essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni mentre il comma 6 fa espresso riferimento al caso in cui siano professori universitari.

Con riguardo al proprio emendamento 2.201, precisa che il limite annuo della retribuzione del presidente, ivi previsto, era già prevista nel testo. Si tratta solo di una riscrittura di carattere formale richiesta nella relazione tecnica.

In merito al proprio emendamento 3.200, ricorda che nella relazione tecnica si evidenzia l'opportunità di reintrodurre il richiamo espresso al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per le spese del personale, parametro che è stato comunque utilizzato per la quantificazione delle spese nella relazione tecnica.

Rileva poi che quanto previsto dal proprio emendamento 12.200 costituisce un aggiornamento della quantificazione di spesa del testo in discussione.

Sottolinea, infine, che, come evidenziato nella relazione tecnica, vi è stata una riduzione della spesa complessiva pari al 24 per cento rispetto al testo approvato dal Senato, in aderenza con le sollecitazioni contenute nella lettera trasmessa dal presidente della V Commissione con riguardo al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, ringraziando il presidente e l'intera Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.200, 2.201, 3.200 e 12.200 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che il testo, come risultante dalle ulteriori modifiche approvate nella seduta odierna, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del parere di competenza.

Gianclaudio BRESSA (PD) evidenzia l'opportunità di procedere, non appena possibile, al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con quanto testè evidenziato dal collega Bressa, ricordando che il suo gruppo ha chiesto già da tempo che si proceda al

trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a quanto risulta alla presidenza, il Consiglio regionale della Sardegna ha risposto alla lettera del ministro per gli affari regionali, con la quale si comunicava, ai sensi dell'articolo 54 dello statuto della regione, il testo della proposta di legge costituzionale C. 4664 Palomba. Osserva quindi che, se la comunicazione ufficiale perverrà in tempo utile, la Commissione potrebbe concludere l'esame del provvedimento in sede referente prima della sospensione dei lavori parlamentari.

Mario TASSONE (UdCpTP) ribadisce come, a suo avviso, le regioni a statuto speciale rappresentino una disfunzionalità nel sistema ordinamentale italiano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 11.55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.
(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo si concluderà la prossima settimana e che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, è fissato alle ore 12 di lunedì 6 agosto 2012.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che sarebbe forse preferibile, prima di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti e di concludere l'esame del provvedimento, attendere lo svolgimento della indagine conoscitiva di approfondimento programmata dalla Commissione bilancio.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che la questione potrà essere dibattuta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esprime comunque l'avviso che sia preferibile concludere l'esame dei provvedimenti in titolo prima della pausa estiva. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.
(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, dopo aver brevemente richiamato le considerazioni da lui svolte nella relazione introduttiva, formula una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lui preannunciato in quell'occasione *(vedi allegato 4)*. Sottolinea che l'ultimo periodo della sua proposta – nella quale si evidenzia come la brevità della proroga prevista dal decreto-legge n. 79 del 2012 comporti la necessità che la XII Commissione esprima il proprio parere sullo schema di decreto in esame in tempi tali da evitare che venga a scadenza anche il nuovo termine di esercizio della delega legislativa – eccede forse l'ambito di competenza della Commissione, ma è, a suo giudizio, importante in quanto sottolinea l'esigenza che l'espressione del parere della Commissione di merito avvenga in tempi quanto mai rapidi.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che la Commissione affari costituzionali non possa non rilevare come il termine della delega di cui lo schema in esame costituisce l'attuazione sia ormai scaduto e come la proroga prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 sia incostituzionale, avendo la Corte costituzionale chiarito nella sentenza n. 22 di quest'anno l'incostituzionalità della prassi di introdurre nei decreti-legge in sede di conversione disposizioni estranee all'oggetto proprio dei decreti stessi. Quanto al merito della questione politica, ricorda come il Governo proroghi ormai da anni senza fornire spiegazioni il commissariamento della Croce rossa. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di rilievi del relatore, qualora essa non sia riformulata con la soppressione degli ultimi due periodi.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che la Commissione affari costituzionali non possa esimersi dal rilevare che il termine di esercizio della delega legislativa è scaduto e che per poter procedere occorre pertanto una nuova delega. A suo avviso, affermare – come fa il relatore nella sua proposta di rilievi – che la rilevanza pratica della questione della scadenza del termine della delega risulterebbe venuta meno perché frattanto la legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 ha prorogato ulteriormente al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega significa eludere il problema di fondo. Ricorda che il deputato Zaccaria non era altrettanto conciliante nei confronti del precedente Governo.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame è stato deliberato dal precedente Esecutivo e che, in ogni caso, la sua proposta di rilievi non è affatto conciliante atteso che si orienta in senso contrario rispetto a quanto sostenuto dal Governo, che nei documenti allegati allo schema di decreto in esame difende la tesi secondo cui il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010 si potrebbe interpretare nel senso che il termine per l'esercizio della delega sarebbe prorogato di due mesi anche nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che seguono, e non soltanto nei trenta che precedono, la scadenza del termine iniziale della delega.

Sottolinea pertanto come la sua proposta di rilievi non eluda affatto la questione di fondo, ma si limiti ad osservare che la sua rilevanza pratica nel caso di specie è venuta meno per effetto della riapertura della delega disposta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che le argomentazioni del collega Zaccaria siano perspicue e convincenti e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla sua proposta di rilievi.

Mario TASSONE (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo reputa corretto il ragionamento svolto dal relatore e voterà quindi a favore della sua proposta di rilievi. Rimarca peraltro l'esigenza di affrontare seriamente i gravi problemi che affliggono la Croce rossa italiana.

Giorgio CONTE (FLpTP), pur condividendo la proposta di rilievi avanzata dal collega Zaccaria, esprime le sue perplessità in merito alla proroga di una delega già scaduta inserita al Senato con la conseguenza del mancato rispetto della sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

Ricorda che il problema della scadenza della delega per il riordino della Croce Rossa Italiana era stato già sollevato dal suo gruppo con la presentazione di atti di sindacato ispettivo e ribadisce la serietà dell'intera questione.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la questione interpretativa posta dalla XII Commissione in relazione al termine di esercizio della delega relativa alla Croce rossa non possa considerarsi in alcun modo superata. A suo avviso, piuttosto che deliberare rilievi che eludono la questione, sarebbe meglio che la Commissione non si pronunciasse.

Maurizio TURCO (PD) ribadisce che l'inserimento di una proroga di delega legislativa in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge è incostituzionale alla luce dei chiarimenti resi dalla sentenza n. 22 del 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, sottolinea come nella proposta di rilievi del relatore la questione posta dalla XII Commissione venga affrontata nel terzultimo periodo, nel quale si dice che tale questione sembra doversi risolvere nel senso che il termine della delega « non può ritenersi prorogato oltre il 30 giugno 2012, in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 183, a differenza di altre norme analoghe, dispone la proroga del termine di delega esclusivamente nel caso in cui – come detto – il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono, e non anche nei trenta giorni che seguono, la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi ».

Fa presente, inoltre, che la norma inserita dal Senato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 non può essere oggetto dei rilievi che la Commissione è chiamata a deliberare, dal momento che questi concernono lo schema di decreto in titolo, e non il decreto-legge n. 79, il quale è già stato esaminato proprio dalla Commissione affari costituzionali in sede referente.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, sottolinea che la sua proposta di rilievi precisa in modo molto chiaro – nel passaggio richiamato dal presidente – che l'interpretazione inizialmente sostenuta dal Governo per considerare la delega ancora aperta, a legislazione invariata, dopo il 30 giugno 2012 non era condivisibile. Questo punto è importante in quanto vi si potrà fare riferimento interpretativo qualora in futuro dovessero sorgere questioni analoghe.

Ribadisce d'altra parte che la Commissione affari costituzionali non può fingere nei suoi rilievi di ignorare che nel decreto-legge n. 79, che essa stessa Commissione ha esaminato in via principale, è contenuta una disposizione che, prorogando la delega di riferimento, « rimette in corsa »

lo schema di decreto in esame e fa quindi venire meno la rilevanza immediata della questione posta dalla XII Commissione, che riguardava appunto la validità dello schema stesso.

Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, osserva che si tratta di una pronuncia importante e fortemente condivisa dal Capo dello Stato, ma, a suo avviso, non del tutto convincente, come ha cercato di spiegare in un commento di dottrina. La sentenza infatti, in sostanza, limita il potere di emendamento dei parlamentari rispetto ai decreti-legge, il che potrebbe essere accettabile in un sistema nel quale i decreti avessero davvero il carattere di eccezionalità che la Costituzione annette loro, ma che non è accettabile nel momento in cui la legislazione si fa invece quasi interamente con decreti di urgenza: in queste condizioni limitare il potere emendativo dei parlamentari sui decreti equivale di fatto a limitarlo in assoluto.

A parte questo, osserva che l'inserimento della norma di proroga della delega nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 è avvenuta al Senato, il cui regolamento, a differenza di quello della Camera, ammette la presentazione di emendamenti recanti deleghe o proroghe di deleghe legislative nei decreti-legge. Sul punto specifico della costituzionalità della introduzione, da parte del Parlamento, di deleghe legislative nei decreti-legge in sede di conversione, la Corte costituzionale non si è peraltro ancora pronunciata.

In conclusione, conferma la sua proposta di rilievi, limitandosi a riformulare il penultimo periodo sopprimendo l'aggettivo « pratica », che può forse indurre in equivoco *(vedi allegato 5)*.

Maurizio TURCO (PD) chiede che la votazione della proposta di rilievi del relatore avvenga per parti separate, nel senso che gli ultimi due periodi della stessa siano posti in votazione separatamente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la proposta di rilievi del relatore sarà posta in votazione per parti separate: dapprima tutta la proposta ad eccezione degli ultimi due periodi e quindi, ove questa sia approvata, anche gli ultimi due periodi. Chiarisce che, ove nella prima votazione la proposta di rilievi del relatore fosse respinta, non si procederà alla votazione degli ultimi due periodi, i quali non hanno rilievo autonomo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva dapprima la proposta di rilievi formulata dal relatore ad eccezione degli ultimi due periodi e successivamente anche questi ultimi.

La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º agosto 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 5389

Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ».

Sottolinea preliminarmente, come la particolare congiuntura economica internazionale, abbia imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato.

Rileva quindi che le numerose misure contenute nel decreto-legge sono riconducibili in via prevalente alle seguenti materie: coordinamento della finanza pubblica; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Fa presente che singole disposizioni incidono inoltre su ambiti di intervento riconducibili alle seguenti materie: norme generali sull'istruzione; tutela della concorrenza; difesa e Forze armate; previdenza sociale; ordinamento civile; armi, munizioni ed esplosivi; protezione civile; tutela dei beni culturali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute; governo del territorio.

Evidenzia che le materie sopra ricordate sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

Rileva quindi che l'articolo 5, che reca misure per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, per le quali non sono previsti termini finali, è ricondotto dal suo comma 6 ai principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala peraltro come la giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state scrutinate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, ha chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (sentenza n. 148 del 2012; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Rileva che, con riguardo all'articolo 6, che incide sulla ridefinizione degli ambiti territoriali scolastici e sulla nomina dei revisori dei conti, la questione potrebbe essere oggetto di valutazione per la sua connessione con la programmazione della rete scolastica, argomento per il quale la Corte costituzionale, con sentenze 200 del 2009 e 147 del 2012, ha ribadito la competenza delle regioni.

Evidenzia che, nell'ambito dell'articolo 9, riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, appare opportuno valutare le disposizioni che prevedono la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema.

Ricorda che l'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, stabilisce che in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale ed il Governo l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell'economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi per il 2011. Segnala, quindi, l'esi-

genza di valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale.

Rileva, altresì, che la violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure « pattizie » di attuazione statutaria, è la motivazione principale alla base della recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in base alla legge delega 42).

Evidenzia che all'articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, sembra opportuna una specifica valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul « sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane » effettuata dalla lettera *p)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Ricorda, con riferimento all'articolo 7, comma 42, e all'articolo 14, comma 3, che l'articolo 33 della Costituzione dispone che le università (nonché le istituzioni di alta cultura e le accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Sottolinea come l'articolo 15, comma 15, preveda che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza la prevista intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, per determinare le tariffe massime per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale.

Richiama, a tale proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2012, n. 147, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella parte in cui prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, per l'introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica (ticket), nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa Stato-Regioni ivi prevista; secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, la potestà regolamentare dello Stato si può esercitare solo nelle materie di competenza esclusiva, non nei casi caratterizzati da competenze concorrenti.

Con riferimento all'articolo 2, comma 6, fa presente che la disposizione non richiama espressamente, come sembrerebbe opportuno, anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato.

Segnala, sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 20-*bis*, con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali.

Evidenzia, con riferimento all'articolo 8, comma 4-*ter*, che la norma dispone una rilegificazione in ordine alla struttura, al riparto ed all'entità della contribuzione dell'ENPAPI, prerogative rimesse, in base alla normativa sugli enti previdenziali privatizzati, agli organi degli enti stessi; si attua inoltre un aumento delle aliquote a decorrere dal 1º gennaio 2012, e cioè retroattivamente.

Rileva, con riguardo all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, come appaia opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa dispo-

sizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province.

Rileva altresì, con riferimento al medesimo articolo 17, ove si prevede un « atto legislativo di iniziativa governativa » per il riordino delle province entro 60 giorni, che, qualora tale locuzione costituisca un implicito riferimento a strumento d'urgenza ex articolo 77 della Costituzione, si prefigurerebbero – sin d'ora – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà. Qualora invece la stessa locuzione sottintenda un richiamo a disegno di legge del Governo, il termine di 60 giorni dovrebbe riferirsi solo all'iniziativa del Governo e non anche all'esame parlamentare, perché i relativi termini sono materia riservata ai regolamenti delle due Camere ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione.

Evidenzia come, in ogni caso, i termini dell'intero procedimento di riordino delle province, pongono una questione di coordinamento dei termini: infatti, i termini delle prime tre fasi sono collegati alla data della pubblicazione della delibera del Governo sui criteri di riordino (24 luglio 2012) e il termine della terza fase cade il 25 ottobre 2012: entro tale data, al più tardi, devono essere presentate le proposte di riordino da parte delle regioni. Il termine dell'ultima fase, adozione del provvedimento di riordino del Governo, è, invece, parametrata sulla data di entrata in vigore della legge di conversione: entro 60 (sono 20 nel testo originario) giorni da tale data dovrà essere emanato il provvedimento in questione.

Sottolinea dunque che se, come prevedibile, il decreto-legge in esame sarà convertito nei primi giorni di agosto, il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino.

Osserva, inoltre, che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei Consigli delle autonomie locali (CAL) viene a coincidere praticamente con il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi.

Evidenzia che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione.

Ricorda, infatti, che la competenza a disciplinare la titolarità di funzioni – quantomeno non fondamentali – spetta allo Stato o alle Regioni in funzione della relativa competenza legislativa e che pertanto l'attribuzione da parte della legge statale alla Città metropolitana di tale possibilità di delega appare da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale, specie per quanto riguarda funzioni eventualmente attribuite dalla legge regionale.

Evidenzia che le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricorda, con riferimento alla natura di tale atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ».

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 6)*.

Maria Piera PASTORE (LNP) sottolinea come i numerosi rilievi evidenziati dal relatore imporrebbero un parere della I Commissione favorevole con condizioni o un parere contrario. Prende invece atto che il relatore, evidenziando che l'urgenza dell'esame è correlata all'attuale fase di crisi economica, ha proposto di esprimere un parere favorevole con osservazioni.

Si tratta peraltro di un decreto-legge privo dei necessari requisiti di necessità ed

urgenza previsti dalla Costituzione, come si evince anche dal fatto che sono previsti rinvii a successivi provvedimenti, da adottare nel tempo.

Con riguardo all'articolo 17, che attiene alle province, sottolinea come la previsione di un « riordino » anziché della « soppressione » delle province non fa venire meno le riserve già espresse con riguardo alle previsioni dell'articolo 133 della Costituzione. Le incongruenze e, quindi, l'incostituzionalità della norma permangono.

Pur apprezzando i rilievi esposti dal relatore ritiene che non si possa consentire al Parlamento di lavorare con tempi così esigui e con queste modalità.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che non consente di superare i problemi di costituzionalità degli articoli 17 e 18 e dell'intero provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ricorda come l'osservazione di cui alla lettera *a*) investa la questione dei « decreti di natura non regolamentare » che in altre occasioni era stata posta dalla Commissione come condizione. Comprende che in questo caso la ristrettezza dei tempi non consentirebbe una ulteriore lettura da parte del Senato e sottolinea quindi l'opportunità di considerarla come eccezione, essendo importante che la I Commissione continui a porre la questione come condizione, così da scoraggiare tale modo di intervenire.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che il parere che la Commissione affari costituzionali si accinge ad esprimere dovrebbe essere improntato a senso di responsabilità e quindi, pur senza negare l'evidenza quando c'è, dovrebbe evitare di ostacolare il processo di riforma che il provvedimento persegue. In quest'ottica, esprime l'avviso che l'osservazione di cui alla lettera *e*) della proposta di parere del relatore potrebbe essere eliminata, dal momento che non è affatto evidente un contrasto tra l'articolo 17 del decreto in esame e l'articolo 133 della Costituzione, il quale prevede il coinvolgimento dei comuni in fattispecie diverse da quella toccata dall'articolo citato, che reca norme per il riordino delle province.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide gli interventi dei deputati Stracquadanio e Giovanelli. A suo avviso, date le circostanze, è necessario formulare in termini di osservazione rilievi che altrimenti dovrebbero essere posti come condizioni. Quanto alle province, fa presente che il riordino delle stesse, anche mediante accorpamento, è ritenuto possibile dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza costituzionale e non ha comunque a che vedere con l'articolo 133 della Costituzione; diverso sarebbe stato se si fosse voluto procedere alla soppressione dell'istituzione provinciale con legge ordinaria. Invita pertanto il relatore a sopprimere l'osservazione di cui alla lettera *e*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso che il problema del riordino delle province dovrebbe, a suo avviso, essere affrontato nell'ambito di una più generale revisione dell'ordinamento della Repubblica, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, compresa l'osservazione relativa alle province, della quale chiede il mantenimento, ritenendo che la compatibilità dell'articolo 17 del decreto in esame con l'articolo 133 della Costituzione non sia affatto ovvia.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede il mantenimento nella proposta di parere della osservazione relativa alle province, sottolineando come l'articolo 133 della Costituzione chiaramente preveda per il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, e quindi per un riordino come quello previsto dall'articolo 17 del decreto in esame, una iniziativa dal basso, vale a dire dai comuni, la quale non può ritenersi validamente sostituita da un coinvolgimento dei consigli delle autonomie locali, che, tra l'altro, non sono organi rappresentativi delle popolazioni locali.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ritiene che molte delle considerazioni svolte dai colleghi siano condivisibili. Ricorda che i margini per la modifica del provvedimento sono di fatto inesistenti e che questo obbliga il comitato a non insistere con troppa forza su rilievi che in circostanze normali dovrebbero essere formulati come condizioni. Quanto alle province, pur comprendendo le argomentazioni dei colleghi Giovanelli e Mantini, ritiene che l'osservazione di cui alla lettera *e*) debba essere conservata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il provvedimento, ricordando che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992: dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale – condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti – il 1º marzo 1998.

Attualmente la Carta è in vigore per 25 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 8 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000.

Ricorda inoltre che nella XIV Legislatura la Camera aveva approvato in un testo unificato, poi trasmesso al Senato, 4 proposte di legge di autorizzazione alla ratifica della Carta: il relativo iter parlamentare non è tuttavia terminato entro la fine della Legislatura. Analogamente, nella XV Legislatura un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'autorizzazione alla ratifica della Carta era stato esaminato congiuntamente a quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare ed adottato dalla Commissione Esteri della Camera come testo base, ma l'esame del provvedimento si era interrotto con la fine anticipata della Legislatura.

Fa presente che la Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.

La Carta contiene anzitutto obiettivi e princìpi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio.

Fa presente che il disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. 5118), adottato come testo-base dalla III Commissione nella seduta nel 9 maggio 2012, richiama un disegno di legge presentato nel corso della pregressa legislatura ed è analogo alla proposta di legge A.C. 38, anche se non contiene la norma di salvaguardia delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli, di cui all'articolo 5 della proposta Zeller.

Le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate « lingue regionali o minoritarie » sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

Ricorda, a tale proposito, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010, ha sottolineato come la legge n. 482 del 1999 costituisca

nell'ordinamento interno il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche.

Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, l'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta, l'Italia s'impegna ad applicare alcuni paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta ed elencati nell'Allegato A. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera *a)* dell'articolo 14 (cooperazione transfrontaliera), in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.

Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge n. 482 del 1999.

Ritiene importante segnalare che, nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, il 23 maggio 2012, sono stati approvati due emendamenti al testo d'iniziativa governativa: il primo, all'articolo 3, d'iniziativa degli onn. Mecacci e Touadi, estende l'ambito di applicazione della Convenzione non solo alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 ma anche a quelle delle minoranze rom e sinti, integrando conseguentemente l'Allegato A annesso al disegno di legge. Il secondo, d'iniziativa dell'on. Zeller, sostituisce, sempre all'Allegato A, ovunque ricordano le parole « Alto Adige » con le parole « Alto Adige/Südtirol ».

Ricorda che la tutela delle minoranze zingare è stata oggetto di attenzione a partire dalla XIII legislatura nel corso dell'iter parlamentare della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ». All'articolo 1 del progetto di legge C. 2973 erano previste alcune disposizioni di tutela, a favore delle popolazioni zingare, poi stralciate (C. 2973-*ter*), poiché si era ritenuto che la tutela delle stesse dovesse essere approfondita in altro, specifico, provvedimento; ciò in ragione della loro peculiarità, costituendo gli zingari una minoranza non ancorata a un territorio.

Successivamente, con la proposta di legge C. 2858, presentata alla Camera dei Deputati, nel luglio del 2007, si proponeva l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche-storiche, previste dalla Legge n. 482/99, alle minoranze dei Rom e dei Sinti, recependo i principi della « Carta europea delle lingue regionali o minoritarie », che riconosce le « lingue non territoriali » come lo yiddish e il romanè. Le ultime legislature, inclusa l'attuale, sono state e sono caratterizzate da intensi dibattiti sull'opportunità di includere le comunità Rom, Sinte e Caminanti tra le minoranze linguistiche nazionali in base alla legge n. 482 del 1999, o piuttosto di adottare delle misure legislative nazionali *ad hoc* e/o omnibus.

Il 28 febbraio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato la Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti che attua la comunicazione della Commissione europea del 5 aprile 2011 « Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 » nella quale sollecita gli Stati membri, in proporzione all'entità della popolazione Rom che vive sui rispettivi territori e tenendo conto dei loro

diversi punti di partenza, ad adottare o sviluppare un'impostazione globale per l'integrazione dei Rom.

Con riguardo alle previsioni contenute nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, segnala che l'articolo 1, lettera *a*) definisce quali « lingue regionali o minoritarie » le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti. Secondo fonti ministeriali, riportate nella Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, nel 2010 erano presenti in Italia circa 130.000/150.000 Rom e Sinti, di cui all'incirca 70.000 italiani. Le previsioni della Carta, pertanto, sembrerebbero potersi applicare soltanto al 50 per cento della popolazione Rom e Sinti dotata di cittadinanza italiana.

Con riferimento alle « lingue non territoriali », che secondo l'articolo 1, lettera *c*) « ...non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare dello Stato », la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la Carta devono essere determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione (articolo 7, paragrafo 5). Su questo punto, ricorda che la Carta prevede la facoltà per ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di formulare una o più riserve ai paragrafi 2-5 dell'articolo 7 della Carta.

Secondo la lista delle dichiarazioni formulate in relazione alla Carta, pubblicata nel sito del Consiglio d'Europa (aggiornamento 30 maggio 2012). Alcuni tra gli Stati firmatari che hanno dichiarato di voler estendere le previsioni della Carta anche alle lingue Rom e Sinti (tra gli altri, Germania, Austria, Polonia), hanno specificato, nelle proprie dichiarazioni, le singole disposizioni da applicare alle lingue sopracitate, tra le disposizioni previste nel Capo III. Ad oggi non risultano presentate riserve da parte del Governo italiano.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che la relatrice si era riservata di svolgere alcuni approfondimenti in relazione ad alcuni profili problematici del testo in esame. Tali approfondimenti hanno riguardato l'articolo 7, nel quale si prevede il diritto di ogni condomino a realizzare, anche sulle superfici comuni, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio della propria unità immobiliare e il correlato obbligo degli altri condomini di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari ove ciò sia necessario non solo per la progettazione ma anche per l'esecuzione delle opere connesse agli impianti in questione, con la sola limitazione che, qualora per tali opere siano necessarie modificazioni delle parti comuni – quindi non anche delle parti di proprietà individuale dei singoli condomini – l'interessato deve sottoporre queste modifiche all'assemblea dei condomini, la quale, a maggioranza qualificata, può imporre modalità alternative di esecuzione delle opere o cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.

Chiarisce che, all'esito degli approfondimenti condotti, è emersa l'opportunità di

chiedere alla Commissione di merito di riformulare l'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 1122-*bis*, in termini tali da contemperare l'interesse di ogni condomino a realizzare per sé impianti di energia rinnovabile con il diritto di proprietà del singolo condomino terzo sulla propria unità immobiliare individuale: in particolare, è apparso opportuno formulare una condizione per chiedere che siano previste garanzie idonee ad assicurare il minore sacrificio possibile del diritto di proprietà del condomino terzo. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una condizione in tal senso *(vedi allegato 7)*.

Maria Piera PASTORE (LNP) dichiara di condividere la proposta di parere del presidente e preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
Emendamenti C. 1373-A Motta ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore,* dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti approvati in linea di principio dalla VII Commissione al provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490),

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio),

sottolineata l'esigenza di assicurare, in primo luogo, la tutela della sicurezza umana nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,

tenuto conto che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,

ricordato, in particolare, che la Commissione europea ha ribadito, replicando alle informazioni ricevute, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo,

ricordato altresì che, in merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione europea ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/ importazioni e al commercio intra UE in quanto tali,

ricordato, infine, che la Commissione europea ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento delle scorte potrebbero avere sugli operatori,

evidenziato che disposizioni normative eccessivamente stringenti rischiano di danneggiare le imprese comunitarie nel mercato nazionale rispetto ad operatori extra-UE, che sono meno vincolati a norme restrittive,

rilevata altresì l'opportunità di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente condizione:

sia assicurato che, attraverso il provvedimento correttivo in esame, la normativa nazionale relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sia pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Commissione europea in sede di richiesta di informazioni all'Italia sull'attuazione della direttiva in questione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490),

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio),

sottolineata l'esigenza di assicurare, in primo luogo, la tutela della sicurezza umana nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,

tenuto conto che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,

ricordato, in particolare, che la Commissione europea ha ribadito, replicando alle informazioni ricevute, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo,

ricordato altresì che, in merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione europea ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/ importazioni e al commercio intra UE in quanto tali,

ricordato, infine, che la Commissione europea ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento delle scorte potrebbero avere sugli operatori,

evidenziato che disposizioni normative immotivatamente restrittive rischiano di danneggiare le imprese comunitarie nel mercato nazionale rispetto ad operatori extra-UE, che sono meno vincolati a norme restrittive,

rilevata altresì l'opportunità di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente condizione:

sia assicurato che, attraverso il provvedimento correttivo in esame, la normativa nazionale relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sia pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Commissione europea in sede di richiesta di informazioni all'Italia sull'attuazione della direttiva in questione.

ALLEGATO 3

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: qualora siano professori universitari *fino alla fine del comma.*

2. 200. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata in misura non superiore a 200 mila euro annui.

2. 201. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 8, dopo le parole: del personale dell'ufficio *aggiungere le seguenti:* , ai sensi della normativa vigente, il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

3. 200. Il Relatore.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa » (atto n. 491);

premesso che:

l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite;

il termine per l'esercizio della delega in questione, limitatamente alla parte relativa agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è stato successivamente differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 183, nel disporre l'acquisizione, sugli schemi dei decreti delegati, del parere delle competenti Commissioni parlamentari, specifica che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di due mesi;

lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 28 giugno 2012 e il termine per l'espressione del parere parlamentare viene quindi a scadenza dopo il 30 giugno 2012;

la Commissione di merito ha richiesto alla Presidenza della Camera di invitare, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, la Commissione affari costituzionali a formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame fondamentalmente al fine di accertare se sia possibile interpretare la norma di cui al citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 183 nel senso che il termine per l'adozione dei decreti legislativi sia automaticamente prorogato di due mesi anche nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto scada – come nel caso di specie – nei trenta giorni che *seguono* la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi (ossia il 30 giugno 2012);

rileva che la questione sopra accennata sembra doversi risolvere nel senso che il termine della delega in questione non può ritenersi prorogato oltre il 30 giugno 2012, in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 183, a differenza di altre norme analoghe, dispone la proroga del termine di delega esclusivamente nel caso in cui – come detto – il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che *precedono*, e

non anche nei trenta giorni che seguono, la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi;

osserva che la rilevanza pratica della questione risulta peraltro venuta meno, dal momento che frattanto nella legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 è stata inserita dal Parlamento una norma (articolo 1, comma 2) che proroga ulteriormente al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega legislativa in questione;

rileva, infine, per inciso, che la brevità della proroga prevista dalla norma sopra richiamata comporta la necessità che la Commissione di merito esprima il proprio parere sullo schema di decreto in esame in tempi tali da evitare che venga a scadenza anche il nuovo termine di esercizio della delega legislativa.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa » (atto n. 491);

premesso che:

l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite;

il termine per l'esercizio della delega in questione, limitatamente alla parte relativa agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è stato successivamente differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 183, nel disporre l'acquisizione, sugli schemi dei decreti delegati, del parere delle competenti Commissioni parlamentari, specifica che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di due mesi;

lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 28 giugno 2012 e il termine per l'espressione del parere parlamentare viene quindi a scadenza dopo il 30 giugno 2012;

la Commissione di merito ha richiesto alla Presidenza della Camera di invitare, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, la Commissione affari costituzionali a formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame fondamentalmente al fine di accertare se sia possibile interpretare la norma di cui al citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 183 nel senso che il termine per l'adozione dei decreti legislativi sia automaticamente prorogato di due mesi anche nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto scada – come nel caso di specie – nei trenta giorni che *seguono* la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi (ossia il 30 giugno 2012);

rileva che la questione sopra accennata sembra doversi risolvere nel senso che il termine della delega in questione non può ritenersi prorogato oltre il 30 giugno 2012, in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 183, a differenza di altre norme analoghe, dispone la proroga del termine di delega esclusivamente nel caso in cui – come detto – il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che *precedono*, e

non anche nei trenta giorni che seguono, la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi;

osserva che la rilevanza della questione risulta peraltro venuta meno, dal momento che frattanto nella legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 è stata inserita dal Parlamento una norma (articolo 1, comma 2) che proroga ulteriormente al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega legislativa in questione;

rileva, infine, per inciso, che la brevità della proroga prevista dalla norma sopra richiamata comporta la necessità che la Commissione di merito esprima il proprio parere sullo schema di decreto in esame in tempi tali da evitare che venga a scadenza anche il nuovo termine di esercizio della delega legislativa.

ALLEGATO 6

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

preso atto della particolare congiuntura economica internazionale, che ha imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato,

rilevato che:

le numerose misure contenute nel decreto-legge sono riconducibili in via prevalente alle seguenti materie: coordinamento della finanza pubblica; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

singole disposizioni incidono inoltre su ambiti di intervento riconducibili alle seguenti materie: norme generali sull'istruzione; tutela della concorrenza; difesa e Forze armate; previdenza sociale; ordinamento civile; armi, munizioni ed esplosivi; protezione civile; tutela dei beni culturali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute; governo del territorio;

le materie sopra ricordate sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,

pur considerato che:

l'articolo 5, che reca misure per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, per le quali non sono previsti termini finali, è ricondotto dal suo comma 6 ai principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

peraltro la giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state scrutinate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, ha chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (sentenza n. 148 del 2012; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010),

rilevato che, con riguardo all'articolo 6, che incide sulla ridefinizione degli ambiti territoriali scolastici e sulla nomina dei revisori dei conti, la questione potrebbe essere oggetto di valutazione per la sua connessione con la programmazione della rete scolastica, argomento per il quale la Corte costituzionale, con sentenze 200/2009 e 147/2012, ha ribadito la competenza delle regioni,

evidenziato che, nell'ambito dell'articolo 9, riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, appare opportuno valutare le disposizioni che prevedono la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema,

ricordato che l'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, stabilisce che in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale ed il Governo l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell'economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi per il 2011,

segnalata l'esigenza di valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n .42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale,

ricordato, altresì, che la violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure « pattizie » di attuazione statutaria, è la motivazione principale alla base della recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in base alla legge delega 42),

evidenziato che all'articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, sembra opportuna una specifica valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul « sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane » effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

ricordato, con riferimento all'articolo 7, comma 42, e all'articolo 14, comma 3, che l'articolo 33 della Costituzione dispone che le università (nonché le istituzioni di alta cultura e le accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato,

sottolineato che l'articolo 15, comma 15, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza la prevista intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, per determinare le tariffe massime per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale,

richiamata, a tale proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2012, n. 147, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella parte in cui prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, per l'introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica (ticket), nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa Stato-Regioni ivi prevista; secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, la potestà regolamentare dello Stato si può esercitare solo nelle materie di competenza esclusiva, non nei casi caratterizzati da competenze concorrenti,

con riferimento all'articolo 2, comma 6, si fa presente che la disposizione non richiama espressamente (come sembrerebbe opportuno) anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato,

segnalata, sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 20-*bis*, con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali,

segnalato, con riferimento all'articolo 8, comma 4-*ter*, che la norma dispone una rilegificazione in ordine alla struttura, al riparto ed all'entità della contribuzione dell'ENPAPI, prerogative rimesse, in base alla normativa sugli enti previdenziali privatizzati, agli organi degli enti stessi; si attua inoltre un aumento delle aliquote a decorrere dal 1º gennaio 2012, e cioè retroattivamente,

all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, appare opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa disposizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province,

rilevato altresì, con riferimento al medesimo articolo 17, ove si prevede un « atto legislativo di iniziativa governativa » per il riordino delle province entro 60 giorni, che, qualora tale locuzione costituisca un implicito riferimento a strumento d'urgenza ex articolo 77 della Costituzione si prefigurerebbero – sin d'ora – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà. Qualora invece la stessa locuzione sottintenda un richiamo a disegno di legge del Governo, il termine di 60 giorni dovrebbe riferirsi solo all'iniziativa del Governo e non anche all'esame parlamentare, perché i relativi termini sono materia riservata ai regolamenti delle due Camere ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione,

evidenziato come, in ogni caso, i termini dell'intero procedimento di riordino delle province, pongono una questione di coordinamento dei termini: infatti, i termini delle prime tre fasi sono collegati alla data della pubblicazione della delibera del Governo sui criteri di riordino (24 luglio 2012) e il termine della terza fase cade il 25 ottobre 2012: entro tale data, al più tardi, devono essere presentate le proposte di riordino da parte delle regioni. Il termine dell'ultima fase, adozione del provvedimento di riordino del Governo, è, invece, parametrata sulla data di entrata in vigore della legge di conversione: entro 60 (sono 20 nel testo originario) giorni da tale data dovrà essere emanato il provvedimento in questione,

sottolineato dunque che se, come prevedibile, il decreto-legge in esame sarà convertito nei primi giorni di agosto, il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino,

osservato, inoltre, che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei CAL viene a coincidere praticamente con il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi,

evidenziato che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metro-

politana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione,

ricordato infatti che la competenza a disciplinare la titolarità di funzioni – quantomeno non fondamentali – spetta allo Stato o alle Regioni in funzione della relativa competenza legislativa e che pertanto l'attribuzione da parte della legge statale alla Città metropolitana di tale possibilità di delega appare da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale, specie per quanto riguarda funzioni eventualmente attribuite dalla legge regionale,

evidenziato che le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

ricordato, con riferimento alla natura di tale atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, occorre rivedere la previsione di un « decreto di natura non regolamentare » considerato in particolare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

b) valuti la Commissione di merito la previsione dell'articolo 9, che prevede la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema;

c) valuti la Commissione di merito l'articolo 15, comma 15, nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

d) all'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, è opportuno valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n .42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale e della recente sentenza (n. 178 del 2012) della Corte costituzionale;

e) all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, è opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa disposizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province;

f) si segnala che, con riguardo al medesimo procedimento di riordino delle province, vi è una questione di coordinamento dei termini che occorre definire più compiutamente, considerato che il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino e che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei CAL viene a coincidere praticamente con

il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi,

g) si segnala che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione;

h) al medesimo articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, è opportuno una valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul « sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane » effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

ALLEGATO 7

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante « Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici »;

rilevato che:

il provvedimento novella il codice civile e le sue disposizioni di attuazione in relazione alla materia del condominio degli edifici, la quale, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, è riconducibile alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

l'articolo 26, comma 1, capoverso, nel prevedere l'istituzione di un registro degli amministratori di condominio, è riconducibile alla materia delle professioni, la quale è attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni: peraltro la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che in questa materia spetta allo Stato dettare le norme di principio e con la sentenza n. 57 del 2007 ha dichiarato illegittima la legge della regione Marche n. 28 del 2005, la quale istituiva un registro regionale degli amministratori di condominio;

osservato che:

l'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 1122-*bis*, nel consentire l'installazione – sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato – di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di *singole unità* (immobiliari) del condominio, dispone l'obbligo, per gli altri condomini, di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari ove ciò sia necessario per la progettazione e l'esecuzione delle opere connesse agli impianti in questione, con la sola limitazione che, qualora siano necessarie modificazioni delle *parti comuni* (quindi non anche delle parti di proprietà individuale dei singoli condomini diversi dall'interessato), l'interessato deve sottoporre queste ultime all'assemblea dei condomini, la quale, a maggioranza qualificata, può imporre modalità alternative di esecuzione delle opere o cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio;

la disposizione dell'ultimo comma del capoverso articolo 1122-*bis* sopra richiamato – là dove stabilisce che il condomino terzo deve consentire l'accesso nella sua unità immobiliare quando necessario, oltre che per la progettazione, anche « per l'esecuzione delle opere » – sembra poter essere interpretata nel senso che il condomino terzo deve consentire anche l'esecuzione di lavori che interessano la sua proprietà individuale: e ciò senza il filtro della delibera assembleare a maggioranza qualificata di cui al penul-

timo comma, che, come detto, riguarda i soli interventi sulle parti comuni;

l'obbligo per il condomino terzo di consentire l'accesso alla propria unità immobiliare ove ciò sia necessario per la progettazione e l'esecuzione delle opere connesse agli impianti privati sopra detti potrebbe risultare eccessivamente limitativo della proprietà privata individuale, anche alla luce dell'articolo 42 della Costituzione, che, nel tutelare la proprietà privata, prevede che la legge possa stabilire limiti per essa allo scopo di assicurarne la funzione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 1122-*bis*, sia riformulato in modo da contemperare l'interesse di ogni condomino a realizzare, anche sulle superfici comuni, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio della propria unità immobiliare con il diritto di proprietà del singolo condomino terzo sulla propria unità immobiliare individuale, a tal fine prevedendo idonee garanzie per assicurare il minore sacrificio possibile del diritto di proprietà di quest'ultimo.

ALLEGATO 8

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (emendamenti C. 1373-A Motta ed abb).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti Tit. 1, 1.1, 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 e 6.1 del relatore alla proposta di legge C. 1373-A Motta ed abb., recante « Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana », approvati in linea di principio dalla Commissione di merito in sede legislativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 64

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo degli onorevoli Di Pietro e Palomba) 77

INTERROGAZIONI:

5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta .. 70

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 85

5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa . 71

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 87

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 71

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 73

ALLEGATO 5 (Proposta di parere dei relatori) 96

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 97

AVVERTENZA 76

ERRATA CORRIGE 76

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 31 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che anche il gruppo dell'Italia dei valori ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 1).*

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) dichiara la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, che finisce per scontentare tutti, atteso che i criteri di delega, applicati in modo incomprensibile e irrazionale, determinano forti squilibri ed evidenti sperequazioni. Ritiene che il contenuto del provvedimento non può essere definito una « riforma », poiché ci si limita a sopprimere uffici giudiziari, senza che vi siano interventi diretti alla riorganizzazione ed al miglioramento dell'efficienza della giustizia. Si tratta inoltre di un provvedimento che determina la « morte » delle zone interne e periferiche rispetto alle città capoluogo di provincia, con conseguenze negative anche sulle attività economiche che orbitano intorno agli uffici giudiziari. Stigmatizza, inoltre, i comportamenti sconvenienti di taluni colleghi che, nel tentativo di salvare specifici uffici giudiziari, hanno dato vita ad una sorta di « baratto ».

Si sofferma quindi sulla soppressione di entrambi i tribunali minori della provincia di Avellino, rilevando come tale soppressione causerebbe un vuoto di presidio di giustizia di tutto il territorio delle aree interne. Basti considerare che dalla concentrazione dei tribunali collocati sul versante del mar Tirreno fino al tribunale collocato sul versante del mare adriatico (Foggia) vi sarebbero tutte le zone del dorsale appenninico senza Tribunale in zona strategica perché collegamento tra la realtà criminale della Camorra e quella della Sacra Corona Unita. Per queste ragioni già tre anni addietro è stata presentata una relazione da parte della Procura della DDA sulle infiltrazioni malavitose in Irpinia.

A sostegno delle ragioni per un Tribunale dell'Irpinia evidenzia una serie di elementi. Rileva che la Provincia di Avellino comprende 119 comuni, che si estendono nella zona appenninica: essa si profila coi più alti picchi dell'Appennino campano e che, data la favorevole posizione geografica, all'interno della Regione Campania, fa da cerniera tra il Napoletano e le Puglie. Importanza ancor più strategica è costituita dalla posizione del Comune di Ariano Irpino (il secondo Comune più grande dopo Avellino). Tale posizione appare strategica per il controllo dei flussi per traffici illeciti tra le due Regioni caratterizzate dalla presenza da due organizzazioni criminali (camorra e sacra Corona Unita) che da sempre hanno utilizzato il territorio del circondario di Ariano Irpino per l'attuazione dei loro traffici.

Comunque, la particolarità della conformazione geo-morfologica del territorio rende assolutamente irrazionale prevedere una concentrazione di servizi ed uffici ad Avellino o a Benevento. La provincia di Avellino è costituita da una miriade di piccoli comuni che non hanno tra loro una agevole accessibilità e, soprattutto, non hanno una facile accessibilità con la città di Avellino. Il territorio di natura montana e l'assenza di agevoli strade rende, di fatto, particolarmente disagevole il percorso per giungere alla città capoluogo o a Benevento. Da un esame e da una conoscenza del territorio si percepisce con palmare evidenza che in provincia di Avellino non può essere allocato un solo Tribunale; la conformazione territoriale impone la permanenza di almeno un altro presidio giudiziario. È evidente, in ogni caso, che se si dovesse ritenere che solo uno dei due Tribunali cosiddetti minori debba rimanere non possiamo non evidenziare con forza che lo studio del territorio e le ragioni che di seguito saranno esposte impongono la permanenza del Tribunale di Ariano Irpino situato nel comune più grande (per estensione e per popolazione) dopo quello di Avellino. Inoltre, trovasi in posizione strategica a cerniera tra la Puglia e la Campania presidio di legalità e di controllo di legalità.

In relazione al problema della viabilità si registra un altro significativo dato che di seguito sarà analizzato e che di fatto nel futuro immediato il territorio di Ariano Irpino sarà interessato da collegamenti

viari di importanza intercontinentali; parte di tali lavori sono già in corso di esecuzione. Per tale ragione il comune di Ariano Irpino assumerà importanza primaria rispetto all'intera provincia con la conseguenza che appare poco lungimirante sopprimere un Tribunale dove (non solo oggi) ma soprattutto nell'immediato futuro è necessaria la permanenza di un presidio di legalità.

La posizione del Tribunale di Ariano Irpino è strategica perché zona di confine, crocevia tra diverse province anche ad alto tasso di criminalità organizzata tanto che il Tribunale quale naturale presidio istituzionale e stato da sempre chiamato ad esercitare un controllo preventivo a salvaguardia e tutela della popolazione. Non fu scelta a caso Ariano dal Re di Napoli quando nell'Ottobre del 1739 volle che in essa fosse stabilita una delle sedi del neonato Regio Consolato diramazione, in sede locale, del Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio per « agevolare i traffici ma anche per offrire agli altri tribunali un modello di giurisdizione rapida e poco dispendiosa », come scrisse un noto studioso. Su base territoriale tale Regio Consolato aveva competenza giurisdizionale su un vasto territorio che comprendeva oltre sessanta paesi « Accadia, Andretta, Apici, Biccari, Bisaccia, Bonito, Bagnoli, Buonalbergo, Calitri, Campolattaro, Aquilonia, Carife, Casalbore, Castelfranco, Castel Baronia, Celle, Macedonia, Faito, Flumeri, Fontanarosa, Frangneto, Fragneto Manforte, Gesualdo, San Giorgio, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Guardia Lombardi, Lioni, S. Lupo, S. Marco dei Cavoti, Melito, Mirabella, Molinara, Montecalvo, Montefalcone, Monteleone, Montemalo, Monteverdo, Morra, S. Angelo dei Lombardi, San Nicola Baronia, Nusco, Paduli, Pago, San Sossio, Svignano, Taurasi, Torella, Trevico, Vallata, Villamaina e Zungoli ». Quando poi al regno dei Borboni subentrò quello dei Savoia e con esso l'unità d'Italia il 2 ottobre 1862, con il governo Rattazzi ed il forte impegno di Pasquale Stanislao Mancini, deputato eletto nel circondario di Ariano, fu istituito il Tribunale che comprendeva otto mandamenti dai quali dipendevano molti altri paesi. Il Tribunale aveva competenza anche in materia Civile e Correzionale, mentre in città aveva sede un carcere che oggi è costituito da una struttura di massima sicurezza.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* assicura che nel corso dei lavori della Commissione non vi sono stati comportamenti sconvenienti come quelli cui si riferiva l'onorevole Pugliese.

Ivano STRIZZOLO (PD) richiamandosi al proprio intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce come i criteri di delega non siano stati sempre correttamente attuati. Osserva come la giustizia sia un servizio fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini con equità ed uniformità sul territorio e come ciò significhi anche garantirle l'accessibilità. Ricorda come l'Italia sia caratterizzata dalla presenza di molti territori montani e pedemontani, alcuni dei quali particolarmente vasti, che presentano una particolare difficoltà di accesso al servizio di giustizia. In tale contesto ribadisce con ampie argomentazioni la non conformità alla delega e la palese irrazionalità della soppressione del tribunale di Tolmezzo, che crea enormi difficoltà ai cittadini, senza alcun concreto risparmio di spesa né alcuna razionalizzazione del servizio. Sottolinea, in particolare, come i cittadini delle zone più periferiche sarebbero costretti a percorrere più di cento chilometri per raggiungere il tribunale accorpante di Udine. Illustra le ragioni per le quali la sezione distaccata di Palmanova dovrebbe essere accorpata al tribunale di Udine e non a quello di Gorizia, risultando quest'ultimo inadeguato anche sotto il profilo strutturale all'accorpamento.

Ricorda infine come da anni la regione Friuli Venezia Giulia contribuisca alle spese per l'erogazione del servizio giustizia sul suo territorio e come anche tale elemento debba essere tenuto in considerazione dal Governo.

Cinzia CAPANO (PD) esprime una valutazione negativa del provvedimento nel

suo complesso, che appare il frutto di una delega difettosa e di una discutibile applicazione dei relativi criteri, che realizza una pessima distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Con riferimento alla proposta di parere dà atto ai relatori di avere compiuto un lavoro pregevole e condivisibile che fornisce al Governo dei criteri oggettivi per modificare il provvedimento. Al contrario, il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato e riprodotto nella proposta alternativa dell'onorevole Vitali, non contiene alcun criterio, ma si limita ad una sorta di elenco di *marketing* territoriale privo di alcuna motivazione. In alcuni casi, anzi, si può dire che il parere del Senato appaia privo di criteri razionali, come nella parte in cui indica la sezione distaccata di Monopoli come sede accorpante da mantenere, mentre il Consiglio giudiziario ha indicato la sezione di Putignano per le caratteristiche di localizzazione geografica e per la rilevante distanza dal tribunale di Bari. Così come ha inopinatamente accorpato alla sezione distaccata di Altamura quelle di Bitonto e Modugno, che distano solo una decina di chilometri dal tribunale di Bari e circa 50 da quella di Altamura.

Ritiene, comunque, che il parere dei relatori possa essere ulteriormente migliorato. Propone, in particolare, talune modifiche che, pur nell'auspicio che non tutte le sedi distaccate vengano soppresse, invitano il Governo a tenere adeguatamente in considerazione anche le situazioni logistiche delle sedi accorpanti.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che sia molto discutibile che il provvedimento in esame prenda come parametro territoriale la provincia, posto che non vi è nulla di più disomogeneo delle provincie italiane, e considera irrazionale anche la cosiddetta « regole del tre ».

Ritiene che i relatori abbiano svolto un ottimo lavoro, poiché hanno opportunamente circoscritto e reso più efficace il lavoro dell'intera Commissione, inserendosi negli spazi che lo stesso schema di decreto legislativo, e la relazione di accompagnamento, hanno lasciato al Parlamento, concentrandosi in particolar modo sulla verifica dell'impatto della criminalità organizzata e sulla specificità dei territori. Si sono quindi svolte audizioni, è stata acquisita una copiosa documentazione, e si è riusciti ad enucleare criteri oggettivi e rigorosi che potranno orientare il Governo nel riesame del provvedimento. Il risultato è una proposta di parere non demagogica ma serie ed efficace.

Suggerisce peraltro talune modifiche volte a perfezionare la proposta di parere dei relatori e che invitano il Governo a tenere in adeguata considerazione i pareri dei Consigli giudiziari, nonché la necessità di operare un riequilibri territoriali (come nel caso del tribunale di Catania). Evidenzia la particolare situazione del territorio sul quale insiste il tribunale di Tolmezzo e le razione per le quali è necessario mantenere tale ufficio giudiziario. Quanto alle sedi distaccare, ritiene che, oltre al parametro dell'insularità, il Governo debba tenere in adeguata considerazione anche il carattere montano del territorio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva come nella proposte di parere dei relatori e in quelle alternative, ma anche in quella del Senato, vi sia un passaggio, quello relativo alle proposte di modifica relativo ai tribunali di Pesaro e Urbino e Fano, che è frutto apparentemente di una erronea interpretazione delle effettive opinioni espresse dal Consiglio giudiziario e del presidente del tribunale di Urbino e del Presidente della Corte d'Appello di Ancona. Pone quindi a disposizione della Commissione della documentazione sul punto.

Infatti, sia nel parere del Senato che nella proposta dei relatori, alla lettera c), relativamente alla proposta di accorpamento del Tribunale di Urbino a Pesaro, si legge che: « il consiglio giudiziario segnala l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano di 111.719 (utenti) collocato in zona pedemontana a Urbino, anziché a Pesaro, anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti ».

Dichiara di avere verificato, nel verbale di seduta del 18 luglio 2012 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello delle Marche, come nulla di tutto ciò sia ivi contenuto; anzi, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, manifesta perplessità sulla effettiva maggiore efficienza « che deriverebbe dalla soppressione della sezione distaccata di Fano, terza città delle Marche, sede con 4.600 procedimenti all'anno, con una definizione che, ad oggi, risulta pressoché contestuale alle sopravvenienze ».

Neppure nei pareri del presidente del tribunale di Urbino e del presidente di Corte di Appello di Ancona vi è qualcosa di simile.

Infatti, il Presidente del tribunale di Urbino, nell'esprimere parere nettamente contrario all'accorpamento con Pesaro, propone, in linea subordinata, la costituzione di un solo tribunale di « Pesaro-Urbino » con dislocazione di personale e delle attività in forme da definire.

Il presidente della Corte di Appello esprime, al CSM, parere favorevole al progetto di ridistribuzione di cui allo schema del decreto con « l'eccezione del Tribunale e Procura di Urbino, uffici per i quali si propone la permanenza anche previa una rivisitazione delle circoscrizioni dei Tribunali interessati, rivisitazione consistente nello scorporo della zona pedemontana dell'*ex* mandamento della sezione distaccata di Fano e della sua attribuzione al Circondario di Urbino ».

Tutto questo, nella proposta di parere è diventata una « segnalazione di opportunità di accorpare l'intero territorio di Fano ad Urbino, e non eventualmente i soli comuni appartenenti alla fascia pedemontana », con sostanziale travisamento – come sopra illustrato – dei pareri realmente espressi dai citati interlocutori ma, soprattutto, del buon senso. È infatti palesemente inopportuno *in primis* sopprimere una sede distaccata che svolge un documentato efficiente servizio alla giustizia, ma ancor più appare fuori di ogni logica, ammesso che si arrivi ad un accorpamento, accorpare 120.000 utenti, in gran parte residenti sulla costa, ad Urbino, sito in zona montana, e distante circa 50 km, invece che a Pesaro, comune costiero distante solo 12 km.

Chiede pertanto ai relatori ed ai presentatori di proposte alternative di parere di modificare il passaggio relativo al tribunale di Fano, sopprimendo, per le ragioni sopra esposte, il passaggio da « il consiglio giudiziario » fino a « esistenti » prevedendo, semmai, laddove si procedesse verso la soppressione della sede distaccata di Fano, all'accorpamento con Pesaro e non Urbino ovvero, in estremo subordine, all'accorpamento ad Urbino delle sole parti pedemontane del territorio dell' attuale ambito di competenza.

Giulio CALVISI (PD) rileva che nella seduta di ieri 31 luglio, viene riportato nel resoconto sommario a proposito dell'accorpamento della sezione staccata di Olbia al tribunale di Tempio Pausania la seguente affermazione: « che il tribunale accorpante non dispone delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento ».

Chiede la rettifica di tale affermazione perché mai pronunciata. Afferma testualmente di aver detto: « Bisogna cambiare l'articolo 7 del decreto poiché quell'articolo si limita a richiedere una valutazione se il tribunale accorpante disponga o meno delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento ». Ha affermato che a presidenti dei tribunali, PM, enti locali non si può attribuire il ruolo di « geometri » nel misurare l'idoneità degli edifici. Bisogna che venga fatta una valutazione sull'efficienza del servizio giustizia, sui disagi per la popolazione derivanti dall'accorpamento delle sezioni distaccate. Per questo ha proposto una fase di transizione di 5 anni e la conservazione di un presidio di giustizia nelle sezioni distaccate.

Afferma, infine, di aver chiesto al Governo di valutare la situazione di tre sezioni distaccate: Sanluri, Carbonia, Iglesias e che sarebbe sbagliato abolire senza conservare alcun presidio giudiziario.

Afferma infine di aver chiesto al Governo di valutare la specificità dei presidi gi giustizia nelle isole minori, tra cui l'isola di La Maddalena.

Esprime il proprio rammarico per come un intervento di 50 minuti possa essere sintetizzato in poche righe con facile possibilità di travisamento delle proprie opinioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la proposta di parere dei relatori nel complesso soddisfacente, potendo peraltro essere migliorata tenendo in considerazione anche le istanze di territori che, pur non avendo una sede distaccata, in seguito alla soppressione di determinati uffici giudiziari vedono aumentare notevolmente la distanza del più vicino presidio di giustizia. Ritiene opportuno quindi prevedere un più incisivo invito affinché il Governo tenga conto dell'omogeneità dei territori e dei comuni. Fra i tanti esempi cita, in particolare, il caso di Carmagnola e Asti.

Nicola MOLTENI (LNP) dopo avere ribadito il giudizio fortemente critico del proprio gruppo sul provvedimento in esame, rileva peraltro come i relatori abbiano dimostrato attenzione sensibilità atteso che nella proposta di parere sono state accolte sue osservazioni, con particolare riferimento agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, Legnago e Rho.

Per quanto concerne il tema delle sezioni distaccate, molte delle quali a suo giudizio è doveroso mantenere, osserva come il parere espresso dal Senato si muova in una direzione opposta rispetto alla proposta dei relatori. Sottolinea, ad esempio, come sia impensabile sopprimere ben tre sedi distaccate nella provincia di Como, senza creare danni e disservizi. Descrive quindi analiticamente le peculiarità che rendono doveroso mantenere le sedi distaccate di Cantù, Menaggio e Erba.

Illustra inoltre le ragioni a favore del mantenimento degli uffici giudiziari di Vigevano, Crema, Desio, Camerino, Tolmezzo, Palmanova (da accorpare al tribunale di Udine) e Sanremo, invitando i relatori alle consequenziali riformulazioni della proposta di parere.

Con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, propone ai relatori di inserire nella proposta di parere un rilievo che solleciti il Governo a prevedere che nel periodo transitorio di 5 anni nel quale tutte le sezioni distaccate restano in vita per evadere il carico di lavoro pendente e le sopravvenienze. In subordine, ritiene che debba essere soppresso il comma 4 dell'articolo 7, la cui applicazione appare idonea ad arrecare gravi danni alle casse dei comuni.

Conclusivamente fa presente che la posizione della Lega Nord sarà commisurata al grado di apertura e disponibilità che sarà dimostrato dai relatori in relazione alle proposte di modifica formulate.

Andrea ORLANDO (PD) evidenzia come il parere approvato dal Senato, votato a maggioranza, sia stato elaborato in base alla sapienza ed agli elementi acquisiti dal Senatore Caliendo. Sconsiglia peraltro di seguire lo stesso metodo, ritenendo che quel parere sia inefficace, poiché si limita a raccogliere molte istanze ma si presta alla critica che proprio questo sia il suo unico scopo. Sottolinea inoltre come il voto a maggioranza depotenzi ulteriormente il parere approvato dal Senato.

Posto che il provvedimento in esame ha delle lacune, propone a tutti i colleghi di valutare la maggiore efficacia di un parere votato all'unanimità o a larga maggioranza, che circoscriva i rilievi ad alcune questioni e ad alcuni criteri specifici. Ritiene inoltre particolarmente utile che nella proposta di parere sia data ampia considerazione ai rilievi dei Consigli giudiziari, poiché ciò consente di porre al Ministro questioni fondate, provenienti dai territori e frutto del contraddittorio fra magistratura e avvocatura locale.

Sottolinea come sia sconsigliabile porre sullo stesso piano istanze con o senza possibilità di trovare accoglimento, trasformare il parere in un infinito elenco senza la previsione di criteri e priorità e con uno scopo che potrebbe apparire meramente preelettorale. È evidente, infatti, che solo alcune istanze possano es-

sere accolte o, almeno, condivise e che si tratti, in particolare, di quelle sostenute dal parere di un Consiglio giudiziario. In questo modo, a suo giudizio, sarà possibile rendere un parere serio e credibile.

Precisa come il gruppo del PD si sia attestato su elementi quali la presenza della criminalità; l'esistenza di nuove strutture; la necessità di verificare se gli accorpamenti tengano conto dell'omogeneità o disomogeneità territoriale; l'idoneità delle strutture accorpanti, specie se l'ufficio giudiziario accorpante ha dimensioni inferiori rispetto a quello accorpato.

Conclude ribadendo come un parere ampiamente condiviso e fondato sui criteri precedentemente illustrati sarebbe certamente più efficace.

Alberto TORAZZI (LNP) si sofferma sulle problematiche relative al tribunale di Crema, la cui soppressione e accorpamento al tribunale di Cremona risulta irrazionale e contrario a quanto risulterebbe da una corretta applicazione dei criteri di delega. Illustra quindi le ragioni per le quali sia necessario mantenere il tribunale di Crema ed accorparvi la sezione distaccata di Treviglio. Quest'ultima, invece, secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo dovrebbe essere accorpata al tribunale di Bergamo che, tuttavia, risulta avere un carico di lavoro tale da non poter sostenere tale accorpamento se non con pesanti disservizi e conseguenti danni per i cittadini.

Settimo NIZZI (PdL) osserva come il provvedimento in esame, pur cercando di facilitare la vita nelle aule di giustizia, abbia un impatto negativo sulla popolazione. Nell'esprimere le proprie considerazioni critiche, ritiene che non tutte le sezioni distaccate debbano essere soppresse e che talune debbano essere oggetto di valutazione. Sottolinea l'inadeguatezza della logica dei tagli lineari in una materia come la geografia giudiziaria, che richiede invece interventi di tipo chirurgico ed una complessiva razionalizzazione.

Invita quindi il Governo a tenere in considerazione che vi sono sezioni distaccate e tribunali che vanno salvaguardati e che occorre evitare un danno alla popolazione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento appare idoneo a produrre risparmi minimi.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle 13 per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 11.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.50.

5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2).*

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge con chiarezza come il detenuto, affetto da disturbo depressivo e trattato con psicofarmaci, si trovasse in una condizione incompatibile con il regime carcerario e, comunque, non sia stato adeguatamente curato e controllato. Nella risposta, inoltre, si ammette l'inadeguatezza dell'assistenza psicopedagogica, ritenendo particolarmente grave il taglio dei relativi fondi. Con riferimento al disegno di legge C. 5019 Governo, il cui esame è fermo in Commissione giustizia dal mese di giugno scorso, ricorda come sia stato proprio il Governo a chiedere lo stralcio delle disposizioni in materia di depenalizzazione in quanto ritenute inefficaci.

5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale, per quanto si dica che finalmente al detenuto è stata messa a disposizione una carrozzina, emerge il trattamento del tutto inadeguato al quale egli è sottoposto, tenuto conto delle sue condizioni di totale disabilità.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere *(vedi allegato 4)*.

Luigi VITALI (PdL) prende atto della nuova proposta di parere dei relatori che per quanto non esaustiva può sicuramente essere considerata un passo avanti rispetto alla proposta già presentata in quanto evidenzia alcune incongruità del provvedimento in esame che spetterà poi al Governo eliminare in occasione dell'emanazione del decreto legislativo. Dichiara pertanto che, facendo un atto di fiducia verso il Governo, voterà a favore della nuova proposta dei relatori.

Ritira quindi la propria proposta alternativa di parere.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di non essere assolutamente soddisfatto della nuova proposta dei relatori, la quale come quella precedente non affronta assolutamente in maniera soddisfacente la questione della soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale senza tener conto delle esigenze dei diversi territori. Il parere su tale punto dovrebbe invece essere ben più incisivo individuando tutte le situazioni territoriali che necessitano di un presidio giudiziario e che invece ne sono state private. Per tale ragione dichiara di non ritirare la propria proposta alternativa di parere.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la propria contrarietà alla nuova proposta di parere dei relatori che non coglie molte delle gravi questioni che lo schema di decreto legislativo determinerà quando verrà approvato definitivamente. In particolare la proposta di parere è del tutto carente in merito alla questione apodittica soppressione di tutte le sezioni distaccate. Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta alternativa presentata insieme all'onorevole Di Pietro, che affronta tutte le problematiche determinate dal provvedimento in esame.

Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di votare a favore della nuova proposta di parere dei relatori, che tiene conto dell'approfondito lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione e degli interventi dei deputati nel corso della discussione. Osserva che il provvedimento è stato redatto dal Governo tenendo conto solo di tre dei

diversi principi e criteri direttivi contenuti nella delega, effettuando quindi delle scelte del tutto disomogenee sul territorio. Compito del Parlamento nel caso in esame non è quello di effettuare delle valutazioni politiche, quanto piuttosto di verificare se i principi e criteri di delega siano stati attuati correttamente. Ribadisce pertanto il proprio voto favorevole alla nuova proposta di parere, auspicando che il Ministro tenga conto di tutte le indicazioni in esso contenute.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara il proprio voto favorevole alla nuova proposta di parere dei relatori che rappresenta il risultato di un lavoro approfondito effettuato dalla Commissione attraverso una attività istruttoria che è servita ad evidenziare molte delle lacune del provvedimento in esame. Auspica che il Governo tenga conto delle condizioni inserite nel parere operando delle scelte nell'interesse della giustizia e nel rispetto del principio del risparmio di spesa.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) dichiara il voto favorevole del gruppo dell'UDC sulla proposta di parere che rappresenta il punto di arrivo e di sintesi di un approfondito lavoro svolto in Commissione. Dopo aver ringraziato i relatori per non essere caduti nella logica del mero campanilismo, auspica che il Ministro tenga conto del parere che verrà espresso dalla Commissione giustizia operando delle scelte sul territorio che rispondano all'interesse dei cittadini.

Nicola MOLTENI (LNP) ricorda che il suo gruppo all'incirca un anno fa votò a favore della delega sulla geografia giudiziaria in quanto questa non prevedeva una soppressione totale di tutte le sezioni distaccate e di un così gran numero di tribunali. Da atto ai relatori di aver cercato di evidenziare le diverse incongruenze del testo trasmesso dal Senato, come ad esempio quelle relative agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, Legnago e Rho. Tuttavia è rammaricato della mancata indicazione nella proposta di parere di alcune gravi incongruenze del testo, come quelle relative agli uffici giudiziari di Sanremo, Crema e Desio. Inoltre nel parere si dovrebbe affrontare in maniera sicuramente più decisa la questione della incomprensibile scelta del Governo di sopprimere tutte le sezioni distaccate senza far alcun distinguo tra quelle superflue e le tante che invece rispondono a reali e concrete esigenze dei cittadini. Su tale questione si è invece soffermato in maniera soddisfacente il parere approvato dal Senato e recepito integralmente dall'onorevole Vitali nella proposta alternativa di parere da lui ieri presentata ed oggi ritirata. A tale proposito esprime il proprio rammarico per la scelta fatta oggi dall'onorevole Vitali che nel ritirare la sua proposta di parere ha fatto venir meno la possibilità per la Commissione di approvare un parere che affronti adeguatamente la questione delle sezioni distaccate.

Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere, che presenta comunque degli aspetti sicuramente positivi, come la condizione volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 che sottopone i comuni a delle spese che invece spettano allo Stato, anche se tralascia questioni estremamente rilevanti.

Calogero MANNINO (Misto-R-A) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara il suo voto favorevole anche se ritiene che sia preferibile la prima proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene comunque che la nuova proposta di parere dei relatori sia comunque migliore rispetto a quella approvata dal Senato, in quanto indica dei criteri validi ai quali il Governo potrà attenersi nell'emanare il decreto legislativo anziché elencare una serie di sedi giudiziarie da salvare per ragioni non sempre trasparenti.

Andrea ORLANDO (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del PD che, al contrario di alcuni gruppi che hanno votato a favore della legge delega, si trova a votare a favore di un provvedimento che attua una delega che non ha votato. Tale scelta si spiega se si ricorda che il partito democratico aveva inserito nel suo programma elettorale proprio la riforma della geografia giudiziaria. La circostanza che il provvedimento del Governo non sarà perfetto non significa che non rappresenterà comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale. Dichiara di condividere pienamente la scelta dei relatori, che ringrazia, di presentare una proposta di parere con finalità costruttive, in quanto non si è voluto fare una elencazione di sedi giudiziarie da mantenere sulla base di scelte spesso localistiche e campanilistiche, quanto piuttosto di fornire al Governo una serie di elementi in base ai quali diventa del tutto giustificabile un ripensamento delle scelte già compiute. Politicamente sarebbe stato più facile percorrere l'altra via. Rimane naturalmente la questione della incongruità di alcuni principi e criteri direttivi di delega, come la cosiddetta regola del tre, e la necessaria salvaguardia di tutti i tribunali con sede in capoluogo di provincia, nonostante che sia in corso una totale revisione dell'istituto della provincia, che finiscono necessariamente per condizionare il nuovo assetto della geografia giudiziaria. Si tratta tuttavia di una questione che non può trovare soluzione in occasione dell'esercizio della delega.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, avvertendo che qualora venisse approvata non verrebbero messe in votazione le proposte alternative di parere presentate dagli onorevoli Ria e Di Pietro.

La Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 14.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, anche a nome della correlatrice, onorevole Ferranti, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione giustizia, osserva che l'articolo 1, al comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Nel corso dell'esame al Senato è stata previsto che tale disciplina trovi applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 2, sostituito durante l'esame al Senato, prevede, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI).

Durante l'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto anche il comma 2-*bis* che reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 1 – per ovviare alle ipotesi di momentanea indisponibilità delle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali – prevede che le pubbliche amministrazioni obbligate dalle diverse norme vigenti a fare ricorso alle predette convenzioni, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione.

Da mettere anche in correlazione con la facoltà concessa dal comma 3, è il comma 13, il quale prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.

Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione.

Il comma 10 obbliga le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 52/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 94/2012, ed a Consip s.p.a. l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituisca tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza.

Consip è tenuta altresì a pubblicare i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni comunicati al Commissario straordinario, ai sensi del comma 10.

Le modalità di attuazione del comma in esame sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 consente all'aggiudicatario delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione che troverà applicazione nei contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione.

La comunicazione è pubblicata da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza sui relativi portali, previa verifica dell'effettiva riduzione.

Il comma 14, come sostituito al Senato, introduce un meccanismo transitorio volto a consentire a Consip S.p.A. ed alle centrali di acquisto regionali di stipulare convenzioni quadro aventi durata fino al 30 giugno 2013.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta – quale condizione in presenza della quale è consentita la stipula di tali convenzioni – l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'aggiudicatario di cui al comma 15.

Il comma 15, sostituito al Senato, fa riferimento alle convenzioni quadro Consip alle quali sia possibile ricorrere alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 16, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 30 giugno 2013 la durata delle convenzioni quadro di cui al comma 15.

L'articolo 1, al comma 26 prevede che il Ministero della giustizia adotti misure di razionalizzazione della spesa per intercettazioni, per contributi ai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché delle procedure di acquisto di beni e servizi che assicurino risparmi totali complessivi non inferiori a 60 mln di euro per il 2012 e a 120 mln di euro per il 2013.

In particolare, è demandata al Ministero l'adozione di misure volte alla razionalizzazione:

dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; la razionalizzazione – secondo la Relazione tecnica allegata al decreto – prevede la centralizzazione e forfettizzazione della spesa per intercettazioni;

dei costi della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori a euro 30 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013;

dei costi delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

All'articolo 4, il comma 14 vieta, dal 7 luglio 2012 – data di entrata in vigore del decreto-legge – l'inserimento di clausole arbitrali nei contratti di servizio stipulati tra società a totale partecipazione pubbliche e amministrazioni statali e regionali. L'infrazione di tale divieto comporterà la nullità e la risoluzione del contratto stipulato.

La norma prevede, inoltre, che perdano efficacia dalla stessa data le clausole compromissorie già inserite nei contratti in corso (o già scaduti), a meno che non risultino già costituiti i collegi arbitrali.

All'articolo 12, i commi 75, 76 e 77 dettano disposizioni relative ai commissari per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall'autorità di vigilanza in base al codice civile o in via giudiziale in base alla legge fallimentare (RD 267/1942).

Il comma 75 stabilisce la monocraticità delle gestioni commissariali relative alle società cooperative. Il comma 76 stabilisce che il provvedimento che dispone sia la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative che la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore (articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del L. fall.) sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 77 detta disposizione sui compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.

All'articolo 23, il comma 10-bis assegna, per le esigenze derivate dall'emergenza-neve nelle regioni centro meridionali una quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui, al termine del 2011, sia stata accertata la disponibilità e che siano state determinate con decreto interministeriale Interni-Economia.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome dell'onorevole Costa una proposta di parere *(vedi allegato 5)*, che riproduce integralmente, salvo per quanto riguarda il riferimento alle spese per le intercettazioni, il parere approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato.

Rita BERNARDINI (PD) si sofferma sulla proposta di parere ed in particolare sulla condizione volta a precisare che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il

personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ritenendo opportuno fare riferimento anche agli educatori ed agli psicologi *ex* articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, considerato che uno dei problemi delle carceri italiane è anche la totale carenza di tali figure.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di essere favorevole al contenuto delle condizioni inserite nella proposta di parere, ma che non ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame che non si può condividere in alcun punto.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Bernardini e, d'intesa con il correlatore, onorevole Costa, presenta una nuova proposta di parere *(vedi allegato 6)*.

Nicola MOLTENI (LNP) sottolinea la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame indipendentemente da quanto contenuto nelle condizioni contenute nella proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori *(vedi allegato 6)*.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
*C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-*ter *Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.*

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 31 luglio 2012, a pagina 42, seconda colonna, venticinquesima riga, le parole « e che il tribunale accorpante non dispone delle infrastrutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento » sono soppresse.

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 31 luglio 2012, a pagina 55, prima colonna, dopo la trentottesima riga, aggiungere il seguente periodo « Lorenzo RIA (UdCpTP) alla luce della ulteriore nuova proposta dei relatori, ritira la sua proposta alternativa di parere ritenendo che la nuova condizione rispetto alla prima proposta di parere sia estremamente importante, in quanto coglie una delle questioni più serie sollevate dal provvedimento in esame, quale l'azzeramento del principio della giustizia di prossimità ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEGLI ONOREVOLI DI PIETRO E PALOMBA

La Commissione esaminato, il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;

ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle « specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale » e del « tasso di impatto della criminalità organizzata » e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;

ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;

ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;

ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000

abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera *e)*; mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;

ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;

ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;

ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;

ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:

1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:

a) Caltagirone;

b) Sciacca;

c) Lamezia Terme;

d) Rossano;

e) Castrovillari;

f) Paola;

2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356.210). (La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);

b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;

c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondario di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.

c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).

d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondario con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera *e)* ossia di « prioritaria linea di intervento... in riequilibrio delle attuali competenze territoriali... tra uffici limitrofi della stessa area provinciale » non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondario di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.

e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.

f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. *a)* della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.

g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

h) Lagonegro accorpando al relativo circondario i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagevole.

4. In subordine a quanto previsto dalla lettera *g)* della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.

5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si

ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq.

6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

a) La sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.

d) Che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegate al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondario di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera *e)* della legge delega.

e) La sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.

7. sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a « Cosa Nostra ».

8. Prevedere che presso il tribunale di Napoli Nord sia assicurata l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica, con le conseguenti modifiche dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari.

9. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.

10. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.

con riguardo alle sezioni distaccate:

1. siano mantenute le seguenti sezioni:

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
1	ALBANO LAZIALE	2,0	141.871	3.665	26	Anzio	237.561	6.287
2	ALBENGA	5,0	116.996	4.074	24	*Può essere accorpata a Imperia*		
3	ALTAMURA	2,0	114.661	2.710	19	Acquaviva delle fonti, Bitonto e Modugno	386.768	8.626
4	AVERSA	6,0	269.912	8.945	32			
5	AVOLA	3,0	102.655	2.417	19	Augusta e Lentini	219.827	5.147
6	CASARANO	3,0	119.057	2.965	16	Maglie e Nardò	298.492	6.910
7	CASERTA	5,0	120.502	8.511	38			
8	CASORIA	4,0	132.252	4.013	18	Afragola e Frattamaggiore	378.796	17.549
9	CESENA	7,0	205.942	5.964	22			
10	DESIO	7,0	399.434	8.242	32			
11	EBOLI	6,0	201.729	11.140	35			
12	EMPOLI	2,0	157.090	4.838	25			
13	FRANCAVILLA FONTANA	3,0	100.972	2.169	17	Ostuni e Fasano	206.229	4.480
14	GALLARATE	4,0	216.413	5.476	22	*parere positivo all'accorpamento*		
15	LEGNAGO	3,0	157.360	3.293	16	Soave	276.538	5.392
16	LEGNANO	2,0	215.839	4.640	19	*Sezione di Busto Arsizio*		
17	MARANO DI NAPOLI	8,0	301.822	6.222	20			
18	MARCIANISE	4,0	159.789	5.197	22			
19	MARTINA FRANCA	2,0	48.483	1.610	12	Grottaglie e Ginosa(?)	194.575	4.803

20	GIARRE		80.863	2.141		Acireale	210.445	5.269
21	MONCALIERI	3,0	236.173	4.867	24	*Sezione distaccata di Pinerolo*		
22	OLBIA	3,0	78.606	3.671	12	La Maddalena	94.670	4.080
23	OSTIA	3,0	228.252	4.264	29			
24	PONTEDERA	4,0	203.291	5.610	30			
25	POZZUOLI	6,0	169.669	7.255	18			
26	RHO	4,0	302.834	5.804	22	*Sezione di Milano*		
27	MONOPOLI	3,0	63.075	1.502	15	Putignano e Rutigliano	312.823	6.516
28	SAN DONÀ DI PIAVE	3,0	126.146	3.076	19	Portogruaro	222.054	5.123
29	SCHIO	4,0	243.393	4.092	23			
30	TREVIGLIO	3,0	230.788	4.240	13	*Sezione distaccata di Crema*		
31	VIAREGGIO	5,0	165.362	5.009	38			
32	CECINA		76.235		23	Piombino	132.137	4.029
33	PATERNÒ		77.769	1.716		Adrano, Bronte e Belpasso	206.001	4.523
34	CARBONIA		76.061	1.453		Iglesias e Salluri	276.564	4.779
35	ISCHIA	9,0	61.490	2.783	18			
36	PORTOFERRAIO	3,0	31.543	1.115	9			
37	LIPARI	1,0	14.343	609	10			
38	IMOLA		145.996	3.706	10			
39	CHIOGGIA		70.536	1.353	26	Dolo	182.686	3.885

2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

3. per quanto concerne la sezione distaccata di Corleone, pur difettando i requisiti prospettati, dato l'alto valore simbolico di quel territorio, si sottopone al Ministro la valutazione circa l'opportunità del mantenimento della stessa;

4. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione

degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

5. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

6. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli interroganti chiedono notizie circa il suicidio del detenuto Giuseppe Di Biasi verificatosi presso l'istituto penitenziario di Caltanissetta. I parlamentari segnalano altresì l'elevato tasso di sovraffollamento degli istituti di pena e l'esigenza di aumentare gli organici del personale penitenziario ed amministrativo, nonché dei medici in servizio presso detti istituti.

Dagli elementi acquisiti risulta che Giuseppe De Blasi era stato tratto in arresto in data 10 gennaio 2010. Il predetto aveva subito una condanna in via definitiva per i reati di ricettazione e violazione della legge sulle anni ed un'ulteriore condanna, impugnata in appello, per violenza sessuale ai danni della figlia minore e maltrattamenti in famiglia.

Il decesso del De Blasi veniva riscontrato alle ore 16.30 circa del 27 dicembre 2011. Il detenuto si era impiccato con una rudimentale corda fissata alle grate della finestra della sua cella.

Inutili risultavano gli interventi rianimatori di rito, effettuati grazie al tempestivo soccorso operato dal personale di custodia e medico.

Al fine di accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto è stata disposta un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Sicilia, il quale è stato altresì invitato a richiedere all'Autorità Giudiziaria gli esiti degli esami necroscopici e/o autoptici eventualmente disposti sulla salma del De Biasi.

Dalla visita ispettiva non sono emerse responsabilità del personale in servizio presso l'Istituto di Caltanissetta.

Il comportamento del personale di Polizia Penitenziaria è stato infatti caratterizzato da professionalità e competenza.

Per quanto riguarda i sanitari, è emerso che gli stessi hanno costantemente seguito il De Blasi nei diversi istituti dove è stato ristretto nell'arco di quasi due anni di detenzione, tanto che il diario clinico si compone di più di 200 pagine.

In particolare, nei confronti del De Blasi, in quanto sofferente di « disturbo depressivo in trattamento farmacologico », sono state prescritte, sia dal personale sanitario che da altre figure, misure volte a prevenire il rischio di condotte autolesionistiche o anticonservative, attraverso l'adozione di specifici accorgimenti consistiti nella grande sorveglianza, colloqui di sostegno, etc.

Il detenuto effettuava inoltre regolari colloqui con i familiari, con i fratelli in particolare, nonché con il figlio, con la nuora, la cognata e il nipote che non lo avevano mai abbandonato nel suo percorso detentivo.

Gli esiti dell'ispezione lasciano quindi concludere nel senso che il gesto fatale compiuto dal detenuto sia stato frutto di una volontà assolutamente imprevedibile, anche perché in contraddizione con tutte le azioni e i comportamenti positivi che avevano caratterizzato la sua giornata.

Dagli elementi acquisiti non emergono, inoltre, condotte censurabili da parte dei magistrati che si sono occupati dello *status libertatis* del De Blasi.

Risulta, invero, che la Corte d'Appello di Caltanissetta abbia rigettato l'istanza di remissione in libertà del detenuto, fondata sulla asserita incompatibilità delle condi-

zioni di salute dello stesso con il regime carcerario, rilevando, sulla base delle conclusioni della disposta perizia, come il disturbo depressivo in trattamento farmacologico da cui il De Blasi era risultato affetto potesse essere adeguatamente curato permanendo in una struttura penitenziaria dotata di servizi di psichiatria, per l'individuazione della quale contestualmente rimetteva gli atti alle sedi competenti. Tuttavia, nelle more sopravveniva il decesso del detenuto.

Quanto all'organizzazione del servizio di assistenza psico-pedagogica, risulta che presso l'istituto di Caltanissetta opera un solo esperto psicologo, convenzionato per 7 ore mensili fino allo scorso 29 febbraio e per 4 ore mensili a decorrere dal 1º marzo al 28 febbraio 2013, a causa della riduzione delle risorse economiche disponibili.

Il problema della insufficienza delle disponibilità economiche idonee a garantire un'adeguata assistenza psicologica ai detenuti, tenuto anche conto del sovraffollamento delle carceri, è stato più volte segnalato nelle sedi competenti.

Non è possibile, in ogni caso, istituire un rapporto di causa ed effetto tra il sovraffollamento carcerario e l'aumento dei suicidi. Dall'analisi dei dati statistici emerge infatti un incremento del numero dei suicidi non in maniera assoluta ma proporzionale al numero della popolazione detenuta che è in costante aumento: dai 42 casi registrati nel 2008, si è passati ai 58 verificatisi nel 2009 e ai 63 verificatesi nel corso del 2010 e del 2011.

La generalizzata situazione di sovraffollamento dovrebbe comunque attenuarsi grazie all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2012, n. 9 ([1]) che, prevedendo, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p. e della legge n. 199 del 2010, consentirà di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 oltre 21.000 persone sono state detenute per un periodo non superiore a tre giorni) sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare (alla data del 1º marzo c.a. risultano aver beneficiato di tale misura 5.140 detenuti).

Il disegno di legge delega per il recupero dell'efficienza del processo penale prevede infine la depenalizzazione dei reati minori, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e l'introduzione di due pene detentive non carcerarie quali la reclusione e l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora, per i reati puniti con pene detentive non superiori ai quattro anni.

È prevista, inoltre l'adozione di una carta dei diritti e doveri dei detenuti che indichi in forma chiara le regole del trattamento penitenziario.

Il Consiglio dei Ministri ha infine deciso di incrementare, per l'anno 2011, la dotazione dello stato di previsione del Ministero della Giustizia al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale.

Per ciò che riguarda, infine, l'implementazione degli organici, risulta che per la polizia penitenziaria la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria dovrebbe consentire, fatto salvo quanto si disporrà in sede di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, rispetto a quello di 1.018 unità, recentemente autorizzato per la copertura del turn-over nell' anno 2011.

Per il personale della dirigenza penitenziaria e del comparto ministeri, la legge (articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011) ha previsto una ulteriore riduzione delle dotazioni organiche (pari al 10 per cento), da operarsi entro il 31 marzo 2012, stabilendo, in caso di inadempimento, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

---

(1) « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito allo stato di salute di un soggetto ristretto presso la Casa Circondariale di Siracusa, comunico che si tratta del detenuto Antonio Antonuccio, affetto da « paraparesi con slivellamento degli arti inferiori, cardiopatia ischemica trattata con PTCA e stent coronano, pregressi infarti del miocardio, ipertensione arteriosa, ipertrofia prostastica, micro litiasi colecistica, degenerazione artrosica del rachide, protusioni discali multiple, angiomi a livelli di L4/L5 ».

A causa delle menzionate patologie, il predetto detenuto ha potuto usufruire di una sedia a rotelle che, in un primo momento, ha dovuto condividere con altri detenuti ma che, da oltre un mese, è nel suo uso esclusivo, avendo l'Amministrazione provveduto ad acquistarne altre due.

Per tre ore al giorno, la competente Direzione dell'istituto ha istituito un affiancamento con un altro detenuto avente mansioni di piantone, il quale, peraltro, è stato collocato nella stessa camera dell'Antonuccio ed è a sua disposizione per il periodo di tempo prestabilito.

Ciò detto, rappresento che il detenuto in questione non si reca all'aria aperta per una scelta personale, non effettua colloqui con i familiari da oltre un anno e non risulta ricevere pacchi. Periodicamente, riceve somme di denaro a mezzo vaglia postale dai familiari. Nonostante le indubbie difficoltà collegate al suo stato di salute, l'Antoniuccio ha sempre mantenuto un atteggiamento diffidente con gli operatori che lo seguono ed è anche incorso in alcune infrazioni disciplinari.

Segnalo, peraltro, che in data 1º febbraio 2012 è stato emanato un provvedimento di assegnazione temporanea dell'Antonuccio presso la struttura penitenziaria di Napoli Poggioreale, in quanto struttura munita di annesso Centro Diagnostico Terapeutico, anche al fine di consentire il completamento degli esami necessari a monitorarne le condizioni di salute.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;

considerati i principi e i criteri direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera *b)* del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

rilevato che:

la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare dell'elaborazione del gruppo di lavoro incaricato appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall'amministrazione giudiziaria, da cui risulta, tra l'altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati individuati in un bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell'intento di « individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati »;

i predetti parametri sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera *a)* del citato comma 2) e deve essere garantito che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera *g)* del citato comma 2);

considerato che:

la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera *a)* dell'articolo 1, seppur ancorata ad un criterio obbiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento;

anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di Appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che « la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti »;

al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l'ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi, con cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera *f)* dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre);

richiamata l'istruttoria effettuata in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;

considerato che la Commissione nell'intento di verificare l'attuazione dei criteri concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle dei procuratori distrettuali, anche dall'esame delle osservazioni richieste ai Consigli giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;

sottolineato che nel corso dell'istruttoria sono state trasmesse alla Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all'attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d'appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;

rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati individuati:

1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:

a) per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all'efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;

b) per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorpare i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, ed il mantenimento di Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale operano, come risulta dalla

relazione del Procuratore distrettuale depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania, e come risulta dal parere del consiglio giudiziario nonché in applicazione della lettera E, comma 2, articolo 1 della legge delega;

c) per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo. Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d'utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l'incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi di legalità necessari per il funzionamento della giustizia;

d) per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l'inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un'alta densità criminale (a 30 km da Sciacca vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del Procuratore distrettuale, dott. Messineo;

e) per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina, in considerazione dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.

2) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:

la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha individuato all'esito dell'indagine conoscitiva strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio Giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:

a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;

b) del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12

milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei;

c) del tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula *bunker* collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto.

3) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:

la Commissione ha altresì rilevato, sempre alla luce degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che il criterio di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria doveva essere realizzato, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:

a) nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell'audizione presso la Commissione giustizia dal rappresentante della procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, previo accorpamento dei territori limitrofi ed omogenei. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice è stata recentemente soppressa, per cui l'accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;

b) sempre nel medesimo distretto, è necessaria la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l'accorpamento del territorio dell'aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l'audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;

c) nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l'area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non può ragionevolemente essere accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.

d) nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall'Anm e dal CSM, non è prevista una procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell'ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all'alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un secondo tribunale sub provinciale dotato di proprio ufficio di procura circondariale, che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di Aversa (244.000 abitanti).

4) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondano, come è il caso:

a) in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell'intera Liguria, che misura 5.402

kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in Comuni « non capoluogo » della Corte d'Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo. Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Kmq;

b) in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Kmq;

e) in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Kmq.

5) Incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali:

a) nel distretto della Corte d'appello di Salerno, il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d'appello di Potenza, nella regione Basilicata, come rilevato criticamente dal Procuratore distrettuale, dal Consiglio giudiziario e dall'ANM, mentre deve essere mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno;

b) nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Temi o Spoleto, mentre geograficamente deve essere accorpata a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia);

c) nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD 22.12.1860 n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera *a)* della legge delega, tanto più che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud, sia nelle zone appenniniche. Inoltre ove si ritenesse applicabile la tutela della legge sulla montagna agli uffici giudiziari, si dovrebbe riordinare il circondario di Camerino accorpando la sezione distaccata di Fabriano.

d) nel distretto di Venezia, i territori di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme per omogeneità territoriale, devono essere accorpati al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anziché a quello di Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia, tra l'altro è appena sufficiente a ospitare l'attuale personale e le attività in essere, come evidenziato dall'ANM;

d-bis) nel distretto di Trieste l'eventuale soppressione del circondario di Tolmezzo, dotato tra l'altro di una estensione territoriale di notevole ampiezza (oltre 2169 kmq) che coinvolge addirittura il confine di Stato, provoca conseguenze non indifferenti in ordine al frazionamento territoriale del circondario del tribunale di Udine, una parte del quale, finendo per essere accorpata al circondario di Gorizia, comporterebbe un notevole aumento della distanza tra i comuni periferici e la sede del tribunale accorpante, distanza che, in tali casi, potrebbe raggiungere quasi i cento chilometri.

La sezione distaccata di Palmanova deve essere accorpata per omogeneità territoriale al circondario di Udine.

e) nel distretto della Corte d'appello di Potenza, l'ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;

ritenuto comunque opportuno, nella definizione della mappatura delle circoscrizioni giudiziarie, tenere conto dell'omogeneità dei territori e dei comuni, in considerazione delle numerose osservazioni pervenute;

rilevato che intende esercitare la delega provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto sostanzialmente rappresentano un residuato delle vecchie preture mandamentali sopravvissute sia all'introduzione delle preture circondariali della legge n. 30/1989, sia alla riforma del giudice unico di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. 51. Tale scelta talvolta può creare disagio per i cittadini, che vedranno perdere una prossimità con l'Ufficio giudiziario, in attesa di un sicuro miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione giudiziaria che deve rappresentare il principale obiettivo della riforma della geografia giudiziaria. Anche al fine di superare l'eccessiva discrezionalità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 7 dello schema di decreto che prevede « che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese », appare opportuno:

a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali « presidi territoriali di giustizia » dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli « sportelli telematici della giustizia »;

b) il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia. Sul punto si rinvia alle oggettive indicazioni provenienti dai Consigli giudiziari, che si intendono richiamate integralmente;

c) sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 dello schema di decreto che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attive come sezioni distaccate o presidi territoriali di legalità;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, lettera *i)* della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell'articolo 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante in quanto se da un lato non si dà per scontato che gli Uffici accorpanti siano la sommatoria di quelli accorpati, ma si esige che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata da una rimodulazione delle piante organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove aree organizzative, che debbono essere riferite quindi

non solo al rapporto tra popolazione e numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni) che tenga conto delle specificità territoriali sociali, economici e della criminalità organizzata;

è necessario comunque che il decreto legislativo fissi un termine per l'adozione delle nuove piante organiche che deve essere comunque precedente alla sua efficacia e che come segnalato dall'ANM dovrà riguardare anche gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;

osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo per stabilirne l'efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi, eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;

rilevato che:

lo schema di decreto non procede in maniera adeguata all'attuazione de principio di delega previsto dalla lettera *b)* del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non è stata affrontata adeguatamente la problematica relativa al decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano. Per quanto riguarda Roma, il Consiglio giudiziario segnala che « il mancato ampliamento del territorio del circondario del tribunale di Rieti contrasta con il criterio di omogeneità previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge n. 148 del 14 settembre 2011 e non soddisfa l'esigenza di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tale riguardo si rileva come il tribunale di Rieti sarebbe in grado, per la situazione infrastrutturale di garantire il servizio giustizia anche ad altri ulteriori territori, andando ad alleviare la nota situazione di ingolfamento che caratterizza i limitrofi tribunali di Roma e soprattutto Tivoli ». In ordine all'area di Milano, è opportuno valutare la razionalità dell'accorpamento in un unico circondario, quale quello del tribunale di Pavia, degli uffici giudiziari dei tribunali di Vigevano e Voghera nonché della sezione distaccata di Abbiategrasso, con una estensione territoriale complessiva superiore a 3.000 Kmq. È importante inoltre considerare l'identità territoriale unica dei comuni del Magentino e dell'Abbiatense;

in riferimento al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l'efficacia delle disposizione relative agli uffici giudiziaria de L'Aquila e di Chieti, osservato che:

occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;

la legge delega n. 148/2011 ha previsto all'articolo 1 comma 5-*bis* (norma introdotta dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che « in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni »;

la predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo tutte le indicazioni riportate in premessa, anche con peculiare riferimento sia ai tribunali che alle sezioni distaccate.

ALLEGATO 5

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

2) che dalle misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2 comma 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

3) che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di « vera razionalizzazione » dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

4) sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni di spesa non pregiudichino il ricorso alle intercettazioni telefoniche relative ai reati di mafia, terrorismo e, comunque, ai reati di maggiora allarme sociale;

5) con riguardo al comma 12 lettera b) dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell'*iter* di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 per il riordino delle scuole di formazione.

ALLEGATO 6

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile, il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il personale civile, con particolare riferimento agli educatori ed agli psicologi *ex* articolo 80 dell'ordinamento penitenziario.

2) che dalle misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2 comma 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

3) che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di « vera razionalizzazione » dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

4) sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni di spesa non pregiudichino il ricorso alle intercettazioni telefoniche relative ai reati di mafia, terrorismo e, comunque, ai reati di maggiora allarme sociale;

5) con riguardo al comma 12 lettera *b)* dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell'*iter* di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 per il riordino delle scuole di formazione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 98

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 112

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 114

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2012 (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* 106

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07567 Maran: Sulla situazione dei diritti umani in Kazakhistan 110

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 117

5-07569 Menia: Sul sistema delle prenotazioni telefoniche per l'accesso ai servizi consolari 110

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 119

5-07568 Evangelisti: Sul rapimento a Sanaa di un carabiniere addetto alla sicurezza dell'Ambasciata d'Italia 111

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Intervengono i sottosegretari di Stato agli affari esteri, Marta Dassù e Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore,* osserva che il provvedimento in esame

mira ad incidere sulla spesa pubblica corrente, attraverso un suo processo di revisione che si propone di superare la spesa storica, ovvero il finanziamento inerziale di tutti i programmi di spesa delle amministrazioni pubbliche, adottando un approccio di tipo selettivo.

Segnala che, tra gli obiettivi della *spending review*, vi è quello, attuabile nel medio periodo, di verificare se e in che misura i programmi di spesa esistenti possano essere attuati con l'impiego di minori risorse (la cosiddetta *functional spending review*). In realtà l'obiettivo preferenziale, evidentemente realizzabile solo nel lungo periodo, è quello di ridefinire le aree e i settori di intervento dello Stato, in altri termini di ridefinire ciò che questo dovrebbe o non dovrebbe fare (è la cosiddetta *strategic spending review*, posta in essere in Australia, Canada, Danimarca, Paesi bassi e Regno Unito).

Insomma, a suo avviso, una vera *spending review* non presenterebbe oggi ulteriori tagli ad un bilancio già assolutamente inadeguato come quello degli affari esteri, che rappresenta invece uno strumento di promozione del sistema Paese. Sarebbe stato invece coerente alla razionalizzazione della spesa pubblica, almeno come inversione di tendenza, un incremento delle risorse disponibili per la proiezione internazionale dell'Italia, che fosse il frutto del taglio dei veri rami secchi della spesa improduttiva della pubblica amministrazione.

In tale ottica, gli è impossibile non esprimere ai colleghi un certo disagio nell'affrontare i profili di competenza della Commissione, in quanto molte delle disposizioni contenute nel decreto-legge non sembrano delineare un vero e proprio processo di revisione della spesa, che, per la sua natura, avrebbe richiesto tempi diversi, ma sembrano piuttosto ribadire la logica dei tagli lineari, che risultano più semplici e immediati da attuare.

Considera tale logica fortemente penalizzante nei riguardi delle specificità che connotano il Ministero degli Affari esteri, per cui non rileva l'esigenza di pervenire ad ulteriori risparmi netti, in quanto il bilancio di quel dicastero incide per lo 0,31 per cento sul totale delle spese statali), dal momento che, anche alla luce dei confronti internazionali, le risorse non appaiono più comprimibili se non a prezzo di un ulteriore drastico ridimensionamento della nostra proiezione internazionale e della relativa rete.

Fa presente che questa valutazione è peraltro confermata dall'ultima Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato che non ha messo in rilievo particolari criticità sotto il profilo della gestione finanziaria del Ministero.

Ritiene che l'obiettivo complessivo di un riordino e di una riqualificazione della spesa, per aumentare l'efficienza dell'amministrazione centrale e della rete estera sia ancora da perseguire e debba essere pazientemente posto al centro della riflessione delle strutture ministeriali e della stessa Commissione nelle prossime settimane se davvero si vuole continuare a garantire *standard* qualitativi decorosi all'azione internazionale del Paese e livelli accettabili di « servizi ai cittadini » – come recita la titolazione del provvedimento – che risiedono all'estero.

Le principali voci di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri, sia di funzionamento che di intervento, devono infatti essere oggetto di una riqualificazione piuttosto che di una riduzione, conseguibile soltanto attraverso provvedimenti di riforma, che siano il frutto di un ripensamento e di un aggiornamento meditato dell'organizzazione ministeriale nel suo complesso e nelle sue varie articolazioni.

Ricorda che Commissione ha da tempo sotto osservazione la situazione finanziaria del Ministero degli affari esteri e ne ha fatto oggetto di attenta riflessione ogni volta che ha esaminato sia le manovre di bilancio che il rendiconto e l'assestamento. È stata inoltre avviata un'indagine conoscitiva con l'omologa Commissione del Senato, mentre l'Ufficio di presidenza non ha invece inteso di essere rappresentato, diversamente da quella Commissione, nel gruppo di lavoro sulla *spending review* il cui apporto è stato richiesto dal Ministro

degli affari esteri e le cui conclusioni restano comunque agli atti quali elementi di valutazione.

A fronte di tale lavoro sia parlamentare che governativo, reputa gli attuali risultati del tutto insoddisfacenti e tali da imporre interventi correttivi di cui la Commissione deve cominciare a farsi carico da oggi in avanti, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, per rivedere il quadro che è stato delineato.

La natura indiscriminata di alcune misure previste dal decreto-legge in esame, soprattutto con riferimento alle dotazioni organiche ed alla presenza all'estero del personale diplomatico, deve essere, a suo avviso, corretta e riportata ad una logica politica e funzionale, al fine di evitare il rischio di drastiche riduzioni della rete, che potrebbero arrivare ad un quarto dell'attuale consistenza, talmente al di fuori di ogni logica da dover indurre al ravvedimento anche chi simili norme ha concepito.

Al riguardo, lamenta che il processo di revisione della spesa avviato in seno al Ministero, su precise indicazioni del Governo, ad un certo punto abbia ceduto il passo ad interventi calati dall'alto. Auspica che il Ministero stesso, sollecitato e confortato dal Parlamento, recuperi la sua autonoma capacità di iniziativa, a cominciare dal processo di razionalizzazione e ristrutturazione della rete degli uffici all'estero che, dalla mera e fuorviante logica dei tagli, deve rivendicarsi come grande occasione di riorientamento politico e strategico della promozione degli interessi nazionali.

Passa quindi in rassegna le principali disposizioni di nostra competenza. L'articolo 1 del decreto-legge introduce un complesso di misure volte a contenere la spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi e a garantire la trasparenza delle relative procedure, misure imperniate sulle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

Il comma 21 dell'articolo stabilisce che le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi che, nel caso del Ministero degli Affari esteri sono pari a 6,2 milioni nel 2012, 22 milioni nel 2013 ed altri 22 milioni nel 2014.

Analoga portata valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni riveste il richiamato articolo 2, che reca un complesso di disposizioni intese a contenere gli oneri per il personale, *in primis* prevedendo una riduzione delle dotazioni organiche del 10 per cento e di quelle inerenti il personale dirigenziale del 20 per cento, da favorire anche con processi di prepensionamento del personale rivelatosi in esubero.

Non può non notare come tale previsione, parzialmente modificata dal Senato, rischi di determinare una rilevantissima riduzione della dotazione organica del personale diplomatico (attualmente risultano in servizio 918 diplomatici, a fronte di un organico che prevede 1.120 unità), con effetti dirompenti sulla funzionalità della nostra rete all'estero. Giudica evidente che la riduzione degli organici ministeriali non possa essere della stessa proporzione per tutte le Amministrazioni: è in altri termini auspicabile che riduzioni di organico inferiori alle percentuali indicate, in alcune amministrazioni, siano compensate da riduzioni superiori degli organici di altre, sulla base delle loro specifiche esigenze.

Riferisce poi che, secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, riformulato nel corso dell'esame al Senato, per quanto attiene specificamente al personale della carriera diplomatica, al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero degli affari esteri, limitatamente alla quota corrispondente alle unità in servizio all'estero all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; le riduzioni, con le modalità e le percentuali di cui al precedente comma 1, saranno completate all'esito della riorganizzazione delle sedi estere, ma in nessun caso, tuttavia, oltre la data del 31 dicembre 2012.

Attende in ogni caso di conoscere dal Governo il perimetro di applicazione di tali scelte normative: se siano cioè da riferire al complesso delle posizioni pre-

viste astrattamente nell'organico o al complesso degli uffici dirigenziali, anche se si dichiara consapevole di non aspettarsi nulla di buono dall'eventuale risposta.

Quanto all'articolo 3, gli risulta difficile ipotizzare come possa essere concretamente attuabile, in relazione al Ministero degli Affari esteri, la riduzione *ope legis* del 15 per cento dei canoni di locazione a decorrere dal 1º gennaio 2015, in considerazione dei diversi ordinamenti giuridici da cui è regolata la quasi totalità delle locazioni stesse.

L'articolo 5 impone poi a tutte le Pubbliche amministrazioni di contenere entro il 50 per cento del livello di spesa conseguito nel 2011 gli oneri per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, riduce il valore dei buoni-pasto, vieta la monetizzazione di ferie, riposi e permessi, limita la possibilità di attribuire incarichi di studio e consulenza, razionalizza il sistema di pagamento delle retribuzioni.

L'articolo 7 stabilisce, al comma 12, che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2 del decreto-legge. Nel richiamato allegato 2, la riduzione di spesa riguardante il Ministero degli affari esteri è pari, in termini di saldo netto, a 26,8 milioni di euro nel 2013, a 21,5 milioni di euro nel 2014 ed a 24,7 milioni di euro nel 2015. In termini di indebitamento netto, ammonta a 23 milioni nel 2013, a 21,5 milioni nel 2014 ed a 24,7 milioni nel 2015.

Richiama l'attenzione sul fatto che spetterà ai singoli Ministeri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015. Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha però il potere di accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2.

L'articolo 12, ai commi 19 e 20, del provvedimento, dispone il riordino e la soppressione di enti pubblici e di organismi collegiali, alcuni dei quali sono stati istituiti in adempimento di precisi obblighi internazionali.

Segnala inoltre che, tra le misure specificamente valide per il Ministero degli affari esteri, l'articolo 14, il comma 11, lettera *a)* stabilisce una riduzione del contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, per n. 30 unità; conseguentemente, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali. Il personale in questione è sia amministrativo che docente.

La lettera *b)*, invece, comporta la riduzione di ben 400 unità del personale impegnato sul contingente scolastico dei posti nelle scuole italiane all'estero. Ai sensi del comma 12, detta riduzione avviene gradualmente tra l'anno scolastico 2012/2013 e quello 2016/2017, man mano che scadono gli attuali collocamenti fuori ruolo ed i comandi. Gli stessi, infatti, hanno durata tipicamente quinquennale. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 14, non potranno essere rinnovati i provvedimenti di comando o di fuori ruolo per il personale da destinare all'estero del Ministero degli affari esteri. Per il Ministero degli affari esteri, si stima una diminuzione delle spese, per tali prestazioni, pari a 4,22 milioni di euro nell'anno scolastico 2012/2013, 8,45 nell'anno 2013/2014 e 21,10 milioni nell'anno 2016/2017. Risulta piuttosto difficile pensare che tali obiettivi possano essere soltanto minimamente compatibili con quelli, tante volte enunciati anche in questa Commissione dai rappresentanti del Governo, di promuovere il nostro patrimonio culturale e linguistico nel mondo.

Il comma 23 prevede che, per l'anno 2012, le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (che fissa il contingente a 51 unità), inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Si tratta di ulteriori decurtazioni rispetto alle misure attualmente in vigore. La riduzione di 4.300.000 euro sul capitolo 1276 (ISE) per l'anno 2012 consegue alla mancata copertura di posti all'estero.

Evidenzia quindi come il risparmio di spesa previsto sul capitolo relativo alle indennità di servizio all'estero del personale di ruolo e del contingente di esperti comporti la necessità di anticipare rientri in Italia o di rinviare partenze già previste, con il rischio di problemi per il funzionamento della rete diplomatico-consolare.

Osserva che il risparmio sul capitolo di spesa relativo alle indennità di servizio del personale docente presso le istituzioni scolastiche all'estero, comporterà una drastica riduzione del contingente degli insegnanti e correlativamente dell'offerta scolastica.

A tali misure si aggiunge la riduzione del contributo alla politica estera di sicurezza comune e di difesa comune che riduce sensibilmente la credibilità e la « capacità di manovra » del nostro Paese in un delicatissimo momento di rodaggio della politica estera europea. Tale misura si somma alla previsione introdotta dal comma 19 dell'articolo 7 che riduce di quasi 9 milioni di euro per il 2012 il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

Comunque, fa presente che l'articolo 23, comma 6, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, provvede ad aumentare la dotazione del medesimo fondo in misura pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Esprime pertanto la sensazione complessiva che il decreto-legge sulla *spending review* rappresenti una « occasione perduta » per la razionalizzazione e la qualificazione dell'azione della nostra Pubblica amministrazione e, segnatamente, del Ministero degli Affari esteri.

Nel caso di un dicastero come la Farnesina le linee d'intervento da percorrere sono invece, a suo avviso, molto diverse e vanno probabilmente nella direzione di una riconsiderazione complessiva dell'ISE in relazione ai diversi livelli del personale ed alle connesse responsabilità effettivamente gestite e di un incremento delle posizioni a contratto, di una valutazione più accurata della totale fungibilità dei docenti di ruolo operanti all'estero con insegnanti assunti *in loco*, in una diversa valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare all'estero e *last but not least* in una realistica valutazione della nostra attuale rete diplomatico-consolare. articolando la distribuzione del personale in maniera più rispondente ai prevalenti *standard* occidentali ed ai nostri attuali interessi nazionali. A titolo di esempio, rammenta come il corpo diplomatico francese sia circa il triplo di quello italiano.

Conclusivamente, preannuncia la formulazione di un parere favorevole, che faccia tuttavia stato delle suesposte considerazioni critiche e sviluppi alcuni spunti propositivi, al fine di preconizzare una rapida correzione legislativa almeno con riferimento alle condizioni del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, richiamandosi alle considerazioni appena svolte dal relatore, fa anzitutto presente che la situazione del bilancio della Farnesina è ai limiti della sostenibilità, come più volte ribadito dalle stesse Commissioni esteri dei due rami del Parlamento, Nel 2012, esso ha già subito un taglio di 213 milioni, che sommato ai 19,7 milioni del presente decreto-legge porta il totale a circa 233 milioni, con una riduzione percentuale del 12,5 rispetto al 2011. Ne deriva che il livello delle risorse per la politica estera italiana, inclusi gli interventi in favore dei connazionali e del sistema imprenditoriale all'estero, nonché la cooperazione allo sviluppo, non è più paragonabile a quello dei nostri *partners*.

A suo avviso, l'Italia deve domandarsi se vuole continuare ad avere una politica estera degna dei paesi principali dell'UE e del G8. Anche alla luce delle profonde trasformazioni in corso nel Mediterraneo, ritiene che l'Italia abbia un vitale bisogno di tale politica estera – per ragioni di sicurezza e non solo per ragioni economiche.

D'altra parte, il processo di *spending review* è indispensabile per l'amministrazione italiana. Purché sia condotto, nel caso del MAE, quale vera occasione di riforma ulteriore dell'assetto della rete estera. La riorganizzazione della rete estera è già in corso da anni; nuovi tagli brutali hanno gli effetti deleteri ampiamente descritti dal relatore.

Interessano, fra l'altro, anche importanti settori di attività internazionale, quali il funzionamento dell'unità di crisi o dell'attività di cooperazione.

Quanto al risparmio sulla spesa per il personale docente, che comporta la riduzione del 40 per cento degli insegnanti all'estero, osserva che tale misura è totalmente contraddittoria con l'ambizione di diffondere la lingua e cultura italiana all'estero, provocando fra l'altro prevedibili reazioni da parte delle collettività, oltre che dei sindacati della scuola. Infine, chiudere parte dei cosiddetti organismi collegiali contrasta con obblighi internazionali – cita ad esempio la Commissione Unesco e del CIDU.

Con riferimento alla riduzione degli uffici, ricorda che il Ministero degli affari esteri ha già tagliato in misura assolutamente significativa le strutture dirigenziali generali con la riforma del dicembre 2010, passando da 20 a 13 uffici dirigenziali di primo livello (Direzioni Generali).

Ricordando la riorganizzazione già avviata della struttura della rete estera, auspica pertanto che la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 trovi un'applicazione razionale: se è indubbio che incidere ulteriormente sulla rete estera sia discutibile, la norma va comunque a questo punto interpretata a consuntivo e in misura corrispondente ai risultati derivanti dalla ristrutturazione già in atto.

Sottolinea infine la specificità dei compiti dì tutto il personale ministeriale, al fine di assicurare al paese un'adeguata tutela dei suoi interessi e rispondere alla crescente domanda di servizi rivolti alla rete. Esclude che l'intento del legislatore possa essere un serio indebolimento della rete all'estero e tanto meno l'orientamento delle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento. Richiamando di nuovo l'attenzione sulle implicazioni dell'articolo 2, comma 5, che collega gli interventi sugli organici all'esito del processo di razionalizzazione delle sedi esteri per una data non successiva al 31 dicembre 2012, segnala il fondato rischio che le riduzioni di organico si debbano fare « alla cieca » o almeno prima che qualunque ristrutturazione abbia potuto cominciare a produrre i suoi effetti in termini di razionalizzazione dell'impiego del personale. In ogni caso, l'obbligo del Ministero degli affari esteri di effettuare i tagli resta inteso a consuntivo della ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, già in corso sulla base di un provvedimento legislativo in via di attuazione, ossia tenendo conto dei tagli già effettuati.

Ringrazia infine, per l'interesse e l'impegno ancora una volta dimostrati la presidenza e tutti i componenti della Commissione.

Daniele GALLI (FLpTP), nel concordare con le osservazioni del relatore, rileva la contraddizione esistente tra gli obiettivi di sviluppo economico che il Governo si pone e il drastico ridimensionamento della struttura della rete estera la cui efficacia deve essere invece salvaguardata in quanto è strategica ai fini delle esportazioni italiane per il rilancio dell'economia.

Enrico PIANETTA (PdL), ringrazia il relatore per l'ampia ed esaustiva introduzione al dibattito di cui lamenta la ristrettezza e l'inadeguatezza dei tempi. A fronte delle molteplici perplessità che il provvedimento suscita, auspica la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno che salvaguardi l'amministrazione degli affari esteri e quindi il ruolo internazionale del

Paese. Concorda con il collega Galli sulla necessità di potenziare in termini espansivi la presenza italiana all'estero. Si rammarica quindi per il fatto che ancora una volta diminuisca l'incidenza percentuale del bilancio del Ministero degli affari esteri, accrescendo le preoccupazione nell'attuale contesto altamente competitivo sul piano internazionale. A suo avviso, nel momento di grande difficoltà economica che il Paese vive, non ci si può permettere di ridurre la rete degli uffici all'estero, continuando con i tagli lineare ed aumentando il nostro differenziale rispetto ad altri grandi paesi europei come la Francia.

Ritiene che la Commissione debba dare un segnale forte per una correzione di rotta, che denunci la penalizzazione inferta al Ministero degli affari esteri, anche se non sussistono i margini per intervenire nell'ambito del provvedimento in esame.

Senza soffermarsi sui temi specifici già ripercorsi dal relatore, manifesta viva preoccupazioni per le ulteriori riduzioni del personale che contrastano con l'esigenza di assicurare maggiore presenza nelle aree strategiche del pianeta e raccomanda di salvaguardare il contributo dell'Italia alla PESC.

Conclude ribadendo la necessità che in un prossimo provvedimento legislativo si possano compiere i necessari aggiustamenti.

Marco FEDI (PD), nel condividere la relazione svolta dal collega Tempestini, sottolinea l'interdipendenza esistente tra l'inadeguatezza degli stanziamenti per il processo della revisione della spesa, che a suo avviso deve avere un carattere periodico come avviene in Australia dove ormai è un dato strutturale. Ritiene comunque che l'attuale situazione si sia determinata anche a causa di una stasi delle riforme necessarie all'amministrazione degli affari esteri.

Quanto al problema degli insegnanti nelle scuole italiane all'estero, si dice certo che le professionalità occorrenti possano essere reperite in sede locale. Protesta invece vivacemente verso ogni ipotesi di ridimensionamento della rete estera, confidando che l'applicazione dell'articolo 2, comma 5, possa avvenire così come prospettato dal Sottosegretario Dassù.

Sollecita quindi il Governo nel suo insieme a fare le scelte necessarie per sostenere la rete degli italiani nel mondo e le piccole e medie imprese che operano all'estero.

Dichiarando infine che potrà esprimersi favorevolmente sul provvedimento soltanto alla luce delle considerazioni critiche svolte dal relatore, auspica che la materia venga finalmente affrontata in termini politici e non più emergenziali.

Mario BARBI (PD), lamenta il senso di rassegnazione ed impotenza che caratterizza l'odierna discussione, che rischia di diventare meramente consolatoria a fronte dell'assoluta discordanza tra l'insoddisfazione della Commissione, peraltro condivisa dal rappresentante del Governo, e l'inevitabile parere favorevole, al riguardo, dichiara di non condividere il quadro concettuale che fa assumere come dato di necessità un modo di procedere nei tagli della spesa pubblica che dovrebbe invece essere oggetto di una sera riconsiderazione politica.

Venendo ad alcuni aspetti problematici del provvedimento in esame, si domanda su quale pianta organica debba essere calcolata la riduzione prevista dall'articolo 2, dal momento che la formulazione linguistica appare alquanto ambigua e zoppicante, ribadendo l'esigenza che sia comunque salvaguardata la presenza all'estero del personale ministeriale.

Quanto ai tagli al personale insegnante, pur considerando anacronistico e costoso il sistema vigente, manifeste preoccupazione per le conseguente che ne deriveranno sul piano dell'offerta italiana all'estero.

Ritiene che mai come in questa fase l'Italia debba procedere ad una riflessione generale sulla sua politica estera che riduca la distanza crescente tra parole e cose concrete, confessando la propria amarezza circa le reali possibilità che il pur auspicato ordine del giorno possa migliorare la situazione.

Fabio PORTA (PD), nell'apprezzare la saggia ed obiettiva relazione del collega Tempestini ed i successivi interventi dei colleghi Fedi e Barbi, si associa all'intollerabile disagio che pervade la Commissione a fronte di una revisione della spesa che non è affatto tale e che non si cura di garantire al Ministero degli esteri le entrate corrispondenti ai servizi resi, come ad esempio le percezioni consolari.

A suo avviso, un'ulteriore entrata potrebbe essere rappresentata dai contributi che potrebbero essere richiesti ai tanti italiani nel mondo che sono in attesa del riconoscimento della cittadinanza, ove sia loro garantita la certezza dei tempi dell'accoglimento dell'istanza.

Ricordando come si stiano recentemente addossando alla rete periferica del Ministero degli affari esteri nuovi carichi di lavoro derivanti sia dell'ex ICE che dall'ENIT, reputa assolutamente contraddittorio il depotenziamento che ne è in atto e considera improrogabile quell'orientamento politico-strategico a cui ha fatto cenno il relatore.

Conclude auspicando che questa sia l'ultima volta in cui il Parlamento è costretto a prendere atto di una simile sottovalutazione della dimensione internazionale del paese.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti che hanno centrato il punto essenziale della questione in discussione, fa presente di avere inteso, in qualità di relatore e d'accordo con il Presidente Stefani, sottolineare la gravità della situazione proprio per cercare di sfuggire al destino evocato dal collega Barbi e tentare di invertire, almeno in questo circostanza, la tendenza in atto dell'indebolimento del Ministero degli affari esteri, rilevata anche dal collega Pianetta.

Ritiene che, alla fine della legislatura, occorra compiere fino in fondo il proprio dovere, pur nella consapevolezza di non essere sempre riusciti a conseguire i risultati auspicati.

Richiamando analoghe esperienza europee, ed in particolare alcune recenti vicende francesi, osserva come oggi non solo in Italia i Ministeri economici e finanziari abbiano assunto una tale preponderanza nella definizione delle politiche di governo da attenuare significativamente la democrazia parlamentare.

Ribadisce le numerose ambiguità ed equivocità del provvedimento in esame, manifestando stupore per il fatto che una deroga generale sia stata ad esempio prevista per la Magistratura di ogni ordine e grado e non invece per il corpo diplomatico, caratterizzato dalla medesima condizione di « dirigenza diffusa ». A suo avviso, la priorità da salvaguardare resta la funzionalità della rete estera, da migliorare certo non da depotenziare, come ha ricordato il collega Fedi.

A questo proposito, ritiene che si debba dare atto all'amministrazione degli affari esteri di avere in tempi non sospetti avviato una riflessione sulla revisione del proprio bilancio che può non sempre essere stata svolta nel modo più idoneo, ma che rappresenta comunque un'eccezione positiva che non merita di essere liquidata con atteggiamenti punitivi e persecutori.

Anche con riferimento all'ISE, su cui pure ha rilevato l'opportunità di una riflessione in termini propositivi, invita a superare gli schematismi delle polemiche demagogiche e ad abbandonare logiche di penalizzazione, puntando invece sulla valorizzazione della funzione diplomatica per lo sviluppo della proiezione internazionale italiana nel mondo.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), rinviando alla discussione del provvedimento in Assemblea la presentazione di un ordine del giorno che ne sintetizzi il significato politico.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel ringraziare il relatore e la Commissione per la posizione assunta, sottopone l'eventualità che il parere accenni anche all'esigenza di assicurare l'invarianza dei servizi resi dall'amministrazione degli affari esteri.

Stefano STEFANI, *presidente*, propone al relatore di integrare il parere formulato,

manifestando rammarico per l'assoluta ristrettezza ed inadeguatezza dei tempi riservati alla Commissione per affrontare un così delicato ed importante provvedimento.

Enrico PIANETTA (PdL) prospetta l'opportunità di ribadire, nel riferimento alla cooperazione allo sviluppo, come essa costituisca uno strumento essenziale della politica estera.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, nell'aderire alle integrazioni proposte dal rappresentante del Governo, dal Presidente della Commissione e dal collega Pianetta, riformula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2012.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione si accinge ad esaminare congiuntamente, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2011 e il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, osserva che con le previsioni assestate per il 2011 la dotazione iniziale di competenza del Ministero degli affari esteri è stata elevata di 8,5 milioni di euro, pari allo 0,45 per cento delle previsioni iniziali (originariamente ammontanti a 1.882,3 milioni di euro) mentre le autorizzazioni di cassa sono state incrementate di 165,2 milioni di euro (8,77 per cento delle previsioni iniziali).

Dal rendiconto per il 2011 risultano nel complesso 2.061,4 milioni di euro di spese in conto competenza (pressoché completamente allocato sul versante delle sperse correnti) e 2.218,9 milioni di euro di autorizzazioni di cassa. Per quanto concerne le variazioni negli stanziamenti di competenza tra le previsioni di bilancio per il 2011 e quelle definitive in sede di rendiconto, queste ultime si discostano dalle prime per un aumento complessivo di 179,1 milioni di euro, pari al 9,51 per cento delle previsioni iniziali.

Il volume dei residui accertati al 31 dicembre 2011 è pari a 333,9 milioni, di cui 326,7 milioni per la parte corrente e 7,1 milioni per il conto capitale. I residui sono determinati prevalentemente sulle disponibilità della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (74,6 milioni pari al 67,23 per cento dell'intero ammontare dei residui). Rileva in proposito che normativa specifica prevede la conservazione delle somme ad essa attribuite, in quanto riferite a progetti che hanno carattere pluriennale ed il cui iter di approvazione richiede tempi lunghi, che spesso comportano il superamento delle scadenze di fine anno.

Evidenzia che un'altra situazione di accumulo di residui riguarda i fondi assegnati dai decreti legge di proroga degli interventi nelle missioni internazionali di pace, la cui *tranche* relativa al secondo semestre viene assegnata in bilancio intorno alla chiusura dell'esercizio finanziario. Risultano, infine, consistenti i fondi relativi all'incentivazione del personale (in

particolare i capitoli 1283 e 1621 relativi al Fondo unico di amministrazione), anch'essi regolati da disposizioni normative e contrattuali che ne stabiliscono le modalità di conservazione.

Ricorda che le attività del Ministero si svolgono in attuazione della Missione 4 (*L'Italia in Europa e nel mondo*), che ha registrato un incremento pari a 154,4 milioni di euro di euro.

Tra gli undici Programmi in cui si ripartiscono le risorse afferenti alla Missione n. 4, quello interessato dalla maggiore variazione è il Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), che ha registrato un aumento di 63,5 milioni, per circa la metà impiegata per contributi volontari alle Organizzazioni internazionali, nonché alle Banche e Fondi di sviluppo.

Rileva che la Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2011 della Corte dei conti evidenzia come l'analisi finanziaria non abbia posto in rilievo particolari criticità del Ministero, anche se il settore che presenta ancora « sofferenze » rimane proprio quello della cooperazione allo sviluppo. A tale riguardo la Corte dei conti, come già nella precedenti relazioni, rinnova l'esortazione a definire una disciplina organica di settore. Rammenta in proposito l'iter di riforma della legge n. 49 del 1987 in corso al Senato.

La Relazione sottolinea positivamente lo sforzo compiuto dall'Amministrazione degli Affari esteri nell'affrontare l'annoso problema del ritardo con cui vengono effettuate le rendicontazioni. A tale scopo, infatti, è stata costituita una *task force* dedicata allo smaltimento della rendicontazione arretrata.

Segnala che il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 ha sensibilmente modificato la struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, riducendo le direzioni generali, passate da tredici ad otto, articolate per macroaree tematiche, attinenti alle grandi priorità della politica estera italiana. Alle direzioni generali si aggiungono cinque strutture di primo livello ed è stata creata, nelle varie direzioni generali, la figura di direttore centrale-vice direttore generale. La rete degli Uffici all'estero risulta costituita da 317 sedi operative: 123 Ambasciate, 9 Rappresentanze permanenti presso gli organismi internazionali, 1 Delegazione diplomatica speciale, 95 Uffici consolari ed 89 Istituti di cultura.

La Corte dei conti sottolinea come il processo di riforma, già pienamente avviato per la sede centrale, sia ancora in fase di completamento per gli altri ambiti: « i compiti prioritari del Ministero, affidati dal Ministro ai rappresentanti diplomatici e consolari sulla base della direttiva annuale, richiedono un maggiore impegno, nella prospettiva di rafforzare la tutela e la promozione degli interessi italiani nelle aree attualmente a forte indice di sviluppo. » A tale proposito la Relazione pone in rilievo come il Ministero abbia provveduto ad una razionalizzazione delle sedi estere, riorganizzando la rete diplomatico-consolare (con la soppressione, il declassamento o l'elevamento di alcune sedi), con il duplice obiettivo di rendere l'organizzazione più rispondente alla nuova realtà internazionale e di perseguire l'economicità e l'efficienza, attraverso un più attento utilizzo delle risorse umane e finanziarie, caratterizzate da un processo di graduale riduzione.

Parimenti positiva è la valutazione della Corte dei conti in ordine alla possibilità per gli uffici all'estero di acquisire risorse proprie. Ciò infatti può consentire di fronteggiare alcune difficoltà derivanti dalle progressive riduzioni anche se tale forma di recupero di risorse va comunque monitorata nel corso del tempo, al fine di comprendere al meglio la portata del fenomeno e di poter valutare quanto le risorse « proprie » impattino sul bilancio di ogni sede periferica e quanta parte di queste risorse possa incidere sulla programmazione delle assegnazioni di risorse necessarie per il funzionamento delle sedi periferiche.

Più contenuti risultano gli aumenti a carico del Programma 6 (Promozione della pace e sicurezza internazionale, +18,3 milioni), del Programma 14 (Coordinamento

dell'Amministrazione in ambito internazionale, +14,3 milioni) e del Programma 7 (Integrazione europea, +10,2).

Segnala invece, in termini negativi, l'ulteriore riduzione di 5,1 milioni a carico del Programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie)

La Corte dei conti evidenzia infine il processo di liquidazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO) di cui la nostra Commissione si è più volta occupata e su cui il collega Malgieri ha proposto di audire il commissario liquidatore. La Relazione sottolinea come la progressiva decurtazione del contributo « istituzionale » erogato dal Ministero degli affari esteri a valere sul cap. 1163 del bilancio di previsione abbia ingenerato una situazione d'insolvenza, che ha portato alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente.

A parere della Magistratura contabile, il disavanzo accumulato dall'Istituto non è tuttavia da ascriversi esclusivamente alla riduzione del contributo ministeriale, ma è da addebitarsi anche ad una non ottimale gestione delle risorse disponibili nonostante sia anche stato predisposto, su *input* dell'Amministrazione vigilante, un piano di rilancio, risultato insoddisfacente.

Osserva che la liquidazione è attualmente nella fase operativa più delicata essendo, allo stato, in atto il piano di ripartizione dell'attivo. Il Ministro degli esteri ha costituito una Commissione di vigilanza, alla quale partecipa anche un rappresentante della Ragioneria generale, con funzioni di controllo.

La Relazione dà conto altresì dei progressi compiuti dal Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero degli affari esteri, costituito da rappresentanti del Ministero, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare l'analisi della spesa si è concentrata sui consumi intermedi (dematerializzazione dei documenti contabili, fabbisogni delle strutture periferiche, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare), sugli accordi internazionali e sulla questione dei debiti pregressi.

Concludendo la prima parte della sua esposizione, ripercorre sinteticamente la recente evoluzione dell'incidenza del Ministero degli Affari esteri sul volume delle spese finali in conto competenza: è evidente, in quest'ultimo triennio una costante riduzione dell'incidenza percentuale del dicastero in rapporto alle spese finali di tutto l'apparato statale: si è passati dallo 0,41 per cento dell'esercizio 2010, allo 0,38 per cento del 2011 per arrivare allo 0,31 dell'esercizio 2012. Queste percentuali appaiono ancora più scoraggianti se consideriamo le dimensioni complessive delle spese statali, rispetto alle quali il Ministero degli affari esteri « pesa » soltanto per lo 0,22 per cento nel 2012, con una riduzione del 10,54 per cento rispetto all'anno scorso, quando totalizzava un pur modestissimo 0,25 per cento.

Passando al disegno di legge di assestamento rileva che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per il 2012, approvato con la legge di bilancio 12 novembre 2011, n. 184, reca spese per un totale di 1.683,9 milioni di euro di cui 1.676,1 milioni di euro di parte corrente e 7,7 milioni di euro in conto capitale.

La consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1º gennaio 2012, in 45,5 milioni, tutti di parte corrente. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 1.729,4 milioni.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2012 reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2012, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento: La manovra proposta prevede un aumento negli stanziamenti di competenza di 1,19 milioni di euro – di sola parte corrente –, accompagnato da un incremento di 35,9 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

I residui crescono di complessivi 288,3 milioni di euro – ed in particolare di 281,2 milioni per la parte corrente e di 7,1

milioni per il conto capitale – al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2011, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative.

La Missione n. 4 assorbe gran parte (265,7 milioni di euro) dell'aumento dei residui, concentrato quasi interamente nel Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo, +224,5 milioni).

Segnala inoltre in termini critici la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge, soppressiva della possibilità, contemplata dall'attuale normativa sulla cooperazione allo sviluppo, di far confluire le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario nella dotazione degli anni successivi. Vorrei chiedere al Rappresentante del Governo di fornirci alcuni elementi di valutazione in ordine alla portata effettiva di tale che rischia di ridurre ulteriormente gli ambiti di utilizzo delle già scarse risorse a disposizione della Cooperazione allo sviluppo.

Riassuntivamente, rileva che rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 48,5 milioni di euro per la competenza, e di 102 milioni delle autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2012 che risultano assestate a 1.732,4 milioni di euro per la competenza, 1.786 milioni per le autorizzazioni di cassa e 333,9 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 1.729,4 milioni, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.066,3 milioni.

Osserva in conclusione che entrambi i disegni di legge in esame delineano una situazione finanziaria del Ministero degli esteri in buona parte superata a causa degli interventi della cosiddetta *spending review*, di cui al decreto-legge appena esaminato.

Ritiene che la Commissione, prima di esprimere il suo parere, debba acquisire ulteriori elementi e cogliere l'occasione per fare il punto della situazione finanziaria del MAE: Propone quindi il rinvio dell'argomento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, anche in considerazione del fatto chela Commissione Bilancio ha a sua volta rinviato l'esame dei provvedimenti in sede referente.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA conferma i dati forniti dal relatore circa il rendiconto 2011, precisando che le principali integrazioni sono intervenute a favore dei programmi relativi alla Cooperazione allo Sviluppo ed alla Promozione della pace e sicurezza internazionale, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese alle Organizzazioni Internazionali, nonché per la partecipazione italiana alle Missioni internazionali di pace. Le ulteriori integrazioni sono pervenute per la gestione ordinaria dell'Amministrazione, con particolare riguardo alla rete degli uffici all'estero, impegnata nel 2011 anche per assicurare il corretto svolgimento delle consultazioni referendarie.

Evidenzia che, nel quadro della grave situazione della finanza pubblica, il Ministero degli Affari Esteri ha improntato le proprie proposte di assestamento di bilancio 2012 a criteri di massimo rigore, tali tuttavia da garantire la funzionalità delle strutture preposte all'attuazione della politica estera del Paese. Rispetto alle richieste avanzate dal Ministero, il disegno di legge di assestamento in esame ha assegnato risorse per un importo complessivo di 1,19 milioni di euro al netto delle compensazioni in diminuzione, pari allo 0,07 per cento rispetto allo stato di previsione iniziale.

Rileva che le integrazioni concesse si sono limitate al contenuto essenziale del provvedimento di assestamento, con riferimento, in particolare, alle voci che alimentano i fondi per l'incentivazione del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. L'unico ulteriore importo netto accordato (per un ammontare di circa 300.000 euro) è riferito ad un reintegro di somme anticipate dal Ministero degli affari esteri per conto del Ministero dell'Economia e Finanze, in re-

lazione ad indennità già corrisposte al personale della Guardia di Finanza in servizio all'estero.

Precisa che la richiesta di incremento dei fondi destinati alle attività del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, strategicamente tra le più significative per l'Amministrazione, è in corso di trattazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, mediante variazione di bilancio da disporsi con provvedimento amministrativo.

Riconosce la rilevanza per la cooperazione allo sviluppo del tema sollevato dal relatore circa la possibilità di far confluire le somme non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario nella dotazione degli anni successivi e si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, che avrà luogo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, riservandomi, se non vi sono obiezioni, di fissare per quella data il termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.20.

Stefano STEFANI *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07567 Maran: Sulla situazione dei diritti umani in Kazakhistan.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, osserva che la situazione in Kazakhistan presenta aspetti particolari sia in ragione della pervasività dei caratteri autoritari del regime, sia a causa del carattere di rivendicazione sociale delle diffuse proteste che vengono represse. Osserva infatti che alla recente crescita economica non si è accompagnato un conseguente aumento del tenore di vita della maggior parte della popolazione.

Invita quindi il Governo, alla luce dei buoni rapporti esistenti tra i due Paesi, ad adoperarsi per collaborare per individuare soluzioni atte a diminuire i fattori di tensione esistenti.

5-07569 Menia: Sul sistema delle prenotazioni telefoniche per l'accesso ai servizi consolari.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo ribadendo la domanda se l'introduzione delle prenotazioni telefoniche sia da considerarsi parte integrante della revisione della spesa in corso presso il Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), replicando, dichiara di non condividere la *ratio* di simili provvedimenti che scaricano sulle collettività italiane all'estero, che andrebbero invece tutelate, le conseguenze dei ripetuti tagli delle risorse del Ministero degli affari esteri.

Osserva in proposito che l'importante risorsa costituita dal personale a contratto locale viene sempre più marginalizzata mentre dovrebbe rappresentare un punto di forza per offrire servizi di qualità ad un costo contenuto.

5-07568 Evangelisti: Sul rapimento a Sanaa di un carabiniere addetto alla sicurezza dell'Ambasciata d'Italia.

Stefano STEFANI, *presidente* in ragione dell'importanza e dell'attualità del tema, stante l'impossibilità del presentatore di intervenire a causa di concomitanti impegni politico-istituzionali, dichiara di apporre la propria firma all'interrogazione in titolo per permetterne lo svolgimento nella seduta odierna.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Stefano STEFANI, *presidente*, esprimendo l'auspicio di una rapida liberazione dell'ostaggio, si chiede se il fatto che il concittadino rapito sia un carabiniere rappresenti o meno una circostanza fortuita perché altrimenti si tratterebbe di un ancor più grave attacco al Paese.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 5389 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini;

sottolineata prioritariamente la specificità ed atipicità dell'Amministrazione degli Affari esteri in ragione della sua vocazione a sostenere la proiezione internazionale dell'Italia e la promozione del sistema – Paese, particolarmente decisiva in questa fase economica in cui occorre rilanciare la presenza italiana nel mondo;

premesso che:

le risorse destinate al Ministero degli Affari esteri continuano ad essere ridotte, compromettendone seriamente la capacità di funzionamento, anche con riguardo ai livelli comunque garantiti in paesi analoghi al nostro;

un processo strategico di razionalizzazione della spesa pubblica avrebbe dovuto orientarsi in modo maggiormente selettivo verso l'individuazione dei tagli da effettuare e tenere nel debito conto la natura strumentale e promozionale delle risorse destinate alla politica estera;

le voci di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia di funzionamento che di intervento, necessitano di una riqualificazione che può essere effettuata in modo serio e duraturo solo sulla base di provvedimenti di riforma che siano il frutto di un ripensamento e di un aggiornamento meditato;

il Ministero degli Affari esteri ha già avviato virtuosamente un processo di ristrutturazione interna che ha ridotto l'entità sia degli uffici centrali, sia degli uffici periferici, la cui definizione e dislocazione è in ogni caso da riferirsi a singole valutazioni di ordine politico e non può quindi essere oggetto di misure indiscriminate;

rilevato che:

il Ministero degli affari esteri e la carriera diplomatica presentano specificità di cui il presente provvedimento non tiene conto e che avrebbero dovuto consigliare la sua esclusione dal taglio del personale dirigenziale previsto dall'articolo 2, comma 1, la cui disposizione non può in ogni caso ritenersi applicabile alla rete estera;

la presenza del personale diplomatico e amministrativo nonché delle relative sedi sulla rete estera non è infatti comprimibile se non rinunciando drasticamente all'assolvimento delle responsabilità e degli obblighi internazionali assunti, per cui non può essere modificata se non caso per caso;

le procedure concorsuali di reclutamento di giovani diplomatici, già autorizzate legislativamente anche in ottemperanza alla contribuzione al Servizio europeo per l'azione esterna, debbono poter procedere nei tempi previsti;

la consistente riduzione del personale scolastico all'estero, pur scaglionata nel tempo, mette fortemente a rischio la qualità dell'offerta culturale italiana, ove non sia rimpiazzata da una qualificata selezione di docenti a contratto; del pari, occorre tutelare l'offerta linguistica assicurata dai lettori che sono particolarmente richiesti ed apprezzati;

il taglio di 2,8 milioni di euro al contributo italiano alla PESC non deve pregiudicare la posizione dell'Italia nella determinazione delle posizioni comuni dell'UE in una fase particolarmente delicata delle relazioni internazionali soprattutto nei contesti regionali di nostro interesse;

auspicato che:

nei prossimi mesi, ed in particolare nella prossima manovra di bilancio, sia possibile il recupero almeno parziale delle risorse umane e finanziarie per la proiezione internazionale dell'Italia;

la riqualificazione della spesa del Ministero degli Affari esteri prosegua attraverso gli opportuni interventi anche legislativi al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) una riduzione delle sedi europee, anche attraverso ulteriori accorpamenti di rappresentanze presso organizzazioni internazionali, come ad esempio quella presso l'UNESCO, a vantaggio delle sempre più strategiche sedi extra-europee;

b) la ricerca di sinergie con il Servizio europeo per l'azione esterna e con i servizi diplomatici di altri Stati membri anche attraverso la reciproca ospitalità;

c) la ricerca di sinergie organizzative nell'ambito della rete estera accentrando presso alcune sedi talune funzioni amministrative (ambasciate-*hub*);

d) il contenimento delle spese per la gestione immobiliare, proseguendo ad alienare i beni non più utilizzabili per riconvertirli in modo tale da ridurre le locazioni, valutando altresì l'eventualità di costituire una società di gestione del patrimonio immobiliare all'estero per semplificarne le relative procedure;

e) per quanto concerne il personale, soprattutto all'estero, un ampliamento del contingente e dei profili professionali del personale a contratto locale, al fine di adeguarne il bilanciamento;

f) sia ridotto al minimo indispensabile ed escluso tendenzialmente presso le sedi bilaterali il ricorso agli esperti *ex* articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come sia altresì limitato a casi di assoluta necessità e qualità il ricorso a nomine per chiara fama presso gli istituti italiani di cultura;

g) sia portato avanti il processo di informatizzazione dei servizi consolari, unitamente ad una campagna informativa adeguata presso le comunità italiane all'estero;

h) le percezioni consolari siano automaticamente assegnate al bilancio delle singole sedi che le riscuotono;

la riforma del settore della cooperazione allo sviluppo, nei termini che si vanno prospettando in sede parlamentare, possa contribuire a migliorare l'efficacia della spesa ministeriale per intervento;

analoghe riforme di settore siano avviate per le scuole italiane all'estero e per gli istituti italiani di cultura, promuovendo un'ottica integrata dell'offerta culturale e linguistica e snellendo le strutture amministrative oggi esistenti e comunque riducendo significativamente il numero delle attuali sedi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 5389 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini;

sottolineata prioritariamente la specificità ed atipicità dell'Amministrazione degli Affari esteri in ragione della sua vocazione a sostenere la proiezione internazionale dell'Italia e la promozione del sistema – Paese, particolarmente decisiva in questa fase economica in cui occorre rilanciare la presenza italiana nel mondo;

manifestato vivo disagio per il tempo assolutamente inadeguato che viene riservato alla Commissione per l'esame di un provvedimento così delicato ed importante che interviene profondamente sulla funzionalità dell'Amministrazione degli Affari esteri;

premesso che:

le risorse destinate al Ministero degli Affari esteri continuano ad essere ridotte, compromettendone seriamente la capacità di funzionamento, anche con riguardo ai livelli comunque garantiti in paesi analoghi al nostro;

un processo strategico di razionalizzazione della spesa pubblica avrebbe dovuto orientarsi in modo maggiormente selettivo verso l'individuazione dei tagli da effettuare e tenere nel debito conto la natura strumentale e promozionale delle risorse destinate alla politica estera;

le voci di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia di funzionamento che di intervento, necessitano di una riqualificazione che può essere effettuata in modo serio e duraturo solo sulla base di provvedimenti di riforma che siano il frutto di un ripensamento e di un aggiornamento meditato;

il Ministero degli Affari esteri ha già avviato virtuosamente un processo di ristrutturazione interna che ha ridotto l'entità sia degli uffici centrali, sia degli uffici periferici, la cui definizione e dislocazione è in ogni caso da riferirsi a singole valutazioni di ordine politico e non può quindi essere oggetto di misure indiscriminate;

rilevato che:

il Ministero degli affari esteri e la carriera diplomatica presentano specificità di cui il presente provvedimento non tiene conto e che avrebbero dovuto consigliare la sua esclusione dal taglio del personale dirigenziale previsto dall'articolo 2, comma 1, la cui disposizione non può in ogni caso ritenersi applicabile alla rete estera;

la presenza del personale diplomatico e amministrativo nonché delle relative sedi

sulla rete estera non è infatti comprimibile se non rinunciando drasticamente all'assolvimento delle responsabilità e degli obblighi internazionali assunti ed all'invarianza dei servizi ai cittadini, per cui non può essere modificata se non caso per caso;

le procedure concorsuali di reclutamento di giovani diplomatici, già autorizzate legislativamente anche in ottemperanza alla contribuzione al Servizio europeo per l'azione esterna, debbono poter procedere nei tempi previsti;

la consistente riduzione del personale scolastico all'estero, pur scaglionata nel tempo, mette fortemente a rischio la qualità dell'offerta culturale italiana, ove non sia rimpiazzata da una qualificata selezione di docenti a contratto; del pari, occorre tutelare l'offerta linguistica assicurata dai lettori che sono particolarmente richiesti ed apprezzati;

il taglio di 2,8 milioni di euro al contributo italiano alla PESC non deve pregiudicare la posizione dell'Italia nella determinazione delle posizioni comuni dell'UE in una fase particolarmente delicata delle relazioni internazionali soprattutto nei contesti regionali di nostro interesse;

auspicato che:

nei prossimi mesi, ed in particolare nella prossima manovra di bilancio, sia possibile il recupero almeno parziale delle risorse umane e finanziarie per la proiezione internazionale dell'Italia;

la riqualificazione della spesa del Ministero degli Affari esteri prosegua attraverso gli opportuni interventi anche legislativi al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

i) una riduzione delle sedi europee, anche attraverso ulteriori accorpamenti di rappresentanze presso organizzazioni internazionali, come ad esempio quella presso l'UNESCO, a vantaggio delle sempre più strategiche sedi extra-europee;

j) la ricerca di sinergie con il Servizio europeo per l'azione esterna e con i servizi diplomatici di altri Stati membri anche attraverso la reciproca ospitalità;

k) la ricerca di sinergie organizzative nell'ambito della rete estera accentrando presso alcune sedi talune funzioni amministrative (ambasciate-*hub*);

l) il contenimento delle spese per la gestione immobiliare, proseguendo ad alienare i beni non più utilizzabili per riconvertirli in modo tale da ridurre le locazioni, valutando altresì l'eventualità di costituire una società di gestione del patrimonio immobiliare all'estero per semplificarne le relative procedure;

m) per quanto concerne il personale, soprattutto all'estero, un ampliamento del contingente e dei profili professionali del personale a contratto locale, al fine di adeguarne il bilanciamento;

n) sia ridotto al minimo indispensabile ed escluso tendenzialmente presso le sedi bilaterali il ricorso agli esperti *ex* articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come sia altresì limitato a casi di assoluta necessità e qualità il ricorso a nomine per chiara fama presso gli istituti italiani di cultura;

o) sia portato avanti il processo di informatizzazione dei servizi consolari, unitamente ad una campagna informativa adeguata presso le comunità italiane all'estero;

p) le percezioni consolari siano automaticamente assegnate al bilancio delle singole sedi che le riscuotono;

la riforma del settore della cooperazione allo sviluppo, nei termini che si vanno prospettando in sede parlamentare, possa contribuire, quale strumento essenziale di politica estera, a migliorare l'efficacia della spesa ministeriale per intervento;

analoghe riforme di settore siano avviate per le scuole italiane all'estero e per gli istituti italiani di cultura, promuovendo un'ottica integrata dell'offerta culturale e linguistica e snellendo le strutture amministrative oggi esistenti e comunque riducendo significativamente il numero delle attuali sedi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07567 Maran: Sulla situazione dei diritti umani in Kazakhistan.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto a questa Commissione, la tutela dei diritti umani costituisce una delle linee ispiratrici essenziali dell'azione internazionale del Governo. Il Ministro degli esteri è ben al corrente della situazione dei diritti umani in Kazakhstan ed è pertanto attivo a favore della loro tutela in tutte le opportune sedi multilaterali e bilaterali.

Su quest'ultimo piano, la nostra Ambasciata ad Astana mantiene un costante monitoraggio e non manca di sensibilizzare le Autorità Kazake sulla necessità di rafforzare lo stato di diritto, i processi democratici e la tutela dei diritti umani. Lo stesso Presidente del Consiglio, in occasione di due recenti scali ad Astana, ha evocato tali temi con le Autorità locali, tra i quali l'omologo kazako Massimov, auspicando che la oro azione in tali ambiti possa ulteriormente intensificarsi.

A disporre del quadro concettuale e procedurale più efficace per intervenire sistematicamente e autorevolmente sulle Autorità kazake è l'Unione Europea anche alla luce dell'interesse di Astana a rafforzare il partenariato con Bruxelles. La conclusione di un nuovo Accordo di Cooperazione Rafforzata UE-Kazakhstan implica infatti una convergenza del Paese verso gli *standard* internazionali in materia di diritti fondamentali.

Il Governo continua pertanto a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione dei diritti umani nel Paese anche nei competenti gruppi di lavoro a Bruxelles, e non manca di promuovere, in pieno coordinamento con la *membership*, tutte le iniziative volte a un innalzamento degli *standard* di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese. A partire dal 2007, l'UE si è infatti dotata di una Strategia per l'Asia Centrale, nel cui contesto sono stati istituiti per tutti i Paesi della regione – Kazakhnstan incluso – dei dialoghi strutturati sui diritti umani in cui vengono condotte approfondite disamine sia del quadro generale della tutela dei diritti umani nel Paese.

A seguito degli scontri avvenuti nel dicembre scorso nella città di Zhanaozen in connessione con gli scioperi dei lavoratori del settore petrolifero, l'Alto Rappresentante Ashton ha richiesto alle Autorità kazake che le indagini condotte sul caso siano « oggettive e trasparenti » e incoraggiato « il Kazakhstan a perseguire le sue aspirazione per la costruzione di una società democratica e pluralista nel rispetto dei diritti umani e della libertà dei sui cittadini ». Lo stesso Alto Rappresentante ha confermato al Ministro degli Esteri Kazykhanov lo scorso 2 febbraio l'aspettativa di una reale convergenza del Paese verso gli *standard* internazionali in materia di diritti fondamentali e stato di diritto.

Il Ministro Terzi ha dato istruzione alla nostra Rappresentanza a Bruxelles di vigilare affinché le questioni del rispetto dei diritti umani in generale, dei seguiti degli eventi di Zhanaozen, e la situazione degli oppositori tuttora detenuti, siano evidenziate da parte delle istituzioni europee in occasione del Comitato di Coperazione UE-Kazakhstan che si riunirà a settembre. Analogamente, la questione verrà affrontata in maniera ancor più approfondita e

tecnica in occasione del pertinente Dialogo sui diritti umani UE-Kazakhstan previsto per il prossimo autunno.

Il Consiglio d'Europa ha dal canto suo manifestato interesse a coinvolgere il Kazakhstan nella Politica di Vicinato attraverso il Centro Nord-Sud di Lisbona, in particolare con programmi di formazione rivolti alle nuove generazioni. L'Italia è uno dei principali sostenitori dell'educazione e formazione come strumento per la promozione dei diritti umani e non mancherà anche in tale contesto di fornire il proprio contributo per inquadrare la collaborazione con Astana in tale cornice.

Il Governo resta pertanto attivo a favore della tutela dei diritti umani in Kazkhstan. Sul binario UE continuerà a sostenere il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese mentre a livello bilaterale le prossime occasioni di incontro a vari livelli con le Autorità Kazake potranno fornire un utile strumento per sostenere le iniziative volte a favorire degli *standard* di tutela.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07569 Menia: Sul sistema delle prenotazioni telefoniche per l'accesso ai servizi consolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti sui servizi consolari, a prescindere dalle problematiche connesse alla crescente riduzione delle risorse umane a disposizione e in attesa dell'entrata a regime dei servizi consolari *on-line* che dovrebbero velocizzare e semplificare per molti connazionali le abituali operazioni per le quali si rivolgono agli Uffici consolari, il Ministero degli affari Esteri, sulla falsariga di quanto adottato anche da diversi altri partner europei, ha da tempo deciso – d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato – di avvalersi della possibilità di stipulare contratti di esternalizzazione di alcuni servizi nell'interesse dell'utenza.

In particolare, in circa 50 Paesi viene affidata a società esterne l'istruzione delle pratiche di visto. La normativa europea – che ha fatto propria la pratica della esternalizzazione – stabilisce in proposito che il costo di tale servizio non può eccedere la metà del costo del visto (60 euro, quindi non oltre 30 euro).

Alla stessa stregua, per i servizi ai cittadini italiani all'estero sono attivi presso alcune sedi dei *call-center* finalizzati a fornire all'utenza rapide informazioni e/o a fissare appuntamenti per il disbrigo di pratiche presso gli uffici consolari. Il costo di tale servizio viene negoziato in ogni Paese con il *contractor* locale a seconda delle condizioni del mercato locale.

Nulla viene incassato dalle Sedi diplomatico-consolari e va comunque sottolineato che resta ferma la possibilità per gli utenti di rivolgersi direttamente all'ufficio senza alcun costo aggiuntivo negli orari di apertura al pubblico per espletare le pratiche consolari. Il servizio di esternalizzazione consente solo di evitare di recarsi presso la Sede e di ottenere una risposta in tempi più brevi.

Anche nel caso specifico di Monaco di Baviera, il sistema di *call-center* non rappresenta una soluzione obbligata, dato che l'utenza può continuare a usufruire dei servizi di informazione e prenotazione senza alcun costo addizionale via Web o centralino. Il servizio di call-center si va infatti ad affiancare ai sistemi di prenotazione già in essere direttamente presso la Sede e *on-line* su internet, consentendo all'utenza di essere servita anche negli orari non d'ufficio come con il servizio di prenotazione telematica.

Vorrei infine rassicurare gli onorevoli interroganti che, compatibilmente con l'attuale contesto di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, il Ministero degli Esteri continuerà ad esercitare il massimo impegno per individuare soluzioni che assicurino servizi efficienti e accessibili ai nostri connazionali all'estero. In tale contesto vorrei anche rassicurare sul fatto che in tutti i Paesi dove sono stati finora attivati dei servizi di esternalizzazione, l'utenza si è finora dimostrata soddisfatta.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07568 Evangelisti: Sul rapimento a Sanaa di un carabiniere addetto alla sicurezza dell'Ambasciata d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La situazione di sicurezza dello Yemen trova le sue radici nella struttura tribale del Paese, nei movimenti separatisti del sud e nelle istanze delle tribù ribelli Houthi nel nord del Paese. A partire dal 2010, si è inoltre assistito nel sud-est del Paese ad un progressivo rafforzamento della componente yemenita di Al Qaeda nella Penisola Arabica, AQAP.

L'attuale governo di transizione, attivamente sostenuto dalla Comunità internazionale, pone le questioni di sicurezza al vertice delle priorità ed ha recentemente condotto alcuni importanti operazioni contro le formazioni terroristiche riconducibili ad Al Qaeda nel Sud del Paese e raggiunto alcune intese con le tribù Houthi del nord. Ciò nonostante, la situazione di sicurezza resta precaria.

Lo Yemen è uno dei paesi prioritari per la cooperazione internazionale nel settore della lotta al terrorismo e l'Italia ha partecipato attivamente al processo di stabilizzazione che negli scorsi anni ha impedito all'Amministrazione statuale di dissolversi. Anche grazie all'impulso italiano dato alla Conferenza di Londra nel gennaio del 2010 è nato l'esercizio Friends of Yemen, che costituisce il foro internazionale in seno al quale vengono progettate le iniziative a sostegno del processo di sviluppo del Paese e coordinati i programmi di aiuto bilaterali e multilaterali. La necessità di un'azione internazionale a sostegno di una riorganizzazione delle strutture di sicurezza yemenite è stata al centro della terza riunione ministeriale del gruppo tenutasi a Riad il 23 maggio 2012.

Il comune interesse per la sicurezza, il rilancio della collaborazione bilaterale, ed il pieno sostegno italiano alla stabilizzazione del Paese sono stati ribaditi nei recentissimi colloqui alla Farnesina il 19 luglio 2012 tra il Ministro Terzi ed il suo omologo yemenita, Al Qirbi. Nel corso dell'incontro è emersa chiaramente la consapevolezza dell'attuale governo yemenita della necessità di realizzare un nuovo assetto istituzionale che superi le spinte separatiste, ponga le basi per il superamento della gravissima situazione economica e rafforzi con l'appoggio della comunità internazionale la lotta contro i gruppi terroristici.

Fin dalle prime manifestazioni della violenta crisi istituzionale che ha sconvolto il Paese nel corso dell'ultimo anno, il Ministero degli Esteri, tramite l'Unità di Crisi, ha attivato un monitoraggio continuo della comunità dei connazionali residenti o temporaneamente presenti nel Paese. Nell'aprile 2011, un mese prima dello scoppio della rivolta che ha portato alla deposizione del Presidente Saleh, l'Unità di Crisi ha effettuato una specifica missione tecnica per l'aggiornamento e la verifica del Piano di Emergenza per i connazionali nessuno dei quali però, nella fase in cui l'Ambasciata ha sospeso le sue attività nel Paese, ha accolto l'offerta di assistenza al rimpatrio in Italia.

Ad oggi, la comunità degli italiani presenti in Yemen è costituita da circa 100 persone, tutte con doppia cittadinanza e sostanzialmente prive di legami familiari nel nostro Paese. Ad esse si aggiungono circa 20 connazionali presenti a titolo temporaneo e costituiti da dipendenti di ONG, funzionari di Organizzazioni Internazionali e della Croce Rossa Internazio-

nale ai quali comunque, da tempo, è stato ripetutamente rivolto l'invito a considerare di lasciare, almeno temporaneamente, il Paese.

L'Ambasciata a Sanaa continua naturalmente ad effettuare uno stretto monitoraggio di tutta la comunità dei connazionali con il quali mantiene costanti contatti inviando, direttamente e per il tramite dell'Unità di Crisi, indicazioni ed avvisi di sicurezza. Vale infatti la pena di ricordare che l'Unità di Crisi gestisce e aggiorna un importante servizio di informazione ai connazionali attraverso il sito *www.viaggiaresicuri.it* in cui, da tempo, si sconsigliano viaggi a qualsiasi titolo in tutto il Paese e si indicano precise raccomandazioni di sicurezza per tutti coloro che, per assoluta ed inderogabile necessità si trovino al momento in Yemen.

Venendo alla vicenda del rapimento del carabiniere Alessandro Spadotto, come noto questi si trovava a Sanaa con compiti di sicurezza e vigilanza dell'Ambasciata dal maggio 2012. Il 29 luglio scorso, nel primo pomeriggio, è stato prelevato da un gruppo armato a Sanaa non lontano dalla Sede diplomatica.

Immediatamente allertata dall'Ambasciata l'Unità di Crisi della Farnesina ha subito attivato tutti i competenti canali istituzionali e ha preso contatto con la famiglia del carabiniere Spadotto con la quale mantiene, dal giorno del rapimento, un costante canale di comunicazione.

È stata quindi subito avviata una intensa attività di pressione diplomatica sulle Autorità yemenite. Lo stesso Ministro degli Esteri Giulio Terzi ha avuto, sin dal 29 luglio, diversi contatti telefonici con il Ministro degli Esteri yemenita Abu Bakr al Qbirbi, al quale ha sottolineato con fermezza la priorità assoluta che il governo italiano attribuisce alla tutela dell'incolumità del connazionale. Dal canto suo il Ministro Al Qirbi ha confermato la totale disponibilità del governo di Sanaa a fornire la massima collaborazione e impegno per la soluzione positiva della vicenda, assicurando che le competenti strutture erano state attivate immediatamente e seguono il caso con la massima attenzione. Contatti costanti per facilitare un esito positivo della vicenda vengono mantenuti senza soluzione di continuità, a tutti i livelli del governo yemenita, anche da parte dell'Ambasciata a Sanaa.

Vorrei quindi concludere ribadendo il massimo impegno del Governo volto ad assicurare l'incolumità del nostro connazionale e favorirne una pronta liberazione. Un obiettivo che accomuna tutti quanti noi e per il quale sono certo comprenderete la necessità per il Governo di continuare ad osservare il necessario riserbo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta l'8 e il 9 maggio 2012 a La Spezia presso l'Arsenale Militare Marittimo, al Comando Subacquei ed Incursori, agli stabilimenti Oto Melara e a Livorno presso l'Accademia Navale e alla Brigata « Folgore » *(Svolgimento e conclusione)* 122

ALLEGATO 1 (Comunicazioni) 132

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 122

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

ERRATA CORRIGE 130

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla missione svolta l'8 e il 9 maggio 2012 a La Spezia presso l'Arsenale Militare Marittimo, al Comando Subacquei ed Incursori, agli stabilimenti Oto Melara e a Livorno presso l'Accademia Navale e alla Brigata « Folgore ».

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente,* rende comunicazioni sulla missione in titolo *(vedi allegato 1).*

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, osserva che nel disegno di legge all'esame della Commissione è confluito, come noto, anche il testo di un ulteriore decreto-legge, relativo alle dismissioni del patrimonio pubblico.

Gli aspetti di interesse della Commissione sui due provvedimenti, ora confluiti in un unico testo, sono molteplici.

In primo luogo, evidenzia che l'articolo 1, comma 21, dispone una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per le amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dall'anno 2012, cui è chiamata a concorrere anche il Ministero della difesa. La tabella allegata pone l'obiettivo di risparmio, che si traduce in importi accantonati e resi indisponibili, pari a 148 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 che, peraltro, costituisce un contributo tra i più cospicui nel triennio rispetto a quello degli altri ministeri. Analogo obiettivo di risparmio è disposto dall'articolo 7, comma 12, e dalla allegata Tabella 2, con riferimento alle riduzione di spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto per il triennio 2013/2015, cui il Ministero della difesa contribuisce nella misura più rilevante rispetto agli altri ministeri.

La norma di maggior impatto è comunque quella recata all'articolo 2, comma 3, che impone una riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate.

In particolare, la disposizione in esame prevede che, con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia disposta una riduzione della dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici.

Con un emendamento, approvato al Senato, che ha aggiunto un ulteriore periodo al comma in commento, viene adesso prevista l'adozione di una apposito regolamento di delegificazione al fine di: determinare le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado; ridurre il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria; *c)* dettare disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016; disporre, infine, l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

Quanto al personale in eccedenza, la norma detta specifiche disposizioni che riguardano la predisposizione di un piano di pensionamento biennale, la previsione di pensionamenti agevolati, la valutazione dei soprannumerari, la mobilità con salvaguardia dello *status* retributivo e previdenziale.

Inoltre, si prevede che il personale non riassorbibile in base alle predette disposizioni, sarà collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), ai sensi e con le modalità previste dal codice dell'ordinamento militare.

Segnala, altresì, che sebbene il Senato abbia apportato alcune modifiche migliorative alla disposizione in commento, risultano ancora taluni dubbi interpretativi. In particolare, il richiamato regolamento di delegificazione sembra intervenire anche su materie che il primo periodo affida al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esempio con riguardo alla riduzione dei volumi organici delle Forze armate e delle relative dotazioni organiche, con specifico riferimento agli ufficiali.

Inoltre, rimangono alcuni dubbi. In particolare, occorrerebbe specificare: quale sia l'entità della riduzione con riferimento agli organici di fatto; se si intenda effettuare una riduzione proporzionale oppure differenziare la percentuale di taglio tra i diversi ruoli; se la disposizione sia compatibile con il processo di revisione dello strumento militare in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, la Commissione difesa del Senato nell'esprimere un parere favorevole

sul decreto-legge in esame ha osservato la necessità di armonizzare i due provvedimenti.

Un'ulteriore disposizione di interesse della Commissione è recata nell'articolo 3, comma 11 e riguarda la semplificazione delle procedure di alienazione di immobili della Difesa.

Integrando con un comma aggiuntivo (4-*bis*) l'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, si prevede che i contratti di compravendita, stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti, producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

La norma affida a un decreto del Ministro della difesa – sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti – la definizione dei contenuti essenziali dei contratti di compravendita stipulati con gli acquirenti. Inoltre, attribuisce a tali contratti effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e li sottopone esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Nella relazione illustrativa del Governo, si afferma come l'esigenza dell'intervento discenda dagli aspetti di criticità e di discrasia emersi sul piano applicativo nel corso delle procedure di vendita degli alloggi, legate alla sottoposizione dei numerosi relativi decreti di approvazione dei contratti di alienazione all'ordinario controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Al riguardo osserva che, se da un lato, sono evidenti i benefici che la disposizione tende a realizzare in termini di maggiore celerità del provvedimento, dall'altro lato appare opportuno che la Commissione rifletta sul fatto che si elimina un passaggio importante, quello del controllo preventivo della Corte dei conti su di un atto di rilevante interesse patrimoniale della pubblica amministrazione, nell'ambito delle disposizioni generali che regolano i procedimenti amministrativi dello Stato.

Sempre in materia di immobili, ricorda che una disposizione – originariamente contenuta nel decreto-legge n. 87/2012, all'articolo 2, comma 1, lettera *g*) ma adesso transitata nel testo in esame all'articolo 23-*ter* – inserisce tre nuovi commi (8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*) all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di introdurre nuove modalità operative della Società di gestione del risparmio (SGR).

Il comma 2 dell'articolo 5 nell'ambito delle disposizioni recanti la riduzione delle spese per l'acquisto, il noleggio o l'esercizio di autovetture, introduce una deroga per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della Difesa.

Ulteriore norma da esaminare è l'articolo 7 che reca diverse disposizioni finalizzate alla riduzione della spesa del Ministero della difesa.

In particolare, il comma 5, lettera *a*) diminuisce ulteriormente i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, organo istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia. Per effetto della modifica in esame, i contributi a favore dell'Agenzia sono così ridotti da, rispettivamente, euro 6.000.000 a euro 5.500.000 nell'anno 2012, da euro 5.000.000 a euro 3.800.000 nell'anno 2013 e da euro 4.000.000 nell'anno 2014 a euro 3.000.000; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.

Il comma 5, lettera *b*) riduce di 56 milioni di euro (da 459.330.620,21 a 403.330.620,2 euro) gli oneri per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate. Tali erano gli oneri previsti, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, per ridurre l'organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità.

Il comma 6 dell'articolo in commento stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze armate, con il decreto di cui all'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare. In base a tale disposizione, le

consistenze organiche delle Forze armate sono annualmente determinate (fino al 2020), con decreto del Ministro della difesa secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'articolo 582 del codice e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799. A seguito di tale intervento, per il 2012 gli oneri vengono ridotti di 56 milioni, mentre la ripartizione dei volumi organici sarà definita ai sensi del citato articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame.

Il comma 7 riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta « mini Naja », di cui all'articolo 55, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010. In virtù dell'intervento qui proposto, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta « mini Naja » per il 2012 risulterebbe pari a 1,9 milioni di euro.

Il comma 8 dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa. Si interviene, quindi, sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il comma 9 prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare. Quest'ultimo dispone che, per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori (di cui all'articolo 550) e alle deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (di cui all'articolo 552), è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. Il prelevamento di somme da tale fondo e l'iscrizione nei capitoli suddetti viene operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 10 reca modificazioni all'articolo 536, comma 1, lettera *b*) del codice, prevedendo per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della difesa per i decreti di approvazione.

Il comma 19 riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, mentre il successivo comma 6 dell'articolo 23 provvede al rifinanziamento del medesimo fondo per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.

L'articolo 11 reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione.

Per i profili di interesse della Commissione, evidenzia che il comma 2 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provveda, mediante uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Infine, l'articolo 23, comma 7, consente di prorogare, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio L'ultimo periodo del comma dispone che per la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate sia autorizzata per l'anno 2013 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale

della Forze armate di cui al comma 74 del decreto-legge n. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, ringrazia l'onorevole Rugghia per aver svolto una relazione esaustiva e ricca di importanti valutazioni politiche. Condivide, infatti, quanto evidenziato dal relatore riguardo il fatto che, assommata alle riduzioni già operate dai precedenti provvedimenti, la notevole partecipazione della Difesa alla politica di risparmi attuata dal provvedimento in esame pone seri problemi per l'efficiente funzionamento della macchina militare.

Segnala tuttavia che, durante l'esame al Senato, sono state affinate alcune precedenti discrasie contenute nel testo originario del provvedimento. In particolare, si riferisce alla modifica apportata all'articolo 2, comma 3, che prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione al fine di consentire la riduzione in misura non inferiore al 10 per cento delle dotazioni organiche delle Forze armate mediante l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel raccogliere le preoccupazioni manifestate dal relatore riguardo la riduzione del personale, sottolinea, tuttavia, che sebbene le disposizioni della *spending review* non possano essere considerate parte integrante del più ampio provvedimento di revisione dello strumento militare in discussione al Senato, non si pongono comunque in contrasto con esso. Le differenze rilevabili tra le disposizioni dei due provvedimenti sarebbero, quindi, compatibili e non concettuali in quanto le prime anticiperebbero alcune misure previste dal secondo soltanto ai fini di ottenere gli obiettivi di risparmio di spesa, mentre le disposizioni sulla revisione dello strumento militare opererebbero ad invarianza di spesa.

Segnala, poi, che la norma recante disposizioni in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico (articolo 3) è stata integrata con l'inserimento dell'articolo 19-*bis* che prevede il trasferimento del compendio dell'Arsenale di Venezia, con esclusione delle aree utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi compiti istituzionali da definire d'intesa con l'Agenzia del demanio, in proprietà al Comune di Venezia che a sua volta ne affiderà la valorizzazione e la gestione alla società Arsenale di Venezia Spa.

Quanto alle disposizioni recate dai commi 1-8 dell'articolo 4, dirette in via generale a mettere in liquidazione e privatizzare le società a partecipazione pubblica o quantomeno a ridurne le capacità operative, esse hanno subito una serie di modifiche, la più importante delle quali – per gli aspetti di interesse legati alla società Difesa servizi spa, società *in house* direttamente partecipata dal Ministero della difesa – appare essere quella della sostituzione del comma 3 che, nell'attuale formulazione, ha ampliato le tipologie di società e le fattispecie in cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, che prevedono l'obbligo di scioglimento o di alienazione per le società partecipate dalla pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nel 2011 il 90 per cento del fatturato complessivo per servizi resi in fare di pubbliche amministrazioni.

Si sofferma, quindi, sulla modifica prevista all'articolo 7, comma 12. In particolare l'allegato 2, cui fa riferimento la norma, recante gli importi delle riduzioni della spesa delle amministrazioni centrali nel triennio 2013-2015, è stato modificato allo scopo di dare ulteriore copertura alle misure dirette a favorire la ricostruzione nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal recente sisma. Per la difesa rimangono invariate le riduzioni previste per gli anni 2013 e 2014 pari, rispettivamente, a 236,1 milioni di euro e a 176,4 milioni di euro, mentre la riduzione originariamente prevista per l'anno 2015, pari a 256,8 milioni di euro, è stata portata a 269,5 milioni con un incremento di 12,7 milioni di euro.

In ultimo, sebbene non abbia subito modificazioni rispetto alla formulazione originaria ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 14, comma 2, che

ha disposto la riduzione del *turn over* per l'assunzione da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, portando l'attuale percentuale del 100 per cento al 20 per cento nel triennio 2012-2014 e al 50 per cento per l'anno 2015, e prevedendo il ripristino del completo *turn over* solo a decorrere dall'anno 2016. Tale misura, infatti, oltre ad avere un diretto impatto sulla funzionalità delle Forze di polizia, compresa l'arma dei Carabinieri in relazione agli specifici compiti militari, ad un diretto e significativo effetto sulla concreta possibilità per le amministrazioni cui fanno capo le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di assumere in via definitiva i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale al termine di tale ferma, come previsto nei bandi di concorso, acuendo in tal modo la problematica della stabilizzazione dei VFP4. Si tratta, in sostanza, di soggetti che pur vincitori di concorso bandito dalla Forze di polizia non potranno essere assunti, quantomeno nei tempi previsti, in ragione delle drastiche riduzioni del *turn over* sopra indicato. Risulterebbe, quindi, opportuno fare emergere già in questa in sede dagli atti parlamentari la delicatezza del problema e l'esigenza di un intervento correttivo, eventualmente da realizzare nell'ambito della legge di stabilità 2013.

Salvatore CICU (PdL) osserva come da troppo tempo ormai ci si sia abituati a provvedimenti che, in ragione delle necessità dettate dalla situazione economica-finanziaria, hanno operato drastiche riduzioni nei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Le considerazioni condivisibili del relatore sul fatto che ci troviamo a subire tali scelte senza poter incidere sulle effettive decisioni e le stesse parole oggi pronunciate dal sottosegretario Magri, testimoniano la preoccupazione per il rischio di trovarsi – in un prossimo futuro – a operare con uno strumento militare inadeguato alle esigenze del Paese e inefficiente. Ritiene, pertanto, che sia giunto il momento non più procrastinabile di svolgere in ambito parlamentare un discorso che tenti di andare oltre la cosiddetta politica dei tagli.

A nome del proprio gruppo, quindi, auspica che al più presto possa avviarsi in Commissione un dibattito che riguardi il tema delle scelte e delle decisioni politiche relative alla Difesa. Si tratta di un compito cui il Parlamento ha il dovere di adempiere, soprattutto in un momento in cui sono i nostri militari a chiedere questo.

Passando, infine, al problema della stabilizzazione dei volontari di truppa in ferma prefissata di quattro anni, ricorda che lui stesso, quando ricopriva l'incarico di sottosegretario alla Difesa, aveva attivato un meccanismo per l'inserimento di tale personale in altri settori attraverso opportune forme di coinvolgimento.

Franco GIDONI (LNP) dichiara il pieno appoggio da parte del suo gruppo all'intenzione, prospettata dal collega Cicu, di avviare in Commissione un adeguato approfondimento sul tema delle scelte e delle decisioni di Difesa del nostro Paese.

Manifesta, invece, perplessità sull'impianto del provvedimento in esame che attinge i maggiori risparmi dal Ministero della difesa, quando sarebbe stato invece opportuno operare riduzioni più ponderate anche in considerazione che, presso l'altro ramo del Parlamento, è in fase di avanzato esame un'importante provvedimento di legge delega sulla revisione dello strumento militare.

Valuta, altresì, negativamente la disposizione che prevede che per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, nell'ambito dei decreti di approvazione del Ministro della difesa, vi sia anche il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Osserva, poi, che il risparmio ottenuto attraverso la riduzione di circa un terzo della dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace per l'anno 2013, è stato operato senza che il Parlamento fosse stato chiamato a pronunciarsi in alcun modo. Sul punto, facendo un esercizio di ipotesi, può soltanto immagi-

nare che tale riduzione potrebbe imputarsi a una diminuzione del contingente impiegato nella missione in Afghanistan.

Analogamente, ravvisa perplessità sulle disposizioni relative alla valorizzazione degli immobili della Difesa tramite la costituzione di una società SGR.

Per tali ragioni, preannuncia pertanto il voto contrario da parte del suo gruppo.

Francesco BOSI (UdCpTP) sottolinea la necessità che, oltre ad attuare una politica di tagli, si avvii un percorso di riordino complessivo dello strumento militare dotandolo di armamenti ed equipaggiamenti adeguati. Diversamente si rischia di minare la credibilità delle nostre Forze Armate, anche nel confronto con i nostri partner internazionali. Auspica, inoltre, che la Commissione promuova un dibattito sulle conseguenze derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame, anche di quanto è all'esame del Senato sul riforma dello strumento militare. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, incoraggia la presentazione di un ordine del giorno il più possibile condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento per indicare un percorso futuro utile a correggere eventuali difetti e a scongiurare il più possibile la riduzione del gettito fiscale dovuta al generale impoverimento della popolazione contribuente. Rileva la scarsa chiarezza delle norme in tema di procedura di alienazioni del patrimonio della Difesa ritenendo che esse dovrebbero contemplare una previsione per cui gli introiti sono acquisiti *pro quota* dal Ministero della Difesa. Ribadisce quindi che il comparto della Difesa e delle strutture preposte a garantire la sicurezza dei cittadini rappresentano un elemento costitutivo dello Stato da cui dipende in larga misura il prestigio internazionale di un Paese.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ringrazia il relatore e, in particolare, il rappresentante del Governo per la rappresentazione obiettiva degli aspetti più problematici e preoccupanti connessi all'approvazione del provvedimento in titolo, con particolare riferimento all'articolo 14. Rileva come i tempi del dibattito alla Camera dei deputati, come appare ormai essere la norma, siano estremamente contratti, a paragone di quanto avviene in Senato, con l'aggravante della « blindatura » delle disposizioni. Sottolinea, quindi, come il provvedimento intervenga in modo particolarmente severo nei confronti del Ministero della Difesa, a partire dalla considerazione che le misure di risparmio sono distribuite su un biennio in luogo del triennio previsto per le altre amministrazioni. Condivide l'opinione di chi ravvede un rischio nell'intreccio tra le norme del provvedimento di *spending review* e quelle all'esame del Senato e concorda, conseguentemente, con l'onorevole Cicu quando propone una riflessione di più ampio respiro sulla politica di difesa nel suo complesso. Quanto ai risparmi realizzati sulla cosiddetta mini-naja, ritiene che essi vadano in una direzione più volte auspicata, alla luce della valutazione negativa a suo tempo espressa rispetto a tale istituto. Nell'auspicare pertanto che dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari le attività della Commissione possano riprendere a partire dalle tematiche generali evocate in questo dibattito, preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore pur non celando riserve e perplessità connesse soprattutto ai tempi di esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur rilevando che la logica che sottende il provvedimento in esame non è più quella dei cosiddetti tagli lineari, evidenzia che le disposizioni del decreto-legge mostrano scarsa sensibilità per il futuro di uomini e donne che servono il Paese attraverso le Forze armate, nonché poca considerazione per un settore – quello della Difesa – che insieme a quello del *Welfare* dovrebbe invece fungere da cartina di tornasole per verificare quanto uno Stato sia davvero presente.

Ritiene che durante l'esame dei precedenti provvedimenti di riduzione della spesa pubblica si sarebbe dovuto fare di più e meglio per sviluppare un dibattito politico forte che invece non c'è stato e,

pertanto, in questo momento risulta difficile « piangersi addosso ». Tale situazione ha finito per impoverire l'intero comparto e, anche adesso, il provvedimento in esame mostra troppe ombre e poche luci. Nel dichiarare, pertanto, un voto contrario, auspica che prevalga in futuro un atteggiamento di responsabilità che possa sgombrare il campo da ogni tipo di demagogia per consentire al Parlamento di riappropriarsi delle proprie prerogative.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nel percepire una sorta di amarezza da parte dei colleghi intervenuti per le cose non fatte in passato e che avrebbero potuto evitare le ulteriori riduzioni al bilancio della Difesa previste dal provvedimento in esame, evidenzia come tale considerazione rafforzi la sua convinzione per un voto contrario sul provvedimento. Infatti, giudica non veritieri i bilanci prospettati da questo provvedimento di *spending review* e, piuttosto che assoggettarsi a dati falsi, preferisce interrompere una pratica di riduzione delle risorse priva di qualsiasi prospettiva.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, con riferimento all'articolo 11, comma 2, del provvedimento sottolinea che le missioni svolte dalla Commissione hanno consentito di delineare un quadro assai positivo sulle istituzioni formative in campo militare ed esprime, di conseguenza, una posizione contraria ad ogni intervento che muova nella direzione della loro soppressione. Osserva che occorre tenere conto del ruolo svolto dalle scuole ed istituti militari e della dedizione e passione che caratterizzano gli allievi, come peraltro ha evidenziato il relatore. Sottolinea che i criticabili contenuti del provvedimento in esame potrebbero condurre ad una valutazione complessivamente negativa, tuttavia preannuncia un voto favorevole in onore dello sforzo compiuto dal relatore e, soprattutto, della necessità di contribuire in modo migliorativo al provvedimento in esame. Con riferimento all'articolo 14, comma 2, sottolinea l'esigenza che sia tutelata la legittima aspettativa dei vincitori di un concorso all'assunzione entro un ragionevole lasso di tempo anche al fine di non determinare un inesorabile invecchiamento del personale delle Forze di polizia con conseguenze che sarebbero molto preoccupanti.

Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto e delle sollecitazioni da più parti evidenziate, formula una proposta di parere con osservazioni, che illustra *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOSI (UdCpTP) auspica che la proposta di parere formulata dal relatore possa essere integrata rendendo più esplicita la sua preoccupazione per il fatto che le disposizioni sull'estensione dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) non si armonizzano con le misure in materia di *turn-over*.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), in considerazione del tema trattato, ritiene che la proposta avanzata dal collega Bosi possa più agevolmente trovare accoglimento in un ordine del giorno da approvare in Assemblea piuttosto che in un'osservazione da inserire nel parere della Commissione.

Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, evidenzia che il tema dell'aspettativa per riduzione quadri ha trovato ingresso nel parere in quanto l'attuale disciplina prevede tale istituto esclusivamente per il personale appartenente alla categoria degli ufficiali, mentre occorre garantire ad un ambito soggettivo adeguato, in relazione alla riduzione delle consistenze organiche previste dal provvedimento, l'applicazione delle disposizioni dell'istituto, senza tuttavia estenderlo indiscriminatamente.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI manifesta compiacimento per il dibattito che la Commissione ha svolto, che giudica ricco di contenuti anche da parte di chi ha espresso posizioni contrarie al provvedimento. Ritiene assai importante che attraverso tale dibattito e gli atti da esso scaturiti possa farsi sentire al personale delle Forze armate la riconoscenza del Paese e delle Istituzioni che lo rappresentano. Ritiene tale atteggiamento positivo e

costruttivo per il prosieguo dei lavori che Parlamento e Governo svolgeranno in tale campo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 690 del 25 luglio 2012, a pagina 69, seconda colonna, sostituire l'intervento del deputato Walter Verini con il seguente:

Walter VERINI (PD) si dichiara parzialmente rassicurato dalle dichiarazioni del Governo per la parte che riguarda il contributo per l'anno 2012 alle associazioni combattentistiche e partigiane che, di anno in anno è sempre più esiguo, nonostante il rilevante significato sul piano politico e della testimonianza storica di questi soggetti. Esprime rammarico per il fatto che l'Esecutivo non abbia ritenuto di risolvere, di propria iniziativa e tempestivamente, il problema del finanziamento di tali associazioni che, a partire dall'ANPI, rappresentano un altissimo patrimonio di valori sociali e politici su cui si fonda la Repubblica italiana ed auspica che i medesimi problemi non si ripropongano il prossimo anno.

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta l'8 e il 9 maggio 2012 a La Spezia presso l'Arsenale Militare Marittimo, al Comando Subacquei ed Incursori, agli stabilimenti Oto Melara e a Livorno presso l'Accademia Navale e alla Brigata « Folgore ».

COMUNICAZIONI

Nelle giornate dell'8 e 9 maggio 2012 una delegazione della Commissione Difesa, composta dal sottoscritto, dal vice presidente Giacomo Chiappori e dagli onorevoli Fausto Recchia e Augusto Di Stanislao, ha svolto una missione a La Spezia presso l'Arsenale militare marittimo, il Comando subacquei ed incursori, nonché gli stabilimenti Oto Melara e a Livorno presso l'Accademia militare, nonché la Brigata « Folgore ».

La missione era principalmente volta a visitare l'Accademia militare di Livorno, al fine di dare seguito all'impegno assunto già dal 2008 di dedicare particolare attenzione al tema della formazione nelle Scuole e Accademie militari e di svolgere una serie di visite presso tali strutture. In particolare, nel corso della legislatura, hanno già avuto luogo visite presso la Scuola militare Nunziatella di Napoli e l'Accademia militare di Pozzuoli il 13 maggio 2010, presso la Scuola militare aeronautica « G. Douhet » di Firenze e presso l'Accademia militare di Modena il 23 e 24 novembre 2010.

Tuttavia, in quest'occasione si è ritenuto opportuno integrare il programma della visita anche con una sosta a La Spezia presso l'Arsenale militare, con annessa visita agli stabilimenti Oto Melara e al Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN), nonché alla Brigata Folgore, che ha sede a Livorno.

La prima visita è stata dedicata alla sede del CONSUBIN. In quest'occasione, nel corso dell'accurato *briefing,* il Contrammiraglio Mario Caruso, Comandante del Raggruppamento Subacquei ed Incursori ne ha illustrato l'organizzazione con particolare riferimento agli aspetti che riguardano i due Gruppi Operativi dipendenti.

Il Raggruppamento è intitolato al Maggiore del Genio Navale Teseo Tesei, medaglia d'oro al valore militare alla memoria, inventore del famoso siluro a lenta corsa, più noto come « Maiale ». Al personale della Xº Decima MAS, di cui COMSUBIN è orgoglioso erede, sono state assegnate ben 33 Medaglie d'oro al valor militare che rendono il Raggruppamento Subacquei ed Incursori il Reparto più decorato tra le Forze armate nazionali.

Il Gruppo Operativo Incursori è un reparto di Forze Speciali particolarmente organizzato, addestrato ed equipaggiato che impiega tecniche e modalità operative non convenzionali e può essere impiegato in situazioni di pace, crisi o guerra, isolatamente o in coordinamento con altre forze, allo scopo di acquisire obiettivi a valenza strategica.

Direttamente connessi ai gruppi operativi ci sono altri elementi di organizzazione di rilevante importanza. In particolare, il Gruppo Navale Speciale è costituito dalla Nave ANTEO e da due Unità minori Nave MARINO e Nave PEDRETTI, e costituisce lo strumento che fornisce supporto navale alle componenti operative. L'Ufficio Studi si occupa di studiare, progettare, acquisire, sperimentare e collaudare armi, mezzi e materiali speciali da

incursione, nonché apparecchiature e materiali subacquei. Inoltre, collaborando con alcuni Centri Universitari nazionali, è impegnato nello studio delle varie problematiche sanitarie nel settore della Fisiopatologia Subacquea (FSB). Il Gruppo Scuole si occupa di selezionare e formare il personale subacqueo e incursore, nonché di specializzare il personale medico/sanitario in Fisiopatologia subacquea.

I compiti assegnati al Gruppo Operativo Incursori sono i seguenti: condurre attacchi contro obbiettivi navali e terrestri; effettuare missioni di ricognizione e *intelligence*; infiltrare ed esfiltrare personale e materiale in aree di interesse nazionale; fornire supporto ad altre operazioni militari, aeronavali, anfibie e terrestri (quali ricerca e soccorso di personale in territorio non controllato – ricognizioni su territorio ostile – controllo del traffico mercantile, ecc.); condurre operazioni di controterrorismo navale e antisabotaggio; fornire concorso in operazioni di protezione civile.

Le caratteristiche peculiari del Gruppo Operativo Incursori sono la totale autonomia logistica e operativa e la capacità di rapido approntamento, fattori questi che ne fanno un reparto idoneo a intervenire ovunque, in situazioni di emergenza, anche con minimo preavviso.

Per tali caratteristiche esso opera in operazioni di sostegno alla pace e operazioni umanitarie, in particolare nelle azioni di proiezione dal mare e sul mare, di neutralizzazione di obiettivi fondati in mare/terra o di attacchi navali, di infiltrazione/esfiltrazione personale e di designazione laser. Inoltre, esso è particolarmente specializzato nelle ricognizioni speciali di *intelligence*, ovvero in profondità o di carattere strategico. Particolarmente qualificante è l'attività di contrasto al terrorismo, in funzione di controterrorismo e di riacquisizione obiettivi, mediante operazioni speciali nei tre ambienti acqua, aria, terra. Ne consegue che per tali operazioni, occorre un altissimo livello di addestramento del personale e di capacità di utilizzo di mezzi ed equipaggiamento tecnologici.

Il Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) ha prettamente compiti di soccorso di sommergibili sinistrati e di bonifica di ordigni inesplosi, di qualsiasi natura, posti sott'acqua (E.O.D. *explosive ordnance disposal*), anche in funzione di prevenzione del rischio terroristico ad installazioni nazionali (oleodotti, centri di comunicazione, ecc..), nonché lavori subacquei complessi a quote profonde.

Le operazioni subacquee volte alla bonifica dei fondali e delle opere fondate in mare da ordigni subacquei ordinari (EOD) o improvvisati (IEDD) sono condotte sia in territori nazionale (dal RPI del GOS o dai Nuclei dipartimentali) sia in ambito extranazionale con l'invio dei *team* EOD nelle missioni che la marina conduce all'estero.

Il raggruppamento ha operato di recente nelle missioni Antica Babilonia, Mimosa, Leonte, Enduring Freedom, Ocean Shield, Medal 08, White Crain ad Haiti, nonché in occasione del recente affondamento della Costa Concordia.

Quanto al gruppo scuole COMSUBIN, esso forma gli operatori subacquei di esercito, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera e polizia di stato.

Nella medesima giornata la Commissione ha svolto anche una visita all'Arsenale militare marittimo di La Spezia.

È stato ricordato che la costruzione dell'Arsenale ha determinato la vera nascita della città e il suo primo disegno urbanistico. Già Napoleone Bonaparte intuì l'importanza strategica del Golfo e fece progettare la costruzione di un grande Arsenale, ma l'idea di Napoleone fu ripresa da Camillo Benso Conte di Cavour che ottenne nel 1857 il trasferimento della Marina Militare da Genova alla Spezia e il finanziamento per la costruzione di un Arsenale militare. Gli imponenti lavori di costruzione ebbero inizio nel 1861 e furono progettati dall'allora Maggiore del Genio Militare Domenico Chiodo. La cerimonia dell'inaugurazione ebbe luogo il 28 agosto del 1869. I lavori proseguirono negli anni successivi, attraverso ulteriori ampliamenti, fino al 1900 circa, quando l'Arsenale raggiunse la configurazione definitiva.

Inizialmente il compito dell'Arsenale era quello di costruire unità navali per la Marina Militare e, fra il 1871 e il 1923, furono varate dagli scali dello stabilimento 8 corazzate, 6 incrociatori, 2 torpediniere, 2 cannoniere, 9 sommergibili, oltre a numerose unità minori di appoggio. Dal 1923, in concomitanza con la crescita della Flotta Navale, l'Arsenale converte la sua missione iniziale (costruzione) a favore della manutenzione delle unità navali.

Attualmente, l'Arsenale assomma i compiti propri di un'industria navalmeccanica, di una stazione appaltante, di un gestore di servizi (controllo, distribuzione, manutenzione rete elettrica, acqua, etc.) e di un polo di gestione – giuridica e amministrativa – di personale.

L'organizzazione vede il vertice nel Capo di stato maggiore della Marina, cui fa capo l'Ispettorato logistico, da cui dipendono l'Arsenale di La Spezia, quello di Taranto e quello di Augusta.

I compiti e le attività dell'Arsenale sono molteplici. In particolare riguardano il mantenimento in efficienza del naviglio e dei mezzi navali della Marina militare, il mantenimento in efficienza di infrastrutture, mezzi e attrezzature impiegati per l'assolvimento dei compiti di istituto, la gestione della rete elettrica di alta, media e bassa tensione per l'alimentazione di tutta la base navale e delle infrastrutture del comprensorio spezzino/massese (53 sottostazioni), la gestione della rete idrica, l'attività ecologica e ambientale per tutta la base.

Quanto ai lavori alle unità e mezzi navali, per le unità in sosta lavori (DLS) esse comprendono la manutenzione programmata, ammodernamento, trasformazione, estensione della vita delle navi e le manutenzioni correttive. Per le unità operative (DSD), essi invece sono imperniati sull'eliminazione delle avarie in Italia e all'estero e sul supporto tecnico alla manutenzione preventiva.

Rilevante impegno richiede l'amministrazione sotto il profilo economico e giuridico del personale dipendente, del CSSN e degli Uffici Tecnici della Marina del Nord Italia, nonché l'acquisizione di materiali/equipaggiamenti e componenti di uso navale.

Presso la base navale della Spezia vi sono, oltre alla Duilio (classe orizzonte), 4 fregate classe maestrale (di cui 3 ammodernate), 1 nave rifornitrice di squadra, 12 unità contro misure mine, nave Vespucci, nave Palinuro, 4 unità a vela (Orsa maggiore, Stella polare, Capricia, Corsaro II), nave Anteo per soccorso subacqueo, 3 navi idrografiche (Magnaghi, Aretusa, Galatea), 1 unità supporto polivalente (Elettra), unità ausiliarie (rimorchiatori, navi cisterna, bettoline, pontoni, ecc.).

Alcuni dati riferiti al 2011 sono apparsi particolarmente significativi. Nel corso dell'anno passato sono state sottoposte a interventi di differente importanza e durata 24 unità navali. Per le attività di acquisizione di beni e servizi, navale e terrestre, sono stati impegnati nel 2011 22,2 milioni di euro. Sono gestiti contratti stipulati dalla direzione generale Navarm per 28 milioni di euro. L'Arsenale ha fornito manodopera diretta per 33 milioni. Sono stati utilizzati 17 milioni di euro di materiali. Il conto economico sintetico risulta pari a 78 milioni di euro. La produzione è stata effettuata per il 40 per cento con risorse interne e per il 60 per cento con il ricorso all'I.P: La produzione interna copre in prevalenza i settori a più elevato contenuto tecnologico.

Numerose sono le collaborazioni con soggetti istituzionali, quali la Provincia, con cui vi è un accordo nel settore della formazione e per la cessione di spazi in cambio di effettuazione di corsi di aggiornamento professionale, con l'Universita' di Genova, per la mostra « da Cavour alla Cavour », con Intermarine per l'allestimento di nuove costruzioni navali e con Fincantieri ed il Comune, anche per la valorizzazione degli archivi storici.

Attualmente è in corso una vasta opera di ristrutturazione dell'area (*Piano Brin*). in un'ottica di superamento del degrado e di riqualificazione degli edifici (molti da abbattere), degli impianti tecnici (elettrici, idraulici, sollevamenti, riscaldamento, condizionamento, etc.) e delle grandi infra-

strutture (bacini in muratura, banchine, strade); analogamente si procede per adeguare gli *standard* di sicurezza e igiene sul lavoro, razionalizzare le lavorazioni in base ai moderni criteri industriali, ridurre il numero dei fabbricati gestiti riducendo le spese fisse di gestione di infrastrutture e impianti, concentrare e avvicinare le lavorazioni alle darsene interne ed ai bacini, adeguare le aree lavorative agli effettivi carichi produttivi, aumentare la produttività.

Nel corso del *briefing* non sono state nascoste talune criticità che riguardano questa grande struttura. In primo luogo con riguardo al personale dipendente, per la carenza di organico (su una tabella organica di 1397 unità, risultano coperti solo 822 posti, con una vacanza organica pari a ben 577 unità), l'elevata età media connessa al blocco del *turn-over* (i dipendenti cessati/trasferiti nel corso del 2011 sono stati 46, mentre le assunzioni nel anno 2011 sono state solo 16), il *gap* tra gli skill posseduti e la complessità nuovi sistemi, per l'inadeguatezza dell'attuale configurazione dei profili professionali e la rigidità del mansionario.

Conclusivamente, il Direttore dell'Arsenale, C.A. Marco Manfredini, ha sintetizzato le proposte di rilancio dell'Arsenale in misure di internalizzazione a regime delle attività per circa 113.000 ore, pari a circa il 35 per cento delle ore I.P. 2010, di mantenimento dell'organico a 870 unità, di 133 assunzioni nel periodo 2011-2015 (attualmente confermate 95) e di 111 assunzioni nel periodo 2015-2020. Ha, infine, auspicato una revisione dell'attuale normativa che superi la complessità e farraginosità degli adempimenti giuridico amministrativi richiesti, anche al fine di facilitare l'uso delle risorse e stabilizzarne l'afflusso, oltre che una revisione dell'attuale regime contrattuale, comune con quello del personale ministeriale, che non consente elementi di flessibilità, incentivazione e formazione continua.

Ha pertanto ribadito che gli arsenali rimangono ancor oggi il modo più economico per mantenere operativa la flotta.

Sempre nella giornata dell'8 maggio, la delegazione della Commissione ha anche avuto occasione di visitare brevemente gli stabilimenti OTO MELARA siti a La Spezia. Si tratta di una delle più dinamiche realtà imprenditoriali del gruppo Finmeccanica, che a sua volta controlla le società Oto-Melara Iberica e Oto-Melara North America. Per comprenderne le dimensioni industriali, è stato segnalato che vi sono impiegati 1227 lavoratori (di cui a La Spezia ben 1048) mentre i ricavi ammontano a 433 milioni di euro (nel 2011).

La linea di *business* è orientata su Prodotti Aeronautici per l'8 per cento (1,2 per cento estero), Sistemi Navali, Munizioni e Lanciatori per il 41 per cento (67 per cento estero) e sui Sistemi Terrestri per il 51 per cento (27 per cento estero). I prodotti di maggior successo riguardano le munizioni per sistemi navali da 127 mm e artiglierie terrestri da 155 mm (con particolare riferimento alla produzione del « Vulcano ») nonché i più noti veicoli usati dalle Forze armate, sia cingolati (Ariete e Dardo), sia ruotati (Centauro, VBM Freccia, Puma), sia obici semoventi (PzH 2000). In quella sede è stata illustrata anche la produzione di sistemi terrestri (Torrette, Sistema di Comando Controllo Navigazione, *Vehicular Integrated Surveillance Target* Acquisition Reconnaissance System e lo sviluppo di sistemi di difesa (Scudo, Draco e Porcospino). La linea di prodotti per armamenti aeronautici comprende torrette per elicotteri, Sistemi a guida GPS/ Guida laser, Cannoni a tiro rapido, nonché lo sviluppo di UAV, *unmanned aerial vehicles*, (horus, trp5-ibis, helistark) e UGV *unmanned ground vehicles* (trp1-b, trp2 trp3, antartic scout, praetor, trp7).

Ovviamente ogni linea produttiva è corredata da servizi di studi, documentazione logistica, manuali tecnici e corsi di addestramento, parti di ricambio, attrezzature, allenatori, servizi di riparazione, manutenzione e assistenza tecnica, simulatori di missione, kit di modifica e ammodernamento.

Di particolare pregio sono apparse le tecnologie legate alle munizioni guidate Dart 76/62mm, Vulcano 76-127 mm, Vul-

cano 155 mm ed al caricamento automatico e servo sistemi, nonché alle protezioni balistiche per scafo, torrette e *terminal ballistic*.

Di particolare interesse è stato l'incontro della delegazione svolto nella giornata del 9 maggio alla Caserma Ruspoli, sede della brigata Folgore. In quest'occasione, nel corso del *briefing*, il comandante, generale di brigata Massimo Mingiardi ha illustrato le principali attività svolte dalla struttura da lui diretta, soffermandosi in particolare sulle attività di selezione, addestramento e preparazione del personale che sono unanimemente riconosciute come tra le più rigorose. Questo pone la Brigata Paracadutisti « Folgore » tra le più prestigiose realtà delle Forze armate per la versatilità e la rapidità di impiego in quasi tutti i teatri operativi in cui l'Italia è stata presente, nonché per le riconosciute capacità operative in condizione di particolare difficoltà.

In particolare, si tratta di una forza di proiezione che si caratterizza principalmente per le possibilità di aviotrasporto e aviolancio, che si combinano con elevate capacità di interoperabilità tra il reggimento di assalto, quello di acquisizione obiettivi e con il reggimento genio guastatori.

La delegazione ha avuto la possibilità di verificare in presa diretta il livello di preparazione e organizzazione della Brigata, sia assistendo all'attività aviolancistica ad Altopascio (LU), dove è ubicata una « zona Lancio », sia svolgendo un sopralluogo al Complesso Lustrissimi, dotato di infrastrutture d'avanguardia (poligono di tiro, nuoto operativo, FATS (poligono virtuale), campo e torri d'Ardimento, poligono in galleria).

La visita all'Accademia navale, che ha ospitato la delegazione, si è conclusa con un approfondito *breafing* sul funzionamento di questa prestigiosissima struttura. L'Ammiraglio di Divisione Giuseppe Cavo Dragone, Comandante della struttura, ne ha ricordato la gloriosa storia, sviluppata nelle sedi di Livorno, Genova e Napoli, e l'imponente struttura di cui ancor oggi si avvale l'Istituto, che comprende il Poligono, il porticciolo di San Jacopo il palazzo studi, oltre all'Area Allievi. Sono presenti 370 militari e 522 operatori civili, per 792 studenti.

I corsi sono strutturati in tre classi per gli allievi e 2 anni per gli Ufficiali, cui si accede superando una rigorosissima selezione: nel 2011 su 5011 candidati, solo 120 sono diventati allievi e di questi solo 100 hanno continuato. Molto nutrita è la componente femminile (22 per cento).

Quanto ai moduli formativi, vi è un equilibrato rapporto tra attività educativa (28 per cento) e attività di istruzione vera e propria (72 per cento). I corsi istruttivi e di laurea sono ovviamente distinti.

ALLEGATO 2

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

preso atto che esso reca numerose disposizioni finalizzate a realizzare risparmi mediante la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, la fissazione di obiettivi di risparmio, la diminuzione dei contributi erogati all'Agenzia Industrie Difesa e la riduzione degli oneri per la professionalizzazione delle Forze armate, per il personale, per la cosiddetta « mininaja », nonché, infine, mediante il ridimensionamento della dotazione di alcuni fondi della Difesa, tra cui quello relativo al finanziamento delle missioni di pace per il 2012;

evidenziato che si modifica anche la disposizione derivata dalla cosiddetta « legge Giacché » al fine di prevedere che per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, vi sia il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della difesa per i decreti di approvazione;

ricordato che l'articolo 11 reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione, tra cui rientrano le scuole militari e gli istituti militari di formazione, che si connotano per l'alto valore storico e culturale delle proprie attività formative;

rilevato che l'articolo 14, comma 2, ha disposto la riduzione del *turn* over per le assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, portando l'attuale percentuale del 100 per cento al 20 per cento nel triennio 2012-14, e al 50 per cento per l'anno 2015, e prevedendo un ripristino del completo *turn over* solamente a deporre dall'anno 2016, tale disposizione ha diretto effetto sulla possibilità per le amministrazioni cui fanno parte le forze di polizia ad ordinamento militare e civile di assumere in via definitiva i volontari di truppe in ferma prefissata quadriennale, al termine di tale ferma, acuendo in tal modo la problematica della stabilizzazione dei VFP4;

segnalata l'ulteriore proroga degli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (articolo 23, comma 7);

valutate positivamente le disposizioni funzionali ad accelerare e semplificare le procedure di alienazione di immobili della Difesa (articolo 3, comma 11 e articolo 23-*ter*) al fine di consentire che una quota parte delle risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari cui sono conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa siano assegnate al Ministero medesimo, pur nella considerazione della rilevanza del principio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti del Governo nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento e che con il medesimo decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici;

segnalato che la ripartizione dei volumi organici, così come il totale generale degli organici delle Forze armate, è definito con norma di rango legislativo;

evidenziato che la disposizione non reca criteri in ordine alle modalità con cui effettuare la suddetta riduzione;

preso atto che la norma è stata integrata al Senato con la previsione di un ulteriore provvedimento, avente natura di regolamento di delegificazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di:

a) rimettere al solo regolamento di delegificazione di cui al terzo periodo la determinazione del totale generale degli organici delle Forze armate e la rideterminazione della ripartizione dei volumi organici, in quanto – dovendosi intervenire su una materia disciplinata da fonte di rango primario – non appare possibile modificarla con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e, inoltre, ciò consente un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari in sede di espressione dei pareri sugli schemi dei provvedimenti attuativi ed elimina possibili sovrapposizioni con i contenuti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) garantire ad un ambito soggettivo adeguato, in relazione alla riduzione delle consistenze organiche, l'applicazione delle disposizioni di estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri e della normativa di favore concernente i trattamenti pensionistici riferita alle unità di personale in sovrannumero all'esito delle riduzioni previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

all'articolo 11, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, in sede di adozione dei regolamenti di riordino delle scuole militari, nel rispetto del limite di invarianza della spesa, sia assicurato il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e sia dato adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisce rapporto di servizio militare a tempo determinato;

all'articolo 14, comma 2, si valutino le conseguenze che la disposizione determina in senso negativo ai fini dell'eventuale assunzione da parte delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di assumere, in via definitiva, i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale, al termine della ferma.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

SEDE REFERENTE:

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 138

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 155

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico impiego. Atto n. 494 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 157

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana 163

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa naturale del musicista Roncole Verdi. Emendamenti nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 164

SEDE REFERENTE:

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* . 166

ALLEGATO (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge) 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.45 e dalle 16.45 alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, fa presente che un provvedimento così voluminoso e complesso quale quello oggi all'esame della Commissione poco si presta a valutazioni sintetiche e sembra piuttosto caratterizzarsi per l'eterogeneità e, non di rado, la frammentarietà dei contenuti. Segnala che a rilievi di questo tipo si prestavano del resto non pochi provvedimenti di manovra adottati negli anni più recenti nel tentativo di ottenere, in tempi brevissimi, risultati estremamente ambiziosi al fine di fronteggiare la cosiddetta crisi debiti sovrani che, alimentata dalla speculazione finanziaria e contrastata con eccessiva titubanza ed incertezza a livello dell'Unione europea, continua ad affliggere con particolare intensità il nostro Paese. Ritiene, tuttavia, che, nella fattispecie, il significato politico e, in particolare, di politica economica e finanziaria del provvedimento in esame è estremamente chiaro e va valutato senz'altro assai positivamente. Da un lato, infatti, il decreto-legge conferma l'indirizzo politico di fondo volto a risanamento della finanza pubblica ma, in coerenza con le dichiarazioni più volte rese dal Governo, non dà corpo ad un'ulteriore manovra finanziaria, limitandosi a correggere l'orientamento di quelle effettuate in precedenza. Osserva che un'ulteriore manovra non solo non appare necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma avrebbe un effetto chiaramente prociclico nei confronti dell'economia nazionale, ancora preda per quest'anno di una spirale recessiva. Fa presente che il provvedimento, invece, è ispirato alla volontà di avviare un processo di riduzione della pressione fiscale spostando il peso delle manovre già attuate sul versante della spesa pubblica attraverso misure di razionalizzazione e riduzione delle spese superflue e inefficienti definite sinteticamente, oramai nel linguaggio comune, come *spending review*. Segnala che di tale approccio il Paese è debitore al Ministro dell'economia e delle finanze del governo di centrosinistra in carica nella scorsa legislatura, Tommaso Padoa – Schioppa, che per primo aveva ravvisato la necessità di mettere mano con intelligenza e, per così dire, precisione chirurgica alla spesa pubblica a livello nazionale e locale.

Rileva che l'obiettivo immediato del decreto-legge è quello di evitare l'ormai imminente aumento dell'IVA realizzando economie per circa 4,3 miliardi di euro ma che, a regime, risulterebbero pari a circa 10 miliardi di euro, consentendo verosimilmente ulteriori e diversi interventi volti ad alleviare il peso del carico fiscale. Osserva che un ulteriore aumento dell'IVA nella fase attuale avrebbe significato deprimere in misura ancora più accentuata e i consumi con conseguenze pesantemente negative per l'intera economia. Evitare che ciò avvenga favorirà, al contrario, la ripresa dell'economia che già gli osservatori non ritengono imminente ma che senz'altro sarebbe stata procrastinata da un ulteriore inasprimento della tassazione influendo tra l'altro assai negativamente sulla fiducia delle famiglie e delle imprese. Ricorda come, del resto, più volte nel corso delle audizioni svolte in Commissione i rappresentanti delle istituzioni europee ed internazionali avevano sottolineato come il risanamento della finanza pubblica vada attuato agendo prevalentemente sul lato della spesa piuttosto che sul versante delle entrate, al fine di attenuare l'effetto recessivo di manovre finanziarie di dimensioni imponente ed attuate in tempi estremamente brevi nel tentativo di rasserenare i mercati e attenuare i fenomeni di speculazione finanziaria. Proprio l'urgenza e la necessità di provvedere hanno reso inevitabile procedere, in una prima fase, ad un incremento della pressione fiscale che ha tuttavia raggiunto livelli tali da poter ostacolare la stessa competitività del nostro sistema produttivo già fortemente colpito dal calo della domanda interna.

Sottolinea che il provvedimento in esame non contraddice pertanto, ma è coerente con la scelta del Governo e la maggioranza di favorire e di dare un'assoluta priorità in questa fase alla crescita

economica, senza una ripresa della quale nessuna politica di risanamento finanziario può risultare efficace. Sotto tale profilo, ritiene che lo stesso vertice europeo del 28 e 29 giugno scorso, debba essere valutato positivamente perché, sul piano dei principi, anche se non su quello quantitativo e delle misure concretamente assunte, ha riconosciuto come la crescita economica debba ora rappresentare l'obiettivo fondamentale della strategia europea volta a contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria.

In tal senso, osserva che le decisioni assunte in materia di *project bonds* rappresentano la spia di una correzione di rotta che l'Italia, forte della coerenza con la quale sta attuando la politica del rigore, deve concorrere a sostenere e a sviluppare. Segnala che, come Parlamento è necessario avere il coraggio di dire con molta chiarezza che si è oramai esaurito lo spazio per politiche di nuovo prelievo fiscale e di contenimento, non giustificato da obiettivi di razionalizzazione, della spesa sociale. Alle famiglie ed alle imprese sono stati richiesti sacrifici e occorre ora adottare provvedimenti in grado di aprire nuove prospettive sul fronte dell'occupazione e dello sviluppo, stimolare la fiducia e creare opportunità, intervenendo in modo intelligente nei settori della ricerca, dell'istruzione, dell'energia e delle infrastrutture.

Fa presente che il decreto-legge all'esame della Commissione si muove, in estrema sintesi, su quattro linee principali di intervento al fine di conseguire i risultati di contenimento della spesa necessari essenzialmente per evitare l'aumento dell'IVA, secondo la ripartizione nei differenti titoli del provvedimento stesso. In particolare, esso reca preliminarmente disposizioni di carattere generale e procedurale, volte alla razionalizzazione dei processi di spesa e alla più corretta gestione del patrimonio immobiliare, seguono quindi disposizioni precipuamente indirizzate alla riduzione delle spese, rispettivamente, delle amministrazioni centrali e degli enti non territoriali, in campo sanitario e degli enti territoriali.

In particolare, nell'ambito del primo filone di interventi rientrano gli articoli da 1 a 6. segnala che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, incidendo sulla disciplina del mercato degli acquisti della pubblica amministrazione e prevedendo un programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, nonché obiettivi di riduzione della spesa in tale campo delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, le modifiche introdotte dal Senato riguardano essenzialmente novelle al codice degli appalti coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione. L'articolo 2, modificato dal Senato, reca disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevedendo forme di mobilità e pensionamento nel caso di personale in soprannumero. Disposizioni particolari, introdotte dall'altro ramo del Parlamento regolano le riduzioni delle dotazioni organiche per le amministrazioni della Difesa e dell'Interno. L'articolo 3, modificato dal Senato, detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi. L'articolo 4, modificato dal Senato, contiene essenzialmente disposizioni relative allo scioglimento o privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della pubblica amministrazione; alla composizione dei consigli di amministrazione di tali società; all'applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della pubblica amministrazione; ai limiti di assunzioni nelle società pubbliche; al divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società partecipate. L'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, tra cui ricorda la ulteriore riduzione delle auto di servizio, la riduzione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici, il divieto di monetizzazione delle ferie. Sottolinea che anche la Banca d'Italia sarà chiamata ad applicare nel proprio ordinamento i principi di razionalizzazione

della spesa recati dalle richiamate disposizioni. L'articolo 6, modificato dal Senato, reca interventi finalizzati al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici, con diverse disposizioni essenzialmente volte a potenziare gli obblighi informativi e i controlli relativi ai bilanci delle amministrazioni pubbliche e agli enti da esse controllati.

Osserva che gli articoli da 7 a 14, tutti modificati dal Senato, attengono invece alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali e degli enti non territoriali. In particolare, l'articolo 7 reca disposizioni diverse volte al contenimento delle spese della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, attraverso la soppressione di strutture, la riduzione di contributi, nonché, per ciascun Ministero, le riduzioni di spesa ad esso relative. Segnala poi la presenza di diverse disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa in materia di istruzione, in particolare attraverso l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica, e l'aumento delle tasse universitarie per gli studenti fuori corso e l'accorpamento di consorzi interuniversitari. L'articolo 8 persegue riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali, mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti; la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti; la riduzione delle spese di telefonia; lo scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; la razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; la dematerializzazione degli atti. L'articolo 9 prevede che le autonomie territoriali intervengano, con procedure specificamente individuate, su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire – in tal ultimo caso – almeno il 20 per cento di risparmi e dispone per l'avvenire il divieto di istituire gli stessi soggetti. L'articolo 10 disegna una riconfigurazione della organizzazione dello Stato nel territorio, rafforzando ulteriormente il ruolo delle Prefetture, quali ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, seguendo di norma la territorializzazione delle nuove Province. L'articolo 11 reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura; la concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari statali e degli enti pubblici non economici. L'articolo 12 reca un'articolata soppressione di enti ed organismi ovvero una riduzione degli amministratori. L'articolo 13 reca l'assorbimento dell'ISVAP nel nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). L'articolo 14 reca disposizioni relative alla riduzione di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni, confermando in particolare i limiti assunzionali già previsti, anche con riguardo ai corpi di polizia e di Vigili del fuoco, e di mobilità, protraendo di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 ed estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai Vigili del fuoco. Fa presente che analoghe disposizioni vengono introdotte anche in riferimento alle università e agli enti di ricerca, che potranno procedere al *turn-over* nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016. Specifiche disposizioni riguardano anche il personale della scuola, introducendo in particolare una nuova disciplina a regime, riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultino in esubero.

Fa presente che le disposizioni per il contenimento della spesa in campo sanitario sono recate dall'articolo 15, modificato dal Senato, che reca un'articolata serie di interventi a partire dall'incremento della percentuale che il Servizio sanitario nazionale trattiene, a titolo di sconto, sui farmaci. L'obbligo per il medico di prescrivere i farmaci, indicando, nella prescrizione del Servizio sanitario nazionale, la sola denominazione del prin-

cipio attivo contenuto nel farmaco è mediato dalla facoltà dell'indicazione di un farmaco specifico. Si prevedono, tra le altre cose, la modifica della disciplina relativa ai contratti di acquisto di beni e servizi anche con specifico riferimento ai dispositivi medici, da parte di aziende o enti del Servizio sanitario nazionale; la procedura ed i termini temporali per la determinazione di nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale e le norme sul contenimento delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale; innovazioni alle norme sui posti letto ospedalieri.

Segnala poi che l'ultimo campo di intervento per il contenimento delle spese riguarda gli enti territoriali ed è contenuto nelle disposizioni di cui agli articoli da 16 a 20, modificati dal Senato. L'articolo 16 fissa, come sarà specificato nel prosieguo della relazione, il contributo degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, modificando all'uopo il patto di stabilità interno. Ricorda che il Senato ha poi introdotto l'articolo 16-*bis* recante l'introduzione di un patto tra Governo e regioni, disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda alla definizione di criteri e modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'articolo 17 stabilisce il principio che le province delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a riordino sulla base di requisiti minimi di popolazione e territorio e di apposite proposte regionali che verranno riportate in un atto di iniziativa legislativa del Governo. L'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce contestualmente le « relative » città metropolitane a decorrere dal 1º gennaio 2014 o da data precedente se se ne verificano le condizioni. L'articolo 19 concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento all'esercizio associato di funzioni, già previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, dettando specifiche disposizioni per i comuni fino a 1.000 abitanti. L'articolo 20 destina il 20 per cento dei trasferimenti erariali per il 2010 ai comuni che diano luogo a una fusione a partire dal 2012. Gli articoli 7, comma 21, e gli articoli da 21 a 23 sono volti a destinare i risparmi di spesa, rispettivamente, ad interventi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012; al differimento dell'eventuale aumento dell'IVA al secondo semestre del 2013; ad ampliare il numero dei lavoratori che potranno godere della salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e ad interventi vari di carattere finanziario, legati ad esigenze diverse di carattere finanziario per il sostegno di determinati interventi o settori.

Con riferimento alle principali innovazioni introdotte dal Senato, rileva che, presso il Senato, il provvedimento è stato oggetto di una copiosa attività emendativa. Segnala che innanzitutto, l'altro ramo del Parlamento, dopo aver svolto, attraverso le Commissioni bilancio e finanze, l'esame del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, i razionalizzazione dell'amministrazione economica-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, l'ha fatto confluire, attraverso l'attività emendativa svolta presso la Commissione bilancio, nel decreto-legge al nostro esame. La coerenza del contenuto dei due strumenti legislativi è del resto piuttosto evidente, posto che un'oculata gestione del patrimonio pubblico rappresenta un elemento fondamentale della *spending review* e che la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria è ispirata a principi non

difformi da quelli applicati alle altre pubbliche amministrazioni centrali e alle autonomie territoriali.

Tra le numerose proposte emendative approvate al Senato segnalare, in particolare quelle relative a due filoni di intervento, rinviando per il resto alla copiosa documentazione predisposta dagli uffici. Fa presente che, in primo luogo il Senato ha introdotto una serie di disposizioni recanti interventi in favore delle aree del paese di recente colpite da calamità naturali di rilevante entità e, segnatamente, dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo. In particolare, l'articolo 3-*bis*, dopo aver previsto che i contributi già disponibili a legislazione vigente e destinati ad interventi di riparazione, ripristino e costruzione di immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo nelle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 possano essere concessi anche sotto forma di finanziamenti agevolati, sotto il profilo fiscale, ha previsto la possibilità di fruire dei contributi in questione con le modalità del finanziamento agevolato da parte degli intermediari bancari. A tal fine la norma dispone che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche, in capo ai beneficiari maturi in credito di imposta fruibile in compensazione nei limiti di un'autorizzazione di spesa pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Nonostante si provveda al relativo onere a valere su risorse già stanziate in favore dei medesimi territori, la misura in questione appare in grado di esercitare un impatto estremamente positivo sulle attività di ricostruzione del patrimonio edilizio delle famiglie e delle imprese, accelerando la completa ripresa delle attività economiche. Rileva che l'articolo 23 reca invece disposizioni relative al concorso dello Stato all'equilibrio finanziario del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere. Osserva che un terzo rilevante intervento effettuato dal Senato riguarda il Patto di stabilità interno. In particolare, l'articolo 16, senza alterare i saldi di finanza pubblica, prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno siano rideterminati per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. È inoltre previsto che le risorse statali a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, siano ridotte di 700 milioni nell'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Vengono inoltre dettate una serie di disposizioni volte a rendere compatibili sotto il profilo finanziario il cosiddetto patto verticale incentivato con il patto nazionale orizzontale, prevedendo una riduzione dei contributi in favore dei comuni che cedono spazi finanziari. È inoltre previsto un contributo, pari a 800 milioni di euro, in favore delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna destinato alla riduzione del debito pubblico. Viene, infine, consentito, attraverso una specifica procedura, ai comuni che non risultano beneficiari delle risorse del patto verticale incentivato di presentare nuove richieste di spazi finanziari da acquistare attraverso il patto nazionale orizzontale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

In conclusione segnala che, con riferimento a tutte le modifiche del testo introdotte dal Senato, è stata redatta una relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, volta a chiarirne i profili finanziari.

Per quanto attiene agli effetti finanziari del provvedimento, osserva che nel testo iniziale le risorse utilizzate sono reperite esclusivamente dal lato delle spese ed ammontano in termini di indebitamento netto a 4,4 miliardi di euro nel 2012, a 10,3 miliardi di euro nel 2013 e a 11,2 miliardi di euro nel 2014. Per quanto riguarda i risparmi di spesa, essi sono determinati in larga parte dalla riduzione delle spese dei ministeri e degli stanziamenti del fondo speciale di parte capitale, mentre le amministrazioni locali contribuiscono al reperimento delle risorse in misura superiore alle amministrazioni

centrali attraverso gli interventi sul patto di stabilità interno, sulla sanità e sul fondo perequativo per gli enti locali.

Sul fronte degli impieghi, segnala che le risorse sono invece destinate in misura prevalente alla compensazione delle minori entrate derivanti dal differimento dell'incremento dell'IVA, che determina oneri quantificabili in 3,3 miliardi di euro nel 2012, a 6,6 miliardi di euro nel 2013 e a 9,9 miliardi di euro nel 2014. Le maggiori spese previste nel testo iniziale del decreto sono, invece, pari a 500 milioni di euro nel 2012, a 3,7 miliardi di euro nel 2013 e a 1,24 miliardi di euro nel 2014 e comprendono, invece, gli interventi relativi all'emergenza per il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che ammontano ad un miliardo di euro nel 2013 e nel 2014, il rifinanziamento delle missioni di pace per un miliardo di euro nel 2013, il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

Fa presente che il quadro complessivo degli effetti finanziari del decreto non è significativamente mutato a seguito dell'esame svolto dal Senato della Repubblica. Segnala che le minori spese, a seguito delle modifiche, ammontano a 4,4 miliardi di euro nel 2012, a 10,9 miliardi di euro nel 2013 e 11,7 miliardi di euro nel 2014, mentre le minori entrate sono invariate. Sul piano degli impieghi, le maggiori spese si incrementano a 600 milioni di euro nel 2012, a 4,3 miliardi di euro nel 2013 e a 1,8 miliardi di euro nel 2014. La modifica di importo più rilevante è riconducibile all'articolo 16, comma 12-*bis*, che attribuisce un contributo di 800 milioni di euro nell'anno 2012 alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna i cui comuni siano beneficiari di risorse erariali, da destinare alla riduzione del debito. Ai relativi oneri, che si manifestano solo in termini di saldo netto da finanziare, si provvede quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione degli incentivi per il patto di stabilità interno orizzontale nazionale e, quanto a 500 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778. Un ulteriore intervento è previsto dall'articolo 17, comma 13-*bis*, che attribuisce un contributo di 100 milioni di euro nell'anno 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, anch'esso destinato alla riduzione del debito. Anche in questo caso, all'onere, che si manifestano solo in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778. Sul punto, considerata anche la rilevanza dei riversamenti alle entrate previsti dal provvedimento, giudica utile acquisire maggiori informazioni dal Governo in ordine alle disponibilità della contabilità speciale n. 1778 e alla possibilità di ridurne l'ammontare anche in assenza di interventi in materia di entrata.

Per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi, segnala che l'intervento di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, che concede un credito di imposta per il finanziamento degli interventi di ripristino e ricostruzione di immobili nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012. Al riguardo, osserva che, per i primi due anni, la misura trova copertura nelle risorse già stanziate dal provvedimento per la ricostruzione, mentre a decorrere dall'anno 2015, le risorse sono reperite attraverso ulteriori riduzioni delle spese dei ministeri e l'incremento del concorso degli enti territoriali al contenimento degli oneri.

Per quanto attiene agli effetti complessivi del provvedimento sui saldi di finanza pubblica, rileva preliminarmente che essi non sono stati alterati dall'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Per il saldo netto da finanziare si registra un saldo positivo di 243,8 milioni di euro nell'anno 2012, mentre per fabbisogno ed indebitamento netto si registra un miglioramento di 1,5 miliardi di euro nel 2012, 15,8 milioni di euro nel 2013 e 27,3 milioni di euro nel 2014.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento nel decreto-legge in esame è stato fatto confluire, negli articoli da 23-*bis* a 23-duodecies, il contenuto del decreto-legge n. 87 del 2012, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Le disposizioni recano in primo luogo, all'articolo 23-*bis*, norme volte alla razionalizzazione e al riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, suscettibili di determinare maggiori entrate nell'ordine di 9-10 miliardi di euro, che potranno essere rilevati solo a consuntivo, da destinare, alternativamente, alla riduzione dello stock del debito pubblico o a migliorare i tempi dei pagamenti dello Stato verso i privati. Le altre disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario sono, poi, quelle relative all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e alla riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. In entrambi i casi, tuttavia, la relazione tecnica, pur fornendo alcuni dati riferiti a singoli aspetti della normativa, precisa che i risparmi per la finanza pubblica potranno essere quantificati con precisione solo a consuntivo. Di segno opposto sono, invece, gli interventi recanti misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che prevede la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. fino all'importo di 3,9 miliardi di euro. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 23-*undecies* le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione degli strumenti finanziari sono individuate attraverso: la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute « indisponibili »; la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; l'utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziati intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia; l'emissione di titoli del debito pubblico.

Fa presente che il meccanismo di copertura individuato corrisponde a quello previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, con riferimento ai cosiddetti « Tremonti *bonds* » e presenta peculiarità già segnalate in occasione dell'esame di quel provvedimento, riferibili in particolare al possibile utilizzo con finalità di copertura finanziaria dell'emissione di titoli del debito pubblico e all'affidamento ad una norma di rango secondario del potere di ridurre risorse iscritte in bilancio in forza di una autorizzazione legislativa di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* rileva che il Governo dovrebbe spiegare compiutamente il funzionamento della contabilità speciale richiamata dal relatore, anche al fine di meglio comprenderne le potenzialità per eventuali future coperture finanziarie.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva preliminarmente che il suo gruppo annetteva grandi speranze al provvedimento in esame, avendo sempre considerato la *spending review* come la strada giusta per un effettivo contenimento della spesa pubblica. Rileva tuttavia come i risultati conseguiti fino adesso appaiano deludenti e

sottolinea come lo stesso relatore abbia evidenziato l'eterogeneità del provvedimento in questione, aggravata dall'accorpamento di un altro decreto-legge, che configura, a suo avviso, una violazione dell'articolo 77 della Costituzione e contravviene a quanto affermato dal Capo dello Stato in due specifici richiami sulla materia. Esprime delusione sulle scelte effettuate dal Governo, rilevando come, anziché procedere ad una revisione strutturale dei meccanismi di spesa, si sia largamente preferito continuare a ricorrere a tagli lineari. Rileva in proposito come la parte prevalente dei risparmi sia affidata, al di là del condivisibile rafforzamento del principio della centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, a tagli sul pubblico impiego, sulla sanità e sugli enti locali

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) osserva, su un piano generale, che il provvedimento in esame non determina alcun effetto di sviluppo, né di contrazione del debito pubblico, limitandosi a dilazionare nel tempo il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto, senza chiudere effettivamente i rubinetti della spesa. Ritiene, pertanto, che non sussistano le condizioni per votare il decreto in esame, né per votare favorevolmente sulla questione di fiducia che il Governo porrà al termine dell'esame presso questo ramo del Parlamento. Si sofferma quindi sugli interventi relativi alle province, ricordando di essere intervenuta su questi temi più volte nel corso della presente legislatura, al fine di denunciare le mistificazioni e le autentiche prese in giro che si stanno consumando a riguardo. Osserva, infatti, come sia paradossale l'accanimento sulle province, mentre il Senato, nel corso dell'esame del decreto, ha svuotato di contenuto le disposizioni in materia di imprese partecipate dagli enti locali, mantenendo di fatto in vita un sistema contrario alla trasparenza della spesa pubblica e alla concorrenza. Segnala, come a fronte di questa scelta, evidentemente non virtuosa, si è invece deciso di colpire le province, che dovranno affrontare problemi gestionali potenzialmente insormontabili, essendo chiamate a far fronte a riduzioni significative di spesa rispetto a bilanci di dimensione relativamente modesta, nei quali una quota consistente di risorse è destinata a spese in conto capitale. Richiamando l'esperienza della provincia di Asti, di cui è presidente, segnala che si renderà necessario rivedere il bilancio e rinunciare a spese incomprimibili, mettendo a rischio, ad esempio, il regolare avvio dell'anno scolastico. Nel sottolineare come gli amministratori provinciali siano esposti a responsabilità anche penali per i mancati interventi in materia di sicurezza scolastica, evidenzia come né l'attuale Governo, né il precedente Esecutivo si siano fatti carico della situazione, mettendo a rischio l'apertura delle scuole superiori, per le quali le amministrazioni provinciali devono sostenere spese ingenti non solo per interventi strutturali, ma anche per il funzionamento, con riferimento, ad esempio, ai costi del riscaldamento. A suo avviso, i tagli apportati dal provvedimento impediranno il regolare espletamento delle funzioni delle amministrazioni provinciali e giudica, pertanto, vergognoso il riferimento, anche da parte di autorevoli esponenti del Governo, a presunte *lobby* delle province, che impedirebbero seri interventi di contenimento delle spese. Ritiene, invece, che sarebbe più serio che il Governo, a fronte della riduzione delle risorse a disposizione delle province, avesse il coraggio di dire a quali interventi si intende rinunciare.

Alfredo MANTOVANO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella seduta del 3 luglio 2012, in occasione dell'esame dell'atto Camera 5273, il Governo ha accettato l'ordine del giorno a sua prima firma 9/5273-A/2 relativo al Fondo unico giustizia, costituito all'inizio della legislatura ed alimentato con i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose. Ricorda in particolare che tale Fondo è destinato, per il 49 per cento, all'incremento delle risorse del Ministero dell'interno e, per un altro 49 per cento, all'incremento delle risorse del Ministero della giustizia. Ritiene in proposito che sia

preliminare rispetto al seguito dell'esame del provvedimento in discussione avere un chiarimento del Governo, in ottemperanza del richiamato ordine del giorno, sulla effettiva consistenza del Fondo unico giustizia e sulla possibilità di utilizzare tale fondo per limitare corrispondentemente i tagli alle amministrazioni dell'interno e della giustizia.

Giulio CALVISI (PD) riguardo alla riduzione delle piante organiche dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire se siano ricomprese, tra le amministrazioni cui si applicano tali disposizioni, anche le autorità portuali, la cui qualificazione giuridica non è sempre univoca. Chiede inoltre che sia precisato se la richiamata riduzione delle piante organiche attenga alle piante organiche ovvero al personale effettivamente in servizio, attese le significative differenze che avrebbe l'applicazione dell'uno ovvero dell'altro criterio. In riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Armosino, rileva come occorrerebbe svolgere un'attenta riflessione sui contributi che gli enti territoriali hanno fornito nel corso degli ultimi anni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito rileva come, con le manovre succedutesi a partire da decreto-legge n. 78 del 2010, alle regioni a statuto ordinario sia stato chiesto un contributo pari a 6,1 miliardi di euro, mentre a quelle a statuto speciale sia stato richiesto un contributo pari a 3 miliardi di euro. Con il provvedimento in esame tale contributo aumenterebbe, nell'anno 2014 rispettivamente di un miliardo per le prime e di 1,5 miliardi per le seconde. Rileva come tali numeri dimostrino chiaramente la fortissima sproporzione del sacrificio richiesto alle regioni a statuto speciale, nelle quali risiedono meno di 10 milioni di italiani, rispetto a quello richiesto alle regioni a statuto ordinario. Evidenzia come in tale situazione, già sperequata a danno delle regioni a statuto speciale, si debba registrare una situazione particolarmente negativa della Sardegna, che non riceve ancora le somme che lo Stato le deve a titolo di compartecipazione radiale per 1,1 miliardi di euro, aggravando in tal modo la sua condizione finanziaria.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara preliminarmente di comprendere, anche alla luce della propria esperienza di amministratore nella provincia di Torino, le difficoltà segnalate dalla collega Armosino con riferimento all'attuazione delle misure relative alle province, osservando come le amministrazioni locali siano chiamate a dare quotidianamente risposta a numerosi problemi posti dai cittadini. Ritiene, tuttavia, che vi siano margini di razionalizzazione, se si pensa alle spese sostenute dalle amministrazioni territoriali della Valle d'Aosta per ospitare il ritiro della Juventus, e reputa che il provvedimento in esame contenga alcuni aspetti positivi al riguardo.

In proposito, segnala in primo luogo che gli interventi previsti dal provvedimento sono necessariamente parziali, in quanto la rivisitazione integrale della spesa richiede evidentemente tempi lunghi. Quanto al contenuto del decreto, esprime forti perplessità sulle disposizioni relative alla spesa degli enti territoriali, ritenendo insoddisfacente l'intervento sulle province. Sottolinea, infatti, come la via migliore per ridurre le spese per tali amministrazioni sarebbe una riforma costituzionale, che riveda in modo complessivo l'assetto territoriale della Repubblica. Quanto alle misure di riduzione della spesa, osserva come il provvedimento persegua l'adozione di un approccio selettivo, ma non abbandoni ancora la logica dei tagli lineari e dei tetti di spesa che aveva caratterizzato i precedenti interventi correttivi in materia di finanza pubblica. Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento che giudica con maggior favore, richiama in primo luogo le misure di riduzione della spesa per beni e servizi, che dovranno tenere conto degli eccessi di costo registrati rispetto al valore mediano dei costi del complesso dei Ministeri. Esprime, inoltre, apprezzamento per le misure di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, previste dall'articolo 2 del decreto,

nonché per le misure di razionalizzazione delle amministrazioni locali, attraverso il riordino delle province e delle loro funzioni e l'obbligo di costituire unioni di comuni al fine di ottenere una dimensione territoriale ottimale delle amministrazioni comunali. Reputa, altresì, positive le misure in materia di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, richiamando in particolare la fissazione di un valore massimo dei buoni pasto per il personale pubblico, la riduzione delle auto di servizio e l'obbligo di fruizione di ferie, riposi e permessi senza che sia possibile la loro monetizzazione. Giudica, inoltre, con favore le disposizioni volte a contenere la spesa per i servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quelle tese a contenere la spesa per locazioni passive. Nel sottolineare come tutti questi interventi determinino risparmi senza incidere sui servizi resi ai cittadini, ritiene invece che occorra valutare l'impatto della riduzione delle risorse disponibili per gli enti territoriali, evidenziando la necessità di assicurare la garanzia di prestazioni minime. A titolo di esempio, richiama i problemi connessi alla sicurezza degli edifici scolastici, ricordando il drammatico caso di Rivoli. In proposito sottolinea come anche le risorse disponibili a diverso titolo per tali interventi non siano state effettivamente utilizzate, evidenziando come non sia stato dato alcun seguito neppure alle risoluzioni adottate dalle Commissioni riunite V e VII della Camera nel 2010 e nel 2011 in materia di edilizia scolastica. Per quanto attiene alla situazione finanziaria degli enti territoriali, evidenzia come siano state sostanzialmente riscritte le regole del Patto di stabilità interno, prevedendo, tra l'altro, che le riduzioni delle risorse di competenza dei comuni debba tenere conto delle procedure finalizzate all'individuazione dei costi standard. Esprime, tuttavia, la preoccupazione che i termini previsti per l'individuazione della ripartizione non consentano di completare le procedure previste con l'acquisizione del parere degli organismi rappresentativi degli enti territoriali. In ogni caso, rileva come alle amministrazioni territoriali venga richiesto uno sforzo superiore a quello sopportato dallo Stato centrale, chiedendosi se la riduzione delle risorse si tradurrà in un contenimento degli sprechi o in una riduzione dei servizi ai cittadini. Esprime, poi, un giudizio critico sulla tecnica legislativa seguita dall'altro ramo del Parlamento, che ha portato alla confluenza,nel provvedimento in esame, del decreto-legge n. 87 del 2012. Quanto ai contenuti di tale ultimo provvedimento, dichiara di condividere su un piano generale le disposizioni volte ad attribuire a cassa e depositi e prestiti SpA un importante ruolo nel processo di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, che potrebbe originare maggiori entrate quantificate in circa 10 miliardi di euro. Reputa, tuttavia, che l'attribuzione di nuove funzioni alla Cassa depositi e prestiti ne determini un mutamento strutturale, facendone in sostanza una nuova IRI, per la quale dovrebbe tuttavia evitarsi il ripetersi delle esperienze, non positive, già vissute in passato, con riferimento alla gestione dell'IRI e, soprattutto, dell'EFIM. In ogni caso, ritiene che il mutamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti richieda una riflessione sul sistema di *governance* della società e sull'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare sulle scelte imprenditoriali compiute, utilizzando risorse che, come è noto, derivano dal risparmio postale. Esprime, invece, perplessità sulle disposizioni contenute negli articoli 23-*sexies* e seguenti, relative all'emissione, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, di strumenti finanziari che saranno sottoscritti dal Governo, ritenendo che l'intera operazione di ricapitalizzazione della banca presenti aspetti critici. Quanto alle condizioni previste per la sottoscrizione degli strumenti, evidenzia come, in mancanza di utili distribuibili, lo Stato acquisirà partecipazioni azionarie di valore pari all'importo della cedola non corrisposta. Quanto alla *governance* della banca, ritiene che in passato vi sia stata una eccessiva concentrazione degli investimenti patrimoniali della Fondazione ban-

caria di riferimento nel capitale azionario della banca, osservando tuttavia come attualmente la situazione sia migliorata. Si dichiara, comunque, fiducioso che gli attuali vertici della banca abbiano le capacità per affrontare la difficile situazione in cui essa versa, assicurando la salvezza di un'istituzione fondamentale, non solo per il territorio senese, ma per l'intero Paese.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) nel richiamare preliminarmente l'intervento sull'ordine dei lavori svolto dall'onorevole Mantovano, si associa alla richiesta di un chiarimento sul Fondo unico giustizia. Ricorda che con il decreto-legge n. 201 del 2011 il Paese ha potuto riacquistare la sua credibilità internazionale dopo che la mancata attuazione degli impegni contenuti nella lettera del Presidente della Banca centrale europea e del Presidente della Commissione europea aveva fatto registrare il record negativo nella quotazione del differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e gli equivalenti titoli di Stato tedeschi. Rileva come la rinnovata credibilità internazionale dell'Italia sia testimoniata anche dalla frequenza dei rapporti attualmente intercorrenti tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Presidente del Consiglio dei ministri. Ricorda inoltre l'esito positivo dell'ultimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno che ha introdotto importanti novità al fine di difendere i paesi in linea con l'attuazione degli obiettivi di finanza pubblica da ingiustificati ed eccessivi differenziali di rendimento dei titoli di Stato rispetto agli equivalenti titoli tedeschi. Ritiene dunque che il Paese sia ormai sulla strada giusta per la salvezza ed evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti in tal senso un tassello importante. Osserva come il vero problema sia ancora l'incapacità per le istituzioni internazionali di introdurre una regolamentazione dei mercati finanziari e soprattutto dei prodotti derivati. Sottolinea, in riferimento alle polemiche che spesso provengono dal Popolo della Libertà e dalla Lega Nord sul *Fiscal Contact* che esso, di fatto, riproduce impegni già assunti dal precedente Governo Berlusconi con il *Six Pack*, con particolare riferimento al rientro progressivo dal debito pubblico. Sottolinea comunque come non sia più possibile anche alla luce dei richiamati impegni europei, proseguire sulla strada del *deficit spending* e come ci si trovi sostanzialmente di fronte a due sole alternative: l'aumento della pressione fiscale ovvero la riduzione della spesa pubblica. Ritenendo l'aumento della pressione fiscale una politica prociclica che, nell'attuale fase negativa, deve essere evitata, sottolinea come l'unica scelta possibile sia quella della riduzione delle spese, che riguardando le spese improduttive avrà, a suo avviso, effetti anticiclici e comporterà un positivo ammodernamento della pubblica amministrazione. Pur condividendo la necessità di evitare, nell'attuale congiuntura, l'aumento dell'IVA, osserva come tale imposta non sia da considerare negativa di per sé, ma ritiene che essa sia da valutare con attenzione nell'ottica di uno spostamento della pressione fiscale dalle persone alle cose e anche in relazione ai suoi effetti positivi sulle esportazioni, potendo, se coerentemente utilizzata insieme ad una politica di riduzione del cuneo fiscale e quindi dei costi di produzione, rappresentare un valido sostituto delle svalutazioni competitive. Osserva, inoltre, come l'anticipazione del federalismo fiscale potrà sopperire agli attuali tagli per gli enti locali che, riferendosi ancora al criterio della spesa storica, penalizzano, di fatto, gli enti locali più virtuosi. Auspica quindi che gli enti locali possano essere ristorati di tali tagli. Con riferimento alle riduzioni di personale delle pubbliche amministrazioni, osserva che il personale in esubero potrà essere utilmente ricollocato, previa adeguata formazione, presso altre strutture. Prende atto positivamente delle disposizioni relative al riordino delle province e alle dismissioni del patrimonio dello Stato evidenziando che rappresentano un primo passo nella giusta direzione, pur non essendo ancora sufficienti. Conclude evidenziando che la *spending review* più che un provvedimento deve essere considerato un processo che dovrà proseguire in futuro.

Maino MARCHI (PD) nell'esprimere rammarico per il fatto che su un provvedimento di tale rilevanza non sia possibile incidere, osserva tuttavia come si tratti di un fenomeno che ha caratterizzato l'intera legislatura e che, nell'ultimo anno, si è comprensibilmente accentuato per l'intensificarsi della crisi economica e del conseguente ricorso a misure più consistenti e più ravvicinate nel tempo. Rileva quindi come stiano emergendo due novità. In Europa si stanno infatti affermando le condizioni per un salto di qualità sul piano dell'integrazione politica ed economica e il Presidente del Consiglio dei ministri sta svolgendo un ruolo fondamentale nel mettere a punto la strategia europea. Inoltre, l'accresciuta credibilità e affidabilità dell'Italia sono attestate dal fatto che, dopo la Grecia, adesso c'è la Spagna e non più il nostro Paese come realtà maggiormente a rischio. Ritiene che il provvedimento in esame presenti luci ed ombre. Per quanto concerne la *spending* review c'è il rischio che diventi sinonimo di tagli e non una sorta di piano industriale volto a razionalizzare l'uso delle risorse. Ritiene, tra l'altro, che ogni soppressione o modifica di strutture dovrebbe essere esaminata in maniera approfondita e che vi siano spazi per azioni più incisive rispetto alle mere riduzioni di spesa. Dichiara invece di condividere gli interventi in materia di beni e servizi che assicurano la possibilità di conseguire con meno risorse i medesimi risultati. Osserva come, continuando a ridurre le risorse delle regioni e degli enti locali, si mettano a repentaglio i servizi ai cittadini correndo il rischio, in presenza di una condizione sociale del paese più difficile, di creare una situazione insostenibile. Rileva, in particolare come, qualora si continui ad operare solo sui costi standard senza preoccuparsi di garantire i servizi, si colpiscano le amministrazioni più virtuose e non si proceda a una effettiva attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Dopo aver evidenziato come non sia stato assicurato l'allentamento del Patto di stabilità, dichiara di condividere la scelta del Senato di prevedere un riordino dal basso delle amministrazioni provinciali, anche se manifesta talune perplessità in merito ai parametri individuati al riguardo dal provvedimento. Dichiara quindi di condividere la necessità di ridurre la pressione fiscale e anche l'intervento in materia di IVA seppure attuato con modalità discutibili. Rileva tuttavia come tale provvedimento consentirà in futuro di adottare ulteriori misure volte a differire ulteriormente nel tempo ovvero a scongiurare gli aumenti dell'IVA. Per quanto riguarda il tema degli esodati, ritiene che permangano rilevanti elementi di opacità e il problema non possa ritenersi completamente risolto, anche se l'estensione della platea dei beneficiari operata dal Senato va nella direzione giusta. Esprime quindi apprezzamento in merito alle disposizioni in materia di calamità naturali che, per quanto riguarda in particolare l'Emilia Romagna, consentiranno di procedere alla ricostruzione più velocemente facendo ripartire il settore edilizio. Ritiene peraltro che, anche in questo caso, il Parlamento dovrà tornare ad occuparsi della questione.

Roberto SIMONETTI (LNP) dichiara preliminarmente di concordare in larga parte con le considerazioni del deputato Marchi che ha evidenziato talune criticità del provvedimento. Analogamente condivide le considerazioni del deputato Armosino che hanno concorso a certificare il passaggio dal federalismo fiscale, introdotto dalla legge n. 42 del 2009, all'attuale fase centralista. Rileva quindi come il Governo e la maggioranza stiano procedendo a colpi di fiducia sui decreti-legge ed adottino interventi al limite della Costituzione come quello relativo alle provincie. Osserva quindi come dal decreto Salva Italia in avanti le risorse vengano recuperate quasi esclusivamente a valere sugli enti locali, rilevando, in particolare, come la riduzione del fondo perequativo annulli ogni margine di autonomia di tali enti. Ritiene che il contributo richiesto alle regioni e agli enti locali al risanamento finanziario sia assolutamente sproporzionato, rilevando come alle provincie occor-

rerebbe attribuire ulteriori funzioni e renderle più competitive anziché ridurre i trasferimenti ad esse destinati. Osserva quindi come, al fine di onorare i debiti delle amministrazioni nei confronti delle imprese, si ricorra al fondo di cui alla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate che è già destinato a rimborsare le imprese, senza pertanto stanziare nuove risorse a beneficio del sistema produttivo. Dopo aver rilevato come l'utilizzo delle risorse continui a privilegiare lo Stato che no è il soggetto maggiormente virtuoso, osserva come si incrementi il debito pubblico per sostenere il Monte dei Paschi di Siena, perpetuando una logica introdotta dal ministro Tremonti che a suo tempo era stata fortemente criticata. Evidenzia inoltre come ciò avvenga in virtù della simbiosi politica tra il Monte dei Paschi e l'amministrazione comunale della città di Siena si domanda perché si ricorra al debito pubblico solo per salvare le banche e non per lo sviluppo delle imprese. Riguardo ai tagli effettuati al personale pubblico, rileva come si intervenga sulle piante organiche e non sui soggetti effettivamente in servizio, osservando come occorrerebbe invece determinare il numero dei dipendenti pubblici sulla base della popolazione dei singoli territori. Rileva in conclusione come emerga l'incapacità dello Stato di riformarsi e come cresca l'incidenza del debito pubblico. La stessa Unione europea risulta incapace di risolvere i problemi in presenza di una crisi evidente degli Stati nazionali. Richiama in conclusione a titolo esemplificativo i dati relativi agli interventi in materia di edilizia scolastica effettuati negli ultimi anni che evidenziano il modestissimo apporto di risorse statali a fronte degli sforzi ben più rilevanti effettuati dalle amministrazioni locali, ricordando come i fondi stanziati dalla finanziaria per il 2010, nonostante l'adozione della risoluzione parlamentare che aveva destinato 115 milioni all'edilizia scolastica, non siano stati ancora utilizzati.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ricollegandosi al suo precedente intervento sull'ordine dei lavori, osserva come sarebbe estremamente opportuno in questa fase poter disporre delle risorse del Fondo unico giustizia. Rileva quindi come il provvedimento in esame risulti assai eterogeneo e alcune norme appaiano adottate in maniera automatica, quasi per un riflesso condizionato. In linea generale, ritiene condivisibili gli obiettivi del provvedimento ma rileva come si sia proceduto con l'accetta ricordando, in particolare, come fosse stata originariamente prevista la soppressione per l'ente per il micro credito che garantisce un flusso di risorse nettamente superiore ai finanziamenti che riceve dallo Stato. Con riferimento ai tagli di spesa relativi ai singoli ministeri, ricorda come le spese per il Ministero della giustizia vengano ridotte di 60 milioni nel 2012 e di 120 milioni a decorrere dal 2013, osservando come la riorganizzazione delle sedi giudiziarie non consenta, nell'immediato ma solo in futuro, la riduzione delle risorse e ciò rischi di pregiudicare la funzionalità della giustizia. Osserva quindi come per circa un terzo degli edifici sedi delle Forze dell'ordine non venga più corrisposto il relativo canone di locazione e ciò costituisca un problema rilevante per i privati proprietari che potrebbe verosimilmente essere risolto ricorrendo al Fondo unico giustizia. Ricorda inoltre come il blocco del *turn* over per gli anni a venire, per quanto riguarda il settore della sicurezza, determinerà l'impossibilità di sostituire l'80 per cento del personale dal 2012 al 2014 mentre, a decorrere dal 2015, il *turn* over potrà riguardare il 50 per cento delle forze di polizia, rilevando come la riduzione del personale pari complessivamente a 7 mila unità nei prossimi quattro anni che verrà in tal modo a determinarsi contrasti con l'esigenza di garantire l'ordine pubblico. Osserva peraltro come, in taluni casi, le risorse individuate dal provvedimento potrebbero essere utilizzate in maniera più efficace rilevando, ad esempio, come lo stanziamento di cui all'articolo 23, comma 7, funzionale a garantire il prosieguo della sperimentazione delle pattuglie miste composte da personale dell'esercito e delle Forze di polizia potrebbe

essere più opportunamente utilizzato per incrementare gli organici delle Forze di polizia. Inoltre, con riferimento all'articolo 5, comma 10 si chiede se l'unificazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze dei servizi per la corresponsione delle retribuzioni nel pubblico impiego sia effettivamente destinata a produrre maggiore efficienza, osservando come le singole amministrazioni potrebbero risultare in grado di assicurare tale servizio ai loro dipendenti ad un costo inferiore. Rileva altresì come la disciplina delle società *in house* preveda una fase transitoria che terminerà solo nel gennaio del 2014 nel corso della quale sarà possibile il rinnovo degli affidamenti in essere, generando il rischio di molteplici rinnovi anticipati in grado di vanificare gli obiettivi dell'intervento legislativo e addirittura suscettibili di produrre effetti opposti. Si augura conclusivamente che, quanto meno entro i limiti che ha da ultimo indicato, sussista la possibilità di modificare il provvedimento in esame.

Massimo BITONCI (LNP), pur ritenendo in linea di principio condivisibile l'obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica perseguito dal provvedimento, si dichiara assolutamente insoddisfatto del contenuto del decreto-legge in esame, che reca tagli lineari delle risorse finanziarie senza applicare criteri che tutelino i comportamenti virtuosi sul piano finanziario. In questo quadro, rileva in primo luogo come importanti elementi per una razionalizzazione della spesa a livello territoriale fossero contenuti nei provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, che intendevano avviare un percorso verso l'adozione di costi e fabbisogni *standard* ai quali commisurare la spesa degli enti territoriali. Rileva, invece, come questo processo sia sostanzialmente stato abbandonato, perseguendo in questa sede una riduzione della spesa che consentirà di sterilizzare solo temporaneamente il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto, senza incidere realmente sui costi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Osserva, infatti, come, nonostante le manovre realizzate, si continui ad assistere ad un costante aumento della spesa pubblica e del debito pubblico, anche in considerazione degli ingenti costi sostenuti per gli interessi sui titoli di Stato. A suo avviso, il provvedimento in esame non contiene alcuna riforma strutturale, ma si limita ad apportare tagli in modo disordinato, mentre vi sarebbero state le condizioni per operare interventi seri, come quelli proposti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento dalla Lega Nord, che ha scelto di presentare proposte emendative dotate di una solida copertura finanziaria volte a realizzare interventi non demagogici. Quanto ai possibili interventi da realizzare, segnala in primo luogo l'opportunità di una revisione delle regole del patto di stabilità interno, evidenziando come si tratta di una questione che più volte è stata segnalata da parlamentari di tutte le parti politiche negli ultimi anni. In proposito, sottolinea come i vincoli derivanti dal patto limitino non solo la spesa corrente, ma anche quella riferita agli investimenti, con indicative ricadute anche sull'economia reale, in quanto gli enti locali spesso non possono procedere al pagamento di servizi e alla realizzazione di investimenti infrastrutturali. Osserva, in particolare, come con le attuali regole le amministrazioni territoriali di fatto cessino i propri pagamenti intorno alla metà dell'esercizio, determinando ritardi nei pagamenti che a volte sono superiori ad un anno. In proposito, rileva come il tema dei ritardi dei pagamenti sia strettamente connesso a quello dei residui perenti, emerso nel corso dell'audizione dell'Ispettore generale capo dell'ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, svoltasi nella giornata di ieri. A suo avviso, sarebbe infatti opportuna una operazione di revisione approfondita delle caratteristiche di questi residui, il cui ammontare supera i 100 miliardi di euro, in modo da verificare se si tratti di veri debiti oppure di somme a fronte delle quali non sussistono reali impegni delle amministrazioni statali. In ogni caso, ritiene che la trasposizione a livello territoriale degli obiettivi

finanziari rilevanti nell'ordinamento europeo determini evidenti problemi gestionali, in quanto l'adozione del criterio della competenza mista favorisce il realizzarsi di consistenti ritardi nei pagamenti, in quanto la spesa è imputata in conto competenza, ma l'amministrazione locale non può procedere al pagamento. Riprendendo una proposta già formulata in anni passati, reputa necessario fare riferimento ad un solo criterio, eventualmente adottando un sistema incentrato sulla gestione di cassa. Ritiene, comunque, necessario introdurre precisi criteri premiali per i comuni che adottino comportamenti virtuosi sul piano finanziario, secondo quanto evidenziato anche dal collega Simonetti. Quanto alle misure di riduzione della spesa, ritiene che maggiori risultati si sarebbero potuti ottenere riducendo il numero dei ministeri, nonché operando una drastica riduzione delle « auto blu », attraverso l'esclusione dell'utilizzo di autoveicoli di servizio ad eccezione di alcune cariche specificatamente individuate dalla norma di legge. Per quanto attiene alla riduzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ritiene che, come già segnalato dal collega Simonetti, i tagli dovrebbero operarsi sul personale effettivamente in servizio e non rispetto a dotazioni organiche di diritto. In ogni caso, ritiene, anche alla luce dell'esperienza della Regione Siciliana, che non sia possibile consentire incrementi della dotazione di personale da parte di amministrazioni territoriali che presentino situazioni finanziarie gravemente squilibrate. A suo avviso, ulteriori risorse potrebbero reperirsi attraverso una riduzione degli stipendi dei *manager* pubblici, la soppressione integrale del finanziamento pubblico ai partiti, la soppressione del Pubblico registro automobilistico e delle prefetture, la drastica riduzione delle spese per missioni militari internazionali e la soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto in esame per l'emergenza immigrazione. Segnala, inoltre, come potrebbe ipotizzarsi la fissazione di un tetto ai trattamenti pensionistici collocabile a circa 5 mila euro, nonché la privatizzazione della RAI, che consentirebbe anche la soppressione di un odioso balzello come il canone. Nel segnalare come le risorse reperite dovrebbero essere prioritariamente destinate a ridurre il carico fiscale sul sistema produttivo, reputa, inoltre indispensabile un intervento correttivo sulla disciplina dell'IMU, che giudica profondamente iniqua, anche al fine di destinare l'intero gettito dell'imposizione agli enti locali.

Lino DUILIO (PD) osserva preliminarmente come il provvedimento in esame rechi luci ed ombre e come occorra andare oltre l'adozione di misure estemporanee. Rileva che, quando si richiamano gli effetti della crisi finanziaria internazionale, occorrerebbe contemporaneamente indicare soluzioni e proposte senza dimenticare come oggi si scontino gli effetti di un decennio perduto. Ricorda in proposito come la Lega Nord nel 2006 stigmatizzare come inutili vessazioni l'atteggiamento di rigore sui conti pubblici tenuto dal Governo Prodi e dal Ministro Padoa – Schioppa e le parole rassicuranti del ministro Tremonti sulla solidità dei fondamentali dell'economia italiana. Auspica pertanto che il Governo possa fornire elementi di chiarezza sulle prospettive della situazione economica del Paese. Venendo al merito del provvedimento, sottolinea positivamente la scelta di destinare i risparmi di spesa ad evitare l'aumento dell'IVA, gli interventi in favore dei territori colpiti dal sisma del maggio scorso e quelli per risolvere, sia pure ancora parzialmente, la questione degli esodati nonché gli altri per altri interventi economici considerati indifferibili. Ritiene che le modifiche introdotte dal Senato abbiano, nell'invarianza dei saldi, introdotto novità positive ed evidenzia come il provvedimento segni una inversione di tendenza, malgrado le difficoltà fisiologiche cui esso va incontro, passando da una politica di aumento di entrate a una di riduzione della spesa. In proposito, rileva che occorrerà svolgere un lavoro particolarmente approfondito per conseguire gli effetti sperati e, in tal senso, anche il Parlamento

dovrà giocare il suo ruolo procedendo ad una analisi dei singoli programmi di spesa, previa audizione dei soggetti responsabili dei medesimi. Ricorda inoltre come la relazione presentata dal ministro Giarda abbia evidenziato gli aumenti di costi di produzione di beni e servizi pubblici e significative differenze di tali costi nelle diverse aree del Paese. Auspica in proposito che, con il provvedimento in esame, possa intraprendersi un positivo percorso al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica onde ridurne l'entità. Ritiene che occorra abbandonare definitivamente la logica dei tagli lineari e in proposito ritiene che potrà essere particolarmente utile la relazione del commissario Bondi. Sottolinea inoltre come la riduzione di spesa che si chiede di effettuare agli enti locali sia molto più significativa di quella richiesta per le amministrazioni centrali, denunciando il rischio che si possano ridurre i servizi per i cittadini. Prende atto con soddisfazione della soluzione relativa al riordino delle province in merito alla quale osserva come si sia abbandonata una impostazione demagogica al fine di individuare soluzioni concrete. Auspica tuttavia che il coinvolgimento delle regioni nella definizione delle province da sopprimere non comporti una marcia indietro come nel caso delle comunità montane. Ritiene inoltre positivi gli interventi in materia di ricerca al fine di scongiurare il taglio che sarebbe stato previsto nel 2012 e che, a suo avviso, si sarebbe posto in contraddizione con gli obiettivi del nostro paese in relazione alla strategia Europa 2020. In proposito, osserva che i risultati del lavoro dell'Agenzia nazionale di valutazione per la ricerca potranno fornire utili elementi al fine di valutare quali enti debbano effettivamente essere preservati e quali soppressi senza pregiudicare la ricerca nel nostro Paese. Ritiene che il provvedimento in esame sia complessivamente da accogliere con favore perché registra un cambio di rotta rispetto alla necessità di rincorrere gli aumenti della spesa pubblica con pari aumenti delle imposte. Per il futuro, auspica che il Governo possa indirizzare ulteriori risparmi di spesa che deriveranno dal processo di razionalizzazione in corso alla crescita economica. Pur consapevole che il pensiero dominante porta ad un approccio in cui si esalta la fine del *deficit spending* e della impossibilità di ricorrere ulteriormente al debito pubblico per finanziare gli investimenti, chiede al Governo se sia stata svolta una riflessione sugli eventuali effetti recessivi che una riduzione della spesa possa comunque avere sull'economia e, in particolare, se essa non possa comportare un effetto moltiplicatore inverso rispetto agli investimenti pubblici. Conclusivamente, osserva che il Governo ha bene operato ed è riuscito a ristabilire una credibilità internazionale mentre, a suo avviso, sarebbero irresponsabili le elezioni anticipate in questo momento, mancando la possibilità di formare un Governo che possa avere una credibilità maggiore di quella del Governo in carica.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva preliminarmente come il provvedimento in esame produca effetti economici molto rilevanti, malgrado il saldo positivo delle operazioni che si effettuano sia molto limitato, dimostrando che esso realizza sostanzialmente ad una redistribuzione di risorse. Pur valutando positivamente l'avere evitato l'aumento dell'IVA, evidenzia ancora la spesa continui, di fatto, ad aumentare. Rileva come i tagli recati dal provvedimento siano ancora largamente ispirati alla logica delle riduzioni lineari, contro le quali una parte dell'attuale maggioranza gridava allo scandalo durante il precedente Governo Berlusconi, ricordando come tuttavia i tagli operati da quel Governo fossero in realtà preordinati a costringere le amministrazioni ad una autoriduzione e ad una autoriorganizzazione volta al contenimento delle proprie spese. Evidenzia in proposito come l'attuazione del federalismo fiscale sarà cruciale per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, ma rileva che il Governo tecnico non potrà sicuramente imprimere una accelerazione in tale direzione per la sua stessa natura, come evidenziato dal mancato taglio di alcune

posizioni apicali in alcune amministrazioni centrali e dal contributo in favore di Roma capitale per ulteriori 30 milioni di euro, che dimostrano la volontà di colpire solo chi è lontano dal potere centrale. Ritiene che non vi siano sufficienti garanzie in ordine all'efficacia delle dismissioni del patrimonio pubblico, mentre vi è, a suo avviso, un approccio fantasioso anche nella individuazione del titolo stesso del provvedimento che parla di invarianza dei servizi ai cittadini. Sottolinea inoltre le criticità del trasferimento di alcune società alla CONSIP in mancanza delle direttive specifiche sulla gestione proprietaria delle medesime. Rileva quindi come i tagli agli organici non tengano conto delle forti differenze tra le diverse amministrazioni territoriali tra Nord e Sud del Paese. Con riferimento al salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, pur ricordando come esso si muova nella logica dei cosiddetti « Tremonti *bond* », rileva come sarebbe necessaria una riflessione sull'argomento e su come sono stati gestiti tali strumenti. Sottolinea inoltre come i tagli relativi agli enti territoriali siano eccessivi. Con riferimento all'articolo 4, rappresenta come le nuove norme in materia di affido dei servizi pubblici rischierebbero di penalizzare fortemente il terzo settore e come molte associazioni di volontariato che attualmente gestiscono importanti servizi sociali hanno già fatto sapere di non volere partecipare più al tavolo del volontariato. Rileva come anche le risorse per la riduzione del debito delle regioni vengono distribuite non tenendo conto degli enti più virtuosi. Stigmatizza in particolare l'atteggiamento del Governo sulla vicenda degli esodati, sulla quale vi è stato a suo avviso un indecente balletto di cifre. Esprime inoltre preoccupazione in ordine agli effetti finanziari di tale misura sul prepensionamento di molti dipendenti pubblici e in ordine al trattamento di fine rapporto e alla maggiore spesa previdenziale. Esprime una forte critica sul riordino delle province, ricordando come organi rappresentativi democraticamente eletti non possono essere spazzati via per legge in assenza di guerra o di rivoluzione. Rivendica in particolare l'istituzione di alcune province che hanno un profondo senso storico anche precedente all'unità d'Italia rispetto ad alcune regioni, sottolineando come la loro soppressione determinerebbe una perdita di identità non giustificata. Nel complesso, sottolinea come il provvedimento potrà avere effetti recessivi e come non basti l'austerità per uscire dalla crisi in cui versa l'euro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* avverte che il Senato ha trasmesso una correzione del messaggio relativo alla trasmissione del testo del decreto-legge in esame nel senso che alla pagina 51, alla sesta e settima riga, dello stampato le parole da: « al medesimo fine » fino alla fine del periodo devono intendersi soppresse e a pagina 381, alla settima riga, all'articolo 23, comma 12-*undecies*, il secondo periodo deve intendersi soppresso. Comunica inoltre che vi è un'ulteriore correzione nel senso che alla pagina 109, ventiduesima riga, all'articolo 2, comma 20-*quinquies*, dopo le parole: « si applicano » deve intendersi inserita la seguente: « rispettivamente »

Rinvia il seguito dell'esame del decreto-legge all'odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto del provvedimento, già approvato dal Senato, evidenziando che esso reca disposizioni di carattere prevalentemente ordinamentale, volte a modificare la disciplina del condominio negli edifici.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva in primo luogo che l'articolo 25 prevede che sia istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini, nel quale sono annotati, per ogni condominio una pluralità di informazioni. In proposito, andrebbe a suo avviso acquisita una valutazione del Governo circa l'idoneità del meccanismo finanziario previsto dal testo, che prevede il versamento contributi per le registrazioni delle nomine e per gli accessi ai dati del repertorio, a provvedere alle spese per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione operativa del repertorio dei condomini. In particolare, dovrebbero essere valutate le modalità con le quali il decreto ministeriale di fissazione degli importi potrà tenere conto del diverso impatto amministrativo del nuovo repertorio sui vari uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, operanti in aree caratterizzate da densità abitative non omogenee, nonché del necessario allineamento temporale fra gli oneri da sostenere e gli introiti da acquisire, soprattutto nella fase di avvio del repertorio. Segnala, altresì, che l'articolo 26 prevede che presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio sia istituito un registro degli amministratori di condominio a cui possono essere iscritte anche società, Anche in questo caso, ritiene necessario che il Governo chiarisca con quali risorse saranno attivati e gestiti i registri degli amministratori di condominio presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Su un piano sistematico, segnala altresì l'esigenza di valutare se rientri nella competenza dell'Agenzia del territorio la tenuta di registri e repertori con le caratteristiche indicate dal provvedimento, osservando comunque che le disposizioni dovrebbero essere coordinate con quanto previsto dall'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, attualmente all'esame della Commissione, che ha stabilito l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Da ultimo, evidenzia che l'articolo 31 stabilisce che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, sono prededucibili dall'attivo risultante dall'espletamento di una procedura concorsuale a carico di un condomino nel caso in cui tali spese siano divenute esigibili durante le procedure concorsuali. Al riguardo reputa necessario che il Governo chiarisca se la prededucibilità dei contributi prevista dalla norma in esame possa pregiudicare, in sede di procedura concorsuale, la soddisfazione di crediti maturati dallo Stato nei confronti del condomino, con particolare riferimento a quelli di natura fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che il provvedimento presenta talune criticità sotto il profilo finanziario, che giustificano l'espressione, allo Stato di un parere contrario al suo ulteriore corso. In particolare, rappresenta che gli articoli 25 e 26 prevedono l'istituzione presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di un repertorio dei condomini e di un registro degli amministratori di condominio, evidenziando al riguardo che la tenuta di tali registri non rientra fra i compiti istituzionali assegnati a tale Agenzia dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Sottolinea, peraltro che il decreto-legge n. 95 del 2012 prevede l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Con riferimento ai costi di tenuta del repertorio, evidenzia che nell'ultimo comma del novellato articolo 71 delle disposizione per l'attuazione del codice civile occorre specificare che la determinazione delle somme dovute per le annotazioni del repertorio deve tenere conto degli oneri amministrativi complessivi relativi alla gestione del repertorio medesimo. In ogni caso, allo scopo di garantire in maniera costante integrale

copertura dei costi di tenuta del repertorio, reputa opportuno inserire la previsione di un aggiornamento dell'importo delle tariffe, con una cadenza temporale che potrebbe avere carattere biennale. Rappresenta, inoltre, la necessità di inserire una specifica previsione volta a disciplinare le modalità di copertura finanziaria dei costi di tenuta del registro degli amministratori di condominio di cui all'articolo 26 del provvedimento. Ritiene, pertanto, che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di segnalare queste criticità alla Commissione di merito, al fine di sollecitare una riscrittura degli articoli 25 e 26.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime una valutazione fortemente critica sugli articoli 25 e 26 del provvedimento, che creano un grave appesantimento degli oneri burocratici, suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e maggiori spese per i cittadini,

Renato CAMBURSANO (Misto), concordando con le considerazioni del collega Borghesi, sottolinea come gli articoli 25 e 26 del provvedimento presentino rilevanti criticità anche sotto il profilo finanziario

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore,* prendendo atto dei profili problematici segnalati anche dal rappresentante del Governo, ritiene che sia possibile superare le criticità evidenziate attraverso la previsione nella proposta di parere di specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* apprezzate le circostanze, ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), concordando con le considerazione del presidente Giorgetti, ritiene necessario chiarire quali siano gli oneri derivanti dall'articolo 25 e 26, verificando altresì quali costi siano posti a carico dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico impiego.
Atto n. 494.
(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore,* prima di formulare la propria proposta di deliberazione, chiede al Governo se è in grado di fornire i chiarimenti da lui richiesti nella seduta del 25 luglio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, sottolinea come le risorse derivanti dalla riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati in via generale per il Ministero della giustizia, ai sensi dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, attualmente all'esame della Commissione. Per quanto attiene alla gestione degli immobili destinati agli uffici giudi-

ziari, segnala come spesso si riscontrino problemi per i pagamenti da parte del Ministero della giustizia agli enti territoriali proprietari degli immobili medesimi. In ogni caso, ritiene che si tratti di un provvedimento virtuoso che determinerà effetti positivi, quantificabili allo Stato in circa 2,9 milioni di euro per l'anno 2012, 17,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, si dichiara sostanzialmente soddisfatto dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osservando che il sottosegretario Polillo non ha peraltro affrontato i temi da lui segnalati nella relazione svolta lo scorso 25 luglio. Fa presente, tuttavia, che nel corso degli ultimi giorni ha lavorato a stretto contatto con i relatori sul provvedimento presso la Commissione giustizia ed è pervenuto alla formulazione di una proposta di deliberazione sostanzialmente omogenea a quella presentata nella Commissione di merito. Evidenzia infatti come sia particolarmente utile evitare distonie e contraddizioni tra le deliberazioni dei diversi organi parlamentari, al fine di dare maggior forza alle valutazioni espresse dal Parlamento sul testo elaborato dal Governo. Illustra, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (atto n. 494);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nel delegare il Governo a procedere, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, precisa che la finalità di detta riorganizzazione è quella di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

sussiste la necessità di coordinare il criterio di cui alla lettera *a)* del comma 2 del richiamato articolo 1, che stabilisce la permanenza degli uffici giudiziari almeno nell'ambito provinciale con le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che recano il riordino delle province delle regioni a statuto ordinario;

il medesimo articolo 1, comma 2, lettera *b)*, nel fissare i principi e criteri direttivi per la suddetta delega, stabilisce che il Governo debba tenere conto "dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata";

tale disposizione appare strettamente connessa alla finalità di conseguire i richiamati risparmi di spesa e, dunque, un'attenta valutazione dei citati profili appare prodromica al conseguimento di tale scopo;

per l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa è necessaria un'attenta valutazione dell'idoneità delle strutture esistenti presso i tribunali accorpanti ad ospitare il personale magistratuale e amministrativo, attesa la già critica situazione infrastrutturale degli uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale;

il Governo, nello schema di decreto legislativo in esame, non sembra avere prestato adeguata attenzione all'incidenza della criminalità organizzata e alla effettiva situazione infrastrutturale di taluni uffici giudiziari di cui si propone la soppressione;

le attività della criminalità organizzata sono infatti suscettibili di incidere negativamente sull'economia dei territori

interessati, con evidenti ricadute sulla finanza pubblica soprattutto in termini di minori entrate tributarie;

a tale fine, occorre garantire un adeguato presidio dello Stato per combattere efficacemente le organizzazioni criminali, evitando il rischio che i risparmi conseguenti alla soppressione degli uffici giudiziari operanti in tali territori siano superati dalle mancate entrate tributarie derivanti dalla emersione di attività illegali e dalla confisca di beni;

le disposizioni di cui all'articolo 6, relative al personale di polizia giudiziaria, non sono riconducibili alla delega di cui al richiamato articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, relativo al solo personale magistratuale e amministrativo e, pertanto, potrebbero originare contenzioso con ricadute sulla finanza pubblica;

il provvedimento prevede che si proceda alla soppressione di tutte le Sezioni distaccate senza valutare il ruolo che queste potrebbero ancora svolgere nell'interesse dell'amministrazione della giustizia;

appare opportuno salvaguardare i tribunali ove sono state di recente realizzate strutture con notevoli investimenti di risorse pubbliche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, subordinatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1, Tabella A, aggiungere i seguenti tribunali, in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:

a) per il distretto di Bari, il Tribunale di Lucera;

b) per il distretto di Catania, il Tribunale di Caltagirone;

c) per il distretto di Catanzaro, i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano;

d) per il distretto di Palermo, il Tribunale di Sciacca;

e) per il distretto di Roma, il Tribunale di Cassino;

sopprimere l'articolo 6.

e formula le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prorogare il termine per l'esercizio della delega in relazione al riordino delle Province di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

con riferimento alle Sezioni distaccate, occorre mantenere i tribunali sub provinciali soppressi quali « presidi territoriali di giustizia » dei tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a 5 anni, nonché mantenere, sempre per un periodo transitorio di pari durata, le sole sezioni distaccate, anche previo accorpamento, che, per carico di lavoro riferito a caratteristiche diverse, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane, di confine o produttive, risultano oggettivamente necessarie sulla base delle indicazioni dei consigli giudiziari;

con riferimento ai tribunali ove sussistono strutture di recente realizzazione, si valuti in particolare l'opportunità di continuare a utilizzare le strutture del tribunale di Chiavari, del tribunale di Bassano del Grappa e del tribunale di Castrovillari. ».

Maino MARCHI (PD) chiede di sospendere brevemente la seduta, al fine di poter valutare la proposta di deliberazione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 13.50, riprende alle 13.55.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore,* sottolinea come la propria proposta recepisca gli aspetti più qualificanti sotto il profilo finanziario della proposta di parere elaborata dai relatori presso la Commissione di merito, non ripercorrendo gli aspetti riferibili principalmente alla funzionalità dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Richiamando quanto già evidenziato nella seduta del 25 luglio, sottolinea che nella proposta di deliberazione si è concentrata in particolare l'attenzione sulla esigenza di non sopprimere sedi di tribunale costituite in territori caratterizzati da una forte presenza della criminalità organizzata. Evidenziando le ricadute delle attività criminali sull'economia dei territori e, conseguentemente, sulla finanza pubblica, fa presente che nelle specifiche indicazioni contenute nella sua proposta ha recepito quanto segnalato dai competenti organismi giurisdizionali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come i rilievi contenuti nella proposta del relatore non attengano ad aspetti riferibili ai profili di carattere finanziario del provvedimento, che, come ha già evidenziato, è suscettibile di determinare apprezzabili risparmi per la finanza pubblica. Esprime, pertanto, forti perplessità sulla proposta del relatore, evidenziando che, qualora questa non fosse riformulata, non potrebbe che esprimere un parere contrario.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore,* evidenzia come sia il procuratore nazionale antimafia, sia i magistrati coinvolti direttamente nella lotta alla criminalità organizzata hanno avuto modo di indicare in modo inequivoco i gravi costi sociali ed economici derivanti dalle attività criminali. A tale riguardo, evidenzia inoltre come la presenza di uffici giudiziari sul territorio garantisca una maggiore efficacia dell'azione di repressione della criminalità organizzata, che determina effetti finanziari positivi in ragione dell'emersione di attività illegali, con conseguente incremento del gettito tributario e delle confische dei beni degli appartenenti alle organizzazioni criminali. Sottolinea, inoltre, il ruolo che le Procure di prossimità esercitano nella persecuzione dei cosiddetti reati spia, che sono indice essenziale per il riconoscimento della presenza di attività di criminalità organizzata. In questa ottica, ritiene che la soppressione dei tribunali nelle aree caratterizzate da una forte presenza della criminalità organizzata sia suscettibile di determinare danni assai superiori ai modesti risparmi attesi dalla nuova organizzazione.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara di non condividere la proposta di deliberazione del relatore, evidenziando come i rilievi in essa contenuti attengono essenzialmente al merito del provvedimento di competenza della Commissione giustizia. In ogni caso, ritiene che l'esclusione dalla soppressione solo di alcune sedi giudiziarie sia irragionevole, evidenziando come dovrebbe prioritariamente perseguirsi il mantenimento in funzione delle sedi di tribunale, come Bassano del Grappa, nelle quali sono stati realizzati negli ultimi anni forti investimenti infrastrutturali per immobili che sarebbero di fatto inutilizzabili in futuro.

Michele VENTURA (PD) ritiene che la proposta di deliberazione del relatore debba essere sostanzialmente riscritta, in quanto la Commissione bilancio non ha la competenza per scegliere quali tribunali escludere dalla soppressione. Ritiene, comunque, che debba farsi una valutazione anche con riferimento ai tribunali per i quali sono stati sostenute spese, anche ingenti, negli ultimi anni, evidenziando tuttavia come anche queste considerazioni debbano essere effettuate principalmente dalla Commissione di merito.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) osserva come nell'esame del provvedimento si ponga un problema di metodo, in quanto la Commissione bilancio non può esprimere

considerazioni che attengono al merito dello schema in discussione. In questa ottica, dissente anche dalle considerazioni dell'onorevole Bitonci, evidenziando come il fatto che si siano sostenute delle spese per la costruzione di nuovi tribunali non ne giustifichi di per sé la sopravvivenza, qualora essa si ponga in contrasto con un'allocazione efficiente delle risorse. Fa presente, pertanto, di non condividere la proposta del relatore, segnalando di poter concordare solo sulla prima osservazione e sulla prima parte della seconda osservazione, purché ne venga limitata la portata attraverso la previsione di un necessario accorpamento delle sezioni distaccate. Si dichiara, invece, radicalmente contraria alla terza osservazione contenuta nella proposta, evidenziando che la criminalità non si combatte con la semplice presenza di una sede di un tribunale ma, innanzitutto, attraverso l'opera di prevenzione delle forze dell'ordine.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritiene che la proposta del relatore debba essere integralmente riscritta, in quanto essa eccede le competenze della Commissione bilancio, formulando rilievi che attengono al merito dello schema in esame. Nel segnalare la propria contrarietà al mantenimento delle sezioni distaccate, evidenzia come sia irragionevole evitare la chiusura di sedi di tribunali solo in alcune aree del territorio nazionale, dal momento che la presenza della criminalità organizzata è particolarmente evidente anche in alcune aree del centro-nord, quali in particolare le città di Torino e la Lombardia.

Cesare MARINI (PD) esprime perplessità su quanto osservato dal sottosegretario Polillo, evidenziando in particolare come la materia della riorganizzazione degli uffici giudiziari sia essenzialmente di competenza del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, mentre in questa sede s'intendono valutare esclusivamente i profili di carattere finanziario della nuova organizzazione proposta. A tale riguardo, osserva in primo luogo che i risparmi dovrebbero essere assai modesti in quanto le sedi degli uffici giudiziari sono principalmente site in immobili di proprietà pubblica e, pertanto, la loro chiusura non determinerà apprezzabili effetti di risparmio. Segnala, inoltre, come nelle sedi dei tribunali minori vi sia un forte coinvolgimento degli enti locali nella gestione delle sedi giudiziarie, ad esempio, attraverso la messa a disposizione di personale della polizia locale. Osserva, altresì, come l'accorpamento dei tribunali comporterà ingenti spese di trasferimento per i cittadini e gli operatori della giustizia che dovranno raggiungere la sede giudiziaria, specialmente nel caso di sedi periferiche ed estremamente mal collegate come quella di Rossano. Con particolare riferimento alla situazione della Calabria, evidenzia come la 'ndrangheta rappresenti una forma di criminalità particolare, che costituisce una sorta di Stato nello Stato, sottolineando come la riduzione della presenza dello Stato rafforza la sensazione di impotenza nell'opinione pubblica ed alimenta la forza della criminalità organizzata.

Antonio BORGHESI (IdV) dissente radicalmente rispetto al metodo seguito nell'elaborazione della proposta di parere, che affronta questioni attinenti al merito del provvedimento al fine di salvaguardare tribunali di specifiche aree territoriali. Rappresenta, in ogni caso, che le sedi dei tribunali sono parametrate ad una pianta organica largamente scoperta e, pertanto, esse possono accogliere senza problemi le attività precedentemente svolte nelle sedi soppresse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento, e pertanto, gli eventuali rilievi formulati dalla Commissione sarebbero sostanzialmente inutili.

Alberto GIORGETTI (PdL), pur esprimendo la massima stima per il relatore e riconoscendo il valore del lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di deliberazione, dichiara tuttavia di non condividerne i contenuti, che attengono essenzialmente

ad aspetti di competenza della Commissione giustizia. In proposito, si duole del fatto che la Commissione giustizia abbia concluso il proprio esame senza attendere i rilievi della Commissione, evidenziando come questi avrebbero consentire un approfondimento di temi specificamente attinenti alla sfera di competenza propria della Commissione, quali quelli attinenti alla quantificazione dei risparmi attesi dalla riorganizzazione. In questa ottica, giudica erronea la scelta di prevedere rilievi di carattere territoriale o microsettoriale, evidenziando come una eventuale scelta in tal senso dovrebbe essere frutto di una decisione politica condivisa dall'intera Commissione e non derivare da un recepimento di valutazioni formulate in altra sede. Nel dichiararsi, pertanto, contrario a rilievi riferiti a specifici tribunali, si dichiara assolutamente contrario alla proposta di deliberazione del relatore.

Giulio CALVISI (PD) fa presente come il provvedimento persegua due obiettivi, uno riferito alla riduzione della spesa pubblica, di competenza di questa Commissione, ed uno connesso all'efficientamento della offerta di giustizia, che invece è riconducibile essenzialmente alle competenze della II Commissione. Alla luce di queste premesse, evidenzia come i risparmi derivanti dalla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari siano complessivamente modesti e rischiano di essere abbondantemente superati dagli effetti recessivi determinati dalla soppressione degli uffici giudiziari medesimi. A suo avviso, la proposta di parere elaborata dai relatori presso la Commissione giustizia corregge profondamente le carenze di impostazione iniziale del provvedimento, garantendo una maggiore efficienza dell'amministrazione giudiziaria, che non penalizza eccessivamente le esigenze delle diverse realtà territoriali. Nel concordare con il collega Alberto Giorgetti sull'importanza dei rilievi della Commissione bilancio, esprime il proprio rammarico sulla circostanza che la Commissione giustizia abbia concluso l'esame del provvedimento senza attendere l'espressione di tali rilievi, che, a suo avviso, avrebbero potuto stimolare ulteriori riflessioni.

Maino MARCHI (PD) rileva come l'accorpamento dei tribunali non debba risolversi in un taglio di spesa ma garantire altresì una giustizia più rapida. Ricorda infatti come il Ministro Padoa-Schioppa osservasse come i tribunali superflui rappresentino un costo che impedisce di aumentare le risorse destinate a promuovere la qualità della funzione giudiziaria. Rileva inoltre come i risparmi derivanti dall'intervento in esame siano complessivamente così modesti che, se non si conseguisse una maggiore efficienza, l'intera operazione risulterebbe priva di senso. Qualora poi si registrasse una perdita di efficienza, per quanto riguarda la giustizia civile ne soffrirebbero in primo luogo le imprese, mente sul piano della giustizia penale risulterebbe penalizzata l'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Ritiene in conclusione che la diffusione sul territorio dei tribunali non garantisca di per se migliori risultati ma che agli accorpamenti delle sedi si debba procedere con estrema attenzione.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che la Commissione bilancio dovrebbe verificare se il provvedimento sia suscettibile o meno effetti recessivi sul piano economico. Al riguardo osserva come le scelte operate dallo schema di decreto privilegino nettamente i capoluoghi alle aree interne e ciò quando nei piccoli centri la presenza di un tribunale sostiene una molteplicità di attività economiche. Ritiene pertanto che, al di là di ogni valutazione di merito, i tagli previsti dal provvedimento siano tali da generare danni irreparabili per i territori determinando una forte recessione economica.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) nel condividere i rilievi del deputato Calvisi, esprime perplessità in ordine all'effettiva idoneità del provvedimento a generare risparmi di spesa. Osserva quindi come anche altre volte sia entrata nel merito di provvedimenti e rileva come la proposta del relatore riproduca parte dei contenuti della proposta di parere presentata presso la II Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel dichiarare di condividere taluni aspetti della proposta del relatore quali le osservazioni in merito alle sedi di tribunale interessate di recente da interventi di ristrutturazione, osserva come la Commissione potrebbe esprimere il proprio punto di vista al ministro della giustizia attraverso la lettera del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire come la Commissione abbia tardato nell'esprimere valutazioni di competenza, osserva come dalla discussione stiano in ogni caso emergendo posizioni non univoche.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene incomprensibile che la Commissione giustizia abbia espresso il parere senza attendere i rilievi della Commissione bilancio. Conferma in ogni caso come la Commissione avrebbe dovuto esprimere dei principi con carattere di equità coni quali procedere alla *spending review*. Osserva, ad esempio, che se tutti gli uffici pubblici venissero dislocati nei capoluoghi di provincia non si terrebbe conto di come l'Italia si articoli in 8 mila comuni. Ritiene che il problema di fondo sia costituito dall'equa ripartizione della spesa pubblica sui territori ed osserva come un provvedimento quale quello in esame debba essere necessariamente valutato sotto il profilo economico e non possa invece essere sorretto solo da affermazioni ideologiche. Conclusivamente ribadisce di ritenere grave che la Commissione giustizia non abbia atteso l'espressione dei rilievi da parte della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come il termine per l'espressione dei rilievi fosse scaduto il 24 luglio scorso e non vi siano quindi spazi per contestare dal punto di vista formale l'operato della Commissione giustizia. Rileva peraltro come la Commissione giustizia fosse stata debitamente informata della concomitante riunione delle Commissione e, se non altro per ragioni di stile, avrebbe dovuto attendere l'espressione dei rilievi, ciò anche in considerazione della possibilità di esprimere il parere anche nelle giornate del 5 e del 6 agosto nelle quali l'Assemblea sarà nuovamente convocata.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere o comprendere alcuni rilievi critici ma di considerarne altri assolutamente irricevibili. Ricorda quindi di aver svolto una relazione nella quale erano stati posti una serie di interrogativi sui profili finanziari del provvedimento al rappresentante del Governo. il Governo non ha ritenuto, tuttavia, di fornire risposta puntuale e ciò a fronte di un provvedimento di natura « massificatrice » che parte da un assunto ideologico. Nel dichiararsi in linea di principio favorevole a non esprimersi sui singoli tribunali, ritiene tuttavia che debba costituire un punto fermo il riconoscimento dell'impatto, anche sotto il profilo economico, della criminalità organizzata in alcuni territori del Paese. Rileva infatti come la sottrazione dei territori al controllo dello Stato da parte della criminalità organizzata produca effetti disastrosi sul ciclo economico a danno delle popolazioni ivi residenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1º agosto 2012.

Seguito dell'audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa naturale del musicista Roncole Verdi. Emendamenti nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che, in data 1º agosto 2012, la VII Commissione ha trasmesso dodici proposte emendative a prima firma del relatore, approvate in linea di principio, sul nuovo testo unificato riguardante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Ricorda che il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 22 giugno 2011. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tali condizioni sono state recepite dalla Commissione di merito. Evidenzia che le proposte emendative in esame incidono sugli articoli 1, 2, 3 4, 5 e 6 del provvedimento. In particolare, fa presente che: l'emendamento 1.1 prevede che le ville e i luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, richiamati al comma 3 dell'articolo 1 siano dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che la predetta norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio attribuisce la qualifica di beni culturali alle cose immobili e mobili aventi un interesse particolare, subordinatamente all'intervento ad apposita dichiarazione; l'emendamento 2.1 modifica il comma 1 dell'articolo 2, al fine di limitare agli anni 2012 e 2013 gli interventi di promozione dell'opera e della figura di Giuseppe Verdi meritevoli di un finanziamento da parte dello Stato. Il testo attuale prevede che l'ambito temporale di tali interventi decorra dal 1º gennaio 2012; l'emendamento 2.2 modifica le disposizioni di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, al fine di espungere gli interventi concernenti la sistemazione viaria degli itinerari relativi ai luoghi verdiani; l'emendamento 2.3 include il Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma fra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato e, contemporaneamente, sopprime l'articolo 4, concernente il Festival Verdi. Tale articolo autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a titolo di contributo alla Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi; gli emendamenti 2.4 e 2.5 e 3.3 operano modifiche tese al coordinamento formale del testo; l'emendamento 3.1 sopprime, al comma 1, la previsione per cui il comitato promotore delle celebrazioni verdiane sia istituito a decorrere dal 1º gennaio 2012, mentre l'emendamento 3.2 modifica la composizione del predetto comitato; l'emendamento 5.1 riduce da 3,75 milioni di euro a 3.25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 il contributo straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 5, da attribuire al suddetto comitato. Viene, inoltre, soppressa la previsione che le risorse siano versate annualmente al predetto comitato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; l'emendamento 6.1, alla luce

della soppressione dell'articolo 4 e delle modifiche all'entità del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 5, modifica conseguentemente il comma 1 dell'articolo 6, provvedendo alla copertura dei soli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 5, quantificati in 3.25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. L'attuale testo del comma 1 dell'articolo 6 prevede un onere 5.25 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1. La proposta emendativa, inoltre, modifica la copertura finanziaria, prevedendo l'utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al fondo unico per lo spettacolo, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. L'attuale testo prevede che vengono utilizzate le risorse della predetta legge n. 163 del 1985, come rifinanziata dalla lettera *a)* del medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2011. rileva che, in sostanza, la proposta emendativa utilizza, a fini di copertura, le risorse aggiuntive destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali che affluiscono al fondo unico per lo spettacolo, anziché le risorse proprie del medesimo fondo. Al riguardo, osserva che le modifiche introdotte dalle proposte emendative in esame non sembrano comportare profili problematici di carattere finanziario, consentendo, anzi, una minore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 rispetto agli attuali oneri complessivi del provvedimento quantificati dal comma 1 dell'articolo 6. Per quanto concerne le risorse utilizzate a copertura, osserva che, da informazioni pervenute per le vie brevi dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, risulta che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, reca le necessarie disponibilità. Conclude affermando che appare, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle predette risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sugli emendamenti in discussione.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il suo gruppo si è opposto al trasferimento del provvedimento in esame in sede legislativa in considerazione dell'opportunità di evitare interventi disorganici sulla materia oggetto del provvedimento. Sottolinea in proposito come questo modo di legiferare rischi di essere discriminatorio rispetto a situazioni analoghe, privilegiando solo le manifestazioni che possono godere di una particolare sensibilità da parte di taluni membri del Parlamento. Si chiede in proposito per quale motivo si dovrebbe finanziare la celebrazione del bicentenario verdiano e non, ad esempio, quello relativo alla nascita di Cavour.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime una particolare soddisfazione per la soluzione che è stata individuata malgrado vi sia la decurtazione di 500 mila euro che, tuttavia, rimangono comunque nelle zone verdiane in quanto destinati alla ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2009. In relazione alla ultima osservazione dell'onorevole Borghesi, osserva come non sia possibile paragonare il genio di Giuseppe Verdi con quello di Camillo Benso conte di Cavour.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti Tit.1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 e 6.1 riferiti al nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1373 e abb. recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale

della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Simonetta RUBINATO (PD), pur comprendendo le pressioni dell'opinione pubblica per la riduzione della spesa pubblica, ricorda che il Governo aveva dichiarato che non avrebbe proseguito sulla strada dei tagli lineari sulla scorta dell'esperienza del precedente Governo. Osserva inoltre come sia corretto parlare di revisione della spesa solo se si analizzano i risultati della spesa pubblica stessa. In proposito, rileva come sia possibile configurare due tipologie di revisione della spesa, una di carattere strategico, caratterizzata dalla revisione dei servizi che si offrono ai cittadini ed un'altra, di carattere funzionale, caratterizzata invece dall'obiettivo di rendere più efficienti le spese garantendo l'invarianza dei servizi. Rileva come dal titolo del provvedimento si comprenda come l'obiettivo del Governo sia maggiormente riconducibile a questo secondo tipo di attività e pertanto particolarmente ambizioso, anche in considerazione del fatto che la spesa pubblica primaria italiana si presenta già tra le più basse d'Europa, in rapporto al prodotto interno lordo. Sottolinea come particolari problemi si pongono rispetto all'impatto del provvedimento sugli enti locali, poiché esso non valuta sufficientemente i bisogni che tali amministrazioni devono soddisfare e i risultati che esse conseguono. In particolare, osserva che, in continuità con precedenti analoghi provvedimenti, si pone un obiettivo di riduzione riferendosi esclusivamente alla spesa, esclusa quella per il personale, senza considerare altri fattori ed in maniera difforme rispetto a quanto di stabilisce per le amministrazioni centrali. Osserva come, attraverso una tale impostazione, vi sia il concreto rischio di penalizzare ulteriormente gli enti virtuosi. Fa presente che, sulla base di talune indiscrezioni, sembra che il commissario Bondi avrebbe richiesto alla Sose di sospendere l'elaborazione dei costi e dei fabbisogni standard per concentrarsi sulle cosiddette frontiere dell'efficienza. In proposito, ricorda come anche il ministro Giarda abbia espresso la necessità d utilizzare come parametro per valutare l'apporto degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso della spesa corrente dei medesimi e non solo di quella per i beni e i servizi. Osserva come, in mancanza dell'entrata in vigore dell'utilizzo del costo e dei fabbisogni standard, si continuerebbe a procedere solo sulla strada dei tagli lineari mentre, a suo avviso, la *spending review*, per poter essere considerata efficace, dovrebbe tenere nel debito conto una attenta valutazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, ricordando in proposito anche i dati recentemente emersi dai servizi degli organi di informazione. Ricorda inoltre lo specifico impegno che il Governo aveva assunto in proposito, accogliendo l'ordine del giorno 9/5372-A/62 a sua prima firma nella seduta del 3 luglio 2012. Richiama inoltre l'azione intrapresa dal compianto Ministro Padoa-Schioppa che per primo aveva posto all'attenzione del Parlamento il tema della necessità di effettuare una revisione della spesa pubblica al fine di poter spendere meglio garantendo servizi migliori. Ricorda in proposito i contatti che, a suo tempo,

furono assunti con il Governo inglese e una missione svolta dal Fondo monetario internazionale. Rileva come il copioso materiale istruttorio che fu prodotto su impulso del Governo Prodi dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, malgrado fosse stato puntualmente presentato al nuovo Governo e al Ministro Tremonti, non sia stato preso in considerazione e il processo di revisione della spesa sia stato archiviato fino all'anno scorso. Auspica quindi che anche il Governo attuale possa, nello spirito tracciato dal Governo Prodi, intraprendere con grande decisione il percorso di revisione della spesa pubblica.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore,* in relazione agli interventi svolti dai deputati intervenuti, fa presente che rimangono a suo avviso ancora da sciogliere alcuni nodi particolarmente complessi relativi all'apporto degli enti territoriali alla revisione della spesa pubblica prevista dal decreto in esame, al fine di consentire una effettiva invarianza dei servizi per i cittadini come previsto dal titolo stesso del provvedimento. In riferimento all'intervento dell'onorevole Mantovano sulle problematiche connesse alle riduzioni di spesa con particolare riferimento al settore della sicurezza, sottolinea come il Governo dovrebbe valutare tale aspetto con particolare attenzione Per consentire di valutare le scelte del provvedimento in discussione con riferimento ai singoli comparti di spesa, richiama i risultati di una analisi sulla dinamica della spesa pubblica tra il 2009 e il 2011 effettuata dagli uffici e evidenzia come vi sia stata una riduzione di oltre 1,5 miliardi della spesa per il personale, un aumento di circa 8 miliardi della spesa per interessi, una riduzione di oltre 13 miliardi della spesa delle amministrazioni locali e una riduzione delle spese statali di circa 9 miliardi. Con particolare riferimento ai tagli relativi al comparto degli enti territoriali, evidenzia come la maggior parte degli stessi ricadano sulle regioni e osserva come sarebbe stato opportuno evitare l'ulteriore riduzione disposta dal decreto in esame con riferimento all'anno in corso. Osserva che, com'era prevedibile, l'unica voce del bilancio dello Stato significativamente in aumento nel periodo considerato è stata quella relativa alla previdenza e all'assistenza. Esprime quindi apprezzamento per l'azione di governo che ha iniziato proprio da questo settore il proprio impegno per il contenimento della spesa pubblica. Con riferimento all'utilizzo della contabilità speciale n. 1778, osserva come il fondo rechi una capienza di 25 miliardi di euro e come esso sia già stato utilizzato per la copertura di un parziale pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, in merito al quale la Commissione bilancio della Camera e del Senato avevano espresso talune perplessità. Con riferimento all'intervento sul comparto provinciale, pur valutando opportunamente la concessione dei 100 milioni di euro in termini di cassa, a valere sulla richiamata contabilità speciale n. 1778, osserva come, a differenza dell'intervento sul comparto comunale, non vi sia la ripartizione tra i diversi enti almeno su base regionale. In proposito osserva come si dovrà opportunamente rivedere, tenendo conto delle esigenze provenienti dal territorio, l'assetto delle funzioni esercitate dalle province, in applicazione dell'articolo 17 del provvedimento. Esprime infine una valutazione particolarmente positiva sulla riduzione dei tempi in relazione agli affitti passivi per immobili pubblici.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, sottolineando come il dibattito svoltosi sia stato particolarmente intenso, con riferimento alla presunta mancanza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, lamentata dall'onorevole Borghesi, evidenzia come essi siano riconducibili al persistere delle turbolenze sui mercati finanziari. Richiama in proposito il recente rapporto dell'agenzia Moody's che ha sottolineato, per giustificare il declassamento del debito pubblico italiano, il persistere di un rischio politico connesso alle incertezze derivanti dalle prossime elezioni. Evidenzia come la sussistenza di un Governo politicamente in grado di imporre, in caso di necessità, scelte anche pesanti per la sostenibilità del debito pubblico, è al centro delle valuta-

zioni che spingono a considerare necessario l'intervento in esame. Con riferimento alla strategia del Governo, osserva come vi sia, da un lato, un intervento immediato al fine di consentire l'avvio del lavoro del commissario Bondi sulla riduzione dei consumi intermedi e un impegno programmatico, introdotto con l'approvazione di un emendamento presso il Senato della Repubblica, al fine di una ricognizione analitica di tutte le voci di spesa per l'individuazione dei tagli effettivamente realizzabili e sostenibili. Osserva come un primo segnale in tale direzione sia rappresentato dall'introduzione di indicatori di riferimento in una logica comune ai costi e ai fabbisogni *standard* e sottolinea come il provvedimento in esame non si possa considerare una manovra finanziaria ma l'inizio di un percorso permanente, come sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio. Evidenzia inoltre come, con riferimento all'IVA, si sia riusciti a rinviare la decisione su un eventuale aumento, nella prospettiva di evitare tale incremento anche nel prossimo anno. In riferimento al contributo degli enti territoriali alle riduzioni di spesa, rileva come la visione del relatore non sia completa e sottolinea come occorra tenere conto dei risultati emersi da un recente studio dell'ISTAT sull'andamento della spesa pubblica dello Stato e degli enti territoriali dal 1990 al 2010, che si riserva di depositare agli atti della Commissione. Rappresenta come, da tale rapporto, emerga come, nei vent'anni considerati, il contributo dello Stato alla riduzione della spesa pubblica sia stato nettamente maggiore di quello fornito dagli enti territoriali e come solo negli ultimi due anni tale tendenza si sia invertita, proprio in considerazione degli andamenti del ventennio precedente. Per tali ragioni, fa presente che si è passati alla utilizzazione del criterio della riduzione della quota di spesa effettivamente gestita da ciascun livello di governo e nel provvedimento in esame il peso delle riduzioni di spesa sia stato ripartito in parti uguali tra Stato, regioni ed enti locali per un terzo ciascuno. In riferimento alle osservazioni dell'onorevole Duilio, fa presente che il Governo ha svolto riflessioni sugli effetti economici del provvedimento in esame, e ritiene che esso non avrà effetti negativi. Precisa tuttavia come, in ogni caso, pur non disconoscendo l'importanza di un intervento pubblico nell'economia per favorire la ripresa e la crescita, a seguito degli impegni europei assunti dall'Italia di riduzione del debito e contenimento del *deficit* strutturale, non sarebbe comunque possibile per il Governo adottare politiche anticicliche aumentando l'indebitamento netto. Con riferimento alla contabilità speciale 1778, precisa che essa, attualmente denominata « Agenzia delle Entrate – Fondi di Bilancio », è stata istituita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 189 del 18 maggio 1998 ed è utilizzata per il trasferimento dei fondi agli agenti della riscossione, ai sensi del decreto ministeriale del 1º febbraio 1999, per la successiva erogazione ai contribuenti dei rimborsi in conto fiscale, a cura degli agenti medesimi; il pagamento diretto ai contribuenti dei rimborsi scaduti da più di 10 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008; la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dalle compensazioni esercitate tramite modello F24; per crediti tributari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e per determinarti crediti d'imposta di natura agevolativa, secondo le specifiche disposizioni emanate in materia. Osserva che per effettuare le descritte operazioni, la contabilità speciale n. 1778 viene alimentata dai capitoli di spesa sui quali sono stanziati fondi a copertura dei crediti d'imposta compensabili e dei rimborsi. Rileva che le attuali disponibilità eccedenti rispetto alle occorrenze per i rimborsi ammontano a circa 1,5 miliardi di euro. Infine, segnala che numerose disposizioni normative, nel corso degli ultimi anni, hanno previsto il riversamento in entrata al bilancio dello Stato di fondi esistenti sulla contabilità speciale n. 1778. Evidenzia che, l'impatto relativo all'utilizzo di dette risorse è solo in termini di saldo netto da finanziare e non in termini di indebitamento netto. In proposito, fa pre-

sente che non è possibile ipotizzare coperture ulteriori a valere su tale contabilità e che pertanto il Governo, utilizzando la medesima, ha dovuto provvedere ad appositi reintegri di cassa. Con riferimento al Fondo unico giustizia, fa presente che esso reca risorse effettivamente disponibili pari a poco più di 1 miliardo di euro. Precisa che, a valere su una parte delle somme sequestrate, per le quali la probabilità di doverne effettuare la restituzione agli originari titolari è molto bassa, sono stati effettuati, sulla base della normativa vigente, versamenti all'entrata dello Stato a titolo di anticipazione delle future confische delle medesime somme. Fa presente che l'eventuale utilizzo di dette somme per la copertura di spese impatterebbe negativamente sui conti pubblici, in quanto le predette entrate sono considerate secondo i criteri di contabilità nazionale dei prestiti finché non interviene la confisca definitiva. Fa inoltre presente che i versamenti a titolo di anticipazione ammontano a 343 milioni e pertanto il fondo, al netto di tali anticipazioni, dispone di 722,52 milioni di euro e che, sulla base delle previsioni di entrate correlate ai nuovi sequestri e di uscite per la restituzione di beni eventualmente dissequestrati, al 31 dicembre 2012, il Fondo dovrebbe recare una disponibilità di circa 661 milioni di euro. Sottolinea come non sia comunque possibile coprire oneri permanenti con le risorse del predetto fondo. Con riferimento alle gestioni *in house*, osserva che è stato fornito un segnale politico nel senso di procedimentalizzare il percorso per pervenire alle dismissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, nonché la Commissione per le questioni regionali e il Comitato per la legislazione, hanno espresso i prescritti pareri. Comunica che, prima dell'inizio della seduta, l'emendamento Boccuzzi 3.5 è stato ritirato dal presentatore. Avverte che sono state presentate 115 proposte emendative riferite al disegno di legge in esame e che, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, e 96-*bis*, comma 7, del Regolamento le seguenti proposte emendative le seguenti proposte emendative non possono essere considerate ammissibili in quanto non strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge: Cambursano 1.01 volto ad aumentare le deduzioni per oneri di famiglia e a prevedere l'istituzione di un fondo per la famiglia, la cui dotazione è definita annualmente dalla legge di stabilità, al quale affluirebbero le risorse derivanti dalla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche con esclusive finalità di copertura; Cambursano 4.01 che dispone l'istituzione del Fondo per le imprese al quale affluiscono le risorse rivenienti dalla soppressione dei trasferimenti alle imprese e prevede la trasformazione di trasferimenti a fondo perduto nella concessione di crediti d'imposta; Turco 10.2, volto ad introdurre una delega per il riordino dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; Vincenzo Antonio Fontana 14.1, relativo all'accesso al trattamento pensionistico per i professori universitari; Mantovano 14.01, recante disposizioni in materia di corso di formazione per gli allievi vice ispettore della Polizia di Stato; Mantovano 14.02, recante procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato; Osvaldo Napoli 16.8 volto a consentire agli enti territoriali non dissestati l'utilizzo di personale attraverso contratti di lavoro flessibile per garantire lo svolgimento dei servizi di educazione e assistenza all'infanzia e dei servizi connessi allo smaltimento dei rifiuti; Cambursano 21.01 che prevede la deducibilità di spese relative alla salute della famiglia, alla formazione dei figli e a interventi sugli immobili; Cambursano 22.02, relativo alla contribuzione figurativa per i lavoratori interessati da una riduzione stabile dell'orario di lavoro, a fronte di una riduzione della retribuzione.

Alfredo MANTOVANO (PdL) illustra le sue proposte emendative, soffermandosi, in particolare, sulla questione attinente

all'utilizzo del Fondo unico giustizia, sul quale si riserva di presentare appositi atti di sindacato ispettivo. Si dichiara, infatti, totalmente insoddisfatto dai chiarimenti forniti al riguardo dal rappresentante del Governo, il quale in sostanza ha fatto presente che delle risorse intestate a tale Fondo, che ammontano ad oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro, solo poco più di un miliardo di euro è effettivamente disponibile. Nella nota messa a disposizione, si evidenzia inoltre che l'ammontare netto delle disponibilità è stimabile in poco più di 660 milioni di euro, una quota della quale sarebbe tuttavia riferibile a somme sequestrate, per le quali potrebbe sorgere l'esigenza di restituzione agli aventi diritto. Dichiara di non comprendere le ragioni dell'indisponibilità dei fondi, esprimendo altresì dubbi su quanto asserito in ordine all'utilizzabilità di tali risorse solo per interventi *una tantum*. Osserva, infatti, come anche le risorse che sarebbero disponibili secondo la ricostruzione prospettata sarebbero comunque sufficienti a far fronte ai tagli che interessano le dotazioni di bilancio del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nei prossimi due anni. Nel segnalare, inoltre, come tali risorse potrebbero essere assai utili a sostenere gli oneri derivanti dall'accorpamento delle sedi giudiziarie, osserva come il Governo nelle riduzioni di spesa non abbia utilizzato il bisturi o la forbice, come si era assicurato, ma ha proceduto a tagli sostanzialmente indiscriminati. Ribadisce, in ogni caso, come sia stato disatteso l'impegno assunto dal Governo a fronte di un ordine del giorno sostenuto da tutte le forze politiche ed accolto dall'Esecutivo ed auspica una revisione dell'orientamento manifestato in questa sede.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti esprimerà parere contrario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme al relatore.

Alfredo MANTOVANO (PdL) accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira le proprie proposte emendative.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira le proprie proposte emendative, che comunque ripresenterà ai fini dell'esame in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Osvaldo Napoli 1.2, 2.2 e 2.1 devono intendersi decaduti per assenza del presentatore.

Massimo BITONCI (LNP) illustra l'emendamento Dozzo 2.3, da lui sottoscritto unitamente a tutti i componenti del gruppo Lega Nord Padania, evidenziando come esso disponga in primo luogo la soppressione delle esenzioni previste in materia di trasparenza degli incarichi in favore delle Agenzie fiscali, nonché il ripristino della soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito e il ripristino del termine del 1º gennaio 2013 per la liquidazione della società ARCUS SpA. Sottolinea, inoltre, come l'emendamento proponga la soppressione di disposizioni fortemente volute dal Ministro della sanità, volte a rafforzare i compiti dell'AGENAS, in passato presieduta dallo stesso Ministro. L'emendamento dispone, altresì, la soppressione dell'attribuzione al comune di Roma delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 14, comma 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché l'abrogazione delle autorizzazioni di spesa per l'emergenza immigrazione e per la sospensione degli adempimenti previdenziali e fiscali dell'isola di Lampedusa. Evidenzia come tutti gli interventi volti a conseguire risparmi siano finalizzati al reperimento di risorse destinati alla revisione della normativa volta a tutelare i cosiddetti lavoratori esodati.

La Commissione respinge l'emendamento Dozzo 2.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Osvaldo Napoli 3.1, Mancuso 3.4, Osvaldo Napoli 3.2, 3.3, 4.11, 4.12, 4.17, 4.13, 4.14 e 4.15 devono

intendersi decaduti per assenza dei presentatori. Dopo aver comunicato che gli emendamenti Toccafondi 4.8 e 4.9 sono stati ritirati, fa presente che gli emendamenti Osvaldo Napoli 4.16, Maurizio Turco 5.3 e 5.2 nonché Mancuso 5.7 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 5.8, volto a sospendere l'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* fino al 31 dicembre 2014 e a destinare i conseguenti risparmi a interventi per la messa in sicurezza per dell'edilizia sanitaria pubblica e l'edilizia scolastica.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 5.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Maurizio Turco 5.4, 5.5 e 5.6, Osvaldo Napoli 6.2, 7.2 e 7.3, nonché Mancuso 8.2 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori. Dopo aver avvertito che l'emendamento Tocci 8.1 è stato ritirato, fa presente che gli emendamenti Osvaldo Napoli 9.1 e 9.2, Iannaccone 10.1, Osvaldo Napoli 11.1 e 12.1, Vincenzo Antonio Fontana 14.1, Di Biagio 14.4 e 14.5, Moroni 15.8, 15.7 e 15.9, D'Anna 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6, Maurizio Turco 15.10, Osvaldo Napoli 16.6, 16.7 e 16.9, Tommaso Foti 17.3, 17.5, 17.4, 17.1 e 17.2, nonché Del Tenno 17.13 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Minardo 17.15 e 17.14 ed insiste per la votazione dei medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Minardo 17.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Scilipoti 17.11 deve intendersi decaduto per assenza dei presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Minardo 17.14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tommaso Foti 17.6 e 17.7, Garagnani 18.3, Osvaldo Napoli 19.2, 19.10, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.11, 19.8 e 19.9 e Lo Presti 22.1 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio articolo aggiuntivo 22.01, che intende fornire una risposta alla questione dei lavoratori esodati, riprendendo il contenuto di una proposta di legge presentata dai deputati Damiano, Cazzola e Dozzo, che giace presso la Commissione lavoro della Camera.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo Borghesi 22.01 sia di particolare rilievo e sottolinea come si stia lavorando per procedere all'elaborazione di una proposta organica che fornisca una soluzione definitiva al problema apertosi con l'adozione della riforma pensionistica realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Ritiene, in questa ottica che non sia tuttavia questa la sede più opportuna per affrontare la materia, esprimendo riserve anche sulla scelta del Governo di un intervento nell'ambito del decreto-legge in esame, ed auspica che i presentatori ritirino l'articolo aggiuntivo 22.01 per valorizzarne la portata e consentire un suo esame serio ed approfondito in altra sede.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia che non è possibile effettuare una valutazione dei profili finanziari della proposta emendativa in discussione, che pur affronta un tema per il quale c'è grande attenzione da parte del Governo e di tutte le forze politiche. Ribadisce, quindi, l'opportunità di ritirare la predetta proposta al fine di consentire l'approfondimento delle valutazioni sui lavoratori esodati in altra sede.

Antonio BORGHESI (IdV) non accoglie l'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 22.01 ed insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borghesi 22.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* fa presente che l'emendamento Osvaldo Napoli 23.3 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) illustra il suo emendamento 23.1 e l'emendamento Gioacchino Alfano 23.2 che dichiara di sottoscrivere, evidenziando come le disposizioni che si propone di sopprimere o modificare intervengono su procedure concorsuali in corso con norme che nulla hanno a che vedere con la materia della riduzione della spesa pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gioacchino Alfano 23.2. e Marinello 23.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* fa presente che gli emendamenti Maurizio Turco 23.4, Garagnani 23.5 e Zeller 24-*bis*.1 devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori. Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate propone di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento approvato dal Senato.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo del provvedimento, richiamando le considerazioni già formulato in sede di esame preliminare.

Alberto GIORGETTI (PdL) formula preliminarmente alcune considerazioni in ordine al metodo dell'esame del provvedimento, osservando come il Parlamento sia ormai costretto a lavorare in tempi estremamente contenuti in ragione dell'esigenza di assicurare la tempestiva conversione in legge dei decreti presentati dal Governo in un contesto di elevata instabilità dei mercati economici e finanziari. Ritiene, tuttavia, che anche in questo difficile quadro vi sarebbero state le condizioni per consentire alla Camera di dare il proprio contributo al miglioramento del testo in esame, sottolineando come con tale considerazione intenda anche richiamare l'attenzione sulla esigenza di assicurare un ruolo adeguato alla Commissione bilancio nell'ambito dell'esame dei futuri provvedimenti in materia economica e finanziaria. Reputa, infatti, che anche in sede di assegnazione dei provvedimenti la Commissione abbia visto un ridimensionamento del proprio ruolo, che disconosce la qualità che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione medesima. Nel sottolineare come ci si trovi davanti, sostanzialmente, ad un'occasione persa, esprime comunque pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha colto numerosi aspetti meritevoli di approfondimento in un provvedimento complesso e non del tutto omogeneo, che, più che realizzare una revisione approfondita della spesa pubblica, ha puntato al reperimento delle risorse necessarie ad rinviare il previsto incremento dell'IVA. Con riferimento alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, rileva che, al termine di una fase che ha visto un sensibile inasprimento del carico fiscale, in questo provvedimento si è finalmente avviato un processo volto ad un controllo selettivo della spesa pubblica, che rappresenta senza dubbio un passo avanti rispetto al passato, ma non appare ancora pienamente soddisfacente. Ritiene, in particolare, che debba essere riconsiderata l'efficacia delle misure in materia di riduzione dei consumi intermedi, di acquisti centralizzati e di spesa sanitaria, al fine di evitare che numerose disposizioni costituiscano semplici annunci privi di reale incidenza sulla spesa pubblica. Per quanto attiene al contenimento della spesa, esprime apprezzamento per la dichiarazione del sottosegretario Polillo in ordine alla volontà di non abbandonare la strada della definizione dei costi *standard,* evidenziando inoltre l'opportunità di assicurare un efficace utilizzo di risorse dispo-

nibili quali quelle del Fondo unico giustizia cui ha fatto riferimento il collega Mantovano. In questa ottica, sottolinea come sia ormai indispensabile un intervento che, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, assicuri un adeguato sostegno alla crescita, in una congiuntura che mostra evidenti sintomi della recessione in atto. Ritiene, inoltre, necessario un intervento volto ad una sensibile riduzione del debito pubblico, che consentirebbe anche una riduzione della spesa per interessi sostenuta annualmente, creando gli spazi per ulteriori interventi di sostegno all'economia reale. In questa ottica anche alla luce delle recenti audizioni svoltesi su questi temi, rileva come il Governo sembri perseguire un intervento di manutenzione volto a reperire un volume di risorse quantificabile in 10-15 miliardi di euro annui, mentre, a suo avviso, dovrebbe valutarsi la possibilità di misure di maggiore impatto nella immediatezza. Ritiene, altresì, che la questione del finanziamento attraverso strumenti obbligazionari della Banca Monte dei Paschi di Siena avrebbe dovuto essere oggetto di un maggiore approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, evidenziando come si tratti di un'operazione sostanzialmente diversa da quelle realizzate in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Esprime, inoltre, riserve sulle disposizioni relative alla razionalizzazione delle Agenzie fiscali, evidenziando come, in una fase nella quale si persegue il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale, si realizzino interventi che determinano modesti risparmi e rischiano di indebolire la funzionalità delle Agenzie. In questa ottica, segnala come, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il senatore Morando avesse proposto di accorpare le agenzie in un'unica struttura, prospettando un'ipotesi interessante che, a suo avviso, avrebbe potuto essere discussa con maggiore approfondimento nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante la delega legislativa in materia fiscale. Conclusivamente, sollecitando una riflessione sul ruolo della Commissione bilancio e una valorizzazione delle sue competenze, annuncia il proprio voto favorevole al conferimento del mandato al relatore, con l'auspicio che questo decreto, che costituisce, a suo avviso, un provvedimento « ponte », possa preludere a futuri interventi volti a sostenere la crescita economica.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara preliminarmente di condividere le osservazioni di carattere generale del collega Giorgetti, che, a suo avviso, sollecitano una riflessione seria ed approfondita anche da parte dell'Esecutivo. Evidenzia infatti che al termine naturale della legislatura mancano ancora alcuni mesi e, pertanto, vi sono le condizioni per un maggiore equilibrio della ripartizione delle attività tra i due rami del Parlamento, osservando come la credibilità della politica passi anche dalla valorizzazione dei lavori parlamentari. Pur prendendo atto della limitatezza dei tempi disponibili, dovuta anche all'esigenza di tenere conto delle tensioni esistenti sui mercati, evidenzia come la Commissione possa assicurare un lavoro serio e condiviso sui provvedimenti al suo esame, come testimonia la relazione svolta dal relatore Nannicini, che ringrazia per il suo lavoro, la quale contiene spunti di grande interesse riferibili non tanto a modifiche del provvedimento in esame, ma alla definizione di un'agenda da realizzare in futuri provvedimenti. Nel sottolineare come la discussione abbia evidenziato come sussistano sensibilità comuni tra le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza, ritiene che il Governo dovrebbe saper cogliere i segnali emersi nel corso del dibattito, che potrebbero costituire oggetto di futuri interventi in materia economica e finanziaria. In questa ottica, associandosi a quanto osservato dal collega Alberto Giorgetti, concorda sulla rilevanza della questione della riduzione del debito pubblico, in quanto il semplice conseguimento del pareggio di bilancio e l'adozione di politiche di rigore finanziario non garantiscono la riduzione dello *stock* del debito. Osserva, infatti, come una tempestiva riduzione del debito consentirebbe un contenimento della spesa per interessi, liberando risorse che potrebbero essere

destinate al sostegno dell'economia, e ritiene, pertanto, corretto approfondire il tema delle dismissioni patrimoniali. Giudica, quindi, con favore il provvedimento in esame, evidenziato tuttavia come le misure in esso contenute non siano pienamente soddisfacenti, specialmente per quanto attiene alla situazione finanziaria delle autonomie territoriali. Con riferimento, invece, agli strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ritiene che le disposizioni del decreto sollecitino una riflessione più ampia sul nostro sistema bancario, che manifesta sintomi di debolezza e problematiche che, in una prima fase, non sono forse state adeguatamente considerate. In definitiva, evidenzia come il dibattito svoltosi abbia evidenziato come permangano molti temi da affrontare nei prossimi mesi ed auspica che la Commissione possa svolgere un ruolo significativo nell'esame dei relativi provvedimenti, avvalendosi anche degli approfondimenti istruttori avviati in questa fase, che giudica particolarmente importanti. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) rileva preliminarmente come anche l'esame di questo decreto-legge abbia confermato la mutazione recentemente prodottasi nel nostro sistema parlamentare, ormai caratterizzato da un bicameralismo imperfetto ed alternato, nel quale prevale decisamente il ruolo del Senato della Repubblica. Quanto al contenuto del provvedimento, evidenzia come alcune disposizioni non appaiano pienamente convincenti, richiamando in primo luogo le norme relative all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate. In proposito, ritiene che la soppressione dei Monopoli di Stato rappresenti un'operazione estremamente rischiosa, considerata la particolare delicatezza dei compiti attribuiti a tale Amministrazione, ritenendo altresì erronea la scelta di sopprimere l'Agenzia del territorio considerato il ruolo da essa esercitato nell'emissione di base imponibile immobiliare. Segnala, inoltre, che l'assenza di una disciplina transitoria rischia di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime, inoltre, un giudizio critico sulla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, che, a suo avviso, determina una destrutturazione dell'intero settore che finirà per avvantaggiare solo alcuni operatori privati. Pur con queste riserve e con quelle manifestate nel corso dell'esame delle proposte emendative, esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore ed annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferirgli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) fa presente preliminarmente che il suo gruppo non ha presentato emendamenti ma si riserva di presentare nove proposte emendative in Assemblea. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che, come è suo costume, ha utilizzato argomenti convincenti in quanto basati sui numeri. Dopo aver osservato come uno dei temi fondamentali del provvedimento sia rappresentato dalle misure relative agli enti locali, rileva come in seguito al netto ridimensionamento della dimensione provinciale e alla riduzione del numero dei piccoli comuni, il ruolo delle amministrazioni comunali sia destinato a divenire centrale. Per quanto concerne gli anticipi della riforma tributaria contenuti nel testo, rileva come occorra concentrarsi non solo sui costi *standard* ma anche sui fabbisogni standard al fine di garantire un livello adeguato dei servizi pubblici. Sottolinea inoltre come l'impostazione di fondo del provvedimento sia quella di puntare sulla crescita, spendendo meglio per spendere meno, e di ridurre la pressione fiscale. Rileva quindi come definire il Presidente del Consiglio come l'uomo delle tasse non tenga conto di come la manovra lorda per il 2012, pari a 25 miliardi di euro, sia costituita in gran parte dalla riforma previdenziale e come i

contributi previdenziali vengano considerati al fine di individuare il livello della pressione fiscale. Ritiene che la *spending review* rappresenti un metodo innovativo rispetto all'esperienza di questi ultimi tre anni, nei quali sono stati realizzati con criterio ragionieristico tagli lineari per decine di miliardi di euro. Osserva inoltre come la riduzione della pressione fiscale vada perseguita anche attraverso la lotta all'evasione che rappresenta il problema etico fondamentale del Paese. Ritiene, infine, che non debba essere accantonata la questione della patrimoniale, rispetto alla quale si è espressa favorevolmente anche Confindustria e che deve essere vista come uno strumento per realizzare una più equa distribuzione del carico fiscale.

Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda di aver a suo tempo proposto la patrimoniale come possibile alternativa all'IMU. Ringrazia quindi il relatore del lavoro svolto, dal quale sono venuti anche stimoli e indicazioni per il futuro. Nel condividere l'opportunità di rilanciare il ruolo della Commissione nella parte finale della legislatura, osserva come la strategia del Governo di coniugare il rigore con la ripresa produttiva debba subire adesso, dopo la ratifica del *fiscal compact* e la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, una accelerazione attraverso l'adozione di misure anticicliche basate anche, ma non solo, sulle risorse rivenienti dal provvedimento in esame. Osserva quindi come occorra riconoscere che il provvedimento, accanto ad interventi mirati da valutare positivamente, si basi tuttavia ancora anche su tagli lineari effettuati soprattutto nei confronti delle amministrazioni locali. Osserva infine come il risanamento della finanza pubblica non possa comportare la svendita del nostro sistema produttivo, ed in particolare delle imprese di maggiore rilievo, che appaiono gestite in maniera complessivamente positiva e rispetto alle quali bisogna semmai richiamare gli azionisti alla correttezza dei comportamenti e chiedere allo Stato di valorizzare al meglio le proprie partecipazioni.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come il sistema istituzionale che si è, di fatto, venuto a creare, determini lo svilimento di almeno uno dei due rami del Parlamento, in una situazione di monocameralismo alternato. Ricorda i dibattiti che si sono svolti in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in ordine alle cause e alle responsabilità della creazione dell'attuale livello di debito pubblico in Italia. Richiama in proposito la celebre definizione dell'allora Ministro Tremonti che definì il debito pubblico come un albero storto, imputando le cause della sua formazione principalmente alla finanza locale. Ricorda come l'onorevole Nannicini abbia, a suo tempo, criticato aspramente tale definizione, mentre oggi il Governo Monti sembra avere proseguito la stessa strada, penalizzando fortemente gli enti locali. Ritiene che le cause più profonde dell'alto livello del differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e i corrispondenti titoli tedeschi sia da ricercare nell'assetto istituzionale dello Stato che ancora non riesce a ridurre il peso della burocrazia centrale, attribuendone la responsabilità alle comunità locali. Osserva in proposito come la riforma della legge elettorale non sarà sufficiente, in assenza di una revisione complessiva dell'assetto dello Stato, ed allentare le tensioni sui mercati internazionali a danno dell'Italia.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO LEGGE

ART. 1.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

1. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riduzioni previste per il Ministero dell'interno e per il Ministero della giustizia secondo gli importi indicati nel predetto allegato 1 corrispondono assegnazioni di pari importo provenienti annualmente in eguale misura dal Fondo unico giustizia.

1. 1. Mantovano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia).

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 3, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Deduzioni per oneri di famiglia).

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 euro nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetti da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.

2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

1. 01. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: comparto sicurezza, *aggiungere le seguenti:* i Corpi e servizi di polizia locale.

2. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 11, alinea, dopo le parole: dal comma 1, *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 16 comma 8.

Conseguentemente:

a) al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: le domande di ricollocazione aggiungere le seguenti: senza adeguata motivazione;

b) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11, lettera *a)*.

2. 1. Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 20-*bis.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.

23-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

23-*quater*. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio da' evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.

23-*quinquies*. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.

23-*sexies*. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

23-*septies*. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.

23-*octies*. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse

strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

23-*octies*. È abrogato l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

b) al medesimo articolo 12 ai commi 24, 26, 27 sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 *con la seguente:* 2013;

c) all'articolo 15, comma 25-bis*, sopprimere il terzo e quarto periodo;*

d) all'articolo 16, sopprimere il comma 12-octies;

e) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

2) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 »;

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012 »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *e-ter)* ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo »;

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 6, comma 2-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei limiti delle risorse e » sono soppresse;

b) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 »;

c) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».;

f) all'articolo 23, sopprimere i commi 11 e 12-octies.

2. 3. Dozzo, Maroni, Bossi, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Lussana, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Nunziante Consiglio, Crosio, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Follegot, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

ART. 3.

Al comma 2-bis*, lettera* b)*, sostituire le parole da:* Le Regioni *fino a:* di immobili

di loro proprietà *con le seguenti:* Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime.

3. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili rispetto ai quali è stata esercitata tale facoltà di recesso, è prevista una procedura semplificata per chiedere ed ottenere la modifica di destinazione di uso dell'immobile.

3. 4. Mancuso.

Al comma 12, lettera c)*, dopo le parole:* decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *aggiungere le seguenti:* , fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

3. 5. Boccuzzi.

Al comma 14, sopprimere la lettera a).

3. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 14, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis) al comma 6 dopo le parole « ai sensi dell'articolo 143 » sono inserite le seguenti: « ed anche dell'articolo 153 »; al termine del periodo, la parola « compatibile » è è sostituita con la seguente « compatibili ».

3. 3. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione).

1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993.

3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rive-

nienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 1, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. »

3. 01. Cambursano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Fondo immobiliare « Italia » per l'abbattimento del debito pubblico).

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata fondo immobiliare Italia S.p.a. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.a. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.

2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare Italia S.p.a. il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari alla valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

3. La fondo immobiliare Italia S.p.a., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare Italia S.p.a. è aperta ai soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.a. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con *warrant* negoziabile separatamente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del

totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.

3. 02. Cambursano.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni *con le seguenti:* da prestazione di servizi affidati senza gara a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti.

Conseguentemente, alla lettera b)*, sostituire le parole:* 30 giugno 2013 *con le seguenti:* 31 dicembre 2013.

4. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* Il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né sconta oneri tributari o di alcuna altra natura.

4. 1. Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto.

4. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, gli affidamenti di servizi in essere in favore delle predette società cessano alla data del 31 dicembre 2013 e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le medesime società non possono comunque ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi.

Conseguentemente, al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: dal 1° gennaio 2014 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sopprimere il secondo periodo.

4. 10. Mantovano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche aventi rilevanza economica *con le seguenti:* operanti nel settore relativo ad insediamenti produttivi e commerciali, e di rilevanza economica.

4. 3. Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica *aggiungere le seguenti:* alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. 2. Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica *inserire le seguenti:* alle società che svolgono servizi culturali,.

4. 17. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: del presente decreto *aggiungere le seguenti:* alle società di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

a) *dopo le parole:* comunitari del settore agricolo *aggiungere le seguenti:* e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-*bis*;

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. 13. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo.

4. 4. Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1 Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. 14. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte.

4. 15. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: Qualora siano nominati membri dei suddetti consigli dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante, i medesimi hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari rispettivamente all'amministrazione o alla società di appartenenza ai sensi del comma precedente.

4. 5. Cambursano.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: l'alta formazione tecnologica *aggiungere le seguenti:* nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.

4. 6. Cambursano.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: operanti *con le seguenti:* aventi finalità.

4. 8. Toccafondi.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: operanti *aggiungere le seguenti:* direttamente o indirettamente.

4. 9. Toccafondi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: l'affidamento diretto *aggiungere le seguenti:* delle attività di cui al comma 1.

4. 16. Osvaldo Napoli.

Al comma 13, primo periodo, aggiungere le parole: nonché alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo

1º settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale.

4. 7. Cambursano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del *deficit*.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

4. 01. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

7-*ter*. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel periodo precedente.

7-*quater*. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;

b) all'articolo 2013, le parole: « sulla rappresentanza militare e » sono soppresse;

c) all'articolo 2045, le parole: « e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza » sono soppresse;

d) all'articolo 2046, le parole: « coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, » sono soppresse;

e) all'articolo 2129, le parole: « , sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate » sono soppresse.

7-*quinquies*. Il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.

7-*sexies*. I risparmi di spesa realizzati in attuazione dei commi 7-*bis,* 7-*ter,* 7-*quater* e 7-*quinquies,* valutati non inferiore a euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-*ter* della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. In considerazione dell'autonomia gestionale ed organizzativa sancita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché in forza del CCNL privato siglato tra i sindacati e l'associazione degli enti previdenziali privati, i commi 2, 4, 7 del presente articolo non si applicano agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 5 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

5. 7. Mancuso.

Al comma 10, lettera a), *capoverso, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni pubbliche che con apposita attestazione dimostrano che i servizi espletati in proprio determinano maggiori risparmi di spesa di quelli derivanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo.

5. 1. Mantovano.

*Dopo il comma 14-*bis, *aggiungere il seguente:*

14-*ter*. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026, gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente

comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore di interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia sanitaria pubblica e dell'edilizia scolastica.

5. 8. Borghesi, Di Stanislao, Mura, Evangelisti.

*Dopo il comma 14-*bis, *aggiungere il seguente:*

14-*ter*. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 4. Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 14-*bis, *aggiungere i seguenti:*

14-*ter*. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 1621. *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).*

1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare ».

14-*quater*. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 14-*bis, *aggiungere il seguente:*

14-*ter*. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale della questura ove presta servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 6.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

6. 1. Cambursano.

Al comma 17, sostituire il primo periodo con il seguente: a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.

6. 2. Osvaldo Napoli

ART. 7.

All'articolo 7, comma 22, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle informazioni di cui al presente comma.

7. 2. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 41.

7. 3. Osvaldo Napoli.

ART. 8.

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: , ne agli enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

8. 2. Mancuso.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Conseguentemente, sono ridotti proporzionalmente di pari importo gli importi di cui all'Allegato 3.

8. 1. Tocci.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, premettere le parole: Eccezion fatta per i servizi culturali.

9. 2. Osvaldo Napoli.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), *dopo la parola:* mantenimento *aggiungere le seguenti:* della circoscrizione provinciale soppressa e/o accorpata per almeno 5 anni quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato e degli altri Uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati sulla base della provincia accorpata e/o soppressa*:*

Conseguentemente alla lettera e) *numero 1, dopo la parola:* assegnazione *aggiungere la seguente:* entro 5 anni.

10. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge lo aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1º aprile 1981, n. 121.

2-*ter*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente periodo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

2-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

2-*quinquies*. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n.121, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo

criteri di competenza tecnico professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati ».

2-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2-*bis* i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.

10. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione *aggiungere le seguenti:* compresa la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 12.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Il presente articolo non si applica al Comitato minori stranieri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.

12. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) all'articolo 23, sopprimere il comma 7;

b) all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 319.428.400 euro per l'anno 2013, a 527.472.000 per l'anno 2014, a 694.699.050 per l'anno 2015 e a 758.533.300 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fondo unico giustizia e, per l'anno 2013, attraverso il contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

14. 2. Mantovano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « A decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2010, 2011 e 2012 ». In fine è aggiunto il seguente periodo: « La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cinquanta per cento per il triennio 2013-2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016 ».

2-*bis*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 119.785.650 euro per l'anno 2013, e a 197.802.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fondo unico giustizia e, per l'anno 2013, attraverso il contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 7.

14. 3. Mantovano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. I professori universitari di prima fascia, già in possesso di decreto rettoriale di pensionamento al raggiungimento del settantaduesimo anno di età, sono collocati, a domanda, fuori ruolo al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età, per un periodo di ulteriori due anni. I professori di cui al precedente periodo, collocati fuori ruolo, mantengono le prerogative accademiche e le funzioni che già ricoprivano prima del decreto rettoriale, proprie dello *status* di professore di ruolo. Agli stessi soggetti di cui al primo periodo è erogato, senza oneri aggiuntivi a carico delle rispettive università, il trattamento pensionistico ordinariamente spettante a carico del competente ente previdenziale.

14. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 24.

14. 4. Di Biagio.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 23 nonché alle indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte, rispettivamente, di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

14. 5. Di Biagio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo vice ispettore della Polizia di Stato).

1. Per i concorsi interni per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia di Stato, di cui all'articolo 27-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2011, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i relativi corsi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore dalla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso e senza effetti retroattivi sul trattamento economico accessorio.

14. 01. Mantovano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato).

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;

b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili

al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. 1 posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera *b)*. I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera *a)*, sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica.

14. 02. Mantovano.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

15. 8. Moroni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto *aggiungere le seguenti:* e fino al 31 dicembre 2012.

15. 1. Cambursano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, comunque, non oltre il 1º gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono

abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.

15. 2. Cambursano.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1º gennaio 2013 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 1º gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012 ».

15. 7. Moroni.

Sopprimere il comma 11-bis.

15. 9. Moroni.

Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18 e 19.

15. 3. D'Anna, Marmo.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante « Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio ».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

17-*ter*. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale.

15. 4. D'Anna, Marmo.

Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili *con le seguenti:* sulla base dei dati di costo rilevati su un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siamo coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra

il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante « Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio ».

15. 5. D'Anna, Marmo.

Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili *con le seguenti:* sulla base dei dati di costo.

15. 6. D'Anna, Marmo.

*Dopo il comma 25-*ter, *aggiungere il seguente:*

25-*quater*. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3. »;

e, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato. ». I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

15. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni).

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata, al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia, istituito a decorrere dall'anno 2012, e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

15. 01. Cambursano.

ART. 16.

Al comma 2, dopo le parole: entro il 30 settembre 2012*, aggiungere i seguenti periodi:* A questo scopo, entro il 20 agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi

di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare l'ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012.

16. 1. Cambursano.

Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguente: Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonome locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

16. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: entro il 30 settembre 2012, *aggiungere i seguenti periodi:* A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola Regione formula alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della Regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma.

16. 2. Cambursano.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 *fino a*: a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* sono ridotti di 350 milioni di euro per l'anno 2012 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo.

16. 3. Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo ai pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edi-

lizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.

16. 4. Cambursano.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le unioni di comuni e i comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti del presente decreto.

16. 7. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.

16. 8. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. È soppresso l'articolo 4, comma 12-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All'articolo 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, *dopo le parole*: « pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato » *sono aggiunte le seguenti:* « e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo ».

16. 5. Cambursano.

Dopo il comma 12-octies*, aggiungere il seguente:*

12-*nonies*. Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è rinviato al 31 ottobre 2012.

16. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 3. Foti, Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia *con le seguenti:* da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale o nella popolazione residente in ciascuna provincia.

17. 5. Tommaso Foti, Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e *con le seguenti:* da individuarsi nella dimensione territoriale o.

Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto *aggiungere le seguenti:* di uno.

17. 4. Tommaso Foti, Corsaro.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con un'unica provincia della medesima regione, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possieda i requisiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nella prima parte del presente comma.

17. 1. Tommaso Foti, Corsaro, Polledri.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le Province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871, n. 33, escluse quelle di cui al comma 1 del successivo articolo 18.

17. 2. Tommaso Foti, Corsaro.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con oltre il 90 per cento dei comuni montani. Sono fatte altresì salve le province limitrofe per le quali la distanza tra i rispettivi capoluoghi sia superiore a 75 chilometri. Ai fini del presente articolo, ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti, la distanza tra i capoluoghi di province limitrofe è determinata sulla base della effettiva percorrenza stradale e non sulla distanza aerea.

17. 13. Del Tenno.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ipotesi di riordino si tiene conto della necessità di assicurare l'invarianza dei servizi ai cittadini e, ai territori interessati, una distribuzione uniforme degli uffici e dei servizi provinciali. A tal fine valuta l'opportunità di mantenere, per taluni servizi e funzioni, delle sedi distaccate.

17. 15. Minardo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'eventualità che le Regioni non ottemperassero a quanto di competenza, trascorsi novantatré giorni dalla citata data di pubblicazione, il Governo può procedere al riordino prevedendo la possibilità di accorpare anche province confinanti ubicate in regioni diverse secondo un piano nazionale di riordino delle autonomie locali.

17. 11. Scilipoti, Marmo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nelle ipotesi e proposte di riordino le regioni stabiliscono, sentiti i consigli provinciali uscenti, le denominazioni della nuova provincia. Tali denominazioni, salvo il caso in cui siano stabilite *ex novo*, non possono coincidere con quella di una delle province accorpate, ma possono consistere nella sommatoria delle precedenti denominazioni.

17. 14. Minardo.

Al comma 6, dopo le parole: di indirizzo e di coordinamento *aggiungere le seguenti:* , comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente:

a) *al comma 10, alinea, sopprimere le parole:* All'esito della procedura di accorpamento*;*

b) *al comma 10, lettera* a)*, sopprimere le parole:* per gli aspetti di competenza*;*

c) *al comma 10, sostituire la lettera* b-bis) *con le seguenti:*

« *b-bis)* programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo livello;

b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b-quater) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;

b-quinquies) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b-sexies) amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile;

d) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-*bis*. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

17. 8. Cambursano.

Al comma 10, dopo la lettera b-bis), *aggiungere la seguente:*

b-ter) promozione e valorizzazione dei beni culturali, coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori.

17. 6. Foti, Corsaro.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Resta altresì fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

17. 7. Foti, Corsaro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove province istituite ai sensi del comma 4, le province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia.

17. 9. Cambursano.

ART. 18.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: Bologna.

18. 3. Garagnani.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a

maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della città metropolitana, optando per una provincia confinante.

18. 1. Cambursano.

ART. 19.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 27, dopo la lettera* l), *aggiungere le seguenti:*

m) coordinamento delle attività commerciale dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

n) costruzione, gestione e manutenzione e delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

o) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il come e abbia la titolarità;

p) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente.

19. 1. Cambursano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 27, lettera* b) *sostituire le parole:* di ambito comunale *con le seguenti:* di competenza comunale.

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), *capoverso comma 27, dopo la lettera* l) *aggiungere le seguenti:*

m) gestione dell'ambiente e del territorio;

n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.

b) al comma 1, lettera b) *capoverso comma 28, primo periodo, dopo le parole:* ad esclusione della lettera *l) aggiungere le seguenti:* e delle lettere *m)* ed *n)*.

19. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 28, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera *l)* di cui al comma 27.

19. 10. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera d), *capoverso comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento *con le seguenti:* nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l'ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento.

19. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 31, aggiungere, in fine il seguente periodo:* Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

19. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il capoverso comma 31*-ter *con il seguente:*

« 31-*ter*. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1º gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1º gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1º gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28 ».

19. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune *con le seguenti:* non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.

19. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54.

19. 7. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, capoverso articolo 32, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, deve essere assicurato il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, capoverso articolo 32, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'unione. Il Presidente dell'unione può designare un coordinatore.

19. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 il comma 31 è abrogato.

19. 8. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.

19. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse).

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater)* è aggiunta la seguente:

« *l-quinquies)* le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi

gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo I della legge n. 449 del 1997; ».

2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza.

21. 01. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 22.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori iscritti del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.

22. 1. Lo Presti, Muro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

ART. 22-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma io, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) in via sperimentale dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;

b) in via sperimentale dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

10-*ter*. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10-*bis* il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1º gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-*bis*, ai fini di una sua eventuale prosecuzione ».

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) alla lettera *a)*, le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

c) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

d) alla lettera *c)*, le parole: « in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 »;

e) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018 ».

3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « le disposizioni di cui al comma 17 si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

ART. 22-*ter*.

*(Modifiche all'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).*

1. All'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 41 2-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

ART. 22-*quater*.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

22. 01. Borghesi, Mura, Paladini, Messina, Formisano, Barbato.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa ».

22. 02. Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 9, sostituire le parole: 9 milioni di euro, per l'anno 2012 *con le seguenti:* 240 milioni di euro, per l'anno 2012 diretti ai comuni.

23. 3. Osvaldo Napoli.

*Al comma 12-*duodecies, *dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) Le farmacie ubicate nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le quali risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione in base ai nuovi parametri di cui al comma 1, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.

23. 2. Gioacchino Alfano.

*Sopprimere i commi 12-*septies-decies e 12-duodevicies.

23. 1. Marinello.

*Dopo il comma 12-*undevicies, *aggiungere il seguente:*

12-*vicies*. Ferme restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della Salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla loro struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell'ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 12-*undevicies, *aggiungere il seguente:*

12-*vicies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 5. Garagnani.

ART. 24-*bis*.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo *fino a:* comma 3.

Conseguentemente, sostituire le parole: predette regioni *con le seguenti:* regioni a statuto speciale.

24-*bis*. 1. Zeller, Brugger.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta)* 204

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 214

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 244

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 242

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore) 247

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 243

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

In linea generale evidenzia come il provvedimento, che si compone di 32 articoli, operi un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio, al fine di superare l'insufficienza della disci-

plina vigente, contenuta nel codice civile, superando il concetto tradizionale del condominio ed adeguandolo alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomini), nella prospettiva di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti e di ridurre il contenzioso in materia.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, recante la disciplina delle parti comuni dell'edificio, dando una definizione più articolata della nozione di tali parti comuni, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari (piuttosto che, come nel testo vigente, dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio).

Inoltre la nuova formulazione della norma si adegua alle nuove ed estese innovazioni tecnologiche intervenute rispetto all'epoca dell'approvazione del codice civile, che hanno radicalmente trasformato il quadro dei servizi e delle utilità funzionali alle abitazioni. In tale ottica sono esplicitamente compresi nelle parti comuni, tra gli altri, le facciate degli edifici, i parcheggi, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV e per l'accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.

L'articolo 2 introduce tre nuovi articoli dopo l'articolo 1117 del codice civile, al fine di disciplinare la materia dell'uso delle parti comuni che in questi anni ha dato luogo ad un significativo contenzioso civile.

In particolare, il nuovo articolo 1117-*bis*, superando la tradizionale concezione della « verticalità » del condominio, chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari nonché ai cosiddetti « supercondomini »; in tal caso, tuttavia, il complesso abitativo deve però essere realizzato in modo che l'utilizzazione delle unità abitative richieda la fruizione di parti comuni come definite dall'articolo 1117.

Il nuovo articolo 1117-*ter* detta una specifica procedura per la tutela contro l'eventuale attività contraria alle destinazioni d'uso da parte del singolo condomino, prevedendo che i condomini possano diffidare l'esecutore dell'attività e chieder al riguardo la convocazione dell'assemblea, che delibera con a maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1118 del codice civile, in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni, valorizzando nel calcolo del diritto di ciascun condomino sulle cose comuni il valore dell'unità immobiliare posseduta, e rafforzando gli obblighi di partecipazione alle spese condominiali. L'ultimo comma della norma è dedicato alla precisazione delle condizioni, fonte di numerosi contenziosi, che rendono legittimo il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile, in materia di indivisibilità del condominio, prevedendo che le parti comuni dell'edificio possano essere sottratte all'uso comune solo con delibera unanime, e comunque rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari.

L'articolo 5 integra l'articolo 1120 del codice civile, in materia di innovazioni all'edificio comune, prevedendo che esse possano essere adottate con *quorum* meno severi (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell'edificio) di quelli attualmente previsti, ed avere ad oggetto le opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche; a contenere il consumo energetico; a realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio; per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili; l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile, in materia di opere su parti di proprietà o uso individuale, precisando che le opere compiute dal condomino nella propria unità immobiliare ovvero nelle parti normalmente destinate

all'uso comune, attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, non può eseguire, oltre che opere recanti danno alle parti comuni, neanche opere che determinino significativo pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio, prevedendo in ogni caso l'obbligo di preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea.

L'articolo 7 inserisce nel codice civile gli articoli 1122-*bis* e 1122-*ter*.

Il nuovo articolo 1122-*bis* disciplina l'installazione nel condominio di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo che essi siano realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, e preservando il decoro architettonico dell'edificio.

Inoltre si consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

La disposizione disciplina anche le eventuali modificazioni delle parti comuni si rendano necessarie in sede di realizzazione dei predetti impianti, stabilendo che l'assemblea possa prescrivere, a maggioranza dei condomini e con i due terzi del valore dell'edificio, modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell'edificio, nonché subordinare l'esecuzione alla prestazione di garanzia per i danni.

Il nuovo articolo 1122-*ter* stabilisce che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti di videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea a maggioranza dei condomini e con la partecipazione di almeno la metà del valore dell'edificio.

L'articolo 8 modifica il primo comma dell'articolo 1124 del codice civile, in materia di manutenzione, oltre che delle scale, anche degli ascensori, prevedendo che essi sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Le modifiche rispetto alla normativa vigente riguardano la suddivisione tra i condomini della spesa relativa, che è ripartita, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari (e non più in base al valore dei piani) e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 1129 del codice civile, in materia di nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

Rispetto alla disposizione vigente si prevede che, in caso di inerzia dell'assemblea, la nomina dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Inoltre si prevede che, contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunichi i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro di nomina e revoca dell'amministratore e il registro di contabilità, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, copia.

L'amministratore deve altresì presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato, con oneri a carico dei condomini, nonché adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.

Le nuove disposizioni prevedono anche che sul luogo di accesso al condominio sia affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore, ovvero, in mancanza dell'amministratore, che sia affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe.

Si stabilisce quindi che l'amministratore debba far transitare le somme rice-

vute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, cui ciascun condomino può accedere per prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti, senza diritto ad ulteriori compensi.

La norma innalza da uno a due anni la durata dell'incarico di amministratore, che si intende rinnovato per eguale durata, e prevede che l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Si specifica altresì che la revoca dell'amministratore è deliberata con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Si mantiene la previsione della revoca per atto dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, anche se l'amministratore non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. In tale ultimo si precisa che l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

La norma inserisce quindi la previsione secondo cui, nei casi di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura del conto condominiale, i condomini possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, avrà titolo di rivalsa per le spese legali nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

La norma specifica che sostituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

la mancata apertura e utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

la gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

l'inottemperanza agli obblighi di cura e tenuta del registro di anagrafe condominale, del registro dei verbali dell'assemblea, del registro di nomina e revoca dell'amministratore, del registro di contabilità e del rendiconto condominiale;

l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali.

Si inserisce inoltre l'obbligo per l''amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, di specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, e si specifica che egli non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell'assemblea che lo nomina.

L'articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da

enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore. Rispetto agli obblighi già vigenti, ed in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1129, si integra la normativa nel senso che l'amministratore, deve:

convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;

eseguire gli adempimenti fiscali;

curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza;

curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità;

conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

L'articolo 11 inserisce nel codice civile l'articolo 1130-*bis*, in materia di rendiconto condominiale, il quale si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione ed è redatto con criteri di competenza, in modo da consentire l'immediata verifica delle voci di entrata e di uscita e di ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio.

I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese, specificandosi che le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

In tale ambito si prevede che l'assemblea possa nominare, con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, un revisore che verifichi la contabilità del condominio, a spese dei condomini sulla base dei millesimi di proprietà. La norma consente altresì all'assemblea di nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari, con funzioni consultive e di controllo.

L'articolo 12 integra l'articolo 1131 del codice civile, in materia di poteri di rappresentanza dell'amministratore, prevedendo che, nell'attuazione delle deliberazioni sulle innovazioni alle cose comuni del condominio e, in ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o disposizione di beni comuni, costituzione di servitù attive e passive nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti, considerandosi come non apposto ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza dell'amministratore stesso.

L'articolo 13, comma 1, sostituisce l'articolo 1134 del codice civile, il quale, nella formulazione vigente, disciplina le spese fatte dal condomino prevedendo che il condomino che le ha effettuate senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salve le spese urgenti. Rispetto alla norma in vigore si sostituisce il riferimento alle spese con quello all'assunzione, da parte del condomino, della gestione delle parti comuni.

Il comma 2 sostituisce il numero 4) dell'articolo 1135, primo comma, del co-

dice civile, relativo alle attribuzioni dell'assemblea dei condomini, stabilendo che essa provveda, oltre che alle opere di manutenzione straordinaria, anche alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente (e non più facoltativamente) un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

Il comma 3 inserisce un nuovo comma nel predetto articolo 1135, prevedendo che l'assemblea possa autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, in materia di costituzione e validità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale – Rispetto alla formulazione vigente si specifica, al primo comma, che la previsione secondo cui l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, si riferisce alla prima convocazione

Inoltre, al terzo comma, si prevede che la deliberazione in seconda convocazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio, eliminando la previsione che fa riferimento anche al voto favorevole del terzo dei partecipanti al condominio.

Al quarto comma si inseriscono, tra le delibere che devono essere assunte con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, anche le deliberazioni di cui agli articoli 1117-*ter* (in materia di cessazione delle attività dannose per la destinazione d'uso delle parti comuni), 1120, secondo comma (in materia di innovazioni pregiudizievoli alla sicurezza, stabilità o decoro dell'edificio), 1122-*ter* (in materia di installazione di impianti di videosorveglianza), e 1135, secondo comma (in materia di partecipazione a progetti delle istituzioni locali o di privati per il recupero del patrimonio edilizio), devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Al quinto comma, si inserisce, tra deliberazioni che devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio anche quelle di cui all'articolo 1122-*bis*, secondo comma, in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Rispetto alla formulazione vigente, si prevede che il ricorso contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio può essere presentato, oltre che da ogni condomino dissenziente, anche dal condomino assente o astenuto, chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Si specifica che l'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo sospensione ordinata dall'autorità giudiziaria. Inoltre si prevede che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione.

L'articolo 16 apporta alcune modifiche all'articolo 1138 del codice civile, in materia di regolamento di condominio.

In particolare, rispetto alla formulazione vigente del terzo comma si stabilisce che il regolamento deve essere allegato al registro dei verbali dell'assemblea indicato dal numero 7) dell'articolo 1130.

Inoltre si prevede che le norme del regolamento non possono porre limiti alle

destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.

L'articolo 17 integra il numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, stabilendo che nella nota di trascrizione al registro immobiliare per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale.

Gli articoli da 18 a 27 recano modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942.

In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63 delle predette disposizioni attuative. Rispetto al testo vigente si prevede che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Inoltre si stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, si prevede che la sospensione del condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni può essere disposta dall'amministratore a prescindere dal contenuto del regolamento di condominio, si chiarisce che l'obbligo solidale al pagamento dei contributi da parte di chi subentra nei diritti del condomino si riferisce ai contributi dovuti alla data del subentro (e non più a quelli relativi all'anno in corso e a quello precedente).

Si stabilisce altresì che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 64 delle disposizioni attuative, in materia di contenzioso sulla revoca dell'amministratore, modificando i riferimenti al codice civile contenuti nell'articolo, nonché stabilendo che l'amministratore sia sentito in contraddittorio con il ricorrente.

L'articolo 20 integra l'articolo 66 delle disposizioni attuative, stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea, deve contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno, e deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, *fax* o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti.

Inoltre si specifica che l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; che l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato.

Si attribuisce altresì all'amministratore la facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni attuative.

Rispetto alla disposizione vigente si precisa che la delega assembleare deve essere scritta e che, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Inoltre si prevede che, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice civile.

Si stabilisce altresì che nei casi in cui il condominio sia costituito da più edifici

o più unità immobiliari o più condomini, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

Si precisa che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto e che il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii.

Si stabilisce quindi che all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario, i quali rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

L'articolo 22 sostituisce l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione, in materia di tabella millesimale.

Rispetto alla formulazione vigente si prevede che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio, senza più far riferimento al valore dei piani o delle porzioni di piano.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 69 delle disposizioni di attuazione, in materia di variazione della tabella millesimale.

Rispetto alla formulazione vigente si sostituisce il riferimento ai piani o alle porzioni di piano con quello al valore delle singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda i casi in cui è possibile la modifica, si novella inoltre il numero 2) del comma 1, facendo riferimento, oltre che alle mutate condizioni di una parte dell'edificio, all'incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, quando sia alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

Si prevede altresì che, ai soli fini della revisione dei valori della tabella, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore.

Tali norme si applicano anche per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, innalzando fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000, la sanzione per le infrazioni al regolamento di condominio.

L'articolo 25 sostituisce l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, prevedendo l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio: il titolo; il codice fiscale; le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali; le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali; le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori; i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi; i bilanci del condominio; tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro; le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

In tale ambito segnala, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi dal secondo al quarto.

Il secondo comma prevede che l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. In caso di ritardo ed omissione si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Il terzo comma affida la definizione delle modalità attuative del Repertorio ad provvedimento dell'Agenzia del territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con modalità informatizzate, onde consentire la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell'amministratore.

Ai sensi del quarto comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, sono determinate le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell'amministratore dall'ufficio, nonché quelle dovute per l'accesso ai dati del repertorio.

L'articolo 26 inserisce nelle disposizioni di attuazione gli articoli 71-*bis*, 71-*ter* e 71-*quater*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo articolo 71-*bis*, il quale istituisce presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio un Registro degli amministratori di condominio.

Le condizioni per l'iscrizione nel Registro sono:

a) il godimento dei diritti civili;

b) l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) l'assenza di misure di prevenzione divenute definitive;

d) l'assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento;

e) la non annotazione nell'elenco dei protesti cambiari;

f) il diploma di scuola secondaria superiore;

g) la frequenza di un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di attività di formazione periodica, secondo criteri definiti dall'Agenzia del territorio;

h) la sottoscrizione di un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

Al registro possono essere iscritte anche società: in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La disposizione disciplina i casi di cancellazione o di sospensione dal registro, prevedendo inoltre, in via transitoria, che coloro i quali abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della disposizione, possono iscriversi nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti formativi di cui alle lettere *f)* ed *g)* del primo comma, fermo restando l'obbligo di formazione periodica.

La norma specifica che l'iscrizione al registro non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

Il nuovo articolo 71-*ter* prevede che su richiesta dell'assemblea, che delibera a maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio, l'amministratore è tenuto ad attivare, a spese dei condomini, un sito internet del condominio, aggiornato mensilmente, ad accesso

individuale protetto da parola-chiave, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili, dei registri e documenti di gestione e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare, salvo diversa previsione dell'assemblea.

Il nuovo articolo 71-*quater* interviene sulla definizione codicistica delle controversie in materia di condominio, ai fini dell'applicazione dell'istituto della mediazione.

In tale contesto si precisa che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato e che al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare.

Si specifica inoltre che la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio; se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.

L'articolo 27 inserisce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-*bis*, in base al quale l'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma primo, secondo e terzo.

L'articolo 28 modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n. 13 del 1989, al fine di prevedere che le deliberazioni eventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati per eliminare le barriere architettoniche, devono essere assunte, invece che con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, oppure, in seconda convocazione, maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio), con la maggioranza prevista dal secondo comma del predetto articolo 1136, secondo (cioè la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

L'articolo 29, comma 1, modifica l'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, al fine di prevedere che le decisioni condominali relative agli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, devono essere assunte non più a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, ma a maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Il comma 2 modifica invece il comma 5 del predetto articolo 26 della legge n. 10, al fine di prevedere che le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore sono deliberati dall'assemblea di condominio non più a maggioranza semplice, ma con la maggioranza della metà degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio.

L'articolo 30 modifica l'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto-legge n. 5 del 2001, al fine di prevedere che le opere di installazione di nuovi impianti per la ricezione di radiodiffusioni da satellite sono approvate non più con la maggioranza della metà degli intervenuti e di almeno un terzo del valore dell'edificio, ma con la maggioranza della metà degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio.

L'articolo 31 stabilisce che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli per le innovazioni, sono prededucibili, ai fini dell'erogazione delle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, se le predette spese sono divenute esigibili, in forza di un decreto ingiuntivo, durante le procedure concorsuali.

L'articolo 32 integra l'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, nel senso di estendere la competenza del foro in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, anche alle cause tra condomini e condominio, oltre che alle cause tra condomini.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala come la Commissione Bilancio terminerà l'esame in sede referente nella giornata odierna, e come pertanto la Commissione deve concluderne l'esame in sede consultiva nella stessa seduta di oggi.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 5389, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Evidenzia quindi come nell'ambito del decreto- legge, che ha subito significative modifiche durante l'esame al Senato, a seguito dell'approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo durante la discussione in Assemblea sul provvedimento, sia stato trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 87 del 2012, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico- finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le norme di seguito sintetizzate.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 10 e da 12 a 18, detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti ISTAT. Le disposizioni introducono, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

In particolare, il comma 1 dispone il blocco per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

In tale ambito il comma 14-*bis* dell'articolo 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, ha esteso all'ordinamento della Banca d'Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento ISTAT) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell'articolo 3.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione stima che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti ISTAT che si riferisce ai contratti in essere, nonché a quelli di nuova sottoscrizione, possa conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5

milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizza un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 2 prevede la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato, e reciprocamente, che allo Stato possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.

Il comma 2-*bis*, inoltre, modifica, l'articolo 1, comma 439, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), prevedendo espressamente che le regioni e gli enti locali possono concedere l'uso gratuito degli immobili di loro proprietà alle amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che attualmente le amministrazioni dello Stato utilizzano immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali a fronte della corresponsione di un canone complessivo pari a 132 milioni di euro annui. A loro volta le regioni e gli enti locali pagano, per l'uso di immobili statali, un canone annuo di 12 milioni di euro, determinato in misura agevolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005.

Il comma 3 dà agli enti territoriali la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012, di recedere dai contratti in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali.

I commi da 4 a 8 riguardano invece la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni centrali.

Il comma 4 dispone, a favore delle amministrazioni centrali individuate nell'elenco dell'ISTAT e a favore delle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2015 (la disposizione originaria del decreto prevedeva come data a decorrere dalla quale si applicava la riduzione imperativa dei canoni il 1º gennaio 2013).

Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita una disposizione volta ad anticipare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la predetta riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati dopo tale data.

La norma specifica che la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, il quale prevede che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, facendo salvo il diritto di recesso del locatore.

La riduzione del 15 per cento si applica anche agli utilizzi di immobili in assenza di titolo alla data del 7 luglio 2012, giorno di entrata in vigore del decreto-legge.

Lo stesso comma 4 dell'articolo 3 dispone che il rapporto di locazione potrà essere rinnovato solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto e della permanenza delle esigenze allocative, considerando a tal fine i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

Il comma 5 disciplina la risoluzione dei contratti e la riduzione del canone per i nuovi contratti. Qualora non ricorrano le predette condizioni, infatti, i relativi contratti di locazione sono risolti alla scadenza e le amministrazioni devono individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose.

Nel caso in cui, pur sussistendo le condizioni citate, il locatore eserciti il diritto di recesso alla scadenza, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri, per poter proseguire nell'utilizzo degli immobili già condotti in locazione, devono essere autorizzati con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per

le altre amministrazioni comprese nel predetto elenco ISTAT la prosecuzione nell'utilizzo deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'amministrazione e l'autorizzazione deve essere trasmessa all'Agenzia del demanio per la verifica tecnica ed economica; in caso di esito negativo della verifica, gli atti sono trasmessi alla procura regionale della Corte dei conti.

Il comma 6 stabilisce che anche i nuovi contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali per uso istituzionale prevedano un canone ridotto del 15 per cento rispetto a quello giudicato congruo dall'Agenzia del demanio.

Il comma 7 qualifica le norme riferite alla rinegoziazione dei canoni di locazione passiva come disposizioni di principio, ai fini di coordinamento della finanza pubblica per le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Il comma 8 esclude dalla riduzione dei canoni di locazione passiva gli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, il quale ha autorizzato il Ministro dell'economia a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

Il comma 9 reca criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, sia per gli addetti, sia per l'uso archivio.

In particolare, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 222-*bis* all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, è definito un parametro di riferimento, compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni interessate dalla previsione del nuovo comma 222-*bis* sono quelle richiamate dal comma 222 dell'articolo 2 della predetta legge n. 191, il quale, a sua volta, fa riferimento alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali.

In merito la disposizione prevede che le amministrazioni dovranno predisporre, entro il 3 ottobre (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge), piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto (tali piani dovranno, inoltre, tenere conto della riduzione degli assetti organici prevista, tra l'altro, dallo stesso decreto). I piani dovranno essere comunicati all'Agenzia del demanio, mentre alla Ragioneria generale dello Stato dovrà essere comunicato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali il rapporto tra metri quadrati per addetto è determinato dall'Agenzia del demanio.

La norma contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all'esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione (la sussistenza dei risparmi di spesa sarà verificata e accertata con decreto del MEF). Il successivo nuovo comma 222-*ter* condiziona l'erogazione di tali risorse alla realizzazione dell'attività ivi prescritta, ovvero lo scarto degli atti cartacei di archivio.

L'ultimo periodo del comma 222-*bis* prevede che le disposizioni da esso recate costituiscono norme di principio a cui le

regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

Al riguardo evidenzia come tali previsioni riprendano in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli (cui è abbinata la proposta di legge C. 4843 Moffa), all'esame, in sede referente della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la definizione di *standard* tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, l'attribuzione alle singole amministrazione di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'individuazione di un *facility manager* per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni. In particolare, analogamente alla norma in esame, la proposta di legge 4149 intende introdurre un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.

Il nuovo comma 222-*ter* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, sempre al fine della razionalizzazione degli spazi delle amministrazioni statali, prescrive lo scarto degli atti cartacei di archivio, da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio liberati all'esito della procedura. Ciò al fine di consentire all'Agenzia di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento in poli logistici degli archivi di deposito delle amministrazioni. Come detto, è prevista una sorta di penalizzazione per le amministrazioni che non provvedono a tale attività: non possono essere destinatarie della quota del 15 per cento di risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi di cui al nuovo comma 222-*bis*.

Il comma 10, nell'ottica della razionalizzazione e del risparmio di spesa pubblica, prevede, per gli enti pubblici non territoriali compresi nell'elenco ISTAT, l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali.

La misura dell'agevolazione è stabilità nel 30 per cento del valore locativo giudicato congruo dalla competente commissione dell'Agenzia del demanio. La disposizione specifica che la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno e che, in caso di inadempimento, è effettuata una segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti.

Nel disciplinare tale nuovo adempimento la norma fa salvo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2012, il cui comma 4 ha previsto che gli enti previdenziali destinino una quota delle risorse proprie all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base dei piani di razionalizzazione.

Il comma 12 dell'articolo 3, tramite una modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici, consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato. In tal modo l'Agenzia del demanio opererebbe quale centrale di committenza.

L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali; è infine prevista la costituzione di un apposito ufficio, all'interno dei provveditorati, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi.

La norma precisato inoltre che gli interventi volti ad assicurare l'adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute

nel decreto legislativo n. 81 del 2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, restano in capo alle amministrazioni utilizzatrici.

Il comma 13 consente all'Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle amministrazioni statali; per tali contratti di locazione si applica la riduzione del 15 per cento del canone prevista dal comma 4 dell'articolo. Gli acquisti da parte dell'Agenzia del demanio sono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 appena menzionato, subordinatamente alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il comma 14 modifica l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001, in primo luogo al fine di eliminare il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico.

La norma attribuisce all'Agenzia del demanio l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; viene riconosciuta ai comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota del 10 per cento del relativo canone.

Viene, inoltre, subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, già previsto dalla previgente norma in favore dei comuni, nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

Si prevede quindi la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.

Il comma 15 prevede l'applicazione alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011, delle norme (di cui all'articolo 1, commi da 131 a 139, della legge n. 296 del 2006) relative alle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) in materia di: esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare dall'imposta sul reddito delle società; obbligo di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci; possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale; esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati; assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa.

Il comma 16 prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativamente alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. Al riguardo ricorda che, ai sensi della disciplina previgente, l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato era liquidata in un'unica soluzione al momento della registrazione dell'atto, per un ammontare corrispondente alla totalità delle annualità di durata del rapporto concessorio, determinando in tal modo un notevole esborso a carico del concessionario.

Il comma 17, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A. (ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008), stabilisce una permuta tra gli immobili di proprietà di Fintecna utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze, i quali vengono trasferiti

allo Stato, e immobili dello Stato di valore equivalente (da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del demanio).

Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica, diretta a precisare che le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni confiscati devono intendersi riferite alla gestione dei beni immobili.

Il comma 19 dell'articolo 3, introdotto al Senato, novella il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 216 del 2011, al fine di posticipare dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal decreto legislativo n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell'imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 13, commi da 1 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale).

Rammenta, peraltro, che per effetto dell'introduzione sperimentale dell'imposta municipale propria dal 2012, operata dall'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU.

Il comma 19-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, trasferisce la proprietà del complesso dell'Arsenale di Venezia al Comune di Venezia (con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali), il quale ne deve assicurare l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale S.p.A.

La disposizione prevede che le risorse ricavate dall'utilizzo del compendio dell'Arsenale sono esclusivamente impiegate per la gestione e la valorizzazione dello stesso. L'Arsenale è inoltre sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Con decreto del MEF sarà definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca ulteriori interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, il comma 1 prevede che i contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 74 del 2012) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possano essere concessi, su domanda degli interessati, mediante finanziamenti agevolati.

La disposizione specifica che la concessione mediante finanziamenti agevolati riguarda i contributi « destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo ».

La concessione sotto forma di finanziamento agevolato è prevista nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri provvedimenti e avviene su apposita domanda del soggetto interessato. A tal fine si prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma possono contrarre finanziamenti, secondo contratti-tipo definiti mediante convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana. Tali contratti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

La norma affida ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'erogazione della garanzia dello Stato nonché la definizione di criteri e modalità di operatività della stessa, nonché di monitoraggio, ai fini del rispetto del predetto

importo massimo di 6 miliardi. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, con modalità di fruizione del credito d'imposta affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel limite annuo di 450 milioni di euro. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il comma 3 pone a carico degli intermediari finanziatori l'obbligo di comunicare con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari; l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario; il numero e l'importo delle singole rate.

Il comma 4 definisce alcune caratteristiche dei finanziamenti agevolati: essi sono di durata massima venticinquennale e vengono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Il comma 5 affida ad un apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intero articolo 3-*bis,* anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

Tali provvedimenti sono adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2012, col quale è stato ripartito fra le regioni interessate il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, nonché sono stati determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate, in coerenza con medesimo protocollo d'intesa, anche al fine di assicurare il rispetto del limite 6 miliardi per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti) e quello di 450 milioni di euro annui previsto dal comma 6 per l'attuazione complessiva delle norme recate dall'articolo 3-*bis*.

Il comma 8 prevede una specifica deroga ai fini dell'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, nel biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, di un contingente massimo di 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, e di un contingente massimo di 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 74.

Lo stesso comma 8 dispone altresì che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative.

Le richiamate assunzioni sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in ogni caso garantendo il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto delle risorse effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012. Il

riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

In base al comma 9, agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate, nel limite di 3.750.000 euro per il 2012 e di 9.000.000 euro per il 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Sempre in favore delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, segnala l'articolo 7, comma 21-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, il quale proroga di sei mesi la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riferiti all'attività delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate che operano nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dal sisma.

Più in dettaglio, tale proroga concerne la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza indicati dall'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge n. 74 del 2012 (termini di notifica delle cartelle di pagamento e di quelli utili alla riscossione di somme risultanti dagli atti di accertamento cosiddetto « esecutivo »; i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione), con riferimento all'attività delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate che operano nei riguardi dei contribuenti aventi domicilio fiscale, al 20 o al 29 maggio 2012, nei comuni delle zone colpite dal sisma.

All'articolo 4, segnala i commi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, i quali riproducono i commi 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

Il comma 3-*bis* prevede che le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche svolte dalla CONSIP S.p.A. siano trasferite ad una specifica divisione della Sogei S.p.A., mantenendo inalterato il pregresso modello di relazione con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento in cui l'operazione di scissione acquisterà efficacia, tutte le disposizioni normative che affidano a CONSIP S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intenderanno riferite a Sogei S.p.A.

Ai sensi del comma 3-*ter*, CONSIP conserverà le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di *e-procurement* per le amministrazioni pubbliche. Essa svolgerà i predetti compiti anche per la Sogei.

L'articolo 5, comma 1, prevede che sui ruoli emessi dal 1º gennaio 2013, l'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione sia ridotto di un punto percentuale. Accanto a tale previsione, si stabilisce un'ulteriore, eventuale riduzione dell'aggio: essa potrà essere alimentata dalle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica – correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A –, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.

La norma affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2012 il compito di accertare le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica nonché di individuare le modalità con cui viene comunque assicurato al gruppo Equitalia S.p.A. il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

Al riguardo ricorda che, per quanto attiene alla remunerazione degli agenti della riscossione, il decreto legge n. 201 del 2011 – intervenendo sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 – all'articolo 10, i commi da 13-*quater* a 13-*septies* ha recentemente operato un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, in base al quale – in estrema sintesi – il

sistema di remunerazione con aggio verrà sostituito da una forma di rimborso percentuale, alla determinato sulla base di elementi di fatto (come l'andamento della riscossione) e in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione. Le nuove norme saranno tuttavia applicabili solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della nuova disciplina.

Per effetto della norma dell'articolo 5, comma 1, ove gli adempimenti attuativi della riforma del sistema di remunerazione degli agenti della riscossione non venissero completati entro il 1º gennaio 2013, da quella data l'aggio verrebbe ridotto dalla misura del nove a quella dell'otto per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi.

Con riferimento all'articolo 12, richiama i commi da 41 a 48, soppressi durante l'esame al Senato, i quali prevedevano la soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito e affidavano ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso, ivi compresi gli adempimenti in materia di bilancio e la gestione delle risorse umane.

L'articolo 13 prevede la soppressione dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). A seguito delle modifiche introdotte al Senato è invece venuta meno la norma contenente la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), le cui funzioni sarebbero confluite nell'IVASS (precedentemente denominato IVARP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale).

In base ai commi 1 e 2 il nuovo Istituto – avente personalità giuridica di diritto pubblico e con sede legale in Roma – ha la finalità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

Il comma 1, nella formulazione modificata dal Senato, fa inoltre salva la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla CONSOB sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti finanziari emessi dalle medesime imprese.

Al riguardo rammenta che alcuni Paesi europei hanno recentemente riformato l'assetto della vigilanza assicurativa. In particolare, la Francia, con il decreto-legge n. 2010-76, ha previsto la fusione fra le autorità di controllo dei settori bancario e assicurativo (*Commission Bancaire, ACAM-Autorité de Contrôle des Assurances, Comités des Entreprises d'Assurances, Comités des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement*) mediante la costituzione della nuova « Autorité de contrôle prudentiel » (ACP), presieduta dal Governatore della Banque de France.

Nel Regno Unito è stata istituita la « *Prudential Regulation Authority* » (PRA), dipendente dalla Bank of England, con il compito di garantire una stabile e prudente operatività del settore finanziario nazionale. La PRA adotta un approccio specifico per il settore assicurativo (che, per numero di imprese e compagnie, rappresenta circa metà dell'intero settore finanziario del Regno Unito). La nuova architettura normativa e regolamentare diverrà pienamente operativa entro la fine del 2012.

In Germania, vi è un'unica autorità di vigilanza su banche e assicurazioni (BaFin). Da ultimo, la legge per il rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari e assicurativi, approvata il 2 luglio 2009, ha modificato la normativa applicabile alle assicurazioni, attraverso – tra l'altro – l'intensificazione della vigilanza sulle *holding* a capo di gruppi assicurativi; il numero di mandati assumibili dagli amministratori; la qualifica e i compiti dei componenti il Consiglio di vigilanza di imprese assicuratrici, fondi pensione, holding e gruppi « misti » di tipo assicurativo-finanziario; la facoltà per la BaFin di imporre alle imprese divieti di pagamento di utili.

Secondo il comma 3 il nuovo Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e di trasparenza e di economicità e mantiene i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. Inoltre, ai sensi del comma 4, nell'esercizio delle funzioni, l'IVASS non è sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici o privati.

In base ai commi 4 e 5 l'IVASS può fornire dati, esclusivamente in forma aggregata, al Ministro dello sviluppo economico nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

Il comma 6 attribuisce al nuovo Istituto tutte le funzioni già spettanti all'ente soppresso.

Anche in tal caso, nel corso dell'esame al Senato, è stato ribadito che restano fermi i poteri esercitati dalla CONSOB sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione con riferimento a:

prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione;

offerta fuori sede, vale a dire la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ovvero di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività;

disciplina della promozione e del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari;

applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 7, che attribuiva all'Istituto le funzioni di vigilanza spettanti alla COVIP sulle forme pensionistiche complementari, nonché i commi 8 e 9, ai sensi dei quali le funzioni spettanti alla COVIP in materia di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base venivano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale poteva stipulare appositi accordi con il nuovo Istituto per l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di verifica e controllo sugli enti di diritto privato summenzionati.

Nel corso dell'esame al Senato è stato poi soppresso il comma 41, che attribuiva all'IVASS alcuni poteri normativi spettanti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di fondi pensione.

In base ai commi da 35 a 37 la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza dell'ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione italiano per i risarcimenti a seguito di sinistri (derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore) avvenuti all'estero sono attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), a decorrere dalla data di subentro, da parte dell'IVASS, nelle funzioni svolte dall'ISVAP.

Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla CONSAP Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni attribuite.

Il comma 27 specifica che per l'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

I commi 10, 11, 13, 14 e 17 disciplinano gli organi dell'IVASS, che sono:

il Presidente, individuato nel Direttore generale della Banca d'Italia;

il Consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'IVASS, composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della

Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; i due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato;

il Direttorio della Banca d'Italia, il quale, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS, è integrato con i due consiglieri che (insieme con il Presidente) compongono il Consiglio summenzionato; al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

Le funzioni degli organi sono definite dai commi 12, 15 e 16 e dai commi da 18 a 23.

I commi da 24 a 26 disciplinano l'adozione dello statuto del nuovo Istituto. Dalla data di entrata in vigore dello statuto, l'ISVAP è soppresso, con il contestuale trasferimento all'IVASS della titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle risorse finanziarie e strumentali e del personale (comma 32).

La fase transitoria – precedente l'approvazione dello statuto – è disciplinata dai commi da 28 a 31, in base ai quali, tra l'altro, gli organi dell'ISVAP decadono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e il Presidente dell'ente soppresso assume contestualmente le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento. Il Commissario, che decade automaticamente dalle funzioni alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

La dotazione organica dell'IVASS è determinata dal comma 32 entro il limite delle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite. Queste ultime conservano di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza; tuttavia, ai sensi del comma 33 il Consiglio, entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni degli enti soppressi, definisce, sentite le organizzazioni sindacali, il trattamento giuridico, economico e previdenziale, fermo restando il divieto di determinazione di oneri di bilancio aggiuntivi.

In base al comma 34, entro lo stesso termine di 120 giorni, il Consiglio adotta un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto; in ogni caso, il piano deve determinare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.

Il comma 38 demanda ad un regolamento l'istituzione di un'associazione, avente personalità giuridica di diritto privato e sottoposta alla vigilanza dell'IVASS, a cui siano trasferite (dall'IVASS medesimo) le competenze in materia di tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la funzione di vigilanza sui soggetti iscritti nel registro; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e di proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro.

Il comma 39 concerne il controllo contabile sull'IVASS, nonché il controllo da parte della Corte dei conti.

I commi 40, 42 e 43 recano norme di abrogazione e disposizioni finali.

In particolare, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS il comma 40 abroga gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge n. 576 del 1982, in materia di organi dell'ISVAP, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995, sui costi di funzionamento della COVIP.

Il comma 40 contiene quindi una norma di carattere generale che abroga tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

Segnala quindi che l'articolo 14, comma 10, recante la sospensione fino al 31 dicembre 2014 della possibilità, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio per lesioni, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo 16, al comma 10, reca un'articolata disciplina delle modalità di recupero delle somme dovute dagli enti pubblici all'agente della riscossione, in ragione delle disposizioni che consentono di compensare i crediti maturati nei confronti della P.A. con somme iscritte a ruolo.

In luogo dell'attivazione immediata delle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, le norme in esame dispongono che l'agente della riscossione dia comunicazione dell'adempimento ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di recuperare gli importi certificati tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo. L'attivazione della procedure di riscossione coattiva tramite ruolo è prevista solo ove il recupero non sia stato possibile con le suddette modalità.

Più in dettaglio, la disposizione novella il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, disposizione che è stata oggetto di recenti modifiche ad opera dell'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2012.

Al riguardo ricorda che l'articolo 28-*quater* stabilisce, a partire dal 1º gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce apposita certificazione, da utilizzare per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. La norma prevede anche apposite procedure di recupero delle somme certificate e non versate dal debitore all'agente della riscossione, oggetto di modifica con le disposizione in commento. Nel testo antecedente alle modifiche, il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 28-*quater* prevedeva l'immediata attivazione delle procedure di riscossione coattiva in base a ruoli nei confronti dell'ente debitore – secondo le disposizioni generali in materia –, ove questo non avesse versato all'agente della riscossione l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione medesima.

Per effetto delle modifiche recate dal comma 10 viene introdotta una specifica procedura di recupero delle somme dovute dalle regioni, dagli enti locali o dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

In luogo dell'attivazione immediata delle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, ove i predetti enti non versino tempestivamente all'agente della riscossione l'importo certificato (e cioè entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione medesima), l'agente della riscossione ne deve dare comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

In tal caso, l'importo certificato viene recuperato tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi sperimentali di riequilibrio o fondi perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Sono escluse dalle nuove modalità di recupero le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale (costituite da somme derivanti dall'aliquota IRAP, dall'addizionale regionale IRPEF, dalla compartecipazione regionale IVA e dalle accise sulla benzina, ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 2000); in tali ipotesi, al mancato versamento segue l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva. L'attivazione della procedure di riscossione coattiva tramite ruolo è prevista solo ove il recupero non sia stato possibile con le predette modalità (ad esempio, per incapienza dei fondi).

L'articolo 21, al comma 1, prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011

Più in dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 novella il comma 1-*ter* l'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di prevedere che:

il previsto incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento decorra dal 1º luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012);

a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'incremento delle suddette aliquote sia pari complessivamente all'1 per cento (anziché al 2,5 per cento). Da tale data, pertanto, le aliquote sono rideterminate, rispettivamente, nella misura dell'11 e del 22 per cento.

La lettera *b)* novella il comma 1-*quater* dell'articolo 40 al fine di prevedere che:

il predetto incremento delle aliquote IVA non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012, come disposto dal testo previgente) siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali;

gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, disposti dalla predetta norma, sono rideterminati in 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 2 stabilisce che con la legge di stabilità per l'anno 2013 siano individuate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica che il Governo, ai sensi dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2012, è tenuto a presentare al Parlamento entro il 30 settembre 2012, nonché le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 98 del 2011, novellato dall'articolo 21, comma 1, del decreto in esame.

I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalle misure suddette – assieme ai risparmi provenienti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi statali o partecipati dallo Stato previsti dall'articolo 12 del decreto in esame – concorrono ad evitare l'aumento delle aliquote IVA a decorrere dal 1º luglio 2013.

L'articolo 23, comma 12-*octies*, inserito dal Senato, proroga fino al 1º dicembre 2012 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (12 febbraio 2011).

L'articolo 23-*bis* (che corrisponde all'articolo 1 del decreto-legge n. 87 del 2012) reca norme in materia di dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato.

Più in dettaglio, il comma 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), il diritto di opzione – esercitabile, anche disgiuntamente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.

La norma finalizza l'operazione alla razionalizzazione e al riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato.

La Relazione illustrativa rileva come l'operazione verrà condotta secondo criteri di mercato, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale di CDP.

Ai sensi del comma 2, entro 10 giorni dall'esercizio del diritto di opzione, CDP deve pagare al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio, pari al 60 percento del valore del patrimonio netto contabile, come risultante dal bilancio, ove redatto consolidato, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società oggetto di opzione. Conseguentemente si provvede

agli adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni, quali, ad esempio, la girata delle azioni.

Il comma 3 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di esercizio del diritto di opzione, la determinazione del valore definitivo del trasferimento.

Pertanto, in virtù del richiamo alla predetta norma il valore definitivo di trasferimento (e di iscrizione in bilancio) sarà determinato in base ad una relazione giurata di stima, prodotta da soggetti nominati dal Ministero dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e dovrà essere ritenuto congruo anche da CDP.

La relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che le disposizioni in commento, potrebbero determinare, in termini di finanza pubblica, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di CDP maggiori entrate per circa 9-10 miliardi di euro, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle tre società interessate.

Il comma 4 prevede che i corrispettivi (provvisorio e definitivo) delle operazioni di cessione delle partecipazioni – al netto dei relativi oneri – devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato: a tal fine, i corrispettivi possono essere riassegnati ai Fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale; ovvero essere utilizzati per incrementare l'importo massimo consentito di assegnazione di titoli di Stato per l'estinzione dei crediti commerciali maturati dalle imprese verso la pubblica amministrazione.

Segnala come alle medesime finalità di riduzione del debito, appena descritte, siano anche destinati i proventi delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, di cui all'articolo 2 del provvedimento.

Le percentuali di riparto dei corrispettivi delle operazioni di cessione tra le diverse finalità sopra indicate saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 5 Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro affidate in base alle norme e ai regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del testo in esame. Inoltre, per quanto concerne in particolare Simest S.p.A. la norma garantisce l'osservanza delle convenzioni già sottoscritte o che verranno sottoscritte con il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

Il comma 6 abroga una serie di disposizioni, incompatibili con il nuovo assetto azionario che si verrà a realizzare, a decorrere dalla data di trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato.

Il comma 7 novella la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di prevedere che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento di partecipazioni statali alla CDP, ivi previsti, dovranno essere assoggettati al controllo preventivo della Corte dei Conti. I citati decreti devono essere altresì trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 8 prevede che – fermo restando quanto previsto circa l'esercizio del diritto di opzione – entro 10 giorni dalla pubblicazione della norma nella *Gazzetta Ufficiale*, la CDP dovrà comunque presentare le necessarie istanze preventive finalizzate al rilascio di pareri, nulla-osta o per l'emissione di tutti gli atti o provvedimenti necessari. Viene peraltro specificato che i termini per il rilascio dei suddetti pareri e nulla-osta e per l'emissione degli atti decorrono dalla data di comunicazione delle istanze.

L'articolo 23-*ter* (che corrisponde all'articolo 2 del decreto-legge n. 87 del 2012) reca, al comma 1, una serie di modifiche e integrazioni all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale è stata istituita una Società di gestione del

risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione (cosiddetto « Fondo nazionale » o « Fondo dei fondi »).

Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cosiddetto « Fondo diretto »), nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cosiddetto « Fondo difesa »).

In dettaglio, il comma 1, lettera a), reca modifiche e integrazioni al predetto articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, con le quali si prevede che il capitale sociale della SGR deve essere pari ad almeno 1 milione e comunque non superiore a 2 milioni di euro (il testo previgente stabiliva che il capitale fosse pari a 2 milioni di euro); i fondi d'investimento a cui partecipa la SGR possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; in tal modo possono accedere al Fondo nazionale anche i fondi promossi dai privati ai quali gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili; il capitale della SGR è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-*bis*, che consente il trasferimento a titolo gratuito all'Agenzia del demanio delle azioni della SGR; i fondi istituiti dalla SGR investono, anche, direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle P.A.

La lettera *b)* modifica il comma 2 dell'articolo 33, prevedendo, analogamente a quanto contemplato dalla lettera *a),* che i fondi d'investimento possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; si specifica che ai suddetti fondi possono essere sia apportati che trasferiti beni immobili e diritti reali immobiliari; viene precisato che le proposte di valorizzazione degli immobili da parte dei soggetti privati devono effettuarsi secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.

La lettera *c),* modificando il comma 3 dell'articolo 33, estende il meccanismo di finanziamento del Fondo nazionale ai Fondi di cui ai commi 8-*ter* (Fondo diretto) e 8-*quater* (Fondo difesa), inseriti dalla lettera *g)* del comma: l'investimento anche nei predetti fondi viene reso compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private; è espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti; in particolare il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, deve essere destinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 alla sottoscrizione delle quote dei predetti fondi.

La lettera *d),* che interviene sul comma 4 dell'articolo 33, in tema di destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi, specifica che i beni possono essere sia conferiti che trasferiti ai fondi di investimento; che l'apporto o il trasferimento ai fondi è condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione; che per il completamento della valorizzazione dei beni trasferiti al fondo è necessario fare riferimento alle valutazioni della relativa SGR.

Viene quindi aggiunto un periodo specificamente dedicato alla remunerazione dell'apporto da parte degli enti territoriali ai fondi diretti, riconoscendo a tali enti un

ammontare pari ad almeno il 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo, mentre la restante parte del valore viene corrisposta in denaro, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi.

La lettera *e)* reca una norma di coordinamento con le modifiche apportate al comma 4: viene pertanto modificato il comma 7 dell'articolo 33, prevedendo che le agevolazioni ivi previste si applicano, oltre che agli apporti, anche ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi dello stesso articolo.

La lettera *f)* modifica il comma 8-*bis* dell'articolo 33, specificando che la convenzione con cui devono essere regolati i rapporti fra la SGR e l'Agenzia del demanio riveste carattere oneroso (mentre il testo previgente faceva generico riferimento ad una convenzione per l'avvalimento da parte della SGR del personale dell'Agenzia del demanio in via transitoria) ed inserendo alcune disposizioni di ordine finanziario in favore dell'Agenzia del demanio.

La lettera *g)* inserisce tre nuovi commi (8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*) nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di introdurre nuove modalità operative della SGR.

Il nuovo comma 8-*ter* prevede che – al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico – il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR citata, promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali. A differenza del fondo di cui ai commi 1 e 2 (Fondo nazionale) che dovrebbe prevalentemente operare come fondo di fondi, tale fondo agirebbe come fondo diretto al quale possono essere trasferiti o conferiti immobili statali non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari; immobili di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa delibera; beni demaniali valorizzabili, individuati dall'Agenzia del demanio, per i quali è prevista, a seguito di richiesta, la cessione gratuita a comuni, province e regioni; beni immobili di regioni, province e comuni e di enti o società interamente partecipate dai predetti enti.

La norma rimanda quindi a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per disciplinare le modalità di concertazione con le strutture tecniche degli enti interessati e attribuire agli enti territoriali le quote dei fondi derivanti dal conferimento.

Ai predetti fondi possono conferire beni anche gli enti territoriali e altri enti pubblici o società interamente partecipate dai tali enti. I proventi che derivano dalla valorizzazione e dall'alienazione degli immobili delle regioni e degli enti locali trasferiti ai fondi diretti sono destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Il nuovo comma 8-*quater* prevede che – sempre al fine della riduzione del debito pubblico – il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuova anche la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari (Fondo difesa).

A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, per l'individuazione di tutti i beni statali assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati per finalità istituzionali; gli immobili inseriti in tali decreti sono automaticamente classificati come patrimonio disponibile dello Stato.

Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti, l'Agenzia del Demanio può avviare le procedure di regolarizzazione e valorizzazione relativamente ai beni suscettibili di valorizzazione, potendo utilizzare anche l'articolo 33-*bis* nel decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che l'Agenzia del demanio

possa promuovere iniziative per valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi sono attribuite al Ministero della difesa in misura pari al 30 per cento, destinandole prioritariamente alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e, come precisato nel corso dell'esame al Senato, nella misura minima del 10 per cento, sono invece assegnate agli enti territoriali interessati. Anche in tale ipotesi le risorse derivanti dalla cessione vanno destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in sua assenza, a spese di investimento.

Inoltre, analogamente a quanto già previsto dal comma 8-*ter*, si prevede che le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e destinate al pagamento dei debiti dello Stato.

Per quanto concerne invece gli immobili di proprietà dello Stato assegnati al Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, essi, qualora non fossero suscettibili di valorizzazione, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la loro gestione e amministrazione.

Gli obblighi di custodia degli immobili sono attribuiti all'Amministrazione della difesa, fino a che questi non siano conferiti ai fondi ovvero siano riconsegnati all'Agenzia del demanio.

Il nuovo comma 8-*quinquies* dell'articolo 33 prevede che – con provvedimenti dell'Agenzia del demanio – sia disposto d'ufficio l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa, anche in deroga alla normativa vigente. Successivamente l'Agenzia fiscale competente procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale.

Il comma 2 dell'articolo 23-*ter* abroga una serie di norme.

In particolare, la lettera *a)* abroga alcune disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale:

l'articolo 3, comma 6, il quale reca la disciplina relativa ai beni qualificati come trasferibili, relativamente ai quali le regioni e gli enti locali non hanno presentato la richiesta di attribuzione;

l'articolo 5, commi 5-*bis* e 5-*ter*, che consentivano, su richiesta, l'attribuzione dei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari;

l'articolo 7, il quale stabiliva che, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e con cadenza biennale, potevano essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati all'attribuzione di ulteriori beni resisi disponibili.

La lettera *b)* interviene all'articolo 6, comma 1, della legge n. 183 del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto agli immobili inseriti negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 e degli enti pubblici non territoriali inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La lettera *c)* abroga l'articolo 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010, (Codice dell'ordinamento militare), dedicato ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

La lettera *d)* abroga il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, concernenti l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 23-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, in materia di edilizia residenziale convenzionata, una riduzione da 30 a 20

anni del limite temporale da utilizzare per il calcolo della durata delle nuove convenzioni cosiddette sostitutive.

L'articolo 23-*quater* (che corrisponde all'articolo 3 del decreto-legge n. 87 del 2012) reca disposizioni di riorganizzazione di alcuni enti della amministrazione economico-finanziaria.

In dettaglio, il comma 1 prevede, a decorrere dal 1º dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di « Agenzia delle dogane e dei monopoli », nonché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, senza alcuna modifica della denominazione.

A decorrere dalla stessa data decadono inoltre gli organi degli enti incorporati.

Il Senato ha introdotto un ulteriore periodo in base al quale entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

Al riguardo ricorda che la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 4 luglio 2012, una risoluzione (8-00185 Ventucci ed altri) con cui impegna il Governo ad adottare con la necessaria tempestività le misure, di natura normativa o regolamentare, finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla Commissione Finanze della Camera. In particolare, la risoluzione impegna il governo a coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del disegno di legge C. 5291, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto dell'esigenza di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori; ridurre le articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale; rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio; verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007.

La nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate continuano ad esercitare, ai sensi del comma 2, le funzioni degli enti incorporati con le relative risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza esperire alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.

Riguardo in particolare alle risorse finanziarie inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, queste vengono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005). La disposizione si rende necessaria in quanto la dotazione annuale di bilancio dei due enti risulta determinata in modo differente.

Ai sensi del comma 3 il trasferimento delle risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati è demandata a

successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012.

Con una norma transitoria si prevede inoltre che, sino all'adozione di tali decreti, l'Agenzia incorporante possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione dell'ente incorporato, i cui conti correnti rimangono aperti fino alla stessa data.

In base al comma 4, sempre entro il 31 dicembre 2012 devono essere deliberati, da parte degli organi in carica alla data di cessazione dell'ente – i bilanci di chiusura degli enti incorporati con la relativa relazione redatta dall'organo interno di controllo.

Ai componenti degli organi degli enti incorporati, che decadono dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, vanno corrisposti i compensi, indennità o emolumenti loro spettanti fino alla data di deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione.

Per quanto concerne invece i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti, devono essere rinnovati entro il 15 dicembre 2012.

Il comma 5 incrementa provvisoriamente – a decorrere dal 1º dicembre 2012 – le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti in numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati, che vengono inquadrate nei ruoli delle Agenzie incorporanti.

Per quanto riguardo i restanti rapporti di lavoro, il comma 6 prevede che le Agenzie incorporanti subentrano nella loro titolarità fino alla naturale scadenza; i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio (limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento. Qualora il loro trattamento economico risulti più elevato di quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, viene loro attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile.

Il comma 7 prevede anzitutto che le Agenzie incorporanti esercitino i compiti e le funzioni degli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione dell'assetto organizzativo. In secondo luogo, viene stabilito che le predette agenzie istituiscano due posti di vicedirettore, di cui uno per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'agenzia incorporata.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è inoltre prevista la stipula di apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento sul territorio dei compiti già svolti dall'AAMS.

Il comma 8 dispone che, a decorrere dal 2013, le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati (AAMS e Territorio) siano rassegnate alle Agenzie incorporanti (Dogane e Entrate). Si prevede inoltre che, al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti già avviati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso (2012), già di competenza dell'AAMS, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporanti.

Il comma 10 reca una serie di novelle – decorrenti dal 1º gennaio 2013 – al decreto legislativo n. 300 del 1999, resesi necessarie a seguito delle procedure di riorganizzazione previste dai commi precedenti.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, il Senato ha soppresso il numero 4 della lettera *d*) del comma 10, che abrogava il comma 4 dello stesso articolo 64, con il quale si prevede che il comitato di gestione dell'Agenzia del territorio venga integrato da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 9 dispone inoltre la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI); le funzioni già esercitate da ASSI e le relative risorse devono essere ripartite con decreti interministe-

riali non regolamentari fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con DPCM saranno anche rideterminate le dotazioni organiche del Ministero dell'agricoltura, ferma restando, peraltro, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati sia dall'ASSI che dall'UNIRE.

Il comma 9-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, fa salve le funzioni esercitate da Unirelab s.r.l., società di proprietà dell'Unire, al quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa.

L'articolo 23-*quinquies* (che corrisponde all'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012) prevede, ai commi da 1 a 6, la riduzione del personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, provvedendo altresì ad individuare i principi – tra cui la riduzione del numero delle strutture territoriali e l'accorpamento delle direzioni generali che svolgono funzioni analoghe – sulla cui base procedere ad una riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie medesimi.

In base al comma 1 la riduzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali avviene mediante un procedimento riorganizzativo articolato secondo tre aspetti: la riduzione dell'organico del personale di livello dirigenziale; la modifica della proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Tale riduzione, che andrà attuata che entro il 31 ottobre 2012, va operata all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; la stessa, pertanto, costituisce un taglio ulteriore rispetto a quest'ultima.

Conseguentemente, ai sensi della lettera *a)* del comma 1 il MEF deve procedere ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, nonché delle relative dotazioni organiche.

Per quanto riguarda il Ministero, il numero 1) della lettera *a)* stabilisce che la riduzione non deve essere inferiore al 20 per cento rispetto al risultato dell'applicazione del decreto-legge n.138 del 2011.

Per le Agenzie fiscali il numero 2) della lettera *a)* stabilisce invece che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non deve superare 1 su 40; tale rapporto è previsto invece in misura consistentemente inferiore per l'Agenzia del demanio, per la quale è pari ad 1 su 15, sulla base di quanto dispone il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato. Inoltre, il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale non deve superare 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per non compromettere la funzionalità delle Agenzie fiscali successivamente alla riduzione dell'organico e all'accorpamento delle funzioni, il medesimo numero 2) della lettera *a)* dispone che i risparmi ottenuti dalle Agenzie possano essere utilizzati, entro il limite massimo dell'80 per cento, per assegnare posizioni organizzative di livello non dirigenziale a personale dotato di esperienza e capacità professionale maturata in almeno cinque anni di permanenza nella terza area, vale a dire i lavoratori che svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Il conferimento di tali incarichi a questo personale dovrà avvenire in modo selettivo, e senza che venga creata un'apposita area di vicedirigenza, come invece richiederebbe l'articolo 17-*bis* del codice sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre la norma prevede che tali posizioni siano pari al numero dei posti dirigenziali soppressi con il decreto-legge. Il personale così selezionato e assegnato alle funzioni descritte avrà diritto ad

un'indennità e ad un aumento della retribuzione, ma in misura inferiore alla somma corrisposta alle figure professionali dirigenziali che vanno a sostituire. Precisamente, l'indennità di funzione dovrà essere la metà di quella corrisposta al dirigente di livello retributivo più basso, e l'incremento della retribuzione non dovrà superare del 20 per cento quella corrente di posizione.

Ai sensi della lettera *b)* del comma 1 le Agenzie fiscali dovranno procedere ad una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico (come risultante all'esito delle operazioni di incorporazione disposte dall'articolo 3 del decreto-legge) e, per quanto concerne gli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, ad un ridimensionamento delle relative dotazioni organiche sulla base dei criteri seguenti.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che le riduzioni delle dotazioni organiche stabilite dal comma 1 per il MEF trovino applicazione anche per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che alle amministrazioni che non adempiono a quanto stabilito dal comma 1 entro il 31 ottobre 2012 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Fino all'emanazione dei provvedimenti applicativi delle suddette riduzioni, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento degli incarichi per funzioni dirigenziali disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviate alla medesima data del 31 ottobre 2011.

Il comma 3 dispone che la riduzione delle dotazioni organiche non si applichi al personale amministrativo di livello non dirigenziale che lavora presso le segreterie delle commissioni tributarie, nonché ai giudici tributari. Inoltre viene disposto:

che gli attuali otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze siano trasformati in posti di livello dirigenziale non generale;

che, per la quota di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale concorra alla riduzione di organico prevista dal comma 1;

che i soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del decreto-legge conservino l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso;

che siano fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data;

che la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non abbia effetto sul numero degli incarichi di livello dirigenziale conferibili a soggetti esterni.

Il comma 4 stabilisce che, ferme le vigenti disposizioni in materia, le assunzioni di personale fatte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali siano prioritariamente finalizzate al reclutamento dall'esterno di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

Il comma 5 prevede che la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze venga effettuata riducendo il numero delle strutture territoriali, avendo riguardo prioritariamente alla chiusura degli uffici aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti o con numero di dipendenti inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili con locazione passiva; accorpando le direzioni generali che svolgono funzioni analoghe; modificando le competenze dei funzionari e degli uffici che fanno parte di strutture operanti a

livello territoriale. Le modifiche andranno operate in modo tale che gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non abbiano competenze infraregionali e quelli di livello dirigenziale non generale non abbiano competenze infraprovinciali (fatti salvi gli uffici con sede nelle città metropolitane) ed, infine, gli uffici infraprovinciali siano retti da funzionari.

Per quanto riguarda la struttura interna del Ministero, il comma 6 dispone variazioni nelle competenze di alcune direzioni generali, stabilendo che:

la Direzione della giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità, ora presso il Dipartimento delle Finanze, siano trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi;

alla Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze, oltre alle competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale, sono attribuite le competenze relative a normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario.

Il comma 7 dispone, in ragione della modifica alle competenze delle due Società e dei loro organi, la decadenza dei componenti dei Consigli di amministrazione, sia della Sogei sia della CONSIP, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame, escludendo la possibilità di una loro rielezione o di una eventuale loro facoltà di ottenere un risarcimento di danni per essere stati fatti decadere in anticipo sulla scadenza del mandato, ipotesi previste dal codice civile, all'articolo 2383, terzo comma.

In tale contesto la disposizione attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di nominare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i nuovi Consigli di amministrazione, composti ognuno da tre membri (attualmente sono cinque), di cui due provenienti dall'amministrazione economico finanziaria e uno con funzioni di presidente e amministratore delegato.

Il comma 8 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, esercitando i suoi diritti di unico azionista proceda tempestivamente a realizzare le necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo conto che si tratta di società pubbliche di servizi.

Le disposizioni di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* (che corrispondono agli articoli da 5 a 11 del decreto-legge n. 87 del 2012) recano misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS).

In merito evidenzia come l'intervento normativo si inserisca nel solco delle indicazioni e delle direttive fornite in sede europea per il rafforzamento dei requisiti di capitale degli istituti di credito, stante le perduranti tensioni sui mercati finanziari con particolare riferimento ai titoli di debito sovrano.

Infatti, nell'ambito dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo il 26 ottobre 2011, si è convenuto, tra l'altro, di potenziare la qualità e la quantità del capitale delle banche europee, decidendo di portare, entro il 30 giugno 2012, al 9 per cento il rapporto tra capitale di qualità più elevata (*Core Tier 1*) e le attività ponderate per il rischio.

La Banca d'Italia, nel corso dell'audizione tenutasi il 10 luglio 2012 presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, in occasione dell'esame del provvedimento, ha precisato che per quattro istituti italiani erano emerse esigenze di capitale aggiuntivo, nel complesso pari a 15,4 miliardi di euro. Tre istituti hanno comunicato, sulla base dei piani predisposti e vagliati dalla Vigilanza, di essere in linea con la raccomandazione dell'*European banking Authority* (EBA) senza necessità di ricorrere a sostegno pubblico; mentre MPS, il 22 giugno 2012, ha comunicato alla Banca d'Italia di non essere in grado di reperire tale capitale aggiuntivo entro il 30 giugno 2012, venendosi pertanto determinare le condizioni per l'atti-

vazione di una misura di sostegno statale, come previsto dall'accordo del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011.

Al riguardo la Relazione illustrativa al decreto-legge specifica che, per MPS, l'ammontare di capitale di vigilanza *Core Tier 1* mancante per il raggiungimento del livello del 9 per cento è stato quantificato dalla Banca d'Italia e dall'EBA in euro 3.267.000.000.

In tale contesto, il decreto-legge autorizza MPS all'emissione di nuovi strumenti finanziari, che verranno sottoscritti da parte del Governo per il citato importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetti « Tremonti *bond* »), salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiungerà l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire i « Tremonti *bond* » emessi dalla banca nel 2009 e non ancora rimborsati. L'importo complessivo dell'emissione potrà quindi essere pari al massimo a 3,9 miliardi.

In particolare, l'articolo 23-*sexies* (che corrisponde all'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2012) definisce le caratteristiche fondamentali dell'autorizzazione legislativa all'intervento finanziario a supporto di MPS. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2012, nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) fino all'importo di euro 3,9 miliardi di euro, dietro richiesta dell'Istituto e al verificarsi di specifiche condizioni (definite dall'articolo 6, comma 1, e dagli articoli 7 e 8).

Più in dettaglio, la sottoscrizione riguarderà anzitutto strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*), fino all'importo di due miliardi di euro. Inoltre, il MEF provvederà altresì a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari per l'importo ulteriore di 1,9 miliardi di euro al fine dell'integrale sostituzione dei cosiddetti « Tremonti *bond* » emessi in conformità all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008.

L'articolo 23-*septies* (che corrisponde all'articolo 6 del decreto-legge n. 87 del 2012) individua le condizioni per la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli strumenti finanziari emessi da MPS, stabilendo, al comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze non può sottoscrivere i nuovi strumenti finanziari se l'emittente (MPS) non provvede a riscattare i *Tremonti bond* emessi da MPS, e sottoscritti dallo stesso Ministero in forza dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Inoltre il comma 2 vincola l'emittente medesimo ad accettare preventivamente le condizioni di remunerazione dei *Tremonti bond* per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la data di riscatto degli stessi.

L'articolo 23-*octies* (che corrisponde all'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2012), al comma 1 subordina la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 2 è fatto divieto ad MPS, in caso di sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del Ministero, di operare in modo da abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

Il comma 3 impone ad MPS di presentare, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE del 6 dicembre 2011, un piano di ristrutturazione conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Il piano e le sue eventuali successive variazioni dovranno essere presentati alla Commissione europea.

In base al comma 4 durante il periodo di attuazione del piano di ristrutturazione, MPS non potrà acquisire – né diretta-

mente né indirettamente – nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione. Dette acquisizioni sono tuttavia consentite se funzionali all'attuazione del piano e compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Un'ulteriore condizione è posta a MPS dal comma 5, il quale prevede che qualora il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio, non possono essere corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

In sostanza, in presenza di una perdita di esercizio la banca dovrà attivare le clausole contrattuali (ove presenti) che le consentono di non corrispondere interessi su altri strumenti finanziari subordinati computabili nel patrimonio di vigilanza.

Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento al Senato, MPS, per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, è vincolata al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi inclusi *bonus* monetari e stock options – accordate o pagate ai vertici dell'azienda. Il contenimento della componente variabile della retribuzione è effettuato in modo tale da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 a 129.110 euro.

L'articolo 23-*novies* (che corrisponde all'articolo 8 del decreto-legge n. 87 del 2012) delinea la procedura di valutazione dell'operazione di emissione dei nuovi strumenti finanziari da parte di MPS, nonché di sottoscrizione degli stessi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 1 prevede che, qualora MPS intenda emettere i nuovi strumenti finanziari, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista deve trasmettere una richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia contenente la delibera del consiglio di amministrazione, l'importo della sottoscrizione richiesta, il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso, la data di sottoscrizione prevista nonché il piano di ristrutturazione.

La Banca d'Italia, entro i quindici giorni successivi alla predetta richiesta, valuta: l'adeguatezza del piano di ristrutturazione, anche riguardo alla sua conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica di MPS; il suo profilo di rischio; le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, la loro conformità al testo in esame e alle norme attuative; la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza; l'ammontare dei nuovi strumenti finanziari ai fini del conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della *European Banking Authority* dell'8 dicembre 2011. Tali valutazioni sono poi comunicate a MPS e al Ministero.

In base al comma 3 la Banca d'Italia può chiedere chiarimenti ed integrazioni a MPS ed effettuare accertamenti; le predette attività sospendono il termine, pari a quindici giorni, per l'espressione delle valutazioni.

I commi da 4 a 6 concernono la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale è subordinata alla valutazione positiva, da parte della Banca d'Italia, degli elementi di cui al comma 2: ai sensi del comma 4 l'ammontare sottoscritto – che è comunicato dalla Banca d'Italia – è quello necessario al conseguimento degli obiettivi previsti in attuazione della citata raccomandazione dell'EBA; in base al comma 5 la sottoscrizione avviene dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 10, con cui sono individuate le risorse per il finanziamento, mentre il comma 6 specifica che la sottoscrizione è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 23-*decies* (che corrisponde all'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2012) individua le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 i nuovi strumenti finanziari sono privi dei diritti di voto indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta di MPS; l'esercizio della facoltà di conversione è tuttavia sospensivamente condizionato alla deliberazione di aumento di capitale.

Sono peraltro previste regole semplificate, rispetto alla disciplina ordinaria del codice civile, per quanto concerne i *quorum* richiesti per l'approvazione della deliberazione di aumento di capitale.

Il comma 2 attribuisce all'emittente la facoltà di rimborso o riscatto dei nuovi strumenti finanziari; l'esercizio di tali facoltà è tuttavia condizionato alla autorizzazione dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità sia dell'emittente che del gruppo bancario relativo.

Il comma 3 fa dipendere il pagamento degli interessi sui nuovi strumenti finanziari dalla disponibilità di utili distribuibili, ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile; la disposizione specifica altresì che, in tal caso, la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.

La mancata corresponsione degli interessi per assenza o incapienza degli utili distribuibili è disciplinata dal comma 4, il quale prevede, in tale ipotesi, che MPS debba assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta.

In tal caso, inoltre, l'aumento di capitale relativo – o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica dell'indicazione del numero di azioni ordinarie nello statuto – devono essere deliberati dal consiglio di amministrazione.

Poiché la legge prevede che i Tremonti bond emessi dalla banca nel 2009 siano contestualmente sostituiti con le nuove emissioni, il MEF beneficerà delle nuove condizioni relative al pagamento degli interessi anche sulla precedente emissione.

Il comma 5 elenca una serie di disposizioni di cui si prevede la disapplicazione, nell'ipotesi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze venisse ad assumere partecipazioni azionarie in MPS a seguito della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

All'assunzione di partecipazioni azionarie in MPS da parte del Ministero non si applicano pertanto:

le disposizioni di cui al capo III sulle partecipazioni nelle banche e al capo IV sui requisiti di professionalità e di onorabilità nelle banche del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

le disposizioni degli articoli 106, comma 1 (in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria) e 109, comma 1 (in materia di acquisto di concerto), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché gli eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

Il comma 6 attribuisce il potere di deliberare in merito all'emissione dei nuovi strumenti finanziari al consiglio di amministrazione di MPS.

L'articolo 23-*undecies* (che corrisponde all'articolo 10 del decreto-legge n. 87 del 2012), comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario – l'individuazione delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

Il comma 2 prevede che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato da relazione tecnica, sia trasmesso al Parlamento, per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario da esprimersi entro quindici giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, è chiamato a trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato dai necessari elementi integrativi di informazione, per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione, decorsi inutilmente i quali il decreto potrà comunque essere adottato.

L'articolo 23-*duodecies* (che corrisponde all'articolo 11 del decreto-legge n. 87 del 2012) affida a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 27 luglio 2012, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle disposizioni attuative della disciplina di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*undecies*.

La disposizione specifica inoltre che prospetto di emissione dei nuovi strumenti finanziari dovrà disciplinare la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione e ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.

Il comma 2 prescrive il riesame, da parte del Ministero delle economia e delle finanze, delle misure disposte in favore di MPS alla luce delle comunicazioni della Commissione europea.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'emissione di titoli di Stato ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale di MPS.

A conclusione della sintetica disamina del contenuto del decreto-legge in esame, rileva, innanzitutto, come talune disposizioni da esso recate attribuiscano alla pubblica amministrazione poteri ancora maggiori rispetto a quelli contemplati dalla legislazione vigente. In particolare, sembra caratterizzato da profili di non sufficiente trasparenza l'articolo 23-*ter*, comma 1, il quale, creando la prevista congerie di fondi d'investimento immobiliare, fornisce l'occasione per soddisfare le aspirazioni di coloro che ambiscono ad occupare posizioni di vertice negli organi delle società di gestione.

Inoltre, non sembrano eclatanti i risparmi di spesa derivanti dalla sospensione per il triennio 2012-2014, disposta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, degli adeguamenti, in base agli indici elaborati dall'ISTAT, dei canoni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni in relazione ai contratti di locazione in essere, nonché a quelli di nuova sottoscrizione.

Suscitano altresì perplessità, le previsioni di cui all'articolo 3, comma 14, il quale consente che il bando di gara predisposto dall'Agenzia del demanio possa prevedere la possibilità di una subconcessione, nonché di cui all'articolo 23-*quater*, comma 4, ai sensi del quale i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati, entro il 31 dicembre 2012, dagli organi in carica alla data di cessazione degli enti stessi, la quale interviene tuttavia già il 1º dicembre 2012, con conseguente decadenza dei predetti organi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*). In particolare, la proposta di parere evidenzia, nelle premesse, come il comma 9 dell'articolo 3, recante criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, riprenda in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli, all'esame, in sede referente, della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

Le premesse della proposta di parere richiamano quindi la risoluzione n. 8-00185 Ventucci ed altri, approvata dalla Commissione Finanze il 4 luglio 2012, con cui si impegna il Governo a realizzare il riassetto delle Agenzie fiscali nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla stessa Commissione Finanze

della Camera. In tale contesto la proposta di parere sottolinea l'esigenza che la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia attuata in parallelo con la riforma più complessiva del sistema tributario, prevista dal già citato disegno di legge delega C. 5291, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la disciplina tributaria sostanziale e gli assetti amministrativi chiamati ad attuare la predetta disciplina, assicurando inoltre il necessario coordinamento tra la riforma del sistema catastale prevista dal predetto disegno di legge delega e la riorganizzazione delle strutture competenti in tale materia operato con il decreto-legge.

Inoltre si rileva come il riassetto dell'Amministrazione finanziaria dovrà essere realizzato con la massima attenzione e cautela, al fine di assicurare la piena e costante operatività di tutte le strutture in cui essa si articola, evidenziando altresì l'esigenza di vigilare con attenzione affinché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate non determini confusioni tra l'attività di attribuzione delle rendite catastali degli immobili e quella di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari, non si traduca in una forma di innalzamento della pressione fiscale sui cespiti immobiliari, né pregiudichi il processo di decentramento e collaborazione già in atto con gli enti locali per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni catastali e delle altre funzioni legate agli adempimenti immobiliari.

Con riferimento al settore dei giochi la proposta di parere richiama la necessità che le strutture pubbliche cui è affidata la vigilanza in materia assicurino la tutela degli interessi erariali, nonché garantiscano il pieno rispetto della legalità e della trasparenza in un settore connotato per l'estrema rilevanza degli interessi economici e finanziari coinvolti e per la presenza di profili di speciale delicatezza, rispetto ai rischi di possibili infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.

L'osservazione segnala invece alla Commissione di merito, con riferimento all'articolo 4, comma 3-*quater*, che attribuisce alla CONSIP la funzione di centrale di committenza relativamente alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, l'opportunità di coordinare meglio tale previsione con quelle di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *e)*, e comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, le quali attribuiscono alla stessa CONSIP il compito di collaborare con l'Agenzia per l'Italia digitale per la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, nonché il compito di formulare pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e contratti relativi all'acquisizione dei beni e servizi informatici e telematici e di monitorare l'esecuzione dei medesimi contratti, al fine di evitare sovrapposizioni tra i compiti della medesima CONSIP e quelli dell'Agenzia per l'Italia digitale, appena istituita dal citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché di escludere confusioni tra le attività di verifica e controllo sui predetti rapporti contrattuali e quelle di stipula dei contratti stessi, nell'ottica di assicurare la realizzazione di effettivi risparmi di spesa.

Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, chiedendo, tuttavia, al Governo di prestare la dovuta attenzione a due questioni che, a suo giudizio, dovranno essere oggetto di adeguato approfondimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.

In primo luogo, pur dando atto all'Esecutivo di avere affrontato il tema della riduzione delle spese intermedie delle pubbliche amministrazioni utilizzando con metodologie statistiche più raffinate di quelle utilizzate in passato, le quali consistevano principalmente nei cosiddetti tagli lineari, ritiene che l'applicazione di tali metodologie agli enti locali, una volta superata la fase degli interventi emergenziali, non possa sostituirsi al processo di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, già in atto da un paio di anni, all'esito del quale sarà possibile rapportare il finanziamento della spesa relativa alle

funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni erogate da comuni e province.

A tale proposito, precisa che l'esigenza di assicurare la coerenza delle metodologie sottese al decreto-legge in esame con quelle volte alla determinazione dei fabbisogni standard risponde non tanto a una mera finalità di difesa di quanto già realizzato per effetto del decreto legislativo n. 216 del 2010, di attuazione della legge n. 42 del 2009, quanto, piuttosto, alla necessità di garantire i livelli di servizio degli enti locali.

In secondo luogo, per quanto riguarda le norme in materia di dismissione del patrimonio pubblico, invita il Governo, anche alla luce delle audizioni recentemente svolte presso la Commissione Bilancio, a elaborare una strategia operativa per la vendita degli immobili pubblici, la quale appare indispensabile per conseguire gli attesi effetti di riduzione del debito pubblico.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), con riferimento alle incorporazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, previste dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge, che disattendono le sagge ed equilibrate indicazioni contenute nella risoluzione n. 8-00185, approvata all'unanimità dalla Commissione lo scorso 4 luglio, ritiene che la Commissione, alla ripresa dei lavori dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, debba svolgere sollecitamente l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prima della scadenza del termine, fissato al 1º dicembre prossimo, per l'attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 23-*quater*. In tal modo, infatti, il Governo sarà indotto ad adeguarsi alle soluzioni che in quella sede saranno individuate e a riconsiderare alcune scelte frettolosamente operate con il decreto-legge n. 87 del 2012, poi confluite nel decreto-legge n. 95 del 2012, le quali non soddisfano in alcun modo le attuali esigenze di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato D'Antoni, ritiene che l'esame del disegno di legge C. 5291 potrà essere avviato dalla Commissione nella seconda settimana del mese di settembre.

Maurizio LEO (PdL), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato D'Antoni, considera rassicurante la precisazione del Presidente Conte in merito all'inizio dell'esame del disegno di legge C. 5291.

Poiché il Governo ha tenuto conto soltanto in parte delle indicazioni contenute nella risoluzione n. 8-00185, ritiene, quindi, che la Commissione debba perseguire l'obiettivo di concludere sollecitamente l'esame, in sede referente, del predetto disegno di legge, sia per evitare forme di riorganizzazione che prevedono l'accorpamento, in maniera alquanto grossolana, di articolazioni dell'Amministrazione finanziaria cui sono attribuiti compiti diversi, sia per collegare la modifica della struttura organizzativa delle agenzie fiscali, com'è stato fatto in passato, con la complessiva riforma del sistema fiscale.

Nel ricordare come, in occasione delle precedenti riforme, si sia proceduto con cautela ed attenzione, facendo trascorrere un congruo periodo di tempo prima dell'entrata in vigore delle norme che ridisegnavano l'assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, auspica che sia possibile addivenire all'approvazione del disegno di legge delega prima della scadenza del termine di applicazione, fissato al 1º dicembre 2012, delle disposizioni recate dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, facendo riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Leo, ritiene che un'ulteriore conferma circa il carattere affrettato e non sempre adeguatamente fondato di alcune disposizioni del decreto-legge si rinvenga nel disposto del comma 7 dell'articolo 23-*quater*, il quale prevede che l'Agenzia delle

dogane e dei monopoli stipuli apposite convenzioni con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento sul territorio dei compiti già svolti dall'AAMS. Rileva, in proposito, come la disposizione, nell'attribuire alla Guardia di finanza altri onerosi compiti senza indicare un'adeguata motivazione di tale scelta, tradisca una certa sfiducia del Governo nella capacità dell'Agenzia incorporante di svolgere in maniera proficua le funzioni dell'incorporata Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che sarà possibile approfondire l'aspetto da ultimo considerato nel corso di una prossima audizione del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 486.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda innanzitutto che, come convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stato chiesto alle organizzazioni le quali avevano domandato di essere ascoltate in audizione di inviare documentazione scritta; le memorie pervenute sono state raccolte in un fascicolo, a disposizione dei deputati.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, coglie l'occasione per sottolineare, preliminarmente, l'ottima qualità del lavoro che la Commissione ha svolto negli ultimi anni, contribuendo non soltanto all'attuazione alla direttiva 2008/48/CE, ma anche alla soluzione, in maniera innovativa, delle criticità che caratterizzavano, tra l'altro, le discipline in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nonché di soggetti operanti nel settore finanziario, di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi.

Ritiene, in particolare, che la Commissione, dopo avere adempiuto tale compito, possa rivendicare il merito storico di avere concorso a realizzare un processo di trasparenza che può essere annoverato tra quelli più virtuosi finora attuati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale recepisce anche alcune osservazioni fatte pervenire alla Commissione dagli operatori del settore, all'esito di una fase di pubblica consultazione con il Governo durata alcuni mesi.

Tra le numerose osservazioni elencate nella proposta di parere, ritiene meritevole di particolare menzione quella di cui alla lettera *b)*, volta a ridurre taluni oneri burocratici eccessivi posti dalla disciplina vigente a carico degli enti e delle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, ai quali lo schema di decreto legislativo riconosce la possibilità di continuare a svolgere attività di finanziamento, in ragione della funzione meritoria da essi svolta.

Stefano GRAZIANO (PD) chiede delucidazioni in merito all'osservazione di cui alla lettera a), volta a realizzare la soppressione dell'obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG).

Esprime quindi apprezzamento, in particolare, per l'osservazione di cui alla lettera *d),* con la quale si invita il Governo a valutare la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare prevedendo che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito.

Per quanto concerne l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB, chiede, altresì, se sia stata prevista la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate.

Chiede quindi al relatore di inserire nella proposta di parere un'osservazione con la quale si inviti il Governo a valutare l'opportunità, segnalata anche nei rilievi espressi sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, di integrare il dettato dell'articolo 112 del TUB, al fine di prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo TUB, nonché di prevedere, in considerazione del valore sociale del loro ruolo, che essi possano svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rispondendo alle considerazioni ed ai quesiti del deputato Graziano, ricorda, per quanto riguarda la proposta soppressione della norma che prevede l'indicazione del TEG nei contratti, come la sostanziale assenza di vantaggi derivanti dall'indicazione di tale tasso, posta in risalto dagli operatori del settore, sia stata confermata sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia dalla Banca d'Italia.

Ribadisce, inoltre, che si è tenuto conto, in sede di predisposizione della proposta di parere, della documentazione fatta pervenire dalle organizzazioni di categoria delle categorie professionali coinvolte.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come l'obbligo di indicazione del TEG nei contratti determinerebbe un disallineamento rispetto alla normativa comunitaria, rilevando inoltre come tale tasso, potendo essere calcolato, in alcuni casi, soltanto *ex post*, non si presti ad essere indicato all'atto della stipula del contratto.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del deputato Graziano, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*), inserendovi un'ulteriore osservazione volta a segnalare l'esigenza che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, del TUB.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º agosto 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ALLEGATO 1

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5389, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

rilevato come il comma 9 dell'articolo 3, recante criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, riprenda in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli, all'esame, in sede referente, della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la definizione di *standard* tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, definendo a tal fine un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, nonché prevedendo l'attribuzione alle singole amministrazioni di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'istituzione di un *facility manager* per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni;

segnalato, con riferimento all'articolo 23-*quater*, il quale prevede l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, nonché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, come la Commissione Finanze della Camera dei deputati abbia affrontato tale complessa tematica, approvando, nella seduta del 4 luglio 2012, la risoluzione n. 8-00185 Ventucci ed altri, con cui si impegna il Governo ad adottare con la necessaria tempestività misure finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie fiscali ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla stessa Commissione Finanze della Camera;

evidenziato, in particolare, come la predetta risoluzione impegni il Governo a coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del citato disegno di legge C. 5291, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto delle esigenze di: mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della

rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori; ridurre le articolazioni territoriali a livello subprovinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale; rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio; verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;

ribadita, in quest'ambito, l'esigenza che la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia attuata in parallelo con la riforma più complessiva del sistema tributario, prevista dal già citato disegno di legge delega C. 5291, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la disciplina tributaria sostanziale e gli assetti amministrativi chiamati ad attuare la predetta disciplina, assicurando inoltre il necessario coordinamento tra la riforma del sistema catastale prevista dal predetto disegno di legge delega e la riorganizzazione delle strutture competenti in tale materia operato con il decreto-legge;

sottolineata altresì, sempre al medesimo riguardo, la necessità di procedere con la massima attenzione e cautela al riassetto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di assicurare la piena e costante operatività di tutte le strutture in cui essa si articola, le quali sono chiamate, soprattutto nell'attuale, difficile congiuntura dell'economia e della finanza pubblica nazionale, a svolgere una sempre più efficace azione di contrasto dell'evasione fiscale, nonché a garantire un rapporto di trasparenza, buona fede e collaborazione tra il fisco ed i contribuenti onesti;

segnalata, in particolare, l'esigenza di vigilare con attenzione affinché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate non determini alcuna confusione tra le attività di attribuzione delle rendite catastali degli immobili e l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari, non si traduca in ulteriore, improprio strumento di inasprimento della pressione fiscale sui cespiti immobiliari, né pregiudichi il processo di decentramento e collaborazione già in atto con gli enti locali per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni catastali e delle altre funzioni legate agli adempimenti immobiliari;

evidenziata altresì la necessità che le strutture pubbliche cui è affidata la vigilanza sui giochi pubblici assicurino la tutela degli interessi erariali, nonché garantiscano il pieno rispetto della legalità e della trasparenza in un settore il quale si caratterizza per le dimensioni rilevantissime degli interessi economici e finanziari coinvolti e che presenta profili di speciale delicatezza per quanto riguarda i rischi di possibili infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, comma 3-*quater*, che attribuisce alla CONSIP la funzione di centrale di committenza relativamente alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare meglio tale previsione con quelle di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *e)*, e comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, le quali attribuiscono alla stessa CONSIP il compito di collaborare con l'Agenzia per l'Italia digitale per la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, nonché il compito di formu-

lare pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e contratti relativi all'acquisizione dei beni e servizi informatici e telematici e di monitorare l'esecuzione dei medesimi contratti, al fine di evitare sovrapposizioni tra i compiti della medesima CONSIP e quelli dell'Agenzia per l'Italia digitale, appena istituita dal citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché al fine di escludere confusioni tra le attività di verifica e controllo sui predetti rapporti contrattuali e quelle di stipula dei contratti stessi, nell'ottica di assicurare la realizzazione di effettivi risparmi di spesa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
(Atto n. 486).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486);

rilevato in primo luogo come il decreto legislativo n. 141 del 2010 assuma un rilievo fondamentale per la modernizzazione della disciplina sul credito ai consumatori, la cui disciplina era precedentemente caratterizzata da gravi carenze;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema del decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema del decreto legislativo n. 218, correttivo del predetto decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina della catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria;

richiamata, in tale contesto, l'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze tra il 2009 e il 2010, la quale ha consentito di individuare le criticità sulle quali bisognava intervenire – tra cui, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l'adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – , nonché di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati;

sottolineato positivamente il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi su tali temi tra la Commissione Finanze e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha consentito di non limitare gli interventi legislativi in materia ad un mero recepimento delle norme comunitarie, ma ha consistito di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle caratteristiche e alle specificità del sistema

finanziario italiano, che appare all'avanguardia a livello europeo;

rilevato quindi come l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto, unitamente a quelli già adottati sulle medesime questioni, rappresenta un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori, per la costruzione di un sistema finanziario più virtuoso e più improntato a canoni etici;

sottolineato inoltre come la presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo in esame faccia seguito ad una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi, che ha consentito di effettuare una opportuna interlocuzione con tutti gli operatori del settore;

preso atto dei rilievi espressi sullo schema di decreto dalla Commissione Bilancio, per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d),* dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *d),* la quale introduce nell'articolo 125-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, una previsione recante l'obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG);

b) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 122, comma 1, del TUB, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito al consumo di cui al capo II del titolo VI del medesimo TUB i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, fatte salve le norme recate dal predetto capo II recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali in particolare gli articoli 124 (Obblighi precontrattuali), 125-*bis* (Contratti e comunicazioni), 125-*ter* (Recesso del consumatore), 125-*quinquies* (Inadempimento del fornitore), 125-*sexies* (Rimborso anticipato);

c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *g),* dello schema di decreto, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 111 del TUB un nuovo comma 3-*bis*, relativamente alla prestazione congiunta delle attività di microcredito, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il nuovo comma nel senso di prevedere che, in caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa e l'attività di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente;

d) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *a),* numero 5), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articolo 128-*quater* del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito; valuti inoltre il Governo, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione del contributo richiesto per l'iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, operando a tal fine una modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010; valuti altresì il Governo l'opportunità di favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché il coordinamento e la creazione di sinergie

tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti in attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari;

e) in connessione con l'osservazione di cui alla lettera *d),* valuti il Governo, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, l'opportunità di integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel senso di sancire la compatibilità tra l'attività di conclusione dei contratti di credito e quella di promotore finanziario, di agente assicurativo o di consulente finanziario, fermo restando, ove sussistente, l'obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi;

f) qualora si intenda accogliere la proposta, recata dall'osservazione di cui alla lettera *d),* di escludere dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria i promotori finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera *e),* numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall'esame per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi che debbano iscriversi nel predetto elenco, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, e che abbiano svolto attività di agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio;

g) ancora con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera *e),* numero 3), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di consentire, attraverso una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, anche agli agenti assicurativi e ai consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, di essere esonerati dall'esame per l'iscrizione nel predetto elenco, qualora abbiano effettivamente svolto attività di agenzia in attività finanziaria per almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco;

h) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e),* dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 128-*decies* del TUB, in materia di trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e sui mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda il controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, di chiarire che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari la Banca d'Italia può avvalersi della Guardia di finanza, nonché di stabilire l'obbligatorietà dell'istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007;

i) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e),* dello schema, valuti il Governo l'opportunità di verificare la formulazione del secondo periodo del comma 4 del sopra citato articolo 128-*decies* del TUB, in quanto la previsione della possibilità di trasferire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni di controllo sui mediatori dalla Banca d'Italia all'Organismo competente per la gestione dell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB, nonché di indicare le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori, suscita alcuni dubbi circa la legittimità ad effettuare con atto di normativa secondaria, quale il decreto ministeriale, un siffatto trasferimento di funzioni e poteri, anche sanzionatori, ed appare pertanto suscettibile di determinare contenzioso in materia;

l) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *a),* dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 128-*quater* del TUB, nel senso di circoscrivere l'obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti in attività finanziaria alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo;

m) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera *b),* dello schema di decreto, il quale interviene sul termine entro cui le autorità competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme del titolo VI-*bis* del TUB, nonché del titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di posticipare il predetto termine dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la soppressione, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'articolo 136 del TUB, al fine di evitare ogni sovrapposizione tra le previsioni recate da detto articolo e quelle contenute nell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza prudenziale emanato in materia dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 53, comma 4, del medesimo TUB, che entrerà vigore a partire dalla predetta data;

o) con riferimento all'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, nel senso di chiarire che, ferma restando la previsione dell'articolo 12, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi della quale non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi a finanziamenti in qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane SpA, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono stipulare accordi con gli operatori sopra richiamati ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, con esclusione dell'attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono il finanziamento;

p) sempre con riferimento alle tematiche della cessione del quinto affrontate dall'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'obbligo di cui all'articolo 43 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in forza del quale l'INPS, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo *status* di lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti privati, al fine di superare la prassi contraria in materia tuttora seguita dall'INPS, la quale costringe gli enti erogatori del finanziamento a comunicare ai soggetti che hanno fornito la garanzia sul finanziamento stesso il venir meno dell'efficacia della cessione, determinando in tal modo un innalzamento del costo delle garanzie richieste ai dipendenti privati a fronte del finanziamento;

q) valuti il Governo l'opportunità di inserire anche le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010;

r) ancora con riferimento all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 3 della predetta disposizione, limitandosi a prevedere la possibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di avvalersi, per la gestione dell'archivio, della Consap S.p.A., nonché attribuendo la titolarità dell'archivio informatizzato al Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
(Atto n. 486).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486);

rilevato in primo luogo come il decreto legislativo n. 141 del 2010 assuma un rilievo fondamentale per la modernizzazione della disciplina sul credito ai consumatori, la cui disciplina era precedentemente caratterizzata da gravi carenze;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema del decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema del decreto legislativo n. 218, correttivo del predetto decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina della catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria;

richiamata, in tale contesto, l'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze tra il 2009 e il 2010, la quale ha consentito di individuare le criticità sulle quali bisognava intervenire – tra cui, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l'adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – , nonché di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati;

sottolineato positivamente il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi su tali temi tra la Commissione Finanze e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha consentito di non limitare gli interventi legislativi in materia ad un mero recepimento delle norme comunitarie, ma ha consistito di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle

caratteristiche e alle specificità del sistema finanziario italiano, che appare all'avanguardia a livello europeo;

rilevato quindi come l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto, unitamente a quelli già adottati sulle medesime questioni, rappresenta un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori, per la costruzione di un sistema finanziario più virtuoso e più improntato a canoni etici;

sottolineato inoltre come la presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo in esame faccia seguito ad una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi, che ha consentito di effettuare una opportuna interlocuzione con tutti gli operatori del settore;

preso atto dei rilievi espressi sullo schema di decreto dalla Commissione Bilancio, per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *d)*, la quale introduce nell'articolo 125-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, una previsione recante l'obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG);

b) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 122, comma 1, del TUB, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito al consumo di cui al capo II del titolo VI del medesimo TUB i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, fatte salve le norme recate dal predetto capo II recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali in particolare gli articoli 124 (Obblighi precontrattuali), 125-*bis* (Contratti e comunicazioni), 125-*ter* (Recesso del consumatore), 125-*quinquies* (Inadempimento del fornitore), 125-*sexies* (Rimborso anticipato);

c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, dello schema di decreto, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 111 del TUB un nuovo comma 3-*bis*, relativamente alla prestazione congiunta delle attività di microcredito, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il nuovo comma nel senso di prevedere che, in caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa e l'attività di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente;

d) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare il dettato dell'articolo 112 del TUB, al fine di prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo TUB, nonché di prevedere, in considerazione del valore sociale del loro ruolo, che essi possano svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia;

e) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 5), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articolo 128-*quater* del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria,

circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito; valuti inoltre il Governo, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione del contributo richiesto per l'iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, operando a tal fine una modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010; valuti altresì il Governo l'opportunità di favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché il coordinamento e la creazione di sinergie tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti in attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari;

f) in connessione con l'osservazione di cui alla lettera *e),* valuti il Governo, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, l'opportunità di integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel senso di sancire la compatibilità tra l'attività di conclusione dei contratti di credito e quella di promotore finanziario, di agente assicurativo o di consulente finanziario, fermo restando, ove sussistente, l'obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi;

g) qualora si intenda accogliere la proposta, recata dall'osservazione di cui alla lettera *e),* di escludere dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria i promotori finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera *e),* numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall'esame per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi che debbano iscriversi nel predetto elenco, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, e che abbiano svolto attività di agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio;

h) ancora con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera *e),* numero 3), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di consentire, attraverso una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, anche agli agenti assicurativi e ai consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, di essere esonerati dall'esame per l'iscrizione nel predetto elenco, qualora abbiano effettivamente svolto attività di agenzia in attività finanziaria per almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco;

i) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e),* dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 128-*decies* del TUB, in materia di trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e sui mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda il controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, di chiarire che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari la Banca d'Italia può avvalersi della Guardia di finanza, nonché di stabilire l'obbligatorietà dell'istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007;

l) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e),* dello schema, valuti il Governo l'opportunità di verificare la formulazione del secondo periodo del comma 4 del sopra citato articolo 128-

decies del TUB, in quanto la previsione della possibilità di trasferire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni di controllo sui mediatori dalla Banca d'Italia all'Organismo competente per la gestione dell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB, nonché di indicare le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori, suscita alcuni dubbi circa la legittimità ad effettuare con atto di normativa secondaria, quale il decreto ministeriale, un siffatto trasferimento di funzioni e poteri, anche sanzionatori, ed appare pertanto suscettibile di determinare contenzioso in materia;

m) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 128-*quater* del TUB, nel senso di circoscrivere l'obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti in attività finanziaria alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo;

n) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale interviene sul termine entro cui le autorità competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme del titolo VI-*bis* del TUB, nonché del titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di posticipare il predetto termine dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la soppressione, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'articolo 136 del TUB, al fine di evitare ogni sovrapposizione tra le previsioni recate da detto articolo e quelle contenute nell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza prudenziale emanato in materia dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 53, comma 4, del medesimo TUB, che entrerà vigore a partire dalla predetta data;

p) con riferimento all'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, nel senso di chiarire che, ferma restando la previsione dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi della quale non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi a finanziamenti in qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane SpA, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono stipulare accordi con gli operatori sopra richiamati ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, con esclusione dell'attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono il finanziamento;

q) sempre con riferimento alle tematiche della cessione del quinto affrontate dall'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'obbligo di cui all'articolo 43 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in forza del quale l'INPS, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo *status* di lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti privati, al fine di superare la prassi contraria in materia tuttora seguita dall'INPS, la quale costringe gli enti erogatori del finanziamento a comunicare ai soggetti che hanno fornito la garanzia sul finanziamento stesso il venir meno dell'efficacia della cessione, determinando in tal modo un innalzamento del costo delle garanzie richieste ai dipendenti privati a fronte del finanziamento;

r) valuti il Governo l'opportunità di inserire anche le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010;

s) ancora con riferimento all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 3 della predetta disposizione, limitandosi a prevedere la possibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di avvalersi, per la gestione dell'archivio, della Consap S.p.A., nonché attribuendo la titolarità dell'archivio informatizzato al Ministero dell'economia e delle finanze.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 257

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri *(Discussione e rinvio)* 258

ALLEGATO 1 (Testo unificato, elaborato in sede referente, adottato come nuovo testo base dalla Commissione) 278

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012 (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e Relazione favorevole con condizioni e osservazioni su Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325)* . 259

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 281

ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del relatore) 283

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) 286

Sull'ordine dei lavori 262

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 262

ALLEGATO 10 (Proposta di parere del relatore) 299

ALLEGATO 11 (Parere approvato dalla Commissione) 301

Sull'ordine dei lavori 267

Sui lavori della Commissione 269

Sull'ordine dei lavori 270

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri *(Seguito della discussione e rinvio)* 270

ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati in linea di principio) 289

RISOLUZIONI:

7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00197)* 271

ALLEGATO 6 (Proposta di riformulazione della deputata Pes) 291

ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata) 294

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti. Atto n. 498 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 272

ALLEGATO 8 (Proposta di parere del relatore) 297

ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) 298

Sui lavori della Commissione 275

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 275

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni concernenti l'istruzione .. 275

5-07572 Bachelet: Sulla chiusura di sedi di nuclei territoriali e sulla assunzioni presso l'ANSAS-INDIRE 275

ALLEGATO 12 (Testo della risposta) 303

5-07573 Zazzera: Sull'indizione di un concorso a cattedre nelle scuole secondarie superiori ... 375

ALLEGATO 13 (Testo della risposta) 304

5-07574 Rivolta: Sul contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto nel luglio 2001-Regione Lombardia 276

ALLEGATO 14 (Testo della risposta) 305

5-07575 Mario Pepe (Misto): Sulla situazione dell'Accademia Nazionale di danza (AND) .. 276

ALLEGATO 15 (Testo della risposta) 306

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di categoria, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) e Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA) *(Svolgimento e conclusione)* 276

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di associazioni di docenti universitari, sui processi di valutazione per le abilitazioni alla docenza universitaria 277

AVVERTENZA 277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 9.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i

beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.
Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un testo unificato, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 2012. Aggiunge, quindi, che l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa è stato subordinato al recepimento di alcune modifiche al provvedimento in discussione.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge n. 1373 Motta ed altri, n. 1656 Rainieri ed altri, n. 2110 Tommaso Foti ed altri, n. 2777 Barbieri ed altri e n. 4085 Polledri ed altri *(vedi allegato 1)*, elaborato nel corso dell'esame in sede referente e sul quale la Commissione aveva deliberato di riferire favorevolmente in Assemblea, che propone di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame. Ricorda che il provvedimento reca disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.

Segnala quindi che, anche al fine di recepire le richieste di modifica cui è stato subordinato l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa, predisporrà le seguenti proposte emendative: all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole « a decorrere dal 1º gennaio 2012 » con le seguenti « negli anni 2012 e 2013 »; all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole « a decorrere dal 1º gennaio 2012 »; all'articolo 5, comma 1, sostituire la cifra « 75 » con la seguente « 25 » e, conseguentemente, di sopprimere il comma 2. Si riserva, in ogni caso, di presentare ulteriori proposte emendative che risultassero necessarie all'esito della discussione e del parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime la convergenza del Governo sulla proposta di relazione dell'onorevole Barbieri, proponendo al riguardo talune integrazioni e precisazioni.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime soddisfazione per il lavoro svolto da tutti i gruppi per il contributo fornito, chiedendo al sottosegretario alcuni chiarimenti al riguardo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiarisce alcuni aspetti in proposito ed esprime la sua soddisfazione in ordine all'inizio dell'esame del testo unificato, finalizzato a onorare la figura e l'opera di Giuseppe Verdi, che appartengono al patrimonio culturale dell'umanità.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), pur riconoscendo le ragioni della valorizzazione dell'opera verdiana, ricorda che il gruppo Italia dei Valori ha votato contro il trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa, al fine di evitare che tali celebrazioni diventino occasione per valorizzare una cerchia ristretta di territori, alla luce del fatto che il patrimonio lasciato in eredità da Verdi è nazionale e merita il coinvolgimento dell'intera nazione.

Dopo un intervento per alcune precisazioni di Manuela GHIZZONI, *presidente*, Enzo CARRA (UdCpTP) accoglie favorevolmente l'inizio della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge in esame, che rende il giusto onore ad un grandissimo musicista italiano.

Erica RIVOLTA (LNP) condivide con soddisfazione le osservazioni formulate dai colleghi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge nn. 1373 Motta, 1656 Rainieri, 2110 Tommaso Foti, 2777 Barbieri e 4085 Polledri, adottato nel corso dell'esame in sede referente *(vedi allegato 1)*.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 11 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 11.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e Relazione favorevole con condizioni e osservazioni su Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2012.

Rosa DE PASQUALE (PD), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 *(vedi allegato 2)*. Illustra altresì una relazione favorevole con condizioni e osservazioni sul disegno di legge di assestamento *(vedi allegato 3)*.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene che i provvedimenti in esame non contribuiscano a regolarizzare la spesa pubblica e ad una corretta revisione della stessa, prevedendo invece pesanti tagli sulla ricerca e sull'istruzione, settori il cui potenziamento contribuirebbe al rilancio della competitività del Paese. Preannunzia, quindi, il voto contrario sul provvedimento in esame, anche alla luce della mancanza di investimenti nel settore dell'edilizia universitaria, che ha costretto gli atenei a fare ricorso allo stesso Fondo di finanziamento ordinario per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati.

Giovanni Battista BACHELET (PD) stigmatizza preliminarmente che il rapporto della spesa per l'istruzione sul prodotto interno lordo in Italia risulti di gran lunga inferiore a quello della media dei Paesi OCSE. L'incidenza percentuale delle risorse per istruzione, università e ricerca sul bilancio dello Stato è infatti passata dal 10,5 per cento del rendiconto 2010 al 10 per cento del rendiconto 2011. Richiama, quindi, l'interpellanza Coscia n. 2-01613, concernente i tempi per l'adozione dei provvedimenti governativi relativi all'immissione in ruolo del personale docente nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2012-2013, alla quale il 26 luglio il Governo ha dato risposta in Aula, dimostrandosi intenzionato a sbloccare le immissioni in ruolo, essendo state esperite tutte le verifiche necessarie per autorizzare per il prossimo anno scolastico 2012/2013 un contingente di immissioni in ruolo pari a 21.112 posti per i docenti e 5.336 per il personale ATA.

Aggiunge, quindi, in primo luogo che occorre mitigare le penalizzazioni derivanti dai mancati scatti stipendiali, pagati solo per il 2010, mentre non vi è alcuna previsione di recupero degli scatti 2011 e 2012. Ricorda, in proposito, che il Ministero per la funzione pubblica ha annunciato il proprio via libera all'atto di indirizzo dell'Aran per il recupero degli scatti, chiedendo in proposito chiarimenti sulla relativa copertura. In secondo luogo, auspica un ripianamento del deficit di bilancio degli istituti scolastici. Esprime, in proposito, alcune perplessità sul fatto che alla fine dell'anno scolastico 2010/2011 risultano 800 milioni di residui attivi, circa metà dei quali nei confronti dello Stato, mentre non risulta esservi alcun corrispondente residuo passivo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala, al riguardo, che occorre evitare che la didattica pesi sui fondi destinati alle famiglie. Aggiunge che la spesa per la ricerca in Italia, come ricordato anche nel corso delle audizioni svolte alla Commissione nella seduta di ieri, è particolarmente bassa, rispetto agli standard europei. L'Italia si trova in una situazione *anormale* visto che investe l'1,53 per cento del PIL rispetto al 3 per cento richiesto dalla Strategia per l'Europa 2020. Nel preannunziare il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di relazione in esame, auspica quindi che il Ministero si impegni a bandire concorsi per immissioni in ruolo, anche con cadenze progressive e graduali. Rileva quindi che alcune delle condizioni previste dalla relatrice nella proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento, come in particolare, quella sul FFO.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), nonostante i numerosi tagli previsti dai provvedimenti in esame, preannunzia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sui provvedimenti in esame, prendendo atto dello sforzo compiuto dal Governo ed auspicando una rapida conclusione del periodo transitorio in atto, al fine di programmare al più presto investimenti sulla ricerca che resti-

tuiscano futuro al Paese. Propone, quindi, in primo luogo, di aggiungere alcune specificazioni alla condizione di cui al punto 5) della proposta di relazione sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, in modo da evidenziare che lo stanziamento ivi previsto sia erogato in tempo utile al fine di consentire agli Istituti non statali una corretta programmazione scolastica. In secondo luogo, propone di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera e). Preannunzia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di relazione in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che debba essere affrontata in modo serio la questione della dispersione scolastica, proponendo di aumentare opportunamente le ore di esercitazione in laboratorio. In relazione alla proposta di relazione della relatrice, propone quindi di eliminare al punto 3 il riferimento alla possibilità di rifinanziare la cosiddetta legge Masini nonché di riformulare in modo più chiaro i punti 4 e 7. Chiede, poi che le osservazioni di cui alle lettere *b), c), d), e), h)* e i) vengano trasformate in condizioni.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, osservando come sia molto reale il rischio di uno svuotamento del lavoro del Parlamento; di fronte all'emergenza finanziaria il Governo appare determinato a non consentire la normale dialettica parlamentare che varrebbe a tutelare i diritti e le ragioni di tutti gli interessati. Condivide quindi, in particolare, il rilievo contenuto nella proposta di parere della relatrice che stigmatizza le spese nella difesa e negli armamenti, quando invece non si ha scrupolo a tagliare la spesa in istruzione e ricerca. Aggiunge che manca oramai qualsiasi riferimento nell'agenda politica del Governo all'asta per le frequenze televisive, con un atteggiamento che considera al limite dell'omertà. Preannuncia, quindi, la sua astensione dal voto sulla proposta di parere della relatrice.

Paola GOISIS (LNP) osserva, innanzitutto, che seppure il suo gruppo dovrebbe, per coerenza, esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, in considerazione del fatto che il precedente Governo godeva anche dell'appoggio della Lega Nord, le attese messianiche nell'operato del Governo Monti non si sono tradotte in risultati concreti, tanto da indurre ad esprimere un giudizio negativo. La Lega d'altra parte aveva già previsto i risultati che ora sono sotto gli occhi di tutti, votando a suo tempo la sfiducia al Governo in carica. Per tale motivo, soprattutto dopo aver letto le numerose condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, anche in considerazione del fatto che le condizioni e le osservazioni non saranno attuate dal Governo che ancora una volta blinderà il provvedimento in questione ponendo la fiducia in Assemblea.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ringrazia la relatrice per il puntuale lavoro svolto, proponendo che l'osservazione di cui alla lettera *h)* venga riformulata come condizione nel senso di prevedere politiche di maggiore investimento nella « missione Italia nell'Europa » ora più che mai essenziale per una formazione e istruzione comune necessaria a costruire politiche economiche condivise e soprattutto alla costruzione di un Europa federale.

Rosa DE PASQUALE (PD), *relatore*, ricorda di aver inserito come condizioni e osservazione nella proposta di relazione numerosi rilievi già mossi dalla Corte dei conti. Auspica, quindi, che l'attuale Governo tenga conto di tali rilievi per indirizzare la sua futura attività. Illustra, pertanto, una riformulazione della sua proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento *(vedi allegato 4)*.

Emerenzio BARBIERI (PdL), chiede che si proceda alla votazione per parti separate della proposta di relazione presentata dalla relatrice, che non ha accolto

le sue indicazioni relative alla condizione n. 5).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in questione.

Si passa all'esame del disegno di legge di rendiconto 2011.

La Commissione approva, quindi, la relazione favorevole sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, presentata dalla relatrice *(vedi allegato 2)*.

Si passa all'esame del disegno di legge di assestamento 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che essendo stato richiesta la votazione per parti separate della proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento, si procederà dapprima alla votazione dell'intera proposta di relazione, come riformulata, ad eccezione della condizione 5) e quindi alla votazione delle premesse e della condizione 5).

La Commissione approva, quindi, con votazione per parti separate, la relazione favorevole con condizioni e osservazioni sul disegno di legge n. 5325 del Governo, come riformulata dalla relatrice *(vedi allegato 4)*, nominando la deputata De Pasquale quale relatore presso la V Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare subito all'esame del provvedimento previsto in sede legislativa.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 13.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 95 del 2012 in esame, come integrato in sede di conversione presso il Senato, reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. Le principali misure in esso contenute concernono il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizio delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni delle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riordino del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica. Lo stesso contiene altresì disposizioni in tema di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico nonché di rafforzamento degli assetti patrimoniali delle imprese del settore bancario.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, ricorda che l'articolo 1, comma 26-*ter*, dispone innanzitutto la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali. In merito alle riduzioni dell'organico nelle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2, il comma 4 del medesimo articolo dispone che per il comparto della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Disposizioni in tema di riorganizza-

zione degli uffici e di mobilità del personale sono altresì recate dall'articolo 2, commi 17, 18 e 19, che vanno a modificare l'articolo 5 , comma 2, e l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 3, commi da 1 a 10 e da 12 a 18, detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione,a decorrere dal 2015 (anziché dal 2013 come nel testo originario) del 15 per cento del canone e la sospensione per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati. L'articolo 5, comma 8, riguarda la fruizione obbligatoria di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, mentre l'articolo 5, comma 10-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rientrati nei ruoli dopo aver espletato un servizio in altro ente.

Osserva, quindi, che l'articolo 6, comma 20, intervenendo con novelle sulla legge n. 296 del 2006, pone un tetto al numero degli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013 (non più di 2000) e amplia i compiti affidati ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. L'articolo 7, comma 11, riduce i contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale. La riduzione, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, è di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. L'articolo 7, commi da 27 a 32, riguardano la de materializzazione delle procedure amministrative: si tratta di disposizioni volte a ridurre gli oneri nel settore istruzione, università e ricerca per famiglie, studenti, docenti e personale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'eliminazione di documenti cartacei e relative procedure (iscrizione *on-line*, pagelle on-line, registri on-line). Si consacrano così a livello legislativo alcune sperimentazioni avviate nel corrente anno scolastico. L'articolo 7, commi da 33 a 36, assoggettano le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, prevedendo, in ragione di tale assoggettamento, il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale. L'articolo 7, commi 37, 37-*bis*, 37-ter e 38, intervengono sulla disciplina di alcuni fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dal 2007 – riportando ad essi ulteriori risorse disposte a favore del settore istruzione – nonché sul pagamento delle competenze accessorie al personale scolastico – finora gravante su uno dei suddetti fondi – estendendo la disciplina del c.d. « cedolino unico » anche al personale incaricato di supplenze brevi. Si prevede, inoltre, un monitoraggio sul conferimento delle stesse supplenze. L'articolo 7, comma 39, stabilisce che dal 1º gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluiscono le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non sono più alimentate e vengono soppresse a decorrere dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il comma 40 dispone l'acquisizione all'erario della somma di 30 milioni di euro nel 2012 a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche. L'articolo 7, comma 41, dispone in materia di contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, per il servizio di mensa gratuita per gli insegnanti, stabilendo che lo stesso sia corrisposto direttamente agli stessi enti locali e individuando un nuovo parametro di riferimento. L'articolo 7, comma 42, nel testo come modificato dal Senato, inserisce nell'articolo 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, che regola il limite della contribuzione studentesca universitaria rispetto al FFO, una

disciplina specifica concernente i contributi degli studenti fuori corso, che potranno essere aumentati dalle università, fino al raddoppio rispetto a quelli relativi agli studenti in corso. Tali incrementi non concorrono al raggiungimento del limite sopra indicato. Dispone, infine, per i tre anni accademici decorrenti dall'anno accademico 2013/2014, in materia di limiti all'incremento dei contributi per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi, il cui ISEE familiare non sia superiore a 40.000 euro.

L'articolo 7, comma 42-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la promozione di un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur. L'articolo 7, comma 42-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione di interpretazione autentica sulla *prorogatio* del mandato dei rettori, allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento universitario.

Ricorda, poi, che l'articolo 8, comma 4, dispone le riduzioni dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell'allegato 3. In caso di impossibilità di operare la riduzione, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo. Durante l'esame al Senato sono intervenute variazioni relativamente alle riduzioni riguardanti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero. A tal fine, è stato introdotto il comma 4-*bis*, che a decorrere dal 2013 riduce di circa 51 milioni la dotazione del Fondo per gli enti di ricerca. L'articolo 12, commi da 24 a 28, come modificati dal Senato, dispongono la messa in liquidazione dal 1º gennaio 2014 della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività ad essa demandate. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014. I commi 29 e 30 recano disposizioni per l'utilizzo della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016. L'articolo 12, commi da 31 a 38, soppressi durante l'esame al Senato, prevedevano la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e il trasferimento delle funzioni e strutture alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero. L'articolo 12, comma 90-*bis*, riguarda la mobilità del personale della società CONI servizi s.p.a. L'articolo 14, comma 3, novellando il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, e introducendo nello stesso il comma 13-*bis*, dispone in merito ai limiti assunzionali per le università statali, che potranno procedere al *turn-over* nella misura del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per il 2015 e del 100 per cento dal 2016. Le misure percentuali indicate valgono con riferimento « al sistema » nel suo complesso, mentre all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascuna università si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Le disposizioni sul *turn-over* non si applicano, fino al 31 dicembre 2014, a tre istituti universitari ad ordinamento speciale. L'articolo 14, comma 4, dispone in merito ai limiti assunzionali per gli enti di ricerca, che potranno procedere al rinnovo del turn-over nella misura del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per il 2015 e del 100 per cento dal 2016. L'articolo 14, commi 11 e 12, riducono il contingente di personale del Ministero messo a disposizione del Ministero per gli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all'estero, nonché quello impegnato presso le stesse scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni

scolastiche e universitarie estere (quelle, cioè che, disciplinate ai sensi della legislazione dello Stato ospitante, prevedano la presenza di docenti di lingua e cultura italiana retribuiti dal Ministero in base, ad esempio, ad accordi bilaterali in materia di scambi culturali). L'articolo 14, commi 13 e 14, recano disposizioni concernenti il transito di personale docente nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), con l'effetto – indicato nella relazione tecnica – di ridurre il fabbisogno di supplenti ATA. In particolare, il comma 13 riguarda il personale docente dichiarato, sia permanentemente che temporaneamente, inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, mentre il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici – ITP di cui alla legge n. 124 del 1999, articolo 8, comma 3) e C555 (esercitazioni di pratica professionale). L'articolo 14, comma 15, fra l'altro, demanda ad un decreto interministeriale l'emanazione dei criteri e delle procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14 e prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 14, comma 16, reca una norma interpretativa, stabilendo che per « aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica », ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera (e non quelle in cui vi sono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999). L'articolo 14, commi da 17 a 21, riguardano le assegnazioni del personale della scuola in esubero. L'articolo 14, comma 20-*bis*, prevede una deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici a favore del personale docente non riutilizzabile, a condizione che maturi i requisiti entro il 31 agosto 2012. L'articolo 14, comma 22, con disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che la delega di compiti ai docenti, da parte del dirigente scolastico, non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie. Dispone, inoltre, in tema di retribuzione del docente delegato.

L'articolo 14, comma 27, prevede che, a partire dal 2012, il Ministero ripartisce tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, il fondo per il rimborso forfettario delle spese sostenute per le visite fiscali relative al personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Pertanto, le scuole non saranno più tenute a corrispondere alcuna somma per le visite fiscali. Ricorda, poi, che l'articolo 19 definisce le funzioni fondamentali dei comuni, ridefinendo alcune funzioni tra cui l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle province, e la gestione dei servizi scolastici, modificando la disciplina dell'obbligatorio esercizio di funzioni e novella quella dell'unione di comuni contenuta nel Testo unico per gli enti locali. L'articolo 23, comma 3, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2013 per le università non statali legalmente riconosciute. L'articolo 23, comma 4, incrementa di 90 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio per gli studenti universitari. L'articolo 23, comma 5, autorizza infine in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro per la fornitura gratuita, ovvero in comodato, dei libri di testo scolastici.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), preannuncia che si asterrà dalla votazione sul provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), lamenta che il provvedimento in esame sia praticamente immodificabile, al punto che la discussione parlamentare si rivela inutile, chiede quindi al presidente dalla Commissione di fare presente al Presidente alla Camera che procedendo in tal modo risultano precluse le prerogative parlamentari,soprattutto dei gruppi di minoranza. Si assiste ad una vera e propria sospensione dell'ordinaria attività istituzionale del Parlamento.

Manuela GHIZZONI, *presidente,* ricorda all'onorevole Zazzera che ha provveduto ad inviare una lettera al Presidente della Camera in data di ieri, con la quale ha rappresentato, a nome della Commissione, l'esigenza di assicurare tempi di congrui di esame in Commissione dei provvedimenti, come concordato in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), preso atto di quanto rappresentato dalla presidente Ghizzoni rileva che allora si dovrebbe inviare per ogni provvedimento una lettera di protesta al Presidente della Camera. Preannuncia, quindi, il voto contrario nel metodo e nel merito del provvedimento in esame, ricordando come questo rappresenti uno strumento di tagli indiscriminati alla spesa pubblica, ove il Governo si esercita solo contro le parte più deboli. Al riguardo, ricorda come il Governo abbia ceduto sui farmaci *griffati*, ma poi non l'abbia fatto quando si è trattato di tagliare le spese in ricerca e investimenti pubblici. Stigmatizza, quindi, l'articolo 14, comma 13, del provvedimento in titolo che dequalifica i docenti ritenuti inidonei, con un'azione diretta contro la fascia più debole del personale della scuola. Ricorda, poi, il taglio alle risorse all'emittenza radiotelevisiva locale, che rappresenta una vera emergenza democratica nel settore dell'informazione mentre il conflitto di interessi continua a non essere rimosso. Osserva, inoltre, come il previsto incremento delle tasse universitarie vada a colpire i ceti più poveri, che non potranno mantenere i figli agli studi superiori, trasformando così l'università italiana in un'odiosa università di classe.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede una seria riflessione sulla necessaria riforma della legge n. 440 del 1997, ricordando che sono state presentate due proposte di legge a firma sua e dell'onorevole Centemero.

Paola FRASSINETTI (PdL), critica la disposizione recata dall'articolo 7, comma 42-*ter*, introdotta al Senato, la quale, prorogando il mandato dei rettori delle università, rischia di snaturare sul punto la riforma recata dalla legge n. 240 del 2010. Invita quindi la relatrice a tenere conto di tali osservazioni affinché ciò non avvenga.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), chiede innanzitutto che venga inserito nella proposta di parere un apprezzamento sull'articolo 4, comma 6, del provvedimento, che costituisce una virtuosa eccezione ai tagli di risorse. Chiede inoltre che nella proposta di parere sia menzionata la preoccupazione per il disposto dell'articolo 1, comma 26-*ter* e che, in relazione all'articolo 7 comma 11, in materia di emittenza radiotelevisiva, sia indicato l'auspicio che nell'ambito del disegno di legge di delega di riforma legislativa dell'editoria sia contemplata la materia dell'emittenza locale, discutendosi inoltre al più presto una compiuta normativa sul conflitto di interessi. Rileva in particolare la necessità che la relazione rechi uno specifico richiamo all'esigenza di considerare anche la riforma della RAI, quale concessionaria del servizio pubblico, tra gli interventi necessari.

Rosa DE PASQUALE (PD), osserva come le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 11 e 12, vadano sostanzialmente contro la prospettiva di un Europa dei popoli.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alle considerazioni espresse dall'onorevole Zazzera sulla mancanza di un serio dibattito e confronto parlamentare sul provvedimento, considerati i tempi ristretti di esame. Osserva, tuttavia, come sia doveroso assumersi la responsabilità di scelte anche impopolari dinnanzi alle future generazioni, evitando di cercare oggi un facile consenso. Preannuncia, pertanto, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, dichiarando, in

particolare, la sua contrarietà alla scelta di assoggettare le istituzioni scolastiche al sistema della tesoreria unica, all'aumento delle tasse universitarie che rischia di trasformare l'università in un'istituzione di classe, nonché alla proroga sostanziale del mandato dei rettori dell'università e alle riduzioni di spesa a favore degli enti di ricerca.

Giorgio LAINATI (PdL), dissente dalla richiesta dell'onorevole De Biasi riguardante l'inserimento nella proposta di parere della questione dei contributi all'emittenza locale. Rileva, tra l'altro, che, secondo un autorevole quotidiano, il programma esposto ieri dal segretario del Partito Democratico Bersani non includerebbe la questione del conflitto di interesse.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiede a tutti i membri della Commissione di mettere a frutto le sollecitazioni che sono pervenute in sede di audizioni dei ricercatori italiani vincitori di premi internazionali, che illustrano e fanno onore al Paese, in quanto le osservazioni che saranno contenute nel parere approvato sul provvedimento che interviene così pesantemente sui settori della conoscenza potranno essere utili per indicare una traccia di lavoro futuro. In ordine al problema dell'aumento delle tasse universitarie, evidenzia come esso sia ancor più penalizzante perché non si accompagna ad una efficace politica del diritto allo studio, auspicando che di tale materia la Commissione se ne occupi al più presto. Con riguardo, infine, alla disposizione recata dall'articolo 14, comma 20-*bis*, sottolinea che si tratta di un'occasione mancata per i lavoratori della scuola che hanno visto calpestato il loro diritto alla pensione, nell'ambito della riforma Fornero che non ha tenuto conto della specificità della scuola, unico ambito del pubblico impiego che prevede l'accesso alla quiescenza solo ed esclusivamente il 1º settembre. Osserva che avere dimenticato questa specificità, sempre segnalata in tute le precedenti riforme pensionistiche, ha determinato il trattenimento al lavoro per 4.000 unità di personale della scuola che avrebbero conseguito i requisiti per il pensionamento entro il 31 agosto 2012. Purtroppo l'Esecutivo non ha ritenuto di utilizzare questo provvedimento per restituire l'esercizio di un diritto maturato, e pertanto invita la Commissione cultura ad assumere la risoluzione di questo problema nell'ambito di future iniziative.

Elena CENTEMERO (PdL), condividendo gran parte dei numerosi suggerimenti e osservazioni pervenuti nel corso della discussione, riterrebbe opportuno sospendere brevemente la seduta per formulare una proposta di parere che ne tenga conto.

Maria COSCIA (PD) osserva come il provvedimento faccia un passo indietro anche con riguardo al blocco del *turn over* nelle università, che già versano in una situazione di grave crisi con riferimento alle assunzioni del personale docente. Chiede quindi alla relatrice di tenere conto anche di tale aspetto.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della proposta della relatrice, propone di sospendere brevemente la seduta e di passare all'esame dell'atto del Governo n. 498.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.10.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 10)*.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea la necessità di affrontare in maniera più incisiva il problema dei tagli all'emittenza

radiotelevisiva, che riguardano sia il livello nazionale sia il livello locale. Aggiunge a tale proposito che nell'osservazione di cui alla lettera h) non vi è traccia alcuna dell'inserimento del ben noto e grave tema del conflitto di interessi nel settore radiotelevisivo; tanto meno, della richiesta da lei espressa di introdurre il richiamo alla necessaria riforma della RAI, connessa con le problematiche evidenziate. Ritiene necessario inoltre che l'osservazione l) sia riformulata in termini di apprezzamento al Governo per avere escluso enti e associazioni operanti nel settore della cultura dai tagli varati.

Maria COSCIA (PD) evidenzia come il provvedimento si muove in una logica di tagli selettivi alla spesa che andrebbero meglio motivati. Chiede quindi che il ministro Profumo possa presto essere audito in Commissione proprio sulle tematiche relative ai tagli alla scuola e all'università, settori di sua competenza. Ricorda, in particolare, le criticità riguardanti il personale della scuola e il problema dell'aumento delle tasse universitarie. Chiede, quindi, che si possa procedere ad un voto della proposta di parere per parti separate, con riguardo ai punti relativi all'editoria e all'emittenza radiotelevisiva.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ricorda come il Parlamento abbia già impegnato il Governo, con un voto all'unanimità, sulla necessità di utilizzare uno stanziamento di 150 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale. Pur ringraziando il Governo per la sensibilità e l'attenzione manifestata per il settore dei beni e delle attività culturali, deve ricordare che il settore radiotelevisivo locale occupa in molte regioni, come la Puglia, migliaia di addetti che saranno senz'altro penalizzati se non si interverrà al più presto ad evitare un colpo mortale per il settore, in specie, e per la cultura in generale. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, auspicando che la relatrice la riformuli nel senso da lei indicato.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su un provvedimento che non risolve alcun problema, presentandosi piuttosto come una manovra finanziaria mascherata.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) chiede anch'egli una votazione della proposta di parere per parti separate, con riguardo particolare ai temi dell'emittenza radiotelevisiva, ricordando anche la questione dell'asta delle frequenza radiotelevisive, di cui non si riesce ad avere notizia. Evidenzia quindi come la riforma della RAI sia anche necessaria per dare certezza e risorse finanziarie all'azienda pubblica.

Paola GOISIS (LNP) stigmatizza in relazione all'articolo 14, commi 13 e 14, che vi possa essere un transito di personale docente alla qualifica di personale ATA, con una netta e repentina dequalificazione delle mansioni svolte.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, prendendo atto delle osservazioni, preannuncia la sua volontà di riformulare la proposta di parere prevedendo anche per il personale della classe C. 555 la possibilità di inquadramento in altre classi di concorso. Illustra quindi una riformulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, volta a recepire le indicazioni espresse dai colleghi *(vedi allegato 11)*.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere come riformulata.

Antonio PALMIERI (PdL), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che la riformulazione proposta dalla relatrice non tiene conto delle sue importanti osservazioni riferite alla lettera h), relative al conflitto di interessi e alla necessaria riforma della RAI. Intende stigmatizzare

fortemente tale scelta, di cui certo non le sfuggono le motivazioni, al pari del fatto che, a questo punto dell'esame del provvedimento, risulta pressoché impossibile presentare un parere alternativo, penalizzando ulteriormente la possibilità di modificare il testo del provvedimento, visti i tempi ristretti per l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, osserva come la scelta di presentare una proposta di parere alternativo è nella legittima disponibilità dei deputati, ferma l'esigenza di rispettare il termine per l'espressione del parere alla Commissione bilancio, che dovrà concludere l'esame del provvedimento a distanza di poche ore.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) suggerisce di inserire nella proposta di parere l'opportunità di valutare il rifinanziamento della legge n. 422 del 1993 recante disposizioni in materia radiotelevisiva.

Maria COSCIA (PD) ritira la richiesta di votazione per parti separate della proposta di parere.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) conferma la sua richiesta di votazione per parti separate della proposta di parere.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore,* raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere come riformulata.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che essendo stato richiesta la votazione per parti separate della proposta di parere, come riformulata dalla collega Centemero, si procederà dapprima alla votazione dell'intera proposta di relazione, ad eccezione della osservazione *h)* e quindi alla votazione delle premesse e della medesima osservazione *h)*.

La Commissione approva, quindi, con votazione per parti separate, la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dalla relatrice *(vedi allegato 11)*.

Sui lavori della Commissione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) intende porre all'attenzione del sottosegretario Rossi Doria il decreto con cui ieri la Sezione terza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, pronunciandosi sul ricorso n. 6035 del 2012, ha intimato al Ministero dell'università e della ricerca di ordinare al CINECA di attivare il procedimento idoneo per consentire ai professori straordinari possessori dell'idoneità nazionale per la prima fascia, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005 – che hanno fatto appunto ricorso al giudice – di presentare la domanda di partecipazione alle commissioni di abilitazioni alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, di cui al decreto n. 181 del 2012 del direttore generale dell'università e della ricerca del Ministero, dottor Daniele Livon.

Ricorda, al riguardo, come già in sede di discussione in Commissione cultura dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, nella seduta del 12 luglio 2012, egli avesse richiesto il doveroso rispetto dello *status* dei professori straordinari possessori dell'idoneità nazionale per la prima fascia, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, ai fini della loro partecipazione alla lista di candidati eleggibili nelle commissioni di concorso. Osservava infatti, al riguardo, come il loro *status* fosse totalmente equiparato dalla citata norma di legge – non abrogata dalla riforma generale del settore recata dalla legge Gelmini n. 240 del 2010 – a quello dei professori ordinari, e che l'omissione di una tale previsione si sarebbe sicuramente tradotta nella presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte degli aventi diritto ingiustamente esclusi, con il rischio di bloccare subito le procedure concorsuali, cosa che si sta oggi, purtroppo, puntualmente verificando.

Stigmatizza, quindi, come soltanto il ricorso al giudice amministrativo valga a rivendicare diritti sacrosanti, che altrimenti verrebbero denegati dal comportamento dei funzionari ministeriali, che devono assumersi la responsabilità di non aver recepito il dettato della delega legislativa contenuta nella legge n. 240 del 2010, discostandosene nel recente decreto n. 181 del 2012 adottato dal direttore Livon, oggetto delle sopravvenute giuste censure del giudice amministrativo.

Paola FRASSINETTI (PdL) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Zazzera, ricordando come l'invito al Governo a rispettare lo *status* dei professori straordinari possessori dell'idoneità nazionale per la prima fascia, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, ai fini della loro partecipazione alla lista di candidati eleggibili nelle commissioni di concorso, fosse contenuto anche nel parere approvato, nella seduta del 14 luglio 2011, dalla Commissione cultura sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, di cui è stata relatrice. Ricorda che, sul punto, ha fra l'altro presentato il 4 luglio ultimo scorso la risoluzione in Commissione n. 7-00938, che impegna il Governo proprio a dare seguito, anche in sede di esame delle domande di partecipazione alle commissioni di abilitazione nazionale da parte del direttore generale dell'università e della ricerca del Ministero, al citato parere della Commissione cultura reso al Governo il 14 luglio 2011. Auspica, quindi, che il Ministero si conformi immediatamente sul punto alle indicazioni della Commissione, confermate vieppiù dalla decisione di ieri del giudice amministrativo ricordata dall'onorevole Zazzera, al fine di adeguarsi alla delega legislativa recata dalla legge n. 240 del 2010, riconoscendo i diritti degli interessati e favorendo così un rapido avvio delle procedure di abilitazione, oramai da tempo attese dall'intera comunità accademica.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede che sia immediatamente convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, convoca immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte che sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti *(vedi allegato 5)* che saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti da lui presentati, che illustra.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi in linea di principio gli emendamenti del relatore 1.1, 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1 e Tit.1.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.40.

7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00197).

Caterina PES (PD) propone una riformulazione della sua risoluzione, in particolare sostituendo l'impegno al Governo « a modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero a modificare il solo elenco insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relativa fasce, attualmente divisi in quattro aree » con l'impegno del Governo a « unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso » *(vedi allegato 6)*.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si dichiara favorevole alla risoluzione, come riformulata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole sulla risoluzione in esame, come riformulata, a condizione che essa venga ulteriormente riformulata espungendo la frase in premessa « mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno »; modificando la premessa « spesso un insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare » con la seguente: « l'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare »; sostituendo, infine, ovunque ricorra, il riferimento al sottosegretario Viceconte con il riferimento generico a « il Governo ».

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) manifesta perplessità sull'unificazione delle aree di sostegno, in quanto ricorda che vi sono tanti tipi di disabilità.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda come l'insegnante indicato dalla collega Capitanio sia appunto a sostegno dell'intera classe, non dei singoli alunni disabili.

Paola GOISIS (LNP) non concorda, in particolare, con la volontà di inserire in un'unica graduatoria insegnanti con competenze diverse. Riterrebbe opportuno va-

lutare eventualmente un rinvio della discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene necessario procedere alla votazione della risoluzione nella seduta odierna, ricordando che la Commissione ha già svolto tre sedute per la sua discussione, nel corso delle quali sono intervenuti anche deputati del gruppo della Lega nord.

Caterina PES (PD) sottolinea come insegnanti di sostegno siano adibiti alla classe intera, auspicando che anche nelle scuole superiori vi sia una graduatoria unica degli insegnanti specializzati nel sostegno. Riformula quindi ulteriormente la sua risoluzione come richiesto dal collega Barbieri *(vedi allegato 7)*.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia la sua astensione dal voto della risoluzione in discussione.

Paola GOISIS (LNP) lamenta di non avere avuto tempi adeguati di riflessione su un provvedimento che, trattando di materia scolastica, rientra da vicino nel suo campo di interesse. Preannuncia quindi a nome del suo gruppo il voto contrario.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia, in dissenso dal proprio gruppo, il suo voto favorevole.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione come ulteriormente riformulata che assume il numero 8-00197.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti.
Atto n. 498.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Walter TOCCI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame – composto di 14 articoli – dispone la ripartizione della quota premiale del 7 per cento del Fondo ordinario per il 2011, pari, complessivamente, a 125,1 milioni di euro, accantonati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2011 n. 1031/Ric, con cui è stato disposto il riparto del Fondo per il 2011 per 1.655,1 milioni di euro. L'articolo 12 dello stesso decreto ministeriale aveva disposto che alla ripartizione della quota indicata si sarebbe provveduto con successivo decreto, da adottare entro il 31 marzo 2012. Il decreto ministeriale 22 maggio 2012, n. 239/Ric individua la finalità dell'assegnazione della quota premiale nel sostegno alle eccellenze presenti negli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero, nonché al posizionamento internazionale del Paese, anche attraverso la crescita della competitività in aree tecnologiche prioritarie. La quota premiale è assegnata quale contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 5. Le aree di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica individuate quali prioritarie dall'articolo 2 del decreto sono le seguenti: Ambiente, Energia, Agroalimentare e rapporto dieta-salute, Made in Italy, Patrimonio culturale, Homeland security, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Mobilità sostenibile, Salute e scienze della vita, Dispositivi sensoriali, Aeronautica e spazio. Con riferimento ai criteri di valutazione, gli stessi sono individuati nell'articolo 3 e si aggiungono al criterio della coerenza con gli obiettivi generali del PNR,

cui fa riferimento l'articolo 5. Si tratta di: favorire lo sviluppo di capacità o competenze sistemistiche di rilevanza nazionale o internazionale; promuovere lo sviluppo di beni, prodotti o servizi ad alto valore aggiuntivo; favorire ricerche e sviluppi scientifici o tecnologici di frontiera; promuovere collaborazioni e partenariati con altri enti pubblici di ricerca, anche internazionali, nonché con enti regionali, imprese o privati; favorire l'attrazione di investimenti privati; proporre contenuti attuativi della *Roadmap* ESFRI e coerenti con il PNR 2011-2013; avere contenuti anticipatori delle tematiche prioritarie dell'8º Programma Quadro UE; essere aderenti o riconducibili ad accordi internazionali o accordi di collaborazione con altre amministrazioni statali; determinare impatto occupazionale sui giovani ricercatori; essere suscettibili di ricadute sul piano della valorizzazione della proprietà intellettuale; rispondere al principio di sostenibilità, con particolare riferimento alle problematiche relative al fabbisogno energetico, alimentare, e all'interazione con l'ambiente. Si specifica, inoltre, che « assegnando pari opportunità alle priorità sopra definite, il costo complessivo di ciascun progetto non dovrà superare il rapporto di proporzione con la dimensione strutturale degli enti proponenti ». Osserva che dalla procedura seguita dalla Commissione per l'assegnazione della quota premiale, sembrerebbe evincersi che tale specifica è volta a mantenere in qualche modo inalterato il rapporto di proporzione tra enti, prendendo a riferimento le risorse assegnate in sede di riparto del FOE.

Ricorda quindi, nel dettaglio, che l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone l'assegnazione dei 125,1 milioni di euro, che – come risultante dal decreto ministeriale 22 maggio 2012, n. 239/Ric – devono essere considerati quali contributi straordinari. Gli articoli da 2 a 13 concernono l'assegnazione ai singoli enti: in particolare, ciascun articolo indica l'assegnazione complessiva e quella riferita ai singoli progetti. L'articolo 14 dispone che l'impegno economico grava sul capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero. Segnala, quindi, il prospetto di seguito riportato, di cui dà lettura, in cui sono indicati, per ciascun ente, il numero dei progetti finanziati in base a ciascuna delle due quote deliberate dalla Commissione, con la somma dei relativi importi, nonché l'importo complessivamente attribuito ai progetti di ciascun ente:

Ente	Progetti finanziabili nell'ambito della prima quota deliberata dalla Commissione (competizione fra enti)	Importo totale	Progetti finanziabili nell'ambito della seconda quota deliberata dalla Commissione (competizione all'interno del singolo ente)	Importo totale	Somme ulteriori assegnate (cfr. verbale n. 5)	TOTALE COMPLESSIVO
INFN	5	19.730.000	3	15.569.000	16.833	35.315.833
CNR	2	10.650.000	2	34.450.000		45.100.000
INAF	2	7.200.000	1	3.400.000		10.600.000
ASI	10	16.500.000	8	5.850.000		22.350.000
INRIM	4	2.793.500	1	1.190.000		3.983.500
INDAM	1	130.000	1	150.000		280.000
Museo E. FERMI	2	203.833	1	100.667		304.500
IISG	4	17.000	–	0		17.000
Stazione A. DOHRN	2	340.400	3	622.844		963.244
AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	1	1.974.000	–	0		1.974.000
OGS	1	773.000	1	1.696.800		2.469.800
INGV	–	0	1	1.740.000		1.740.000
Totali	**34**	**60.311.733**	**22**	**64.769.311**		**125.097.877**

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 8)*.

Giovanni Battista BACHELET (PD) suggerisce di inserire un'osservazione finalizzata a consentire all'ANVUR di effettuare la valutazione *ex post* dei progetti finanziati.

Erica RIVOLTA (LNP) condivide le osservazioni dell'onorevole Bachelet, evidenziando altresì l'opportunità di potenziare il fondo premiale del 2012, integrando le risorse disponibili con 50 milioni di euro da recuperare dal capitolo di bilancio n. 7380. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, ove riformulata conseguentemente.

Antonio PALMIERI (PdL), preannunziando il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche a nome dei deputati del suo gruppo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannunzia il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, osservando che il provvedimento non prevede un adeguato utilizzo del Fondo di finanziamento ordinario.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannunzia il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Walter TOCCI (PD), alla luce degli interventi dei colleghi, illustra una riformulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione *(vedi allegato 9)*.

Il sottosegretario di Stato Marco ROSSI DORIA si impegna a riferire al rappresentante del Governo competente le valutazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore *(vedi allegato 9)*.

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, esprime soddisfazione per il fatto che ieri notte è stata rilasciata dietro il pagamento di un riscatto Narghes Mohammadi, nota attivista per i diritti umani in Iran.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si associa alla soddisfazione espressa dalla collega De Biasi, a nome di tutta la Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.15.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni concernenti l'istruzione.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07572 Bachelet: Sulla chiusura di sedi di nuclei territoriali e sulla assunzioni presso l'ANSAS-INDIRE.

Giovanni Battista BACHELET (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 12)*.

Giovanni Battista BACHELET (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo altresì la singolarità di un concorso per posti di dirigente di ricerca di primo livello professionale, che non prevede tra i requisiti generali previsti per l'ammissione né il possesso del diploma di laurea né quello di scuola superiore.

5-07573 Zazzera: Sull'indizione di un concorso a cattedre nelle scuole secondarie superiori.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 13)*.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non prevede alcuna misura concreta in merito alle iniziative da porre in essere al fine di tutelare i precari abilitati, inseriti nella graduatorie ad esaurimento e in attesa della stabilizzazione.

5-07574 Rivolta: Sul contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto nel luglio 2001-Regione Lombardia.

Erica RIVOLTA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 14)*.

Erica RIVOLTA (LNP), replicando, si dichiara si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la sua preoccupazione sull'accoglimento nel merito dei ricorsi pendenti, che danneggerebbe gravemente il funzionamento del sistema scolastico, vanificando altresì le legittime aspettative dei quattrocento docenti idonei che aspirano alla dirigenza.

5-07575 Mario Pepe (Misto): Sulla situazione dell'Accademia Nazionale di danza (AND).

Mario PEPE (Misto-R-A) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 15)*.

Mario PEPE (Misto-R-A), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale non si risolve in alcun modo la problematica esposta, che renderebbe necessario lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza. Si vanifica così il ruolo del Parlamento eludendo le legittime richieste di chiarimento presentate al Governo.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di categoria, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) e Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA).

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giulio NARDONE, *presidente dell'Associazione disabili visivi (ADV) e rappresentante della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)*, Barbara LEPORINI, *rappresentante della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND)* e Giuseppe TRIESTE, *presidente del Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA)*.

Intervengono quindi, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Ileana ARGENTIN (PD), Carmelo PORCU (PdL), Maria Letizia DE TORRE (PD), Paola FRASSINETTI (PdL) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP).

Rispondono ai quesiti formulati Giulio NARDONE, Barbara LEPORINI, Michele DI SIVO, *rappresentante del Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA)*, e Walter DI PAOLA, *rappresentante del Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA)*.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1º agosto 2012.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di associazioni di docenti universitari, sui processi di valutazione per le abilitazioni alla docenza universitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 18.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta il 2 luglio 2012 nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.

TESTO UNIFICATO, ELABORATO IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.

2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato « anno verdiano ».

3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

ART. 2.

(Interventi).

1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musico-

logici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le « mattinate teatrali-musicali verdiane » con la partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici « Corale Giuseppe Verdi » di Parma e del concorso internazionale « Voci Verdiane » di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani e sistemazione viaria degli itinerari relativi, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni verdiane).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini e famiglia Carrara-Verdi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti

di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 4.

(Festival Verdi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, la Repubblica riconosce quale patrimonio di interesse nazionale il Festival Verdi, di seguito denominato « Festival ».

2. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma che, per l'ideazione, si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3.

3. Al fine di garantire la realizzazione del Festival, è concesso alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Fondazione Teatro Regio di Parma annualmente redige e pubblica il bilancio culturale e finanziario del Festival.

ART. 5.

(Contributo straordinario).

1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è versato annualmente al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5324, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e le annesse Tabelle;

premesso che i numerosi tagli alle risorse destinate ai settori dell'istruzione, dell'università e ricerca e della cultura appaiono di gran lunga superiori a quelli destinati ad altri settori, come per esempio il settore della difesa, con riduzioni tanto più penalizzanti in quanto riguardanti settori strategici per la crescita del Paese;

considerato che l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso del triennio 2009-2011, registra una diminuzione, che risulta più marcata nel 2011 (-4 per cento). In particolare, nel 2011 si registra una riduzione delle previsioni definitive di competenza relative alla spesa corrente (-4,2 per cento), pari a circa il doppio di quella registrata nel 2010 (-2,1 per cento);

in particolare:

per quanto riguarda l'Istruzione il bilancio del settore dell'istruzione stessa, nel corso del 2011, il Rendiconto registra un decremento di 2.270 milioni di euro in termini di competenza (4.180,1 rispetto al 2009) e di 3.597,7 milioni di euro in termini di cassa (5.502,7 rispetto al 2009). Se si considera che con l'Assestamento 2012 la previsione di competenza, di cui alla legge di stabilità del 2012 n 184 del 2011, si assesta a 52.959,9 milioni e quella di cassa a 53.941,9 milioni le riduzioni di spesa rispetto al 2009 risultano rispettivamente di 5.349,7 e di 7.566 milioni, e di queste riduzioni oltre il 90 per cento riguarda il bilancio dell'istruzione;

per quanto riguarda l'Università le risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento, nonché un forte irrigidimento delle risorse assegnate per il funzionamento delle Università che lascia presumere, come la stessa Relazione della Corte dei Conti evidenzia, un preoccupante incremento del rapporto FFO-assegni fissi nel 2011 che, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei;

inoltre, a causa del completo esaurimento delle risorse destinate all'edilizia universitaria, gli atenei hanno dovuto fare ricorso allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati;

per quanto riguarda le politiche in materia di ricerca, la Corte dei conti evidenzia che le misure avviate per raggiungere nel 2020 un livello di spesa pari all'1,53 per cento del PIL (obiettivo modesto rispetto all'obiettivo europeo del 3 per cento, ma coerente con i vincoli di finanza pubblica) si snodano attraverso un miglioramento dell'efficacia dei finanziamenti pubblici alla ricerca nel quadro degli orientamenti strategici fissati nel PNR, nella più efficace utilizzazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea e in azioni dirette ad incentivare gli investimenti so-

prattutto delle piccole e medie imprese. In relazione al primo aspetto, peraltro, sempre meno significativa appare la quota di risorse destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), la cui gestione contabile continua ad evidenziare criticità ascrivibili, da un lato, ai tempi fisiologicamente lunghi di completamento dei progetti di ricerca e, dall'altro, alla complessità delle procedure di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti;

per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero nel corso del triennio 2009-2011 presenta una consistente riduzione nel 2010 (-7,3 per cento), rispetto all'anno precedente e un leggero aumento nel 2011 (0,7 per cento). In particolare, nel 2011 è rimasta pressoché invariata la spesa corrente, dopo una leggera variazione in diminuzione registrata nel 2010, mentre sono aumentate la spesa in conto capitale (3,2 per cento) ed il rimborso delle passività finanziarie (5,7 per cento). La variazione di tale ultima voce è positiva (4,8 per cento) anche nel 2010 rispetto all'anno precedente, a differenza della spesa in conto capitale per la quale nel 2010 si è registrata una diminuzione del 2,7 per cento;

altresì una recente lettera-appello rivolta al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio dei ministri da oltre cento intellettuali e associazioni del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ha messo in guardia contro gli effetti della revisione della spesa pubblica sulla tutela dei beni artistici e del territorio, tenuto anche conto che l'investimento finanziario nel settore della cultura produce, in media, un ritorno dell'investimento pari, almeno, a otto volte il capitale investito;

per quanto riguarda il programma « Sostegno all'editoria », iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai capitoli n. 1501, che reca le somme, anche pregresse, da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni per rimborsi delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, n. 2183, relativo al Fondo interventi per l'editoria, e n. 7442, relativo al Fondo per gli investimenti del dipartimento dell'editoria, la somma degli stanziamenti iniziali dei predetti capitoli riportati nella legge di bilancio per il 2011 era pari, sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 327,6 milioni. Nel corso dell'anno si è avuta un variazione degli stanziamenti in diminuzione di euro 13,4 milioni in conto competenza e di euro 3,4 milioni in conto cassa;

considerata la necessità per il futuro di porre in essere politiche non tanto di riduzione della spesa che vanno a penalizzare i settori indicati, ma, al contrario, di investimento nei medesimi, perseguendo nuove forme e nuovi modi di reperimento delle risorse, di valorizzazione delle numerose ed efficaci buone pratiche che già vengono poste in essere nei settori di competenza di questa Commissione VII e nel miglior utilizzo delle risorse umane, oltre, anche, tramite la riduzione degli sprechi nei medesimi settori o in altri comparti dello Stato;

valutata nel contempo la necessità che i risparmi operati vengano reinvestiti nei settori strategici sopra menzionati, al fine di farli crescere in qualità e quantità ed anche per migliorare il servizio;

considerata altresì la necessità di sviluppare una politica della programmazione, contro un'attuale politica prevalentemente delle emergenze;

in conclusione, nella consapevolezza del grave momento economico-finanziario che il nostro Paese e l'intera Europa stanno vivendo e che il rendiconto fotografa una situazione e provvedimenti ormai cristallizzati e non più modificabili ma nell'auspicio che quanto evidenziato nella parte conclusiva della presente relazione venga preso in seria considerazione nei prossimi provvedimenti in materia e nella predisposizione della prossima legge di stabilità,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5325, recante il disegno di legge di assestamento 2012;

premesso che i numerosi tagli alle risorse destinate ai settori dell'istruzione, dell'università e ricerca e della cultura appaiono di gran lunga superiori a quelli destinati ad altri settori, come per esempio il settore della difesa, con riduzioni tanto più penalizzanti in quanto riguardanti settori strategici per la crescita del Paese;

considerata la necessità per il futuro di porre in essere politiche non tanto di riduzione della spesa che vanno a penalizzare i settori indicati, ma, al contrario, di investimento nei medesimi, perseguendo nuove forme e nuovi modi di reperimento delle risorse, di valorizzazione delle numerose ed efficaci buone pratiche che già vengono poste in essere nei settori di competenza di questa Commissione VII e nel miglior utilizzo delle risorse umane, oltre, anche, tramite la riduzione degli sprechi nei medesimi settori o in altri comparti dello Stato;

valutata nel contempo la necessità che i risparmi operati vengano reinvestiti nei settori strategici sopra menzionati, al fine di farli crescere in qualità e quantità ed anche per migliorare il servizio;

considerata altresì la necessità di sviluppare una politica della programmazione, contro un'attuale politica prevalentemente delle emergenze;

valutate le importanti osservazioni ed indicazioni rappresentate dalla Corte dei Conti nella propria relazione annuale, anche al fine tenerle in debito conto e di dare loro una adeguata soluzione;

infine tenuto conto delle considerazioni emerse nella discussione intrattenuta presso codesta VII Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) porre in essere politiche atte a combattere efficacemente la dispersione scolastica che in Italia è, attualmente, più alta della media europea, soprattutto rivedendo l'assetto degli ordinamenti professionali e tecnici, in particolare rivalutando la diminuzione delle ore di laboratorio per un congruo aumento delle stesse;

2) che i finanziamenti alle scuole pervengano in tempo utile e non siano oggetto di sistematica riduzione ogni anno, anche adottando modalità che consentano una preventiva e programmata erogazione degli stessi, al fine di rendere efficace ed effettiva l'autonomia scolastica;

3) che per l'edilizia scolastica, venga prevista una politica finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nelle zone sismiche, anche tramite la possibilità di rifinanziare la legge Masini;

4) alla luce della circostanza che la retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale della scuola, nello stesso periodo, doveva essere garantita in base all'articolo 9 comma 23 del decreto-legge n. 78 del 2010, con una parte delle risorse

a valere sulla quota del 30 per cento destinato al merito, secondo quanto stabilito all'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, occorre che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 64 comma 7, della legge n. 133 del 2008, nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al medesimo articolo 64, e del quale allo stato attuale non sono noti nè la composizione né il testo ufficiale delle deliberazioni che lo stesso dovrebbe aver assunto in materia, rediga una dettagliata relazione che riporti il monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 64, relazione che poi dovrebbe essere resa nota anche a questa VII Commissione;

5) considerato che il disegno di legge di assestamento 2012 conferma lo stanziamento di 511.196.191 euro previsto dalla legge di stabilità 2012 nel relativo Programma ai capitoli 1299 e 1477, appare inderogabilmente necessario adeguare, nella prossima legge di stabilità per il 2013, mediante la previsione di una cifra quantitativamente corretta ed in linea con i finanziamenti degli anni precedenti, lo stanziamento destinato all'istruzione non statale;

6) sviluppare una seria politica di sostegno al diritto allo studio sia nella scuola che nell'università;

7) alla luce delle criticità che permangono in relazione alle risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento, il Governo deve individuare una soluzione volta a risolvere l'annosa questione del rapporto FFO – assegni fissi che, gradualmente, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei;

e con le seguenti osservazioni:

a) salvaguardare il reimpiego dei lavoratori delle cooperative, a parità di costi, assumendo il personale ATA, al posto delle ditte esterne di pulizie, per svolgere oltre ad incarichi di pulizie anche altri compiti indispensabili, come quello, ad esempio, della sorveglianza degli alunni;

b) che i finanziamenti siano in capo ai soggetti cui spetta gestire le politiche scolastiche sul territorio, onde evitare il rischio di una gestione eccessivamente accentrata che determina confusione e mancata riferibilità;

c) poiché dal monitoraggio dei bilanci consuntivi di oltre il 90 per cento degli istituti scolastici risulta che gli stessi hanno iscritto nei propri bilanci, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, circa 800 milioni di residui attivi, dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui peraltro non corrisponde nel bilancio del Ministero alcun residuo passivo, determinando in tal modo un artificioso aumento dell'avanzo di amministrazione, appare indispensabile, come rileva anche la Corte dei Conti, stabilire quale porzione di residui attivi sia effettivamente necessaria alle scuole per far fronte alle obbligazioni assunte e alle anticipazioni effettuate dalle scuole stesse mediante il fondo di istituto, grazie ai contributi erogati dalle famiglie, in modo da individuare con certezza la dimensione del disavanzo da ripianare mediante risorse a carico del Ministero e scongiurare il rischio che i residui attivi vengano vanificati;

d) porre in essere una politica che garantisca un sostegno allo sviluppo dell'edilizia universitaria, che attualmente prevede uno stanziamento di risorse pari quasi a zero, costringendo gli atenei a fare ricorso negli scorsi anni allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati;

e) intraprendere politiche volte ad aumentare investimenti programmati nella ricerca, al fine di portarli ai livelli richiesti dall'Europa, considerato che il nostro investimento è pari al 1,53 per cento del prodotto interno lordo, diversamente da quanto prescrive l'obbiettivo europeo che risulta pari al 3 per cento dello stesso;

f) occorre prevedere scelte politiche che individuino congrue soluzioni atte ad incrementare e far crescere gli investimenti nel settore della cultura tutta, oltre che a trovare una adeguata risoluzione per la questione degli enti lirici che versano in gravissime difficoltà;

g) porre in essere azioni che consentano di evitare le criticità citate dalla relazione dei Corti dei conti per la liquidazione dei FIRST;

h) prevedere politiche di maggior investimento nella « missione Italia nell'Europa » ora più che mai essenziale per costruire un'Europa degli Stati ed una formazione/istruzione comune necessaria anche per contribuire ad un'economia condivisa;

i) destinare al Ministero dei beni e delle attività culturali, invece che al Ministero dell'economia e delle finanze, gli incassi dei biglietti venduti dai musei al fine di investirli in cultura.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5325, recante il disegno di legge di assestamento 2012;

premesso che i numerosi tagli alle risorse destinate ai settori dell'istruzione, dell'università e ricerca e della cultura appaiono di gran lunga superiori a quelli destinati ad altri settori, come per esempio il settore della difesa, con riduzioni tanto più penalizzanti in quanto riguardanti settori strategici per la crescita del Paese;

considerata la necessità per il futuro di porre in essere politiche non tanto di riduzione della spesa che vanno a penalizzare i settori indicati, ma, al contrario, di investimento nei medesimi, perseguendo nuove forme e nuovi modi di reperimento delle risorse, di valorizzazione delle numerose ed efficaci buone pratiche che già vengono poste in essere nei settori di competenza di questa Commissione VII e nel miglior utilizzo delle risorse umane, oltre, anche, tramite la riduzione degli sprechi nei medesimi settori o in altri comparti dello Stato;

valutata nel contempo la necessità che i risparmi operati vengano reinvestiti nei settori strategici sopra menzionati, al fine di farli crescere in qualità e quantità ed anche per migliorare il servizio;

considerata altresì la necessità di sviluppare una politica della programmazione, contro un'attuale politica prevalentemente delle emergenze;

valutate le importanti osservazioni ed indicazioni rappresentate dalla Corte dei Conti nella propria relazione annuale, anche al fine tenerle in debito conto e di dare loro una adeguata soluzione;

infine tenuto conto delle considerazioni emerse nella discussione intrattenuta presso codesta VII Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) porre in essere politiche atte a combattere efficacemente la dispersione scolastica che in Italia è, attualmente, più alta della media europea, sia con politiche attive poste in essere dagli enti locali, sia implementando: la scuola materna, la didattica laboratoriale, nuove modalità didattiche, la formazione dei docenti, progetti specifici per i pluriripetenti e *drop out*, rapporto della scuola con il mondo del lavoro e le imprese, ma soprattutto rivedendo l'assetto degli ordinamenti professionali e tecnici, in particolare rivalutando la diminuzione delle ore di laboratorio per un congruo aumento delle stesse;

2) che i finanziamenti alle scuole pervengano in tempo utile e non siano oggetto di sistematica riduzione ogni anno, anche adottando modalità che consentano una preventiva e programmata erogazione degli stessi, al fine di rendere efficace ed effettiva l'autonomia scolastica;

3) che per l'edilizia scolastica, venga prevista una politica finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nelle zone sismiche, anche tramite la possibilità di rifinanziare la legge Masini;

4) alla luce della circostanza che la retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale della scuola, doveva essere garantita in base all'articolo 9 comma 23 del decreto-legge n. 78 del 2010, con una parte delle risorse a valere sulla quota del 30 per cento destinato al merito, il Governo accerti che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 64 comma 7, della legge n. 133 del 2008, nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rediga una dettagliata relazione che riporti il monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 64, relazione che poi dovrebbe essere resa nota anche alla VII Commissione;

5) considerato che il disegno di legge di assestamento 2012 conferma lo stanziamento di 511.196.191 euro previsto dalla legge di stabilità 2012 nel relativo Programma ai capitoli 1299 e 1477, appare inderogabilmente necessario adeguare, nella prossima legge di stabilità per il 2013, mediante la previsione di una cifra in linea, ed in ogni caso non inferiore, con i finanziamenti degli anni precedenti, lo stanziamento destinato all'istruzione non statale. È necessario inoltre che tale stanziamento sia erogato in tempo utile al fine di consentire agli Istituti non statali una corretta programmazione scolastica;

6) sviluppare una seria politica di sostegno al diritto allo studio sia nella scuola che nell'università;

7) alla luce delle criticità che permangono in relazione alle risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento, il Governo deve individuare una soluzione volta a risolvere l'annosa questione del rapporto FFO – assegni fissi che, gradualmente, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei;

8) si preveda altresì che i finanziamenti siano in capo ai soggetti cui spetta gestire le politiche scolastiche sul territorio, onde evitare il rischio di una gestione eccessivamente accentrata che determina confusione e mancata riferibilità;

9) poiché dal monitoraggio dei bilanci consuntivi di oltre il 90 per cento degli istituti scolastici risulta che gli stessi hanno iscritto nei propri bilanci, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, circa 800 milioni di residui attivi, dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui peraltro non corrisponde nel bilancio del Ministero alcun residuo passivo, determinando in tal modo un artificioso aumento dell'avanzo di amministrazione, appare indispensabile, come rileva anche la Corte dei Conti, appare necessario stabilire quale porzione di residui attivi sia effettivamente necessaria alle scuole per far fronte alle obbligazioni assunte e alle anticipazioni effettuate dalle scuole stesse mediante il fondo di istituto, grazie ai contributi erogati dalle famiglie, in modo da individuare con certezza la dimensione del disavanzo da ripianare mediante risorse a carico del Ministero e scongiurare il rischio che i residui attivi vengano vanificati;

10) porre in essere una politica che garantisca un sostegno allo sviluppo dell'edilizia universitaria, che attualmente prevede uno stanziamento di risorse pari quasi a zero, costringendo gli atenei a fare ricorso negli scorsi anni allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati;

11) intraprendere politiche volte ad aumentare investimenti programmati nella ricerca, al fine di portarli ai livelli richiesti dall'Europa, considerato che il nostro investimento è pari al 1,53 per cento del prodotto interno lordo, diversamente da quanto prescrive l'obbiettivo europeo che risulta pari al 3 per cento dello stesso;

12) occorre prevedere scelte politiche che individuino congrue soluzioni atte ad incrementare e far crescere gli investi-

menti nel settore della cultura tutta, oltre che a trovare una adeguata risoluzione per la questione degli enti lirici che versano in gravissime difficoltà;

13) prevedere politiche di maggior investimento nella « missione Italia nell'Europa » ora più che mai essenziale per una formazione/istruzione comune necessaria a costruire politiche economiche condivise e soprattutto alla costruzione di un'Europa federale;

14) destinare al Ministero dei beni e delle attività culturali, invece che al Ministero dell'economia e delle finanze, gli incassi dei biglietti venduti dai musei al fine di investirli in cultura.

e con le seguenti osservazioni:

a) salvaguardare il reimpiego dei lavoratori delle cooperative, a parità di costi, assumendo il personale ATA, al posto delle ditte esterne di pulizie, per svolgere oltre ad incarichi di pulizie anche altri compiti indispensabili, come quello, ad esempio, della sorveglianza degli alunni;

b) porre in essere azioni che consentano di evitare le criticità citate dalla relazione dei Corti dei conti per la liquidazione dei FIRST.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Al comma 3, sostituire la parola: nazionale *con le seguenti:* particolarmente importante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d)* del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. 1. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1º gennaio 2012, con le seguenti: negli anni 2012 e 2013.

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole*: e di spettacolo, *inserire le seguenti:* incluso il Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

2. 3. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* e sistemazione viaria degli itinerari relativi.

2. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* di cui all'articolo 4.

2. 4. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 5, comma 1, *con le seguenti:* di cui all'articolo 4.

2. 5. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: a decorrere dal 1º gennaio 2012.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: da un rappresentante *fino alle parole*: e famiglia Carrara-Verdi.

3. 2. Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 5, comma 1, *con le seguenti:* di cui all'articolo 4.

3. 3. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la cifra: 75 *con la seguente:* 25.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

5. 1. Il relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.

6. 1. Il relatore.

TITOLO

Al titolo sopprimere le parole da: per lo sviluppo, *fino alle parole*: Roncole Verdi.

Tit. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 6

Risoluzione Pes ed altri n. 7-00449: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA DEPUTATA PES

La VII Commissione,

premesso che:

gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);

gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;

agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;

in seguito all'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 (»nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato ») – dove l'espressione « nelle aree disciplinari » era riferito alle « attività didattiche » e non ai « docenti specializzati » – fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di « flessibilità », secondo quanto stabilisce la legge n. 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;

le voci AREA UMANISTICA – AREA SCIENTIFICA – AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA – AREA PSICOMOTORIA – nei documenti suddetti non sono menzionate;

nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;

nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell'autonomia, socio-affettiva;

pertanto, risulta incongruente il contenuto dell'ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 che fa confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione pret-

tamente tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso;

tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;

tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;

spesso un'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un'area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;

in seguito all'attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;

perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla « continuità didattica » con il medesimo insegnante di sostegno;

tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all'integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;

l'unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;

per realizzare il processo di inclusione dell'alunno con disabilità l'insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l'intera classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;

pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell'insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;

anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell'*handicap*, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;

rispondendo ad un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Sottosegretario Viceconte in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secon-

daria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine di graduatoria;

il sottosegretario si mostrava altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali, impegna il Governo a modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero ad unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relative fasce, attualmente divisi in quattro aree,

impegna il Governo

a unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso.

(7-00449) « Pes, Coscia, Frassinetti, Centemero, Siragusa, Antonino Russo ».

ALLEGATO 7

Risoluzione Pes ed altri n. 8-00197: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

premesso che:

gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);

gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;

agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;

in seguito all'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 (»nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato ») – dove l'espressione « nelle aree disciplinari » era riferito alle « attività didattiche » e non ai « docenti specializzati » – fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di « flessibilità », secondo quanto stabilisce la legge n. 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;

le voci AREA UMANISTICA – AREA SCIENTIFICA – AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA – AREA PSICOMOTORIA – nei documenti suddetti non sono menzionate;

nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;

nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell'autonomia, socio-affettiva;

pertanto, risulta incongruente il contenuto dell'ordinanza n. 78 del 23

marzo 1993 che fa confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso; tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;

tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;

l'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un'area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;

in seguito all'attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;

perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla « continuità didattica » con il medesimo insegnante di sostegno;

tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all'integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;

l'unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;

per realizzare il processo di inclusione dell'alunno con disabilità l'insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l'intera classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;

pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell'insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;

anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell'*handicap*, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;

rispondendo ad un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Governo in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di

secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine di graduatoria;

il Governo si mostrava altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

a unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso.

(7-00449) « Pes, Coscia, Frassinetti, Centemero, Siragusa, Antonino Russo ».

ALLEGATO 8

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 498).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti;

preso atto che, per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione della quota premiale del Fondo di finanziamento con riferimento al 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha deliberato di istituire un'apposita commissione;

rilevato, al riguardo, che dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca ed è stata prevista la sopra richiamata quota premiale – la Legge n. 240 del 2010 ha previsto la costituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e che con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR);

ritenuto che i due organismi citati possano fornire un efficace contributo per l'elaborazione di un adeguato modello di valutazione,

preso atto che il Governo non ha ritenuto di rendere note a questa Commissione le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul primo schema di decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per la ripartizione della quota premiale relativa agli anni successivi, si elabori un adeguato modello di valutazione avvalendosi del Comitato nazionale dei garanti della ricerca e ricorrendo all'ANVUR per l'analisi dei risultati scientifici dei progetti;

b) il MIUR riferisca alla Commissione sulle interlocuzioni intercorse con la Corte dei conti ai fini della elaborazione del decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale.

ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 498).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti;

preso atto che, per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione della quota premiale del Fondo di finanziamento con riferimento al 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha deliberato di istituire un'apposita commissione;

rilevato, al riguardo, che dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca ed è stata prevista la sopra richiamata quota premiale – la Legge n. 240 del 2010 ha previsto la costituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e che con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR);

ritenuto che i due organismi citati possano fornire un efficace contributo per l'elaborazione di un adeguato modello di valutazione;

preso atto che il Governo non ha ritenuto di rendere note a questa Commissione le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul primo schema di decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per la ripartizione della quota premiale relativa agli anni successivi, si elabori un adeguato modello di valutazione avvalendosi del Comitato nazionale dei garanti della ricerca e ricorrendo all'ANVUR per l'analisi dei risultati scientifici dei progetti;

b) il MIUR riferisca alla Commissione sulle interlocuzioni intercorse con la Corte dei conti ai fini della elaborazione del decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale;

c) si valuti l'opportunità di assegnare all'ANVUR la valutazione *ex post* dei progetti finanziati;

d) appare opportuno, infine, potenziare il fondo premiale del 2012, integrando le risorse disponibili con 50 milioni di euro da recuperare dal capitolo di bilancio n. 7380.

ALLEGATO 10

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 5389, recante conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di utilizzare i docenti soprannumerari su posti per il sostegno solo nel caso in cui siano già in possesso del previsto titolo di specializzazione;

b) si valuti l'opportunità di rivedere la norma al fine di individuare un piano per l'utilizzo del personale dichiarato inidoneo, tenuto conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze;

c) si valuti l'opportunità di definire una modalità con cui sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

d) si valuti l'opportunità di riconsiderare la norma relativa all'aumento delle tasse per gli studenti universitari;

e) si valuti l'opportunità di ripristinare il finanziamento degli istituti di ricerca, anche per il 2013;

f) per quanto riguarda il personale della classe C. 999, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di inquadramento in altre classi di concorso nel caso di possesso del relativo titolo, nonché il loro utilizzo presso gli uffici tecnici di istituti tecnici e professionali;

g) si valuti l'opportunità di rivedere il comma 26-*ter* articolo 1 sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali, nell'ottica di favorire il rapporto pubblico-privato anche in un campo delicato quale quello della conservazione del patrimonio culturale richiamato tra i principi del codice dei beni culturali;

h) si valuti l'opportunità di rivedere, in relazione all'articolo 7, comma 11, sulla riduzione dei contributi alle televisioni locali e emittenti radiofoniche nazionali e locali, le modalità di finanziamento attraverso la legge delega di riforma dell'editoria;

i) si valuti l'opportunità di rivedere la norma che prevede una ulteriore proroga del mandato dei rettori in modo tale che non si verifichino ulteriori deroghe in materia rispetto a quanto previsto dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

j) si valuti l'opportunità di rivedere la norma sul blocco parziale del *turnover* dell'università riportandolo almeno a quanto stabilito nella normativa vigente approvata nel maggio scorso;

k) si valuti l'opportunità di definire un percorso di riforma organica delle

scuole italiane all'estero e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero;

l) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 4, comma 6, che esclude, tra l'altro, gli enti e le associazioni operanti nel settore dei beni e le attività culturali, nell'istruzione e nella formazione dalla possibilità, prevista dalla stessa norma, di fornire servizi alle pubbliche amministrazioni.

ALLEGATO 11

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 5389, recante conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato;

apprezzato, in particolare, l'articolo 4, comma 6, che esclude dai tagli delle risorse finanziarie, tra l'altro, gli enti e le associazioni operanti nel settore dei beni e le attività culturali, nell'istruzione e nella formazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di utilizzare i docenti soprannumerari su posti per il sostegno solo nel caso in cui siano già in possesso del previsto titolo di specializzazione;

b) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 14, comma 13, al fine di individuare un piano per l'utilizzo del personale dichiarato inidoneo, tenuto conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite;

c) si valuti l'opportunità di definire una modalità con cui sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo la legge n. 440 del 1997 e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1997, n. 275;

d) si valuti l'opportunità di riconsiderare l'articolo 7, comma 42, relativo all'aumento delle tasse per gli studenti universitari;

e) si valuti l'opportunità di ripristinare il finanziamento degli istituti di ricerca, anche per il 2013 e il 2014, al livello previgente al provvedimento;

f) per quanto riguarda il personale delle classi C. 999 e C. 555, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di inquadramento in altre classi di concorso nel caso di possesso del relativo titolo, nonché il loro utilizzo presso gli uffici tecnici di istituti tecnici e professionali;

g) si valuti l'opportunità di rivedere il comma 26-*ter* articolo 1 sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali, non congruente con la scelta di favorire il rapporto pubblico-privato anche in un campo delicato quale quello della conservazione del patrimonio culturale richiamato tra i principi del codice dei beni culturali;

h) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 7, comma 11, sulla riduzione dei contributi alle televisioni ed emittenti radiofoniche nazionali e locali, individuando modalità di finanziamento attraverso la legge delega di riforma dell'editoria;

i) si valuti l'opportunità di rivedere la norma che prevede una ulteriore proroga del mandato dei rettori in modo tale che non si verifichino ulteriori deroghe in materia rispetto a quanto previsto dalla legge 240 del 30 dicembre 2010;

j) si valuti l'opportunità di rivedere la norma sul blocco parziale del *turnover* dell'università riportandolo almeno a quanto stabilito nella normativa vigente approvata nel marzo scorso;

k) si valuti l'opportunità di definire un percorso di riforma organica delle scuole italiane all'estero e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero.

ALLEGATO 12

5-07572 Bachelet: Sulla chiusura di sedi di nuclei territoriali e sulle assunzioni presso l'ANSAS-INDIRE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Agli Onorevoli interroganti, i quali chiedono chiarimenti riguardo alle modalità di chiusura e restituzione degli immobili dell'ex ANSAS, di conservazione e trasferimento dei beni mobili e attrezzature e di reclutamento a tempo indeterminato di 4 unità di dirigente di ricerca, primo livello professionale, di cui alle delibere del commissario straordinario del medesimo ente n. 12 e 13 del 4 giugno 2012, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto in più occasioni a fornire indicazioni all'ANSAS affinché assumesse idonee iniziative relativamente alle modalità di chiusura degli ex IRRE. Si segnalano in proposito le note n. 3128 in data 23 maggio 2012 e n. 4644 in data 17 luglio 2012.

Ad ogni buon conto giova ricordare che è di specifica competenza del Commissario straordinario adottare le soluzioni più idonee e conformi alla normativa vigente in materia. In tal senso quest'ultimo ha fornito precise indicazioni ai Direttori degli ex IRRE, con nota prot. n. 316/IST del 17 luglio 2012, sulle modalità di restituzione delle chiavi degli immobili occupati, individuando con delega scritta i soggetti deputati alla ricezione delle medesime. Tale procedura di consegna è stata stabilita nei giorni 30 e 31 agosto 2012.

Per quanto riguarda i citati bandi di concorso, si rappresenta che l'Ente si è attenuto a quanto stabilito dalla disciplina vigente.

L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 12 febbraio 1991, che ha recepito l'ipotesi di accordo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge n. 168 del 1989, prevede che la qualifica di dirigente di ricerca di primo livello è caratterizzata da un'acquisita capacità di ricerca e che le modalità di accesso consistono unicamente nel concorso pubblico nazionale per titoli.

In tal senso, i bandi emanati con le predette delibere del commissario straordinario n. 12 e 13, di cui è stata data notizia con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2012, hanno previsto quale requisito per l'ammissione il possesso di un'esperienza professionale di almeno otto anni in attività di ricerca svolta presso enti di ricerca, università, enti pubblici o istituzioni nazionali ed internazionali e/o di coordinamento o di direzione di servizi, di strutture o di progetti di ricerca, requisito assorbente il titolo di studio.

ALLEGATO 13

5-07573 Zazzera: Sull'indizione di un concorso a cattedre nelle scuole secondarie superiori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui si risponde gli Onorevoli interroganti propongono un rinvio dell'indizione dell'annunciato concorso per il personale docente della scuola, in attesa che venga definito il fabbisogno all'interno del sistema di istruzione a seguito dell'approvazione del decreto di riordino delle classi di concorso.

Al riguardo si ricorda che secondo la normativa vigente (articolo 399 del testo unico n. 297 del 1994), il reclutamento del personale docente è articolato in due distinti canali tra i quali sono ripartiti al 50 per cento i posti disponibili: le graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge n. 206 del 2006, e i concorsi ordinari per titoli ed esami.

In applicazione della citata normativa è in preparazione il bando del prossimo concorso a cattedre, che riguarderà i posti disponibili negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e con il quale il Ministero intende valorizzare modalità di reclutamento che accertino la preparazione dei candidati.

In tal senso la suddetta procedura concorsuale si svolgerà secondo le vigenti regole e terrà conto delle attuali classi di concorso, non essendo ancora concluso l'*iter* di definizione di quelle nuove, ma verranno anche inserite novità riguardo alle prove scritte che saranno due: l'una diretta ad accertare la preparazione teorica del candidato; l'altra che consisterà nella simulazione di una lezione in aula, in modo da poter valutare la capacità dell'aspirante a relazionarsi e a rapportarsi con gli alunni.

I successivi concorsi, ai quali parteciperanno i docenti già forniti di abilitazione, si svolgeranno secondo nuovi criteri di selezione, anch'essi elaborati al fine di accertare nel modo più completo possibile le capacità dei candidati.

È prevedibile che ai concorsi parteciperà una quota rilevante di docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento ma riguardo alle preoccupazioni espresse dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che l'indizione degli stessi lascia inalterate le possibilità dell'attuale personale precario presente nelle graduatorie a esaurimento di conseguire annualmente la nomina in ruolo in base alla spettante percentuale dei posti definita per legge.

ALLEGATO 14

5-07574 Rivolta: Sul contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto nel luglio 2001-Regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione si chiede quali iniziative in Ministero intenda adottare a fronte dei ricorsi proposti avverso le modalità di svolgimento del concorso a dirigente scolastico della Regione Lombardia da parte di alcuni candidati non ammessi a sostenere la prova orale e a fronte della sentenza del TAR Lombardia n. 2035 del 17 luglio 2012 che ha accolto alcuni dei predetti ricorsi.

La citata pronuncia ha annullato gli atti relativi allo svolgimento delle prove scritte sulla base di una presunta violazione del principio dell'anonimato. In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che le buste deputate alla conservazione del cartoncino con il nominativo e i dati anagrafici del candidato, contenute nella busta più grande dove è inserito l'elaborato scritto e destinate a essere aperte alla conclusione della correzione delle suddette prove, non sarebbero risultate idonee allo scopo in quanto il modesto spessore della carta di cui le stesse sono composte avrebbe reso visibile il contenuto.

A parere del giudice la sola possibilità astratta – non essendo peraltro emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati prima della conclusione delle operazioni di correzione comporterebbe la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, regolanti la materia in argomento.

Si condivide quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti sulle gravi conseguenze che l'annullamento delle prove scritte del concorso avrebbe sulla posizione di coloro che hanno superato le medesime e sono stati inseriti nella graduatoria di merito e sull'organizzazione amministrativa perché la mancata nomina dei vincitori obbligherebbe ad affidare in reggenza una rilevante percentuale di scuole della regione.

Le procedure concorsuali in argomento appaiono infatti essersi svolte nel pieno rispetto della normativa vigente; per questa ragione è stato già proposto appello al Consiglio di Stato, che ha fissato la prima udienza nei prossimi giorni.

Si assicura comunque che sono in fase di valutazione dei competenti uffici tutte le eventuali misure da adottare per evitare le ripercussioni di un eventuale esito sfavorevole del giudizio.

ALLEGATO 15

5-07575 Mario Pepe (Misto): Sulla situazione dell'Accademia Nazionale di danza (AND).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante chiede al Ministro di valutare l'opportunità di sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza in relazione a una serie di irregolarità nella gestione descritte nel presente atto di sindacato ispettivo.

Al riguardo si ricorda che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unitamente al Ministero dell'economia e finanze e alla Prefettura di Roma, ha disposto un'ispezione per approfondire tali aspetti e i rapporti in essere tra l'Accademia nazionale di danza e la Fondazione dell'Accademia.

A conclusione di tale ispezione non sono emerse circostanze o irregolarità tali da ipotizzare lo scioglimento degli organi di *governance* della predetta istituzione.

Per quanto attiene, invece, la Fondazione dell'Accademia, tale ente è del tutto autonomo rispetto all'Accademia nazionale di danza e, come peraltro specificato dallo stesso interrogante, il controllo e la vigilanza è di esclusiva competenza della Prefettura di Roma che ha disposto i necessari accertamenti e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in « discipline coreutiche, tecniche compositive e scuola di coreografia » da attivarsi ad Avellino, si fa presente che l'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 prevede espressamente la possibilità di articolazione dell'Accademia nazionale di danza sul territorio, « anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo ».

Tale possibilità rimane subordinata all'osservanza delle disposizioni del regolamento sulle « procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica del settore » previsto dalla legge n. 508 del 1999, che al momento non risulta ancora definito.

Ciò precisato, tale proposta è stata debitamente valutata e considerato anche che la stessa non prevede oneri aggiuntivi a carico dell'erario, è stato autorizzato l'avvio delle intese e degli atti preliminari con il Teatro « Carlo Gesualdo » di Avellino per l'attivazione del predetto corso di laurea triennale con l'intenzione di avviare lo stesso a decorrere dal prossimo anno accademico 2012/2013.

Il Ministero sta completando l'acquisizione di tutti i pareri necessari per completare il relativo *iter* procedimentale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato. Alla V Commissione *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 308

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 322

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 323

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 315

ALLEGATO 3 (Emendamenti) 324

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 317

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci *(Seguito dell'esame e rinvio)* 317

ALLEGATO 4 (Emendamento del Relatore) 329

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso » C. 4913 Nicco ed abb. *(Seguito dell'esame e rinvio)* 318

ALLEGATO 5 (Emendamento del Relatore) 330

Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali C. 1909 Scilipoti *(Rinvio del seguito dell'esame)* 318

RISOLUZIONI:

7-00821 Lanzarin: Sul sistema di raccolta delle acque reflue urbane *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 319

7-00853 Cosenza: Sugli impianti di depurazione delle acque reflue *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 319

7-00923 Mariani: Sugli eventi calamitosi del 25 ottobre 2011 in provincia di La Spezia *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 319

7-00895 Motta: Sul violento nubifragio dell'11 giugno 2012 che ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni in provincia di Parma *(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00198)* 320

ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 331

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole)* 320

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 321

AVVERTENZA 321

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio FANELLI.

La seduta comincia alle 11.30.

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è convocata per esprimere il parere sul decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, modificato dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura. Osserva che il provvedimento si configura come il secondo intervento importante di revisione della spesa pubblica che segue il decreto-legge n. 52 del 2012 recentemente approvato dal Parlamento, dal quale si attendono risparmi di spesa. In ordine alle disposizioni di competenza e di interesse della VIII Commissione, rileva che oltre alle disposizioni concernenti la spesa pubblica, il decreto contiene disposizioni di competenza che riguardano alcune questioni recentemente oggetto di esame della Commissione e specificamente interventi a favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 nei territori dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto, e dei territori colpiti dal sisma abruzzese del 2009. Rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI); la nuova formulazione del comma 2 viene introdotta quale novella all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il comma 2-*bis*, precisa, reca una serie di ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici. In particolare, segnala, l'articolo 37, comma 13, che prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo debbano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, viene limitato ai soli lavori. All'articolo 41, comma 2, relativo ai requisiti richiesti ai fornitori e prestatori di servizi, viene aggiunto un periodo che prevede l'illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Fa notare che all'articolo 75, comma 1, che prevede che l'offerta venga corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, viene aggiunto un periodo che dispone che, per procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia sia fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base. Rileva che all'articolo 113, comma 1, del Codice viene aggiunto un periodo che determina nella misura massima del dieci per cento dell'importo contrattuale l'importo della garanzia fi-

deiussoria fissato nel bando o nell'invito, fermo restando quanto previsto dal periodo successivo che riguarda l'aumento della garanzia nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento. La disposizione, precisa, sembra trovare applicazione nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza.

Rileva che il comma 3 e i commi da 10 a 16 dell'articolo 1 recano disposizioni varie in materia di convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi. Tra queste segnala che il comma 3 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere in via temporanea allo svolgimento di autonome procedure di acquisto di beni e servizi, nell'ipotesi in cui le convenzioni quadro Consip o delle centrali di committenza regionali non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza. Evidenzia che i commi 10 e 11 obbligano le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e a Consip s.p.a. l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni e prevedono l'istituzione di un elenco delle centrali di committenza. Il comma 12, chiarisce, consente all'aggiudicatario delle convenzioni quadro di offrire, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione. Osserva che il comma 13 prevede il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura, nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A successivamente alla stipula dei contratti di fornitura siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica. Precisa che il comma 16-*bis* prevede che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente. Sottolinea che i commi 4 e 6 e 17-18 dell'articolo 1 contengono disposizioni volte allo sviluppo del sistema elettronico di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione; in particolare, il comma 4 permette ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di effettuare i propri acquisti – in alternativa a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-*bis* del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'affidamento obbligatorio ad un'unica centrale di committenza – utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico delle P.A. Rileva che l'articolo 3, comma 19-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, trasferisce la proprietà del complesso dell'Arsenale di Venezia al Comune di Venezia (con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali), il quale ne deve assicurare l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale S.p.A. Evidenzia che l'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, segnala, si consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro; i beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Fa notare che sono inoltre previste deroghe ai fini dell'assunzione, per il biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Precisa che per l'attuazione delle norme recate dall'articolo 3-*bis* viene autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013. Rileva che l'articolo 4, commi 6-8-*bis*, reca talune disposizioni concernenti l'acquisto dei servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni; più specificamente, il comma 6 pre-

vede che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Evidenzia che sono previste talune esclusioni relativamente all'applicazione della norma in esame relativamente, tra gli altri, agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, agli enti e associazioni di promozione sociale, agli enti di volontariato, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991. Il comma 7, sottolinea, obbliga le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Codice dei contratti pubblici fatte salve le acquisizioni in via diretta effettuate tramite convenzione dagli enti richiamati. Evidenzia che il comma 8 dispone che, sempre a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni non superi i 200.000 euro annui; il comma 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che i commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge n. 381/1991, relative alle convenzioni che le cooperative sociali possono stipulare con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Precisa che i commi 20 e 21 dell'articolo 7 recano modifiche alle modalità di finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 in corso di esame al Senato; in luogo delle riduzione alle voci rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'allegato della legge n. 225/92 viene destinata al Fondo per la ricostruzione quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal decreto-legge in esame, per un importo fissato, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (in luogo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, come previsto nel testo originario della norma) in conseguenza dell'approvazione del nuovo articolo 3-*bis*. Chiarisce che i commi 24 e 25 dell'articolo 7 annullano l'Accordo di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune e la provincia di Catanzaro e la regione Calabria relativo al trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro. Precisa che il comma 26 dell'articolo 7 reca disposizioni concernenti la spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); in particolare il comma 26, lettera *a)*, con una novella all'articolo 2, comma 172, secondo periodo, del decreto-legge 262/2006, prevede l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012, degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID), le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Segnala che l'articolo 8, comma 4, dispone le riduzioni dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell'allegato 3; in caso di impossibilità di operare la riduzione, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo. Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa notare, l'allegato 3 fa riferimento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA. La riduzione è pari ad 1.454.510 di euro per il 2012, 3.878.692 di euro per il 2013 e 3.878.693 dal 2013. Evidenzia che l'articolo 12, comma 23, sottrae la Com-

missione scientifica CITES alla disciplina riguardante il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture e dispone la gratuità della partecipazione alla stessa Commissione. Precisa che l'articolo 12, commi 78 e 79, modifica rispettivamente l'articolo 11 del decreto-legge 216/2011 e l'articolo 36 del decreto legge 98/2011 relativamente ai termini per l'entrata in operatività dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti a Fintecna S.p.A; in particolare, il comma 78, lettera *a),* differisce al 30 settembre 2012 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i relativi compiti continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas S.p.a.. Viene inoltre previsto, osserva, che in caso di mancata adozione, entro il predetto termine del 30 settembre 2012, dello statuto e del D.P.C.M. per l'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, la medesima Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già ad essa attribuiti sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012. Sottolinea che la lettera *b)* novella il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 216/2011, prevedendo una proroga dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, del termine di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011 entro il quale l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari autostradali; il comma 79, lettera *b),* proroga dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, il termine entro il quale la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti. Sottolinea che l'articolo 23, comma 9, autorizza la spesa di 9 milioni di euro per il 2012 per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012 (emergenza neve), i cui oneri sono posti a valere sulla quota di pertinenza statale dell'otto per mille del gettito IRPEF nonché sulle risorse del Fondo per il riparto della quota relativa al cinque per mille del gettito IRPEF; il comma 10-*bis*, inoltre, assegna a tale emergenza una quota massima di 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura resesi disponibili al termine del 2011. Precisa che il comma 12-*septies* dell'articolo 23, introdotto durante l'esame al Senato, assegna al Comune de L'Aquila, ai comuni del cratere ed alla Provincia de L'Aquila un contributo straordinario, per il solo esercizio 2012 e non rinnovabile, al fine di garantire la stabilità dell'equilibrio finanziario, nel limite di complessivi 23 milioni di euro, indicando la relativa ripartizione tra i soggetti interessati. Evidenzia che il comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23, introdotto durante l'esame al Senato, introduce disposizioni volte a consentire la fruibilità di dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche, anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica attribuendo specifici compiti in merito ad Ispra. Chiarisce che il comma 1-*bis* dell'articolo 23-ter, introdotto durante l'esame al Senato come emendamento al decreto legge n. 87/2012, successivamente confluito nel decreto legge in esame con il maxiendamento del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia, prevede, in materia di edilizia residenziale convenzionata, una riduzione da 30 a 20 anni del limite temporale da utilizzare per il calcolo della durata delle nuove convenzioni c.d. sostitutive, stipulate in sostituzione di quelle previste dall'articolo 31, comma 46, della L. 448/1998. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato* 1) che richiama nelle premesse l'ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti dei gruppi in Commissione nel corso dell'esame del decreto legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, che impegnava il Governo a non procedere con interventi frammentari sulla materia degli appalti pubblici, bensì attraverso un organico disegno di riforma del settore. Dichiara comunque la propria disponibilità ad integrare il contenuto della proposta di legge alla luce dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), intervenendo in relazione alle norme sui contratti pubblici, dichiara di condividere le finalità del testo ed in particolare la previsione volta ad escludere che il parametro del fatturato si configuri quale condizione che limita l'accesso alle piccole imprese. Sottolinea, tuttavia, che l'eliminazione del valore del fatturato quale specifico parametro di valutazione dei lavori e servizi rende comunque necessario adottare un diverso criterio di selezione delle imprese, anche per evitare il rischio che si riducano le garanzie previste a tutela delle stazioni appaltanti.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) evidenzia che il provvedimento contempla profili di non marginale interesse per la Commissione su cui occorre soffermarsi con attenzione. Preliminarmente, ritiene improprio il titolo del provvedimento, che non si limita affatto a misure di revisione della spesa, intervenendo al contrario su una pluralità di materie non tutte pertinenti rispetto agli obiettivi enunciati.

Condivide il richiamo del relatore all'ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti dei gruppi della Commissione in materia di appalti pubblici e ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma di carattere generale attraverso un provvedimento sistematico, e non mediante episodici e frammentari interventi normativi. Richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di evitare il rischio che si comprimano le garanzie per le stazioni appaltanti, come può accadere eliminando il parametro del fatturato ai sensi delle previsioni del decreto-legge in esame. Sottolinea che la disciplina relativa all'ANAS ed al comparto autostrade appare anch'essa inadeguata e i ripetuti interventi normativi al riguardo di fatto limitano l'efficienza dell'ANAS e pregiudicano l'intento di perseguire effettivi risparmi di spesa.

In relazione poi agli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, nel ricordare le difficoltà nell'individuazione delle risorse per la copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione e di indennizzo, sottolinea l'esigenza che si proceda in futuro attraverso un più organico e compiuto intervento normativo, affinché la complessa materia degli eventi sismici sia affrontata in modo uniforme nelle diverse realtà territoriali interessate. Esprime, in conclusione, una valutazione complessivamente negativa sui contenuti del decreto-legge.

Raffaella MARIANI (PD), pur rilevando l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, ravvisa l'esigenza di approfondire con attenzione taluni contenuti del medesimo. Esprime rammarico per l'impossibilità di apportare utili modifiche al testo in esame, che considera opportune soprattutto in ordine alla disciplina delle infrastrutture ed al codice degli appalti. Su tali versanti sottolinea l'esigenza di procedere ad una riforma organica e complessiva della materia per venire incontro alle esigenze manifestate in più occasioni dal mondo delle imprese e dalle stazioni appaltanti. Auspica una semplificazione delle norme del settore, pur nella necessaria conformità alla disciplina comunitaria.

Valuta quindi favorevolmente le previsioni del decreto-legge che erogano finanziamenti destinati al ristoro dei danni subiti dalle regioni colpite dai gravi eventi calamitosi dello scorso inverno, i cui oneri non avevano ancora ricevuto adeguata copertura finanziaria. Ravvisa la necessità, al riguardo, che regioni e comuni che hanno sostenuto spese per le calamità idrogeologiche avvenute dal 2008 ad oggi possano ricevere, quanto prima, tempestive risorse finanziarie per coprire gli interventi sostenuti.

Considera apprezzabile il modello previsto dal provvedimento in esame per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, attraverso la Cassa depositi e prestiti. Reputa positiva la maggiore circolazione delle informazioni e il sistema di interconnessione tra banche dati relativamente agli enti di ricerca; esprime tuttavia preoccupazione per la limitazione di risorse prevista per gli istituti di ricerca non vigilati dal Ministero della istruzione e della ricerca scientifica. Osserva, altresì, che la mancata istituzione della nuova Autorità per i trasporti, che dovrebbe assorbire le funzioni esercitate dall'ANAS, ha reso necessarie diverse proroghe dei termini stabiliti per il passaggio alla nuova disciplina, rendendo necessaria l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture degli specifici compiti in materia di concessioni delle grandi infrastrutture.

In conclusione, dichiara di valutare favorevolmente nel complesso il contenuto del provvedimento.

Ermete REALACCI (PD), nel condividere l'intervento della collega Mariani, sostiene la necessità che in materia di appalti pubblici si proceda attraverso un intervento normativo organico e generale e non mediante misure frammentarie e disomogenee inserite in diversi provvedimenti normativi. Fa notare che il titolo del provvedimento, che enuncia l'invarianza dei servizi, rappresenta solo una mera esortazione, in quanto le norme recate dal provvedimento di fatto riducono il perimetro delle risorse nella disponibilità di regioni ed enti locali con la conseguenza di una pericolosa erosione dei servizi forniti ai cittadini dalle autonomie territoriali. Ritiene quindi necessario avviare una riflessione sulla modifica del metodo di revisione della spesa, procedendo ad una selezione qualitativa dei finanziamenti che occorre conservare rispetto ad altre poste di bilancio che possono essere eliminate in quanto improduttive e non efficienti. Ritiene che il parametro da adottare debba essere rappresentato dalla garanzia di non comprimere le funzioni essenziali delle amministrazioni locali legate ai servizi indispensabili per la cittadinanza.

Ritiene quindi opportuno che il Ministero proceda ad una complessiva riflessione in ordine alla riduzione di finanziamenti ad esso. In particolare, precisa che il Ministero dell'ambiente, nell'esercizio delle sue competenze e nella sua autonomia gestionale, dovrebbe prospettare in tempi brevi una meditata razionalizzazione dell'intera struttura organizzativa, al fine di individuare ambiti e settori su cui operare un'oculata riduzione di risorse nel quadro del nuovo preannunciato intervento di *spending review*, e al ciò fine di non esporsi alla pregiudizievole sorte dei tagli lineari che comprometterebbe inevitabilmente politiche ambientali, che andrebbero invece tutelate e valorizzate.

Gianluca BENAMATI (PD), pur ritenendo indispensabili le misure recate dal decreto-legge in esame, nel quadro del necessario contenimento delle spese in una fase di grave crisi economica che affligge il Paese, esorta la Commissione a valutare con particolare attenzione l'impatto sociale che potrebbe scaturire dalle ingenti riduzione di spesa previste dal provvedimento. Valuta favorevolmente le disposizioni volte a fronteggiare i danni prodotti dagli eventi sismici dell'Emilia-Romagna e, in particolare, le disposizioni relative ai finanziamenti, pari a circa 6 miliardi di euro, attraverso il metodo del credito d'imposta, venendo incontro almeno in parte alle esigenze della cittadinanza e delle imprese colpite dal terremoto. Valuta, quindi, positivamente le misure contenute nel decreto-legge in esame, anche se reputa opportuni taluni correttivi per mitigare il rigore della limitazione di risorse.

Manuela LANZARIN (LNP), nel concordare con il relatore, esprime apprezzamento per il provvedimento nel suo complesso, in quanto reca disposizioni necessarie per il contenimento della spesa pubblica e per l'auspicato rilancio economico del Paese. Avanza rilievi critici in relazione alla circostanza che il Governo, in più occasioni, ha assunto l'impegno in

Parlamento di varare provvedimenti che tuttavia non sono stati mai attuati, soprattutto in relazione al codice degli appalti ed al settore dell'ANAS e delle autostrade. In particolare, esorta il Governo a rivedere quanto prima la disciplina del codice degli appalti. Esprime perplessità sulle previsione di cui all'articolo 4, relativo alle società *in house*, in quanto le relative norme appaiono di incerta e non univoca interpretazione. Valuta negativamente le norme che prevedono riduzioni di risorse e tagli lineari nel settore della sanità, senza tener conto di elementi di virtuosità che caratterizzano determinati territori.

Tommaso FOTI (PdL) rileva che il provvedimento assume una portata molto più estesa rispetto a quanto evochi il titolo e ciò rappresenta un esempio di cattiva legislazione. Valuta negativamente le continue proroghe relative all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali che dovrebbe acquisire taluni compiti e funzioni dell'ANAS, determinando così solo incertezza e confusione nel settore delle concessioni e impedendo alla Commissione ed al Governo la necessaria interlocuzione in un settore di grande importanza per l'economia del paese quale quello delle infrastrutture stradali e autostradali.

Aggiunge che il riordino delle province operato dal decreto-legge, attuato in modo non organico e con riferimenti temporali non sempre corretti, presenta evidenti incongruenze quali ad esempio l'incompatibilità fra i tempi assegnati alle regioni per procedere al riordino delle province ed i limiti temporali entro i quali il Governo può esercitare il potere sostitutivo. Esorta quindi la Commissione a considerare che i compiti assegnati alle nuove province afferiscono a competenze della VIII Commissione ambiente; in particolare fa notare che l'edilizia scolastica viene disciplinata stravolgendo di fatto le competenze attualmente assegnate agli enti locali.

Rileva, in conclusione, che il decreto legge in esame è stato, a suo avviso, elaborato in modo affrettato e rispetto ad esso sono stati compressi i necessari tempi per un approfondito esame in Commissione. Ritiene che tale modo di procedere conduca di fatto ad un depotenziamento del ruolo del Parlamento e quindi delle Commissioni, che, in taluni casi e con riferimento a provvedimenti *omnibus*, come quelli in esame, vengono anche espropriate delle competenze in sede primaria.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, osserva che il Ministero dell'ambiente risulta particolarmente penalizzato negli ultimi anni dalla riduzione di investimenti determinata dalle leggi di contenimento delle spese degli apparati amministrativi. Fa notare che i rilevanti tagli lineari che hanno colpito il Ministero dell'ambiente determinano, di fatto, un complessivo indebolimento del ruolo svolto dal dicastero, la cui azione è stata nel tempo pregiudicata e depotenziata mediante una sempre più accentuata sottrazione di risorse. Richiama quindi i membri della Commissione ad una attenta riflessione sui profili evidenziati.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel condividere l'intervento del collega Foti, precisa che da diversi mesi l'ANAS risulta di fatto non operativo e le società da essa partecipate non vengono quindi poste nella condizione di esercitare il proprio ruolo con conseguenti danni all'economia del Paese, anche in ragione della carenza di finanziamenti alle opere appaltate. Ritiene inspiegabile il protrarsi della menzionata proroga dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali che induce l'ANAS ad una condizione di inefficienza, pregiudicando così una delle possibili leve di sviluppo economico del Paese attraverso il blocco delle gare di appalto. Conclude sollecitando l'audizione dei rappresentanti della società Sogesin.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, comunica che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (vedi allegato 3).

Con riferimento a tali emendamenti, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Cosenza 2.1, 2.2 e 2.3, Zamparutti 3.1, Lanzarin 4.1, Cosenza 5.1, Froner 6.1, Lanzarin 6.3, 7.1, Piffari 11.1 e 11.2, Zamparutti 11.3, 12.2, Froner 14.1, Zamparutti 14.2 e 14.3, nonché Zamparutti Tit.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Zamparutti 4.2 e 6.2 a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 3),* Lanzarin 9.1, Piffari 12.1 a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 3*), Piffari 13.1 e 13.2 a condizione che vengano riformulati (vedi allegato 3), nonché Zamparutti 14.4. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento Tit. 2 a sua firma.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di ritirare, ai fini di un'eventuale presentazione in Assemblea, gli emendamenti a sua firma sui quali vi è stato un invito al ritiro da parte del relatore o un parere contrario.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira, ai fini di un'eventuale presentazione in Assemblea, gli emendamenti presentati dal suo gruppo sui quali vi è stato un invito al ritiro da parte del relatore o un parere contrario.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere sugli emendamenti a sua prima firma 14.2 e 14.3 che mirano a riconoscere a regime in capo all'ISPRA le competenze della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il sottosegretario Tullio FANELLI sottolinea come l'invito al ritiro degli emendamenti Zamparutti 14.2 e 14.3 nasca dal fatto che è in attesa di prossima emanazione il decreto ministeriale sul trasferimento delle competenze della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare, che dovrebbero quindi essere allocate in capo ad una struttura interna all'ISPRA.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), alla luce delle dichiarazioni rese dal sottosegretario, ritira gli emendamenti a sua prima firma 14.2 e 14.3, nonché tutti gli altri emendamenti a sua prima firma sui quali vi è stato un invito al ritiro o un parere contrario da parte del relatore.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) richiama le dichiarazioni fatte dal Ministero dell'ambiente, Corrado Clini, nella recente audizione svolta presso la Commissione, con riferimento alla possibilità che le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica inducano a rivedere la struttura e l'ordinamento di vari enti vigilati dal

Ministero dell'Ambiente. Ritiene pertanto che andrebbe verificata, proprio alla luce di tali dichiarazioni del Ministro, la posizione del Governo sul nuovo ordinamento dell'ISPRA che il provvedimento in esame intenderebbe introdurre, onde evitare che il lavoro parlamentare in corso venga poi vanificato da successivi interventi di razionalizzazione della spesa pubblica incidenti proprio sull'ISPRA.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, nel precisare che, in riferimento agli enti vigilati, il Ministero dell'ambiente è attualmente impegnato solo nella predisposizione del decreto di trasferimento di competenze dalla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare all'ISPRA, sottolinea che non risulta essere nelle intenzioni del Governo un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica incidente sull'ISPRA.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, rileva come,in occasione della recente audizione richiamata dal collega Bonciani, il Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, avesse evidenziato esclusivamente un problema di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente che si riteneva di poter risolvere attraverso interventi sul personale dell'ISPRA. Si tratterebbe pertanto di un profilo diverso che non avrebbe alcuna incidenza sul nuovo ordinamento dell'ISPRA, sul quale si concentra invece il provvedimento in esame.

Ermete REALACCI (PD) prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario Fanelli sul trasferimento di competenze dalla soppressa Agenzia della sicurezza nucleare a un struttura interna dell'ISPRA, auspicando che si proceda al più presto alla definizione del decreto ministeriale recante tale trasferimento. Conclude invitando i diversi gruppi a valutare l'ipotesi di una richiesta di trasferimento alla sede legislativa sul provvedimento in esame, considerata l'ampia condivisione che su tale testo è stata registrata sia in ambito politico sia in ambito tecnico.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alle considerazioni testé svolte dal collega Realacci sul trasferimento alla sede legislativa, ricordando come già nella precedente legislatura le forze politiche abbiano provato, senza successo, ad emanare una legge recante l'istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente. Ritiene quindi che l'elaborazione del testo unificato in esame costituisca un risultato molto importante, anche in considerazione dell'ampia condivisione che tale testo ha registrato sia da parte delle Agenzie regionali e dell'ISPRA sia da parte del Governo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel dichiararsi non contrario in linea di principio al trasferimento alla sede legislativa con riferimento al testo unificato in esame, si riserva di esprimere l'orientamento del suo gruppo al termine dell'esame in sede referente.

Giulia COSENZA (PdL) ritira tutti gli emendamenti da lei presentati sui quali vi è stato un invito al ritiro o un parere contrario da parte del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l'emendamento Zamparutti 4.2.

Roberto TORTOLI (PdL) constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Froner 6.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 6.2 avanzata dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni gli emendamenti Zamparutti 6.2 *(Nuova formulazione)* e Lanzarin 9.1.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di accogliere le proposte di riformulazione degli emendamenti a sua firma 12.1, 13.1 e 13.2 formulate dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 12.1 *(Nuova formulazione)*, 13.1 *(Nuova formulazione)* e 13.2 *(Nuova formulazione)*.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Froner 14.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 14.4 e Tit. 2 del relatore.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che il testo unificato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso, anche ai fini di un eventuale trasferimento alla sede legislativa, alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 aprile scorso.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, fa presente l'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per definire il testo da adottare come testo base, anche in considerazione dell'inserimento nel decreto legge 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese di specifiche norme per promuovere l'auto elettrica, incidenti quindi sul medesimo tema oggetto anche del testo in esame trasmesso dal Senato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, precisando al contempo che modifiche sostanziali al testo trasmesso dal Senato andrebbero attentamente valutate se si intende effettivamente giungere all'approvazione della legge.

Giulia COSENZA (PdL), nel ringraziare il relatore per il proficuo lavoro svolto, sottolinea che i contenuti del provvedimento sono stati condivisi anche dal precedente Governo. Auspica pertanto che, in sede di Comitato ristretto, alla cui costituzione si dichiara favorevole, non venga vanificato il lavoro di condivisione finora svolto.

Roberto MORASSUT (PD) si sofferma sulle previsioni dell'articolo 4, comma 3, segnalando l'opportunità di un intervento sul punto per chiarire la portata della norma, in quanto la formulazione attuale presenta elementi di incertezza interpretativa.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ricorda che la disposizione richiamata dall'onorevole Morassut è stata formulata nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato, al termine di un ampio e approfondito dibattito sul punto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone, quindi, alla luce della richiesta avanzata dal relatore, di nominare un Comitato ristretto per procedere alla definizione del testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna.
Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dall'approvazione di emendamenti: parere favorevole con osservazione della I Commissione, parere favorevole con una condizione della V Commissione, parere favorevole della VII Commissione, parere favorevole della X Commissione, parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, presenta l'emendamento 1.100 (vedi allegato 4,) al fine di recepire il contenuto della condizione recata nel parere della V Commissione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore.

Roberto TORTOLI, *presidente*, considerato che per le vie brevi è stata manifestata la disponibilità al trasferimento alla sede legislativa con riferimento al testo unificato in esame, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di tale trasferimento, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».
C. 4913 Nicco ed abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo della proposta di legge C. 4913 adottata come testo base: parere favorevole con osservazione della I Commissione, parere favorevole con condizione della V Commissione e parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In sostituzione del relatore impossibilito a partecipare ai lavori odierni della Commissione, presenta l'articolo aggiuntivo 1.0100 *(vedi allegato 5)* volto a recepire il contenuto della condizione recato dal parere della V Commissione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.0100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.0100 del relatore.

Roberto TORTOLI, *presidente*, considerato che per le vie brevi è stata manifestata la disponibilità al trasferimento alla sede legislativa in relazione al testo della proposta di legge C. 4913, adottata come testo base, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di tale trasferimento, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali.
C. 1909 Scilipoti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

7-00821 Lanzarin: Sul sistema di raccolta delle acque reflue urbane.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Manuela LANZARIN (LNP) rileva che la risoluzione a sua firma intende principalmente affrontare la questione della procedura di infrazione della Commissione europea che pone termini particolarmente vincolanti alle regioni interessate per adeguarsi alla normativa comunitaria. Nel rilevare l'importate ruolo che dovrebbero assumere le nuove Autorità di ambito ottimale, raccomanda al Governo di intervenire in tempi celeri in ordine alle questioni segnalate.

Il sottosegretario Tullio FANELLI dichiara l'orientamento favorevole del Governo sul testo della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00821.

7-00853 Cosenza: Sugli impianti di depurazione delle acque reflue.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giulia COSENZA (PdL), illustrando i contenuti della risoluzione a sua firma, evidenzia il particolare rilievo che assume il piano nazionale sulla depurazione delle acque e lamenta l'inadeguatezza degli accordi di programma che lo Stato ha stipulato con le regioni in materia di depurazione. Dichiara, quindi, di non comprendere i motivi per cui sono state stanziate risorse per coprire solo le spese per l'installazione di taluni depuratori. Ritiene necessario affrontare con tempestività le questioni enunciate nella risoluzione al fine di superare i rilievi mossi dagli organismi dell'Unione europea e le relative procedure d'infrazione. Fa notare che un intervento celere e razionale consentirebbe altresì di favorire il necessario sviluppo del turismo che potrebbe rappresentare un importante volano per l'economia dei territori interessati.

Il sottosegretario Tullio FANELLI dichiara l'orientamento favorevole del Governo sul testo della risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00853.

7-00923 Mariani: Sugli eventi calamitosi del 25 ottobre 2011 in provincia di La Spezia.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Chiara BRAGA (PD) illustra la risoluzione di cui è cofirmataria vertente sul dissesto idrogeologico e sugli eventi alluvionali del 2011. Precisa che l'obiettivo perseguito dalla risoluzione è l'estensione dell'erogazione di risorse ad una serie di piccoli comuni della Val di Vara che sono stati esclusi dalla assegnazione di finanziamenti diretti prevalentemente ai comuni delle Cinque Terre e di La Spezia. Richiede, pertanto, una particolare attenzione del Governo su quei territori di minore richiamo turistico che sono stati parimenti colpiti dagli eventi alluvionali cui si riferisce la risoluzione.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), nel ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione, ribadisce l'esigenza che i comuni di piccole dimensioni siti nei

territori della Val di Vara e dell'entroterra ligure ricevano un adeguato supporto e la dovuta attenzione per i gravi eventi alluvionali subiti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sui contenuti della risoluzione.

Nessuna altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00923.

7-00895 Motta: Sul violento nubifragio dell'11 giugno 2012 che ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni in provincia di Parma.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00198).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Carmen MOTTA (PD), illustrando la risoluzione a sua firma, evidenzia che la stessa risulta sottoscritta da parlamentari appartenenti a diversi gruppi di maggioranza e di opposizione. Precisa che la risoluzione si giustifica in ragione dell'ingente quantità di pioggia caduta in breve tempo in un territorio che non vedeva da anni un tale fenomeno. Rammenta che il Dipartimento della Protezione Civile, in sede di valutazione dell'entità dell'evento, ritenne di non poter ravvisare il carattere di straordinarietà dell'evento piovoso, demandando quindi alla regione lo stanziamento di risorse, non avendo le relative disponibilità finanziarie per la copertura dei danni. Rammenta che la regione Emilia-Romagna ha investito una quota pari a 35 mila euro per coprire le spese necessarie per il ristoro dei danni provocati dall'evento e che dal 2009 non risulta più disponibile il Fondo regionale per la Protezione Civile. Fa notare che, per analoghi eventi alluvionali accaduti in altre regioni, quali le Marche, la Puglia e l'Abruzzo, è stato dichiarato lo stato di emergenza e si è proceduto ai relativi stanziamenti di risorse. Avanza pertanto la richiesta che il Governo si impegni a venire incontro alle esigenze di indennizzo per i danni subiti dai cittadini delle località interessate dai gravi danni menzionati nella risoluzione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, nel rilevare che il Dipartimento della Protezione Civile aveva ritenuto che gli eventi richiamati dalla risoluzione in titolo non avessero il carattere di straordinarietà, precisa che si rende necessaria, da parte degli uffici del Ministero e del Dipartimento della Protezione Civile, un'ulteriore valutazione sulla portata degli eventi in questione. A tale fine avanza pertanto, al presentatore della risoluzione una proposta di riformulazione dell'impegno al Governo (*vedi allegato 6*).

Carmen MOTTA (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00895 Motta, come riformulata, che assume il numero 8-00198.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. C. 1373 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, nel richiamare i contenuti del parere già espresso dalla VIII Commissione sulla proposta di legge volta a finanziare le celebrazioni della figura di Verdi e dell'Opera verdiana, illustra le proposte emendative approvate in linea di principio dalla VII Commissione. Nell'auspicare, quindi, una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sugli emendamenti trasmessi ai fini del parere.

Tommaso FOTI (PdL), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rammenta che il testo cui si riferiscono le proposte emendative è stato condiviso dal precedente Governo ed evidenziano l'attenzione mostrata anche in questa legislatura per la valorizzazione dell'Opera verdiana.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 95/2012 (C. 5389 Governo), approvato dal Senato recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

rilevato che anche il decreto legge in esame reca modifiche frammentarie alla disciplina legislativa degli appalti pubblici, ancora una volta slegate da una revisione complessiva ed organica del mercato degli appalti pubblici, richiesta ormai con insistenza dal mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti al fine di avere certezza e chiarezza delle regole;

sottolineato che, in occasione dell'esame in Assemblea del decreto legge. 73/2012 recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato da tutti i rappresentanti dei gruppi in VIII Commissione che lo impegnava a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 95/2012 (C. 5389 Governo), approvato dal Senato recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

rilevato che:

anche il decreto legge in esame reca modifiche frammentarie alla disciplina legislativa degli appalti pubblici, ancora una volta slegate da una revisione complessiva ed organica del mercato degli appalti pubblici, richiesta ormai con insistenza dal mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti al fine di avere certezza e chiarezza delle regole;

appare necessario procedere a una revisione della spesa pubblica che si basi su criteri selettivi;

appare altresì necessario definire un assetto stabile delle norme concernenti le concessioni autostradali evitando, pertanto, che si proceda a ulteriori differimenti dell'entrata in vigore della disciplina definita dal decreto –legge n. 98/2011 che ha ridefinito le nuove funzioni di ANAS e dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;

sottolineato che, in occasione dell'esame in Assemblea del decreto legge. 73/2012 recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato da tutti i rappresentanti dei gruppi in VIII Commissione che lo impegnava a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

f) « piano di protezione del mare »: l'insieme coordinato degli interventi finalizzati salvaguardare, a livello ambientale e turistico, il mare nel contesto di priorità specifiche finalizzate a dare piena e concreta attuazione alle convenzioni internazionali sulla protezione del mare e garantire la tutela dei corpi idrici, il funzionamento sicurezza e la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue;

g) « piano di riqualificazione costiera »: l'insieme coordinato di interventi finalizzati alla protezione, alla bonifica e alla riconversione delle aree industriali dismesse ricadenti nelle aree costiere.

2. 1. Cosenza.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguente lettera:

f) « piano di protezione del mare »: l'insieme coordinato degli interventi finalizzati salvaguardare, a livello ambientale e turistico, il mare nel contesto di priorità specifiche finalizzate a dare piena e concreta attuazione alle convenzioni internazionali sulla protezione del mare e garantire la tutela dei corpi idrici, il funzionamento sicurezza e la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue;

2. 2. Cosenza.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

f) « piano di riqualificazione costiera »: l'insieme coordinato di interventi finalizzati alla protezione, alla bonifica e alla riconversione delle aree industriali dismesse ricadenti nelle aree costiere.

2. 3. Cosenza.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:

ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 *inserire le seguenti:* Tutta la documentazione in possesso del Sistema nazionale deve essere fruibile in *internet* sui siti dei rispettivi enti, a partire dai dati relativi al catasto rifiuti e a quelli relativi ai siti da bonificare.

3. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 4.

Al comma 4, dopo le parole: Ispra emana, anche con il concorso e come prodotti del Sistema nazionale, *inserire le seguenti:* previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni

4. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 6, sopprimere le parole: In coerenza con la durata degli organi degli enti di ricerca.

4. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) La predisposizione del piano di protezione del mare e del piano di riqualificazione costiera.

5. 1. Cosenza.

ART. 6.

(Agenzie per la protezione dell'ambiente).

Nel comma 1, *sopprimere le parole:* e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano e *al comma 7, sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. 1. Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le procedure concorsuali ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di alta professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici. le modalità per la nomina dei vincitori e per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei ».

« Sono altresì definite le procedure per l'istituzione cd il costante aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori e per la predisposizione, da parte degli stessi, di un *report* periodico sulle attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente ».

« La regione trasmette all'ISPRA il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione:

b) Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dalle regioni prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della medesima data.

6. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei

direttori generali delle Agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di alta professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, i criteri di valutazione, le modalità per la nomina dei vincitori ».

« Sono altresì definite le procedure per l'istituzione cd il costante aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori e per la predisposizione, da parte degli stessi, di un *report* periodico sulle attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente ».

6. 2. *(Nuova formulazione)* Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

(Approvato)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. In caso di svolgimento, da parte di ISPRA o delle Agenzie, di attività di monitoraggio per conto di soggetti privati, in attuazione di prescrizioni impartite in sede di VIA o AIA. il relativo controllo è effettuato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni medesime.

6. 3. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 7.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, al fine di adattarli a particolari situazioni orogratiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali ».

7. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 9.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni

9. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: parere obbligatorio, con le seguenti: parere preventivo obbligatorio.

11. 1. Piffari.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché sui provvedimenti del Governo avente natura tecnica in materia ambientale.

11. 2. Piffari.

Sopprimere i commi 3 e 4.

11. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: favorendo il principio di rotazione del medesimo personale con riferimento agli impianti oggetto delle ispezioni, di cui al comma 4 del presente articolo, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

12. 1. Piffari.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

12. 1. *(Nuova formulazione)* Piffari.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

12. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 13.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 1. Piffari.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 1. *(Nuova formulazione)* Piffari.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sono individuate le modalità di assegnazione alle Agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, nonché le modalità di compartecipazione di dette Agenzie a parte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle medesime Agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.

13. 2. Piffari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sono individuate le modalità di assegnazione alle Agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5, nonché le modalità di compartecipazione di dette Agenzie a parte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle medesime Agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.

13. 2. *(Nuova formulazione)* Piffari.

(Approvato)

ART. 14.

(Disposizioni transitorie).

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: delle Province autonome.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

14. 1. Froner.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

3. Al comma 20-*bis* dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, *le parole:* in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea. sono soppresse. Sono altresì soppresse, nella riga afferente al-

l'Agenzia per a sicurezza nucleare della tabella dell'Allegato A del medesimo articolo, la seconda e la terza colonna.

14. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Aggiungere infine il seguente comma:

3. In materia di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni ionizzanti l'Ispra promuove, attraverso apposite convenzioni, le sinergie con le Agenzie interessate, in particolare per quanto attiene al controllo sulle reti di sorveglianza locale della radioattività ambientale.

14. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e finali

14. 4. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

(Approvato)

Nel titolo della legge sostituire la parola: Istituzione con la seguente: Riforma.

Tit. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al titolo, sostituire le parole da: ambientali fino alla fine con le seguenti: per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Tit.1 Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna (Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 2, dopo le parole: attività culturali, inserire le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ».

1.100. Il relatore

(Approvato)

ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso » (C. 4913 Nicco ed abb.).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Al personale dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso » trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.0100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 6

7-00895 Motta: Sul violento nubifragio dell'11 giugno 2012 che ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni in provincia di Parma.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

premesso che:

nel pomeriggio di sabato 11 giugno 2011 un violento nubifragio (con precipitazioni stimate in circa 100 millimetri d'acqua in un'ora) ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni di Sala Saganza, Fornovo Taro e Collecchio, in provincia di Parma, causando, nel giro di pochissimo tempo, l'esondazione di diversi corsi d'acqua e il conseguente allagamento e danneggiamento documentato di infrastrutture viarie, edifici pubblici e privati;

l'esondazione del torrente Scodogna è stata anche la causa della tragica morte del signor Agostino Galeotti, pensionato sessantaduenne, che alle ore 17 circa è stato travolto da un'onda di due metri mentre si trovava nel garage della sua abitazione in località Talignano;

in vigenza dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero di disposizioni che imponevano alle regioni di deliberare aumenti fiscali per far fronte agli oneri relativi ai danni conseguenti ad eventi calamitosi, con nota prot. n. PG 151808 del 21 giugno 2011 la regione Emilia-Romagna ha richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti statali di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 225 del 1992, stante la permanenza di situazioni di pericolo nei territori dei comuni sopraccitati;

il dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0045911 del 29 luglio 2011 ha riscontrato alla nota della regione Emilia-Romagna comunicando « che la situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi descritti in premessa non presentava quel caratteri di estensione e intensità tali da legittimare il ricorso a mezzi e poteri straordinari ai sensi della legge n. 225/1992 » e « che in ogni caso il Fondo nazionale della protezione civile non dispone di risorse da destinare al contesto di cui trattasi »;

con decreto n. 237 del 19 dicembre 2011 il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2005 fino al 30 giugno 2012, per gli eccezionali nubifragi occorsi nel giugno 2011 sul territorio regionale e in particolare nei comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro e Collecchio;

nel decreto viene evidenziato che dal 2009, a seguito di disposizioni nazionali, non è più operativo il fondo regionale di protezione civile e che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 della regione Emilia-Romagna non dispone delle risorse sufficienti per supplire

all'interruzione dei flussi finanziari statali al suddetto fondo;

la regione ha comunque provveduto a stanziare, per interventi di somma urgenza, la somma di euro 510.000 di cui euro 180.000 per il comune di Sala Baganza, euro 100.000 per il comune di Fornovo Taro, euro 90.000 per il comune di Collecchio ed euro 140.000 per interventi del servizio tecnico di bacino nei corsi d'acqua « Scodogna » e « Rio della Ginestra »;

i cittadini dei comuni colpiti dal nubifragio dell'11 giugno 2011 si sono costituiti, in comitati per promuovere e stimolare l'attivazione dei necessari interventi di messa in sicurezza Idraulica del territorio e mantenere viva l'attenzione sulle richieste di indennizzo del danni subiti a causa del fenomeno alluvionale stimati in circa 7,5 milioni di euro;

il comune di Sala Baganza si è fatto promotore di un tavolo istituzionale al fine di assumere e coordinare ogni più utile Iniziativa per prevenire il verificarsi delle conseguenze connesse all'evento calamitoso e per verificare la possibilità di Indennizzare i privati dei danni subiti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, d'intesa con la regione Emilia-Romana e le amministrazioni comunali interessate dall'evento occorso in provincia di Parma l'11 giugno 2011, ogni iniziativa utile ai fine di definire un programma di interventi e di risorse volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e per il ristoro del danni subiti nonché misure di carattere fiscale finalizzate al sostegno del reddito dei cittadini e delle imprese dei territori colpiti da tale evento calamitoso, in analogia con quanto già avvenuto in relazione altre situazioni di emergenza.

(8-00198) « Motta, Libè, Lunardi, Rainieri ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 333

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 338

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 340

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo 340

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Bilancio in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd *spending review*), come risultante dalle modifiche introdotte dal Senato.

Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della Commissione, segnala gli articoli 5, comma 14, 6, comma 19, 7, commi 11 e 26, 12, commi da 80 a 86, 16-*bis*, 23, commi 1, 12-*undecies* e 12-*terdecies*.

Passando ad una breve descrizione del contenuto delle disposizioni citate, rileva che il comma 14 dell'articolo 5 riduce di un ulteriore 5 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il compenso dei componenti gli organi delle Autorità portuali, già ridotto del 10 per cento per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 19 dell'articolo 6 approva *ex lege* le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi azien-

dali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A (competente per i servizi di trasporto marittimo con la Sicilia). Viene altresì previsto che le convenzioni producano effetti a far data dalla sottoscrizione e che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, come previsto in seguito alle modifiche apportate dal Senato, sentite le regioni interessate. Al riguardo, ricorda che la procedura di privatizzazione di Tirrenia si è conclusa il 19 luglio 2012 con la sottoscrizione di una nuova Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e la compagnia di navigazione CIN, che ha rilevato la Tirrenia. Il contratto di cessione di Tirrenia alla CIN è stato stipulato il 25 luglio 2011, la CIN è risultata aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica, grazie a un'offerta di 200 milioni di euro, a cui si aggiungeranno tre rate da 60 milioni ciascuna, da versare all'ottenimento dei contributi pubblici previsti in base alle convenzioni con lo Stato. Rammenta che la procedura di privatizzazione di Siremar risulta, invece, ancora in corso. Fa presente, infatti, che nell'ottobre 2011 si è aggiudicata la gara per la cessione la Compagnie delle isole, società controllata da Mediterranea Holding SpA, la quale a sua volta vede una significativa partecipazione azionaria della Regione Siciliana, oltre che di altri operatori del settore come Lauro, Isolemar, Acies. Tuttavia, la società di navigazione siciliana (composta dalle società Caronte & Tourist e Ustica Lines), che aveva partecipato alla gara, ha richiesto al TAR del Lazio l'annullamento della stessa. In particolare, oggetto di contestazione è stata la controgaranzia finanziaria offerta dalla Regione Siciliana alla Compagnie delle Isole, che potrebbe costituire un aiuto di Stato illegittimo. Il TAR del Lazio, con ordinanza del 7 luglio 2012, ha sospeso l'esito della gara; il Consiglio di Stato con sentenza del 18 luglio ha tuttavia revocato la sospensiva.

Il comma 11 dell'articolo 7 riduce i contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale. La riduzione, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, è di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ricorda che l'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), al sesto periodo, prevede che 82 miliardi di lire annui a decorrere dal 2000 siano destinati a interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. In attuazione di tale previsione, il decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 2004 ha poi disposto che i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi siano specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il comma 26 dell'articolo 7 reca disposizioni concernenti alcune spese facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, la disposizione prevede l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012, degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID), le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, vengono soppressi i contributi agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile iscritti nello stato di previsione del citato Ministero, vale a dire l'Aero Club d'Italia e l'Istituto italiano navigazione.

Il comma 26-*bis* dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, proroga – sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno – l'incarico di commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia.

Il comma 80 dell'articolo 12 modifica il sistema sanzionatorio in materia di con-

tratti relativi all'autotrasporto di cose per conto di terzi, introducendo un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in occasione dei controlli sulle imprese da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, in quanto, come evidenziato nella relazione governativa al provvedimento, il previgente sistema sanzionatorio è risultato « di difficile applicazione e di efficacia limitata ».

I commi da 81 a 86 dell'articolo 12 modificano la composizione, le attribuzioni ed il finanziamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. In particolare, i finanziamenti sono ridotti di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, demanda ad un D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, stabilendo altresì che le risorse di detto Fondo e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, una volta emanato il predetto D.P.C.M., non possono essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.

Ricorda che la dotazione del suddetto Fondo era stata originariamente fissata in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011; successivamente l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto, da un lato, un incremento della dotazione di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, dall'altro, che il Fondo stesso a decorrere dal 2013 sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sui carburanti. L'aliquota di compartecipazione dovrà essere stabilita, con D.P.C.M., entro il 30 settembre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 1 dell'articolo 23 autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Viene rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la successiva ripartizione delle risorse per le esigenze del settore.

Il comma 12-*undecies* dell'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prescrive che le compensazioni economiche per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto pubblico regionale e locale debbano essere determinate secondo il criterio dei costi standard. Tale criterio dovrà essere osservato dagli enti affidanti per la quantificazione dei corrispettivi offerti ai soggetti che svolgono il servizio e posti come base d'asta per l'affidamento del servizio stesso. I corrispettivi, come sopra quantificati, dovranno essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito a partecipare alle procedure concorsuali. La norma in esame viene introdotta al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che fissa il principio di autonomia di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali.

Il comma 12-*terdecies* dell'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, ripristina la spesa di due milioni di euro, per l'anno 2013, per il completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, con particolare riferimento all'efficientamento delle attività dell'autotrasporto, compreso il trasporto di merci pericolose. Tali fondi erano stati stanziati dalla legge finanziaria per il 2008, nella misura di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Successivamente, l'autorizzazione di spesa era stata soppressa dal decreto-

legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in esame, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento all'esito del dibattito.

Daniele TOTO (FLpTP), in relazione alla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*, concernente il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, fa presente, come emerso anche in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo, che il Governo ha un contratto quadriennale con Ferrovie dello Stato del valore di circa 128 milioni di euro annui da destinare al servizio universale cargo eseguito da Trenitalia, a fronte di una perdita annua di 256 milioni di euro. Nel fare presente inoltre che la Corte dei conti, nell'esaminare il bilancio delle Ferrovie dello stato, ha rilevato una criticità riguardo alla valutazione del servizio universale, chiede chiarimenti al Governo riguardo alla possibilità di far confluire nel Fondo citato, per l'anno 2012, i 128 milioni stanziati per l'anno 2011 per il trasporto ferroviario cargo, che, diversamente da quanto accade per il trasporto passeggeri, può essere garantito, oltre che da Trenitalia, anche da operatori privati. Chiede inoltre chiarimenti sulla durata della proroga del commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, che, a suo giudizio, potrebbe essere ridotta, dal momento che è già stata avviata la procedura di sostituzione degli organi statutari.

Mario LOVELLI (PD), nel rilevare che i tempi imposti per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte non sono consoni ad un esame approfondito delle disposizioni di interesse della Commissione, sottolinea i risultati raggiunti attraverso il decreto-legge in esame, che giudica importanti, dal momento che il provvedimento interviene sul fronte della riduzione della spesa con un metodo innovativo, che giudica auspicabile, dal momento che si mettono le basi affinché il processo di revisione della spesa diventi uno strumento permanente di governo. Nell'evidenziare, inoltre, che attraverso le misure contenute nel provvedimento in esame si è potuto evitare l'aumento dell'IVA, cui sarebbe conseguito un inevitabile effetto depressivo sui consumi, non auspicabile per il periodo di crisi che il Paese sta attraversando, prende atto con favore del consistente intervento operato a favore dei cosiddetti « esodati », dal momento che sono state stanziate risorse per sostenere altre 55 mila salvaguardie, oltre alle 65 mila disposte in precedenza, pur rimanendo ancora sospese 2.000 posizioni che andranno successivamente valutate e per le quali si dovrà pervenire rapidamente ad una soluzione, in modo da escludere che vi siano lavoratori che possano trovarsi senza posto di lavoro, senza pensione e senza protezione sociale. Nell'evidenziare positivamente gli interventi recati dal provvedimento per le regioni terremotate, per le quali è stato previsto un sistema organico che comporterà un effetto positivo dal punto di vista della ripresa dell'economia, mettendo in moto un consistente volume di investimenti nel settore edilizio, fa presente tuttavia che ad alcune questioni non è stata applicata la nuova filosofia che anima la *spending review*, e sono stati previsti, come nel passato, tagli lineari che, incidendo sul patto di stabilità con gli enti locali e sui fondi perequativi destinati ai medesimi, giudica opportuno che vengano riesaminati in sede di legge di stabilità. Nel sottolineare, inoltre, positivamente gli interventi ordinamentali che riguardano il riordino delle province e la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti, riguardo agli aspetti specifici di interesse della Commissione, giudica con favore le disposizioni introdotte al Senato con l'articolo 16-*bis*, concernente il finanziamento a regime del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, dal momento che l'assenza di una norma puntuale di regolamentazione della materia avrebbe potuto far considerare i fondi per il trasporto pubblico locale all'interno delle risorse complessive per le regioni, determinando

gravi conseguenze per i bilanci regionali. Nel ricordare anche le altre disposizioni approvate al riguardo, come ad esempio quella relativa alle gare per il servizio pubblico locale o alle disposizioni che hanno istituito l'Autorità dei trasporti, ritiene che alla definizione di risorse certe debba accompagnarsi una modifica sostanziale del sistema di regolazione del servizio universale, che dovrà essere esaminata da Parlamento e Governo e che potrà costituire oggetto di un ordine del giorno in Assemblea. Quanto all'approvazione *ex lege* delle convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali di Tirrenia e Siremar e che portano a conclusione il processo di privatizzazione di queste società, fa presente che la disposizione prevede che eventuali modificazioni possano essere approvate con decreto dei Ministri competenti, sentite le regioni, determinando una forte responsabilizzazione sia del Governo sia del Parlamento, che in futuro dovrebbe essere adeguatamente informato sull'evoluzione della situazione. Infine, nel prendere atto della proroga di un anno disposta a favore del commissario dell'Aero club d'Italia e nel ricordare che l'emendamento approvato dal Senato porta la firma di un senatore che ricopre proprio l'incarico di commissario, giudica negativamente il fatto che l'Aero club prosegua nella fase di commissariamento. Ritiene pertanto necessaria su questo tema una forte attenzione da parte della Commissione.

Marco DESIDERATI (LNP), nel preannunciare il voto contrario del gruppo della Lega Nord sul provvedimento in esame, che giudica poco efficace dal punto della riduzione della spesa e del recupero dell'efficienza degli enti pubblici, sottolinea che gli interventi a favore dei cosiddetti « esodati » costituiscono la mera correzione di un errore fatto in precedenza con l'approvazione della riforma delle pensioni. Quanto all'Aero club, ritiene che la proroga di un anno del commissario non possa incidere negativamente sul bilancio dello Stato e comunque rappresenti una questione del tutto priva di importanza se confrontata con questioni effettivamente rilevanti come quelle che riguardano la situazione finanziaria della Sicilia.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, reso anche in ragione della situazione di emergenza che il Paese sta attraversando e cui si cerca di fare fronte con gli interventi concreti e incisivi contenuti nel provvedimento in esame, osserva tuttavia che non si tiene in adeguata considerazione, in questo come nei precedenti provvedimenti, la difficile situazione sociale del Paese, soprattutto in ordine al gran numero di disoccupati, che nessuna disposizione mira a risolvere. Quanto alla disposizione che riguarda la società Tirrenia, rileva che, pur disponendosi l'approvazione delle convenzioni *ex lege,* il problema non è giunto a soluzione perché alla vendita della Tirrenia da parte dello Stato, resasi necessaria per liberarsi delle passività da essa generate, e attuata a prezzi assai ridotti, non è conseguito un reale miglioramento per chi usufruisce dei relativi servizi di trasporto.

Mario VALDUCCI, *presidente,* fa presente che, al di là degli aspetti di pertinenza della Commissione, il provvedimento ha finalità largamente condivisibili, come ad esempio, la riduzione della spesa per beni e servizi della pubblica amministrazione, la riduzione degli organici della pubblica amministrazione, la riduzione delle locazioni passive a carico delle amministrazioni pubbliche, la riduzione della presenza degli uffici statali sul territorio, interventi di riordino nel settore sanitario, l'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti delle partecipazioni societarie dello Stato in alcune grandi società e la dismissione degli immobili pubblici. Nel sottolineare negativamente il metodo di approvazione del provvedimento presso la Camera, che non permette alle Commissioni parlamentari competenti, per ragioni di tempo, di contribuire positivamente all'*iter* legislativo, attraverso un esame approfondito delle disposizioni in esso con-

tenute, ribadisce l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento. Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul nuovo testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottato come testo base dalla III Commissione e modificato nel corso dell'esame in sede referente. Ricorda che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992 e che, dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, è entrata in vigore a livello internazionale. Rileva che attualmente la Carta è in vigore per 25 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 8 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma risale al 27 giugno 2000. Sottolinea che la Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette la preoccupazione da un lato di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.

Passando ad un breve esame del contenuto della Carta, fa presente che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.

L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione « lingue regionali o minoritarie » si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione « territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata » si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di « lingue sprovviste di territorio », minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.

Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci di quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.

Gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali

previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).

L'articolo 7 – che costituisce l'intera Parte II – concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale.

La Parte III è costituita dagli articoli da 8 a 14 e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, universitaria, della giustizia, della pubblica amministrazione e dei media. Per quanto riguarda quest'ultimo settore, che più direttamente interessa le competenze della Commissione Trasporti, l'articolo 11 prevede che le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.

La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta.

La Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole finali del Trattato.

Per quanto riguarda il disegno di legge di iniziativa governativa, segnala che le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate « lingue regionali o minoritarie » sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999. Giudica importante segnalare, inoltre, che, nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, il 23 maggio 2012, è stato approvato un emendamento al testo d'iniziativa governativa, che estende l'ambito di applicazione della Convenzione non solo alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, ma anche a quelle delle minoranze rom e sinti, integrando conseguentemente l'Allegato A annesso al disegno di legge.

A questo riguardo, segnala che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, all'articolo 1, lettera *a)*, definisce quali « lingue regionali o minoritarie » le lingue: usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e diverse dalla lingua ufficiale di detto Stato. Alcuni tra gli Stati firmatari che hanno dichiarato di voler estendere le previsioni della Carta anche alle lingue Rom e Sinti (tra gli altri, Germania, Austria, Polonia), hanno specificato, nelle proprie dichiarazioni, le singole disposizioni da applicare alle lingue sopracitate, tra le disposizioni previste nel Capo III.

Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, l'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta, l'Italia s'impegna ad applicare alcuni paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta ed elencati nell'Allegato A. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera *a)* dell'articolo 14 (cooperazione transfrontaliera), in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129. Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati

ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a)*, della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono essere introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 n. 482 del 1999.

Ritiene che tali disposizioni, per quanto apprezzabili, non consentiranno di risolvere e migliorare la situazione di alcune lingue minoritarie che hanno larga diffusione sul territorio nazionale, quali la lingua sarda e la lingua friuliana. In particolare, per quanto riguarda il sardo, giudica opportuno sottolineare che esso rappresenta l'identità culturale di un'intera regione nonché la lingua minoritaria e regionale più diffusa sul territorio nazionale. Ciò nonostante, mentre per le lingue protette da accordi internazionali come il tedesco, lo sloveno, il francese e il ladino sono riconosciuti alti livelli di protezione, per le lingue di cui alla legge n. 482 del 1999, tra cui il sardo e il friulano sono previsti livelli di protezione più bassa, con particolare riguardo ai paragrafi concernenti l'istruzione scolastica, i media, la giustizia e la pubblica amministrazione. Estendere i medesimi livelli di protezione anche al sardo e al friulano rappresenterebbe il modo migliore per conservarne l'uso contribuendo così a mantenere e sviluppare le tradizioni e le identità culturali europee in conformità a quanto previsto dal preambolo della Carta europea in oggetto.

Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato)*.

Mario LANDOLFI (PdL) preannuncia il proprio voto di astensione sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1º agosto 2012.

Seguito dell'audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.30.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (nuovo testo C. 5118 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge, recante ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (nuovo testo C. 5118, Governo e abb);

premesso che:

la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie riflette, la preoccupazione da un lato, di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa e, dall'altro, di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica;

per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci di quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile,

nella Parte III vengono previsti, in particolare, interventi volti alla conservazione e allo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie, nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, universitaria, della giustizia, della pubblica amministrazione e dei media;

considerato che il nuovo testo del disegno di legge in oggetto riconosce alti livelli di protezione alle lingue protette da accordi internazionali quali il tedesco, lo sloveno, il francese e il ladino, mentre per le lingue di cui alla legge n. 482 del 1999, tra cui il sardo e il friulano che hanno larga diffusione sul territorio nazionale, sono previsti livelli di protezione più bassa, con particolare riguardo ai paragrafi concernenti l'istruzione scolastica, i media, la giustizia e la pubblica amministrazione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano assicurati alla lingua sarda e friulana, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i medesimi livelli di protezione previsti dai paragrafi concernenti l'istruzione scolastica, i media, la giustizia e la pubblica amministrazione per le lingue protette da accordi internazionali, quali il tedesco, lo sloveno, il francese e il ladino.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 342

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)* 356

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 357

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 362

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 361

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 363

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 364

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 361

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 9.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, sottolinea che la X Commissione deve rendere un parere sul decreto-legge n. 95 del

2012, cosiddetto *spending review*, nel testo approvato dal Senato della Repubblica. Il decreto-legge in esame, rappresenta la seconda fase dei provvedimenti dedicati alla revisione della spesa pubblica. Ai fini dell'avvio di un più pervasivo processo di revisione della spesa, infatti, è stato precedentemente adottato il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, il quale reca un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell'ordinamento, l'eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l'ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica.

Nel corpo del decreto-legge in esame è confluito altresì il testo del decreto-legge n. 87 del 2012, recante disposizioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il testo è quindi corposo e complesso; la presente relazione si soffermerà esclusivamente sugli aspetti direttamente concernenti le competenze della X Commissione.

All'articolo 7, riguardante la riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, i commi da 12 a 15 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014. Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

In particolare, il comma 12 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2013, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato 2 al decreto-legge in esame.

Nell'allegato 2, come sostituito nel corso dell'esame al Senato, la riduzione di spesa è complessivamente indicata:

in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni di euro nel 2015 (in luogo di 1.574,5 milioni, come previsto dal testo iniziale);

in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015 (in luogo di 1.574,5 milioni, come previsto dal testo iniziale).

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l'anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'allegato 2 al decreto, come sostituito nel corso dell'esame al Senato, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero. Si segnala che, a seguito della modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, le riduzioni di spesa relative all'anno 2015 di tutti i Ministeri risultano leggermente superiori rispetto all'Allegato contenuto nel testo iniziale:

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

	saldo netto da finanziare			indebitamento netto		
MINISTERI	2013	2014	2015	2013	2014	2015
ECONOMIA E FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
INTERNO	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,5
DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

La relazione tecnica precisa che la ripartizione per Ministero della riduzione della spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati (comma 14).

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2 (comma 13).

L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Sempre all'articolo 7, il comma 22, dispone che il Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno acceda in via telematica al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti senza oneri per lo Stato.

Il comma 22 dispone l'assenza di oneri a carico del Ministero dell'interno – come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 – in caso di accesso telematico da parte del Centro Elaborazione Dati (CED), di cui all'articolo 8 della

legge n. 121 del 1981 dello stesso ministero, al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti.

L'articolo 8, al comma 4 dispone le riduzioni dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell'allegato 3.

Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, l'allegato 3 fa riferimento all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. La riduzione proposta è pari a Euro 2.460.716 per il 2012, a Euro 6.561.910 euro per il 2013 e a euro 6.561.911 a decorrere dal 2014.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, di cui al comma 13, il comma 15 prevede che:

il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri;

ed eventualmente, con la legge di stabilità, è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Per quanto concerne le riduzioni di spesa determinate dai commi in esame, si segnala che nell'ambito della circolare del Ministero dell'economia e delle finanza del 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono già state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle suddette riduzioni di spesa.

In particolare, è previsto che le Amministrazioni dovranno individuare selettivamente le spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in relazione agli obiettivi prioritari da raggiungere. I Ministri competenti dovranno successivamente proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili sia di quelle non rimodulabili.

In quest'ultimo caso, ovviamente, le Amministrazioni dovranno proporre gli opportuni interventi normativi sostanziali che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

Le proposte di interventi correttivi dovranno essere illustrate in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 20 settembre 2012.

All'articolo 12, il comma 18-*bis*, introdotto dal Senato, dispone la soppressione della società Buonitalia Spa, attualmente in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società.

La società per azioni Buonitalia, con sede legale a Roma, ha per oggetto la promozione e la valorizzazione della produzione agroalimentare italiana.

Creata nel luglio 2003, ha avuto come soci il Dicastero agricolo, l'ICE (allora Istituto per il Commercio Estero), l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e l'Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Al MIPAAF, in quanto depositario delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, è in ogni caso riservata la valutazione e approvazione delle iniziative e dei programmi della società Buonitalia.

La società Buonitalia avrebbe dovuto essere incorporata, entro il 30 giugno 2008, nella società ISA a norma dell'articolo 28, comma 1-*bis* del decreto-legge

n. 248 del 2007, secondo il quale il trasferimento di fondi, destinati ai compiti d'istituto, sarebbe dovuto avvenire a costo zero per ISA (Istituto sviluppo agroalimentare), alla quale potevano essere attribuite le sole spese notarili. A seguito dell'incorporazione ISA era tenuta a modificare le proprie norme statutarie in modo che negli scopi sociali venissero incluse le attività di pertinenza della incorporata Buonitalia. Tale operazione non è stata effettuata nei termini previsti, tant'è che nell'audizione svoltasi presso il Senato il Presidente della società indicava di aver presentato il piano di attività per il 2011 e 2012.

Il comma 18-*bis* in esame, al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della. promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, attribuisce lo svolgimento delle funzioni di Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con due decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione sarà disposto il trasferimento da Buonitalia Spa in liquidazione all'ICE:

delle funzioni, delle risorse umane (tale primo decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge);

delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue (tale secondo decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione).

Per quanto concerne i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, la norma prevede che, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, siano inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La norma in esame, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004, sulla promozione del sistema agroalimentare italiano, il quale specificava lo scopo di Buonitalia Spa (erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani) e autorizzava il Ministero delle politiche agricole e forestali ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni « Buonitalia », nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista.

I commi da 49 a 58 dell'articolo 12 prevedono la soppressione dell'Associazione italiana di studi cooperativi « Luigi Luzzatti », le modalità di gestione della relativa liquidazione e il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni, delle risorse e del personale della soppressa Associazione. In particolare, il comma 49 dispone la soppressione dell'Associazione italiana di studi cooperativi « Luigi Luzzatti » e la decadenza dei relativi organi, mentre il comma 58 ne abroga la norma istitutiva (l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Ai sensi del comma 50, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato individuato tra i diri-

genti del Ministero dello sviluppo economico che:

esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione;

provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato è versato, ai sensi del comma 57, all'entrata del bilancio dello Stato (fatta salva l'acquisizione delle risorse strumentali dell'associazione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico).

Ai fini del trattamento economico complessivo del dirigente delegato, la norma precisa che esso non subisce variazioni per effetto dell'incarico in questione, in quanto esso costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Sia il comma 49 che il comma 50 fanno salvi gli adempimenti per gli organi in carica di cui al comma 51, che consistono:

nel controllo da parte del collegio dei revisori in carica delle attività del dirigente delegato;

nella deliberazione – entro 30 dalla data di entrata in vigore del presente decreto – del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall'organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le funzioni dell'associazione sono trasferite, ai sensi del comma 52, al MiSE, « senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale ».

Lo stesso Ministero deve preventivamente accertare che l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività dell'Associazione sussista e sia ancora attuale e, solo in caso di accertamento positivo, provvede ad esercitare i relativi compiti e a gestire con i propri uffici tali attività.

Il comma 53 riguarda le risorse che il MiSE può utilizzare per proseguire l'attività dell'Associazione, ovvero le somme corrispondenti alle convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero. Tali convenzioni sono risolte dalla data di entrata in vigore del decreto, e le somme corrispondenti sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Le disposizioni concernenti il trasferimento del personale della soppressa Associazione sono contenute nei commi 54-56.

In particolare, il comma 54 disciplina il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale di ruolo dell'Associazione in servizio a tempo indeterminato. Con apposito decreto interministeriale viene poi approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito, mentre l'adeguamento dell'organizzazione e la dotazione organica del MISE in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite viene demandato ad un apposito regolamento ministeriale. Il personale trasferito, infine, mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

Ai sensi del successivo comma 55, il personale trasferito conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Infine, il comma 56 dispone la cessazione degli effetti dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che il dirigente delegato

ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività connesse con la liquidazione.

I commi da 59 a 70 dell'articolo 12 riguardano la soppressione della Fondazione Valore Italia, le modalità di gestione della liquidazione e il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle risorse strumentali, del personale e della gestione del programma a favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli industriali. Il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva la soppressione immediata dell'ente, mentre durante l'iter al Senato la soppressione decorre dal 1º gennaio 2014.

In particolare, il comma 59, sopprime, a decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia, i cui organi decadono.

Le norme istitutive, di finanziamento e quelle conseguenti e contrastanti con la nuova disciplina, sono oggetto di abrogazione ai sensi del comma 70.

A differenza delle altre disposizioni dell'articolo 12 che prevedono la soppressione di enti, in questo caso la decadenza degli organi fa seguito al loro scioglimento disposto, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico che, in data 19 aprile 2012, ha nominato un commissario.

I commi da 60 a 64 riguardano le attività connesse alla liquidazione dell'ente.

Ai sensi dei commi 60, 61 e 64, il commissario in carica al momento della soppressione (1º gennaio 2014):

esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione;

provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite, per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

riceve un compenso determinato dal Ministro dello sviluppo economico;

verifica la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato e,

in caso di esito positivo della verifica entro il termine del 30 giugno 2014, trasferisce i rapporti e attività in essere alla data del presente decreto, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

in caso di esito negativo, tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

presenta il bilancio di chiusura della fondazione soppressa per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di soppressione dell'ente;

le sue attività sono controllate dal collegio dei revisori in carica alla data della soppressione.

Il comma 62 riguarda i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), che provvede dal 1º gennaio 2014 alla gestione diretta del solo programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la « Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali », utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse

sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi del comma 64, il bilancio presentato dal Commissario straordinario dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione dell'unico programma portato avanti dal MiSE.

Il comma 63 prevede la risoluzione immediata delle convenzioni in essere tra la fondazione soppressa e il Ministero, nonché i soggetti terzi.

I commi da 65 a 68 contengono le norme riguardanti il personale della Fondazione, e in particolare i commi 65-67 riguardano il personale a tempo indeterminato, mentre il comma 68 il personale a tempo determinato e i contratti di consulenza.

Il personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione al 1º gennaio 2014, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica (comma 65).

Questo personale viene inquadrato nei ruoli del MiSE con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio (comma 66).

I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma 66).

I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo a tale data. Entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività di liquidazione (comma 68).

Il comma 69 riguarda le risorse della Fondazione, e prevede:

il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e delle disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente;

l'acquisizione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico delle risorse strumentali della fondazione.

I commi 71-74 dispongono il trasferimento a titolo gratuito ad Invitalia Spa, o ad altra società interamente partecipata (comma 71), della titolarità degli affidamenti diretti e delle convenzioni in atti tra il MISE e Promuovi Italia Spa Inoltre è prevista la stipula di un accordo, preventivamente sottoposto al MISE, tra Promuovi Italia e Invitalia al fine di individuare la società conferitaria e le attività, i beni e il personale oggetto di trasferimento (comma 73). Infine è previsto che sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi delle ENIT-Agenzia nazionale per il turismo e non più il Ministero delle attività produttive.

Le disposizioni hanno l'effetto di razionalizzare le attività di supporto e assistenza di cui si avvale il MISE per svolgere le proprie funzioni in materia di sviluppo

delle attività produttive, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

Il comma 71, prevede il trasferimento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia Spa) (in prima persona o mediante società dalla stessa interamente partecipata), a titolo gratuito e previa stipula di un accordo, della totalità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia Spa (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa stipulate con il Ministero.

La relazione tecnica precisa che attualmente le attività di supporto al MISE sono affidate a due società *in house*, Invitalia Spa e Promuovi Italia Spa, in virtù di normative succedutesi nel tempo e anche a seguito del trasferimento alle medesime società dell'assistenza tecnica già prestata al ministero dal soppresso Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Il comma 72 prevede che alla società conferitaria saranno trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi, i beni strumentali e il personale a tempo indeterminato di Promuovi Italia; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al comma successivo.

Il comma 73 prevede la stipula di un accordo tra Invitalia e Promuovi Italia per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, inoltre con il medesimo accordo sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici. L'accordo è stipulato entro 90 giorni dall'approvazione del decreto in esame ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico (da esercitarsi d'intesa, secondo quanto introdotto dal Senato, con il Ministro del Turismo), nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge finanziaria 2007.

Il comma 74, modificando il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevede che sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi delle ENIT-Agenzia nazionale per il turismo e non più il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico).

Il Senato ha integrato il comma 74 con un periodo che prevede l'esclusione di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del presente decreto, che riguarda lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestano servizi nei confronti della sola pubblica amministrazione.

L'articolo 14, al comma 5, fa venir meno la disciplina vincolistica speciale174, in merito alle assunzioni delle camere di commercio (CCIAA), dettata anche per il 2012 dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In compenso, la nuova norma prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni dalle norme sopraggiunte.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 5-*bis* all'articolo 14, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge n.191 del 2009, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile ».

L'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, introdotto durante l'iter al Senato, aumenta a 5 milioni di euro l'importo massimo delle sanzioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206), per le quali la competenza è dell'Antitrust.

La norma in esame precisa che rimane escluso il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità diversa dall'antitrust munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati.

Come accennato, nel decreto-legge in esame è confluito, quale titolo VI, il decreto-legge n. 87 del 2012, recante disposizioni per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico. Per quanto riguarda la competenza della Commissione Attività produttive, l'articolo 23-*bis* attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna Spa, Sace Spa e Simest Spa, da esercitare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Entro i successivi 10 giorni dall'esercizio del diritto di opzione, CDP Spa verserà al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del valore, al 31 dicembre 2011, del patrimonio netto delle società.

Con successivo decreto ministeriale, sarà determinato il valore definitivo di trasferimento. Il corrispettivo provvisorio e quello definitivo – al netto dei relativi oneri – saranno destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o al pagamento dei debiti dello Stato.

In particolare, l'articolo 23-*bis*, al comma 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti Spa, il diritto di opzione – esercitabile, anche disgiuntamente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge – per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna Spa, Sace Spa e Simest Spa.

La norma finalizza l'operazione alla razionalizzazione e al riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato.

Si ricorda che Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa – società non quotata costituita in tale forma giuridica *ex lege* ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 – è controllata dallo Stato, che possiede il 70 per cento del capitale, mentre il restante 30 per cento è posseduto da 66 Fondazioni di origine bancaria.

Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi Spa, è società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e finanze, costituita nel 1993 (fusione tra Italstat ed Italimpianti).

Sace – Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa è una società non quotata, costituita in tale forma giuridica *ex lege*, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 269/2003, partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e finanze.

Simest – Società italiana per le imprese all'estero Spa –, istituita *ex lege*, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 100 del 24 aprile 1990, è una società non quotata, partecipata al 76 per cento dal Ministero dello sviluppo economico e per la restante percentuale è partecipata da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria.

La Relazione illustrativa rileva che l'operazione verrà condotta secondo criteri di mercato, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale di Cassa depositi e prestiti.

Ai sensi del comma 2, entro 10 giorni dall'esercizio del diritto di opzione, Cassa depositi deve pagare al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio, pari al 60 percento del valore del patrimonio netto contabile, come risultante dal bilancio, ove redatto consolidato, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società oggetto di opzione.

Conseguentemente si provvede agli adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni, quali, ad esempio, afferma la relazione illustrativa, la girata delle azioni.

Per ciò che attiene il patrimonio netto delle società in questione, secondo i dati al momento disponibili sui rispettivi siti istituzionali di queste, il patrimonio netto di SACE, nel 2011, ammonta a 6.202 milioni di euro,quello di Fintecna Spa ammonta, secondo i risultati di esercizio 2011 a circa 2.697 milioni di euro; mentre, quello della Simest Spa ammonta nel 2010 (ultimo bilancio disponibile sul sito istituzionale della società) a circa 233,9 milioni di euro.

Il comma 3 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del valore definitivo del trasferimento, ritenuto congruo dal CDP.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che il citato decreto dovrà emanarsi entro 60 giorni dalla data di esercizio del diritto di opzione. Pertanto, in virtù del richiamo alla predetta norma il valore definitivo di trasferimento (e di iscrizione in bilancio) sarà determinato in base ad una relazione giurata di stima, prodotta da soggetti nominati dal Ministero dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e dovrà essere ritenuto congruo anche da CDP Spa.

La relazione illustrativa al citato decreto n. 87 del 2012 afferma in proposito che la valutazione di congruità avverrà sulla base di una propria perizia da Cassa depositi e prestiti.

La relazione tecnica al medesimo provvedimento afferma che le disposizioni in commento, potrebbero determinare, in termini di finanza pubblica, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di CDP Spa maggiori entrate per circa 9-10 miliardi di euro, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle tre società interessate.

Tale cifra, sulla base di quanto sopra riportato, corrisponde grossomodo al valore cumulato dei patrimoni netti delle società oggetto del trasferimento.

La Relazione illustrativa rileva che l'operazione intende aumentare l'efficacia e l'efficienza delle società partecipate dallo Stato.

Con riferimento ai profili industriali dell'eventuale integrazione tra Cassa depositi e prestiti e le società in questione, afferma:

relativamente all'integrazione con Fintecna, che verrà consolidata la capacità di CDP di supportare gli enti pubblici nella valorizzazione del loro patrimonio immobiliare attraverso l'accesso a competenze di riqualificazione, valutazione, commercializzazione e gestione degli *asset* immobiliari possedute da Fintecna;

per quanto riguarda l'integrazione con la Sace, il potenziamento della capacità di CDP nel finanziamento delle operazioni di internazionalizzazione facendo ricorso alle competenze di Sace nella valutazione del merito creditizio, nei servizi assicurativi e nella finanza internazionale;

per quanto riguarda l'integrazione con Simest, che essa realizzerà una più stretta sinergia industriale tra tutti i soggetti a capitale pubblico che operano, a vario titolo, nell'ambito delle attività di sostegno all'esportazione.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente le attività svolte dalle società in questione, posto che gli ambiti operativi delle stesse, nei settori relativi al sostegno alle imprese, sono stati resi contigui e interconnessi da una serie di interventi legislativi volti al rilancio economico del Paese, che si sono susseguiti a partire dall'anno 2008.

Per ciò che attiene all'attività di Cassa depositi e prestiti Spa, rileva che, mediante l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, assistiti dalla garanzia dello Stato e in regime di gestione separata, « per missione tradizionale » finanzia sotto qualsiasi forma, Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico. Il finanziamento della pubblica amministrazione riguarda genericamente investimenti in infrastrutture. L'utilizzo dei fondi della raccolta postale è stato successivamente esteso al compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP Spa, nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dai medesimi soggetti. Tale previsione è stata introdotta con l'articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008, il primo di una serie di provvedimenti legislativi adottati dal Governo tra il 2008 ed il 2009, aventi finalità « anti-crisi » e di rilancio dell'economia, che hanno visto il coinvolgimento sia di Cassa depositi e prestiti che di Sace Spa, ai fini della creazione di maggiori condizioni di accesso al credito e alla liquidità per le imprese nazionali. Le competenze di Cassa

depositi e prestiti Spa sono state ampliate includendo la possibilità per la medesima società di utilizzare la provvista del risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Su tale base, sin dall'anno 2009, Cassa depositi è dunque intervenuta per prestare tali forme di finanziamento indiretto nei confronti delle PMI. Ha altresì fornito provvista alle banche per il compimento da parte di queste di operazioni di sconto, nonché di ogni altra operazione consentita sui crediti delle PMI verso la pubblica amministrazione. Tali operazioni vedono, peraltro, l'intervento di SACE, in funzione di garanzia.

Per ciò che specificamente riguarda l'interazione di CDP con SACE, è stato istituito il sistema integrato SACE – Cassa depositi e prestiti Spa, di sostegno finanziario all'internazionalizzazione, cd. « Export-banca ». Le operazioni di internazionalizzazione assistite da garanzia o assicurazione SACE possono essere finanziate da CDP con le risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale, dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti o da altre operazioni finanziarie. Il finanziamento da parte di CDP è indiretto: CDP fornisce una provvista vincolata alle banche e indica il livello massimo che le banche possono sommare al costo della provvista (cioè, di fatto, il costo per le imprese del denaro avuto in prestito). L'intervento diretto di CDP è consentito in taluni casi: indisponibilità del sistema bancario, indisponibilità delle banche ad accettare il livello massimo del margine indicato, nel caso di operazioni su settori di interesse strategico. Per ciò che concerne l'utilizzo di fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con raccolta esclusivamente presso investitori istituzionali, Cassa depositi compie con tali provviste operazioni di finanziamento, in qualsiasi forma, di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e bonifiche.

Per ciò che concerne invece la specifica attività di acquisizione di partecipazioni, essa può avvenire anche attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale ed in tal caso l'operazione rientra nella gestione separata di CDP Spa.

L'Istituto per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE), istituito dal decreto legislativo n. 143 del 1998 e nel 2003 trasformato in società, ha la funzione di rilasciare garanzie, nonché di assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. SACE può altresì stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore. L'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni; le azioni sono state interamente attribuite – a decorrere dal 1º gennaio 2004 – al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede altresì alle nomine dei componenti degli organi sociali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

La Società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa) è la società finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero istituita con la legge n. 100 del 24 aprile 1990. Simest Spa ha ad oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. Controllata dallo Stato (il 76 per cento del pacchetto azionario della società è detenuto dal Ministero dello sviluppo economico), è altresì partecipata da istituti ed aziende di credito, Eni Spa, cooperative, associazioni imprenditoriali nazionali e territoriali.

Fintecna Spa, finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è società partecipata interamente dal Ministero dell'economia e finanze. Essa è sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione. Nel 2002 l'IRI Spa è stata fusa per incorporazione in Fintecna Spa. Il Ministero dell'economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell'IRI Spa con la partecipazione, pari al 100 per cento del capitale di Fintecna Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sua qualità di azionista, ampliando il perimetro delle attività affidate a Fintecna Spa, le ha conferito il mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all'IRI. In particolare, ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2002, articolo 9, il Ministero dell'economia ha individuato in Fintecna Spa il soggetto competente alla gestione delle procedure di liquidazione del patrimonio e del contenzioso degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, soggetti a vigilanza dello Stato, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, o in condizioni economiche di grave dissesto o nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, da sopprimere e porre in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge. Nell'ambito dell'attività liquidatoria, è stato disposto a tal fine il trasferimento a titolo oneroso, alla data del 1º luglio 2009, a Fintecna Spa dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, che vengono dichiarati estinti. Oltre alla gestione del patrimonio azionario dalla stessa detenuto, a Fintecna Spa sono stati altresì trasferiti i patrimoni di Efim e delle altre società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da Efim, per le quali Ligestra Srl (società interamente controllata da Fintecna Spa) ha assunto il ruolo di commissario liquidatore. Fintecna Spa gestisce un pacchetto di partecipazioni di società operanti in segmenti diversi di attività.

Il comma 4 dell'articolo 23-*bis* prevede che i corrispettivi (provvisorio e definitivo) delle operazioni di cessione delle partecipazioni di cui al comma 1 – al netto dei relativi oneri – devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere:

riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

o destinati al pagamento dei debiti dello Stato: a tal fine, i corrispettivi possono essere riassegnati ai Fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale; ovvero essere utilizzati per incrementare l'importo massimo consentito – dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 1 del 2012 – di assegnazione di titoli di Stato per l'estinzione dei crediti commerciali maturati dalle imprese verso la pubblica amministrazione.

Si segnala che alle medesime finalità di riduzione del debito, sopra descritte, sono anche destinati i proventi delle procedure

di dismissione degli immobili pubblici, di cui all'articolo 2 del provvedimento.

Le percentuali di riparto dei corrispettivi delle operazioni di cessione tra le diverse finalità sopra indicate saranno individuate con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 5, Fintecna Spa, Sace Spa e Simest Spa continuano a svolgere le attività loro affidate in base alle norme e ai regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del testo in esame. Inoltre, per quanto concerne in particolare Simest Spa la norma garantisce l'osservanza delle convenzioni già sottoscritte o che verranno sottoscritte con il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

Il comma 6 reca l'abrogazione di una serie di disposizioni, incompatibili con il nuovo assetto azionario che si verrà a realizzare, a decorrere dalla data di trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato. In particolare:

a) a decorrere dal trasferimento a CDP delle partecipazioni della Sace Spa sono abrogati i commi 2 e 18 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Tali disposizioni prevedono, rispettivamente:

l'attribuzione delle azioni della SACE Spa al Ministero dell'economia e delle finanze e l'attribuzione delle nomine dei componenti degli organi sociali al Ministero dell'economia e delle finanze (d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico);

il versamento al bilancio dello Stato degli utili di esercizio della SACE Spa, di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) a decorrere dal trasferimento a CDP delle partecipazioni della Simest Spa sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 1 ed i commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge n. 100 del 1990:

i commi 6 e 7 dell'articolo 1 riguardano la composizione, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della SIMEST Spa;

i commi 5 e 6 dell'articolo 3 concernono, rispettivamente, la distribuzione degli utili conseguiti dalla SIMEST Spa, e la ripartizione del patrimonio della società tra i soci in caso di scioglimento.

Il comma 7 novella la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di prevedere che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento di partecipazioni statali a Cassa depositi e prestiti, ivi previsti, dovranno essere assoggettati al controllo preventivo della Corte dei Conti.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta la previsione che i citati decreti devono essere altresì trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 8 prevede infine che – fermo restando quanto previsto dal comma 1 circa l'esercizio del diritto di opzione – entro 10 giorni dalla pubblicazione delle norma in esame *Gazzetta Ufficiale* Cassa depositi e prestiti dovrà comunque presentare le necessarie istanze preventive finalizzate al rilascio di pareri, nullaosta o per l'emissione di tutti gli atti o provvedimenti necessari.

Viene peraltro specificato che i termini per il rilascio dei suddetti pareri e nullaosta e per l'emissione degli atti decorrono dalla data di comunicazione delle istanze.

Nel lamentare i tempi eccessivamente ristretti per l'esame in Commissione del provvedimento, esprime tuttavia un giudizio complessivamente positivo per gli interventi in esso previsti. In primo luogo, osserva che le scelte effettuate si muovono nel senso giusto di riqualificazione della spesa per ridurre gli eccessi della pressione fiscale destinando le risorse a favore della crescita e della coesione sociale. Ritiene, in secondo luogo, pienamente condivisibile la riduzione della spesa per impedire la crescita, nel prossimo mese di ottobre, di 2 punti percentuali dell'IVA che aggraverebbe la tendenza depressiva del

quadro economico. Aggiunge che altri aspetti qualificanti del decreto-legge in esame sono la ulteriore destinazione di oltre un miliardo di euro alle zone colpite dagli eventi sismici (550 milioni per la ricostruzione per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 450 milioni a partire dal 2013 in crediti d'imposta e finanziamenti bancari agevolati), l'attivazione di strumenti creditizi agevolati e garantiti dallo Stato a favore di cittadini e imprese, nonché l'estensione a 55 mila lavoratori della salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni.

Ritiene necessario procedere ad una profonda revisione e riqualificazione della spesa pubblica italiana che, a confronto con quella di altri Paesi europei, è meno funzionale nel rapporto con la qualità dei servizi offerti, soprattutto in considerazione del fatto che, egli ultimi cinque anni – come risulta anche dalla recente relazione al Parlamento del Ministro Giarda. – è aumentata di 5 punti percentuali.

Auspica, pertanto, che si possa proseguire nella strada intrapresa con un'azione costante nel tempo basata sulla cultura della buona amministrazione.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che, non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge C. 5324 Governo, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, nonché sul disegno di legge C. 5325 Governo, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 7, Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione.

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione sulla proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 5324 Governo, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

Approva altresì, con distinta votazione, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 5325 Governo, recante Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; Tabella n. 7, Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza. Delibera, infine, di nominare l'onorevole Anna Teresa Formisano quale relatore presso la V Commissione.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame. Osserva che l'interesse sui titoli di Stato è aumentato di 1,5 punti rispetto al 2010. Ciò significa, in una proiezione a quattro anni, che lo Stato dovrà corrispondere circa 40 miliardi di interessi aggiuntivi che, qualora non compensati dalla crescita dell'economia, vanificherebbero qualsiasi intervento di razionalizzazione della spesa pubblica. Per favorire processi di sviluppo del Paese, sottolinea la necessità che le istituzioni europee intervengano con misure *anti-dumping* soprattutto nei confronti delle produzioni dei Paesi orientali e con provvedimenti incisivi sul costo del lavoro. Sollecita altresì il Governo ad un più efficace contrasto all'evasione fiscale particolarmente diffusa nel Sud del Paese. Ritiene che, se nel prossimo futuro non saranno assunti provvedimenti incisivi di sviluppo, si corre il rischio di una drammatica sottocapitalizzazione. Dichiara, quindi, a nome del proprio gruppo, il voto decisamente contrario sulla proposta di parere favorevole. Nel preannunciare che la Lega Nord presenterà un solo emendamento nel corso dell'esame in Assemblea, ritiene che il disegno di legge di conversione possa essere approvato anche senza la posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Ciò consentirebbe di passare, anche dalla prossima settimana, all'esame della nuova legge elettorale.

Enzo RAISI (FLpTP), nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, stigmatizza tuttavia alcune delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, in particolare la disposizione che prevede (articolo 7, comma 26-*bis* introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, in seguito all'approvazione dell'emendamento Vaccari 7.75) con norma *ad personam* la proroga di un anno dell'incarico di commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia. Il commissario, nella persona del senatore Giuseppe Leoni, è stato confermato ieri dallo stesso Governo. Ritiene

scandaloso che in un provvedimento di carattere generale come quello in esame possano essere inserite misure così particolaristiche e in evidente contraddizione proprio con i criteri di razionalizzazione della spesa pubblica. Aggiunge che la carica attribuita al senatore Leoni appare anche incompatibile con il mandato parlamentare, in quanto commissario di un ente a controllo ministeriale.

Nella consapevolezza che vi sono ridottissimi margini di modifica del decreto legge, invita tuttavia il relatore a trovare una soluzione a questa poco commendevole vicenda. Preannuncia sin d'ora che, se non saranno fornite assicurazioni in merito alla richiamata vicenda dell'Aero Club d'Italia, pur condividendo il contenuto del provvedimento, potrebbe esprimere, in difformità dal proprio gruppo, un voto contrario sulla conversione in legge del decreto in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, sottolinea che la materia richiamata dal deputato Raisi non interessa le competenze della X Commissione. Lo invita pertanto a presentare un ordine del giorno che potrà essere sottoscritto anche da altri colleghi.

Laura FRONER (PD), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Raisi, manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno sulla vicenda dell'Aero Club d'Italia.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel manifestare un orientamento decisamente contrario al provvedimento in esame, ritiene che esso si sarebbe dovuto approvare prima del cosiddetto decreto crescita. Ritiene che le misure messe in campo dal Governo per contenere la spesa pubblica non tengano conto della drammatica situazione economica italiana che è quella di un Paese ormai alla deriva. Lamenta che le imprese stentano a mantenere una continuità produttiva e sono fortemente attratte dalla possibilità di delocalizzare la produzione in altre zone europee a burocrazia zero, quali la Svizzera. Annuncia che il proprio gruppo presenterà in Assemblea solo due emendamenti: il primo volto a definanziare l'acquisto degli aerei militari F-35, recuperando in tal modo circa 17 miliardi di euro, il secondo a favore dei cosiddetti esodati. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere.

Adolfo URSO (Misto-FCP) sottolinea preliminarmente che il provvedimento in esame riceverà il voto favorevole della propria componente politica perché muove nella giusta direzione di recupero delle risorse, nonostante alcuni aspetti confusi relativi al riordino del sistema delle province. Si associa alle osservazioni del deputato Raisi sull'incongrua modifica introdotta dal Senato in merito alla proroga del commissario Leoni all'Aero Club d'Italia.

Intende soffermarsi particolarmente sulle politiche di internazionalizzazione del Governo. Nel provvedimento è prevista, infatti, la vendita a Cassa depositi e prestiti Spa di SACE Spa e Simest Spa. Ritiene che ciò possa essere utile per le casse dello Stato. Osserva, tuttavia, che sarebbe stato più opportuno rinnovare il vertice di Simest Spa dopo la conversione in legge del decreto in esame. Non intende entrare nel merito dei soggetti scelti che, tuttavia, in alcuni casi cumulano diversi incarichi secondo una logica del tutto contraria ai principi di razionalizzazione della spesa.

Lamenta che nell'anno in corso si è registrata una netta caduta delle attività delle imprese all'estero. Ricorda che fino al 2011 l'*export* italiano è cresciuto del 17 per cento rispetto al 2010 con livelli superiori a quelli di Germania, Giappone e Francia. Ciò ha rappresentato per le imprese italiane un canale di compensazione alla drammatica caduta del PIL. Rileva che, purtroppo, questo andamento positivo si è drammaticamente arrestato all'inizio del 2012 con il conseguente crollo di competitività dei prodotti italiani sui mercati internazionali. Ritiene che il Governo non abbia finora assunto provvedimenti incisivi per contrastare questa tendenza negativa supportando le imprese sull'unico fronte attivo nell'economia del Paese. Evi-

denziati questi aspetti critici, preannuncia, infine, voto favorevole sulla proposta di parere.

Elisa MARCHIONI (PD), espressa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento in esame, manifesta perplessità sulle disposizioni relative al riordino delle province che giudica un intervento di carattere settoriale. Auspica quindi la presentazione di un progetto generale di riforma in grado di interpretare più efficacemente le novità necessarie al Paese e ai cittadini.

Fabio GARAGNANI (PdL), manifesta perplessità sulle disposizioni – che giudica eccessivamente rigide – recate dall'articolo 14, commi 5 e 5-*bis*. Si prevede, infatti, che le camere di commercio possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni e che, a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalla camere di commercio corrisponda a quello previsto per tutte le pubbliche amministrazioni.

Manifesta inoltre una totale contrarietà alle disposizioni recate dall'articolo 17 in materia di soppressione e razionalizzazione di province e delle loro funzioni. Sottolinea che in questo modo si cancellano realtà secolari creando, al contempo, surrettizie aree metropolitane che snaturano l'identità di un territorio in nome di un risparmio apparente.

Esprime altresì un giudizio fortemente critico sulla riduzione dei finanziamenti in favore delle scuole paritarie che rappresentano uno strumento di pluralismo e svolgono una importante funzione sociale soprattutto nella fascia della scuola materna ed elementare.

Andrea LULLI (PD), osserva che se il provvedimento in esame fosse stato presentato da parlamentari della sua parte politica sarebbe stato certamente diverso in molte parti. Bisogna tuttavia considerare la situazione contingente del Paese e l'obiettivo del risanamento dell'economia. Sottolinea che il testo contiene sicuramente punti deboli, ma ritiene necessario dare un segnale all'Unione europea e ai mercati. Solo in questo modo si fa l'interesse del Paese e soprattutto della sua parte più debole. Pertanto, al di là di alcuni punti decisamente insoddisfacenti, manifesta un orientamento favorevole sul complesso delle misure recate dal decreto-legge ed una positiva valutazione politica. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP), osserva che il decreto-legge deve essere valutato all'interno del contesto economico attuale. Esprime un giudizio positivo sulle misure volte alla riduzione della spesa che rappresentano un segnale necessario per l'Unione europea. Nella consapevolezza che sono presenti all'interno del provvedimento disposizioni confuse e contraddittorie, ritiene significativo che, dopo decenni di dichiarazioni da parte di tutti i gruppi politici sulla necessità di riduzione della spesa pubblica, solo ora si affronti per la prima volta concretamente la questione.

I relazione alle considerazioni del collega Cimadoro sottolinea altresì che nel provvedimento in esame manca un riferimento alla riduzione della spesa nell'ambito della difesa. Ciò potrebbe essere positivo, se sarà in breve tempo adottato un provvedimento specifico al riguardo. Rileva la limitata utilità di una riduzione degli organici nei settori della difesa senza affrontare la questione fondamentale del sistema d'arma. Con riferimento alla vicenda F-35 richiamata dal collega Cimadoro, osserva che si devono tenere ben presenti anche le conseguenze industriali e sociali di un definanziamento del progetto.

In merito alle considerazioni svolte sulla soppressione e razionalizzazione delle province, ritiene che il Governo avrebbe potuto mettere a punto interventi più incisivi e invita i colleghi ad una maggiore coerenza tra quanto sostenuto nelle campagne elettorali, dal momento che in molti programmi era prevista l'abolizione totale delle province, e quanto

dichiarato al momento in cui si procede concretamente ad un riordino di questi enti territoriali.

Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) esprime preliminarmente un giudizio favorevole sul provvedimento in esame volto ad un positivo orientamento di risparmio nella spesa pubblica.

Sottolinea che nel programma del PdL era prevista l'abolizione di tutte le province e che i problemi sono sorti con riferimento all'articolo 17 del decreto-legge in esame proprio perché si è preferito procedere ad un loro riordino basato su criteri non sempre condivisibili.

Esprime perplessità sulla prevista soppressione della Fondazione Valore Italia che opera a favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli industriali.

Con riferimento all'acquisizione da parte di Cassa depositi e prestiti Spa del 60 per cento di patrimonio netto di Fintecna, SACE e Simest, osserva che le ultime due società sono al 100 per cento partecipate dallo Stato, quindi in un certo senso sono di proprietà di tutti i cittadini. Nel momento in cui questo patrimonio si trasferisce a Cassa depositi e prestiti Spa, partecipata al 30 per cento dalle fondazioni bancarie, si fa un piccolo regalo alle medesime. Ritiene che sarebbe stato preferibile che un Governo tecnico, spesso accusato di eccessiva vicinanza al mondo finanziario, avesse evitato questa operazione.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere. Rileva che il provvedimento in esame si sarebbe dovuto approvare immediatamente dopo il cosiddetto decreto Salva Italia e prima del decreto crescita. Auspica che si tratti solo di un primo passo nel processo di razionalizzazione della spesa pubblica, cui dovranno a breve seguire altri incisivi provvedimenti.

Manifesta, a titolo personale, una totale insoddisfazione per le disposizioni relative al riordino delle province che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere improntato a criteri molto più stringenti rispetto a quelli dell'estensione territoriale e del numero di 350.000 abitanti. Aggiunge che l'attribuzione alle regioni dello sforzo riorganizzativo rischia di rallentare il processo di riordino dello Stato introducendo, peraltro, una disparità assolutamente incomprensibile tra regioni cui sono generalmente attribuite medesime funzioni e competenze a fronte di un numero notevolmente diverso di abitanti.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, preso atto delle perplessità espresse dai colleghi nel corso del dibattito, ritiene tuttavia di poter confermare il parere favorevole espresso. Auspica che il decreto-legge in esame sia seguito da altri interventi di razionalizzazione della spesa per rendere effettivo e strutturale il risanamento del Paese e innescare un ciclo virtuoso di buona amministrazione. Nel condividere le osservazioni del deputato Raisi in merito alla proroga del commissario dell'Aero Club d'Italia, manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno che contrasti questa disposizione particolaristica contraddittoriamente inserita in un provvedimento di carattere generale. Concorda con le osservazioni del collega Pezzotta in merito alle disposizioni di riordino delle province, pur sottolineando che la materia esula dalle competenze della X Commissione. Sottolinea che la soppressione delle e l'istituzione delle città metropolitane sono previste da numerosi interventi legislativi succedutisi nel tempo fin dal 1990 e sono richiamate anche dall'articolo 120 della Costituzione. Ritiene necessario procedere ad una razionalizzazione degli enti territoriali prevedendo ulteriori processi partecipativi per definire poteri, funzioni e sistemi elettorali. Ribadisce, infine, che il decreto-legge in esame si muove nella giusta direzione riducendo la spesa, non aumentando la pressione fiscale e liberando risorse a favore della crescita e della coesione sociale.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

Laura FRONER (PD), *relatore*, a seguito del dibattito svoltosi nella giornata di ieri in Commissione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 2)*.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere. Riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere la possibilità di aumentare il valore di 10.000 euro previsto dalla novella dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, alla lettera *h)*, recata dall'articolo 25 del provvedimento in esame.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, propone di inserire alla lettera *a*) delle condizioni la possibilità di accorpare le lettere *h)* ed *i)* del novellato articolo 71 del codice civile con una formulazione semplificata, ovvero prevedere la soppressione della lettera *i)* che dispone che nel Repertorio dei condomini siano annotate le liti attive e passive, le sentenze e le ordinanze emesse nelle cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere numerose disposizioni recate dal provvedimento in titolo, esprime tuttavia notevoli perplessità sull'istituzione di un registro degli amministratori di condominio. Dichiara quindi voto di astensione sulla proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP), osservato che le disposizioni recate dall'articolo 26 del nuovo testo in esame rappresentano un appesantimento burocratico nella vita dei condomini, nonostante gli sforzi che riconosce della collega Froner, dichiara voto contrario sulla proposta di parere.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), sottolinea che nella realtà territoriale della provincia di Milano sono presenti numerosi grandi condomini costituiti negli anni '50 e '60 che hanno accumulato debiti di dimensioni ingenti. Ritiene pertanto necessario prevedere disposizioni stringenti ed efficaci per il recupero delle morosità.

Fabio GARAGNANI (PdL) chiede delucidazioni alla relatrice in merito all'istituzione di un registro degli amministratori di condominio che potrebbe essere in contrasto con i principi di liberalizzazione delle professioni da lei citati nella premessa al parere.

Laura FRONER (PD), *relatore*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Garagnani, sottolinea che la liberalizzazione delle attività professionali rende incongrua la previsione di un albo degli amministratori di condominio (come previsto nel testo approvato dal Senato). Tuttavia l'istituzione di un registro che non dà titoli abilitativi alla professione di amministratore, ma informazioni ai condomini sulle competenze degli amministratori, appare uno strumento utile ai fini della tutela dei consumatori. Rassicura infine l'onorevole Peluffo che nel testo in esame sono previste norme efficaci di recupero delle morosità condominiali. Riformula quindi la lettera *a*) delle condizioni nel senso indicato dal deputato Abrignani *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO 1

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C.5389 Governo, approvato dal Senato);

esprimendo apprezzamento per l'impostazione generale del provvedimento, finalizzato a realizzare una riqualificazione della spesa pubblica che possa liberare risorse in favore della crescita e del rafforzamento della coesione sociale del Paese;

auspicando che, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 concernenti la riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, i singoli dicasteri provvedano alla realizzazione degli obiettivi posti aggredendo sprechi ed inefficienze nella salvaguardia dell'efficienza delle amministrazioni e dei servizi da esse resi ai cittadini;

invitando infine il Governo ad effettuare un attento monitoraggio sugli effetti derivanti dall'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23-*bis* – sia in termini di finanza pubblica sia, e soprattutto, in riferimento ai profili industriali dell'operazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge recante Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (C. 4041, approvata dal Senato, ed abb.) che riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici;

esprimendo apprezzamento per alcune delle modifiche apportate dalla Commissione Giustizia della Camera, con importanti novità rispetto al testo originario approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011, in particolare per le modifiche finalizzate alla soppressione di alcune norme che potevano comportare un incremento del contenzioso giudiziario e alla compiuta disciplina del tema della morosità del condominio;

rilevate alcune criticità in relazione all'articolo 25, concernente l'istituzione del Repertorio dei condomini, nel quale devono essere annotati, per ogni condominio, una quantità di dati di poco rilievo e di scarsa utilità, i cui costi rischiano di gravare in modo eccessivo sui cittadini;

prendendo atto, in relazione all'articolo 26, concernente l'istituzione del Registro degli amministratori di condominio, degli apprezzabili miglioramenti apportati rispetto al testo proveniente dal Senato, ma comunque sottolineando la necessità di conformarsi alle recenti innovazioni normative, europee e nazionali, tutte dirette alla liberalizzazione delle attività professionali, per le quali peraltro può essere opportuno prevedere forme di riconoscimento finalizzate esclusivamente alla tutela dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia prevista la semplificazione degli atti che devono essere obbligatoriamente annotati nel Repertorio del condominio, di cui all'articolo 25;

b) all'articolo 26, capoverso ART. 71-*bis*, sesto comma, siano soppresse le parole: « Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio ».

ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge recante Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (C. 4041, approvata dal Senato, ed abb.) che riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici;

esprimendo apprezzamento per alcune delle modifiche apportate dalla Commissione Giustizia della Camera, con importanti novità rispetto al testo originario approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011, in particolare per le modifiche finalizzate alla soppressione di alcune norme che potevano comportare un incremento del contenzioso giudiziario e alla compiuta disciplina del tema della morosità del condominio;

rilevate alcune criticità in relazione all'articolo 25, concernente l'istituzione del Repertorio dei condomini, nel quale devono essere annotati, per ogni condominio, una quantità di dati di poco rilievo e di scarsa utilità, i cui costi rischiano di gravare in modo eccessivo sui cittadini;

prendendo atto, in relazione all'articolo 26, concernente l'istituzione del Registro degli amministratori di condominio, degli apprezzabili miglioramenti apportati rispetto al testo proveniente dal Senato, ma comunque sottolineando la necessità di conformarsi alle recenti innovazioni normative, europee e nazionali, tutte dirette alla liberalizzazione delle attività professionali, per le quali peraltro può essere opportuno prevedere forme di riconoscimento finalizzate esclusivamente alla tutela dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia prevista la semplificazione degli atti che devono essere obbligatoriamente annotati nel Repertorio del condominio, di cui all'articolo 25, ed in particolare siano soppresse le lettere *h)* e *i)* del primo comma del novellato articolo 71 del codice civile ovvero, in subordine, sia soppressa la lettera *i)* e aumentata l'entità delle obbligazioni di cui alla lettera *h)*;

b) all'articolo 26, capoverso ART. 71-*bis*, sesto comma, siano soppresse le parole: « Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 365

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 365

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 375

Sull'ordine dei lavori 372

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci *(Seguito dell'esame e conclusione)* 373

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 376

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º agosto 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.35.

Dl 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa notare che il decreto-legge n. 95 del 2012, approvato con modificazioni dal Senato, reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica: le principali misure in esso contenute concernono il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica.

Osserva che il provvedimento reca numerose disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che dispone la riduzione degli uffici e delle

dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico per il personale non dirigenziale; le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012, operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste, a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione; laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere. Fa presente che dalla riduzione degli organici vengono escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012; alla riduzione degli organici segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate, entro sei mesi dall'adozione dei regolamenti di organizzazione con i quali dovrà essere determinata la nuova dotazione organica. Rileva che, per il personale risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico, le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità, ossia pensionamento, mobilità, *part-time*; per il personale non riassorbile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, si prevede che l'amministrazione dichiari l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.

Nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione del patrimonio pubblico, segnala l'articolo 3, comma 11-*bis*, che reca norme per agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali, mentre l'articolo 3-*bis* reca interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: in particolare, si consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; è prevista, inoltre, la possibilità di procedere ad assunzioni in deroga alla normativa vigente, con contratti flessibili e per il solo biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale.

Sottolinea che il comma 6-*bis* dell'articolo 4 detta norme sul FORMEZ, prevedendo in particolare il riordino del Consiglio di amministrazione, il divieto di compensi per i suoi componenti, nonché il divieto di forme di controllo in società o enti privati, con cessione di quelle esistenti entro il 31 dicembre 2012; i commi da 9 a 13 dell'articolo 4, inoltre, dispongono limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime. All'articolo 5, recante « Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni », segnala in primo luogo il comma 5, che prevede, nel quadro della riduzione del parco autovetture, la restituzione del personale già impegnato alle amministrazioni di appartenenza ed il ricollocamento del restante personale in diverso profilo professionale della stessa area funzionale, mentre il comma 7 limita a 7 euro il valore dei buoni-pasto e il comma 8 obbliga alla fruizione di ferie, riposi e permessi senza dar luogo in nessun caso alla cosiddetta « monetizzazione ». Rileva, altresì, che il comma 9 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti; il comma 11, nelle more dei rinnovi contrattuali, detta una disciplina transitoria in

materia di valutazione del dipendenti pubblici, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance; il comma 12 destina risorse finanziarie per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), mentre il comma 13 abroga l'istituto della vice-dirigenza nell'amministrazione pubblica.

Si sofferma sui commi da 12 a 15 dell'articolo 7, che recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014: spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015. Rileva poi che l'articolo 8, comma 2, introduce ulteriori obblighi a carico dell'INPS ai fini del processo di riduzione della spesa; il comma 3-*bis* dispone, a sua volta, il raddoppio di alcune sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, mentre il comma 4 dispone la riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell'allegato 3. Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala che l'allegato 3 fa riferimento all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), mentre il comma 4-*ter* introduce l'obbligo per l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) di coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS.

All'articolo 12, in tema di soppressione di enti e società, mette in evidenza i commi 75, 76 e 77, che dettano disposizioni relative ai commissari per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall'autorità di vigilanza. Osserva, quindi, che il comma 87 prevede la nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP, in seguito alla soppressione dell'ente e alla sua confluenza nell'INPS; il comma 88 prevede una proroga al 31 ottobre 2012 del termine entro il quale deve essere adottato il regolamento per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi e gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'A.G.O.; il comma 89 dispone che il comitato amministratore di FONDINPS continui ad operare in regime di proroga fino alla ricostituzione dello stesso e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012; il comma 90 dispone la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'ISFOL fino all'approvazione del nuovo statuto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012, mentre il comma 90-*bis* prevede che al personale alle dipendenze del CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI servizi S.p.A., si applichi, non oltre il 31 dicembre 2013, la disciplina della mobilità volontaria.

Fa notare che l'articolo 14 contiene norme in tema di riduzione delle spese di personale: i commi 1 e 2 dettano disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, prorogando di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 e estendendo tali limiti ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco; il comma 3 proroga al quadriennio 2009-2012 i limiti al *turn-over* per le università statali pari al 50 per cento delle cessazioni verificatisi l'anno precedente e prevede, per il sistema delle università statali, l'esercizio delle facoltà assunzionali nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente al personale cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dal

2016; il comma 4 dispone in merito ai limiti assunzionali per gli enti di ricerca, che potranno procedere al rinnovo del *turn-over* nella misura del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per il 2015 e del 100 per cento dal 2016; il comma 4-*bis* permette alle amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità di assumere, con il loro consenso, i vincitori di concorso presso altre amministrazioni, nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e dei posti vacanti all'esito dei processi di riorganizzazione. Per quanto concerne le Camere di commercio, fa presente che il comma 5 del medesimo articolo 14 prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri previsti per tutte le pubbliche amministrazioni, ossia del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente fino al 2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016; con riferimento alle aziende speciali create dalle Camere di commercio, il comma 5-*bis* prevede che a decorrere dall'anno 2013 il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato corrisponda a quello previsto per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre il comma 6 dispone, già dall'anno in corso, l'assunzione di segretari comunali e provinciali per un massimo dell'80 per cento delle cessazioni dal servizio e il comma 7 precisa che le cessazioni dal servizio per mobilità previste dal decreto-legge in esame non siano computabili ai fini del *budget* assunzionale. Rileva poi che il comma 8 introduce misure volte a promuovere l'impiego del personale dei Vigili del fuoco e dei Corpi di Polizia a servizi effettivamente operativi e che il comma 9 impone che nell'esercizio delle proprie facoltà assunzionali le pubbliche amministrazioni diano priorità al personale di livello non dirigenziale laureato.

Per quanto concerne, specificamente, il personale docente, evidenzia che i commi 11 e 12 riducono il contingente di personale del MIUR messo a disposizione del MAE per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all'estero, mentre i commi 13 e 14 recano disposizioni concernenti il transito di personale docente nei ruoli ATA, con l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti ATA; il comma 13 riguarda il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, mentre il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare di alcune classi di concorso; i commi da 17 a 21 indicano le modalità di utilizzo del personale docente a tempo indeterminato che, al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio; infine, il comma 20-*bis* prevede una deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici a favore del personale docente non riutilizzabile, a condizione che maturi i requisiti entro il 31 agosto 2012.

Per quanto riguarda il personale sanitario, osserva che l'articolo 15, comma 25, reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che l'applicazione al personale convenzionato con il S.S.N. di alcune norme di limitazione della crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni decorre dall'entrata in vigore delle norme stesse. Per quanto riguarda gli enti locali, segnala che l'articolo 16, comma 8, prevede che con DPCM, da emanare entro il 31 dicembre 2012, siano stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche, tenendo conto prioritariamente del rapporto tra dipendenti e popolazione residente; a tal fine, è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, prevedendo il blocco delle assunzioni per le amministrazioni collocate oltre il 20 per cento e l'applicazione delle misure sul soprannumero per le amministrazioni collocate oltre il 40 per cento. Osserva che il comma 9 del medesimo articolo prevede che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Pro-

vince, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si sofferma, poi, sull'articolo 22, che interviene sulla nota vicenda dei cosiddetti « esodati », prevedendo un ulteriore contingente, pari a 55.000 unità, di soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni; le modalità di attuazione della norma sono demandate ad un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; si prevede, poi, che l'INPS proceda al monitoraggio dell'attuazione della norma, al fine di assicurare il rispetto del contingente numerico stabilito. Ricorda, in proposito, che la XI Commissione sta lavorando da tempo a un provvedimento su analoga materia, che risulta molto più soddisfacente come soluzione per una ampia platea di soggetti interessati.

Infine, osserva che l'articolo 23, comma 12-*duodecies*, proroga fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione di ammortizzatori sociali e il beneficio della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali.

Si riserva, quindi, di acquisire dal dibattito elementi per la presentazione di una proposta di parere, rammentando che esso dovrà inderogabilmente essere espresso entro la giornata odierna.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al Governo chiarimenti circa la copertura finanziaria dell'articolo 22 del provvedimento in esame, relativamente alla questione dei cosiddetti « esodati », domandandosi come sia possibile finanziare i nuovi interventi in assenza di risorse che siano aggiuntive rispetto a quanto già stanziato nel decreto-legge « Salva Italia ».

Il viceministro Michel MARTONE osserva che le coperture finanziarie degli interventi relativi all'articolo 22 risultano in linea con le quantificazioni fornite dall'INPS.

Silvano MOFFA, *presidente*, rilevato che l'aspetto delle coperture finanziarie rientra nelle competenze del Governo e della Commissione di merito, invita il relatore – non essendovi richieste di intervento nel dibattito di carattere generale – a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in esame.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Lucia CODURELLI (PD), pur esprimendo la propria condivisione rispetto alla condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, lamenta una evidente incongruenza tra il titolo del provvedimento in esame e il suo contenuto generale, soprattutto per quanto concerne le disposizioni di revisione della spesa pubblica, che, a suo avviso, inciderebbero pesantemente sui servizi ai cittadini, contrariamente a quanto indicato nella rubrica del decreto-legge, che fa riferimento al criterio dell'invarianza.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che la proposta di parere favorevole con condizione presentata dal relatore rischia di apparire inutile e di non determinare alcun effetto, atteso che i margini per incidere sul testo in discussione alla Camera sono inesistenti, in ragione della volontà ormai conclamata del Governo di porre la questione di fiducia. Si chiede, pertanto, che senso abbia, per la Commissione, porre una mera questione di principio, richiamando il contenuto di un progetto di legge incardinato in sede referente, recante interventi di portata molto ampia, sul quale, allo stato, per evidenti ragioni di natura finanziaria, appare impensabile immaginare un sostegno del Governo. Fa notare, peraltro, che – se proprio si fosse voluta rappresentare l'esigenza di soluzioni ulteriori rispetto a quelle già messe in campo dal Governo – si sarebbe dovuto fare riferimento alla linea politica assunta dagli schieramenti di maggioranza al Senato, che si sono limitati

a richiamare la necessità di salvaguardare gli accordi decentrati, sottoscritti in sede diversa da quella ministeriale. Rileva, in ogni caso, che resta ferma la possibilità per i gruppi di approfondire la questione e di valutare qualsiasi ipotesi di intervento rispetto a quanto già previsto, proprio nell'ambito della citata proposta di legge pendente in Commissione, il cui esame potrà proseguire utilmente nella prossima settimana e alla ripresa dei lavori parlamentari.

Per le ragioni esposte, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur esprimendo un certo apprezzamento per la condizione contenuta nella proposta di parere in esame, dichiara che il suo gruppo non potrà che opporsi a quello che definisce un vero e proprio atto di « propaganda », privo di effetti sostanziali e teso esclusivamente a far presa sull'opinione pubblica. Osserva, peraltro, che, oltre alla questione degli « esodati », sulla quale le misure approntate dal Governo appaiono insufficienti, il provvedimento in esame contiene disposizioni preoccupanti in materia di riduzione della spesa pubblica, le quali, più che prefigurare interventi di razionalizzazione, fanno pensare alla realizzazione di tagli indiscriminati agli enti locali, suscettibili di mettere a repentaglio essenziali servizi pubblici, come ad esempio quelli in materia di sanità. Mette poi in evidenza il comportamento contraddittorio dei gruppi di maggioranza, i quali, dopo essersi ipocritamente « salvati la coscienza » mediante l'elaborazione di una proposta di parere che fa riferimento all'esigenza di intervenire più a fondo sulla questione degli « esodati », dovranno poi votare a favore del provvedimento in esame, pur sapendo che non sarà ammessa alcuna modifica al testo, neanche in ordine a quel punto. Ritiene che i gruppi di maggioranza, se fossero davvero propensi a risolvere la questione delle deroghe al vigente regime previdenziale, piuttosto che votare a favore di semplici « manifesti ideologici » – salvo poi « inchinarsi » alla volontà del Governo al momento della fiducia in Assemblea – dovrebbero mostrarsi favorevoli alle proposte emendative che il suo gruppo proporrà nel prosieguo dell'esame del provvedimento, tese proprio a destinare i risparmi conseguiti dal Governo con la riforma previdenziale alla risoluzione di tale problematica.

In conclusione, per le motivazioni testé richiamate, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore, non può essere definita un atto propagandistico, non apparendo, peraltro, in antitesi con la battaglia politica portata avanti da tempo dai gruppi di maggioranza presenti in Commissione sul tema degli « esodati ». Ricorda, infatti, che è stato proprio grazie alle sollecitazioni di tali gruppi parlamentari che è stato possibile conseguire (pur attraverso la presentazione di atti giuridicamente non vincolanti, come ordini del giorno e pareri) importanti risultati in questo ambito – ad esempio, in sede di esame del decreto-legge cosiddetto « milleproproghe » – inducendo il Governo a rivedere le proprie valutazioni in tema di salvaguardia dei lavoratori prossimi all'accesso alla pensione. Ritiene pertanto che, lungi dall'apparire un puro « manifesto ideologico », l'atto in esame rappresenti la degna prosecuzione di tale opera di convincimento del Governo. Pur evidenziando che il provvedimento in esame contiene nel suo complesso taluni elementi di perplessità, ritiene, pertanto, che la proposta di parere del relatore vada sostenuta con forza, in piena coerenza con il lavoro svolto dalla Commissione in sede referente, al quale, peraltro, in tal modo, sarebbe conferita maggiore valenza. Fa notare, infatti, che la questione degli « esodati » non viene risolta dal provvedimento approvato dal Senato, richiedendo un ulteriore sforzo da parte del Governo e del Parlamento, atteso che restano da risol-

vere le problematiche dei lavoratori in prosecuzione volontaria, dei licenziamenti individuali e di coloro che sono usciti dal lavoro sulla base di accordi non stipulati in ambito ministeriale. Fatto presente che il sostegno che il suo gruppo continuerà a dare al Governo non preclude la possibilità di evidenziare alcuni errori che esso commette in taluni casi, soprattutto in materia previdenziale, auspica che il lavoro della Commissione in sede referente sul tema delle deroghe alla disciplina pensionistica, a cui la proposta di parere in esame fa riferimento, possa continuare utilmente e rapidamente, confidando che, per il finanziamento degli interventi contemplati, si possa fare affidamento sui risparmi conseguiti grazie alle recenti riforma previdenziali.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), pur condividendo il contenuto della condizione recata dalla proposta di parere del relatore, che riprende posizioni meritorie assunte dalla Commissione in tema di « esodati », ritiene di non potersi esimere dall'esprimere una forte critica al provvedimento nel suo complesso, che sembra realizzare una sorta di revisione della spesa sulla base di principi assolutamente discriminatori. Fa notare, infatti, che il provvedimento in questione, mentre, da un alto, opera tagli lineari a scapito di settori strategici e vitali della società, rendendo la vita più difficile a cittadini, imprese ed enti locali, per altro verso mantiene ignobili privilegi a favore degli istituti bancari e di certi soggetti di interesse pubblico – come, ad esempio, la Consip – che escono rafforzati a dismisura dalla definitiva versione del decreto-legge.

Fatto notare che il provvedimento in esame sembra ignorare i forti risparmi già conseguiti sulle spalle dei lavoratori a seguito delle recenti misure assunte in materia pensionistica, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Amalia SCHIRRU (PD), pur condividendo il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, ritiene opportuno inserirvi alcune indicazioni in ordine all'esigenza di salvaguardare il rispetto delle norme in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti invalidi presso le pubbliche amministrazioni, considerato che il provvedimento interviene a fissare limiti stringenti sulle relative dotazioni organiche. Auspica, pertanto, che il relatore possa accogliere tale richiesta.

Angelo SANTORI (Misto), espressa la propria condivisione sulla proposta di parere del relatore, soprattutto in relazione al contenuto della condizione riferita al tema degli « esodati », mette in luce, tuttavia, taluni profili di criticità del provvedimento, che riguardano, peraltro, ambiti materiali non strettamente rientranti nella competenza della Commissione. Fa riferimento, in particolare, ai tagli operati nel settore sanitario, che denotano una certa mancanza di visione strategica sull'intero comparto da parte del Governo, che non sembra aver compreso appieno la dimensione dei nodi problematici da affrontare per la realizzazione di adeguate economie di spesa. Osserva, infatti, che, invece di realizzare una riduzione indiscriminata dei posti letto negli ospedali, sarebbe opportuno procedere ad una valorizzazione del ruolo, anche domiciliare, dei medici di base, dal cui corretto operato, a suo avviso, potrebbero derivare benefici in termini di minore « ingolfamento » delle liste di attesa per le visite specialistiche e dei « pronto soccorso », con conseguenti risparmi sul piano della spesa. Auspica, pertanto, che tali questioni possano essere affrontate al più presto, anche nell'ambito di altri provvedimenti, al fine di mantenere un adeguato livello di assistenza in favore dei cittadini.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), sebbene ritenga che nel dibattito siano state

espresse condivisibili critiche al provvedimento in esame, giudica opportuno concentrarsi sui profili di competenza della Commissione, prestando attenzione soprattutto alla questione degli « esodati », alla quale la proposta di parere del relatore fa riferimento in modo specifico. Ritiene importante, quindi, rimarcare – attraverso il sostegno a tale proposta di parere – la posizione elaborata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente delle relative proposte di legge, facendo notare che anche nel recente passato l'azione di sollecitazione svolta in ambito parlamentare ha consentito di raggiungere dei miglioramenti concreti in materia di deroghe al vigente regime pensionistico. Auspica, in conclusione, che tale orientamento della Commissione possa stimolare il Governo a sbloccare la situazione degli « esodati », anche attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti con la recente riforma delle pensioni.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, fa presente che il suo voto di astensione, in precedenza preannunciato, si riferisce alla proposta di parere del relatore e non al provvedimento nel suo complesso, del quale – pur presentando esso una « filosofia di fondo » che indurrebbe quasi ad accostarlo ad una legge finanziaria scritta da un Governo di centrosinistra, piuttosto che a una revisione della spesa promossa da un Governo di tecnici – non può disconoscere taluni effetti positivi.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, evidenzia che il dibattito ha fatto emergere talune importanti questioni critiche (riguardanti anche profili di non immediato interesse della Commissione), sulle quali si augura che il Governo – alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione estiva – possa assumere seri impegni, in vista dell'adozione delle opportune iniziative. Ritiene, pertanto, che la discussione odierna non sia stata inutile, avendo contribuito a sensibilizzare l'Esecutivo su tematiche di fondamentale importanza, come quella relativa alla questione degli « esodati », alla quale fa riferimento, in modo particolare, la sua proposta di parere favorevole con condizione. Nel precisare, pertanto, che non è possibile accogliere le ulteriori richieste di integrazione della sua proposta di parere nel frattempo formulate, ne auspica l'approvazione, affinché la Commissione segnali con forza l'esigenza di promuovere importanti misure in favore dei lavoratori più penalizzati.

Silvano MOFFA, *presidente*, dopo avere invitato i gruppi a concentrarsi maggiormente – quando la Commissione esamina provvedimenti in sede consultiva – sulle questioni di più diretta competenza, rinviando l'approfondimento di qualsiasi altro aspetto all'esame presso la Commissione di merito o in Assemblea, desidera esprimere un sincero apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal relatore, che ha condotto, anche grazie al contributo offerto dai deputati intervenuti, all'elaborazione di una articolata proposta di parere, che, richiamando esplicitamente le disposizioni di un testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente, testimonia il massimo impegno profuso negli ultimi mesi sul tema degli « esodati ». Ritiene, dunque, che la Commissione debba proseguire lungo questa strada, rafforzando la propria posizione sul punto e valorizzando quanto di buono è già stato fatto in sede parlamentare, al fine di sollecitare con forza il Governo ad un ulteriore intervento a salvaguardia di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone – non essendovi obiezioni ed essendosi in tal senso convenuto, in modo unanime, nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti

dei gruppi – di anticipare lo svolgimento della prevista seduta in sede referente, già fissata per le ore 14.30.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.10.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 settembre 2009 la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato dei progetti di legge in titolo, il quale è stato successivamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere. Al riguardo, avverte che – dopo un articolato e complesso *iter* parlamentare, che ha visto la trasmissione di una originaria relazione tecnica negativamente verificata – nella scorsa settimana anche la V Commissione ha espresso il parere di competenza, che si aggiunge ai pareri già formulati – a suo tempo – dalle Commissioni I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Per tali ragioni, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto – nella riunione del 25 luglio scorso – di concludere oggi l'esame in sede referente del provvedimento, ferma restando la possibilità di valutare, nel frattempo, anche un suo eventuale trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Passando, quindi, al seguito dell'esame del testo unificato in titolo, avverte anzitutto che la presidenza – preso atto che il deputato Di Biagio, già relatore del provvedimento, ha cessato di far parte della Commissione – ha stabilito di designare il deputato Muro quale nuovo relatore.

Fa presente, altresì, che lo stesso relatore ha predisposto diversi emendamenti riferiti al predetto testo unificato *(vedi allegato 2)*, diretti a recepire i principali rilievi contenuti nei pareri espressi o ad apportare talune correzioni di natura formale al provvedimento.

Informa, infine, che – nel periodo intercorso dalla trasmissione del testo unificato ai pareri delle competenti Commissioni – il Governo aveva presentato diversi emendamenti ad esso riferiti: poiché tali emendamenti, pur essendo nel frattempo stato formato un nuovo Governo, non sono stati formalmente ritirati, la presidenza ha ritenuto opportuno includerli nel relativo fascicolo, salvo che lo stesso Governo non dichiari espressamente l'intenzione di rinunciare a tali proposte emendative.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, ringrazia anzitutto la presidenza per avere ricevuto l'incarico di svolgere le funzioni di relatore, segnalando come il provvedimento in esame intenda colmare un vuoto legislativo che ha costituito, anche in recenti episodi divenuti di tragica attualità, un oggettivo limite per il corretto sviluppo del settore. Fa presente, quindi, di condividere in pieno il lavoro sinora svolto dalla Commissione, che auspica possa trovare un rapido esito positivo anche nella successiva fase di esame del testo unificato in Assemblea.

Raccomanda, quindi, l'approvazione di tutti i propri emendamenti, presentati per assicurare il recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e, in particolare, della V

Commissione (Bilancio), oltre che l'introduzione di alcune correzioni di natura formale.

Quanto agli emendamenti presentati a suo tempo dal Governo, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, 6.1, 23.2 e 23.4, segnalando peraltro che l'eventuale approvazione dell'emendamento 23.2 assorbirebbe anche l'emendamento 23.3 del Governo. Esprime, invece, parere contrario sull'emendamento 16.1 del Governo, che intende introdurre un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco all'interno del Comitato tecnico-scientifico, la cui struttura è in realtà composta da figure designate dai rispettivi Ministeri di riferimento ovvero da rappresentanti di enti territoriali o delle parti sociali, giudicando improprio inserire membri di un unico e specifico Corpo nell'ambito del Comitato stesso, nonché sull'emendamento 23.1 del Governo, che intende spostare dal Ministero dello sviluppo economico al Dipartimento per lo sviluppo e il turismo la gestione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee, con ciò rischiando di determinare un disallineamento dei profili organizzativi rispetto alle effettive finalità del provvedimento in esame.

Il viceministro Michel MARTONE esprime un parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per gli emendamenti del Governo 16.1 e 23.1, in ordine ai quali si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore, 2.1 e 2.2 del Governo, 5.1, 5.2 e 6.2 del relatore, 6.1 del Governo, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 16.2 e 16.3 del relatore, respinge l'emendamento 16.1 del Governo, approva gli emendamenti 19.1 e 19.2 del relatore, respinge l'emendamento 23.1 del Governo e approva gli emendamenti 23.2 e 23.4 del Governo, nonché gli emendamenti 23.5, 24.1 e 26.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 23.2 del Governo, deve intendersi conseguentemente assorbito l'emendamento 23.3 del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Muro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 344, 2369 e 2509, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato (C. 5389);

considerato che le principali misure contenute nel provvedimento concernono la spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;

rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione;

segnalato, in particolare, l'articolo 22, che interviene sulla nota vicenda dei cosiddetti « esodati », prevedendo un ulteriore contingente, pari a 55.000 unità, di soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni;

osservato che tale articolo introduce una soluzione che – sebbene costituisca una prima, limitata, risposta alle questioni esistenti – appare assolutamente insoddisfacente, a differenza di quanto previsto, invece, dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione, che mira anche a risolvere una serie di ulteriori problematiche relative al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « Salva Italia »), impropriamente richiamato dal citato articolo 22 nelle sue parti chiaramente illegittime e difformi rispetto al dettato della norma di legge primaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 22 sia sostituito, nella parte dispositiva, dall'articolato recato dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, in corso di esame in sede referente presso la XI Commissione.

ALLEGATO 2

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e di servizi di carattere turistico-ricreativo *con le seguenti:* , anche a scopo ricreativo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* carattere turistico-ricreativo *con le seguenti:* carattere ricreativo.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: a scopo turistico-ricreativo *con le seguenti:* di tipo ricreativo.

Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 1 e alla rubrica dell'articolo medesimo, sostituire le parole: turistico-ricreativo *con la seguente:* ricreativo.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze *aggiungere le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Polizia *inserire le parole:* e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. 1. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: istituti di istruzione universitaria, *inserire le seguenti:* degli enti di ricerca,.

2. 2. Il Governo.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'istituzione e al funzionamento dei registri di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione dei registri sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle

aree naturali protette, rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.

5. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* diploma di scuola dell'obbligo *con le seguenti:* diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* diploma di scuola dell'obbligo *con le seguenti:* diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

6. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* nell'Arma dei carabinieri *inserire le seguenti:* o nel Corpo della Guardia di finanza.

6. 1. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera *d)*, sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 3. Il relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: ad una commissione *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

7. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, lettera c), *sostituire le parole:* dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato « IPSEMA ») *con le seguenti:* dall'INAIL.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera i), *sostituire le parole:* dell'IPSEMA *con le seguenti:* dell'INAIL.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, lettera d), *sostituire le parole:* dell'IPSEMA *con le seguenti:* dell'INAIL.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: dell'IPSEMA *con le seguenti:* dell'INAIL.

7. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettua-

zione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui agli articoli 204, 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

8. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'istituzione e alla tenuta del libretto di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

16. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.

16. 3. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;.

16. 1. Il Governo.

ART. 19.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni *con le seguenti:* organizzate da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, lettera h), *dopo la parola:* certificante *aggiungere le seguenti:* riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, lettera h)*, sostituire le parole:* non agonistica *con la seguente:* agonistica.

19. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dello sviluppo economico, *con le seguenti:* il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

23. 1. Il Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle forze armate e di Polizia,.

23. 2. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: e di Polizia,.

23. 3. Il Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica.

23. 4. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 5. Il relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge *con le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

24. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Agenzie e Federazioni *con la seguente:* organizzazioni.

26. 1. Il relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione). *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 380

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 396

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 395

AVVERTENZA 395

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento in oggetto entro le ore 15 di oggi, avendo l'ufficio di presidenza della V Commissione stabilito di concluderne l'esame in sede referente nella giornata odierna. Avverte inoltre che il Ministro della salute ha preannunciato la sua partecipazione ai lavori della Commissione a partire dalle ore 14.30.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5389, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Per quanto concerne le competenze della XII Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 15 del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica.

In particolare, il comma 1 enuncia le finalità dell'articolo, rinvenibili nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nell'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e nell'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, incrementa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, da 1,82 a 2,25 punti percentuali (in luogo del 3,65 per cento previsto nel testo originario), l'ulteriore titolo di sconto che il SSN trattiene sulla quota di spettanza delle farmacie. Lo sconto è commisurato sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell'IVA, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente. Tale quota rideterminata al 2,25 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'IVA, non superiore a euro 258.228,45.

Contestualmente, viene incrementata da 1,83 a 4,1 punti (in luogo del 6,5 del testo originario) la misura percentuale delle somme che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, devono corrispondere, con il meccanismo del *pay-back*, alle regioni medesime, in rapporto al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) dei medicinali erogati in regime di SSN. L'incremento è limitato al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto in commento ed il 31 dicembre 2012.

Con ulteriore modifica, introdotta nel corso dell'esame al Senato, a decorrere dal 1º gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'AIFA per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia. Il decreto deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore delle legge di conversione, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, perdono di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso deve essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Il successivo comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, riduce, dal 2013, il tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale all'11,35 per cento (11,5 nel testo originario). Tale valore (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente) si calcola al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci equivalenti ad un prezzo superiore rispetto a quello massimo di rimborso stabilito dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

A decorrere dal 2013, in caso di sforamento del tetto, restano fermi i meccanismi correttivi vigenti con oneri a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, ma, innovando rispetto alla normativa vigente, il comma 3 prevede che il *pay-back* sia erogato per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni secondo la rispettiva quota di accesso al riparto del fabbisogno indistinto del SSN.

I commi da 4 a 11 rimodulano la spesa farmaceutica ospedaliera.

In particolare, i commi 5 e 6 recano la nozione di spesa farmaceutica ospedaliera, mentre il comma 4 incrementa dal 2013 il tetto (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera a 3,5 punti percentuali (3,2 nel testo originario). In caso di sforamento del tetto, a decorrere dal 2013, il ripiano è a carico delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50 per cento del valore eccedente a livello nazionale. Il ripiano è effettuato dalle aziende farmaceutiche tramite ver-

samenti (*pay-back*) a favore delle regioni e delle province autonome effettuati in proporzione alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario delle stesse regioni/province, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale. Il restante 50 per cento dello sforamento rimane a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti. Resta fermo che non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Le disposizioni in esame sostituiscono integralmente le previsioni recentemente fissate dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 98 del 2011 incrementando in particolare la quota percentuale a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano dello sforamento del tetto (*pay-back*) dal 35 al 50 per cento.

La spesa farmaceutica ospedaliera, come confermato dal comma 5, indica la spesa farmaceutica ospedaliera rilevata dai modelli CE riferibile ai medicinali di fascia H acquistati, o resi disponibili all'impiego, da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta e per conto, nonché, innovando, al netto delle spese per i vaccini e per i farmaci di fascia C, e al netto delle preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, dei medicinali esteri e dei plasma derivati di produzione regionale.

Ai sensi del comma 6 la spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle somme corrispondenti a: *a)* somme versate con il meccanismo del *pay-back* dalle aziende farmaceutiche a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci; *b)* somme restituite alle regioni e alle province autonome dalle aziende farmaceutiche a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale in sede di contrattazione; *c)* somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra sconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata per farmaci innovativi.

Il comma 4 incrementa dal 2013 il tetto (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera da 2,4 a 3,5 punti percentuali (3,2 nel testo originario) del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il SSN.

I commi 7 e 8 riguardano i casi di superamento del nuovo limite percentuale del 3,5 per cento.

In particolare, il comma 7 prevede che, a decorrere dal 2013, è a carico delle aziende farmaceutiche (secondo i criteri e le modalità di cui al comma 8) una quota pari al 50 per cento del valore eccedente a livello nazionale e che il restante 50 per cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti. Resta fermo che, come detto, non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Lo scostamento del tetto della spesa farmaceutica finora è stato coperto dalla singola Regione interessata allo sforamento, attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica, di altre voci del bilancio sanitario, oppure a valere su altri capitoli del bilancio regionale (extra sanitario). L'imputazione di una quota a carico delle aziende farmaceutiche pari al 50 per cento ha pertanto comportato la determinazione di una procedura per la ripartizione fra le aziende farmaceutiche del *pay-back*. Tale procedura è stata fissata sulla base delle procedure utilizzate per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale come stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007.

Il comma 8 definisce l'attribuzione a ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC di un *budget* annuale (attribuito dall'AIFA in via provvisoria il 31 marzo e in via definitiva il 30 settembre) calcolato sull'acquisto dei medicinale da parte delle strutture pubbliche, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Vengono inoltre definite le modalità di riparto fra le aziende farmaceutiche della quota necessaria per il

ripiano e i provvedimenti da adottare in caso di mancata corresponsione di tale quota.

Si prevede, in particolare, che l'AIFA predisponga le procedure di recupero della quota di disavanzo a carico delle singole aziende farmaceutiche titolari di AIC in proporzione al superamento del *budget* aziendale definitivo tenendo conto di quanto disposto per i medicinali innovativi ed i medicinali orfani. In particolare: per quanto riguarda i farmaci innovativi, la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento da parte dei farmaci innovativi del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi viene ripartita ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; per quanto riguarda i medicinali orfani, la norma in commento modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede che, in caso di superamento del *budget* attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani non innovativi, la quota del superamento del *budget* riferibile a tali farmaci (in luogo del solo 50 per cento previsto dalla norma nella sua versione originaria) deve essere ripartita, ai fini del ripiano, al lordo di IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

Ai sensi del comma 9, l'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono impiegati e dell'entità numerica dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 10 prevede che il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA ed il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti controllino annualmente che le regioni abbiano provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro (sottoposti a monitoraggio da parte dell'AIFA) e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso (a carico delle aziende farmaceutiche interessate ed in favore del paziente). Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto che i registri dei farmaci sono parte integrante del sistema informativo del SSN.

Il comma 11 reca una norma di coordinamento.

Il comma 11-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, incide sulle modalità prescrittive dei farmaci generici, incrementandone l'utilizzo. Il medico di medicina generale, in caso di prima diagnosi di una patologia cronica o in presenza di un primo episodio di patologia non cronica e a fronte del possibile utilizzo di più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare sulla ricetta del SSN la denominazione del principio attivo utilizzabile, senza indicare alcun farmaco specifico. Il medico ha comunque la facoltà di indicare un medicinale specifico a base dello stesso principio attivo; affinché tale indicazione sia vincolante per il farmacista, l'indicazione del medico della non sostituibilità del farmaco prescritto deve essere obbligatoriamente corredata da una sintetica motivazione. Il farmacista è sempre tenuto a sostituire il medicinale prescritto con medicinale corrispondente di prezzo inferiore tranne quando: *a)* il medico dichiara in prescrizione la non sostituibilità del farmaco; *b)* c'è una diversa richiesta del paziente; *c)* non esistono in commercio medicinali a prezzo più basso.

Il comma 12, modificato nel corso dell'esame al Senato, specifica che le misure di razionalizzazione della spesa sanitaria di cui ai successivi commi 13 e 14 si applicano in via immediata per il 2012 e continuano ad applicarsi per gli anni successivi, fatte salve, per questi ultimi, rimodulazioni contemplate all'interno di una eventuale Intesa per il Patto della salute 2013-2015 da stipularsi tra il Governo, le regioni e le PA, entro il 15 novembre 2012 (entro il 31 luglio 2012 nel testo originario).

Il comma 13 prevede misure concernenti i contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi.

In particolare: dispone la riduzione del 5 per cento degli importi e delle connesse prestazioni relativi ai predetti contratti – con esclusione degli acquisti dei farmaci – stipulati da aziende ed enti del SSN (lettera *a)*); disciplina il processo di standardizzazione dei prezzi di riferimento dei beni e servizi (lettera *b)*); riduce lo standard di posti letto ospedalieri accreditati ed a carico del servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti (attualmente il livello è pari a 4 posti letto per mille abitanti), comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie (lettera *c)*); stabilisce l'obbligo per gli enti del SSN – ovvero per le regioni e le province autonome – di avvalersi, relativamente alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (lettera *d)*); prevede l'obbligo di verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di *global service* e *facility management* (lettera *e)*); ridetermina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, prevedendo una riduzione degli importi (lettera *f)*); disciplina in materia di funzioni e i compiti del direttore sanitario e del dirigente medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative (lettera *f-bis)*); prevede che nell'ambito del rapporto tra enti del SSN ed erogatori privati accreditati, non possa essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione eccetera) superiore al 30 per cento della remunerazione complessivamente assegnata (lettera *g)*).

Il comma 14 stabilisce una riduzione della spesa complessiva annua dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento dal 2014, rispetto al valore di spesa consuntivato nel 2011, per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati.

I commi da 15 a 19 prevedono nuove tariffe massime per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali delle strutture sanitarie accreditate.

Le nuove tariffe massime sono tassative per le regioni in piano di rientro, mentre le regioni in equilibrio economico hanno facoltà di fissare tariffe massime superiori, la cui differenza rimane carico dei propri bilanci.

Per un ulteriore triennio, dal 2013 al 2016, le regioni in piano di rientro e non commissariate proseguono i programmi previsti nel piano di rientro, a condizione che abbiano garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario, ma non abbiano raggiunto gli obiettivi strutturali previsti. La prosecuzione ed il completamento del piano di rientro sono le condizioni per l'attribuzione di risorse aggiuntive e della quota premiale del finanziamento del SSN (comma 20).

Le misure di contenimento della spesa del personale della pubblica amministrazione si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) (comma 25).

Per effetto delle disposizioni presenti nell'articolo in esame, il finanziamento vigente del SSN è ridotto di 900 milioni per il 2012, di 1.800 milioni per il 2013, di 2.000 milioni per il 2014 e, come modificato al Senato, di 2.100 milioni a decorrere dal 2015 (comma 22).

La modalità di ripartizione delle predette riduzioni è stabilità con Intesa in Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della ripartizione delle risorse per il finanziamento del SSN, entro il 30 settembre 2012, per l'anno 2012, ed entro il 30 novembre 2012, con riferimento agli anni 2013 e seguenti. In mancanza della proposta sulle riduzioni e sulla ripartizione annuale delle risorse del SSN, si provvede applicando le misure previste dal presente articolo e dalla normativa vigente.

Dal 2013, una quota premiale annua, pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del SSN, è assegnata alle Regioni che hanno

adottato misure idonee per una corretta gestione dei bilanci sanitari (comma 23).

Riguardo agli altri articoli del decreto-legge, si segnalano:

il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame al Senato: chiarisce che le modifiche in materia di sconti a carico dei farmacisti e delle aziende farmaceutiche, apportate in sede referente, producono effetti solo dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione, restando valida, nel periodo di pendenza del decreto-legge, la norma originaria. Si rileva che per maggiore chiarezza sarebbe stato opportuno specificare, all'articolo 15, comma 2, del decreto in esame che, il valore degli sconti versati al SSN dai farmacisti e dalle aziende farmaceutiche è rideterminato dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

i commi 21 e 22: prevedono la riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi da parte dei Ministeri;

i commi da 6 a 8 dell'articolo 4: si prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Sono previste talune esclusioni relativamente all'applicazione di tale norma;

i commi da 12 a 15 dell'articolo 7: recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014. Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015;

il comma 4 dell'articolo 8: dispone le riduzioni dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell'allegato 3. Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'allegato 3 fa riferimento all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), Istituto soppresso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, le cui funzioni sono state trasferite all'INAIL;

il comma 27 dell'articolo 14: inserendo il comma 5-*bis* nell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011), prevede che, a partire dal 2012, nell'ambito dello stanziamento di 70 milioni di euro previsto dal comma 5 dello stesso decreto-legge n. 98 del 2011, la quota di pertinenza del MIUR è destinata al rimborso forfettario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle aziende sanitarie locali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia;

il comma 20 dell'articolo 12: dispone il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate. La disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga *ex* articolo 68, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità. Si segnala che il Senato, nel corso dell'esame del provvedimento, ha escluso dall'applicazione della disposizione alcuni organi collegiali, prevedendo che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione;

il comma 8 dell'articolo 23: dispone un rifinanziamento di 658 milioni per il

2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, recando altresì le modalità di riparto delle disponibilità del fondo per tale anno (vale a dire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate all'articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012, come elencate nell'allegato 3 della medesima legge, nonché in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

i commi 12-*bis* e 12-*ter* dell'articolo 23: introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni in materia di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

il comma 12-*sexies* dell'articolo 23: disciplina le pendenze relative alla gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma;

i commi 12-*septiesdecies* e 12-*duodevicies*: intervengono sui criteri di partecipazione al concorso straordinario per l'assegnazione di nuove farmacie. Si segnala, in particolare: la previsione di nuovi criteri per la formazione delle graduatorie; la soppressione del limite di 40 anni per partecipare al concorso straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche in forme associate; la decorrenza dal 1º gennaio 2015 dell'entrata in vigore della norma che obbliga i farmacisti a lasciare la direzione della farmacia privata al compimento dell'età pensionabile (oggi 65 anni) ad eccezione, però, delle farmacie rurali sussidiate.

Antonio PALAGIANO (IdV) intende innanzitutto esprimere perplessità sul titolo del decreto-legge che appare contraddittorio laddove dispone una revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, se si considera che i tagli disposti sommati a quelli già stabiliti dal Governo precedente mettono di fatto a repentaglio la funzionalità e la tenuta del Servizio sanitario nazionale con un contestuale aumento dei costi a carico dei cittadini. Inoltre, non essendo state coinvolte le forze politiche nella fase preparatoria di un provvedimento come quello in esame più che una *spending review* quella in oggetto appare piuttosto una manovra estiva che si abbatte sulla pubblica amministrazione, sulla scuola e sulla sanità, mettendo davvero le mani nelle tasche degli italiani. Fa riferimento, ad esempio, alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 12-*septies,* che consente alle regioni che devono rientrare dai disavanzi di anticipare al 2013 l'aumento dell'1,1 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF che il decreto legislativo n. 68 del 2011 ha fissato al 2014, nonché alle disposizioni sulla riduzione dei posti letto, in base alle quali lo *standard* di posti letto ospedalieri a carico del servizio sanitario regionale è ridotto ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, quando nella regione Campania il livello è di 3,6 posti letto per mille abitanti e in Emilia Romagna è pari a 4,6 posti letto per mille. Questo genere di tagli quindi appare chiaramente improduttivo in quanto l'aumento negli anni dei costi sanitari non dipende dal numero dei posti letto ma dall'aumento vertiginoso del personale, dovuto principalmente a motivi clientelari.

Ricorda inoltre che negli ultimi dieci anni si sono tagliati 45.000 posti letto mentre la spesa sanitaria è aumentata fino ad arrivare a 112 miliardi di euro nel 2011, cosa che dimostra come non vi sia alcuna corrispondenza tra tagli e andamento della spesa sanitaria, che non diminuisce. Per tali ragioni andrebbe invertita la manovra: prima si pensi ad incrementare la medicina territoriale e poi si disponga la riduzione dei posti letto.

Per quanto riguarda poi le norme relative alle farmacie, non v'è riscontro con il parere espresso dalla Commissione sul provvedimento « liberalizzazioni » che evidentemente il Governo non ha considerato

nella stesura del decreto-legge in esame, così come discutibili appaiono le disposizioni relative ai farmaci. In proposito ricorda che è da diversi anni che si riduce il tetto per la spesa farmaceutica territoriale che risulta ora ulteriormente decurtato ed abbassato dal 13,3 per cento all'11,35 per il 2012, mentre sui farmaci generici da un lato non comprende le reazioni scandalizzate rispetto ad una norma che vige in tutti i paesi europei, ma dall'altro tiene ad evidenziare che da questa previsione non deriveranno risparmi perché già ora il Servizio sanitario nazionale rimborsa alle farmacie solo il costo del principio attivo, essendo la differenza di prezzo a carico del cittadino. Quanto poi all'articolo 23, commi 12-s*eptiesdecies* e 12-*duodevicies*, recante misure in materia di procedure concorsuali per l'apertura di nuove farmacie, osserva che la previsione secondo cui si sopprime il limite dei 40 anni di età per la partecipazione al concorso in forma associata deluderà i giovani farmacisti che invece avevano espresso soddisfazione per l'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012. Così come è altrettanto perplesso sulla disposizione che differisce al 1º gennaio 2015 l'efficacia della norma che impedisce la prosecuzione della direzione di farmacia da parte del farmacista che ha raggiunto l'età pensionabile, discriminandolo così rispetto al direttore delle farmacie ospedaliere che può andare in pensione all'età di 70 anni.

Infine, ritiene che una giusta misura che avrebbe potuto evitare sprechi di farmaci generando risparmi elevati – che invece non figura nel testo – sarebbe stata quella di prevedere la possibilità per il medico di prescrivere un solo farmaco per ricetta, così come fece la regione Lazio nel 2002 e che fruttò il 39,3 per cento di risparmi.

Lucio BARANI (PdL) annunciando il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, evidenzia che tale decisione è dettata da senso di responsabilità.

A tal proposito, rileva come la Camera sia costretta a ratificare, in materia di spesa sanitaria e di spesa farmaceutica come anche nelle altre materie, decisioni che sono state assunte presso l'altro ramo del Parlamento, senza che ai deputati sia concessa la possibilità di intervenire concretamente sul merito del provvedimento. Auspica pertanto che il più volte annunciato decreto-legge in materia di sanità, che dovrebbe essere emanato entro il mese di agosto, venga presentato dal Governo alla Camera affinché i componenti della XII Commissione possano procedere ad un esame approfondito delle disposizioni che saranno previste.

Rileva inoltre come il Governo dovrebbe fare pressione presso la 12ª Commissione del Senato affinché essa concluda rapidamente l'*iter* del disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica (A.S. 2935), già approvato dalla Camera e purtroppo bloccato presso l'altro ramo del Parlamento.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) precisa innanzitutto che il suo intervento non è volto a dare suggerimenti al relatore ai fini della predisposizione della proposta di parere, sia per non metterla in imbarazzo, ma soprattutto perché è noto a tutti come nulla possa essere modificato e tutto sia stato già stabilito.

Si limita quindi ad una sola osservazione di merito: « revisione della spesa » non dovrebbe significare necessariamente « taglio », poiché i tagli si giustificherebbero anzi si accetterebbero se fossero preceduti da un rigoroso approfondimento – che non può certamente esaurirsi nel ristretto arco di tempo di tempo a disposizione della Commissione –, sul settore più importante anche in termini economici del Paese, ovvero il settore sanitario e sociale. I tagli indiscriminati non producono risparmi finalizzati alla promozione della crescita e dello sviluppo, come dovrebbe essere, ma piuttosto riguardando tutte le regioni nella medesima maniera avranno come conseguenza che nelle regioni più fragili e indebitate le cose andranno sempre peggio. I tagli disposti dal decreto-legge in esame riguardano anche gli enti di ricerca, e ciò vale sia per i

« carrozzoni » sia per gli enti virtuosi che fanno ricerca seriamente e con risultati importanti, cosa che provocherà danni enormi al Paese e in particolare al sistema sanitario.

Conclude, preannunciando che il suo voto sarà favorevole solo per senso di responsabilità.

Delia MURER (PD), dopo aver ringraziato l'onorevole Miotto per aver accettato il ruolo di relatore sul provvedimento in esame e gli uffici per aver messo a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria in tempi così rapidi, stigmatizza tuttavia il fatto di costringere una ramo del Parlamento – come sta accadendo nel caso di specie – ad esaminare in poche ore soltanto disposizioni destinate ad avere un forte impatto sulla vita dei cittadini. Ritiene che questo modo di procedere sia inaccettabile e, richiamando le considerazioni critiche svolte dall'onorevole Barani a proposito del ruolo di ratifica riservato alla Camera in questa circostanza, condivide l'auspicio espresso da parte dello stesso collega in ordine al fatto che l'*iter* del prossimo provvedimento d'urgenza in materia di sanità, che dovrebbe essere emanato dal Governo nel corso del mese di agosto, cominci dalla Camera.

Ciò premesso, annuncia che voterà a favore del decreto-legge in esame per senso di responsabilità, non condividendo molte delle disposizioni in esso contenute, a partire dal de finanziamento del sistema sanitario, a fronte del quale molte regioni rischiano – come esse stesse hanno messo in luce – di non poter più garantire i servizi ai cittadini.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, si sofferma su quella concernente il patto per la salute (articolo 15, comma 12), i cui contenuti dovrebbero essere, a suo avviso, determinati sulla base di un confronto con le regioni.

Per quanto concerne poi l'articolo 15, comma 13, lettera *a)*, rileva l'opportunità di escludere dalla rinegoziazione dei contratti ivi prevista le cooperative sociali di tipo B, in considerazione del fatto che esse svolgono importanti e delicate funzioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto i costi dei servizi da esse erogati sono più elevati dei prezzi di riferimento.

Vincenzo D'ANNA (PT) esprime in primo luogo il suo disappunto per l'assenza del Ministro che, avendo preannunciato il suo arrivo per le 14,30 quando saranno esauriti gli interventi dei parlamentari, si troverà a dover replicare ad osservazioni e interrogativi che non ha ascoltato. Un fatto analogo accaduto durante il Governo Berlusconi sarebbe stato criticato ben più duramente.

Passando a formulare alcune considerazioni di merito, sottolinea come le idee sottese al provvedimento in esame rappresentino forme aberranti di statalismo che opera con tagli orizzontali senza toccare i settori dove esistono i veri sprechi, come ad esempio i tagli disposti al numero dei posti letto. Al riguardo, non si può far finta di non sapere che mentre un posto-letto di una struttura pubblica ha comunque un costo anche se il letto è vuoto, nelle case di cura private accreditate il posto-letto vuoto non ha alcun costo per il Servizio sanitario nazionale in quanto legato al DRG, mentre semmai il costo ricade sull'imprenditore. Pertanto come si giustifica che solo il 50 per cento della riduzione dei posti letto sia a carico delle strutture pubbliche, rimanendo il restante 50 per cento tutto a carico delle strutture private che operano in regime di accreditamento ? In tal modo si persiste nello spostare surrettiziamente sulla sanità privata i costi delle manovre.

Nel concludere il suo intervento, chiede alla relatrice di inserire nella proposta di parere una osservazione relativa all'articolo 15, comma 15, volta a sopprimere la parola « disponibili », in quanto se il Ministro della salute deve procedere alla determinazione delle tariffe massime per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale che le regioni possono corrispondere alle strutture accreditate lo dovrebbe fare non

sulla base di dati già disponibili, in quanto ormai vecchi e superati, ma in base a una vera e propria rilevazione dei costi.

Infine, auspica che nel parere sia inserita anche una seconda osservazione relativa alla necessità di imporre alle farmacie ospedaliere di rendere conto della quantità di farmaci scaduti, che per la maggior parte vengono gettati via senza alcun controllo, con conseguente grosso spreco di denaro.

Paola BINETTI (UdCpTP) osserva, in generale, come molte delle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto risultino migliorate a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

Con riferimento, poi, all'eventuale prossimo provvedimento d'urgenza, cui hanno fatto riferimento alcuni colleghi già intervenuti nel dibattito, volto a riformare l'intero sistema sanitario, fa notare che, dal punto di vista logico, il Governo avrebbe dovuto approvare un provvedimento di questo tipo prima dell'introduzione di tagli alla spesa sanitaria e farmaceutica, previsti dal decreto-legge sulla *spending review*. Con riferimento ai contenuti di quest'ultimo, richiama in particolare la norma dell'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, concernente la riduzione del numero di posti letto, rilevando che il punto criticabile non è tanto l'abbassamento del livello – da 4 posti letto a 3,7 per mille abitanti – quanto invece il fatto che i 3,7 siano comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, numero che ritiene assolutamente non sufficiente.

Inoltre, fa notare che, a fronte della riduzione del numero di posti letto, si dovrebbe intervenire attraverso il potenziamento dei ricoveri diurni (*day hospital*), delle strutture intermedie e dell'assistenza sanitaria nazionale, mentre la disposizione citata è, a suo avviso, carente sotto quest'aspetto nonostante a seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato, il testo preveda che il predetto processo di riduzione dei posti letto venga eseguito nel rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio, adeguandoli agli *standard* europei.

Con riferimento agli strumenti di contenimento della spesa per il personale sanitario – di cui allo stesso articolo 15, commi 21 e 25 – rileva che occorre prestare attenzione in quanto si pone concretamente il rischio – già in corso – per cui il personale viene spostato da un reparto all'altro, con tutte le conseguenze immaginabili in termini di competenza.

Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare i contratti di *global service* e di *facility management* si augura che, attraverso l'introduzione di tali misure, sia riesca effettivamente a ridurre i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni concernenti lavori, servizi e forniture.

Inoltre, con riferimento al comma 11-*bis* dell'articolo 15, concernente il principio attivo, fa presente che tale disposizione dovrebbe essere osservata anche nelle strutture ospedaliere.

Gero GRASSI (PD), nel premettere di essere pienamente consapevole che il suo intervento non conseguirà alcun effetto, intende ugualmente svolgere alcune considerazioni principalmente per motivi di coscienza e che riguardano sostanzialmente il metodo. Fa presente infatti, senza voler di proposito entrare nel merito, come il provvedimento sia stato posto all'esame della Commissione con modi e tempi iniqui, che non consentono una seria analisi del decreto-legge che già dal titolo appare sostanzialmente una finzione: come si può conciliare la revisione della spesa pubblica con una invarianza dei servizi? Come può essere giusto un provvedimento che dispone tagli lineari per cui sono messe sullo stesso piano regioni virtuose, regioni con piani di rientro, regioni commissariate? È molto difficile che tutto ciò sia stato dettato da esigenze di miglioramento del sistema sanitario, rispondendo piuttosto a mere logiche economiche di contenimento della spesa.

Pertanto, auspica che la Commissione, nell'esprimere il parere di competenza, assuma una posizione critica netta e precisa nei confronti del decreto-legge in esame. Altrimenti si asterrà dalla votazione e solo per senso di responsabilità, in quanto la sua morale gli imporrebbe di votare contro un provvedimento che colpisce le fasce più deboli della popolazione delle aree più povere del Paese.

Laura MOLTENI (LNP) esprime preoccupazione per il contenuto del provvedimento in esame, soprattutto per il fatto che esso opera apportando tagli lineari alla sanità, prescindendo, quindi, completamente dal fatto che una regione sia virtuosa o sottoposta a piani di rientro.

Ciò finisce inevitabilmente per danneggiare proprio quelle regioni virtuose, tra cui la Lombardia e che operano nel rispetto del Patto di stabilità. Regioni queste che, subendo tagli al pari di tutte le altre nonostante corrispondano alle aree più produttive del Paese, che versano più soldi allo Stato e che operano da un lato nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e da un altro lato nel rispetto dei principi di efficienza e di appropriatezza di spesa riferita anche all'appropriatezza dell'erogazione di prestazioni sanitarie, si troveranno in grande difficoltà, al punto da mettere a rischio la garanzia dell'erogazione delle prestazioni connesse alla tutela del diritto alla salute, previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

A questo proposito, fa presente che tali regioni per la forte migrazione sanitaria proveniente dal centro-sud del Paese sono obbligate a erogare prestazioni sanitarie a questi cittadini. Inoltre, le stesse, per legge dello Stato, si trovano a dover erogare nei pronto-soccorso moltissime prestazioni sanitarie anche in codice bianco e verde – e non solo quelle salvavita e di emergenza urgenza – anche nei confronti dei numerosi stranieri presenti sul loro territorio muniti di codice S.T.P.

Rileva, inoltre, come il decreto-legge sulla *spending review* non intervenga in maniera efficace sugli sprechi, inefficienze e inappropriatezza di spesa compiuti nel settore della sanità.

Dopo aver espresso, dunque, in termini generali una valutazione negativa del provvedimento in oggetto, si sofferma su alcune delle disposizioni da esso recate quale il comma 2 dell'articolo 15, che incrementa l'ulteriore titolo di sconto che il Servizio sanitario nazionale trattiene sulla quota di spettanza delle farmacie, norma che, a suo avviso, rischia di incidere sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle farmacie stesse. Rileva che il sistema di distribuzione rappresentato dalle farmacie sia un sistema valido in quanto permette da un lato di avere un primo presidio sanitario sul territorio e da un altro di dare sicurezza alla distribuzione e al consumo del farmaco.

Per quanto riguarda poi il comma 11-*bis* dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, fa presente che, pur essendo favorevole al principio attivo e alla diffusione di una cultura orientata all'uso dei farmaci generici, rileva che le conseguenze che questa disposizione potrebbero avere effetti negativi su un parte dei cittadini che differentemente si troverebbero a dover sopperire con proprie economie, soprattutto se trattasi di anziani i quali sono abituati ad assumere un certo farmaco con certe caratteristiche anche di riconoscibilità. Ritiene che l'incentivazione all'uso dei farmaci generici debba avvenire in accordo con i medici di famiglia, lasciando ai medesimi la libertà e la responsabilità del tipo di prescrizione.

Mostra altresì preoccupazione per la disposizione di cui all'articolo 15, comma 13, lettera *a)*, che dispone la riduzione del 5 per cento degli importi e delle connesse prestazioni relativi a contratti di fornitura di beni e di servizi stipulati da aziende ed enti del SSN.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce che il gruppo della Lega Nord voterà contro il provvedimento in esame, che, applicando il sistema dei tagli lineari, non favorisce certamente le regioni virtuose, che tra l'altro producono il 12 per cento del PIL del Paese.

Luisa BOSSA (PD), nel rammentare come nella Grecia classica l'uomo politico era obbligato a dire sempre la verità, richiamandosi a tale principio, osserva – anche in riferimento all'intervento della collega Molteni – che nel nostro Paese non c'è equità territoriale nella sanità, se si considera che nelle regioni cosiddette « virtuose », come la Lombardia, si spende molto di più pro capite rispetto a regioni come la Campania. Pertanto, certe regioni sarebbero davvero virtuose se erogassero le medesime prestazioni con risorse molto meno cospicue.

Vittoria D'INCECCO (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto in tempi così ristretti, desidera svolgere alcune considerazioni nel merito del provvedimento all'ordine del giorno. In particolare, nell'osservare che l'impianto della *spending review*, combinato con gli effetti delle precedenti manovre finanziarie, conduce al taglio di servizi fondamentali specie nel settore sanitario, ricorda che nei giorni scorsi è stato pubblicato un documento nel quale la Conferenza dei presidenti delle regioni ha espresso grosse perplessità e lanciato un allarme sul tema, evidenziando come il decreto-legge apporti tagli insostenibili al settore sanitario e non consenta quindi di sottoscrivere il nuovo Patto per la salute compromettendo la sostenibilità e la gestione del Servizio sanitario nazionale. In proposito, auspica che il Governo possa in futuro ripensare e riaprire un confronto su queste misure che si sostanziano principalmente in un netto taglio ragionieristico delle risorse per i servizi sanitari.

Inoltre, osserva che se tutte le regioni commissariate si trovano nelle condizioni di dover riorganizzare la rete degli ospedali, spesso ridimensionandola, tuttavia nello stesso momento devono potenziare il territorio per metterlo nelle condizioni di accogliere e soddisfare i bisogni di salute che la riorganizzazione dei servizi rende necessaria. Per questi motivi è fondamentale che le risorse da destinare alla medicina territoriale siano certe e ben definite sempre nel rispetto della appropriatezza e dei tetti di spesa previsti.

Segnala quindi che il CIPE, in sede di riparto del fondo sanitario nazionale, destina il 5 per cento della spesa alla prevenzione, il 51 per cento alla medicina territoriale e il 44 per cento alla rete ospedaliera. Del 51 per cento per la medicina territoriale il 7 per cento deve essere riservato alla medicina di base. Poiché tale ripartizione è di carattere programmatorio, nelle regioni con piano di rientro questi parametri quasi mai vengono rispettati, con la conseguenza che si rende necessario vincolare risorse certe per mettere il sistema nelle condizioni di affrontare i cambiamenti necessari. La medicina di base è la prima a subire profonde modifiche strutturali e organizzative per cui ribadisce l'esigenza che le risorse disponibili siano certe, cosa che può essere realizzata solo stabilendo, in via legislativa, le risorse da destinare alla medicina di base.

Per quanto riguarda la norma sui farmaci generici, che condivide, ritiene però che debba essere potenziato il potere di controllo del Ministero della salute soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della produzione di questi farmaci, alcuni addirittura prodotti in Cina o in India, al fine di evitare che provochino reazioni o eventi avversi anche gravi.

Conclude, preannunciando il suo voto favorevole pur con le perplessità testé rilevate.

Mariella BOCCIARDO (PdL) annuncia che voterà in dissenso dal proprio gruppo, ritenendo che dal provvedimento in esame emerga come oramai il Governo sia distaccato dal Paese reale.

In particolare, esprime contrarietà sulla disposizione che incrementa l'utilizzo dei farmaci generici, non tenendo conto dell'impostazione culturale che porta i pazienti, soprattutto quelli anziani, ad assumere gli stessi farmaci, la sostituzione dei quali peraltro non è sempre possibile.

Luciana PEDOTO (PD) esprime la propria perplessità per il ruolo riservato alle

regioni dal decreto-legge sulla *spending review* in quanto, a suo avviso, a ciascuna regione avrebbe dovuto essere assicurata la possibilità di individuare la strada per raggiungere determinati obiettivi, senza predeterminare anche, in maniera dettagliata, gli strumenti per la realizzazione dei medesimi.

A questo proposito, richiama le disposizioni previste dal comma 13 dell'articolo 15, recante misure concernenti i contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, facendo notare che sarebbe stato opportuno procedere, in generale, con maggiore prudenza, in quanto non si può prescrivere che le regioni debbano acquistare « al ribasso » non lasciando loro spazio per la ricerca di soluzioni alternative.

Per quanto concerne poi la riduzione dei posti letto, ricorda che questo tema era già stato discusso in passato registrandosi su di esso un generale consenso. Evidenzia tuttavia come tale riduzione avrebbe dovuto essere accompagnata da una riforma, nel senso del potenziamento, della rete sanitaria e dell'assistenza, mentre invece si è agito nel senso contrario.

Inoltre, con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, concernente la riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca, evidenzia l'opportunità di estendere il salvataggio, previsto in favore di alcuni organismi, anche ad altri enti pubblici di ricerca tra cui l'ISS, l'ISPRA e l'ENEA.

Carla CASTELLANI (PdL) si limiterà ad alcune brevi considerazioni, essendo già stato detto tutto dai colleghi che l'hanno preceduta. Nel ringraziare la relatrice Miotto per il difficile lavoro svolto, desidera solamente evidenziare come i tagli lineari, tanto criticati al Governo Berlusconi e riproposti dal Governo tecnico, siano in effetti una necessità legata al nostro sistema Paese che non contente di operare con interventi mirati e diversificati. Osserva quindi che se, da un lato, è vero che la società è cambiata e che i bisogni di assistenza sanitaria sono diversi rispetto a diversi anni fa per cui il numero dei posti letto per post-acuti è sempre minore, è altrettanto vero, dall'altro, che i tagli disposti dal provvedimento, a prescindere dai cambiamenti in atto nella nostra società, andranno di fatto ad incidere sui cittadini delle regioni meno virtuose.

Per quanto riguarda poi i tagli lineari agli enti di ricerca, disposti dall'articolo 8, comma 4, ritiene che si sarebbe potuto prevedere un taglio limitato a quegli enti che non portano concreti risultati alla sanità, rappresentando piuttosto degli « stipendifici », mantenendo invece inalterate le risorse degli enti di ricerca seri ed efficienti.

In conclusione, ritiene che un siffatto modo di incidere sulla spesa sanitaria, quale disposto dal provvedimento in esame, determinerà profondi cambiamenti nel sistema sanitario nazionale che, da fiore all'occhiello, arriverà sempre di più ad assomigliare al sistema sanitario americano, incentrato sul sistema assicurativo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, chiede al presidente Palumbo di sospendere brevemente la seduta in modo da consentirle di predisporre una proposta di parere, alla luce dei numerosi rilievi emersi nel corso del nutrito dibattito svoltosi.

Riprendendo quanto già rilevato da parte di diversi colleghi intervenuti nel dibattito, si rammarica per le condizioni in cui la Commissione è stata costretta a lavorare, avendo essa la possibilità di dedicare pochissimo tempo all'esame di disposizioni che, per la loro ricaduta, necessiterebbero di ben altro approfondimento.

Peraltro, la necessità di esprimere il parere alla Commissione referente per le ore 15, fa sì che la successiva fase dell'esame in sede consultiva, avente ad oggetto la discussione della proposta di parere del relatore, sarà più che mai compressa.

Prima di procedere alla formulazione di tale proposta, intende replicare alle obiezioni mosse da parte di alcuni colleghi intervenuti alla disposizione tesa ad incentivare l'uso del principio attivo. A tale

proposito, fa presente che in Italia l'utilizzo dei farmaci generici è decisamente inferiore rispetto alla media dei Paesi europei, nei quali peraltro il costo di tali farmaci è inferiore. Fa notare, quindi, che, finché sul mercato continuano a circolare farmaci di marca con prezzi molto più elevati rispetto ai farmaci generici, è evidente che i produttori di questi ultimi non saranno affatto incentivati ad abbassare i relativi prezzi. Pertanto, al fine di ottenere questo risultato, con i risparmi che possono derivare per il SSN, occorre incrementare in via legislativa l'utilizzo dei farmaci generici, facendo altresì in modo che siano previsti i necessari controlli su di essi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che si possa senz'altro accedere alla richiesta di sospendere brevemente la seduta, avanzata dalla relatrice.

Con riferimento, poi, alle considerazioni emerse dagli interventi di vari colleghi i quali hanno stigmatizzato le condizioni in cui la Commissione è stata costretta a lavorare, pur esprimendo il rammarico della presidenza per il fatto di dover concludere l'esame di un provvedimento di tale rilevanza in poche ore, fa tuttavia presente che la presentazione dei provvedimenti del Governo presso l'uno o l'altro ramo del Parlamento non dipende affatto dalla volontà dei presidenti delle Commissioni parlamentari competenti.

Pertanto, il Governo deciderà, nell'ambito della propria autonomia, presso quale Camera presentare il preannunciato provvedimento d'urgenza in materia di sanità.

Dichiara, dunque, sospesa la seduta ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

La seduta sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.05.

Ileana ARGENTIN (PD) comunica che voterà a favore del provvedimento in esame, pur nutrendo forti perplessità, soprattutto per quanto concerne l'impostazione seguita nelle misure concernenti gli invalidi. A questo proposito, richiama il comma 8 dell'articolo 23 nella parte in cui prevede che la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili sia utilizzata in via prevalente per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Fa presente come tale disposizione sia stata contestata da una parte degli invalidi in quanto non si comprende bene quale sia il punto di riferimento, considerato che la situazione di una persona invalida, anche al 100 per cento, è comunque diversa da quella di un malato di SLA.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, comunica di aver predisposto una proposta di parere che tiene conto delle considerazioni svolte nella propria relazione introduttiva nonché di alcuni dei rilievi emersi nel corso degli interventi svolti durante il dibattito, facendo presente le difficili condizioni in cui ha dovuto procedere come relatore, dovendo addivenire alla formulazione della predetta proposta in tempi eccessivamente ristretti.

Ciò precisato, illustra la proposta di parere formulata *(vedi allegato)*, evidenziando che gli ulteriori rilievi che non hanno trovato accoglimento nelle osservazioni ivi contenute potranno essere espressi in forma di ordine del giorno in Assemblea.

Il ministro Renato BALDUZZI, con riferimento all'intervento svolto da ultimo dal relatore, fa presente che gli ordini del giorno che saranno presentati costituiranno uno strumento utile per il Governo in sede di predisposizione del testo del provvedimento d'urgenza che sarà adottato in materia di sanità e di sviluppo, presumibilmente entro la fine del mese di agosto.

Precisa altresì che l'intento del Governo è quello di avviare un confronto costruttivo con le Commissioni parlamentari competenti, consentendo loro di svolgere

un esame approfondito, a prescindere dalla Camera presso la quale il prossimo provvedimento sarà presentato.

Pur non volendo entrare nel merito dei rilievi critici svolti a proposito del contenuto del decreto-legge in esame, avendo la Commissione la necessità di esprimere con la massima tempestività il parere alla Commissione di merito, fa tuttavia presente che, nel rispetto di tutte le opinioni, anche di aperto dissenso, non può non rilevare che le misure recate dal decreto-legge sulla *spending review* non s'ispirano affatto alla logica dei tagli lineari, dal momento che a ciascuna regione vengono dati gli strumenti per accertare, in relazione alle singole aziende ospedaliere, dove si siano verificati gli scostamenti rispetto a ciò che avrebbe dovuto essere.

Donata LENZI (PD), nonostante le rassicurazioni fornite dal ministro Balduzzi, continua a ritenere che, attraverso il decreto-legge in esame, siano stati effettuati dei tagli lineari.

Ringraziando il relatore per la proposta di parere predisposta in condizioni di oggettiva difficoltà, rileva che, a suo avviso, sarebbe opportuno introdurre un'osservazione riferita al comma 13 dell'articolo 15, al fine di scongiurare il rischio – tutt'altro che teorico – che nell'ambito delle gare e dei contratti « al ribasso » per la fornitura dei beni e di servizi vengano introdotte delle misure discutibili nei confronti dei dipendenti delle società appaltatrici.

Ritiene, inoltre, che dovrebbe essere evidenziata nelle premesse la necessità di coinvolgere le regioni nella definizione dei contenuti del Patto per la salute.

Carlo CICCIOLI (PdL) chiede alla presidenza se si possa procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere presentata dal relatore, specificando a tal proposito di condividere tale proposta ad eccezione della lettera *a)*, non essendo d'accordo sul fatto che si debbano escludere le ONLUS dall'obbligo del ricorso alle procedure d'appalto.

Delia MURER (PD), esprimendo apprezzamento per la proposta di parere del relatore, specifica, con riferimento all'obiezione sollevata dall'onorevole Ciccioli, che il comma 6 dell'articolo 4 già prevede l'esclusione dall'obbligo del ricorso alle procedure d'appalto di tutta una serie di enti, per cui sarebbe discriminatorio non includere tra questi le ONLUS che operano nel campo socio-assistenziale e dell'assistenza agli immigrati.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia il voto contrario da parte del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

Carmelo PORCU (PdL) ritiene che si stia verificando una situazione surreale, in quanto si sta discutendo intorno ad un parere che non sortirà alcun esito, dal momento che il decreto-legge sulla *spending review* non sarà mai modificato rispetto al testo approvato dal Governo e modificato dal Senato.

Ritenendo che le problematiche poste dal provvedimento in oggetto non possano affatto essere liquidate in un arco di tempo così ristretto, annuncia che non parteciperà al voto.

Carla CASTELLANI (PdL) annuncia il proprio voto di astensione, in quanto condivide le sole osservazioni di cui alle lettere *e)* e *f)* della proposta di parere presentata dal relatore.

Paola BINETTI (UdCpTP) annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Gero GRASSI (PD) annuncia la propria astensione rispetto alla proposta di parere presentata dal relatore, per le ragioni già addotte nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo la proposta di votazione per parti separata avanzata dall'onorevole Ciccioli, mette in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, esclusa l'osservazione di cui alla lettera *a)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, esclusa l'osservazione di cui alla lettera *a)*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, mette in votazione l'osservazione di cui alla lettera *a)*.

La Commissione approva l'osservazione di cui alla lettera *a)*.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C.2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO

DL 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

ritenuto indispensabile garantire la coerenza tra titolo del provvedimento (che parla di invarianza dei servizi ai cittadini) e contenuto dello stesso;

nel manifestare forti perplessità sul complesso delle misure previste per il settore sanitario, le quali, ispirate ad una logica prevalentemente economica e basate su tagli di risorse di carattere lineare, rischiano di mettere a repentaglio la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione degli stessi livelli essenziali di assistenza;

osservato, peraltro, che la stessa programmazione delle spese sanitarie avviene sulla base di riduzione di risorse che non sono state previamente concordate con le regioni e con gli enti locali, mettendo così in discussione un sistema pattizio che finora ha permesso di tenere sotto controllo l'andamento della spesa sanitaria;

rilevato che l'azzeramento degli organi collegiali previsto dall'articolo 12, comma 20, priva il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di strumenti importanti per l'azione di Governo;

rilevato altresì che l'articolo 4, comma 6, prevede che tutti i servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni mediante ricorso a convenzioni debba essere sottoposto a procedure d'appalto;

considerato che le cooperative sociali di tipo B svolgono importanti e delicate funzioni di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e pertanto i costi dei servizi da queste erogati sono più elevati dei prezzi di riferimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere espressamente dall'obbligo del ricorso alle procedure d'appalto le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel campo socio-assistenziale e dell'accoglienza agli immigrati;

b) all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di non operare le riduzioni dei trasferimenti previste dall'allegato 3 a carico di ISPELS, ISFOL e Istituto superiore di sanità;

c) all'articolo 12, comma 20, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere all'elenco degli organismi non trasferiti agli uffici delle pubbliche amministrazioni la Consulta nazionale per il servizio civile e il Comitato minori stranieri non accompagnati;

d) all'articolo 15, comma 13, lettera *b)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalla rinegoziazione dei contratti le cooperative di tipo B;

e) all'articolo 15, comma 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Ministero della salute debba effettuare i necessari controlli sui farmaci generici importati da paesi terzi, ai fini di garantire la tutela della salute dei cittadini;

f) all'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che a fronte della riduzione dei posti letto si proceda al potenziamento dei ricoveri diurni in regime di *day hospital*, delle strutture intermedie e dell'assistenza sanitaria territoriale;

g) all'articolo 15, comma 13, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità che, per quanto concerne la riduzione del 5 per cento degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, vengano individuate modalità tali da favorire, anche attraverso un anticipo di cassa in favore delle Regioni, una ricontrattazione dei prezzi dei contratti in essere con le ditte fornitrici in modo che non si riducano i servizi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 399

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 418

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 419

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)* 415

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* 416

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5340)* 416

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4108. C. 4114 e C. 5090, recante « Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta ».

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcooliche (ASSOBIBE) 417

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti 417

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 417

ERRATA CORRIGE 417

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 10.30.

DL n. 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente,* avverte che la Commissione, in base al calendario dei lavori della Commissione Bilancio, è chiamata ad esprimere il parere entro il primo pomeriggio di oggi. A tal fine, prospetta la possibilità di avviare l'esame ora e di proseguirlo al termine delle audizioni informali previste a partire dalle ore 13, per procedere alla deliberazione del parere.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 95 del 2012 si inserisce nell'ambito di uno sforzo complessivo dell'Italia – così come della gran parte degli altri Paesi europei – di riduzione strutturale e razionalizzazione delle spese, attraverso la ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato. Il testo trasmesso dal Senato incorpora inoltre il contenuto del decreto-legge n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Il testo in esame contiene, dunque, il complessivo apparato di disposizioni adottate dal Governo e finalizzate alla revisione della spesa pubblica, da operare senza alcuna variazione dei servizi offerti ai cittadini. Obiettivo generale indicato dal Governo è quello di iscrivere il funzionamento dell'apparato statale in un quadro razionale di valutazione e programmazione, tramite un'operazione strutturale che coinvolge le procedure e le articolazioni dell'apparato stesso. Al contempo, i risparmi conseguiti sono altresì utilizzati per ulteriori finalità, tra cui, in particolare, la necessità di posticipare l'aumento delle aliquote IVA – allo scopo di non aggravare la già sfavorevole congiuntura economica – e di salvaguardare un ulteriore contingente di soggetti cosiddetti « esodati », nonché di provvedere alle esigenze connesse agli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I contenuti del decreto-legge n. 95 attengono, in particolare: alla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi e alla maggior trasparenza delle relative procedure negoziali; alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, con un recupero di efficienza e

un'ottimizzazione nell'allocazione delle risorse umane; alla riduzione di spese in diversi aspetti del settore del pubblico impiego; alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per le locazioni passive; al settore delle società pubbliche e degli affidamenti « *in house* »; alla riduzione della spesa dei singoli Ministeri, realizzata prevalentemente attraverso la riduzione dell'ammontare dei contributi erogati a fondi e agenzie; alla riduzione della spesa degli enti territoriali; alla riduzione del numero delle province; alla razionalizzazione delle spese nel settore della pubblica istruzione, delle università e degli enti di ricerca; e, infine, al recupero di efficienza nella sanità.

Per quanto riguarda la parte che riprende il decreto-legge n. 87, il provvedimento contiene misure finalizzate a una migliore efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, ad una razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, e infine a un rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Obiettivo di tali misure è quello di promuovere una sinergica e unitaria operazione di valorizzazione e messa a reddito dei patrimoni immobiliari pubblici, accompagnata da alcune misure volte a razionalizzare determinati aspetti concernenti l'amministrazione economico-finanziaria dello Stato.

Nel quadro complessivo delineato, le disposizioni che investono più direttamente la competenza della Commissione Agricoltura sono quelle relative alla riduzione della spesa dei Ministeri (articolo 7), alla riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca (articolo 8) e quelle relative alla soppressione e alla riorganizzazione di enti e società (articoli 12 e 23-*quater*).

Per quanto riguarda la riduzione della spesa dei Ministeri, i commi da 12 a 15 dell'articolo 7 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014. Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015. In particolare, il comma 12 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2013, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato 2 al decreto-legge in esame.

Nell'allegato 2, come sostituito nel corso dell'esame al Senato, la riduzione di spesa è complessivamente indicata: in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni di euro nel 2015 (in luogo di 1.574,5 milioni, come previsto dal testo iniziale); in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015 (in luogo di 1.574,5 milioni, come previsto dal testo iniziale). Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l'anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi. Nell'allegato 2, la riduzione di spesa per il Dicastero agricolo è prevista nella misura di 15,8 milioni di euro per il 2013, 8,5 per il 2014 e 10,4 dal 2015, in termini di saldo netto da finanziare, e di 13,6 milioni di euro per il 2013, 8,5 per il 2014 e 10,4 dal 2015, in termini di indebitamento netto. La relazione tecnica precisa che la ripartizione per Ministero della riduzione della spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

Come si è detto, spetterà ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015. Peraltro, con la circo-

lare del Ministero dell'economia e delle finanze 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono già state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle suddette riduzioni di spesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati (comma 14). Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2 (comma 13). L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato (ovvero le spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, e le spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, di cui al comma 13, il comma 15 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri; inoltre, in via eventuale, con la legge di stabilità, è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

In merito alla riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca, l'articolo 8, comma 4, dispone riduzioni agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri, a decorrere dal 2012, nella misura per ciascuno indicata nell'allegato 3. In caso di impossibilità di operare la riduzione, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Per quanto concerne gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'allegato 3 dispone una riduzione per l'esercizio in corso pari a 2.895.617 euro complessivi, e pari a 7.721.646 euro sia per il 2013 che a decorrere dal 2014, distribuiti tra gli enti di ricerca.

Per il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) è disposta una riduzione pari a: 962.445 euro per il 2012; 2.566.521 euro per il 2013; 2.566.521 euro a decorrere dal 2014.

Per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), indicato nel testo ancora come Istituto nazionale della nutrizione (che, come si vedrà in relazione all'articolo 12, confluisce nel CRA) è disposta la riduzione di: 708.768 euro per il 2012; 1.890.049 euro per il 2013; 1.890.049 euro a decorrere dal 2014.

Per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è disposta una riduzione pari a: 1.224.404 euro per il 2012; 3.265.076 euro per il 2013; 3.265.076 euro a decorrere dal 2014.

Va inoltre ricordato che, nell'ambito della riduzione per gli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la riduzione dei trasferimenti statali anche per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella misura di: 1.454.510 euro per il 2012; 3.878.692 euro per il 2013; 3.878.693 a decorrere dal 2014.

Quanto al capitolo relativo alla riorganizzazione e soppressione di enti e organismi del settore agricolo, il provvedimento interessa l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), la società Buonitalia Spa e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI).

In particolare, l'articolo 12, commi 1-6, disciplina la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (7 luglio 2012), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), al quale la legge attribuiva compiti inerenti la ricerca, l'informazione e la promozione nel campo della nutrizione e degli alimenti per una maggiore tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari. Il campo d'attività dell'Istituto, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, era pertanto quello della qualità e sicurezza degli alimenti ed era altresì finalizzato alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione degli elementi di specificità di ciascun prodotto nazionale. All'ente spettava anche l'attività di informazione diretta all'educazione nutrizionale e alimentare nazionale. Nel 2010, con il comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78, sono stati trasferiti nell'INRAN sia l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) che l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con il compito istituzionale di vigilare sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale.

Nel dettaglio, con il comma 1 dell'articolo 8 è disposta la soppressione dell'INRAN, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 attribuisce al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) le funzioni ed i compiti già affidati all'ente soppresso, con le seguenti due eccezioni: le competenze acquisite dall'ente nel settore delle sementi elette. a seguito della soppressione dell'ENSE, sono attribuite all'Ente risi; sono invece soppresse le funzioni trasferite all'INRAN a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA).

Il comma 3 prevede che con decreto di natura non regolamentare il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA ed all'Ente risi. L'adozione deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge (4 ottobre).

La titolarità dei rapporti dell'INRAN è trasferita agli enti subentranti ed opera fino alla loro naturale scadenza. Il nuovo organico del CRA, così come risultante dal trasferimento del personale dell'INRAN, è rideterminato stabilendo per legge una riduzione pari al 10 per cento della pianta organica, con esclusione del personale di ricerca. Le disposizioni sulla mobilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono richiamate, senza ulteriori specificazioni, dal comma 5 per il personale INRAN che al momento di entrata in vigore del decreto-legge svolgeva le funzioni ex INCA ora soppresse.

Il comma 6 assicura la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, con l'attribuzione di una delega, che in ogni caso cesserà nel termine di 12 mesi, al direttore generale dell'INRAN per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, nella quale sono incluse le operazioni a valere sui conti correnti intestati all'ente che restano aperti fino all'emanazione dei decreti di cui al terzo comma.

L'articolo 12, commi 7-18, riordina l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), trasferendo le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori in ordine ai finanziamenti derivanti dalla politica agricola comune al Dicastero agricolo e riordinando gli attuali organi di governo dell'Agenzia, sostituiti da un direttore unico, affiancato dal collegio dei revisori dei conti.

In dettaglio, ai sensi del comma 7, a decorrere dal 1º ottobre 2012, le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori – che eseguono i pagamenti connessi all'attuazione della politica agricola comune finanziata sulla base del regolamento (CE) n. 1290/2005 – sono svolte non più dall'AGEA, ma dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agisce come unico rappresentante dello Stato

italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Si tratta di una previsione che – unitamente con quella di cui al comma 8, che ne fa salve le competenze residue – impatta assai incisivamente sulle funzioni dell'AGEA e sul sistema di competenze delineato dal decreto legislativo n. 165/99, con il quale l'Agenzia è stata istituita.

Al riguardo, si ricorda che il citato regolamento (CE) n. 1290/2005, sul finanziamento della politica agricola comune, prevede all'articolo 6 che per la liquidazione dei conti gli Stati membri riconoscano organismi pagatori nazionali, in grado di offrire adeguate garanzie in merito alla verifica della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa alle quali deve essere data esecuzione. In particolare, le spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR sono riconosciute solo se eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri (articolo 10). Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve poi designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione europea e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione europea sulle attività dei vari organismi pagatori. Ricorda inoltre i complessivi compiti oggi affidati all'AGEA, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d'indirizzo e d'intervento delle autorità nazionali.

Per quanto riguarda il conseguente riordino dell'AGEA, il comma 9 richiede che entro il 4 ottobre (90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento) siano adottati uno o più decreti di natura non regolamentare dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con quello per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia, per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie che dovranno essere riallocate presso il Ministero. In connessione con la sottrazione di compiti e risorse, il medesimo comma 9 dispone una riduzione del 50 per cento della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento di quello dirigenziale di seconda fascia dell'AGEA, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 12, secondo il quale la pianta organica di tutto il personale dell'AGEA non può in ogni caso eccedere la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo rimasto in servizio presso l'Agenzia successivamente all'assegnazione al Dicastero agricolo delle necessarie risorse umane. Ai sensi del comma 10, i medesimi Ministri concertanti approvano la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito da AGEA al Ministero, che con regolamento adeguerà la propria organizzazione e dotazione organica.

La titolarità dei rapporti già facenti capo all'AGEA (ultimo periodo del comma 11) viene trasferita al Ministero fino alla loro naturale scadenza. Per i rapporti di lavoro e previdenziali il personale trasferito al Ministero mantiene il trattamento economico (fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento; inoltre, nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, si attribuisce la differenza sotto forma di assegno *ad personam* riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Con il comma 13, gli organi dell'Agenzia, che si riconferma essere sottoposta alla vigilanza del Ministero agricolo, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge (7 luglio) vengono decisamente ridotti rispetto all'attuale dislocazione dei poteri all'interno dell'AGEA, fissata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999: tale articolo viene conseguentemente abrogato dal comma 17, che reca anche la clausola di abrogazione implicita delle norme incompatibili. Le nuove norme prevedono esclusivamente il collegio dei revisori dei conti ed il direttore dell'agenzia. Il Senato ha precisato che il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati

con decreto del Ministro delle politiche agricole; è stato, poi, aggiunto che il presidente del collegio debba essere designato dal Ministro dell'economia e finanze, nominato tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale e collocato fuori ruolo. Per il direttore dell'Agenzia, la cui nomina spetta al Ministro dell'agricoltura, previa trasmissione della relativa proposta alle Commissioni parlamentari competenti (previsione introdotta durante l'esame presso il Senato) sono disposte talune restrizioni in merito alla durata (triennale), al rinnovo (ammesso per una sola volta), alla incompatibilità con altri impegni di lavoro (comma 14). La remunerazione (così come i revisori dei conti) corrisponderà al compenso determinato per decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 15). Il medesimo concerto di Ministri deve adottare il nuovo statuto entro 90 giorni (dal 7 luglio).

Il comma 16 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione alle norme precedenti, mentre il comma 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 18-*bis* dell'articolo 12, introdotto dal Senato, dispone la soppressione della società Buonitalia Spa, attualmente in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società.

Ricorda in proposito che la Commissione Agricoltura della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di legge (C. 4867 e C. 4939), che prevedono lo scioglimento della società Buonitalia, la nomina di un Commissario straordinario liquidatore, l'assegnazione delle funzioni della disciolta società all'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) e il contestuale trasferimento delle risorse umane e strumentali di Buonitalia alla stessa ISA. Inoltre, in data 11 aprile 2012, la Commissione ha approvato una risoluzione contenente indirizzi al Governo in merito alla procedura di liquidazione della società. Inoltre, ad iniziativa di diversi rappresentanti dei gruppi della Commissione, erano stati presentati emendamenti al decreto-legge in materia di crescita, poi respinti in Commissione, con i quali si prevedeva analogo trasferimento dei compiti di Buonitalia all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché disposizioni in materia di risorse e personale della società.

La società per azioni Buonitalia costituiva lo strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano, erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione e tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine. Creata nel luglio 2003, ha come soci il Dicastero agricolo (azionista di maggioranza assoluta, con il 70 per cento), l'allora Istituto per il commercio estero, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Al Ministero, in quanto depositario delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, è in ogni caso riservata la valutazione e l'approvazione delle iniziative e dei programmi della società Buonitalia. L'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che « allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari ». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo 10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50 milioni, disponendo che le modalità e le procedure per l'at-

tuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge. Con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il « Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani » presentato da Buonitalia S.p.A. il 27 marzo 2006, e ha trasferito da ISA S.p.A. su un conto vincolato intestato a Buonitalia Sparisorse pari ad euro 50 milioni – per la sua realizzazione – stabilendone altresì le modalità di erogazione in suo favore.

Nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia Spa. Per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società).

Il comma 18-*bis* dell'articolo 12 del decreto in esame, al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della. promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, attribuisce lo svolgimento delle funzioni di Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con due decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sarà disposto il trasferimento da Buonitalia Spa in liquidazione all'ICE: delle funzioni e delle risorse umane (tale primo decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge); delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue (tale secondo decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione).

Per quanto concerne i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, la norma prevede che, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, siano inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La norma in esame, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che specificava lo scopo di Buonitalia SpA, autorizzava il Ministero delle politiche agricole e forestali ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute e prevedeva inoltre la possibilità per le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni, di affidare a Buonitalia l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

L'articolo 23-*quater* dispone la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), riprendendo le disposizioni già contenute nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 87. Le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente sono ripartite tra il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (che incorpora contestualmente L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

L'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva trasformato l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole. I nuovi compiti dell'Agenzia erano così individuati: promuovere l'incremento ed il miglioramento delle razze equine; gestire i libri genealogici; rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento; affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse; valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento. L'Agenzia è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'UNIRE; la durata dell'incarico del direttore generale, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori è stata fissata in tre anni. È stata infine assicurata la continuità del rapporto di lavoro del personale.

Con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, si provvede al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati. Fino all'adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ASSI).

Trovano peraltro applicazione i commi specificamente riferiti all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, intendendosi per amministrazione incorporante, in tale ipotesi, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; resta ferma inoltre la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati dall'ASSI e dall'UNIRE.

Si demanda infine a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito e la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

Il comma 9-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento presso il Senato, fa salve le funzioni esercitate da Unirelab srl, società di proprietà dell'UNIRE, alla quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa. L'esclusione è giustificata per assicurare continuità al controllo pubblico sui concorsi e sulle manifestazioni ippiche. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sarà chiamato a stabilire le modalità di trasferimento delle relative quote sociali al Ministero agricolo. Si prevede, infine, che lo scioglimento della società non sia soggetto alla disciplina recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 95, riguardante proprio,lo scioglimento o la privatizzazione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestano servizi nei confronti della sola pubblica amministrazione.

Nel riservarsi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannuncia che è sua intenzione segnalare la necessità che ulteriori interventi di ri-

forma degli organismi operanti nel settore agricolo siano preceduti da un confronto preventivo con il Parlamento, che non può essere chiamato solo a ratificare le decisioni assunte dal Governo.

Corrado CALLEGARI (LNP) non comprende perché il Presidente abbia prospettato di rinviare il dibattito al termine delle audizioni, di fatto « strozzandolo », quando ora vi sarebbe tempo sufficiente a disposizione. La proposta avrebbe senso se successivamente fosse previsto l'intervento del Governo. Osserva peraltro che anche il dibattito appare privo di significato di fronte alla prevedibile prospettiva di una questione di fiducia in Assemblea.

Paolo RUSSO, *presidente,* fa presente che la sua proposta mirava a venire incontro a presumibili esigenze soprattutto delle opposizioni. Pertanto, se vi sono fraintendimenti, si può procedere senza interruzioni all'esame del provvedimento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che sarebbe stata opportuna la presenza del rappresentante del Governo, ritiene opportuno disporre del tempo necessario almeno a leggere il testo, trasmesso solo ieri sera dal Senato.

Paolo RUSSO, *presidente,* premesso che la Commissione Bilancio ha invitato le Commissioni ad esprimere il parere entro le ore 15 di oggi, constata che sono diversi i percorsi indicati dai gruppi della lega e dell'IdV.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede se sia disponibile una proposta di parere del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente,* segnala che il relatore sarebbe disponibile ad avanzare una proposta anche ora, ma che appare più congruo che la proposta di parere sia il risultato del dibattito in Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene ragionevole procedere al seguito dell'esame al termine delle audizioni.

Corrado CALLEGARI (LNP), ribadendo la necessità di non comprimere il dibattito in Commissione, sottolinea che l'atteggiamento del Governo Monti determina una situazione che equivale ad una inaccettabile presa in giro del Parlamento, che deve subire i provvedimenti del Governo, senza poterli modificare, a causa del ripetuto ricorso alla fiducia. Anche la discussione in Parlamento finisce così per perdere significato.

Paolo RUSSO, *presidente,* ritiene che il deputato Callegari abbia toccato un tema centrale, che si pone ora in termini esacerbati, in quanto le cause che hanno portato alla formazione del Governo Monti hanno anche determinato la complessiva situazione attuale. Sottolinea quindi che il prevedibile ricorso alla fiducia riduce certamente il ruolo del Parlamento e della Commissione, ma non ne riduce la responsabilità.

In conclusione, prendendo atto delle esigenze rappresentate, invita i colleghi che intendono intervenire a farlo ora, essendoci ampia disponibilità di tempo, fermo restando che la deliberazione del parere avrà luogo al termine delle audizioni informali e comunque prima delle ore 15. Propone semmai di sospendere brevemente la seduta in sede consultiva per riprenderla, con la discussione di carattere generale, immediatamente dopo l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Constatando che vi è l'assenso della Commissione, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.40, è ripresa alle 10.55.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) si sofferma in primo luogo sulla parte del provvedimento relativa agli enti di ricerca del settore agricolo.

Al riguardo, ricordando che il gruppo PD ha sempre protestato di fronte alla riduzione delle risorse per la ricerca, si domanda quale posizione esso assumerà di fronte ad una decreto che incide pesantemente sulla ricerca pubblica in agricol-

tura. Osserva peraltro che la ricerca privata, svolta soprattutto da grandi aziende, continuerà ad essere finanziata dalle imprese agricole, attraverso l'acquisto di beni e servizi a prezzi crescenti.

Per quanto riguarda invece la soppressione di enti, come l'INRAN, sottolinea che in assenza di un complessivo progetto di riordino e di interventi che incidono su una pluralità di enti, sorge il sospetto che si vogliano sopprimere gli enti caratterizzati da una presidenza riconducibile all'area della Lega, chiamando questa operazione « *spending review* ».

Ricorda quindi che un incisivo intervento di accorpamento degli istituti di ricerca in agricoltura è già avvenuto negli anni passati, con la costituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Sarebbe stato ora necessario creare diverse sinergie, incidere su altri aspetti, senza incidere sul patrimonio legato alla ricerca in agricoltura, che produce scoperte e risultati utili per il settore agroalimentare.

Desidera inoltre sottolineare di conoscere bene l'attività dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE), confluito nell'INRAN, avendo anche fatto parte del suo consiglio di amministrazione. Si trattava di un ente capace di autofinanziarsi, senza oneri per lo Stato, attraverso la sua attività di certificazione delle sementi, e che operava in un settore cruciale, svolgendo funzioni di fondamentale importanza per la qualità e la tracciabilità della produzione alimentare, che trova la sua base nelle sementi. Ora, senza alcun criterio e senza un preventivo confronto parlamentare su eventuali criticità, si incide nuovamente sulle funzioni in questione, sempre invocando la *spending review*.

Con l'accorpamento dell'ENSE nell'INRAN, si è accorpato un ente sano in un ente con criticità di bilancio e, tuttavia, l'operazione non è riuscita. Tiene tuttavia a sottolineare che i laboratori dell'ENSE costituiscono tuttora un'eccellenza a livello europeo, sul fronte della ricerca e delle analisi. Occorre perciò salvaguardare le competenze esistenti in tale organismo e continuare a garantirne l'operatività, ciò che avrebbe anche un senso politico rilevante, visti i compiti svolti in relazione agli organismi geneticamente modificati.

Per quanto riguarda le riduzioni di spesa, osserva che si dovrebbe intervenire su diversi settori non solo per i profili finanziari, ma per la necessità di una loro riorganizzazione. Per esempio, l'attività svolta da alcuni enti potrebbe essere riportata all'interno del Ministero, facendo venir meno la necessità di autonomi organi di amministrazione e i relativi costi. In ogni caso, ciò deve avvenire nell'ambito di una complessiva riorganizzazione e non toccando solo alcuni enti.

Riterrebbe inoltre importante intervenire sulle filiere, per riequilibrare i rapporti al loro interno, così che la parte agricola non debba più subire le imposizioni di soggetti in posizione dominante, spesso multinazionali, come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sui mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Per questi motivi, il suo gruppo è contrario al provvedimento in esame, ritenendolo inoltre inadeguato nel suo complesso.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rileva che il provvedimento in esame non piace al suo gruppo, ma nemmeno alle regioni e agli enti locali, ai quali vengono sottratte risorse, con conseguenze che si ripercuoteranno su tutti i settori, compresa l'agricoltura. Inoltre, esso, nonostante le intenzioni e la dichiarata contrarietà ai tagli lineari, finirà per produrre effetti equivalenti ai tagli lineari.

Ricorda quindi che, nel corso della recente audizione del Ministro Catania, ha evidenziato come molti enti del settore appaiono inutili e costituiscono uno spreco di risorse pubbliche, sottratte ai cittadini. Per questi motivi, avrebbe ritenuto utile un intervento di riorganizzazione più incisivo di quello previsto dal decreto in esame, che riduce i trasferimenti statali agli enti di ricerca, con ciò compromettendo il futuro dell'agricoltura e dei giovani, che si deve fondare sull'innovazione.

Dopo aver ricordato che vengono ridotti i trasferimenti statali anche al-

l'ISPRA, si sofferma sul riordino dell'AGEA, ricordando che da tempo la sua parte politica ha sollecitato un intervento di riordino, che auspica possa dare benefici alle imprese agricole, che devono poter accedere più agevolmente agli aiuti. Si augura inoltre che la scelta del direttore dell'AGEA non sia il frutto di un accordo tra le forze di maggioranza, ma sia operata all'insegna della trasparenza. Rileva altresì che si dovrà intervenire anche sul complesso delle società partecipate dall'AGEA, i cui compiti spesso si sovrappongono e che hanno dimostrato di non funzionare con efficienza.

Quanto alla società Buonitalia Spa, rileva che si trattava di una società già posta in liquidazione. Si domanda invece, e pone questa domanda anche al gruppo del PD, quale effetto avrà sul settore dell'ippica la soppressione dell'ASSI.

In conclusione, osserva che l'agricoltura è messa da parte anche dal Governo Monti, al pari degli altri Governi che lo hanno preceduto, mentre ci si sarebbe aspettati un diverso atteggiamento da un Governo tecnico e da un ministro tecnico. Infatti, le uniche risorse che si sono messe a disposizione sono i circa 20 milioni di euro distratti dal settore bieticolo-saccarifero, mentre del tutto insufficiente è l'intervento di riorganizzazione. Stupisce inoltre che un Governo tecnico penalizzi in tal modo la ricerca, in tutti i settori.

Fabio RAINIERI (LNP) constata che metà della maggioranza risulta oggi assente all'esame di uno dei provvedimenti più importanti del Governo in carica, che non ha fatto nulla per l'agricoltura, anche se disponeva di un Ministro che conosce bene il settore e avrebbe potuto svolgere un ruolo ben più significativo.

Nell'esprimere rammarico per i tagli alla ricerca pubblica, che andrebbe invece rafforzata, ricorda che la ricerca incide sui costi delle aziende agricole, attraverso i prezzi crescenti imposti dalle grandi imprese multinazionali sui beni frutto della loro ricerca.

Invita quindi il relatore a proporre la soppressione dell'AGEA, che non ha mai fornito servizi efficienti alle imprese e anzi è stata causa di alcune disavventure per il mondo agricolo; la sua soppressione non provocherebbe alcun danno, ma semmai consentirebbe di utilizzare meglio le risorse che sono ora assorbite dalle importanti retribuzioni dei vertici di tale organismo. Ricorda che la legge prevede da tempo l'istituzione di organismi pagatori regionali, che hanno dimostrato di operare meglio.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) esprime preoccupazione per il fatto che il provvedimento viene all'esame della Camera senza la prospettiva di poter essere valutato ed eventualmente migliorato, tenendo conto del contributo che ciascun deputato può offrire, in base alle esperienze del territorio di provenienza.

Nel merito, il provvedimento contiene alcune misure positive di riduzione della spesa pubblica, ma in realtà appare piuttosto una « manovra finanziaria », visto che la riduzione della spesa non avviene nel quadro di una riorganizzazione strutturale delle funzioni e degli apparati in grado di produrre una riduzione strutturale di spesa e l'abbattimento del debito pubblico, ma si collega alla necessità di non aumentare l'IVA. Da questo nascono le difficoltà nel motivare il sostegno al provvedimento, che pure la sua parte politica voterà. Peraltro, maggiori erano le aspettative che si potevano riporre in un Governo tecnico, che avrebbe dovuto soddisfare la necessità di riforme del Paese. Sottolinea inoltre che si tagliano risorse, senza predisporre cambiamenti strutturali del sistema socio-sanitario, con la conseguenza di una riduzione dei servizi per i cittadini più deboli, che non possono rivolgersi ai servizi offerti a pagamento dal settore privato.

Per quanto riguarda l'intervento sulle province, ritiene che esso creerà problemi nella sua applicazione e presenti aspetti di criticità dal punto di vista costituzionale, in quanto i confini delle nuove province finiranno per coincidere con i confini

regionali. A suo giudizio, andavano invece considerate le specificità territoriali, ma non attraverso accorpamenti di tale genere. Inoltre, non si possono perseguire obiettivi di risparmio con un taglio semplicistico dei livelli istituzionali, non rispettoso del carattere democratico di un Paese che vuole crescere. Sarebbe invece opportuna una fase costituente, nella quale la politica assuma su di sé la responsabilità di riorganizzare i diversi livelli istituzionali, anche alla luce dell'attuazione del federalismo, individuando le rappresentanze territoriali e le aree vaste per macroprogetti. Al contrario, ora si realizza una situazione che equivale ad una « spada di Damocle » per i territori troppo piccoli o troppo vasti.

In conclusione, si dichiara favorevole al provvedimento, per la parte relativa al settore agricolo, soprattutto dopo le modifiche apportate dal Senato, anche se ritiene necessarie ulteriori misure sul piano della semplificazione e della ricerca innovativa sulle tecnologie capaci di migliorare la qualità delle produzioni. Si riserva invece una valutazione complessiva sul provvedimento nel successivo esame in Assemblea, precisando che tale valutazione dipenderà anche dall'accoglimento da parte del Governo di alcuni ordini del giorni sui quali sta lavorando con altri colleghi.

Susanna CENNI (PD) si dichiara consapevole del clima delicato in cui avviene l'esame del provvedimento, ma ricorda che la legislatura non è iniziata ora e che occorre pertanto chiedersi le ragioni per le quali si è arrivati alla situazione attuale. In ogni caso, i ristretti tempi a disposizione e la prospettiva di una votazione di fiducia rendono l'esame del provvedimento più complesso.

Nel merito, il decreto contiene misure condivisibili. Per esempio, porrà termine alla prassi diffusa nelle pubbliche amministrazioni di assegnare incarichi di consulenza a dipendenti in pensione.

Altri aspetti appaiono invece più critici e solo in parte sono stati corretti al Senato, anche grazie agli emendamenti della sua parte politica. Per esempio, appaiono critici i tagli lineari che rischiano di penalizzare conplessivamente gli enti locali, compresi quelli virtuosi; cita, al riguardo le conseguenze che subirà il ben amministrato comune di San Gimignano. Suscita riserve anche l'intervento sulle province, in parte corretto dal Senato, per le modalità con cui si opera in sostanza una modifica dell'ordinamento dello Stato, che non dovrebbe avvenire con decreto-legge e con una delibera del Consiglio dei ministri. Esprime poi preoccupazione per il combinato disposto tra i tagli di bilancio e il blocco degli affitti, che provocherà di fatto la chiusura di molti cantieri, con pesanti conseguenze sulle economie locali.

Per quanto riguarda la parte di interesse agricolo, ricorda che il PD ha presentato diversi emendamenti al Senato, sui quali il Ministro delle politiche agricole era favorevole, ma che non sono stati poi accolti.

In particolare, occorre correggere l'intervento relativo all'ENSE, le cui funzioni vengono attribuite all'Ente risi. Ricorda in proposito che il suo gruppo si era già dichiarato contrario all'accorpamento dell'ENSE nell'INRAN, trattandosi di una scelta priva di significato sia tecnico che politico e che difatti non ha portato ad alcun risultato positivo. Per questo, non si deve persistere nell'errore.

In tema di razionalizzazione degli enti agricoli, ritiene che il decreto in esame avrebbe potuto fornire l'occasione per scelte più coraggiose. Un primo passo in avanti è stato compiuto, ma si doveva anche ipotizzare un raccordo con altri Ministeri, considerato per esempio che l'INRAN opera nel campo dell'alimentazione e della salute. Giudica inoltre necessario un forte investimento nella ricerca e nella sicurezza alimentare.

Infine, nel ricordare le competenze delle province in materia di attività venatoria, esprime preoccupazione per le incertezze che il riordino di tali enti sta provocando in merito alle gestioni faunistiche e agli ambiti territoriali di caccia.

Giovanna NEGRO (LNP), nel richiamare gli interventi delle colleghe De Camillis e Cenni, osserva che personalmente, oltre alle difficoltà del parlamentare, vive anche le difficoltà di chi si trova a subire le decisioni del Governo, in quanto sindaco di un piccolo comune. Per esempio, il taglio delle risorse per i comuni, che per il suo comune arriva al 46 per cento, non potrà non produrre anche un taglio dei servizi per i cittadini. Si dichiara quindi sconcertata per le dichiarazioni del Presidente della regione Sicilia, che si rammarica perché la sua regione è considerata la « palla al piede » dell'Italia, quando si dovrebbero saper affrontare le conseguenze dei propri comportamenti. Ritiene al riguardo che un vero federalismo avrebbe potuto evitare questi problemi.

Osserva infine che anche quando la sua parte politica faceva parte della maggioranza di governo sarebbe stato necessario assumere decisioni più coraggiose, per esempio per quanto riguarda l'UNIRE.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si dichiara consapevole delle difficoltà anche procedurali connesse ad un provvedimento con il quale si persegue il risanamento del Paese. Desidera però richiamare il punto di partenza della eccezionale situazione attuale. Infatti, se è vero che le responsabilità della situazione italiana risalgono ai decenni passati, è pur vero che la ciclicità dei periodi di crisi va considerata in tempo, per adottare misure in grado di attenuare le difficoltà quando si presentano. Invece, di fronte alla crisi che si stava annunciando, che pure dipende dalla negativa congiuntura internazionale, il precedente Governo ha assunto un atteggiamento ottimistico circa la capacità del Paese di affrontarla.

A questo punto, occorre valutare il provvedimento in esame tenendo presente con realismo la situazione economico-finanziaria del Paese. Esso contiene misure dolorose che ciascuna parte politica vorrebbe modulare diversamente. Tuttavia, si devono raggiungere risultati in tempi brevi, con interventi che devono richiamare la responsabilità di tutto il Parlamento. Va in proposito sottolineato che, grazie all'azione del Governo Monti, è in atto un recupero della credibilità del Paese, nonché un recupero della sua stabilità finanziaria.

Sottolinea quindi che la messa in sicurezza dei conti pubblici avviene anche in continuità con alcune misure adottate dal precedente Governo, non sufficientemente coraggiose. Invita perciò a non paventare il rischio di un aumento dell'IVA da parte di chi ha sostenuto il precedente Governo, che aveva previsto quell'aumento. Il Governo Monti ha adottato provvedimenti rigorosi e non troppo graditi, ma sarebbe stato peggio se non lo avesse fatto. Inoltre, se fosse stato semplice agire diversamente, occorre domandarsi perché il Governo Berlusconi non lo abbia fatto tempestivamente, avendo avuto quattro anni di legislatura a disposizione.

Passando ad esaminare la parte di interesse agricolo, ricorda che la razionalizzazione degli enti di ricerca in agricoltura è iniziata anni fa, con l'accorpamento nel CRA di molti istituti ed enti, e non si esaurirà oggi. Tuttavia, il numero degli enti risulta già oggi ridotto. Più fondata appare invece la questione del finanziamento della ricerca, che per troppo tempo ha gravato sulla spesa pubblica. È quindi opportuno seguire un percorso di razionalizzazione nell'uso delle risorse.

Per quanto riguarda il riordino dell'AGEA, ritiene che si tratti di una misura che va nella direzione della razionalizzazione e della riduzione della spesa. Ricorda peraltro al deputato Rainieri che, in base alla normativa comunitaria, gli Stati membri devono individuare un organismo a livello nazionale con compiti di coordinamento. Anche per quanto riguarda gli enti, occorre in ogni caso insistere per rendere più efficiente l'uso delle risorse pubbliche.

In conclusione, ritiene che il Parlamento debba lealmente cooperare con il Governo nel sostenere il perseguimento degli obiettivi di risanamento e di stabilizzazione della finanza pubblica, non rinunciando ad utilizzare gli strumenti a

disposizione per avanzare proposte e formulare indirizzi, come gli ordini del giorno.

Gian Pietro DAL MORO (PD) sottolinea che il processo indicato come revisione della spesa pubblica si caratterizza per il superamento del criterio della spesa storica e per il passaggio ad un sistema di verifica dei costi di gestione delle amministrazioni pubbliche rispetto ai servizi erogati. Si tratta di un lavoro che richiede tempi adeguati di analisi e che si è appena iniziato a compiere, come risulta dal preannuncio del commissario Bondi circa nuove misure più incisive e complesse da adottare a settembre. Al riguardo, registra lo sforzo del Governo, che dimostra di stare svolgendo analisi molto approfondite.

A suo giudizio, la revisione della spesa pubblica costituisce un percorso che va sostenuto, pur con i suoi limiti (come gli interventi lineari sugli enti territoriali). Si poteva forse fare di più, ma il Governo può invocare a sua giustificazione la ristrettezza dei tempi a disposizione. Inoltre, in questa sede, si è voluto non solo evitare l'aumento dell'IVA, ma anche reperire nuove risorse per le zone terremotate.

La riduzione della spesa pubblica appare inoltre una strada obbligata, se si vuole mantenere il *welfare* e recuperare risorse in un contesto di PIL in calo, perché l'unica alternativa sarebbe un impraticabile aumento della tassazione. Pertanto, anche nei prossimi anni, la spesa pubblica andrà ridotta.

Con riferimento all'intervento della collega De Camillis, osserva che le classi dirigenti sul territorio devono assumersi la responsabilità della riduzione della spesa, perché sono ormai ingiustificabili comportamenti amministrativi differenziati.

Fa quindi presente che si è domandato perché la classe politica e parlamentare appaia oggi così delegittimata e contestata, mentre in passato non lo era, benché godesse di privilegi ben maggiori. La risposta risiede, a suo giudizio, nel fatto che in passato per decenni le forze politiche si sono divise si come distribuire risorse, mentre oggi devono discutere su come togliere risorse. Se non si affronta tale questione, nessuna legge elettorale potrà consentire un recupero di credibilità della politica. E per poter tornare a distribuire risorse, ora si deve ridurre la spesa pubblica.

Per quanto riguarda l'agricoltura, deve registrare che i Ministri di settore, di questo e dei precedenti Governi, appaiono « commissariati » dal Tesoro, come la Commissione ha potuto verificare nella sua attività. Richiama al riguardo l'attenzione della Commissione sul rischio che il Ministero agricolo diventi un dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, rischio che in questa legislatura è annunciato da diversi segnali. Eppure, l'agricoltura è l'unica attività economica che cresce in termini di PIL, producendo occupazione e esportazioni. Inoltre, il tema dell'alimentazione costituirà in futuro un tema centrale in Europa e nel mondo.

Ricorda in proposito l'istituzione della nuova ICE, che dovrà sostenere le imprese nella costruzione di relazioni commerciali in campo internazionale, e della scelta di non inserire il rappresentante del Ministero delle politiche agricole nella cabina di regia cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese. A ciò si è rimediato, anche grazie alla pressione esercitata in sede parlamentare. Resta tuttavia il fatto che in tale cabina di regia – dove sono rappresentate le altre organizzazioni delle categorie produttive e persino le camere di commercio – continuano a non essere previsti rappresentanti del mondo agricolo e del settore fieristico, che offre un reale sostegno all'export. Questa circostanza deve preoccupare, perché appare una ulteriore pedina per arrivare alla soppressione del Ministero delle politiche agricole, eventualmente quando si tratterà di ridurre il numero dei ministeri. Forse anche la Commissione rischierà di essere l'ultima a rappresentare l'agricoltura.

Invita pertanto la Commissione a riflettere sui rischi indicati e a utilizzare anche il tempo che rimane in questa

legislatura per scongiurarli, intervenendo per rafforzare il Ministero delle politiche agricole risepetto al Tesoro.

Infine, nella prospettiva di ulteriori interventi di revisione della spesa, ricorda le proposte di riorganizzazione complessiva avanzate dalla sua parte politica, sottolineando come si debba andare nella direzione di sostenere e far crescere l'eccellenza.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, desidera intervenire nel merito del dibattito, per sottolineare come il decreto in esame sia stato adottato in una situazione di grave emergenza e vada quindi contestualizzato. La revisione della spesa pubblica, dopo un lungo periodo di tagli lineari, costituisce una scelta da sostenere, perché basata su un'analisi puntuale dei settori di spesa. Ricorda poi che essa fa seguito alle misure per stimolare la crescita, fattore imprescindibile per superare la crisi. Il Governo Monti quindi, dopo aver messo in sicurezza i conti pubblici, sta intervenendo sui due fronti della crescita e della spesa. In questo, il Governo è sostenuto anche dalla sua autorevolezza e dell'accresciuto ruolo dell'Italia in ambito europeo e internazionale, altro fattore più che mai essenziale. Ciò determina un cambiamento di prospettiva, perché buona parte dei problemi possono essere risolti solo in ambito europeo. In questo modo, a differenza che nel recente passato, si può ritenere che i sacrifici richiesti al Paese non siano inutili.

Il provvedimento in esame va quindi valutato in questo contesto generale, anche tenendo presente la necessità di evitare l'aumento dell'IVA e i miglioramenti apportati dal Senato, anche grazie all'iniziativa del PD e della maggioranza. Da questo punto di vista, rispetto alle criticità circa l'uso della decretazione d'urgenza, va pure evidenziato che il Parlamento sempre interviene per apportare ai testi del Governo modifiche e miglioramenti. In particolare, ritiene più equilibrata la soluzione individuata al Senato in tema di riordino delle province, ente intermedio sul territorio e di programmazione di area vasta.

Per quanto riguarda gli enti agricoli, ricorda che il suo gruppo ha presentato alla Camera e al Senato articolati progetti di legge per la riorganizzazione degli stessi, individuando quattro aree di intervento, sulle quali unificare gli organismi esistenti.

Le misure contenute nel decreto-legge sul riordino dell'AGEA costituiscono l'adeguato inizio di un intervento necessario, sul quale occorre insistere. Al riguardo appaiono tuttavia fondate le considerazioni del Ministro Catania che nella recente audizione in Commissione ha rilevato che il decreto-legge non è lo strumento più idoneo per organici interventi di riforma.

Condivide invece le perplessità manifestate sul trasferimento all'Ente risi delle funzioni già attribuite all'ENSE, ritenendo che debbano rimanere distinti i compiti relativi alla certificazione delle sementi da quelli relativi alla commercializzazione. Peraltro, non appare congrua con i nuovi compiti la configurazione del consiglio di amministrazione dell'Ente risi, nel quale sono presenti solo i rappresentanti dei risicoltori. Sarebbe perciò stato opportuno collegare quelle funzioni a quelle di ricerca spettanti al CRA. Invita pertanto il relatore a inserire nella sua proposta di parere un rilievo in tal senso.

Giudica invece positivamente le disposizioni sulla società Buonitalia, tema sul quale la Commissione si è a lungo impegnata, a prescindere da ogni valutazione della gestione della società, soprattutto per una soluzione che consentisse di recuperare risorse inutilizzate e per salvaguardare le competenze del personale. Segnala tuttavia con rammarico che alla Camera i gruppi non sono riusciti a far approvare un emendamento al decreto sulla crescita, mentre al Senato tale risultato è stato raggiunto, pur se con il parere contrario del Governo. Ritiene quindi che forse si dovrebbe nutrire una minore preoccupazione nei confronti del Governo, pur se alla Camera vi è forse una maggiore articolazione di posizioni.

In sintesi, il provvedimento del Governo, del quale apprezza lo sforzo, appare caratterizzato più da luci che da ombre.

Invita infine ad una riflessione sulle preoccupazioni espresse dal collega Dal Moro, che appaiono fondate, anche se va rilevato che tutti i ministeri hanno avuto difficoltà nei rapporti con il Ministero dell'economia e non solo quello delle politiche agricole, che tuttavia ha forse pagato un prezzo più alto. Al riguardo, sottolinea che il Paese ha bisogno di una politica agricola nazionale, di una visione nazionale di fronte alle sfide del futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta sino al termine delle audizioni informali, avvertendo che, come convenuto, alla ripresa, entro le ore 15, si procederà alla deliberazione del parere.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 14.55.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento all'osservazione di cui al numero 3), ritiene che si debba dar conto anche delle proposte di riforma degli enti agricoli esaminate dalla Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, e Vincenzo TADDEI (PT), relatore, segnalano che su tali proposte non è maturata una decisione della Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) chiede chiarimenti sull'osservazione di cui al numero 1), relativa all'ENSE, rilevando che le strutture dell'ente continuano ad operare.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che l'osservazione proposta sia coerente con la circostanza che l'ENSE è già stato soppresso ed accorpato all'INRAN.

Gian Pietro DAL MORO (PD) invita a raccogliere la sua indicazione, relativa all'inserimento nella cabina di regia in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, di rappresentanti del mondo agricolo e del settore fieristico.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che per quanto riguarda il mondo agricolo la Commissione si è già espressa nel senso richiesto dal deputato Dal Moro in sede di parere sul decreto-legge sulla crescita, mentre per quanto riguarda il settore fieristico riterrebbe inopportuna una pronuncia su un aspetto che investe soprattutto la competenza di altra Commissione.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ribadisce che a suo giudizio vi è il rischio che attraverso singoli indici di sottovalutazione del settore agricolo si arrivi alla soppressione del Ministero agricolo. Ricorda, per esempio, che le organizzazioni agricole non sono state consultate in sede di confronto con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. Occorre quindi che la Commissione dia un segnale politico per contrastare questa strategia.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide la necessità di un intervento sulla questione politica posta.

Sandro BRANDOLINI (PD) propone di aggiungere un'osservazione riferita alla soppressione dell'ASSI, che condivide, auspicando che il Governo avvii rapidamente un processo di riorganizzazione del comparto ippico ed assicuri le risorse necessarie per evitare la chiusura delle attività.

Viviana BECCALOSSI (PdL) condivide solo la prima parte dell'osservazione proposta dal deputato Brandolini.

Teresio DELFINO (UdCpTP) non giudica opportuna l'osservazione di cui al numero 3), nella parte in cui si fa riferimento criticamente al metodo seguito dal Governo per il provvedimento in esame.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, ritiene opportuno dare al Governo un segnale politico. Su altre questioni sollevate, ritiene che la Commissione possa esprimersi con specifiche risoluzioni.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel ribadire la sua contrarietà al provvedimento, ritiene in sostanza inutile l'impegno della Commissione. Quanto alle risoluzioni, si domanda quale esito abbiano avuto le risoluzioni già approvate dalla Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ribadisce la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento, non solo per la parte che interessa il settore agricolo, ma perché esso metterà in seria difficoltà l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, aspetto che il Governo non ha tenuto nel debito conto.

Viviana BECCALOSSI (PdL) sottolinea che il suo gruppo giudica favorevolmente il decreto in esame, pur ritenendo che l'agricoltura e il Ministero agricolo vengano considerati solo quando si tratta di « dare ». La riorganizzazione delle funzioni e degli apparati potrebbe consentire un minor fabbisogno di risorse per la gestione, ma resta la preoccupazione che il Ministero si trasformi in un ministero senza portafoglio e senza autorevolezza e che, a prescindere dalle competenze regionali in materia, si dia in tal modo attuazione al noto *referendum* per la sua abolizione, proprio nel momento in cui dovrebbe invece essere più forte, per far fronte ai compiti connessi alla politica agricola comune e alla sicurezza alimentare.

Giuseppina SERVODIO (PD) propone una riformulazione dell'osservazione di cui al numero 3), nel senso di prevedere che, in merito alla riforma degli altri enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società controllate, è auspicabile che, al contrario di quanto accaduto con il provvedimento in esame, il Governo proceda in tal senso, presentando alla Commissione le proprie linee programmatiche, al fine di avviare con urgenza su tale tema – in merito al quale sono state presentate diverse proposte di legge – un ampio confronto con il Parlamento.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, presenta, alla luce del dibattito svoltosi, una nuova formulazione della sua proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

La Commisisone approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.40.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 31 luglio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di rinviare il seguito dell'esame per consentire ai relatori di predisporre le proprie proposte, ai fini della elaborazione del documento finale. Invita pertanto i relatori a far pervenire ai gruppi una proposta di documento finale in tempo utile perché la Commissione possa deliberare nella seduta di martedì prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore Cuomo ha svolto la relazione introduttiva.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame a martedì della prossima settimana, invitando i colleghi a trasmettere anche informalmente osservazioni e richieste ai fini dell'elaborazione delle sue conclusioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.50.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5340).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 maggio 2012 la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto. Avverte quindi che è stata recentemente assegnata la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia n. 5340, recante disposizioni per il controllo della popolazione delle nutrie. Vertendo sulla medesima materia delle altre proposte in titolo, tale proposta è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1º agosto 2012.

Nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4108. C. 4114 e C. 5090, recante « Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta ».

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcooliche (ASSOBIBE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.55.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10. alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 31 luglio 2012, a pagina 203, prima colonna, ultima riga, le parole: « *e rinvio* » sono sostituite dalle seguenti: « *e conclusione* ».

ALLEGATO 1

DL n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5389,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si segnala la necessità di evitare il trasferimento di talune funzioni dell'INRAN – precedentemente spettanti all'ex ENSE – all'Ente nazionale risi, dal momento che determinerebbe incompatibilità, con specifico riguardo ai compiti certificativi; si auspica invece il trasferimento di quelle funzioni e del relativo personale al CRA; parimenti si auspica che siano trasferite allo stesso CRA le funzioni « ex INCA » e siano superate le discriminazioni a danno dei dipendenti « ex INCA », per i quali il decreto-legge dispone la mobilità;

2) sarebbe stato opportuno individuare un piano di rimodulazione del comparto della ricerca agraria, promuovendo un approccio interdisciplinare e una maggiore interazione con il settore imprenditoriale, senza il quale la soppressione dell'INRAN risulta del tutto avulsa da un quadro strategico complessivo;

3) in merito al riordino di altri enti vigilati dal MIPAAF è auspicabile che, al contrario di quanto accaduto con il provvedimento in esame, il Governo, qualora intenda procedere in tal senso, presenti alla Commissione le linee programmatiche al fine di aprire su tale tema un ampio confronto con il Parlamento;

4) in presenza di un riordino delle province, si segnala la necessità di superare, in tempi rapidi, le incertezze che si stanno appalesando in merito alle gestioni faunistiche e alle stesse ATC.

ALLEGATO 2

DL n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5389,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si segnala la necessità di evitare il trasferimento di talune funzioni dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) – precedentemente spettanti all'ex ENSE – all'Ente nazionale risi, dal momento che determinerebbe incompatibilità, con specifico riguardo ai compiti certificativi. Si auspica invece il trasferimento di quelle funzioni e del relativo personale al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); parimenti si auspica che siano trasferite allo stesso CRA le funzioni « ex INCA » e che siano superate le discriminazioni a danno dei dipendenti « ex INCA », per i quali il decreto-legge dispone la mobilità;

2) sarebbe stato opportuno individuare un piano di rimodulazione del comparto della ricerca agraria, promuovendo un approccio interdisciplinare e una maggiore interazione con il settore imprenditoriale, senza il quale la soppressione dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) risulta del tutto avulsa da un quadro strategico complessivo;

3) in merito alla riforma degli altri enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società controllate, è auspicabile che, al contrario di quanto accaduto con il provvedimento in esame, il Governo proceda in tal senso, presentando alla Commissione le proprie linee programmatiche, al fine di avviare con urgenza su tale tema – in merito al quale sono state presentate diverse proposte di legge – un ampio confronto con il Parlamento;

4) in presenza di un riordino delle province, si segnala la necessità di superare, in tempi rapidi, le incertezze che si stanno appalesando in merito alle gestioni faunistiche e agli stessi ambiti territoriali di caccia (ATC);

5) in merito alla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), è auspicabile che il Governo avvii rapidamente un processo di riorganizzazione del comparto ippico;

6) si segnala la necessità di prevedere, nell'ambito della cabina di regia cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, il coinvolgimento del mondo agricolo e del mondo fieristico ad esso collegato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 420

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 427

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 429

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del vice presidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi ai fini del parere da rendere alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge n. 5389, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini.

Ricorda altresì che la discussione del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da domani, alle ore 9,30, e che la Commissione competente in sede referente ne concluderà l'esame nella giornata odierna. Pertanto, tutte le Commissioni competenti in sede referente sono chiamate ad esprimersi entro le ore 15 di oggi.

Invita quindi il relatore, onorevole Formichella, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. Le principali misure in esso contenute concernono il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizio delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica.

Con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, ricorda che la revisione della spesa pubblica non costituisce attuazione di specifici obblighi normativi dell'Unione europea ma è oggetto di valutazioni e raccomandazioni indirizzate all'Italia dalle Istituzioni dell'Unione nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e, più in generale, nel quadro del monitoraggio sulle misure volte al conseguimento degli obiettivi e parametri di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita.

La revisione della spesa pubblica è oggetto di specifiche indicazioni nelle raccomandazioni adottate in via definitiva dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2012 in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia, svolto nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012. Nel preambolo delle raccomandazioni, che opera una valutazione della situazione macroeconomica e di finanza pubblica dell'Italia, la Commissione rileva che « il Governo si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita. ». Al punto 2 del dispositivo, si raccomanda all'Italia di « perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista *spending review* ».

Con riguardo agli aspetti di compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, segnala la previsione contenuta all'articolo 4, comma 8, riguardante gli affidamenti *in house*, che dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house, nel limite massimo di 200.000 euro annui.

In proposito, ricordo che il modello dell'*in-house providing* - pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti.

Più specificatamente, le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica (sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. « Sentenza Teckal », in causa C-107/98) sono: l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un « controllo analogo » a quello che esercita sui propri servizi e la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti committenti che la controlla (requisito dell'attività prevalente).

Sul requisito del « controllo analogo » la giurisprudenza comunitaria è di recente intervenuta con numerose pronunce finalizzate a ridimensionare l'effettivo ricorso all'istituto dell'in house. Si ricordano, tra i numerosi interventi, la sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, (sentenza Stadt Halle), in cui la Corte ha sostenuto la necessità della partecipazione totalitaria dell'ente pubblico di riferimento perché possa dirsi sussistente il c.d. « controllo analogo » ed ammessa, quindi, l'eccezionale deroga alle norme che impongono il ricorso alla pubblica gara. Con la sentenza Parking Brixen (sentenza 13 ottobre 2005 in causa C 458/03) per la Corte occorre altresì che il soggetto affidante sia in grado di influenzare in modo determinante gli « obiettivi strategici » e le « decisioni importanti » del soggetto affidatario.

Fa presente che i commi 8 e 8-*bis*, come modificati nel corso dell'esame al Senato, configurano fattispecie derogatorie rispetto alla norma, di cui andrebbe valutata la coerenza rispetto alla disciplina comunitaria.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala innanzitutto l'articolo 1, relativo al settore degli appalti pubblici. Il 20 dicembre 2011

la Commissione europea ha presentato: una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali », vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895); una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896).

Secondo la tabella di marcia fissata dalla Commissione europea, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

Ritiene quindi di dover segnalare alcune disposizioni delle proposte di direttiva in esame riconducibili a specifiche previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95/2012.

In particolare, le proposte di direttiva prospettano una serie di norme volte a rendere più agevole l'accesso delle PMI e delle imprese in fase di avviamento (*start-up*) al mercato degli appalti mediante: la riduzione degli adempimenti amministrativi nella fase di selezione; la suddivisione degli appalti in lotti; un migliore accesso ai contratti quadro, prevedendo di limitare – salvo casi debitamente giustificati – a quattro anni la durata degli accordi di questo tipo conclusi nel settore dei servizi di interesse generale; i pagamenti direttamente al subappaltatore da parte delle amministrazioni aggiudicatrici per la fornitura di prodotti, servizi e lavori prestati al contraente principale nel quadro dell'esecuzione del contratto di appalto. Nelle intenzioni della Commissione ciò consentirebbe ai subappaltatori, che sono spesso PMI, di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento; per evitare che ostacoli ingiustificati impediscano alle PMI di partecipare alle gare di appalto, si prospetta un elenco esaustivo dei requisiti di partecipazione limitati esclusivamente a quelli indispensabili per assicurare che un candidato sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie per eseguire l'appalto. I requisiti riguardanti il fatturato dovranno in linea di massima essere espressamente limitati, salvo casi debitamente giustificati, a tre volte il valore stimato dell'appalto. Infine, qualsiasi partecipazione di gruppi di operatori economici, che costituisce un'importante opportunità per le PMI, dovrà essere obiettivamente giustificata e proporzionata; un'adeguata assistenza alle PMI, anche per via elettronica, per favorire una migliore comprensione delle nuove norme.

Sulla base di quanto prospettato in materia di centrali di committenza e aggregazione della domanda dalle proposte in esame, la Commissione ritiene che la creazione di centrali d'acquisto specializzate dovrebbe aiutare significativamente le amministrazioni aggiudicatrici che incontrano difficoltà a gestire procedure di appalto di valore elevato o che hanno dubbi in merito al rispetto della normativa dell'UE.

Ad avviso della Commissione, considerata l'importanza dei volumi acquistati, le centrali di committenza dovrebbero consentire di ampliare la concorrenza e di razionalizzare e rendere più professionali le commesse pubbliche, con risultati positivi in termini di risparmio di risorse e di tempo.

La centralizzazione degli acquisti, tuttavia, non dovrebbe tradursi in una concentrazione eccessiva del potere di acquisto, in un aumento del rischio di collusione o in una riduzione della trasparenza, della concorrenza e dell'accesso delle PMI agli appalti.

Inoltre, si prospetta la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere appalti comuni che potranno essere: 1) di natura occasionale, qualora diversi enti appaltanti decidano di eseguire congiuntamente appalti specifici al fine di realizzare economie di scala e suddividere i rischi e i profitti; 2) oggetto di uno specifico accordo concluso tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi volto a stabilire le disposizioni nazionali applicabili alla procedura di aggiudicazione e la relativa gestione della procedura, la ripartizione delle responsabilità e dei lavori, dei servizi e delle forniture ottenute e la conclusione dell'appalto.

Le proposte di direttiva riconoscono alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di procedere, in situazioni espressamente previste dalla normativa nazionale in materia di appalti, alla risoluzione di un contratto relativo alla conclusione di un

appalto pubblico durante il suo periodo di validità qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: le deroghe previste in caso di appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica non si applichino in seguito ad una partecipazione privata alla persona giuridica alla quale è stato aggiudicato il contratto; una modifica del contratto costituisca una nuova aggiudicazione; la Corte di Giustizia dell'UE stabilisca che un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro ha aggiudicato l'appalto in questione senza rispettare gli obblighi derivanti dai trattati e dalla normativa UE in materia di appalti.

Le proposte di direttiva prospettano altresì il ricorso obbligatorio agli appalti elettronici per semplificare la pubblicazione di informazioni e rendere più efficaci e trasparenti le procedure di aggiudicazione. Il passaggio alle procedure *online* dovrebbe avvenire gradualmente per consentire a tutti i soggetti interessati di far fronte alle sfide operative, evitando in tal modo la coesistenza di procedure elettroniche e cartacee che comporterebbe notevoli costi sia per le amministrazioni aggiudicatrici sia per gli operatori economici. Si prevede pertanto una transizione in due fasi: in un primo momento, entro il termine previsto per il recepimento delle nuove direttive, dovrebbe essere obbligatoria per le centrali di committenza e per alcune fasi della procedura di appalto, quali ad esempio la pubblicazione elettronica dei bandi e degli avvisi; dopo un periodo transitorio di due anni (entro giugno 2016 se verrà rispettata la tabella di marcia fissata per l'esame delle nuove direttive) tutte le procedure di aggiudicazione dovranno essere effettuate completamente per via elettronica.

Inoltre, al fine di facilitare le gare d'appalto transfrontaliere, si prospetta il ricorso ad e-Certis, un registro online dei certificati.

Sempre in materia di appalti, con riferimento all'affidamento di servizi in house, di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 si segnala che, conformemente alle richiamate proposte di direttiva, dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione delle future direttive gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica qualora: l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; almeno il 90 per cento delle attività della persona giuridica siano esercitate per l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla; nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si stabilisce altresì che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non dovrà essere considerato un appalto pubblico nel caso in cui: l'accordo in questione stabilisca un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti; l'accordo sia retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgano sul mercato aperto più del 10 per cento in termini di fatturato delle attività pertinenti all'accordo; l'accordo non comporti trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi sia alcuna partecipazione privata.

Quanto alle procedure di contenzioso, segnala infine che l'articolo 6, comma 19 del decreto legge, stabilisce che le convenzioni (di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 – legge 163/2010) stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione.

In materia di concessioni, la Commissione europea ha avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia:

1) un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico

adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia che gestiscono il servizio di traghetti tra l'Italia continentale e diverse isole.

L'obiettivo dell'indagine è quello di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale. I contratti riguardano i trasporti marittimi tra l'Italia continentale e la Sicilia, la Sardegna ed altre isole italiane; le società interessate dall'indagine sono Tirrenia di Navigazione, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. La Commissione esaminerà, inoltre, se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato.

2) un parere motivato (procedura n. 2007/4609) del 21 giugno 2012 per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo.

La Commissione contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008) a favore delle società di navigazione « Caremar » in Campania, « Laziomar » nel Lazio, e « Saremar » in Sardegna, senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti. Qualora entro due mesi l'Italia non notifichi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE.

Sul punto il Governo, nella relazione illustrativa, afferma che le convenzioni, di cui all'articolo 6, comma 19, sono state sottoscritte sulla base di schemi già notificati ufficialmente alla Commissione UE, con cui è stato concordato l'*iter* di privatizzazione di Tirrenia e delle altre società, disciplinato con legge n. 163 del 2010.

Sandro GOZI (PD), esprimendo il proprio apprezzamento per la relazione approfondita e puntuale svolta dall'onorevole Formichella, fa presente che il decreto-legge sulla *spending review* non deve essere considerato alla stregua di un intervento eccezionale, adottato in una situazione di emergenza, costituendo esso piuttosto il primo atto di un percorso che il nostro Paese dovrà continuare a seguire. Rileva, infatti, come sia interesse dell'Italia cominciare a verificare sistematicamente la qualità e l'efficacia della spesa pubblica, per intervenire predisponendo interventi correttivi nei casi in cui ciò si renda necessario.

L'obiettivo ricordato all'Italia, attraverso le raccomandazioni adottate dal Consiglio ECOFIN, è quello della realizzazione di un miglioramento duraturo della qualità della spesa.

Ribadisce, pertanto, che il provvedimento in esame rappresenta un atto che non può non divenire sistematico, al di là delle circostanze contingenti, al fine di restituire credibilità al nostro Paese sulla scena internazionale.

Passando dalle considerazioni di carattere generali ad aspetti connessi più specificamente al contenuto del decreto-legge in oggetto, richiama, in particolare, l'opportunità di sollecitare il Governo nella direzione indicata nell'ambito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia in relazione ai procedimenti di contenzioso in materia di spese per intercettazioni telefoniche giudiziarie.

L'altro aspetto che intende evidenziare concerne i procedimenti di contenzioso relativi alle società partecipate dal gruppo Tirrenia, esprimendo a questo proposito forti dubbi sulla compatibilità comunitaria della proroga dei contratti di servizio pubblico, una questione molto delicata che ha preceduto la fase della privatizzazione.

Gianluca PINI (LNP), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Gozi, rileva come le intenzioni alla base del provvedimento in esame siano condivisibile ma che, purtroppo, esse non trovano corrispondenza nell'articolato, in cui si legittima tutta una serie di eccezioni al principio assunto come regola generale. Ritiene, dunque, che l'obiettivo di rendere funzionale la spesa pubblica non sia stato

realizzato attraverso il decreto-legge sulla *spending review*.

A suo avviso, si sarebbe reso necessario un intervento volto a riformare radicalmente la pubblica amministrazione, chiarendo una volta per tutte che l'impiego pubblico non può fungere da ammortizzatore sociale e che i dipendenti pubblici devono considerarsi al servizio dello Stato, e non viceversa.

Per tali ragioni, fa presente che il gruppo della Lega Nord non è disponibile a sostenere un provvedimento che, nei fatti, è molto poco funzionale ai fini della riduzione della spesa pubblica.

Enrico FARINONE, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) illustra la proposta di parere predisposta alla luce delle considerazioni svolte nella propria relazione introduttiva e in parte riprese dall'onorevole Gozi nel proprio intervento *(vedi allegato 1)*.

Sandro GOZI (PD), condividendo, in generale, la proposta di parere del relatore, ravvisa l'opportunità di inserire nelle premesse il concetto espresso nel suo precedente intervento, secondo cui il provvedimento in esame non rappresenta un atto sporadico bensì l'inizio di un processo di revisione della spesa pubblica che interesserà il nostro Paese nei prossimi anni.

Nicola FORMICHELLA (PdL), con riferimento alla richiesta di integrazione avanzata dall'onorevole Gozi, fa notare che al quinto capoverso delle premesse si richiama quanto rilevato dalla Commissione europea a proposito dell'impegno assunto dal Governo italiano al fine di « perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi ».

Sandro GOZI (PD) rileva che quanto appena ricordato dall'onorevole Formichella è senz'altro positivo ma che sarebbe altresì opportuno fare riferimento ad un impegno politico assunto dall'Italia nell'ambito del semestre europeo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), accogliendo il rilievo dell'onorevole Gozi, riformula la propria proposta di parere introducendo il riferimento, al primo capoverso delle premesse, ad un impegno duraturo assunto dal Governo e dal Parlamento italiano nell'ambito del semestre europeo, con specifiche e dettagliate misure concernenti il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi della amministrazioni pubbliche *(vedi allegato 2)*.

Sandro GOZI (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) obietta che, pur essendo stato specificato espressamente l'impegno assunto dal Governo e dal Parlamento italiano nel senso di rendere sistematico il controllo sulla spesa pubblica, ciò non è, a suo avviso, sufficiente in quanto un intervento funzionale presupporrebbe una revisione strutturale, che non è, evidentemente, stata effettuata.

Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo tentativo compiuto dall'Italia di assecondare l'equilibrio europeo attraverso un contenimento della spesa pubblica, senza raggiungere grandi risultati.

Gaetano PORCINO (IdV) annuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) dichiara di essere favorevole alla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara il voto contrario da parte del gruppo della Lega Nord alla proposta di parere del relatore, stigmatizzando il fatto che alla Camera sia stato riservato il compito di ratificare ciò che è stato già deciso, in

maniera definitiva, in sede governativa e presso l'altro ramo del Parlamento.

Eugenio MINASSO (PdL) interviene a titolo personale per dichiarare il proprio voto in dissenso dal gruppo di appartenenza, non condividendo, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 17 del decreto-legge, concernente il riordino delle province e delle loro funzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 11.20.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del « DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

premesso che:

il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, con misure concernenti il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;

preso atto che la revisione della spesa pubblica non costituisce attuazione di specifici obblighi normativi dell'Unione europea ma è oggetto di valutazioni e raccomandazioni indirizzate all'Italia dalle Istituzioni dell'Unione nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e, più in generale, nel quadro del monitoraggio sulle misure volte al conseguimento degli obiettivi e parametri di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita;

ricordato che la revisione della spesa pubblica è oggetto di specifiche indicazioni nelle raccomandazioni adottate in via definitiva dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2012 in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia, svolto nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012;

ricordato che le raccomandazioni erano stata sottoposte dalla Commissione europea al Consiglio il 30 maggio 2012, e successivamente avallate politicamente dal Consiglio europeo del 28-29 giugno;

sottolineato che nel preambolo della raccomandazione, che opera una valutazione della situazione macroeconomica e di finanza pubblica dell'Italia, la Commissione rileva che « il governo si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita. »;

evidenziato che al punto 2 del dispositivo, si raccomanda all'Italia di « perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista *spending review* »;

rilevato che con riguardo agli aspetti di compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, la previsione contenuta all'articolo 4, comma 8, riguardante gli affidamenti in house, dispone che a

decorrere dal 1º gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house, nel limite massimo di 200.000 euro annui;

ricordato, sul punto, che il modello dell'*in-house providing* – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti, individuati rispettivamente nel « controllo analogo » e nella « attività prevalente »;

tenuto conto che i commi 8 e 8-*bis* del decreto legge, come modificati nel corso dell'esame al Senato, configurano fattispecie derogatorie rispetto alla norma;

segnalato, inoltre, che con riferimento all'articolo 1, comma 26, in materia di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da parte del regime italiano di assegnazione di contratti nel campo delle intercettazioni telefoniche (procedura di infrazione n. 2011/4049);

segnalato, altresì, che per quanto riguarda l'articolo 6, comma 19 del decreto legge, la Commissione europea ha recentemente avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia: il primo consiste in un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall'Italia a favore delle società dell'*ex* Gruppo Tirrenia, al fine di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale e se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato; il secondo procedimento è rappresentato da un parere motivato del 21 giugno 2012 (procedura n. 2007/4609) per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo, in cui si contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008), senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e si richiede all'Italia che notifichi entro due mesi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere approfondimenti al Governo circa le coerenza rispetto alla disciplina comunitaria delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 8 e 8-*bis* del decreto legge, configuranti fattispecie derogatorie in materia di *in house providing;*

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'impegno del Governo nella direzione indicata nell'ambito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia, nei procedimenti di contenzioso in materia di spese per intercettazioni telefoniche giudiziarie (procedura di infrazione n. 2011/4049) e in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia (procedura n. 2007/4609).

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del « DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini »;

premesso che:

il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nell'ottica di un impegno duraturo assunto dal Governo e dal Parlamento italiano nell'ambito del semestre europeo, con specifiche e dettagliate misure concernenti il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;

preso atto che la revisione della spesa pubblica non costituisce attuazione di specifici obblighi normativi dell'Unione europea ma è oggetto di valutazioni e raccomandazioni indirizzate all'Italia dalle Istituzioni dell'Unione nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e, più in generale, nel quadro del monitoraggio sulle misure volte al conseguimento degli obiettivi e parametri di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita;

ricordato che la revisione della spesa pubblica è oggetto di specifiche indicazioni nelle raccomandazioni adottate in via definitiva dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2012 in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia, svolto nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012;

ricordato che le raccomandazioni erano stata sottoposte dalla Commissione europea al Consiglio il 30 maggio 2012, e successivamente avallate politicamente dal Consiglio europeo del 28-29 giugno;

sottolineato che nel preambolo della raccomandazione, che opera una valutazione della situazione macroeconomica e di finanza pubblica dell'Italia, la Commissione rileva che « il governo si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita. »;

evidenziato che al punto 2 del dispositivo, si raccomanda all'Italia di « perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista *spending review* »;

rilevato che con riguardo agli aspetti di compatibilità del provvedimento con la

normativa comunitaria, la previsione contenuta all'articolo 4, comma 8, riguardante gli affidamenti *in house*, dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house, nel limite massimo di 200.000 euro annui;

ricordato, sul punto, che il modello dell'*in-house providing* – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti, individuati rispettivamente nel « controllo analogo » e nella « attività prevalente »;

tenuto conto che i commi 8 e 8-*bis* del decreto legge, come modificati nel corso dell'esame al Senato, configurano fattispecie derogatorie rispetto alla norma;

segnalato, inoltre, che con riferimento all'articolo 1, comma 26, in materia di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da parte del regime italiano di assegnazione di contratti nel campo delle intercettazioni telefoniche (procedura di infrazione n. 2011/4049);

segnalato, altresì, che per quanto riguarda l'articolo 6, comma 19 del decreto legge, la Commissione europea ha recentemente avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia: il primo consiste in un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall'Italia a favore delle società dell'*ex* Gruppo Tirrenia, al fine di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale e se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato; il secondo procedimento è rappresentato da un parere motivato del 21 giugno 2012 (procedura n. 2007/4609) per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo, in cui si contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008), senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e si richiede all'Italia che notifichi entro due mesi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere approfondimenti al Governo circa le coerenza rispetto alla disciplina comunitaria delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 8 e 8-*bis* del decreto legge, configuranti fattispecie derogatorie in materia di in house providing;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'impegno del Governo nella direzione indicata nell'ambito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia, nei procedimenti di contenzioso in materia di spese per intercettazioni telefoniche giudiziarie (procedura di infrazione n. 2011/4049) e in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia (procedura n. 2007/4609).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. S. 3426 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 431

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 437

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 432

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 439

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373-A esame emendamenti (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 435

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 441

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.15.

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. S. 3426 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore,* illustra il provvedimento in esame, approvato dalla Camera, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Rammenta che la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera in data 11 luglio 2012. In ordine alle novelle apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera, di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 10 reca ulteriori disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Le misure adottate, sottolinea, sono volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. Rileva che il comma 15-*bis*

prevede che i Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dovranno stabilire interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico; il comma 15-*ter* concede ai medesimi Presidenti la facoltà di avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati. Sostiene che l'articolo 13-*bis* introduce un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Evidenzia che l'articolo 17-*bis* apre il Capo IV-*bis*, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive; l'articolo 17-*ter* prevede che il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. L'articolo 17-*quinquies, precisa,* interviene in materia di semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica, mentre l'articolo 17-*sexies* prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. Rileva che l'articolo 17-*septies* prevede l'adozione di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, d'intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 35, sottolinea, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Fa notare che l'articolo 36-*bis* reca disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), mentre l'articolo 37 disciplina le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Si sofferma quindi sull'articolo 59, che reca disposizioni urgenti per il settore agricolo; Fa notare che con un emendamento soppressivo sono stati espunti dalla legge di conversione del decreto i commi 8, 9 e 10, che intervenivano sul rapporto tra biomasse ad uso agro-energetico e agricoltura. Il comma 11, rileva, accentra le competenze autorizzatorie, nei settori dell'acquacoltura e della pesca, in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali, fermo restando il rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e quindi del ruolo delle Regioni. Precisa che l'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi. Si sofferma sull'articolo 66, che incentiva il rafforzamento di circuiti virtuosi tra le imprese turistico-alberghiere e l'indotto economico-produttivo ad esse collegato, attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera; il comma 1-*bis* introduce il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni. Precisa che l'articolo 67-*ter* reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, che saranno gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), esprimendo riserve sull'impianto complessivo del provvedimento, preannuncia che intende astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore,* illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5ª Commissione del Senato in data 18 luglio 2012. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione attraverso un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. Rileva che l'articolo 3 detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni; alle regioni e agli enti locali può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali. Evidenzia che l'articolo 3-*bis* prevede il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione del dopo terremoto in Emilia; con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo. L'articolo 4, precisa, prevede riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche; l'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che l'articolo 9 prevede che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o accorpandoli. All'articolo 12, segnala, sono soppressi i commi 21 e 22 sui finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Si sofferma quindi sull'articolo 15, che reca disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica; a decorrere dal 1º gennaio 2013 l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Precisa che il comma 13, lettera *c)*, dispone che, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome adottano provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale. Il comma 20, fa notare, concerne le possibilità di prosecuzione, oltre i termini già stabiliti, del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Rileva che l'articolo 16 contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica; le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e la ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 12-*septies*, fa notare, che prevede che le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono disporre l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sottolinea che l'articolo 16-*bis* regola il Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 17 prevede che tutte le province delle regioni a statuto ordinario sono oggetto di riordino sulla base di requisiti minimi. Precisa che l'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce le relative città metropolitane, mentre l'articolo 19 concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Segnala che gli articoli da 23-*bis* a 23-*duodecies* recano norme in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Evidenzia che l'articolo 24-*bis* stabilisce che fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Il deputato Mario PEPE (PD) manifesta riserve e avanza rilievi critici in relazione ai contenuti del provvedimento, segnalando, in particolare, che le previsioni che incidono sull'assetto ordinamentale dei livelli di governo del territorio andrebbero inserite in un diverso e più organico provvedimento che attui una riforma istituzionale compiuta dell'intera architettura delle autonomie territoriali, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali ed in conformità all'articolo 5 della Carta costituzionale. Ravvisa quindi l'esigenza che le previsioni del decreto-legge siano coordinate, per i profili e negli ambiti di riferimento, con la legge delega sul federalismo fiscale e con i relativi decreti legislativi di attuazione. Evidenzia i profili problematici connessi alle norme relative al riordino delle province, la cui disciplina appare incongrua per motivi di merito e per le summenzionate ragioni di metodo. Aggiunge che appare contrario ai principi di buona tecnica legislativa contemplare nel medesimo provvedimento misure urgenti di carattere economico-fiscale, volte ad arginare la grave crisi economica che affligge il Paese, e disposizioni di portata ordinamentale tese a modificare l'assetto istituzionale dei livelli di governo del territorio prefigurato dalla Carta costituzionale. Valuta negativamente l'orientamento del Governo e gli indirizzi delineati nel testo in ordine alla riforma degli enti locali, in quanto l'articolato tende a comprimere e mortificare specificità e peculiarità territoriali che andrebbero invece valorizzate, seppur in un quadro di opportuno contenimento degli oneri di funzionamento degli apparati pubblici. Aggiunge che i parametri richiamati nel provvedimento in ordine al riordino delle province appaiono del tutto indefiniti e frammentari e avrebbero dovuto essere inseriti, ribadisce, in una più organica e sistematica riforma dell'intera materia.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, esprime forti perplessità sui contenuti del decreto-legge; segnala che appaiono decisamente violate talune previsioni degli statuti speciali e delle intese stipulate tra regioni e province autonome ed il Governo e le altre regioni. Precisa, al riguardo, che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24-*bis* appare del tutto insufficiente. Evidenzia profili di criticità in ordine ai contenuti dell'articolo 15 e valuta favorevolmente le previsioni recate dall'articolo 4, nella parte in cui è stato soppresso, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'obbligo di automatico scioglimento delle società partecipate. Segnala che per tali motivi sussiste una convinta contrarietà del gruppo degli autonomisti sul decreto-legge in esame.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene apprezzabili le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame al Senato, con particolare riferimento alle previsioni in cui si richiamano i parametri dei costi e fabbisogni *standard* in ordine alla disciplina delle riduzioni di spesa degli enti ed apparati pubblici. Valuta favorevolmente le norme afferenti al riordino delle società pubbliche e partecipate. In relazione alla disciplina che reca il riordino delle province, ravvisa l'opportunità che sia riconosciuta alle regioni una piena potestà nell'individuazione degli ambiti territoriali che dovranno configurare il perimetro delle nuove province. Paventa, quindi, il rischio che si ingenerino incertezze interpretative relativamente alla esatta delimitazione territoriale dei capoluoghi di provincia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel manifestare ampie riserve sui contenuti del provvedimento, evidenzia l'inadeguatezza delle risorse stanziate, pari a ottocento milioni di euro, che dovranno essere ripartite tra le regioni. Osserva che la disciplina sulle nuove province recata dal testo appare lesiva della centralità del Parlamento in quanto solo il legislatore è tenuto a fissare gli specifici parametri di riferimento rispetto ad una riforma che incide su materia costituzionale. Ritiene eccessivi gli oneri sostenuti dagli enti locali rispetto a quelli, di minore portata, che gravano sulle amministrazioni centrali. Precisa, in relazione all'articolo 15, che le province non sono contemplate nel novero della ripartizione del fondo sulla sanità in ragione di un'autonoma decisione assunta dalle medesime province. Valuta negativamente, in conclusione, i contenuti dell'intero provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) sostiene che la filosofia che ispira il provvedimento è fortemente centralista e, pur rispondendo a giustificate esigenze di messa in sicurezza dei saldi di bilancio, rischia di pregiudicare le autonomie territoriali e le competenze loro attribuite dalla Carta costituzionale. Stigmatizza, quindi, l'operato del Governo, che si è reso interprete di una riforma dei profili istituzionali delle autonomie locali attraverso misure non conformi alle procedure costituzionali. Ritiene altresì grave che non siano stati considerati i pur soddisfacenti esiti raggiunti su diversi fronti dall'adozione di importanti provvedimenti varati dal precedente governo, tra cui, in particolare, il federalismo fiscale. Rammenta che il fondo sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia è interamente a carico della regione e paventa, al riguardo, il rischio che sia inopinatamente compressa l'autonomia regionale attraverso la previsione di incisive ed insostenibili riduzioni di spesa. Evidenzia una carenza di cultura politico-istituzionale e sostiene che le misure contenute nel decreto-legge rischiano di pregiudicare la credibilità delle istituzioni. Fa notare che le province rappresentano un livello di governo del territorio di rango costituzionale e qualsiasi modifica afferente al loro assetto istituzionale esige il pieno rispetto delle procedure e garanzie costituzionali. Valuta negativamente, in conclusione, i contenuti dell'intero provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
C. 1373-A esame emendamenti.
(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Francesco Bevilacqua, illustra il contenuto delle proposte emendative in esame, riferite alla proposta di legge C. 1373-A, recante norme volte a favorire, in occasione dalla ricorrenza, nell'anno 2013, del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, iniziative celebrative per le quali è prevista la concessione di contributi e l'istituzione di un Comitato con il compito di promuoverle e coordinarle. Osserva che le proposte emendative prevedono la delimitazione temporale degli interventi agli anni 2012 e 2013; la soppressione degli interventi di sistemazione viaria degli itinerari relativi nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; la soppressione del rife-

rimento temporale al 1º gennaio 2012 della decorrenza dell'istituzione del comitato promotore; la soppressione della rappresentanza nel comitato suddetto di taluni enti; la soppressione del festival Verdi; la riduzione del contributo straordinario assegnato per le celebrazioni del centenario e la riduzione della copertura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO 1

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese (S. 3426 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato, recante misure urgenti per la crescita del Paese, su cui la Commissione ha reso parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera in data 11 luglio 2012;

evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie, quali, in particolare, infrastrutture, edilizia e trasporti, pubblica amministrazione, concorrenza, ricerca, sport e turismo;

considerato che agli ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, attengono specificamente alla « tutela della concorrenza », al « sistema tributario e contabile dello Stato », all' »ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », alle « norme generali sull'istruzione » ed alla « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali »;

rilevato che, in merito alle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, si segnalano, in particolare, i profili d'intervento relativi al « governo del territorio »; alle « professioni »; alla « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi »; al « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »; alla « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »; alla « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « promozione e organizzazione di attività culturali »; all' »ordinamento sportivo »; preso atto altresì che il « turismo » rientra tra le materie di competenza legislativa regionale;

considerate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali nel quadro dei vincoli dell'Unione europea;

2) sia previsto che le politiche dello sviluppo siano raccordate e connesse ad un chiaro ed oggettivo *screening* delle risorse provenienti dal quadro economico di sostegno europeo, dai fondi FAS e dalle risorse già previste nei provvedimenti afferenti ai programmi di intervento;

3) sia previsto che le risorse dei piani finanziari previsti per le aree colpite dal sisma del 20-29 maggio, in ordine alla rinascita produttiva in gran parte dell'Emilia, in parte della Lombardia e del Veneto, in proporzione ai danni accertati ed asseverati, siano nella disponibilità delle regioni interessate e siano organica-

mente programmati per tutti quei settori (imprese artigianali – impianti industriali – officine manifatturiere – attività dell'agro filiera e imprese di trasformazione) che possono assecondare e rilanciare la crescita economico-sociale nei territori suddetti;

4) sia previsto, all'articolo 39, che i parametri delle aliquote delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati soprattutto nei settori produttivi siano definiti attraverso modalità di coordinamento e collaborazione istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle materie che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità ai principi generali fissati dal decreto-legge ed ai sensi delle prescrizioni del Titolo V della Costituzione;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di riservare all'esclusiva competenza regionale la disciplina recata dall'articolo 66 in materia di turismo.

ALLEGATO 2

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, su cui la Commissione ha espresso parere alla 5ª Commissione del Senato in data 18 luglio 2012;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;

rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali, ed in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 23-*ter* in materia di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici;

apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante norme volte al riordino delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;

2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni *standard* dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata; si consideri, in particolare, che

le autonomie speciali non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni *standard* recato dalla disciplina del federalismo fiscale e sia altresì precisata la portata delle norme relative ai parametri di individuazione dei capoluoghi di provincia; si consideri, altresì, che lo stanziamento di risorse per i comuni, pari ad ottocento milioni di euro, appare insufficiente e risultano peraltro indefiniti i relativi criteri di utilizzo;

4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;

5) sia precisato, all'articolo 24-*bis*, che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi, oltreché agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sul riordino delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 23-*quater*, l'opportunità di precisare che l'Agenzia del territorio possa mantenere e valorizzare le eventuali convenzioni definite con enti ed associazioni di categoria locali.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (emendamenti C. 1373-A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, gli emendamenti riferiti al testo C. 1373-A, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione della Costituzione, riconosce la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo 442
Comunicazioni del Presidente 442

Mercoledì 1º agosto 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dall'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dai deputati Fabrizio CICCHITTO (PdL), Pietro LAFFRANCO (PdL), Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e Ettore ROSATO (PD) e dal senatore Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

L'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i deputati Pietro LAFFRANCO (PdL) e Marco Giovanni REGUZZONI (LNP).

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 443
Audizione del comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto, Salvatore Paiano, e del comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto, Giuseppe Dell'Anna *(Svolgimento e conclusione)* 443
Audizione del sindaco di Statte, Angelo Miccoli *(Svolgimento e conclusione)* 444
Audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta *(Svolgimento e conclusione)* 444
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 444

Mercoledì 1º agosto 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto, Salvatore Paiano, e del comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto, Giuseppe Dell'Anna.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto, Salvatore Paiano, e del comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto, Giuseppe Dell'Anna.

Salvatore PAIANO, *comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto*, e Giuseppe DELL'ANNA, *comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (PD) e Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Salvatore PAIANO, *comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto*, e Giuseppe DELL'ANNA, *comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il comandante Paiano e

il comandante Dell'Anna per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Statte, Angelo Miccoli.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Statte, Angelo Miccoli.

Angelo MICCOLI, *sindaco di Statte*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (PD) e Vincenzo DE LUCA (PD).

Angelo MICCOLI, *sindaco di Statte*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il sindaco Miccoli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

Rosario FRANCAVIGLIA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Vincenzo DE LUCA (PD).

Rosario FRANCAVIGLIA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il brigadiere Francaviglia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 445

Mercoledì 1º agosto 2012. — Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO. — Intervengono Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, e Mario Morlacco, subcommissario alla sanità della Regione Campania.

La seduta comincia alle 14.10.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente,* introduce il tema oggetto dell'audizione e formula alcune considerazioni introduttive.

Stefano CALDORO, *presidente della Regione Campania*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando considerazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Francesco NUCARA (Misto), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Lucio BARANI (PdL), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Americo PORFIDIA (Misto), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Pippo GIANNI (PT), e Antonio PALAGIANO, *presidente*.

Stefano CALDORO, *presidente della Regione Campania*, e Mario MORLACCO, *Subcommissario alla sanità della Regione Campania*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del presidente 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Esame C. 5389, Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Esame Atto n. 491 (Parere alla Commissione XII) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 20

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 25

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Mario Adinolfi, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1, e Marilena Parenti, proclamata nella V Circoscrizione Lombardia 3 25

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche. C. 4901 Dal Lago, C. 5035 Bressa e C. 5170 Vassallo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5170)* 27

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AVVERTENZA 30

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 32

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 47

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 49

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 51

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato *(Rinvio del seguito dell'esame)* 35

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 (Relazioni alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 35

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi)* 36

ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi del relatore) 52

ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati) 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 38

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 56

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 43

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 45

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 61

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Emendamenti C. 1373-A Motta ed abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole)* 46

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 63

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 64

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo degli onorevoli Di Pietro e Palomba) 77

INTERROGAZIONI:

5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta .. 70

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 85

5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa . 71

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 87

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 71

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 73

ALLEGATO 5 (Proposta di parere dei relatori) 96

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 97

AVVERTENZA 76

ERRATA CORRIGE 76

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 98

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 112

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 114

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2012 (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* 106

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07567 Maran: Sulla situazione dei diritti umani in Kazakhistan 110

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 117

5-07569 Menia: Sul sistema delle prenotazioni telefoniche per l'accesso ai servizi consolari 110

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 119

5-07568 Evangelisti: Sul rapimento a Sanaa di un carabiniere addetto alla sicurezza dell'Ambasciata d'Italia 111

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

IV Difesa

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta l'8 e il 9 maggio 2012 a La Spezia presso l'Arsenale Militare Marittimo, al Comando Subacquei ed Incursori, agli stabilimenti Oto Melara e a Livorno presso l'Accademia Navale e alla Brigata « Folgore » *(Svolgimento e conclusione)* 122

ALLEGATO 1 (Comunicazioni) 132

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 122

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

ERRATA CORRIGE 130

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

SEDE REFERENTE:

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 138

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 155

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico impiego. Atto n. 494 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 157

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana 163

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa naturale del musicista Roncole Verdi. Emendamenti nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 164

SEDE REFERENTE:

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* . 166

ALLEGATO (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge) 176

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta)* 204

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 214

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 244

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 242

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore) 247

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 243

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 257

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri *(Discussione e rinvio)* 258

ALLEGATO 1 (Testo unificato, elaborato in sede referente, adottato come nuovo testo base dalla Commissione) 278

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012 (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e Relazione favorevole con condizioni e osservazioni su Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325)* . 259

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 281

ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del relatore) 283

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) 286

Sull'ordine dei lavori 262

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 262

ALLEGATO 10 (Proposta di parere del relatore) 299

ALLEGATO 11 (Parere approvato dalla Commissione) 301

Sull'ordine dei lavori 267

Sui lavori della Commissione 269

Sull'ordine dei lavori 270

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri *(Seguito della discussione e rinvio)* 270

ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati in linea di principio) 289

RISOLUZIONI:

7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00197)* 271

ALLEGATO 6 (Proposta di riformulazione della deputata Pes) 291

ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata) 294

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti. Atto n. 498 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 272

ALLEGATO 8 (Proposta di parere del relatore) 297

ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) 298

Sui lavori della Commissione 275

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 275

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni concernenti l'istruzione .. 275

5-07572 Bachelet: Sulla chiusura di sedi di nuclei territoriali e sulla assunzioni presso l'ANSAS-INDIRE 275

ALLEGATO 12 (Testo della risposta) 303

5-07573 Zazzera: Sull'indizione di un concorso a cattedre nelle scuole secondarie superiori ... 375

ALLEGATO 13 (Testo della risposta) 304

5-07574 Rivolta: Sul contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto nel luglio 2001-Regione Lombardia 276

ALLEGATO 14 (Testo della risposta) 305

5-07575 Mario Pepe (Misto): Sulla situazione dell'Accademia Nazionale di danza (AND) .. 276

ALLEGATO 15 (Testo della risposta) 306

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di categoria, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) e Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA) *(Svolgimento e conclusione)* 276

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di associazioni di docenti universitari, sui processi di valutazione per le abilitazioni alla docenza universitaria 277

AVVERTENZA 277

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato. Alla V Commissione *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 308

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 322

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 323

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 315

ALLEGATO 3 (Emendamenti) 324

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 317

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci *(Seguito dell'esame e rinvio)* 317

ALLEGATO 4 (Emendamento del Relatore) 329

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso » C. 4913 Nicco ed abb. *(Seguito dell'esame e rinvio)* 318

ALLEGATO 5 (Emendamento del Relatore) 330

Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali C. 1909 Scilipoti *(Rinvio del seguito dell'esame)* 318

RISOLUZIONI:

7-00821 Lanzarin: Sul sistema di raccolta delle acque reflue urbane *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 319

7-00853 Cosenza: Sugli impianti di depurazione delle acque reflue *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 319

7-00923 Mariani: Sugli eventi calamitosi del 25 ottobre 2011 in provincia di La Spezia *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 319

7-00895 Motta: Sul violento nubifragio dell'11 giugno 2012 che ha colpito la Pedemontana parmense e in particolare i comuni in provincia di Parma *(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00198)* 320

ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 331

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole)* 320

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 321

AVVERTENZA 321

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 333

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 338

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 340

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo 340

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 342

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)* 356

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 357

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 362

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 361

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 363

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 364

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 361

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 365

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 365

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 375

Sull'ordine dei lavori 372

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci *(Seguito dell'esame e conclusione)* 373

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 376

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione). *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 380

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 396

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 395

AVVERTENZA 395

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 399

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 418

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 419

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)* 415

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* 416

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5340)* 416

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4108. C. 4114 e C. 5090, recante « Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta ».

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcooliche (ASSOBIBE) 417

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti 417

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 417

ERRATA CORRIGE 417

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 420

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 427

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 429

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. S. 3426 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 431

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 437

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 432

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 439

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373-A esame emendamenti (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 435

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 441

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo 442

Comunicazioni del Presidente 442

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori 443

Audizione del comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto, Salvatore Paiano, e del comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto, Giuseppe Dell'Anna *(Svolgimento e conclusione)* 443

Audizione del sindaco di Statte, Angelo Miccoli *(Svolgimento e conclusione)* 444

Audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta *(Svolgimento e conclusione)* 444

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 444

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 445

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

€ 23,60

16SMC0006990